

Il Cd.A., nel corso degli anni, ha aumentato la rischiosità dell'investimento, sulla base di proposte che venivano dalla finanza, ratificando in buona sostanza il contenuto degli investimenti effettuati nei fondi esteri.

A giugno 2014, l'obbligo di *disclosure* di cui all'art 36 C.R.R. impose alla banca di richiedere ufficialmente ai fondi se detenessero in portafoglio azioni proprie, il 10 luglio 2014 i fondi comunicarono la detenzione di un pacchetto di azioni Banca Popolare di 55 milioni di euro.

La divisione finanza informò il Cd.A. della *disclosure*, circostanza che avrebbe imposto la detrazione dal patrimonio di vigilanza del valore corrispondente alle azioni detenute dai fondi; lo scomputo non fu effettuato né il Cd.A. si chiese il motivo della detenzione di azioni BPVi da parte dei fondi esteri.

Secondo l'analisi ispettiva, l'investimento nei fondi lussemburghesi fu evidentemente finalizzato ad alleggerire la pressione sul titolo; infatti, i fondi furono sottoscritti abbastanza rapidamente a dicembre 2012 ed utilizzati in prima battuta per svuotare il fondo acquisto azioni proprie.

Gli ispettori hanno accertato che i fondi investirono in una serie di assets, buona parte dei quali legati a popolare di Vicenza, finanziando il Gruppo Marchini, il Gruppo De Gennaro, il Gruppo Fusillo, gruppi già clienti della banca, comprarono Methorios, società plurisegnalata, collegata al gruppo Marchini.

"I fondi hanno investito in tutta una serie di asset, buona parte dei quali, in qualche modo, legata a Popolare di Vicenza; cioè hanno investito, hanno sovvenzionato il Gruppo Marchini, hanno sovvenzionato il Gruppo De Gennaro, hanno sovvenzionato il Gruppo Fusillo, che tra l'altro è stato dichiarato insolvente ieri dal Tribunale di Bari, ed è indagato per bancarotta fraudolenta.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – *Questi tre erano gruppi già clienti della banca?*

TESTIMONE GATTI – *Questi tre erano già gruppi clienti della banca, erano gruppi anche clienti della Popolare di Bari, e Marchini era anche una parte di queste somme, comunque, che dei finanziamenti pregressi Marchini li aveva anche utilizzati per comprare azioni della banca, Marchini era azionista della banca. Hanno comprato Methorios, era diventato Popolare di Vicenza, a propria insaputa, il primo azionista di Methorios" (pag. 63).*

Gatti ha ricordato che da Piazzetta e Sorato - durante l'ispezione - non fu mai fornita alcuna informazione sulla natura degli investimenti nei fondi.

Gli ispettori trovarono ostacoli "non banali" nel cercare di reperire le informazioni relative ai fondi.

Di fronte alla mancata collaborazione nella rivelazione dei sottostanti, Gatti informò Sorato che - in mancanza di disclosure - avrebbe scomputato dal patrimonio di vigilanza l'intero importo di € 350 milioni investito nei fondi, subito dopo questo colloquio, i fondi comunicarono tutti gli investimenti sottostanti.

Il responsabile del team ispettivo ha inoltre ricordato che Sorato, prima delle dimissioni, gli disse che i fondi erano stati costituiti per alleggerire la pressione sul mercato secondario e che Zonin ne era stato informato.

7.1 L'acquisto di azioni BPVi da parte di Athena e Optimum.

L'ispettore Gianluca Manni ha ricostruito le modalità con cui i fondi lussemburghesi hanno acquistato nel 2012 l'importo dichiarato di 54 milioni di euro di azioni BPVi, importo che dall'accertamento ispettivo è invece risultato pari a 60 milioni di euro.

Il 28 novembre 2012 fu deliberato dal C.d.A. un investimento di € 100 milioni sul fondo *Optimum* ed 100 milioni di euro sul fondo *Athena*.

La banca - in veste di sottoscrittore - si impegnò irrevocabilmente a versare il denaro a ciascuno dei due fondi che decisero discrezionalmente quando ricevere le somme oggetto di investimento.

Optimum ricevette tutta la somma investita (100 milioni) nei primi giorni di dicembre 2012; *Athena* ricevette 70 milioni di euro a dicembre 2012 e i restanti 30 milioni di euro a fine gennaio 2013.

A fine dicembre 2012, i fondi acquistarono azioni della banca popolare con tre modalità diverse.

Le movimentazioni avvennero tra il 27 e 31 dicembre 2012.

Optimum comprò circa 30 milioni di euro di azioni con un ordine di acquisto 27 /28 dicembre, valuta 31 dicembre 2012, l'operazione fu effettuata attraverso un intermediario inglese Marex Spectron.

Analogamente, *Athena/Eurasia* con ordine del 27/28 dicembre 2012, valuta 31.12.12 comprò 5,5 milioni di euro.

La parte mancante dell'investimento per 24.5 milioni di euro è stata ricostruita da Manni sulla base di uno scambio di mail intercorso tra Piazzetta e Raffaele e Alessandro Ricci, funzionari della filiale londinese di banca Nomura.

Il documento n. 378 della produzione del P.M. è la mail del 14.12.2012 con cui Raffaele Ricci scrive ad Andrea Piazzetta di un concreto interesse di un investitore ad acquistare azioni BPVi: "mi confermi su tua indicazione la size", "avevi detto che preferivi fare importi rotondi"; il teste ha sottolineato l'assoluta anomalia della richiesta, in quanto normalmente il compratore non chiede al venditore "che taglio vuoi fare."

Pertanto, con ordine del 27/28 dicembre 2012, valuta 31.12.2012, banca Nomura acquistò l'importo di 24,5 milioni di euro (n. 392 mila) di azioni popolare Vicenza, importo che - con valuta 2 gennaio 2013 - fu trasferito al Fondo *Athena* sub fondo *Eurasia*.

7.2 La dismissione dei titoli BPVi al 31.12.2014.

Durante tutto il 2013 non risultano movimentazioni sulle azioni BPVI detenute attraverso i fondi esteri.

Il 20.3.2014, *Optimum* per il tramite del broker Marex Spectron, fece un'operazione di "equity swap in compenso" tra azioni BPVi ed azioni Venero Banca (e per una piccola quota azioni Banca popolare Puglia e Basilicata).

38 cfr testimonianza Gianluca Manni udienza 26.10.2019 fonoreg, pag.8 ss e doc.339 P.M. schema sinottico degli investimenti in fondi.

39 Doc. 337 P.M.



L'operazione fu effettuata con circa 20 clienti di BPVi della filiale di Vicenza contrò Porti (Ravazzolo, Morato, Xillo Bertilla, Baggio ed altri), che cedettero azioni veneto banca acquistando azioni BPVi per l'importo di 5,230 mln di euro.

Manni ha sottolineato che l'operazione presenta delle evidenti peculiarità: i clienti della popolare Vicenza (tutti della filiale contrò Porti e del portafoglio Rizzi) erano tutti i titolari di azioni Veneto Banca, essi contattarono un broker londinese a loro sconosciuto, facendo contestualmente la stessa operazione scambio di azioni Veneto contro azioni popolare Vicenza; infatti, gli ordini di acquisto sono tutti uguali, eccetto le firme⁴⁰.

L'audit condusse un'istruttoria sul punto che portò ad attribuire il coordinamento dell'operazione a un dipendente che era già in pensione, Claudio Brachetto⁴¹.

L'operazione avvenne "in compenso", quindi senza scambio di denaro, fu replicata con le medesime modalità nel periodo luglio/settembre 2014 per l'importo di 11 milioni di euro.

Il teste ha precisato di aver ricostruito nel dettaglio la movimentazione titoli partendo dalla comunicazione fatta dai fondi relativa al numero di azioni Popolare e Veneto Banca detenute.

Egli esaminò i conti correnti dei clienti che avevano effettuato lo scambio attraverso Marek Spectron, dai conti non risultava né il bonifico in uscita a Marek, né l'acquisto titoli in compenso; apprese dall'audit che lo scambio Veneto Banca e Vicenza era stato regolato con un equity swap⁴².

A giugno 2014, in ottemperanza dell'art. 36 C.R.R. che imponeva la deduzione dal CET 1 di tutte le azioni detenute direttamente ed indirettamente, la Banca richiese ufficialmente ai fondi se detenessero in portafoglio azioni proprie (cfr doc. 379 P.M. mail di Castelluccio ai fondi *Athena* e *Optimum*).

Il 10 luglio 2014 i fondi comunicarono la detenzione di € 55 milioni di azioni BPVi: 30 mln di euro in capo ad *Athena* e 25 mln di euro in capo ad *Optimum* (doc. 379 P.M.); risultò inoltre che la banca popolare era unico sottoscrittore del *Fondo Optimum Multistrategy I e II* sottoscrittore al 99% di *Athena Balanced Fund*.

A dicembre 2014, entrambi i Fondi comunicarono alla Banca di non detenere più azioni BPVi.

La dismissione secondo le risultanze ispettive è avvenuta con le seguenti modalità: nel periodo luglio/settembre 2014, *Optimum* fece una seconda operazione di *equity swap*, analoga in tutto e per tutto alla precedente del marzo 2014, per un importo complessivo di 11,182 mln di euro.

A dicembre 2014 *Athena*, tramite il broker *Illiquidix*, vendette n. 110.733 e 110.734 azioni BPVi al prezzo di 50,00/pz; sempre a dicembre 2014, *Optimum* vendette n. 216.933 azioni BPVi, per un controvalore complessivo di 13,6 mln di euro.

⁴⁰ doc. 296 P.M.

⁴¹ doc. 344 relazione *internal audit* 25.5.2015.

⁴² un contratto derivato finanziario in cui due parti si accordano sullo scambio periodico di flussi di dividendi e futuri guadagni in conto capitale di un investimento azionario contro un tasso di interesse fisso (e. for fixed) o variabile (e. for floating) su un debito (bancario od obbligazionario) di pari importo.

Nello stesso mese (dicembre 2014), sorgente Icd effettuò l'operazione di acquisto azioni BPVi presso MPS Belgio di 738.000 azioni BPVi (per un importo di circa 25 milioni di euro).

Quanto alla dismissione delle azioni da parte del fondo *Athena*, è emerso che essa fu frutto di una promessa di vendita del valore di 16 milioni di euro circa. Tuttavia, dalle successive comunicazioni emerse che la operazione non si era perfezionata e, quindi, il Fondo deteneva nuovamente azioni BPVi per il controvalore di 16,16 mln di euro (ridottosi a 12,4 mln di euro per effetto della svalutazione dell'aprile 2015).

Cfr sul punto la testimonianza di Emanuele Gatti: *"la terza operazione è questa operazione di portage, cioè, sostanzialmente, noi abbiamo riscontrato che nel portafoglio, credo, di Athena, se ricordo bene, era indicata alla fine del 2014 la somma di circa 12 o 13 milioni di euro come prestiti. Insomma, l'ammontare era questo. E poi, in realtà, magicamente sono ricomparse queste azioni nel portafoglio di Athena nel 2015. La spiegazione che ci è stata data è che era stata sottoscritta una specie di preliminare alla vendita delle azioni Popolare di Vicenza da parte di Athena; quindi Athena aveva eliminato la posta, aveva registrato l'impegno, il credito, e non le azioni, questo contratto non era stato onorato, per cui poi le azioni erano ritornate..."* (pag 59).

Al 31.12.2014 entrambi i fondi dichiararono di non aver azioni BPVi nel loro portafoglio titoli.

8. BPVI Finance.

Il rilievo numero 24) è relativo alla filiazione estera di BPVi, la società di diritto irlandese *BPVI Finance*. Il rapporto ispettivo rimarca che *"la preservazione di una società autonoma in Irlanda è poco giustificabile dal punto di vista strategico e operativo alla luce delle dimensioni e della tipologia delle dell'operatività nonché delle debolezze che connotano l'assetto di governance e organizzativo che potrebbero aumentare l'esposizione a rischi operativi compresi quelli fiscali"* u.

La funzione assegnata a *Finance* era fornire un supporto alla clientela corporate del gruppo per effettuare investimenti all'estero e contribuire all'attività di trading sul portafoglio di proprietà.

In sede ispettiva è emerso che il portafoglio crediti (152 milioni di euro al 31/12/2014 di cui il 94% riferibile nove controparti) era esiguo, se confrontato con la platea di clientela del gruppo BPVi.

I crediti destinati a finanziare gli acquisti di azioni BPVi sono risultati il 40% del totale dei crediti erogati e il 93% dei corrispondenti attivi della società (tra cui le posizioni creditizie relative alle società lussemburghesi *Bloom*, *Makalu* e *Inputer*).

In relazione agli investimenti effettuati dalla controllata nei fondi a esposizione sconosciuta è emerso che con delibera C.d.A. 20.7.2013 la capogruppo ampliò il portafoglio di investimento della controllata *Finance* a 300 milioni di euro; BPVi *Finance* sottoscrisse 150 milioni di euro in due tranches distinte da 100 mln di euro ed 50 mln di euro in data 7.8.2013 e 30.9.2013 nel fondo *Optimum Multistrategy II*.

43 doc. 379 P.M.

44 relazione B.C.E. pag. 18 e pag. 83 ss.

In sede ispettiva sono state ricostruite alcune rilevanti operazioni di capitale finanziato effettuate attraverso la controllata irlandese; si tratta delle operazioni delle cd. tre sorelle lussemburghesi utilizzate nell'ambito della campagna svuotafondo 2012 e dell'operazione di capitale finanziato effettuata da Sorgente Ird per dismettere le azioni dai fondi esteri.

8.1 Le operazioni Pelmo, Ginestra e Luna.

Sono operazioni che hanno interessato lo svuotafondo del 2012.

L'ispettore Manni ha ricordato che, esaminando l'aumento di capitale 2013, si imbatté nel fascicolo relativo alla società Pelmo che aveva comprato azioni Popolare Vicenza, con un bonifico ricevuto dalla società lussemburghese Makalu.

Analoghe operazioni per date ed importi erano state effettuate dalle società Luna e Ginestra che avevano acquistato azioni BPVi, con bonifici ricevuti da società lussemburghesi.

Analizzando il portafoglio di BPVi *Finance*, Manni riscontrò⁴⁵ che, tra novembre e dicembre 2012, le tre società lussemburghesi Brum, Makalu e Jupiter avevano ricevuto dalla BPVi *Finance* tre fidi di 10 milioni di euro ciascuno (fidi *bullet* a 4 anni con causale "finanziamento da destinare esclusivamente all'acquisto dei valori immobiliari di gradimento di BPVi *Finance* anche per il tramite di società controllate da depositare presso nostro gruppo"), tra il 14 dicembre e il 27 dicembre 2012 le lussemburghesi girarono le somme ricevute da BPVi *Finance* alle tre sorelle italiane Ginestra, Luna e Pelmo che, in data 14 dicembre e 27 dicembre 2012, comprarono 30 milioni di euro azioni dal fondo acquisto azioni.

Il teste ha precisato che sui conti correnti delle società italiane non c'erano altre operazioni, per cui risultò evidente la correlazione tra il bonifico estero in entrata e l'acquisto di azioni.

Queste operazioni contribuirono nel 2012 a svuotare il fondo acquisto azioni (insieme ai 60 milioni dei fondi *Athena* e *Optimum* e ai 10 milioni di Zeta s.r.l.).


Con analoghe modalità operative le tre società italiane Ginestra, Pelmo e Luna sottoscrissero l'aumento di capitale 2013 per un importo di € 3 milioni ciascuna, anche in tal caso BPVi *Finance* finanziò Makalu, Jupiter e Brum con un *bullet* da 3 milioni di euro per ciascuna società, gli importi furono trasferiti alle "sorelle italiane" ed utilizzati per sottoscrivere l'aumento di capitale del 2013⁴⁶.

In relazione alla *Finance* è inoltre emerso che uno dei pochi ABS⁴⁷ sottoscritti negli ultimi anni (*Athena* per l'importo di 12,5 milioni di euro emesso il 5.2.2015) era

⁴⁵ doc. 380 P.M. prospetto operatività Pelmo, Luna e Ginestra.

⁴⁶ cfr. doc. 259 relazione *internal audit* 9.6.2015.

⁴⁷ Asset-backed security (ABS) è uno strumento finanziario, un'obbligazione negoziabile o trasferibile emessa a fronte di operazioni di cartolarizzazione, garantita dagli attivi sottostanti. L'emissione avviene a opera di SPV (*Special Purpose Vehicle*) create da banche, imprese o pubbliche amministrazioni. Queste trasferiscono alle SPV crediti o altre attività finanziarie normalmente poco liquide (di difficile negoziazione, ad esempio crediti da mutui). La SPV emette obbligazioni (le obbligazioni ABS) collocabili sui mercati, soprattutto se hanno un buon rating. I crediti ceduti sono costituiti a garanzia del pagamento delle obbligazioni emesse. Esiste una stretta correlazione tra pagamento delle cedole e le somme incassate dai crediti ceduti.



illiquido e mostrava profili di scarsa trasparenza; si trattava di un investimento autorizzato dal comitato crediti senza una spiegazione circa la sua origine, non furono effettuate valutazioni circa il profilo rischio rendimento e la finalità dei crediti sottostanti che consistevano in tre finanziamenti (per un totale di € 13,8 milioni) concessi - il giorno prima dell'emissione degli ABS - da due società lussemburghesi Marchi Giovanni s.a. e David s.a. a tre società italiane Marchi G&C s.r.l., Aprile s.r.l., David s.p.a.

L'operazione di investimento non fu sottoposta ad alcuna valutazione da parte delle funzioni creditizie in ragione della natura dello strumento prescelto (ABS).

Sotto il profilo della governance di BPVI *Finance*, gli ispettori hanno rilevato che *"il management ha mostrato una insufficiente autonomia decisionale ed indipendenza di giudizio nei confronti del vertice aziendale della capogruppo con riferimento numerose importanti decisioni caratterizzate da finalità non conformi alla normativa o da aspetti critici"*.

Attraverso la *Finance* furono effettuate le principali operazioni di smobilizzo delle azioni BPVI da parte dei fondi esteri:

- con Sorgente Ltd (che utilizzò il finanziamento erogato da BPVI *Finance* per acquistare le azioni BPVI detenute dai fondi *Optimum* e *Athena* al prezzo di 50 euro l'una);
- l'operazione di "equity swap", fatta attraverso Marex Spectron, con cui i clienti che erano al tempo stesso soci di Veneto Banca e soci di Popolare di Vicenza, trasferirono a *Optimum*, azioni di Veneto Banca in contropartita di azioni di Vicenza;
- la terza operazione fu un'operazione di "portage": nel portafoglio di *Athena* era indicata alla fine del 2014 la somma di circa 13 milioni di euro come "prestiti", in realtà, le azioni ricomparvero nel portafoglio di *Athena* nel 2015. I gestori dei fondi spiegano che era stata sottoscritta una sorta di preliminare di vendita delle azioni Popolare di Vicenza da parte di *Athena*, in base al quale il fondo aveva registrato il credito, e non le azioni, il contratto non fu successivamente onorato.


Dalle dichiarazioni rilasciate agli ispettori dal d.g. di BPVI *Finance*, Pietro Rasini (allegate alla side letter n 3) risulta che si trattò di operazioni veicolate ed imposte alla *Finance* dal responsabile della divisione finanza Andrea Piazzetta.

8.2 L'operazione Sorgente.

Sorgente Ltd era un operatore professionale con sede nel Regno Unito riconducibile all'imprenditore romano Walter Mainetti.

Il 14 novembre 2014 il comitato crediti della capogruppo popolare Vicenza approvò un fido cd. *bullet* proposto dalla controllata irlandese BPVI *Finance* di 25.000.000 di euro in favore di Sorgente Ltd con scadenza a un anno (con il pagamento dei soli interessi per la durata del finanziamento e l'obbligo di pagare il capitale finanziato alla

⁴⁸ cfr sul punto relazione B.C.E., side letter su operazioni BPVI *Finance*, side letter su investimento nell'ABS *Athena*, memoria a firma di Pietro Rasini del 17.6.2015 senza numerazione di pagina nella relazione ispettiva.



scadenza in un'unica soluzione); scopo del fido era cogliere opportunità di investimento mobiliare e immobiliare».

Ricevuto il finanziamento da BPVI Finance, Sorgente ltd in data 18.12.2014 effettuò un bonifico in uscita su un conto Monte dei Paschi Belgio per l'importo di euro 24.750.000.

A dicembre 2014, *Optimum* vendette 13,5 milioni di euro di azioni BPVI a Sorgente ltd, il 23 dicembre 2014 il fondo *Athena/Eurasia* vendette azioni popolare Vicenza in due tranches per 11 milioni di euro al broker *Illiquidix*.

La prova che le azioni BPVI detenute dai fondi siano state acquistate da Sorgente ltd è stata ricavata da Manni da un'approfondita analisi della documentazione bancaria: le azioni negoziate dai fondi lussemburghesi a dicembre 2014 erano in totale n. 438.400; il numero corrisponde esattamente alle azioni che Sorgente dichiarò di avere presso Monte dei Paschi Belgio codice Isin ITXYZ (corrispondente alle azioni di Popolare di Vicenza).

Ancora, le lettere di conferma saldi inviate da *Athena* e *Optimum* attestano che i due fondi hanno negoziato tutte le azioni Popolare di Vicenza; il controvalore delle azioni vendute dai fondi è esattamente corrispondente al controvalore di azioni BPVI comprate da Sorgente (Sorgente acquistò da *Athena* le azioni al prezzo di 50 euro ciascuna)⁵⁰.

9. Gli esiti dell'accertamento ispettivo sul patrimonio di vigilanza

La tabella 1 del rapporto ispettivo, riportata a pagina 8 della relazione ispettiva rappresenta l'impatto sul patrimonio di vigilanza delle quote di capitale finanziato accertate all'esito dell'ispezione B.C.E.

⁴⁹ doc. 425-426 P.M.

⁵⁰ cfr sul punto doc. 259 relazione *Internal audit* 9.6.2015.



| | Pre - OSU (*) | Post - OSU |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| CET1 | 3.322 | 3.322 |
| Funded shares & commitment letters | | -522 |
| Lux funds (1) | | -85 |
| Total CET1 | 3.322 | 2.715 |
| AT1 | 0 | 0 |
| T2 | 288 | 288 |
| Own funds | 3.610 | 3.003 |
| RWA | 28.659 | 28.659 |
| Loans granted to purchase shares (2) | | -501 |
| Exposure to Lux funds (3) | | -115 |
| Total RWA | 28.659 | 28.043 |
| CET1 ratio (phased-in) | 11,59% | 9,68% |
| TC ratio (phased-in) | 12,60% | 10,71% |
| SREP CET1 | 10,30% | 10,30% |
| SREP TC | 11,00% | 11,00% |
| Shortfall | 570 | -175 |
| CET1 ratio (fully loaded) | 21,80% | 9,90% |
| TC ratio (fully loaded) | 72,94% | 10,45% |

Il *CET 1* è il capitale di migliore qualità, (capitale sociale, riserve disponibili, sovrapprezzo azioni, utile non distribuito) ossia il capitale che può essere utilizzato senza alcun vincolo per ripianare le perdite impreviste.

L'importo di 3.322 mld di euro indica il dato comunicato dalla società al 31/03/2015.

Nella seconda colonna sono indicate le detrazioni, cioè le decurtazioni del capitale derivante dall'importo delle azioni finanziate e delle lettere d'impegno accertato in sede ispettiva pari a 522 milioni di euro.

La terza riga riguarda le perdite stimate dall'azienda insieme con B.C.E., sui fondi lussemburghesi stimate in 85 milioni di euro.

Per effetto delle decurtazioni si pervenne, all'esito dell'ispezione, ad una riduzione del *CET1* di 607 milioni di euro.

Orbene, la normativa prudenziale si basa su un criterio fondamentale: la banca deve avere una certa percentuale fissa di capitale a fronte del proprio attivo rischioso.

La voce "*RWA*"; cioè *Risk Weighted Assets*, indica appunto gli attivi ponderati per il rischio, il dato di 28.659 milioni di euro è l'importo comunicato dalla Banca al marzo 2015.

Da questa voce furono scomputate le quote di capitale finanziato (- 501 milioni) e la svalutazione dei fondi lussemburghesi (-115 milioni); in altri termini, si procedette a detrarre dal *CET 1* le azioni acquistate con le operazioni correlate, parimenti anche i finanziamenti erogati dalla banca sono stati considerati non calcolabili nell'attivo (in pratica sono state eliminate le azioni dal patrimonio ed il finanziamento dall'attivo); si determinò un nuovo coefficiente di *CET 1 ratio*, sceso da 11,59% a 9,68%, parimenti coefficiente il *Total Capital Ratio* scese dal 12% al 10,71%.

Sul punto si richiama la spiegazione dell'ispettore Gatti:

TESTIMONE GATTI - Sì, sì. Allora, qui è stato... diciamo, il meno 115 è o... TESTIMONE GATTI - Se io svaluto un credito, io sto svalutando i fondi, considerate che noi abbiamo svalutato i fondi di 85 perché la banca aveva già svalutato i fondi in precedenza, una parte.

PRESIDENTE - Ma sta parlando dei fondi lussemburghesi?

TESTIMONE GATTI - I fondi lussemburghesi. Se io ho un fondo o un credito di 300, e lo svaluto a 200, il mio attivo, io, da un lato, perdo capitale per 100, però il mio attivo diventa 200, non 300, quindi devo correggere anche il mio attivo. Cioè, come correggo il numeratore del rapporto devo correggere anche il denominatore, altrimenti farei double counting, cioè contare due volte lo stesso fenomeno.

Quindi il valore nominale dell'investimento sui fondi si è ridotto delle perdite e quindi devo ridurre dal nominale il... La stessa cosa abbiamo fatto, anche se questo è più discutibile...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Però è più prudentziale.

TESTIMONE GATTI - Più prudentziale, impatta relativamente, però insomma... La stessa cosa abbiamo fatto per i finanziamenti, cioè abbiamo considerato che i finanziamenti, la quota dei finanziamenti destinata all'acquisto delle azioni, in quanto sostanzialmente le azioni erano state scomperate, anche i finanziamenti dovevano essere considerati non calcolabili da un punto di vista dell'attivo. Diciamo, qui è un'interpretazione molto conservativa della normativa di vigilanza perché, a rigore, non si dovrebbe fare, però anche qui per... PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Per prudenza.

TESTIMONE GATTI - Per prudenza abbiamo agevolato l'azienda in questo modo nel calcolo, non l'abbiamo aggravata: abbiamo tolto i 501 milioni di euro che derivano, sostanzialmente, dall'importo delle azioni finanziate.

Quindi, come abbiamo tolto le azioni dal patrimonio, abbiamo tolto i finanziamenti dall'attivo per equilibrare le due cose. E quindi l'attivo si è diminuito del valore delle perdite che noi abbiamo considerato, i 501 milioni di azioni finanziate e i 115 di perdite sui fondi lussemburghesi.

E quindi l'attivo a rischio a cui si arriva è diminuito, e questo ha determinato un nuovo rapporto tra il CET 1 Ratio, cioè il coefficiente CET 1, che è sceso da 11,59 a 9,68, e il Total Capital Ratio che è sceso dal 12 al 10,71.⁵¹

All'epoca, il requisito di Total Capital Ratio, comunicato con la decisione SREP di B.C.E. 2015 era l'11%, pertanto, a fine ispezione, la Banca si ritrovò con un coefficiente total capital ratio a 10,71%;

La decisione SREP chiedeva inoltre il requisito di CET 1 del 10,3%, a fine ispezione il coefficiente scese al 9,68%.

L'ispezione, quindi, partì con due indicatori di CET 1 e di Total Capital sopra i requisiti richiesti da B.C.E., al termine invece i due indicatori scesero al sotto delle soglie vincolanti di B.C.E..

Ai fini della vigilanza si trattò di una violazione importante, che impose - oltre all'intervento sanzionatorio - un piano di rafforzamento di capitale, che consentisse alla banca di ritornare immediatamente sopra i livelli chiesti da B.C.E.⁵²

⁵¹ cfr testimonianza Emanuele Gatti ud. 26.9.2019 fonoreg. Pag 41-42.

10. Gli interventi post- ispezione e l'avvio della liquidazione coatta amministrativa.

In data 23.11.2015 B.C.E. inviò a BPV una lettera post-ispettiva⁵² con cui chiese:

- l'adozione di interventi mirati al rinnovo degli organi sociali,
- la decurtazione dal patrimonio di vigilanza della quota di capitale "finanziato",
- l'appostazione di accantonamenti a copertura di rilevanti rischi legali e reputazionali,
- interventi di miglioramento del sistema di governo societario e dei controlli interni.

In data 20.11.2015 B.C.E. - all'esito del processo SREP - fissò il *Common Equity Tier 1* capital ratio a un valore pari al 10,25%, imponendo le seguenti misure: la redazione di un piano di capitale, il rafforzamento del sistema dei controlli interni, misure di sostegno alla liquidità e miglioramenti sul fronte del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), dello *stress testing* e della pianificazione patrimoniale⁵³.

In data 27.11.2015⁵⁴, il regolatore comunitario comunicò le misure di intervento precoce (*early intervention measures*) ai sensi degli artt. 10 e 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, ossia la comunicazione urgente di un piano di reintegro del capitale per assicurare il rispetto entro aprile 2016 dei *ratios* patrimoniali, un piano commerciale, un piano di contingency relativo alla posizione di liquidità del gruppo e una lista di investitori chiave interessati a sottoscrivere l'aumento di capitale per coprire il deficit prudenziale.

Banca popolare prospettò dapprima un piano di rilancio con la trasformazione in società per azioni, un aumento di capitale e la quotazione in borsa.

Fallito il primo tentativo, si valutò inutilmente la possibile fusione con Veneto Banca (attraverso il Fondo Atlante); l'ultimo tentativo di salvataggio fu legato alla prospettiva di ricapitalizzazione precauzionale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il fallimento di queste iniziative rese inevitabile il ricorso alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

⁵² cfr testimonianza Enzo Serata *jud.* 23.1.2020, fonoreg. pag. 21 ss: "è stato un periodo molto critico, a seguito dell'ispezione del dottor Gatti, a giugno del 2015 la situazione patrimoniale della banca era piuttosto complicata, in quanto le perdite portate avevano portato il coefficiente patrimoniale della banca al di sotto del minimo regolamentare, credo intorno al 6,7 o al 6,8%. E quindi c'era un rischio di default della banca molto serio, per cui è stato emesso... la banca ha emesso un prestito subordinato per 200 milioni, a cui ha fatto seguito un'ulteriore emissione di 50 milioni, un manovro tale che al 30 settembre i coefficienti minimi sono tornati al di sopra del minimo regolamentare; e quindi la banca ha potuto pianificare poi i successivi interventi richiesti dalla B.C.E."

⁵³ Doc. 40 prod. BI.

⁵⁴ Doc. 26 prod. BI.

⁵⁵ Doc. 27 prod. BI.

Il 23.6.2017, la B.C.E. accertò che BPVi era "a rischio dissesto" ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Contestualmente il Comitato di risoluzione unico accertò l'impraticabilità di interventi idonei a consentire il superamento della situazione di rischio di dissesto in tempi adeguati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 806 (art. 3 della decisione); considerò che un'eventuale risoluzione della BPVi non era nell'interesse pubblico ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, lettera c), e 5, del medesimo regolamento (art. 4 della decisione)⁵⁶.

Pertanto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia decretò il 25.6.2017 la sottoposizione di BPV a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, t.u.b. e dell'art. 2, comma 1, lett. a) d.l. n. 99/2017⁵⁷.

11. La valenza probatoria degli accertamenti ispettivi.

Le risultanze dell'attività ispettiva costituiscono normalmente il momento asseverativo per l'adozione di molteplici interventi di vigilanza nei confronti degli intermediari: l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedimenti correttivi o straordinari ex art. 78 t.u.b. l'attivazione per la gestione delle procedure di crisi (amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa).

Le linee guida per l'attività di vigilanza adottate da B.C.E. e - prima del novembre 2014 - dalla Banca d'Italia precisano che gli accertamenti ispettivi rispondono alla finalità di acquisire elementi conoscitivi sugli aspetti tecnici fondamentali (redditività, liquidità, solvibilità), la cui valutazione si esprime mediante riferimenti a parametri uniformi per tutte le istituzioni creditizie, sull'efficienza dell'assetto organizzativo e, più in particolare, dei controlli sistematici interni, sulla funzionalità degli organi amministrativi, di controllo e di direzione così come emerge dall'osservazione dei loro comportamenti e dagli esami degli atti concretamente posti in essere e sull'adeguatezza degli ordinamenti interni (statuti e regolamenti).

Nella pratica giudiziaria, il tema della valenza probatoria degli accertamenti ispettivi si è da sempre snodato lungo diversi crinali: numerose sono le pronunce di merito in tema di irrogazione di sanzioni amministrative che rimarcano la particolare valenza probatoria degli accertamenti ispettivi compiuti dalle autorità di vigilanza, ancora, in tema di accertamenti dei presupposti per l'adozione degli strumenti necessari per fronteggiare una crisi, si fa spesso riferimento alla natura di fonte privilegiata dell'accertamento ispettivo.

In ambito penale, la Corte di legittimità ha stabilito che "la relazione con la quale viene documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari costituisce un atto amministrativo extraprocessuale, in quanto tale acquisibile al procedimento penale ex art. 234 cod. proc. pen. ed utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per ricavare elementi di giudizio dai fatti ivi rappresentati" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10996 del

⁵⁶ doc 32 prod BI

⁵⁷ cfr doc 33 B.I.



291

17/02/2010 Ud. (dep. 22/03/2010) Rv. 246686 - 01, in senso conforme, in relazione alle relazioni ispettive Consob, Cass. sez. 5, Sentenza n. 4324 del 08/11/2012 Ud. (dep. 29/01/2013).

Si è infine sottolineato, in materia di false comunicazioni sociali, che *"sono utilizzabili ai fini di prova le relazioni ispettive dei funzionari della Banca d'Italia e della Consob relativamente alle parti riguardanti la rilevazione dell'omessa registrazione contabile di operazioni finanziarie da parte di una società sottoposta ad ispezione e dei suoi riflessi sulla veridicità del bilancio della medesima, in quanto riflettenti la mera constatazione da parte degli operanti di dati obiettivi"* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14759 del 02/12/2011 Ud. (dep. 17/04/2012) Rv. 252300 - 01).

Ciò posto in punto di diritto, osserva il Tribunale che, se è pur vero, con riferimento al contenuto degli accertamenti ispettivi, che non esiste un principio di legalità della prova, è indubbio che dalle relazioni ispettive acquisite in atti possano ricavarsi elementi probatori di significativa e pregnante valenza in relazione all'esistenza del fenomeno del capitale finanziato ed alla sua quantificazione, tenuto conto di una pluralità di fattori convergenti quali:

- la competenza del personale che ha eseguito gli accertamenti,
- le garanzie di imparzialità dell'organo di vigilanza in ragione della funzione pubblica normativamente affidatagli,
- il coerente epilogo tecnico in termini di divergenze riscontrate in sede ispettiva con i valori accertati dai consulenti tecnici del Pubblico ministero a seguito di approfondita disamina della documentazione contabile e con la quantificazione del capitale finanziato effettuata dalla stessa banca popolare di Vicenza in sede di semestrale 2015 e bilancio 2015.

A tal proposito, è opportuno rimarcare che fu proprio la grave entità della situazione patrimoniale riscontrata all'esito dell'ispezione B.C.E. a determinare - su precisa indicazione della vigilanza- un nuovo assetto di *governance* della banca e, falliti i piani di salvataggio, la liquidazione coatta amministrativa dell'istituto.

In tale inequivoco ed omogeneo scenario, le macroscopiche dimensioni del fenomeno del capitale finanziato siccome accertato dagli ispettori di Banca d'Italia nel 2015 e la convergenza quantitativa dei dati acquisiti con le analisi svolte successivamente consentono ragionevolmente di escludere che i dati rilevati dal *team* ispettivo siano frutto di personali opinabili valutazioni ovvero dell'adozione di criteri privi di scientificità, come più volte rimarcato dalle difese durante il processo.

In particolare, in relazione alla metodologia investigativa, è stata ripetutamente adombrata dalle difese degli imputati in dibattimento l'assoluta opinabilità della scelta ispettiva di perimetrare l'indagine nell'ambito di una forbice temporale di tre mesi, elemento fondato sulla tempistica media di evasione delle domande di acquisto della qualità di socio come riferita dall'addetto all'ufficio soci Sergio Romano.

Sul punto, gli ispettori hanno chiarito in dibattimento che la normativa di vigilanza (dapprima la circolare 155 Banca Italia e successivamente il C.R.R. 575/2013) richiedono- ai fini delle deduzioni delle operazioni correlate dal patrimonio di vigilanza - un unico presupposto, ossia l'utilizzo di una provvista erogata dall'istituto stesso per l'acquisto di azioni proprie. (cfr Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 pag.25

"Qui il tema è, appunto, il tema della correlazione. La norma è una norma che ha natura... diciamo, stabilisce un principio, e stabilisce il principio per cui, sostanzialmente, ogni finanziamento diretto, cioè utilizzato per l'acquisto di azioni della società dell'essere dedotto. Quindi la norma stabilisce una relazione di tipo oggettivo, nel senso che ciò che è necessario e sufficiente perché un'operazione di finanziamento venga considerata, le azioni acquistate sulla base di un'operazione di finanziamento devono essere detratte dal patrimonio e che le somme derivanti da questa azione, da questo finanziamento, vengano utilizzate per acquistare le azioni sia sul mercato primario che sul mercato secondario".)

A questi fini, in sede ispettiva sono stati utilizzati criteri di tipo quantitativo e qualitativo.

1. il criterio quantitativo fa riferimento ad una relazione forte tra l'ammontare finanziato e il sottoscritto, in particolare l'ammontare finanziato doveva essere sempre superiore al sottoscritto (in genere, sono state rilevate operazioni in cui c'era una piena coincidenza tra ammontare finanziato e sottoscritto).

2. la correlazione temporale: nel primario, sono stati analizzati solo i finanziamenti concessi nel "periodo sospetto", cioè dalla data di inizio del collocamento fino alla *delivery date*, ossia la data di consegna del titolo al cliente, circa tre mesi. Per il secondario, sono state analizzate tutte le operazioni di acquisto di azioni, in cui i finanziamenti sono stati concessi nei tre mesi anteriori all'operazione di acquisto.

Gli altri elementi analizzati sono stati:

- l'analisi del conto corrente, in quanto da esso si evince chiaramente la relazione oggettiva tra finanziamento ed acquisto azioni.

- l'analisi della P.E.F., la pratica elettronica di fido: essa riporta la richiesta di affidamento da parte del cliente, l'istruttoria della pratica da parte delle strutture della banca, che acquisiscono la documentazione che ritengono necessaria; o decidono, a seconda dei livelli di competenza, ovvero inoltrano la pratica agli organi superiori corredandola con un parere.

In particolare, in relazione al criterio della correlazione temporale Emanuele Gatti ha efficacemente spiegato in dibattimento che esso è stato utilizzato come elemento iniziale di screening per perimetrare le operazioni da esaminare: *"Cioè se prendiamo un'operazione nell'intervallo temporale previsto noi andiamo a verificare, quindi c'è un primo warning di periodo sospetto, ma poi andiamo a verificare operazione per operazione se attraverso la P.E.F., attraverso i movimenti del conto ci sono elementi... Il fatto che l'operazione venga fatta nel periodo è semplicemente un primo screening. Poi non facciamo, non l'abbiamo mai fatto, non era il nostro criterio e non credo che sia stato neanche il criterio dell'Audit successivo, il periodo temporale ci serviva semplicemente per perimetrare le operazioni da esaminare, punto"* (pag 127).

In relazione alla concreta incidenza pratica del criterio di inferenza temporale di tre mesi sugli esiti della rilevazione, sono estremamente chiare le parole di Gianluca Manzi: *"Vi dico la verità, non c'è stato mai bisogno di arrivare a tre mesi e neanche a due. Tutti i fidi che abbiamo trovato finalizzati all'acquisto delle azioni erano concessi nell'arco di pochissimi giorni prima della valuta eseguito, fino a una trentina, trentacinque giorni prima della valuta eseguito. Cioè ai tre mesi io, rivedendo le pratiche, credo di non esserci mai arrivato. Va bene, tre mesi."*

Ora, perché abbiamo preso, diciamo, solo gli incrementi di fido e i nuovi fidi? Tecnicamente nessuno mi vietava, tecnicamente e metodologicamente nessuno mi vietava di prendere anche i fidi in essere o quelli già erogati un anno prima, perché se quel cliente mi usava quel fido là di un anno prima per comprare azioni stava sempre usando soldi della banca, somme messe a disposizione dalla banca. Ma quello che volevamo creare era un nesso molto forte, perché, comunque sia, la tematica è una tematica delicata, un nesso molto forte tra la concessione del fido e l'acquisto dell'azione. Cioè il periodo sospetto lo abbiamo preso a tre mesi e in quel periodo sospetto abbiamo preso solo nuovi fidi concessi dalla banca o incrementi di fidi già esistenti in capo al cliente, perché volevamo creare un nesso causale forte tra il fido e la sottoscrizione... non sottoscrizione ma acquisto, parliamo di secondario. Questo era il motivo per il quale abbiamo preso, in una maniera ottica prudenziale e conservativa, in tre mesi, ma sui tre mesi non ci sono mai arrivato, e nuovi fidi o incrementi di fidi" (udienza 26.10.2019, pag. 27).

In relazione alla metodologia investigativa adottata dalla squadra ispettiva B.C.E. è opportuno richiamare le valutazioni espresse da uno dei consulenti tecnici delle difese, il dott. Ferdinando Parente (difesa Pellegrini).

Il C.T. della difesa, già ispettore di Banca di Italia, fino al 2011 direttore della Vigilanza della sede di Milano, attualmente commercialista, revisore legale e professore a contratto di diritto bancario, diritto delle *authorities* e regolamentazione dei mercati finanziari bancari, ha autorevolmente rimarcato il carattere profondamente innovativo e metodologicamente "inaccettabile" adottato dal team ispettivo per la rilevazione del fenomeno capitale finanziato, egli ha inoltre evidenziato la natura prudenziale dell'indagine ispettiva che - in tutta probabilità - ha portato ad un accertamento sottostimato del fenomeno capitale finanziato.

Il consulente all'udienza del 23.9.2020 si è espresso nei seguenti termini (pag. 53 ss.):

PRESIDENTE - Una sola cosa velocissima, professore. Lei prima, facendo riferimento al lavoro degli ispettori di B.C.E., ha detto un lavoro che hanno fatto egregiamente.

CONSULENTE PARENTE - Sì.

PRESIDENTE - Volevo chiederle, lei ha letto l'ispezione, il rapporto ispettivo...

CONSULENTE PARENTE - Sì, sì, poi conosco anche gli ispettori.

PRESIDENTE - ...condivide la metodologia di analisi che hanno utilizzato?

CONSULENTE PARENTE - Sì, secondo me, è una buona metodologia che potrebbe, insomma, non so poi se lo sarà o meno, "fare storia", nel senso di approccio corretto per avere un'attendibilità dell'ambiente d'indagine e per perimetrare il tema. E questo è l'elemento oggettivo.

Poi, a mio avviso, c'è sempre un elemento oggettivo... soggettivo, perdonatemi, che è quello di poi andare a ricercare le vere cause, no? Quindi quel perimetro, secondo me, poteva anche essere sottostimato, perché poteva esserci molto più di quelle cose; oppure, addirittura, poteva essere sottostimato, cioè avevano ben perimetrato tutto, però in molti casi, poi, alla verifica fattuale potevano essere non considerati...

PRESIDENTE - No, no, le chiedo un giudizio sul metodo, sulla metodologia di analisi e sui criteri che hanno utilizzato.

CONSULENTE PARENTE - Sì, il metodo e i criteri sono a mio avviso inaccettabili.

PRESIDENTE - Con riferimento, ovviamente, alla quantificazione...

CONSULENTE PARENTE - Alla quantificazione.

PRESIDENTE – ...alla emersione e alla quantificazione del capitale finanziato?

CONSULENTE PARENTE – Sì, sì, è il metodo che hanno utilizzato che è stato, immagino, ben ponderato e sedimentato, e sul quale avranno fatto anche delle prove di stress per capire. Poi, chiaramente, si doveva evidenziare ancora, però quello può essere una best practice – ecco, questo è il tema – da dare a tutto il sistema.

Ed ancora sulle domande della difesa Marin:

AVV. ROETTA – Lei ha definito modalità condivisibile, addirittura ha usato il termine “best practice” quella usata dalla B.C.E.; ma i criteri usati sono oggettivi o soggettivi? Lei ha individuato la fonte dei criteri usati?

CONSULENTE PARENTE – No, allora, dobbiamo partire dall'assunto che stiamo parlando di un'Autorità di Vigilanza, che adotta, nella concretezza di dover ricercare ex post, sulla base dei criteri a questo punto effettivi, di effettività, un fenomeno...

DIFESA, AVV. ROETTA – Sì, la mia domanda è sui criteri: lei sa come sono stati identificati i criteri?

CONSULENTE PARENTE – Sì, li ho anche descritti, li ho riportati. Quindi un fenomeno, quindi come tutti i fenomeni di ricerca sono dotati di più o meno ampia discrezionalità tecnica, di cui è informata l'Autorità di Vigilanza, sulla discrezionalità tecnica.

DIFESA, AVV. ROETTA – Guardi, Dottore, è solo sui criteri. I tre mesi lei sa da dove la B.C.E. li ha mutuati?

CONSULENTE PARENTE – Mah, possono essere dovuti all'esperienza delle segnalazioni, perché nel trimestre vengono a compimento determinate azioni o sulla base di altre modalità.

DIFESA, AVV. ROETTA – La mia domanda era molto più limitata: se lei sa da dove il criterio dei tre mesi usato dalla B.C.E. è stato mutuato? Cioè era un dato oggettivo o soggettivo?

CONSULENTE PARENTE – Oggettivo, mi viene da dire no, perché non vedo dove ci può essere l'oggettività, se non nella segnalazione trimestrale.

DIFESA, AVV. ROETTA – La sorprenderebbe, se le riferissi che il dato dei tre mesi è frutto di un'individuazione data da un funzionario dell'Ufficio Soci, Sergio Romano, che dice: grossomodo, noi impieghiamo tre mesi a fare questo tipo di operazione? Questo sarebbe un dato da best practice?

CONSULENTE PARENTE – Mah, questo... Mi perdoni, cioè l'ispettore cosa deve fare? Poi quello che deve dare come rappresentazione: la verifica della realtà, quindi colloquia con quelli dell'Ufficio Soci, ma potrebbero essere anche cinque giorni, come potrebbero essere anche, mi perdoni, sei mesi; perché se io voglio fare un'operazione elusiva vera, non faccio queste cose che ha fatto la Vicenza, le faccio bene, mi perdoni, non le faccio così. Quindi le cose elusive fatte bene non sono queste...

DIFESA, AVV. ROETTA – Sì, ma è solo perché il Presidente le ha chiesto: lei condivide le modalità.

CONSULENTE PARENTE – Io le condivido...

DIFESA, AVV. ROETTA – ...era capire che questo criterio dei tre mesi...

CONSULENTE PARENTE – ...le condivido... omissis

Perfetto, però anch'io avrei utilizzato i tre mesi, non sentendo questo Romano dell'Ufficio Soci; ma se io fossi stato l'ispettore, e lo sono stato, l'avrei utilizzato perché le segnalazioni sono trimestrali, e quindi per me in quell'ambito sarebbe stato utile andare a verificare il fenomeno. Poi sarei andato un po' oltre per capire se... E poi, scusi, come si fanno le operazioni a fine anno dei portage o dei pronti contro termine, entro il 31 dicembre sembra tutto a posto, no? E poi il 1° gennaio le fai rientrare. Io

cosa devo fare da ispettore? Mica mi posso fermare al 31 dicembre, guarderò i tre mesi prima e i tre mesi dopo. Questo ci hanno insegnato in Banca d'Italia, ed è scritto, sono le metodologie d'indagine. Questo è il tema. Quindi, poi, se qualcuno, e la banca collabora, ti spiegava come vengono effettuate, perché tu arrivi che non conosci, devi conoscere, quindi c'è un tema di conoscenza; loro ti spiegheranno che tra il momento della delibera o del perfezionamento della delibera per la concessione, e quindi l'erogazione, passa un tot tempo, e poi dopo si possono acquistare le azioni, evidentemente, no? Quel tempo viene codificato, se tu vuoi trovare questa... Ma potrebbe anche spingerti ai sei mesi: se ti spingi ai sei mesi, ne trovi molte di più.

DIFESA, AVV. ROETTA - Va bene, grazie

CONSULENTE PARENTE - Quindi, secondo me, è stato un criterio equo, tre mesi.

Conclusivamente, l'esistenza del fenomeno capitale finanziato e la sua omessa registrazione nei dati di bilancio e nelle segnalazioni di vigilanza è un dato oggettivo che gli ispettori Emanuele Gatti e Gianluca Manni hanno direttamente constatato, riferendo in dibattimento le gravi ripercussioni del fenomeno sui *ratios* patrimoniali e sui dati di bilancio della banca vicentina.

A giudizio del Tribunale, pertanto, la loro testimonianza, confermativa della relazione ispettiva, non reca in sé alcuna valutazione di carattere soggettivo in quanto riferisce soltanto circa la materialità dei fatti, accertati mediante l'adozione di una metodologia investigativa che appare esente da vizi logici e che ha determinato, dal punto di vista dell'analisi quantitativa, conclusioni assolutamente convergenti con le valutazioni tecniche espresse dai Consulenti della pubblica accusa (cfr. sul punto cap. V).

Va infine sottolineato che il dato probatorio relativo all'esistenza delle numerose irregolarità riscontrate in sede ispettiva, oltre a non essere stato smentito da alcun elemento di segno contrario, ha trovato in dibattimento una serie di inequivoche conferme nelle dichiarazioni testimoniali dei numerosi clienti che hanno concluso acquisti di azioni finanziati e dei dipendenti della stessa banca popolare che hanno promosso questo tipo di operatività (vedasi sul punto il capitolo seguente).

Quanto alla convergenza degli accertamenti quantitativi effettuati in sede ispettiva con le valutazioni dei consulenti tecnici si rinvia alla specifica trattazione del tema contenuta nel capitolo V.

CAPITOLO IV I RISCONTRI ALL'ANALISI B.C.E.

Indice

1. Lo squilibrio del mercato secondario manifestatosi dal 2011
 - 1.1. I riscontri testimoniali
 - 1.2. I riscontri documentali: gli appunti di Mariano Sommella
 - 1.3. Altri riscontri documentali
2. Le operazioni svuota fondo
3. La ricostruzione del capitale finanziato effettuata dall'*audit*
 - 3.1. I riscontri dibattimentali
4. Le modalità di occultamento delle operazioni correlate
 - 4.1. La formula generica nella P.E.F.
 - 4.2. Altre modalità di occultamento
5. Le lettere di impegno
6. Gli storni di interessi
 - 6.1. Le risultanze dell'*audit*
 - 6.2. I riscontri testimoniali
7. Altre modalità operative per il collocamento delle azioni
 - 7.1. I riscontri dibattimentali
 - 7.2. Le dichiarazioni dei clienti
8. Le operazioni estero su estero
 - 8.1. Gruppo Sorgente
9. Operatività con i fondi lussemburghesi
 - 9.1. Le note informative dell'*internal audit*
 - 9.2. Le testimonianze dei dirigenti in relazione all'operatività con i fondi esteri
 - 9.3. La segnalazione grandi rischi sui fondi
 - 9.4. Le dichiarazioni di Iorio
10. I segnali di anomalia operativa
 - 10.1. Le dimissioni del *private banker* Antonio Villa
 - 10.2. I riscontri dibattimentali
 - 10.3. La verifica *audit* sulla filiale di Padova 5
 - 10.4. La vicenda Dalla Grana
 - 10.5. KPMG
11. Il comitato di direzione del 10/11/2014
 - 11.1. L'eccezione di inutilizzabilità della traccia audio
12. La *task force* gestione soci
 - 12.1. I riscontri dibattimentali
13. Gli accertamenti sul capitale finanziato post ispezione: la quantificazione di *Ernst & Young*
14. La relazione dei commissari giudiziari: le cause del dissesto.

1. Lo squilibrio del mercato secondario manifestatosi dal 2011.

Il rapporto ispettivo B.C.E. fa risalire la genesi del fenomeno del capitale finanziato allo squilibrio del mercato secondario delle azioni manifestatosi con effetti progressivamente crescenti quanto meno a far data dal 2011.


Si tratta di una circostanza fondata su un dato obiettivo desunto dalla documentazione fornita al gruppo ispettivo dalla stessa banca ispezionata, da cui si evince il progressivo



costante disallineamento tra le richieste di vendita di azioni e quelle di acquisto, fenomeno che comportò la saturazione del fondo acquisto azioni e conseguenzialmente la necessità di ricorrere alle operazioni di finanziamento correlato per arrivare a fine anno con il fondo azzerato.

Il fenomeno è plasticamente rappresentato nella tabella 103 della relazione di consulenza dei P.M.

Tabella 103 – Andamento del Fondo acquisto azioni proprie dal 30.6.2012 al 31.3.2015



Dalla tabella si evince che la dinamica del fondo acquisto azioni proprie concernente la seconda metà degli esercizi 2012 e 2013 è simile: dopo il *blocking period* (lasso di tempo in cui la negoziazione delle azioni è sospesa) che si colloca nei primi mesi dell'anno e dopo l'approvazione del valore dell'azione da parte dell'assemblea degli azionisti, la Banca ha proceduto a soddisfare le richieste di vendita dei titoli azionari da parte dei clienti, determinando un sostanziale incremento del valore del fondo.

Successivamente, con l'avvicinarsi della fine dell'anno e il conseguente obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia, il fondo subisce una decisa diminuzione fino a valori prossimi allo zero.

A conferma della mancanza di liquidità del mercato secondario delle azioni BPVi, i consulenti del P.M. hanno proceduto al confronto del saldo del fondo acquisto azioni proprie comunicato dalla Banca nei bilanci e nelle relazioni semestrali e trimestrali con l'ammontare che tale posta avrebbe raggiunto tenendo conto degli acquisti di azioni ritenuti finanziati (indicato nella colonna "controvalore fondo rettificato").

I risultati sono rappresentati nella tabella 110.

Importi in Euro

| Trimestre | Controvalore Fondo | Controvalore azioni finanziarie sul mercato secondario | Controvalore fondo rettificato |
|-----------|--------------------|--|--------------------------------|
| 2Q 2012 | 30.477.299 | 266.275.531 | 296.752.830 |
| 3Q 2012 | 239.844.858 | 289.943.768 | 529.788.626 |
| 4Q 2012 | - | 545.520.996 | 545.520.996 |
| 1Q 2013 | 14 | 544.919.933 | 544.919.937 |
| 2Q 2013 | 14 | 555.531.326 | 555.531.340 |
| 3Q 2013 | 109.289.220 | 553.454.041 | 662.743.261 |
| 4Q 2013 | 7.752.447 | 627.335.053 | 635.087.500 |
| 1Q 2014 | 91.105.637 | 655.660.921 | 746.766.558 |
| 2Q 2014 | 129.282.450 | 645.230.546 | 774.513.996 |
| 3Q 2014 | 85.404.013 | 676.796.365 | 762.200.378 |
| 4Q 2014 | 25.881.639 | 748.319.256 | 774.200.895 |
| 1Q 2015 | 25.470.451 | 753.265.126 | 778.735.577 |

Dalla lettura dei valori indicati nella colonna "controvalore fondo rettificato" si evince chiaramente che, già a partire dal secondo trimestre 2012, il fenomeno del finanziamento degli acquisti di azioni BPVi ha permesso alla Banca di evitare il "blocco" della liquidità del mercato secondario: le azioni considerate finanziate al 30.06.2012, pari a euro 268 mln, sono superiori all'importo massimo raggiungibile dal fondo previsto dall'Assemblea dei soci di BPVi pari a euro 240 mln.

È evidente, pertanto, il nesso di causalità tra la concessione dei finanziamenti a sostegno dell'acquisto di azioni e la necessità di mantenere la dinamica tra la dimensione iniziale e finale del fondo acquisto azioni proprie.

Pertanto, dal 2011, attraverso il ricorso al capitale finanziato, si è raggiunto l'obiettivo di azzerare il fondo acquisto azioni proprie.

La consulenza tecnica della pubblica accusa attesta infatti che al 31 dicembre 2010 le operazioni di capitale finanziato ammontano ad 50 mln di euro, esse registrano un cospicuo incremento nel 2011, raggiungendo l'importo di 243 mln di euro.

1.1. I riscontri testimoniali.

Numerosi esponenti del *management* aziendale escussi in dibattimento hanno confermato la ricostruzione effettuata dalla squadra ispettiva.

In primis, i testi Filiberto Romio» (responsabile dell'ufficio soci) e Sergio Romano», addetto all'ufficio soci, hanno ricordato l'incremento delle richieste di vendita azioni pervenute all'ufficio soci quanto meno a partire dal 2011/2012.

L'ufficio soci rispondeva sia alla direzione sviluppo sia alla divisione mercati; si occupava della tenuta del libro soci, della raccolta e contabilizzazione delle domande di acquisto e di vendita delle azioni della banca (con una procedura non automatizzata); aveva inoltre il compito di predisporre le liste delle pratiche da sottoporre dapprima al comitato soci e al C.d.A. per la delibera.

Romio e Romano hanno riferito che il criterio di evasione delle richieste di vendita era cronologico: le richieste di vendita erano inserite in un foglio excel in ordine cronologico di presentazione (faceva fede la data di presentazione della domanda in filiale); tuttavia, a partire dal 2011/2012, in concomitanza con l'aumento delle richieste di cessione delle azioni, all'ufficio soci pervennero numerose segnalazioni per accelerare alcune pratiche, al punto che nel foglio excel fu aggiunta una colonna, denominata "urge", per dare evidenza alle pratiche prioritarie.

Romio ha confermato che, a partire dal 2010, le domande di vendita delle azioni cominciarono ad aumentare e, ben presto, superarono le richieste di acquisto, il che comportò un sempre maggiore utilizzo del fondo acquisto azioni proprie.

Dal 2011, il criterio cronologico non fu più rispettato e, su indicazione di Sorato e Giustini, furono portate in comitato soci solo una parte delle richieste di cessione delle azioni:

Giustini diede indicazione ai capi area (e poi ai direttori regionali) di parreggiare le compravendite: "E quindi da lì, come si può dire, la data domanda per il nostro ufficio era diventata tra virgolette irrilevante, nel senso che se l'Area doveva, a fronte di una vendita, trovare un acquisto, è evidente che l'ordine cronologico delle vendite non poteva essere rispettato" (pag. 43).

Per evitare lo squilibrio, i capi area cominciarono a trattenere molte richieste di cessione e, infatti, spesso l'ufficio soci riceveva domande presentate in filiale due mesi prima (in senso conforme anche Sergio Romano).

A partire dal 2010, Sorato e Giustini rappresentarono in più occasioni al comitato soci le difficoltà ad evadere tutte le richieste di cessione delle azioni: in seguito, anche Romio fece presente il problema più volte.

Roberto Rizzio, gestore private della filiale di Contrà Porti, ha ricordato che, a fine 2011, fu richiamato dalle ferie da Giaccon per un problema sul fondo acquisto azioni.

Giaccon gli chiese di contattare Dalla Rovere, con cui concordò telefonicamente una operazione correlata dell'importo di 10 milioni; analoga operazione fu fatta con alcuni familiari (il figlio Francesco, il fratello Giuseppe e la compagna Susanna Michelazzo); fu pattuito anche un compenso pari ad 1 euro per azione. Giaccon gli disse che l'operazione gli era stata chiesta da Sorato e Giustini.

Anche Franco Tonato, escusso ex art. 210 co. 6 c.p.p. all'udienza del 9.11.2019, direttore regionale della Toscana, ha riferito che, a far data dal 2011, emersero criticità sul mercato secondario delle azioni.

61 "a questo punto scurpe nel 2010 le richieste di vendita azioni BPI' erano sempre superiori a quelle di acquisto e vi era l'ordine della Direzione Generale, nelle persone di Sorato Samuele e Giustini Emanuele, di portare avanti in sede di Comitato Soci e poi Cd.A. una situazione "positiva", nel senso che le richieste di vendita dovevano essere tagliate al punto da non creare problemi per il fondo acquisto azioni proprie.

62 Generalmente già dal 2010 intervenivano Sorato e Giustini, in Comitato Soci che rappresentavano agli amministratori presenti che vi era un aumento delle richieste di cessione di azioni BPI' che superavano le richieste di acquisto delle stesse azioni e si stava provvedendo a gestire tali problematiche, senza specificare i nominativi dei soci esclusi o di quelli favoriti nella cessione e senza evidenziare metodologie applicate per l'esclusione. In tale contesto era chiaro a tutti i componenti del Comitato Soci che tale problematica comportava un allungamento dei tempi per la cessione" (pag. 47).

63 Udienza 6.6.2019 e 21.11.19.

g K L

Tonato ha confermato quanto esposto dall'ispettore Gatti in relazione al ricorso alle operazioni correlate per svuotare il fondo acquisto azioni proprie; utilizzando la stessa terminologia adoperata da Emanuele Gatti, egli ha ricordato le operazioni di "window dressing", concluse per svuotare il fondo acquisto azioni proprie in modo da avere un "bilancio pulito" ed evitare tensioni con i soci; con esse si chiedeva ad alcuni clienti di fare operazioni di acquisto azioni a termine fino all'assemblea dei soci, operazioni successivamente chiuse con ricollocamento delle azioni.

Secondo il ricordo di Tonato, la prassi si sviluppò a partire dal 2008-2009, dopo la crisi del mercato finanziario causata dal fallimento Lehman Brothers; da quel momento, il mercato secondario iniziò a manifestare tensioni per eccesso di domande di cessione dei soci rispetto a quelle di acquisto⁶⁴.

Il fenomeno si acuì nel 2011 e diventò di difficile gestione, tant'è che nel Comitato di Direzione dell'8.11.2011 (vedasi infra) si parlò chiaramente della necessità di finanziare l'acquisto di azioni.

Con l'arrivo di Sorato furono date (solo oralmente) indicazioni sistematiche di chiedere al cliente di supportare la banca, durante le riunioni con la rete o dei comitati di direzione.

L'operatività era gestita dal Direttore Generale Sorato e dal suo vice Giustini.

In senso del tutto conforme anche le dichiarazioni di Costante Turco (3 e 4.7.2019)⁶⁵.

Il teste ha ricordato che, al momento dell'assunzione, nel gennaio 2011, Sorato lo informò del problema di mancanza di liquidità della banca e della pressante richiesta di dismissioni di azioni da parte dei soci a causa della crisi.

In banca apprese da alcuni colleghi di operazioni risalenti al 2009 utilizzate come "svuota-fondo": operazioni concluse a ridosso della fine dell'anno per riportare il fondo acquisto azioni a "zero" allo scopo di abbellire il bilancio⁶⁶.

Una delle operazioni finanziate era stata quella conclusa da Piergiorgio Cattelan con la *Elan* s.r.l.

Ancora, Maurizio Baruffato⁶⁷, capo area sud ovest, ha ricordato che nella seconda metà del 2011 circa, cominciò a sentire parlare di operazioni K, finanziamenti correlati, baciati nel corso delle riunioni della divisione mercati con i capi area.

Anche l'ex direttore generale della Popolare Vicenza Divo Gronchi⁶⁸, direttore generale dal 2001 al 2005 e dal marzo del 2008 ad ottobre 2011, ha confermato che

⁶⁴ nel 2004 nominato Vice Direttore Generale, nel 2010 trasferito in CARI Prato con l'incarico di Direttore Generale con la fusione di CariPrato in BPVI avvenuta il 31.12.2010 poi nominato Direttore Regionale Toscana).

⁶⁵ Udienza 9.11.2019 fonoreg. pag 14.15

⁶⁶ Assunto alla bpv il 20 gennaio 2011 come direttore commerciale e responsabile del coordinamento commerciale della rete.

Successivamente divenne direttore regionale Centro-Sud Italia fino a ottobre-novembre del 2013; a fine del 2014, fu inserito nello staff della divisione mercati, senza deleghe operative ma con incarichi che, di volta in volta, gli venivano assegnati da Giustini.

⁶⁷ Si proponeva a qualche cliente "gratuito alla banca" una vendita a termine di azioni che, poi, venivano riacquistate dalla banca. Il cliente incassava il dividendo, e anche il plusvalore se nel frattempo l'assemblea aveva deliberato l'aumento del prezzo del titolo.

⁶⁸ Udienze 17.5.2019 e 13.7.2019.

nel 2011, a seguito di tensioni sul mercato, si manifestò una problematica di scarsità di domande di acquisto azioni sul secondario, problema da lui fronteggiato rivolgendosi a investitori istituzionali (banca Intra e Banca Popolare di Sondrio) che comprarono azioni popolare Vicenza con intesa verbale di riacquisto.

1.2 I riscontri documentali: gli appunti di Mariano Sommella

Un significativo riscontro alla testimonianza di Tonato è il doc 389 P.M., si tratta degli appunti manoscritti da parte del segretario generale Mariano Sommella durante la riunione del comitato di direzione dell'8 novembre 2011 con Sorato, Pellegrini, Giustini, Tonato, Seretti, Maiolini, Fagnani, Piazzetta e Zonin (la presenza di Zonin, in particolare, si evince dalla terza pagina degli appunti).

Sul tema trattato nella riunione, Mariano Sommella ha dichiarato che *l'argomento trattato fu come aumentare il capitale, si indicò la strada "di spingere su operazioni baciate."*

TESTIMONE SOMMELLA – Se permette? Nelle riunioni di Comitato di Direzione il discorso finale, il senso delle riunioni era che la banca doveva produrre maggiori utili perché doveva distribuire dividendi. Per produrre maggiori utili occorreva implementare, si era scelto, l'attività creditizia, peraltro in un periodo dove il mercato andava da un altro lato, sui crediti. Per aumentare i crediti occorreva il capitale e quindi vi era una ricerca spasmodica di capitale della banca... sì, di capitale della banca, mai per supportare l'attività creditizia e mai per, come dire, per crescere in termini di sportelli. (pag. 48).

Nel documento a pagina 1, dopo l'intervento di Tonato, si legge "Patrimonio" e di seguito i commenti di Giustini e Pellegrini:

Giustini: "8,50 di Tier 1 per fine anno, gap sul fondo al 30.9, 7,52 (120 milioni) + 150 milioni da aperture libri, 183 milioni su un totale fondo di 200 milioni, ad oggi entreranno 52 milioni con operazioni plain?"

Pellegrini: "183 - 50 + 42, utilizzo fondo 170/ 120 milioni utilizzo. Avrei bisogno di 110 milioni andare a 8 (ndr di Tier 1) con capitalizzazione dell'utile trimestrale".

Sommella ha spiegato che 8,50 di Tier 1 per fine anno era l'obiettivo da raggiungere e che il gap sul fondo (cioè l'utilizzo del fondo azioni proprie) pari a 120 mln porta il Tier 1 a 7,52.

A pag 2 Tonato (direttore generale Cariprato): "da noi, sono operazioni baciate, non sono facili da proporre"

Seretti (vicedirettore generale Banca Nuova): "anche da noi sono baciate"

Sommella ha spiegato che il senso dell'intervento di Tonato e Seretti era chiarire che per aumentare il collocamento delle azioni bisognava ricorrere alle baciate.

Sorato scandisce il suo intervento in tre punti:

1) dobbiamo veramente monitorare giornalmente (Fagnani abbiamo degli impegni nei confronti di Banca d'Italia e del Consiglio di Amministrazione)

2) dobbiamo continuare a spingere su retail e si deve pianificare.

3) al corporate bisogna farle bene e poi vanno mantenute. Il soggetto deve essere credibile"

A pag. 3 "Presidente: ci saluta soltanto. La liquidità e il patrimonio sono le priorità. Dare serenità".

Sulla presenza di Zonin, Sommella ha dichiarato di non ricordare se Zonin si limitò ad entrare durante il comitato per salutare e poi andar e via oppure se rimase più a lungo prima di salutare.

Il resoconto manoscritto di Sommella, la sua testimonianza e l'sms scambiato tra Piazzetta e Sorato durante quella seduta (doc. 810 P.M.: "quelle di Tonato sono baciato tra nomini che vanno coccolati") danno univocamente conto degli espliciti riferimenti fatti dai partecipanti nel corso di quella riunione alle operazioni bacciate.

Il d.g. Sorato fa riferimento ad un'attività da monitorare con cadenza quotidiana, sulla quale occorre spingere, sottolinea la necessità di trovare controparti "credibili".

A conferma della ricostruzione fatta da Sommella, Franco Tonato - escusso in dibattimento - ha ricostruito i passaggi salienti di quella riunione spiegando che Pellegrini affermò che per raggiungere l'obiettivo dell'8% a fine anno (8% di Tier 1 stando all'appunto Sommella) dovevano essere collocate più di 100 milioni di azioni.

Considerato che mancavano poco più di 30 giorni alla chiusura natalizia, Tonato chiarì che l'unico modo per raggiungere il risultato in Toscana era finanziare l'acquisto delle azioni; Seretti convenne (all'epoca Direttore Generale Banca Nuova) per la Sicilia.

Finita la riunione, convocò i suoi capi area dicendo loro di provare a collocare le azioni con questa modalità; furono concluse alcune operazioni con questo sistema (si tratta delle operazioni bacciate con Consiag S.p.A., Becagli Mario, Tamburrino Raffaele, Roma Gas & Power).

Ancora, gli appunti relativi alla riunione di budget del 9.12.2011 (riportati nel maxi-quaderno giallo sequestrato a Mariano Sommella), riunione in cui intervengono: Presidente, Mossetti Giustini, Balboni, Talato, Turco, Amato, Piazzetta, Santilli, Marin, Vianello, Bartolomei, Cauduro, Esposito, Sorato) sono significativi del "cambio di passo" impresso da Sorato alla gestione della raccolta.

Nella prima pagina di appunti manoscritti si legge "è un conto economico ottimistico e si basa su una previsione di ottobre, dopo c'è tutto quello che sappiamo".

A pag. 7, è riassunto l'intervento di Sorato:

"1 Dall'1.1.2012 tutte le filiali abbiano un budget e un'ipotesi di lavoro

2 dall'1.1.2012 cambiano le regole del gioco, le decisioni cambia il modo di assumerle non più questi ritmi e queste dispersioni dopo sintesi e obiettivo e finisce qui ...

Al punto 6, in manoscritto nel foglio:

"RACCOLTA E' IL TEMA DOMINANTE DEL 2012 CI MANCANO 10 MILIARDI ABBIAMO COLMATI CON EMTN WHILE SALE INTERBANCARIO E IN CASO DI SCENARIO WORST SLAMO PIU' ESPOSTI

6.1 FARE PIANIFICAZIONE PIUNTALE CON PRICING

6.2 IL TESORIERE DEVE AVERE GLI STRUMENTI

6.3 CROSS SELLING È MODESTO, non comuniciamo ci muoviamo solo con campagne”.

1.3. Altri riscontri documentali

L'andamento asimmetrico del mercato è riscontrato anche dalla reportistica inviata periodicamente dall'ufficio soci al *management* aziendale.

Il doc. 166 P.M. è la mail indirizzata da Filiberto Romio con il dettaglio dell'andamento del fondo acquisto per il primo semestre 2011; la mail è indirizzata a Sorato, Giustini, Pellegrini, Turco, Fagnani e Romano in data 11.6.2011 le tabelle allegate riportano le domande di cessione pervenute per € 158 milioni e domande di acquisto per € 48 milioni.

Il doc. 881 P.M. è un appunto redatto da Costante Turco in cui il funzionario ricostruisce in estrema sintesi la genesi dell'operatività in azioni proprie, riconducendola proprio al sensibile incremento delle richieste di vendita delle azioni manifestatosi a seguito della crisi economica del 2011: *“situazione del mercato, presenza di crisi economico finanziaria che dal 2011 ha visto per la nostra banca, in generale per tutte le banche non quotate, un aumento sensibile delle richieste di vendita delle azioni rispetto agli acquisti e quindi con il fondo acquisto azioni saturo che avrebbe di fatto bloccato la negoziazione del titolo blocco che avrebbe compromesso anche le future richieste di aumenti di capitale e aumentato ulteriormente la pressione di vendita delle azioni da qui la decisione strategica del direttore generale di trovare i nuovi investitori per l'impossibilità di accedere al mercato del capitale vista la crisi del credito e di liquidità del periodo è stata fatta una scelta di privilegiare l'accesso al credito ai soci nel 2013 2014 inoltre la scelta di fare swap impegnativi oltre la capacità di collocamento della nostra rete ha prosciugato naturalmente il bacino che avrebbe potuto alimentare lo scarico del fondo e quindi la negoziazione delle azioni stesse già dal 2009 queste operazioni di portaggio venivano fatte da parte della banca con grosse controparti per svuotare il fondo via via tutto questo ha portato ad una forzatura ed in alcuni casi del meccanismo della concessione del credito ai soci rispettando però sempre i processi e la normativa vigente”.*

2. Le operazioni svuota fondo

Nel 2012 i consulenti tecnici dei P.P.M.M hanno stimato un importo di capitale finanziato pari ad € 287 milioni, si è trattato in larga parte di operazioni effettuate per svuotare il fondo acquisto; numerosi e convergenti sono i riscontri testimoniali in tal senso.

Filiberto Romio ha ricordato che nel 2012 furono concluse alcune operazioni correlate per compensare il crescente numero delle richieste di vendita delle azioni (Ravazzolo, Dalla Rovere, Loison, Catelan, Morato, Zeta s.r.l., Marchini di Roma).

Il capo area Enzo Dalle Carbonare ha spiegato che lo “svuota fondo” era un sistema da sempre utilizzato in banca, nacque nel periodo in cui la banca pagava il dividendo e aveva la possibilità di dare un valore maggiore all'azione - per consentire ai soci di monetizzare le azioni nel periodo in cui non si poteva vendere né comprare (“blackout period”) e, dall'altra parte, consentire

al compratore di realizzarle dopo 5 mesi; egli ha puntualizzato che dal 2012 lo svuota fondo fu finalizzato solo alle esigenze della banca, perché l'azione non maturò più dividendi.

Costante Turco, funzionario in staff alla divisione mercati, ha ricordato che il disallineamento tra domande di acquisto e di vendita delle azioni peggiorò verso al fine del 2012, pertanto Sorato, durante le riunioni con i capi area, cominciò a fare sempre più pressioni perché si incrementasse il collocamento delle azioni.

Secondo le indicazioni del DG in caso di urgenza occorreva reperire clienti patrimonializzati disponibili per le cosiddette operazioni "svuota fondo" e, quindi, anche per le "bacciate" ossia le operazioni in cui l'importo del finanziamento era pari al controvalore delle azioni acquistate con il finanziamento stesso (*"normalmente, queste operazioni erano rotonde, cioè, nel senso che il finanziamento era di 5 e l'acquisto era di 5, 1 milione contro 1 milione"*, pagina 48).

Le "bacciate" consentivano di collocare facilmente le azioni in attesa del riacquisto da parte della banca cosicché si lasciava alla rete il tempo di reperire altri acquirenti.

La situazione si complicò con l'aumento di capitale riservato ai soci e con il mini aucap.

La rete non riuscì più a soddisfare le richieste di vendita poiché le risorse del fondo acquisto azioni erano canalizzate sugli aumenti di capitale.

Luigi Veronese, capo area della zona di Vicenza sud ovest, successivamente di Castelfranco; da fine settembre 2013 direttore regionale con sede a Treviso) ha ricordato che sentì parlare di "operazioni bacciate" per la prima volta in una riunione di area tenutasi a settembre/ottobre 2011⁷².

Le operazioni iniziarono nel 2011 e furono dettate dalla necessità di soddisfare un'esigenza temporanea, aumentarono con richiesta crescente e sempre più pressante, anche quanto gli obiettivi da raggiungere, sino al 2015.

Avevano tendenzialmente un'impennata verso la fine dell'anno - con aumento pressione a livello commerciale - giustificata dall'esigenza di svuotare il fondo riacquisto azioni proprie.

Significativa è l'intervista di Piermaria Casarotti (capo area Treviso) all'*internal audit* (Doc.22 P.M. all.3), il capo area ha spiegato che il fenomeno *assume rilevanza nel 2011/2012 a fronte della necessità di supportare iniziative svuota fondo*⁷³.

Maurizio Baruffato⁷⁴ ha spiegato che, dalla fine del 2012 nel corso delle riunioni con i capi area, fu spiegata la necessità di far ricorso alle operazioni bacciate anche per soddisfare le incrementate richieste di vendita di azioni, di fare da "cassa di compensazione" mediante fondo di riacquisto azioni proprie per soddisfare la richiesta di vendita di azioni.

A fronte delle richieste di vendita di azioni da parte dei clienti, c'era la necessità di reperire capitale cioè trovare qualcuno che comprasse, sempre per preservare l'equilibrio capitale/impieghi.

⁷² Udienze 21.5.2019 e 14.9.2019.

⁷³ Udienze 21.5.2019 e 13.7.2019.

⁷⁴ Udienza 17.5.2019.

Franco Pilan, capo area di Padova, ha confermato che sentì per la prima volta il termine *baciate* a settembre 2011 in Cariprato dall'allora direttore generale Franco Tonato, che gli chiese di fare 25 milioni di euro di tali operazioni con alcuni clienti primari della sua area (ricorda Andrea Colzi e Becagli, pag.83) e gli disse che la richiesta proveniva direttamente da Sorato, che all'epoca era DG della capogruppo BPVi. (operazioni che furono successivamente concluse) ».

Da allora, da parte della divisione mercati furono fatte richieste sempre più pressanti di ricorrere a questa operatività, se ne parlava ordinariamente nelle riunioni mensili convocate dalla Divisione Mercati nella persona di Giustini e poi - da quando furono istituite le direzioni regionali - nelle riunioni formali e informali di direzione.

La necessità di ricorrere a dette operazioni fu, almeno inizialmente, giustificata con due ordini di motivazioni:

- in quanto gruppo aggregante, vi era necessità per la banca di reperire capitale per acquisire altre banche;
- per svuotare il fondo (pag.84).

Le indicazioni provenivano da Sorato, Giustini, Giacom.

Alessandro Balboni, responsabile divisione *corporate* BPVi ha ricordato che cominciò a sentir parlare di *"capitale finanziato"* tra il 2011 e il 2012».

In realtà, già a partire dal 2008/2009, si era accorto di alcune operazioni in cui l'importo del finanziamento concesso al cliente corrispondeva al controvalore delle azioni detenute dallo stesso cliente (le operazioni del Gruppo Stella e del Gruppo Cattelan), Giustini gli disse che si trattava di *"un'operatività della banca che era presente già da qualche anno"* (pag. 73).

Si trattava di casi isolati ma, con il passare del tempo, le operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni aumentarono in corrispondenza del continuo aumento delle domande di cessione delle azioni da parte dei soci.

Fino ad un certo punto, per soddisfare le domande di cessione delle azioni, la banca fece ricorso al fondo riacquisto azioni ma, saturato il fondo, divenne necessario incrementare le vendite e *"Sorato e Giustini giustificavano le indicazioni di procedere a queste operazioni baciate con l'esigenza di dover svuotare il fondo acquisto azioni proprie"* (pag. 27).

L'imputato Giuseppe Zigliotto, nel corso del suo esame, ha spiegato le motivazioni sottese all'operazione fatta a fine 2012 dalla sua società Zeta srl, nel senso di *"dare una mano alla banca"* e consentire di sbloccare le richieste di vendita azioni inevase: *"Beh, se io compro 10 milioni di azioni della banca metto in condizioni di creare una maggior domanda e offerta che si incrocia e quindi faccio un qualcosa che secondo me, nel mio ruolo di Consigliere, nel mio ruolo di socio, nel mio ruolo di Presidente di Confindustria, do una mano - questa è la mia logica, di dare una mano - a un qualcosa che funziona meglio. Perché no?"*

PUBBLICO MINISTERO - No, in che senso *"do una mano"*?

IMPUTATO ZIGLIOTTO - *Do una mano alla banca perché tutto in condizione, comprando 10 milioni, che ci siano 10 milioni di soci accontentati, cioè chi vuole vendere vende perché trova io che compro. Io faccio una pura operazione..."* 77.

75 Udienze 5.6.2019 e 13.7.2019.

76 Udienza 4.10.2019.

3. La ricostruzione del capitale finanziato effettuata dall'audit.

Il Doc.22 P.M. è costituito dagli accertamenti effettuati dall'*Internal audit* in merito alla concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi del 21.8.15, si tratta della relazione finale sugli accertamenti svolti alla luce delle interviste fatte alla rete che sono allegare e viene portata al Cd.A. del 28.8.15

Questa la sintesi:

L'origine del fenomeno:

L'operatività comincia nel 2009 con alcune operazioni bacciate o big ticket fatte nei confronti di un numero limitato di soci considerati "amici della banca" cui si chiedeva di fare un "favore" alla banca, per importi rilevanti, con un arco temporale limitato solitamente ai 6/12 mesi al fine di garantire l'azzeramento del Fondo Riacquisto Azioni Proprie, sulla base di contatti gestiti direttamente dalla Direzione Generale nelle persone di Sorato e Giustini coinvolgendo il capo area Giacom.

Nel 2010/2011 operazioni simili furono fatte anche nell'area Lazio sulla base di relazioni stabilite direttamente dal DG con Gruppo Marchini, Degennaro, Bufacchi, Torzilli; in questo caso si trattava di affidamenti a fronte dei quali era chiesta la sottoscrizione di importi rilevanti di azioni. Progressivamente questa operatività aumentò e si acuì nel 2013 quando, congiuntamente all'esigenza riconducibile alle "iniziative svuota fondo", si affiancarono le operazioni di aumento capitale.

Da tale momento le iniziative si estesero a tutta la rete con continue e costanti pressioni da parte del Dg e del Responsabile Divisione Mercati, tanto che dal 2014 nelle riunioni della Divisione Mercati con i capi area e i Direttori Regionali, uno degli argomenti trattati in via prioritaria era quello del capitale con assegnazione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento, costantemente monitorati.

Dalle interviste sono emerse in particolare:

- la riunione dei Direttori Regionali tenutasi in occasione dell'inaugurazione della sede di Roma nella quale il Direttore Generale criticò in maniera molto dura le strutture di Rete in ordine ai risultati commerciali e di capitale dichiarando apertamente che "in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sul capitale avrebbe smontato le Direzioni Regionali";
- la riunione tenutasi ad ottobre 2014 presso la Sala Consiglio di Vicenza alla presenza dei Capi Area dei Direttori Regionali e dei Responsabili di Segmento nella quale Giustini riprese duramente almeno un paio di Capi Area Pilon e Nichele parlando apertamente di licenziamento in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi sul capitale.

Inoltre, dalla seconda metà del 2014 i funzionari della rete iniziarono a porre, in occasione delle riunioni periodiche, quesiti in ordine alla legittimità delle bacciate, ricevendo solo rassicurazioni sulla crescita della banca.

Nel documento si annota che le interviste dei funzionari Direzione Crediti Ordinari (Ambrosini, Repetto, Re) hanno confermato:

- la presenza di operazioni baciate anche nel 2008 (Ravazzolo, Cattelan, Dalla Rovere);
- l'incremento dell'operatività dal 2013;
- l'assenza, nelle proposte di fido, della finalità specifica di acquisto azioni BPVi intuibile dalla formula "cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare/immobiliare"

3.1 I riscontri dibattimentali

Le risultanze istruttorie hanno confermato la ricostruzione effettuata dall'audit in relazione alla genesi del fenomeno.

Il gestore private di Contrà Porti, Roberto Rizzi ha riferito che le operazioni "più rotonde" (cioè di importo più significativo fatte Dalla Rovere e Loison, Morato, Ferrari, Motta Bruno, Zangirolami Loretta, Frigo Giuseppe, Squaquara Giuseppe) furono sempre proposte con visite in azienda o pranzi di lavoro insieme a Sorato e Giustini¹⁷.

Le somme e i titoli sarebbero confluiti in conti gestiti direttamente dalla banca, le operazioni furono prospettate a termine, da chiudersi nell'arco di 6/12 mesi con il riacquisto delle azioni da parte della banca e l'estinzione del finanziamento; a titolo di compenso era corrisposto un importo variabile tra lo 0,50 e il 2%.

Lo schema operativo delle operazioni più rilevanti (cd. big ticket) si è rivelato identico; come confermato dai principali clienti soci coinvolti dai vertici in questo tipo di operatività (Tranquillo Loison, Giancarlo Ravazzolo, Luca Ferrarini, Sandro Bufacchi, Luigi Morato, Giovanni Roncato, Piergiorgio Cattelan, Alberto Ferrari).

4. Le modalità di occultamento delle operazioni correlate

Le testimonianze dei numerosi esponenti della rete e dei clienti che hanno effettuato operazioni correlate danno univocamente conto di un *modus operandi* univocamente teso a dissimulare verso il mercato e le autorità di vigilanza lo stato di illiquidità del titolo azionario.

Si è trattato in altri termini di una sistematica azione di progressivo ed ingravescente annacquamento del patrimonio della banca idonea a sortire i suoi effetti mistificatori a condizione di evitare la contabilizzazione del capitale finanziato nel bilancio e nel patrimonio di vigilanza.

La finalità di occultamento delle operazioni correlate è stata perseguita attraverso una pluralità di azioni tra loro coordinate:

- il divieto alla rete di comunicare per iscritto informazioni sul capitale finanziato,
- l'utilizzo di formule generiche nell'indicazione delle causali degli affidamenti nelle P.E.F.,
- il distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto azioni ovvero l'indicazione di inserire nel portafoglio titoli dei clienti azioni diverse da quelle della banca.

In relazione al primo profilo, numerosi esponenti della rete escussi in dibattimento hanno precisato che l'operatività relativa al capitale finanziato non poteva essere oggetto di comunicazioni scritte.

Secondo il ricordo di Costante Turco, Sorato vietò di lasciare traccia scritta delle operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni, soprattutto nella corrispondenza, in quanto le operazioni erano borderline e Consob e la Banca d'Italia avrebbero potuto creare problemi in caso di ispezioni. L'ordine di Sorato fu impartito, a cascata, da Giustini e da tutti i capi area.

Il capo area Alberto Cudiz ha confermato che non furono mai date indicazioni scritte su questo tipo di operatività, ma solo verbali; Giustini o i capi segmento dicevano che non era opportuno dare indicazioni scritte, sicché furono date indicazioni verbali alle riunioni: *"non è opportuno e quindi attenetevi verbalmente a quello che vi chiediamo di fare"* (pag.37) ⁷⁹.

Il direttore regionale Gianluca Girardi⁸⁰ ha ricordato che Giustini diede indicazione di non parlare al telefono e nelle e-mail del capitale finanziato; in senso conforme hanno riferito Marco Nicheles⁸¹ e Sergio Balboni⁸² (fu indicazione di Sorato e Giustini) Luigi Veronese⁸³ (Le indicazioni su tali operazioni venivano date verbalmente, mai via mail e comunque mai esplicitamente per iscritto.)

Il gestore private Franco Tassarolo ha precisato di aver maturato perplessità sulle operazioni finanziamento per acquisto azioni aveva perché c'era troppa riservatezza, non bisognava parlarne se non con certe persone ⁸⁴.

Franco Pisan ha ricordato che, durante le riunioni della divisione mercati quanto meno a far data dal 2012, una parte, sempre più rilevante, della seduta era relativa alle necessità del capitale.

Dopo la riunione veniva mandato tutto il corredo informativo esposto in quella sede, con eccezione delle parti relative al capitale (pag.79).

4.1 La formula generica nella P.E.F.

Quanto alle caratteristiche strutturali delle operazioni finanziate, esse presentavano una causale generica nella P.E.F. e una sfasatura temporale tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto azioni.

La formula generica *"cogliere opportunità di investimento sul mercato mobiliare e / o immobiliare"* fu deliberatamente utilizzata per "mascherare" la finalità effettiva del finanziamento correlato all'acquisto di azioni e per rendere immediatamente riconoscibile ai diversi addetti la finalità effettiva dell'operazione di finanziamento.

⁷⁹ Udienza 18.2.2020, Cudiz è stato esaminato ai sensi dell'art.210 c.p.p. in quanto indagato nel medesimo reato - 2637 cc - archiviato in data 13.2.20, all' momento dell'escussione pendenti i termini per impugnazione decreto archiviazione.

⁸⁰ Udienza 16.7.2019.

⁸¹ Udienza 27.9.2019.

⁸² Udienza 4.10.2019.

⁸³ Udienza 21.5.2019.

⁸⁴ Udienza 21.5.2019.



Piermaria Casarotti, capo area di Treviso, ha ricordato che, secondo le indicazioni date per le operazioni finanziate, la P.E.F. doveva essere solo genericamente indicata con una dicitura *"investimenti per lo più immobiliari o generici di breve durata"* *"ristrutturazione immobiliare"*, perché venne detto dai suoi superiori – cioè Premi, Veronese, Girardi – che era meglio evitare di scrivere che il finanziamento era per la sottoscrizione le azioni ss.

Luigi Veronese (capo area della zona di Padova-Verona-Rovigo, poi all'area Vicenza sud ovest e infine di Castelfranco; da settembre 2013 direttore regionale con sede a Treviso), escusso alle udienze del 21 maggio e 14 settembre 2019, ha ricordato che per le operazioni correlate l'indicazione era quella di inserire nella causale non la specifica finalità dell'operazione ma la dicitura generica *"operazione mobiliare/immobiliare"*; tale indicazione era stata oggetto di una direttiva di area.

Marco Nichele (capo area prima a Verona e dal 2013 dell'area Vicenza nord) all'udienza del 27 settembre 2019 ha riferito che nella compilazione delle pratiche relative ai finanziamenti correlati, l'indicazione data da Giacon e Giustini era quella di utilizzare, come causale del finanziamento, una frase generica, come, ad esempio, *"per la sottoscrizione di valori mobiliari o immobiliari"* o *"per sfruttare le opportunità del mercato dei valori mobiliari immobiliari"*; si doveva evitare di fare riferimento alle operazioni nelle comunicazioni scritte, nelle e-mail.

I colleghi della direzione crediti sapevano che, quando arrivava una pratica con quella dicitura generica, si trattava di un finanziamento correlato all'acquisto di azioni; in alcuni casi vi erano contatti telefonici tra i capi area e gli analisti della divisione crediti che chiedevano conferma che l'operazione fosse baciata.

Il capo area Enzo dalle Carbonare ha ricordato che normalmente nelle ordinarie operazioni finanziamento era specificata la causale, invece per le operazioni finanziate si usava il format fornito o condiviso dalla Divisione Crediti, *"per attività mobiliari o immobiliari"*, con specificazione che il cliente aveva la capacità economica per sostenere la richiesta.

Secondo la testimonianza del capo area di Vicenza Claudio Giacon per capire se in tutto o in parte la richiesta di finanziamento riguardava anche la sottoscrizione delle azioni, era convenzionalmente usata una formula generica (*"il cliente richiede l'affidamento per poter cogliere delle opportunità di carattere mobiliare e/ o immobiliare"*⁸⁵) era prassi per tutti usarla e rendeva intelligibile a tutti, almeno sino alla Direzione Crediti, la natura e finalità del fidos.

Costante Turco, funzionario in staff alla divisione mercati, ha ricordato che a fine del 2012, Marin consigliò che nei documenti delle pratiche di affidamento non fosse indicato come causale della proposta l'acquisto di azioni BPVi perché questo tipo di operazioni era borderline e poteva destare l'attenzione della Consob e della Banca d'Italia; suggerì di utilizzare l'espressione generica *"investimenti mobiliari o immobiliari"*.

⁸⁵ udienze 21.5.2019 e 13.7.2019.

⁸⁶ Udienze 5.6.2019 e 13.7.2019.

⁸⁷ Ibidem pag. 50.

⁸⁸ Udienza 13.6.2019.



Gianmaria Amato, responsabile della divisione retail, ha riferito che l'accortezza nel trattare le relative pratiche consisteva nel non indicare in modo esplicito la finalità del finanziamento, si doveva utilizzare una formula generica del tipo "investimenti immobiliari"; si trattò di un'indicazione data da Giustini e ribadita anche da Marin che aveva respinto alcune pratiche in cui era indicato in modo esplicito che il finanziamento era destinato all'acquisto delle azioni⁸⁹.

Alberto Cudiz - capo area e successivamente direttore regionale Friuli Venezia Giulia - ha confermato che "nel corso delle riunioni ricordo che Marin Paolo si raccomandava che le operazioni baciate venissero proposte a soggetti e aziende in possesso di adeguati requisiti patrimoniali, precisando di non indicare specificatamente la finalità per la quale veniva concesso il finanziamento (acquisto azioni BPVi), lasciando intendere che, ove fosse stato specificato, la pratica sarebbe stata rigettata"⁹⁰.

In particolare, vi era l'indicazione di non scrivere la finalità specifica del finanziamento ma quella generica di "acquisto operazioni mobiliari e immobiliari".

Anche Sergio Balboni, responsabile divisione corporate BPVi ha precisato che nelle pratiche di fido relative alle operazioni baciate non era mai indicata la vera finalità del finanziamento, per indicare la causale, si utilizzavano formule generiche, come "investimenti per operazioni immobiliari o mobiliari" oppure "cogliere opportunità di mercato mobiliare e/o immobiliare".

4.2 Altre modalità di occultamento

Altre modalità operative funzionali a garantire il nascondimento delle poste di capitale utilizzate dalla banca per finanziare l'acquisto di azioni proprie sono state:

- assicurare un distanziamento temporale tra il finanziamento e l'acquisto delle azioni,
- evitare l'assoluta coincidenza di importi tra finanziamento e azioni acquistate,
- inserire nel portafoglio titoli dei clienti anche una percentuale di titoli diversi.

Anche in relazione a questo profilo le risultanze istruttorie sono univoche.

All'udienza del 5.6.2019, il capo area Enzo Dalle Carbonare ha esposto che Giustini e Turco suggerirono di fare in modo che le operazioni di finanziamento e acquisto azioni non fossero strettamente correlate dal punto di vista temporale.

Luigi Veronese, capo area e direttore regionale, ha ricordato che Giustini raccomandò di far trascorrere un certo lasso temporale tra la sottoscrizione del finanziamento e l'acquisto di azioni, (necessariamente successivo al finanziamento): le due operazioni non potevano essere fatte contemporaneamente.

Il responsabile dell'ufficio soci Sergio Romano ha ricordato che - in seguito all'ispezione 2012 - Giustini, Sorato e Marin raccomandarono alla rete di fare in modo che la data di acquisto delle azioni fosse successiva alla data della delibera dei finanziamenti "in modo tale da creare una sorta di salvaguardio formale tra l'atto deliberativo dell'affidamento e quello di acquisto dell'azione a opera dello stesso cliente finanziato."

⁸⁹ Udienza 11.10.2019.

⁹⁰ Cfr udienza 13.2.2020 fonoreg pag. 19.

Secondo il ricordo del capo area di Vicenza nord Giaccon, Giustini o Turco diedero indicazioni - di non fare acquisti di azioni di importo coincidente a quello del finanziamento per evitare di fare capire che l'operazione era esclusivamente finalizzata all'acquisto delle azioni⁹¹.

Anche Roberto Rizzi, gestore private della filiale di contrà Porti, ha ricordato all'udienza del 6.6.2019 che nel 2012 Giustini gli disse che, per evitare problemi con Banca Italia (nell'intervista audit specifica meglio "a fronte di eventuali controlli di Banca d'Italia non apparisse che il rapporto era dedicato esclusivamente alle azioni BPVi"), bisognava inserire nel deposito titoli delle bacciate anche altri titoli, cioè SICAV, fondi di investimento, cosa che per alcuni clienti venne in effetti fatta.

Un ulteriore significativo riscontro dell'attenzione del *management* a questo profilo è costituito dall'intervento dell'imputato Paolo Marin nel corso del comitato di direzione dell'8.11.2014 (doc. 110 P.M. pag. 42), a proposito della strutturazione dell'operazione baciata fatta da Sorgente, allorquando l'imputato raccomanda a Sorato e Piazzetta di evitare di fare importi baciati e auspica l'ampliamento del fido per comprare anche titoli diversi dalle azioni proprie.

5. Le lettere di impegno

Un ulteriore profilo di irregolarità (rilievo n. 8 del rapporto ispettivo) riguardò il rilascio ad alcuni azionisti di lettere di impegno al rimborso del capitale da questi investito nella banca.

Le lettere erano state rilasciate in differenti periodi, anche antecedenti al 2014, erano collegate ad acquisti sul mercato secondario e non risultavano registrate nella contabilità aziendale né rappresentate nei documenti di bilancio.

Gli accertamenti audit hanno censito complessivamente 65 lettere per un impegno di 248,8 milioni di cui 16 (80,6 milioni) firmate da Giustini, 7 (euro 73,8) firmate da Giaccon (a pagg.14, 15 è riportato lo schema delle lettere per importo e tipologia e cliente).

Il format fu fornito dalla Direzione Generale, in particolare Sorato diede indicazione che fossero firmate dal responsabile divisione mercati, direttori regionali, capi area.

Anche in relazione a questo specifico profilo sono numerosi i riscontri testimoniali. Costante Turco ha precisato che le lettere servivano a rassicurare i soci, a rafforzare l'impegno assunto dalla banca al riacquisto delle azioni.

Furono diffusi alla rete due modelli: uno ricalcato sulla base della lettera di impegno a Bufacchi e uno sul modello della lettera a Favrin che conteneva un' "integrazione di rendimento"; la circostanza è stata confermata da Lorenzo Beggato, capo area di Firenze Toscana sud⁹².

Il capo area di Vicenza Giaccon ha riferito che affrontò il tema lettere di impegno con Giustini, che gli inviò un format con due-tre tipologie.

⁹¹ Udienza 13.6.2019.

⁹² Udienza 18.10.2019.

Alberto Sterle, gestore private di Bassano del Grappa, all'udienza del 19.11.2019, ha ricordato di aver firmato personalmente alcune lettere di impegno al riacquisto per operazioni baciate da lui effettuate, fu Giacom a dirgli di firmare in attesa che arrivassero quelle firmate da Giustini; il canovaccio del testo gli fu consegnato dal capo aera, in formato cartaceo.

6. Gli storni di interessi

In dibattimento è emersa evidenza dell'anomalo utilizzo della procedura di storno di interessi allo scopo di garantire ai clienti una forma di remunerazione per i favori fatti alla banca ovvero di neutralizzare i costi dei finanziamenti utilizzati per l'acquisto di azioni della banca.

6.1 Le risultanze dell'audit

Il Doc.18 P.M. è la nota autorizzativa *Internal audit* da sottoporre al C.d.A. del 9.6.15 avente oggetto "Evidenze emerse dagli accertamenti di audit condotti sugli di commissioni ed interessi alla clientela effettuati nel 2° semestre del 2014".

In essa si dà atto che la procedura di storno è regolamentata dal "Manuale gestione storni alla clientela aggiornato a marzo 2009" che prevede l'inserimento della richiesta da parte della filiale, l'autorizzazione automatica se rientra nel plafond autorizzativo della filiale e nel limite del singolo importo e il passaggio all'unità superiore di quelli che superano uno o entrambi i limiti.

Gli storni di commissioni e interessi alla clientela erano stati oggetto di uno specifico controllo a distanza periodico della direzione *internal audit* avviato nel 2014 alla luce di alcuni indicatori di anomalia segnalati dalla direzione *risk management*, le cui risultanze erano state riepilogate nella perizia del 2.12.14 avente ad oggetto "Richieste di Storno effettuate nel primo semestre 2014".

La verifica del secondo semestre accertò 11.522 richieste per un importo pari a 7.318.867, furono respinte solo il 9,4 % con un incremento nel secondo periodo di +159,8%.

Il fenomeno fu concentrato sulle Direzioni Centrali che avevano approvato 1.729 di storno per euro 4.493.907: Direzione Segmento, 1510 richieste per 352.091; Responsabile Divisione Mercati, 192 richieste per 1.647.869; Direttore Generale 27 richieste con 2.493.948.

All'esito dell'indagine interna furono rilevate 73 richieste per euro 3.379.344 approvate dal Responsabile Divisione Mercati e dal Direttore Generale le cui motivazioni erano per euro 2.102.844 "storni competenze su finanziamenti" e per euro 1.276.500 "altri importi non giustificati".

A fronte delle giustificazioni offerte da Divisioni Mercati fu fatta un'ulteriore verifica riscontrando per euro 1.671.390 importi non giustificati.

Secondo il ricordo del responsabile audit Massimo Bozeglav, la pratica degli storni fu segnalata all'audit da Esposito (responsabile *risk management*) nell'aprile del 2014⁹¹.

Esposito segnalò all'audit due operazioni perché svolgesse approfondimenti tesi a verificare se vi fossero disfunzionalità nelle procedure informatiche alla base delle perdite.

L'audit procedette all'estrazione dei dati per verificare tutti gli storni concessi dalla rete - (decine di migliaia di storni) - nel primo semestre del 2014.

La prima analisi non consentì un completo inquadramento del fenomeno perché l'applicativo per la gestione degli storni utilizzato dalla rete era stato fatto male, non consentiva di tracciare le causali degli storni (pag. 55). I risultati furono comunque riferiti al comitato di controllo.

Il comitato fu informato delle carenze dell'applicativo e Bozeglav si impegnò a implementare il sistema in modo da tracciare le causali degli storni e ripetere l'analisi in modo più proficuo con riferimento al secondo semestre 2014.

L'analisi sul secondo semestre 2014 - eseguita nei mesi di marzo aprile 2015 - fece emergere "una forte esplosione di storni," "parliamo di qualche milione di euro" "incrementi del 40%" concentrati su importi rientranti nella competenza di Giustini e Sorato.

Bozeglav accertò che i beneficiari degli storni erano gli stessi clienti titolari delle operazioni correlate, lo storno riguardava gli interessi del finanziamento concesso per l'acquisto delle azioni "perché, alla fine, dice: vabbè, tu mi finanzia per comprare le azioni, però mi devi stornare la quota degli interessi" (pag. 58).

I risultati dell'indagine interna, che si concluse a maggio 2015, furono portati all'attenzione del team ispettivo B.C.E. e del C.d.A.

6.2 I riscontri testimoniali

Dario Esposito, funzionario addetto al Risk Management, escusso all'udienza del 9.11.2019, ha ricordato che, ad inizio del 2014, nell'analizzare i dati di perdita operativa dell'azienda fu constatata la presenza di "una marea di storni" sui conti correnti anche per importi di 20, 30 ,40 mila euro che evidenziò alle strutture di controllo chiedendo di fare approfondimenti, l'anomalia fu altresì segnalata nella relazione al C.d.A.

"Sono perdite operative, per me, dal punto di vista del monitoraggio del rischio. Quindi la porto in Comitato per il Controllo, ne discuto - nella mia reportistica questa roba è scritta - faccio presente al comitato; chiedo, in maniera molto chiara, di andare a fondo da parte delle strutture competenti, che non potevo essere io perché il mio ruolo poi si fermava lì, ovviamente, perché io posso andare fino a un certo punto. E ho chiesto, mi ricordo, al comitato e all'Audit di fare un'ispezione su quello che stava succedendo su questo tema, perché non riuscivo a capire quali erano le reali motivazioni. Ovviamente, poi, so dopo che... subito dopo questa roba qui veniva portata anche in Consiglio, perché il Risk, dicevo le stesse cose, non è che andavo a dire cose diverse tra Comitato per il Controllo e Consiglio. Ovviamente, il Consiglio - questo lo dico in maniera molto chiara - il tempo che mi dedicava era molto ridotto, e quindi, alla fine, io mi trovavo a dire pochissime cose, tante volte in tempi molto stringati, quindi... Però il materiale che c'è a supporto della mia attività veniva portato e spero veniva anche verbalizzato, e veniva messo agli atti di quelli che sono i consigli. Dopo quello che è successo in quel comitato sulla parte degli storni, so che ci sono state diverse indagini dell'Audit. Però io poi qui mi fermo perché questo poi, ribadisco, non è più il mio ambito, è ambito che travalica la mia attività" (udienza 9.11.2019 pagg.36, 37).



In relazione all'origine e alla causale del fenomeno, Costante Turco ha ricordato che fu data indicazione nel corso delle riunioni della divisione mercati di offrire un compenso ai clienti; in pratica, il gestore o il direttore faceva una richiesta di rimborso che, a seconda dell'importo, era di competenza del capo segmento, di Giustini oppure di Sorato.

Le richieste di rimborso avevano varie cause: interessi attivi, quando si doveva integrare un tasso di interesse; storno di profitti banca da interessi passivi se era uno storno di interessi passivi; un azzeramento di commissioni su qualche operazione particolare, *"insomma, non c'era una regola, l'importante per i clienti è che gli ritornasse quello che gli era stato promesso, poi la tecnica ognuno un po' si ingegnava"*⁹⁴.

Piermaria Casarotti ha riferito che la procedura di storno fu indicata dal suo direttore regionale e anche da Giustini nel corso delle riunioni dei capi area in Direzione Generale⁹⁵.

Luigi Veronese ha confermato che gli storni erano uno dei meccanismi utilizzati per remunerare il cliente a seconda di come il capo area aveva deciso di impostare l'operazione; venivano inoltrati direttamente dal capo area agli organi competenti per l'approvazione, competenza che variava a seconda degli importi da stornare (Giustini, Balboni o Amato).

7. Altre modalità operative per il collocamento delle azioni

La relazione dell'audit dà atto che - a partire dal 2013- il ricorso al capitale finanziato fu sistematico e furono introdotte diverse modalità operative per il collocamento delle azioni:

- acquisto con mezzi propri promettendo una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi associata all'eventuale plusvalenza di prezzo dell'azione; eventuali scostamenti rispetto alla remunerazione pattuita erano compensati attraverso storni di competenze non giustificati;
- acquisto con mezzi propri di Azioni BPVI per circa il 50% dell'importo disponibile e sottoscrizione per la parte rimanente di un Time Deposit a tasso di favore (in linea di massima 4%); dette operazioni furono promosse a partire dal 2013 quando venne la prospettiva di un rendimento significativo dall'azione BPVI;
- finanziamento baciato con storno competenze/spese e rendimento garantito. le operazioni baciate erano generalmente proposte con durata 6/12 mesi;
- fidi per operazioni K (terminologia riportata nel Manuale della Scheda Commerciale per Clientela imprese che a pag 14 cita appunto il Totale K cioè capitale diretto capitale+soci amministratori): a clienti a cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente l'erogazione era condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% dell'operazione a medio termine (cioè acquisto azioni con le modalità descritte);

⁹⁴ udienza 3.7.2019 fonoreg. pag.46.

⁹⁵ udienza 21.5.2019 fonoreg. pag.97.

iniziativa poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare su clienti individuati in tabulati forniti direttamente dalla Divisione Mercati;

- riqualificazione impieghi: iniziativa deliberata d'urgenza dal Comitato Esecutivo del 14.10.14 e successivamente ratificata dal Cd.A. il 21.10.14 che prevedeva la predelibera di alcuni affidamenti su clientela con rating compreso da 1 a 5 per il retail e da 1 a 6 per il corporate "al fine di sostenere i clienti di elevato standing creditizio per i quali le iniziative della concorrenza sono sempre più pressanti"; in tale occasione veniva proposto l'acquisto di azioni BPV applicando un pricing differenziato in base alla percentuale di azioni sottoscritte.

Le operazioni erano accompagnate da un compenso ai soci sottoscrittori inizialmente costituito dalla differenza tra dividendo distribuito-costo finanziamento e plusvalenza vendita azioni, successivamente, dopo l'azzeramento dividendi, mediante gli storni o concessione di condizioni agevolate su altri prodotti/servizi (es. time deposit) e in occasione degli aucap mediante compensazione con la cessione di azioni assegnate a fronte dei Premi Fedeltà (20% aucap 2013, 25% aucap 2014) o con la liquidazione delle cedole pagate su prestito obbligazionario convertibile (aucap 2013).

7.1 I riscontri dibattimentali

A partire dal 2013, nel corso delle riunioni della divisione mercati si diede sistematicamente indicazione alla rete di collocare azioni della banca attraverso le operazioni correlate, ovvero dare prevalenza, nell'attività di rinnovo dei finanziamenti, ai soci e ai clienti intenzionati ad acquistare le azioni della banca. (cfr testimonianza di Piermaria Casarotti⁹⁶, Alessandro Balboni⁹⁷).

Sorato diede la precisa direttiva di dar prevalenza nelle procedure di rinnovo ai soci con un numero di azioni pari per controvalore al 10% degli affidamenti.

Secondo il dg, siccome la banca doveva avere un Tier 1 dell'8/9%, arrotondando, il 10% era il rapporto ideale tra capitale sottoscritto e importo del finanziamento.

Sorato e Giustini impartirono la direttiva di rispettare il rapporto del 10% sia in occasione del rinnovo dei finanziamenti sia in occasione della concessione di nuovi finanziamenti e arrivarono perfino a porre il rispetto di tale parametro come condizione per la delibera favorevole del rinnovo o della concessione.

Ogni area aveva degli obiettivi di capitale da perseguire e la produttività veniva costantemente rendicontata e monitorata dalla direzione generale che esercitava forti pressioni sulla rete, minacciando il licenziamento nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi preassegnati (Balboni, Girardi, Turco, Nichele, Ippio⁹⁸, Quidiz).

Il private banker Antonio Villa - all'udienza del 16.7.2019 - ha dichiarato che decise di dimettersi a causa delle continue pressioni che subiva dai suoi superiori per concludere operazioni baciate "ovverossia trovare continuamente delle persone, aziende, clienti e non, disposti a farsi finanziare dalla banca a condizioni molto vantaggiose per sottoscrivere azioni della banca" (pag. 117).

⁹⁶ udienze 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019.

⁹⁷ udienza 4 ottobre 2019.

⁹⁸ udienza 11.7.2019.

Alle udienze del 21 maggio 2019 e 13 luglio 2019 è stato escusso il private banker Franco Tassarolo che ha lavorato in Banca popolare fino al gennaio 2014, egli ha ricordato di aver rassegnato le dimissioni il 3.2.14 perché le operazioni bacciate non lo "convincevano", non le trovava eticamente corrette, perché convinto che chi compra equity azionario non possa farlo con capitale di debito.

Alle sue dimissioni seguì una controversia con la banca, conclusa con un accordo transattivo

Il teste ha spiegato che il doc.96 produzione P.M. è una delle lettere di corrispondenza tra legali, è datata 18.4.2014 e attesta che *"il sig Tassarolo ha infatti rassegnato le dimissioni dal rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art 2119 cc in seguito alle continue pressioni e ordini ricevuti dai superiori gerarchici per dare esecuzione presso i clienti di riferimento del sig Tassarolo alla cd Operazione K"*.

Tassarolo ha precisato che il riferimento è alle pressioni sempre più stringenti per concludere le operazioni K, cioè le bacciate.

Il verbale di conciliazione (sempre doc.96 produzione P.M.) al punto 6) fa riferimento alla missiva del 18 04 2014 *"da intendersi quindi superata rinunciando pertanto il signor Tassarolo Franco a far valere in qualsiasi sede anche per il futuro ogni genere di azione comunque ricollegabile al contenuto della predetta comunicazione 18.04.2014"* e il punto 7) contiene una specifica clausola di riservatezza sul contenuto del verbale.

La clausola fu richiesta dalla banca e il contenuto del verbale di conciliazione fu concordata dai legali.

Egli ha inoltre precisato che le pressioni per concludere le operazioni K venivano da Nichele e Giacom che chiedevano conto di come mai non riuscisse a concretizzare operazioni K che erano richieste dalla banca e che la banca aveva necessità di fare.

Marco Nichele ha ricordato una riunione piuttosto concitata che si tenne nell'ottobre 2014 in sala consiglio, erano presenti Giustini e tutti i capi area e direttori regionali».

Romano espose i dati relativi all'andamento del mini aucap del 2014 che si sarebbe chiuso di lì a breve.

Nichele prese la parola facendo presente che, a suo avviso, i numeri relativi alla propria area non erano corretti, erano inferiori rispetto al lavoro fatto. Intervenne Giustini che lo redarguì, dicendogli che se ci fosse stato Sorato lo avrebbe licenziato.

A difesa di Nichele intervenne Pilan (capo area Padova) dicendo *"guardate che ho semplicemente detto, i numeri non corrispondono"*; al che, Giustini disse a Pilan di stare zitto *"stai zitto cosa ti metti in mezzo lascia perdere Nichele che si arrangia"* (pag. 24; l'episodio è stato confermato da Pilan).

Significative delle condotte di forte sollecitazione alla rete per il raggiungimento degli obiettivi di collocazione del capitale sono le risultanze documentali, in particolar modo i bollettini sindacali (docc.91-95 produzione P.M. ud.17.5.19 e produzione difesa Giustini ud.23.5.19) acquisiti nel corso del dibattimento.

Esplicito è anche il contenuto delle mail inviate per sollecitare il raggiungimento dei diversi obiettivi di capitale assegnati.

Il doc. n. 298 P.M. è una e-mail del 13.10.2010 di Giustini a Amato, Balboni, Mossetti, Romano, Romio ed altri, in cui Giustini scrive "il presidente sarà duro con i capi area mi serve che oggi sbianciate i mercati che non vanno e vi facciate rispettare".

Il doc. n. 657 P.M. e-mail del 2.12.2014 di Giustini ai capi area "non riusciamo a venir fuori dalla iniziativa svuota fondo Alcuni di voi hanno fatto registrare un risultato misero .. ne terremo conto".

Quanto alle diverse modalità operative utilizzate per il collocamento di azioni sono state accertate le seguenti evidenze.

Con la campagna capital time deposit 50/50 fu prevista la destinazione del finanziamento, erogato per metà alla sottoscrizione di aumento di capitale e metà alla sottoscrizione di depositi bancari a vista denominati time deposit a condizioni favorevoli.

La sottoscrizione del time deposit aveva lo scopo di costituire un veicolo giustificativo dell'erogazione di un corrispettivo a fronte della disponibilità all'acquisto delle azioni.

I testimoni Baruffato, Casarotti ed Amato hanno tratteggiato le specificità della campagna; essa consisteva in un'operazione modulata secondo due canali: l'investimento era impiegato per il 50% in sottoscrizione di azioni della banca con rendimento limitato (cioè quello delle azioni in quel periodo) e per il 50% in un time deposit (cioè deposito liquidità) con remunerazione anche importante destinata a compensare il mancato rendimento delle azioni.

Baruffato ha precisato che si trattò di un'operazione proposta dalla divisione mercati per rendere appetibile l'investimento in azioni in un periodo in cui il rendimento delle azioni stesse era limitato.

Il riscontro documentale è costituito dalla mail 31 gennaio 2014 (all. 44 relazione Consob) indirizzata da Emanuele Giustini al direttore generale Sorato. Giustini scrive: "l'iniziativa prevede un'abbinata 50 50 con tasso fisso per il cliente a 12 mesi del 2% ,quindi, se comprano 10.000 potranno avere a disposizione un td per 10.000 a 4%, siccome però rischiamo di cannibalizzare l'indiretta, l'azione va equilibrata come dicevo con le revisioni."

Si è trattato quindi di una proposta rivolta alla clientela di un investimento congiunto 50% in azioni BPVi e 50% in time deposit, con una remunerazione complessiva al 2% determinato l'applicazione di un tasso molto elevato sul time deposit.

La campagna riqualificazione impieghi o pre-deliberato è stata un'iniziativa che ha comportato l'applicazione di condizioni contrattuali differenziate in sede di rinnovo o revisione affidamenti in base al peso percentuale delle azioni popolare Vicenza detenute dal cliente.

I direttori regionali Gianmaria Casarotti e Diego Ipprio hanno riferito in dibattimento che si trattò di una delle campagne indette dalla direzione generale - e presentata ai dirigenti come deliberata dal Cd.A. - in cui erano indicati i nominativi dei clienti che potevano accedere a eventuali finanziamenti e che, come contropartita, dovevano essere convinti ad acquistare azioni della banca per un valore pari almeno all'8, 10% del valore del finanziamento, alla fine dell'anno, le percentuali aumentavano fino al 20, 30%.

Il capo area Maurizio Banuffato ha precisato che la campagna fu presentata nel settembre /ottobre 2014, nel corso di riunione nell'aula del Consiglio alla presenza di tutti i capi area, i capi segmento e alti dirigenti (tra cui Marin, Giustini, Turco) e i direttori regionali.

I criteri con cui erano stati estratti i nominativi e la procedura per l'erogazione del finanziamento furono illustrati da Marin.

In particolare, i finanziamenti potevano essere erogati se accompagnati anche da sottoscrizioni delle azioni della banca sia direttamente dal soggetto affidato sia dai componenti del gruppo economico riferimento (es. familiari) e sia con mezzi propri sia con il finanziamento.

Nell'ambito di questa iniziativa, su indicazione di Sorato, nell'anagrafica di ciascun cliente fu introdotto il campo "K" espressivo del peso azioni BPVI in portafoglio: si trattava di un indice utilizzato per differenziare le condizioni di pricing da applicare e per valutare gli spazi disponibili per il collocamento delle azioni.

Nel corso degli accertamenti ispettivi del 2015 sono state rinvenute le liste redatte nell'imminenza dell'aumento di capitale 2014 in cui per ciascun NDG è riportato il peso percentuale delle azioni BPVI in portafoglio rispetto al totale affidamento accordato e al potenziale azioni BPVI espresso come differenza tra controvalore azioni in portafoglio e il 10% dei finanziamenti accordati¹⁰⁰.

I riscontri documentali relativi a questa campagna commerciale sono costituiti da alcune mail acquisite dagli ispettori Consob:

la mail 13 ottobre 2014 (doc. 761 P.M.) inviata da Giustini ai direttori delle aree regionali: "*snuda fondo devono farlo capi area e gestori corporate, supporti clienti sotto il 10% affidamento (avete lista), pre affidati avete lista in giornata*".

La mail del 16 settembre 14 (doc. 877 P.M.) con cui Turco invia a ciascun direttore regionale la lista clienti le cui posizioni presentano maggiore assorbimento patrimoniale per la banca in termini di affidamenti concessi.

7.2 Le dichiarazioni dei clienti

Le cd. *big ticket*

Lo schema operativo delle operazioni di importo più rilevante (cd big ticket) si è rivelato identico; esse erano proposte ai clienti dagli esponenti di vertice del *management*, di solito nel corso di visite fatte direttamente ai clienti; nella iniziale prospettazione fatta ai soci si sarebbe trattato di operazioni a termine, con l'apertura di conti correnti dedicati (non nella disponibilità dei clienti) e una remunerazione per il cliente di importo variabile tra lo 0,5% e l'1%. Le operazioni di fatto non furono mai chiuse (se non in rarissimi casi), di volta in volta prorogate ed aumentate di importo.

Assolutamente convergenti con questo schema sono le dichiarazioni rese da Tranquillo Loison¹⁰⁰, da Alberto Ferrarini¹⁰¹, Luigi Morato¹⁰², Giovanni Roncato¹⁰³,

100 Udienze 13.6.2019 e 14.9.2019.

101 Udienza 5.6.2019.

102 Udienze 30 maggio 2019 e 13 luglio 2019.

103 Udienza 6.11.2019.

Franco Toffano ¹⁰⁴, Daniele Tiso¹⁰⁵, Franco Magagnino¹⁰⁶, Robertino Cappozzo¹⁰⁷, Cristian Malinvernini¹⁰⁸, Carlo Brunetti¹⁰⁹, Piergiorgio Cattelan ¹¹⁰, dai fratelli Giancarlo¹¹¹ e Silvano Ravazzolo¹¹².

Le bacciate cd. parziali

In altri casi la banca ha ampliato i finanziamenti richiesti dai clienti /soci, dirottando parte della liquidità erogata all'acquisto di azioni proprie.

L'imprenditore romano Sandro Bufacchi¹¹³ ha ricordato che, nel 2010 Sorato gli prospettò la possibilità di accedere a finanziamenti a condizioni migliori rispetto a quelle offerte da altre banche acquistando azioni della banca tramite una parte dei finanziamenti. Gli fu concesso un primo finanziamento dell'importo di 28 mln di euro di cui 10 mln di euro furono utilizzati per l'acquisto di azioni BPVi.

Luca Ferrarini è un imprenditore emiliano cliente di BPVi; fu finanziato dal 2012 al 2014 per 45 mln di euro, una parte dei finanziamenti fu destinata all'acquisto di azioni della banca¹¹⁴.

Nel 2012, la sua società Effe Energy S.r.l. fu destinataria di un finanziamento da parte della BPVi di 25 mln di euro, dei quali 15 furono destinati all'acquisto di azioni, 8 furono girati alla Vismara per pagare i lavori relativi alla costruzione di una nuova fabbrica e i 2 restanti milioni furono utilizzati per sottoscrivere altre azioni BPVi intestate a Ferrarini.

Sorato e Giustini, in occasione degli aumenti di capitale, sollecitarono la partecipazione delle sue società, proponendo acquisti finanziati; il Gruppo aveva bisogno di finanziamenti, pertanto, Ferrarini accettò le proposte.

Con analoghe modalità operative furono erogati affidamenti a Edoardo Tagliabue¹¹⁵, a Donata Imeri e Michelangiolo Hauser¹¹⁶, alla Zeta srl di Zigliotto, in cui vi è la prova documentale della doppia contabilizzazione di interessi (vedasi infra).

8. Le operazioni estero su estero

L'ispettore Gianluca Manni nel corso della sua deposizione ha ricostruito le operazioni Pelmo, Luna, Ginestra, utilizzate per realizzare lo svuotafondo del 2012; secondo le risultanze ispettive, BPVi Finance erogò tre fidi cd bullet di 10 milioni di euro l'uno a tre società lussemburghesi Jupiter, Makalu e Brum, le quali girarono la

104 Udienza 31-1-2020.

105 Udienza 9.1.2020.

106 Udienza 9.1.2020.

107 Udienza 10.7.2019.

108 Udienza 4.7.2019.

109 Udienza 6.6.2019.

110 Udienza 3.7.2019.

111 Udienza 10.7.2019.

112 S.it. 7.10.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19.

113 Udienza 16.7.2019.

114 Udienza 11-7-2019

115 Udienza 10.12.2019

116 Udienza 4.2.2020

liquidità ricevuta alle società italiane Pelmo, Luna e Ginestra che utilizzarono la provvista ricevuta per acquistare azioni della Popolare di Vicenza.

L'ipotesi ricostruttiva avanza dall'ispettore Manni ha trovato compiuta conferma nelle testimonianze rese da Gianluca Girardi¹¹⁷ (direttore regionale Lombardia, Liguria, Piemonte) che ha ricordato che BPVI *Finance*, il cui direttore era Pietro Rasini, si occupava dei finanziamenti nelle operazioni "estero su estero": "vuol dire che, nel momento in cui si fosse stata una società che era basata all'estero, lo facevamo finanziare attraverso la *Finance*, e non attraverso direttamente la capogruppo italiana"¹¹⁸.

Egli, a fine 2012, fu contattato da Piazzetta che gli chiese di inquadrare alcune operazioni di finanziamento fatte da BPVI *Finance* a tre società straniere.

Attraverso Mannarino, responsabile crediti della Lombardia, fu fatto l'inquadramento delle linee di credito per tre società lussemburghesi *Brum*, *Makalu* e *Jupiter* destinatarie di fidi per 10 mln ciascuna erogati dalla BPVI *Finance*.

Le pratiche furono istruite dall'ufficio crediti di Milano, dopo il parere della direzione relazioni estero del comitato crediti, furono approvate da BPVI *Finance* nel novembre del 2012.

Furono aperti tre conti correnti intestati a tre società italiane, Pelmo, Ginestra e Luna a cui le tre società lussemburghesi girarono le somme ricevute da BPVI *Finance*, le società italiane con la provvista ricevuta dalle "sorelle lussemburghesi" acquistarono le azioni della banca.

Con analoghe modalità nel 2013 le tre società italiane parteciparono anche all'aumento di capitale.

In senso conforme ha riferito anche il direttore generale di BPVI *Finance* Pietro Rasini escusso all'udienza del 23-11-2019; Rasini ha ricordato che l'operazione fu effettuata su precisa indicazione di Piazzetta che lo mise in contatto con il direttore regionale Girardi e con Mannarino - a fine 2012.

Per le società *Brum*, *Makalu* e *Jupiter* si relazionò con Mauro Sbroggiò - direttore finanza di Finanziaria Internazionale (gruppo Finint facente capo a Marchi e De Vido) nominativo che gli fu indicato dallo stesso Piazzetta.

In occasione dell'aucap 2013 si strutturò una nuova operazione simile alle precedenti dell'importo di un milione ciascuna per consentire alle società l'adesione all'aucap.

Nel 2015 il finanziamento non fu restituito, i pronti contro termine furono venduti e sul quel fronte la società rientrò delle sue esposizioni, però l'originario finanziamento di 10 milioni andò in sofferenza e fu messo a perdita.

8.1 Gruppo Sorgente

Sorgente LTD è una società del gruppo Mainetti finanziata a fine novembre 2014 dalla controllata irlandese BPVI *Finance* per l'importo di € 25.000.000, con il finanziamento ricevuto, la società acquistò a dicembre 2014, da *Optimum* € 13,5 milioni di azioni Pop Vi e € 11 milioni di azioni BPVI dal fondo *Athna / Eurasia*.

117 Udienza 16.7.2019

118 *Ibidem* fonoreg. pag 69.

Anche in relazione a questa operazione il direttore generale di BPVI *Finance* Piero Rasini ha ricordato che, su indicazione di Piazzetta, a fine 2014 *Finance* erogò un finanziamento bullet dell'importo di euro 25 milioni, l'istruttoria del finanziamento fu curata dalla divisione crediti della capogruppo.

In senso conforme le dichiarazioni Walter Mainetti, amministratore delegato del gruppo Sorgente, che ha ricordato che l'operazione fu effettuata su richiesta di Piazzetta a fine 2014, il vicedirettore gli propose un finanziamento di 25 milioni da utilizzare per l'acquisto di azioni della Banca popolare¹¹⁹.

Nel 2015, dopo la perdita di valore delle azioni, il pacchetto fu spostato su una società del gruppo denominata CNG, per isolare la società detentrici nominativamente dal gruppo, i nuovi amministratori della banca chiesero la restituzione del finanziamento, la società offrì di restituire il pacchetto azionario e la proposta fu rifiutata.

9. Operatività con i fondi lussemburghesi

Dall'accertamento ispettivo B.C.E. è emersa evidenza che attraverso - gli investimenti nei fondi lussemburghesi *Athena* ed *Optimum* - la liquidità della banca fu utilizzata per finanziare - con la sottoscrizione di minibond - società collegate agli imprenditori Marchini, Fusillo e De Gennaro già pesantemente indebitate nei confronti della banca e per alleggerire la pressione sul titolo azionario.

9.1 La note informative dell'*Internal audit*

L'operatività con i fondi lussemburghesi è stata dettagliatamente ricostruita nelle note informative dell'*internal audit* del 12.5.15, del 19.5.2015, del 30.6.2015 (Doc.14- 16 e 19 P.M.).

Si tratta della sintesi sugli investimenti nei fondi a seguito degli accertamenti della B.C.E. e portati all'attenzione del Cd.A. nelle sedute del 12 e 19 maggio e 30 giugno 2015.

L'analisi dell'*audit* ha ricostruito in dettaglio gli assets sottostanti gli investimenti di 350 milioni di euro effettuati da BPVI e da BPVI *Finance* nei fondi lussemburghesi.

In sintesi:

con delibera del Consiglio di BPVI in data 7 febbraio 2012 avente ad oggetto "Processo di gestione del portafoglio di investimento linee guida per l'esercizio 2012 e approvazione nuovi plafond di investimento" fu approvata la costituzione di uno specifico plafond di investimento da classificare ai fini IAS tra le poste *available for sale* (AFS) sino a massimi € 500 milioni in quote di OICVM "non prevalenza di esposizione obbligazionaria qualora questo sia funzionale a partnership strategiche con le SGR di riferimento ai fini di acquisizione di fonti di liquidità".

A valere sul plafond citato, BPVI, per il tramite della Divisione Finanza ed a firma del Direttore Generale, sottoscrisse in data 28.11.2012 i seguenti investimenti in fondi:

¹¹⁹ Doc 425: confoit letter datata 15.12.2014 in dirizzata a BPVI *Finance* con cui Sorgente Group Limited conferma di detenere il 100% del capitale di Sorgente Group international Holding limited destinataria del finanziamento di 25 milioni erogato da BPVI *Finance*.

- 100 mln euro nel fondo *Optimum Multistrategy 1*,
- 100 mln euro nel fondo *Athena Balanced Fund 1* (richiamati da *Athena* in data 7.12.2012 per 70 mln e in data 21.1.13 per 30 mln).

In data 23 luglio 2013 fu sottoposta al Consiglio per approvazione la proposta di delibera avente ad oggetto "Aggiornamento del plafond degli investimenti finanziari in quote di OICVM" con cui fu autorizzato l'ampliamento del plafond citato a € 800 mln di euro autorizzando altresì "di allocare al massimo 300 mln di euro su *BPV Finance* con la possibilità di investire in asset class che esprimono un profilo rischio/rendimento in linea con le esigenze strategiche del Gruppo" sottolineando come "tale trasferimento di plafond a *BPV Finance* è funzionale a partnership strategiche con SGR estere e permette l'acquisizione di fonti di liquidità per la controllata".

In base a tale delibera *BPV Finance*, a firma del General Manager, sottoscrisse in due tranches distinte (100 mln di euro e 50 mln di euro rispettivamente in data 7.8.2013 e 30.9.2013) il fondo *Optimum Multistrategy 2*.

Dagli accertamenti dell'organo di revisione interna è emerso che *BPVI* e *BPVI Finance* erano di fatto gli unici sottoscrittori dei 3 Fondi (100% di *Optimum Multistrategy I* e *II* e circa il 99% di *Athena Capital Balanced Fund*).

I contratti di sottoscrizione dei Fondi *Optimum Multistrategy* prevedevano la costituzione in seno a ciascun Sub fondo di un Investment Committee i cui membri potevano essere eletti dagli investitori in funzione della loro quota, detti comitati non furono mai stati costituiti.

Quanto agli investimenti nei fondi:

- La quota di gran lunga prevalente dei fondi è stata investita nei sub fondi Futura e Eurasia.
- Le quote dei sub fondi Futura erano interamente possedute da *Optimum Multistrategy I* e *II*.
- I sub fondi hanno investito soprattutto in assets illiquidi: *Dinex Energy*, *Methorios Capital*, *Veneto Banca*, *BPV*.

Si è trattato di investimenti effettuati in una chiara situazione di conflitto di interesse fra gli attori coinvolti (*Methorios spa*, *Alfio Marchini*, *Girolamo Stabile*, *Raffaele Mincione*).

I mini bond detenuti dai fondi Futura sono stati strutturati per imprese già finanziate da *BPVI*: il gruppo *Marchini*, il gruppo *De Gennaro* e il Gruppo *Fusillo*.

Gli assets sottostanti *Multistrategy I* e *Athena* sono stati allocati in violazione delle linee guida di investimento approvate dal C.d.A.; non era permesso l'investimento in bonds emessi da paesi periferici (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna), laddove *Athena* ha invece acquistato titoli obbligazionari spagnoli e portoghesi.

Il plafond relativo alle obbligazioni bancarie era limitato esclusivamente a emittenti italiani e stranieri con rating senior e una duration fino a tre anni; *Athena* ha invece acquistato obbligazioni subordinate coordinate e perpetue.

Il plafond mini bonds era composto esclusivamente da minibond originati e strutturati da BPV.

Multistrategy I attraverso Futura aveva investito in minibond originati da soggetti esterni al gruppo BPVi

Gli investimenti in azioni non avrebbero potuto essere effettuati a valere sul fondo riservato alla divisione finanza; la loro approvazione avrebbe dovuto seguire le procedure previste per gli investimenti in titoli di capitale (c.d.a. Comitato amministratori indipendenti).

L'indagine interna ha inoltre confermato il rilievo ispettivo in relazione all'utilizzo dei fondi per trasferire azioni BPV dal fondo acquisto azioni, anche attraverso l'intervento di BPVi *Finance*.

Le svalutazioni e le rettifiche di valore contabilizzate sugli strumenti finanziari e sulle esposizioni creditizie causarono l'aumento dell'esposizione della banca verso alcuni clienti con scarso merito creditizio.

Attraverso l'acquisto di azioni o strumenti di debito, BPV ha accresciuto la sua esposizione verso i gruppi Marchini e De Gennaro, entrambi clienti classificati come *unlikely to pay*; il gruppo Marchini era già finanziato per 75 milioni di euro, debitore classificato *past due* con uno sconfinamento di oltre un milione; il sub fondo Delta aveva interamente sottoscritto un'emissione di minibond per 30 milioni effettuata da Invest spa (società del gruppo Marchini), l'esposizione totale era pari a €106 milioni.

BPVI era principale azionista (32%) di Methorios spa azienda quotata al segmento AM della Borsa Italiana collegata a Marchini e coinvolta nella maggior parte delle emissioni di bon e azioni acquistati dai fondi.

Il gruppo De Gennaro, coinvolto in indagini penali per riciclaggio, era stato finanziato da BPV per 27 milioni di euro; il sub fondo Delta aveva interamente sottoscritto un'emissione di minibond per 22 milioni effettuata da una società del gruppo De gennaro, l'esposizione complessiva era pari a 49 milioni di euro.

Tutti gli asset selezionati erano illiquidi e con profili di elevata rischiosità.

I regolamenti dei fondi non davano alcuna garanzia di riscatto dell'investimento (la cd *redemption*).

In relazione al fondo *Athens* era contrattualmente previsto un lock up di 5 anni dalla data di sottoscrizione, con applicazione di commissioni di uscita decrescenti pari inizialmente al 6,5% e facoltà del gestore di differire ulteriormente la data di rimborso in caso di richieste superiori al 25% delle quote in essere.

Per il fondo *Optimum* era previsto un lock up di un anno con possibilità a carico del gestore di differire il rimborso a determinate condizioni.

Secondo le risultanze dell'indagine interna, le transazioni e le relazioni collegate ai fondi ebbero un impatto negativo su molteplici profili di rischio della banca, con un impatto diretto sul CET 1 ratio pari a 25 BPS.

L'analisi dell'audit quantifica alla data di maggio 2015, una minusvalenza tra credito e finanza di circa 100 milioni, lievitati a 160 a fine anno a seguito di ulteriori svalutazioni sui crediti (vedasi infra testimonianza Iorio).

9.2 Le testimonianze dei dirigenti in relazione all'operatività con i fondi esteri

Il risk management

Dario Esposito¹²⁰, responsabile risk Management ha ricordato che l'investimento nei fondi lussemburghesi nacque a seguito della delibera con cui furono stanziati dapprima 500 milioni poi aumentati a 700 e infine a 800 milioni per l'investimento in fondi, OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari); si trattava di una categoria eterogenea di fondi.

La ratio dell'investimento era ottenere liquidità, di cui la banca aveva in quel tempo bisogno e con questo scopo vennero portati in C.d.A.; ciò avvenne con Azimut che in effetti depositò della liquidità presso la banca.

Il plafond fu utilizzato per investire in Azimut e sui fondi *Athena* e *Optimum 1*, dopo l'aumento del plafond a 800 milioni anche su *Optimum 2* (pag.43).

Nei fondi lussemburghesi furono complessivamente investiti 350 milioni.

Si trattava di fondi unknown exposure; solo nel 2014, con l'avvento dei nuovi RTS dell'EBA, fu imposta una parziale disclosure, almeno quanto alle azioni proprie all'interno dei fondi.

L'unknown exposure pesava molto sia sull'assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito sia sul patrimonio di vigilanza sia sul limite delle partecipazioni detenibili.

I fondi a esposizione sconosciuta avevano cioè profilo di impatto trasversale su vari settori *"che siano le partecipazioni detenibili, che sia il rischio di credito col progetto A-IRB, il fatto di avere o il famoso unknown ti portava ad avere delle situazioni, come dicevo, o di possibile sfioramento della parte che riguardava i limiti di concentrazione sulle partecipazioni o, addirittura, di un assorbimento che ti andava a detrarre (sic) il beneficio che avevi dai modelli avanzati del credito. Questo è quello, cioè indirettamente questi fondi colpivano altre cose. Per questo su diversi tavoli se ne discuteva, le ho fatto l'esempio prima, ho detto il discorso del progetto A-IRB, che è un progetto che è durato un anno e qualcosa, e in cui si parlava spesso dicendo che questi fondi devono assolutamente... cioè dobbiamo risolvere il problema del fondo, dell'unknown, perché, se no, altrimenti ci va... Io seguo il progetto dal punto di vista del rischio del credito, dicevo, mi elimina tutto il beneficio che potrei avere dal minore assorbimento dei modelli avanzati sul credito, mi elimina, mi rode in parte"* (pag.78).

Nel 2013, di concerto con Pellegrini, fu chiesta all'Area Finanza la disclosure sui sottostanti, la comunicazione da parte dei fondi fu solo parziale, relativa solo agli investimenti di primo livello¹²¹.

Nel 2014 con l'entrata in vigore del C.R.R. fu chiesta la disclosure sulla detenzione di azioni proprie, emerse così un ammontare di circa 50 milioni di euro da detrarre dal patrimonio di vigilanza.

120 Udienza 9.11.19.

121 Ibidem, fonoseg pag 47 *Quindi, dal punto di vista del monitoraggio, in quel caso, dei limiti di concentrazione sulle partecipazioni detenibili, quel tipo di informazione era già sufficiente perché, oltre a darti la scomposizione dal punto di vista del sub-fondo, ti darà anche quanto quel fondo aveva in termini di liquidità. E quindi questo ha fatto, sostanzialmente, rientrare l'eventuale - perché poi non s'è stato - superamento, cioè io ho dovuto dire: guardate che se non si date l'apertura almeno di quello che c'è poi dobbiamo... diciamo, devo portare in Consiglio il superamento del limite dal punto di vista delle partecipazioni detenibili sui cosiddetti investimenti indiretti, perché era una sub-categoria, perché c'erano molte, molte attività... come dire, molti limiti su quell'aspetto delle partecipazioni"* (pag.47).

Nel 2015 gli ispettori B.C.E. chiesero informazioni sui sottostanti dei fondi.

Nel Comitato Finanza del 30.3.2015 si decise "spontaneamente" di avere la disclosure sui fondi in quanto l'esposizione sconosciuta aveva un impatto negativo sui modelli avanzati di rischio di credito, la decisione fu assunta dopo l'intervento di B.C.E., nonostante la problematica fosse emersa già in precedenza (pagg.45, 46, 49, 50).

Il 24 aprile successivo vi fu un incontro a Vicenza con Stabile quale gestore dei fondi *Optimum* (presenti Esposito, Marchesi del suo team, Buzzonato dell'Audit Finanza, Senigaglia dei Crediti); si discusse a livello tecnico della composizione dei fondi, perché occorreva accertare il valore effettivo degli investimenti.

Stabile fu portato a Vicenza da Piazzetta; il successivo 29 aprile vi fu un incontro con il team ispettivo partecipò lo stesso Esposito con Bozeglav; gli ispettori fecero una richiesta pressante di disclosure integrale sui fondi che faticavano ad ottenere; fu fatta pressione anche sull'Area Finanza.

Dopo la disclosure al C.d.A. del 12.5.15 (Sorato era già fuoriuscito dalla banca), Esposito e Bozeglav chiarirono i sottostanti; dalla valutazione di impatto fatta con la metodologia condivisa con gli ispettori emerse - sull'importo di € 350 milioni di investimento - una perdita stimata di € 90 milioni (pag.51), solo a livello di valutazione finanziaria.

Successivamente, quando furono svelati i nomi dei prenditori (Marchini, Fusillo, De Gennaro, già esposti con la banca), fu fatta anche una valutazione creditizia perché *"scoprendo che c'erano esposizioni anche in quel modo lì, oltre all'esposizione ufficiale che uno aveva nei confronti delle persone o dei gruppi o delle società che ho menzionato poc'anzi; questo portava poi anche un eventuale impatto su quello che è la parte, diciamo, di recupero, nel caso in cui però - questo è importante dirlo - il credito sia non performing, perché, se no, altrimenti non fai il recupero se è in bonis"* 122.

9.3 La segnalazione grandi rischi sui fondi

Luca Triban ha spiegato le modalità con cui nel corso degli anni la banca vicentina ha segnalato alla vigilanza gli investimenti nei fondi nell'ambito della segnalazione cd Grandi rischi¹²³.

Prima del 2012, la normativa di Banca d'Italia sui cosiddetti "schemi di investimento" richiedeva alle banche di fare un "look-through" di guardare attraverso i fondi, per individuare gli investimenti sottostanti, in modo da aggregare le esposizioni sottostanti, indirette, con le esposizioni dirette che la banca aveva, al fine di dare corretta rappresentazione dei Grandi Rischi (le esposizioni creditizie della banca che superano il 10% del patrimonio di vigilanza).

Una delle segnalazioni di vigilanza riguarda la cosiddetta "concentrazione del rischio", volta ad evitare una eccessiva concentrazione dei rischi in capo a pochi soggetti.

La banca emanò un manuale sugli schemi di investimento, con cui individuava il processo da seguire, i risk takers, e cioè le funzioni che effettuavano l'investimento, (la

122 Ibidem fonoreg, pag 52.

123 Udienza 5.11.2019.

divisione Finanza e la controllata irlandese *Finance*), dovevano acquisire con periodicità trimestrale evidenza dai gestori degli investimenti sottostanti, compilare degli appositi moduli e darne evidenza alla Ragioneria, affinché la Ragioneria potesse sostanzialmente trattare queste esposizioni indirette nell'ambito della segnalazione dei Grandi Rischi.

Un primo aspetto problematico si ebbe in sede di prima applicazione, indicativamente fra giugno e settembre 2012, con riferimento ai fondi Azimut, perché non arrivavano note informative sufficientemente dettagliate su questo aspetto.

Solecitò la Divisione Finanza (Allichieri, il vice di Piazzetta) a invitare la società a ottemperare alle richieste.

A fine dicembre 2012, i fondi Azimut vennero meno e furono sostituiti con i fondi *Optimum* e *Athena*, dapprima solo la capogruppo, poi, nel marzo dell'anno successivo, anche la controllata irlandese effettuò investimenti.

A dicembre 2012, il tema non era particolarmente rilevante perché era appena iniziato l'investimento, fu comunicato da Castelluccio che l'intero investimento era rappresentato da disponibilità liquida.

Nel 2013 con riferimento ai fondi *Athena* e *Optimum* fu comunicata l'evidenza di quello che era chiamato il "primo livello"¹²⁴.

In ragione di questo, la sua struttura, nell'impossibilità di conoscere i sottostanti, applicò un trattamento previsto dalla normativa, segnalando l'intera esposizione verso questi fondi come una *unknown exposure*, cioè una esposizione sconosciuta, che era compressa come un unico cliente; l'ammontare superava il 10% del patrimonio di vigilanza e rientrava pertanto nell'elenco nominativo di clienti e di esposizioni segnalate in Banca d'Italia come Grandi Rischi.

Prima di essere inviata in Banca d'Italia, l'informativa dei Grandi Rischi faceva parte del set di dati portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, insieme ai fondi propri, ai *ratios* con l'elenco nominativo di tutti i grandi rischi.

Dopo la ratifica del Consiglio di Amministrazione, lo stesso Triban inviava a tutte le divisioni (Piazzetta e ai suoi collaboratori, Marin quale Responsabile della Divisione Credito e ai suoi collaboratori, al Risk Manager, a Bozeglav, infine anche a Cauduro), l'elenco dei Grandi Rischi segnalati, evidenziando in chiaro che fra gli stessi era presente una *unknown exposure*, dovuta al fatto che non era stato fornito il dettaglio degli investimenti sottostanti.

Come struttura, supportato da Pellegrini, più volte rappresentò questo tema a Castelluccio e Rasini.

Con l'entrata in vigore del C.R.R., nel 2014 fu richiesto ai fini prudenziali che la banca avesse la piena conoscenza dei sottostanti agli schemi di investimento; in particolare, occorre una dichiarazione o una evidenza in chiaro che i fondi non investivano in strumenti della banca, in quanto la normativa prevedeva, per le eventuali azioni o strumenti detenuti, un trattamento di deduzione e - per gli investimenti significativi in soggetti nel settore finanziario - un particolare trattamento prudenziale.

¹²⁴ Ibidem fonoreg pag 36 "In sostanza, questi erano fondi di fondi, a poi veniva comunicato che il fondo Athena aveva investito nel fondo Alfa, Gamma e Beta, ma non ci veniva detto cosa c'era sotto il fondo Alfa Gamma e Beta" (pag 36).

La circostanza fu immediatamente posta all'attenzione di Rasini e Castelluccio, Triban predispose uno standard di lettera aggiuntiva rispetto a quella già fatta sugli schemi di investimento per i Grandi Rischi, richiedendo che i fondi dichiarassero espressamente se detenevano o non detenevano fondi propri o se detenevano o non detenevano investimenti significativi.

Rappresentò che - in caso di mancata trasparenza - vi sarebbe stata la deduzione integrale dell'intero investimento.

A fronte di questa novità richiesta, per la prima volta, a giugno del 2014, ricevettero una formale comunicazione in ordine al fatto che i due fondi detenevano azioni della banca e forse anche qualche investimento in soggetti del settore finanziario.

"Date queste due informazioni, il restante contenuto continuava a essere omesso, rappresentandoci per differenza qual era, sostanzialmente, il complemento all'investimento, la prima emersione a giugno 2014 è stata di circa 52 milioni complessivamente" (pag. 38).

Con la comunicazione riferita al 30 giugno 2014 fu data evidenza nelle segnalazioni periodiche della detenzione indiretta.

9.4 Le dichiarazioni di Iorio

Francesco Iorio (udienza 23.5.2019) e' stato amministratore delegato e Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza dal 1.6.15 al 4.12.16.

Appena assunse la carica di A.D. collaborò con gli ispettori sul tema investimento nei fondi che avevano maturato una perdita di 90 milioni su complessivi 350 milioni di capitale investito.

Ha ricordato che i fondi nacquero nel 2012 con un plafond di 500 milioni (poi aumentato a 800) con intenzione di avere in cambio della liquidità da qualche S.g.r., obiettivo mai raggiunto perché l'investimento andò fuori dai plafond strategici fissati dalla banca: in sostanza, gli investimenti sottostanti i fondi - proposti in C.d.A. da Sorato e Piazzetta - non corrispondevano alle linee guida strategiche fissate dal C.d.A. (che erano di investire solo in obbligazioni di alcuni paesi UE e, per il comparto azionario, solo in aziende quotate pag.49).

Dall'analisi dell'audit emerse, a fine maggio, una minusvalenza tra credito e finanza di circa 100 milioni, lievitati a 160 a fine anno a seguito di ulteriori svalutazioni.

Iorio ha ricordato che incontrò, a fine giugno 2015, Alberto Matta, amministratore delegato del fondo *Optimum*; furono presenti anche Diego Cavrioli, responsabile della Finanza e un consulente del dott. Matta.

Matta tenne un atteggiamento di chiusura totale, limitandosi a dire che gli investimenti erano stati condivisi con Piazzetta e Sorato (pag.15), che, sempre a detta dei gestori, erano gli interlocutori per i fondi

Con *Optimum*, a differenza di *Athena*, non si addivenne ad alcuna transazione.

Di fatto, i fondi vennero utilizzati sia per acquistare azioni della banca sia per swap delle azioni di Veneto Banca.

I fondi, in base alle linee guida, dovevano investire in determinate tipologie di titoli (obbligazioni di certi paesi piuttosto che società quotate); emerse invece che i sottostanti avevano investito - sia per la parte di equity sia per la parte obbligazionaria

– in società riconducibili a Fusillo, Marchini o De gennaro, che generavano un rischio di credito aggiuntivo perchè soggetti già finanziati dalla banca, le operazioni, se non veicolate tramite i fondi, avrebbero dovuto avere un iter autorizzativo ben diverso e passare per il C.d.A., cui spettava la competenza deliberativa (pag.16,17).

10. I segnali di anomalia operativa

Alcuni episodi verificatisi a cavallo tra il 2014 e 2015 sono estremamente significativi dell'azione coordinata dei vertici della banca finalizzata ad occultare l'operatività della banca a fronte dell'emersione di segnali di anomalia operativa.

10.1 Le dimissioni del *private banker* Antonio Villa

I Doc 22 e 23 sono le Note dell'*internal audit* del 7.5.2015 in cui si dà atto degli approfondimenti avviati dall'audit a seguito delle dimissioni di un dipendente (Antonio Villa) comunicate all'audit a luglio 2014, dimissioni scaturite dalle pressioni ricevute per concludere operazioni baciate.

A seguito dell'indagine interna furono identificati 171 soci per un controvalore di euro 422.711.750 di capitale finanziato; le evidenze furono rappresentate in una nota interna del 4.9.14 consegnata al Direttore Generale, fu contestualmente chiesto l'avvio di approfondimenti a cura della Divisione Mercati per consentire il completamento degli accertamenti sulla correlazione.

In assenza di riscontri, l'elenco fu nuovamente sottoposto al Direttore Generale a febbraio 2015 alla presenza di Giustini. Sorato convocò Turco consegnando l'elenco e chiedendogli di approfondirlo con Giustini e Bozeglav.

Qualche giorno dopo si tenne l'incontro nell'ufficio di Giustini in cui furono analizzate le evidenze di maggior rilievo e condivisa la necessità di approfondimenti.

Turco riferì all'audit che dopo qualche giorno Giustini gli chiese la restituzione del documento e di qualsiasi eventuale copia in quanto in accordo con DG era opportuno non venisse circolarizzato.

Turco riferì altresì che le posizioni dell'elenco erano già note e mappate dalla Divisione Mercati per questo gli era stato affidato l'incarico di eliminare/attenuare il fenomeno attraverso un maggiore frazionamento della base sociale.

10.2 I riscontri dibattimentali

All'udienza 16 luglio 2019, è stato escusso Antonio Villa, un *private banker* dell'area di Treviso, dimessosi il 31 luglio 2013 a causa delle continue pressioni subite dai suoi superiori per le operazioni baciate.

Inizialmente, Villa spiegò le ragioni della sua decisione a Loredana Da Riva, la responsabile del personale della sua zona, senza mettere nulla per iscritto in quanto non voleva creare scandali né pregiudicare il lavoro dei colleghi.

Sperava, inoltre, di ottenere la risoluzione del *patto di stabilità* in forza del quale avrebbe dovuto dare un preavviso di un anno per le dimissioni o pagare un importo pari alla retribuzione annua.¹²⁵

A questo fine contattò senza esito Valente, il capo del personale e il vicedirettore Cauduro, a entrambi spiegò le sue ragioni.

Nel febbraio 2014, la banca depositò ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Villa, chiedendo che gli fosse ingiunto il pagamento di 48.360,67 euro a titolo di penale per il mancato rispetto del patto di preavviso di recesso.

Tramite l'avv. Esini, Villa presentò ricorso in opposizione¹²⁶, inviò una PEC a Zonin, al C.d.A. e all'ufficio *compliance* per rendere pubbliche le ragioni delle sue dimissioni.

Nella lettera, l'avv. Esini denunciò la pratica delle baciato e le ritorsioni subite dal dipendente che si era rifiutato di commettere le irregolarità richiestegli dai superiori.¹²⁷

A seguito di trattative tra i legali si addivenne ad un accordo transattivo il 19 gennaio 2015¹²⁸ in forza del quale la banca avrebbe corrisposto a Villa 35.712 euro a titolo transattivo e 10.000 euro, e accessori di legge, a titolo di parziale rimborso delle spese legali in cambio della ritrattazione di quanto scritto nella lettera del 23 giugno 2014 e di un impegno di riservatezza sul contenuto della stessa.

Come si legge nell'atto di transazione:

"Le parti si danno atto che la comunicazione in data 23 giugno 2014, a firma dell'avv. Carlo Esini e del signor Antonio Villa deve intendersi annullata e comunque superata a seguito dei chiarimenti intervenuti e che il signor Antonio Villa nulla ha da eccepire in ordine alle regolarità delle operazioni ivi richiamate. Il signor Antonio Villa si impegna quindi a non comunicare a terzi il contenuto della comunicazione 23 giugno 2014 e comunque la sostanza delle operazioni in essa indicate. Il Signor Villa, ove la banca lo richiedesse entro 7 giorni da oggi invierà una comunicazione separata attestante quanto indicato al punto che precede. Le parti si obbligano a mantenere riservato il contenuto e l'esistenza della presentetransazione e dunque a non divulgarne il contenuto e a non consegnarne a terza copia salvo gli obblighi derivanti dalla legge".

Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (doc. 164 P.M.) si fa espresso riferimento alle ossessive insistenze di Roberto Premi (direttore regionale) e Gian Maria Casarotti (capo area Treviso), *su istruzione dei vertici aziendali*, per il collocamento delle "operazioni baciato" (come si legge nell'atto, "si tratta di operazioni con le quali aggirando i limiti di cui all'art.2358c la banca finanzia tassi talvolta ridicoli i propri clienti affinché acquistino azioni della banca stessa; il cliente paga gli interessi sul finanziamento con i dividendi e le azioni vengono rivendute ad altri dopo un certo periodo di tempo con un piccolo guadagno per il cliente").

¹²⁵ Doc 200 P.M. lettera di dimissioni

¹²⁶ Doc 164 P.M.

¹²⁷ Doc 190 P.M.

¹²⁸ Doc 192 P.M.



Il responsabile dell'audit Massimo Bozeglav¹²⁹ ha riferito che nel mese di giugno 2014 dopo la segnalazione inviata dal legale di Villa al presidente Zonin e alla *compliance*, fu convocato ad una riunione con Ferrante e Valente, gli consegnarono una copia della lettera dell'avv. Esini chiedendo approfondimenti sulla vicenda dei finanziamenti correlati citati nella lettera¹³⁰.

Bozeglav decise, pertanto, di procedere con l'estrazione dagli archivi informatici delle posizioni dei clienti che possedevano un numero di azioni dal valore complessivo simile o pari a quello del finanziamento; stilò una lista di clienti con azioni per un controvalore superiore a 500.000,00 euro.

Furono individuate una ventina di posizioni caratterizzate da correlazione tra l'importo del finanziamento e il valore delle azioni, nove clienti individuati erano gestiti da Rizzi (Doc. 256 P.M. report del 4 settembre 2014).

Il 4.9.2014 Bozeglav consegnò il report a Sorato esponendogli il risultato: le 20 posizioni individuate avevano un totale di 4.251.043 azioni per un controvalore pari a 265 mln euro circa.

Alcune operazioni avevano "un *margin* di *intermediazione negativo*"; il tasso di interesse applicato e le commissioni non coprivano i costi del finanziamento (Confab, Ravazzolo, Caovilla, Solfin).

Egli segnalò la necessità di ulteriori approfondimenti con il coinvolgimento della divisione mercati e della divisione crediti ma Sorato assunse un atteggiamento dilatorio.

A gennaio del 2015, pressato dalle richieste di Bozeglav, Sorato convocò Giustini e gli consegnò il report dell'audit, per gli ulteriori approfondimenti affidati a Turco, venti giorni dopo, arrivarono gli ispettori della B.C.E..

Quando, in seguito, Bozeglav intervistò Turco, apprese che dopo il loro incontro, Giustini si fece consegnare il report dell'audit, dicendogli che non avrebbe dovuto parlarne con nessuno.

La circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni di Costante Turco che ha ricordato che nel mese di febbraio del 2015, poco prima dell'inizio dell'ispezione della B.C.E., Sorato consegnò a lui e Giustini il report di Bozeglav ("250 o 350 milioni di posizioni che secondo lui erano un po' troppo finanziate", pag. 80) chiedendo a Turco di verificare se i numeri rilevati da Bozeglav coincidessero con quelli in suo possesso.

In presenza di Bozeglav, Giustini disse a Turco di approfondire le verifiche (i dati raccolti da Bozeglav, "a colpo d'occhio", erano gli stessi che Turco e Giustini conoscevano ormai a memoria, "stessi nomi dei soliti clienti, stessi numeri").

¹²⁹ Udienza 30.9.2019.

¹³⁰ Doc. 190 P.M. lettera dell'avv. Carlo Esini del 23 giugno 2014.

Doc. 193 P.M. opposizione a decreto ingiuntivo contro la banca.

Doc. 289 P.M. e-mail 30 luglio 2014 da Ferrante a Bozeglav.

Dopo un paio di giorni, Giustini gli chiese indietro il report di Bozeglav, perché Sorato non voleva che girasse per la banca e si assicurò che Turco non ne avesse fatto copia¹³¹.

10.3 La verifica audit sulla filiale di Padova 5

Il verbale della verifica ispettiva effettuata dall'Audit sulla filiale di Padova 5 effettuata in data 11.6.2014 (pagg. 15, 16 doc. 610 produzione P.M. ud.16.1.20) dà conto del rilevamento di un'operazione baciata da parte di un ispettore con riferimento alla posizione di Olivieri Antonino (*"si sottolinea...che la disponibilità relativa al finanziamento è stata totalmente utilizzata per l'acquisto di titoli del nostro Istituto"*).

Nel verbale ispettivo, pur riportando i dati essenziali dell'operazione, non si effettua sul punto alcuna ulteriore considerazione o indicazione di approfondimento.

Sul punto il teste Pisan (pag.91 ud.5.6.2019) ha riferito che Claudio Giacom lo aveva informato del fatto che nell'ambito di un Audit presso la citata filiale era stata accertata una operazione di finanziamento correlato all'acquisto di azioni dell'Istituto ma di aver già parlato con Giustini per non farla "emergere".

10.4 La vicenda Dalla Grana

Maurizio Dalla Grana¹³² è un socio BPVi che all'assemblea del 26 aprile 2014, denunciò il fenomeno degli acquisti finanziati.

Nel suo intervento, Dalla Grana sottolineò tre problemi:

- nel prospetto informativo relativo all'offerta del prestito obbligazionario;
- la Consob non aveva espresso alcuna valutazione sulle notizie e sui dati relativi all'offerta;
- l'assemblea non disponeva di dati sufficienti per poter stabilire la congruità del prezzo dell'azione; si aveva contezza unicamente del fatto che era stato nominato un esperto *esterno* per determinare il prezzo.

Chiese al collegio sindacale e alla Banca d'Italia di verificare se la BPVi avesse concesso finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca.

Dalla Grana ha aggiunto che, mentre il prospetto descriveva le azioni come titoli di *natura complessa* e, quindi, rischiosi, durante l'assemblea, Zonin ingannò i soci sostenendo che i *"soldi investiti nelle azioni sono come messi in un salvadanaio"* (pag.12).

Il teste ha dichiarato che egli era a conoscenza del fenomeno degli acquisti finanziati poiché era un fatto *noto e diffuso* (alcuni suoi dipendenti avevano concluso operazioni correlate ovvero erano stati dissuasi dal vendere azioni).

Zonin non rispose al suo intervento.

Trascorsi alcuni giorni, egli scrisse alla direzione generale chiedendo di poter prendere visione della perizia sul valore dell'azione (lettera del 2 maggio 2014 doc. 184 P.M.).

¹³¹ Doc. 22 P.M. allegato 4 intitolato "all'attenzione del Direttore Generale", datato 4 settembre 2014, analisi relativa alla questione dei finanziamenti, a firma della direzione *internal audit*, responsabile Bozeglav.

¹³² Udienza 16.7.2019.



Fu fissato per il 18 giugno 2014 l'incontro per soddisfare la sua richiesta previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza in forza del quale egli si impegnavo a non fare copia della relazione ovvero trascriverne il contenuto e a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni contenuti nella relazione stessa (doc. 189 P.M.).

Dalla Grana accettò di firmare ma rinunciò a prendere visione della perizia di stima (...perché avevo già capito, perché facendomi firmare un documento del genere avevo già capito che la perizia, praticamente, secondo il mio punto di vista, non aveva senso guardarla perché non era veritiera. Altrimenti, non mi avrebbero fatto firmare quel documento lì", pag. 19).

Il 25 novembre 2014 incontrò Zamberlan a cui chiese i motivi dell'inerzia del collegio sindacale dopo la sua segnalazione, facendo anche riferimento ad un articolo apparso il 27 ottobre 2014 sul *Sole 24 ore*, a firma di Claudio Gatti, (doc. 207 P.M.).

Non avendo ottenuto risposte da Zamberlan, il 12 dicembre 2014, il teste gli inviò una lettera chiedendo formalmente risposta al quesito posto in assemblea in merito ai finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie (doc. 187 P.M.).

Zamberlan rispose con lettera del 15 dicembre 2014 (doc. 177 P.M.), dicendo che le funzioni aziendali di controllo non avevano segnalato al collegio sindacale situazioni afferenti alle fattispecie descritte nel suo intervento in assemblea" e che, in ogni caso, l'assemblea dei soci aveva autorizzato il C.d.A. della banca a concedere finanziamenti finalizzati al pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e del 2014.

Seguì un altro scambio di lettere tra Dalla Grana e Zamberlan.

Nella lettera del 21 gennaio 2015 (doc. 178 P.M.) Dalla Grana citò l'articolo di Gatti e contestò a Zamberlan l'operato del collegio sindacale che, a suo avviso, non aveva chiesto chiarimenti né preso provvedimenti a fronte della evidente violazione degli artt. 2358 e 2474 c.c. da parte degli organi della banca. Zamberlan rispose con lettera del 4 febbraio 2015 per ribadire il corretto operato della banca (doc. 179 P.M.).

Dopo questa lettera di Zamberlan, il 2 febbraio 2015, egli decise di scrivere alla B.C.E. per denunciare l'operato del collegio sindacale (doc. 180 P.M.).

L'avv. Papacchini¹³³ ha ricordato di essere stata coinvolta nella vicenda allorquando Dalla Grana chiese di visionare il libro soci e la perizia redatta dal prof. Bini.

La Papacchini ha spiegato che Dalla Grana, in quanto socio, aveva diritto di accedere al libro soci e al libro delle assemblee mentre era controverso se avesse o meno diritto di visionare la perizia in quanto atto allegato al verbale del C.d.A.

Inizialmente Sorato e Pellegrini si opposero mentre la Papacchini espresse parere favorevole (peraltro, nel prospetto informativo relativo al prestito obbligazionario convertibile, la CONSOB aveva fatto inserire l'obbligo della Banca di mettere a disposizione del sottoscrittore delle azioni la perizia sul valore delle azioni per un breve lasso temporale).

Alla fine, fu consentito a Dalla Grana di visionare la perizia previa sottoscrizione di una lettera di riservatezza.

10.5 KPMG

¹³³ Udienza del 13.9.2019

L'episodio è stato ricostruito all'udienza del 19.12.2019 da Viro Antonini *partner* di KPMG che si occupò della revisione legale del bilancio della banca dal mese di giugno 2014 fino al settembre del 2016.

Il teste ha ricordato che, nell'ambito di una serie di attività pianificate con riferimento alle operazioni sul capitale del 2014, la società di revisione fece approfondimenti specifici sul profilo dell'adeguatezza patrimoniale; in particolare per verificare l'esistenza di un rischio di operazioni fatte in contestualità (operazioni dei clienti sul capitale e affidamenti fatti dalla banca ai medesimi clienti).

All'esito del controllo, emersero 17 posizioni con una sostanziale coincidenza in termini di importo tra valore delle azioni sottoscritte e utilizzo dei fidi con un criterio di confidenza del 10% e un criterio di vicinanza temporale con un intervallo di più o meno 15 giorni dalla data dell'acquisto di azioni: importo di circa 13 milioni e mezzo di euro di azioni sottoscritte.

Agli inizi di marzo del 2015, la società di revisione informò Massimiliano Pellegrini e il collegio sindacale.

Seguì un incontro tra la KPMG nella persona di Antonini, Pellegrini, Triban e i membri del collegio sindacale.

L'appunto dell'incontro redatto da Antonini (doc. 574 P.M. ud.19.12.19) riporta: *"con riferimento alle attività di verifica delle operazioni sul capitale KPMG informa che sono state identificate alcune posizioni che presentano una sostanziale contestualità di data e coincidenza di importo tra operazione sul capitale e fido concesso e per un campione non statistivo di esse 17 posizioni è stato richiesto alla Banca di effettuare approfondimenti"*.

Antonini e Pellegrini si rivolsero a Sorato, presentandogli l'elenco delle posizioni estrapolate; Sorato disse di non saperne nulla, indirizzandoli da Giustini (doc. 573 P.M.).

Giustini raccolse le informazioni relative alle 17 posizioni e, nel corso di un altro incontro con KPMG, consegnò il *dossier* informativo contenente gli esiti degli accertamenti.

Giustini attestò che non erano emerse criticità, le operazioni erano regolari, il merito creditizio era stato correttamente valutato, rassicurò Antonini che non vi era alcuna correlazione tra gli acquisti delle azioni e l'erogazione dei finanziamenti¹³⁴.

Il teste Antonini ha spiegato che l'obiettivo principale della società di revisione era verificare che non vi fossero impatti significativi sul bilancio di esercizio.

L'episodio KPMG è stato ricordato anche dalla responsabile dell'ufficio legale Anna Papacchini¹³⁵ in questi termini:

nella primavera 2015, poco prima dell'approvazione del bilancio, Pellegrini le telefonò dicendole che la KPMG (società incarica della revisione del bilancio) pretendeva un parere da parte della direzione legale della banca che attestasse la legittimità "di una serie di finanziamenti concessi a clienti della banca, che a loro volta, nel giro di breve termine, avevano

¹³⁴ Cfr. doc. 572 P.M., la relazione riepilogativa di sintesi datata 13 marzo firmata da Giustini, in cui si attesta che, a supporto della regolarità delle operazioni, il merito creditizio è stato regolarmente valutato in relazione alle 17 posizioni segnalate dall'organo di revisione.

¹³⁵ Udienza 13.9.2019.



comprato azioni BPV per un importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti. Si trattava, dunque, di operazioni basiate".

Pellegrini le spiegò che il problema era che c'era "anche una vicinanza temporale tra l'acquisto di azioni" (pagina 14).

La teste si rivolse all'avvocato Tesei che concordò con la sua valutazione circa la contrarietà delle operazioni segnalate al disposto di cui all'art. 2358 c.c., erano "assistenza finanziario pura" (pagina 19).

Spiegò il problema a Pellegrini e subito dopo fu convocata da Sorato (era con Pellegrini e Piazzetta) che le chiese di redigere un parere attestante la legittimità di quelle operazioni.

La teste si rifiutò e sollecitò un *audit* per comprendere le reali dimensioni del fenomeno.

Sorato la *assalì*, dicendole che avrebbe trovato un altro avvocato.

Piazzetta disse "Ma sei matta! Un *audit*? Se facciamo un *audit*, andiamo tutti a casa"; rimase allibita e capì che il problema era molto più serio di quanto rilevato dalla KPMG.

La Papacchini tornò a Vicenza e, il giorno seguente, si ripropose lo stesso problema perché la KPMG insisteva per avere il parere dalla direzione affari legali, altrimenti non avrebbe rilasciato la certificazione del bilancio.

Dopo un nuovo incontro con l'avv. Tesei, fu trovato un compromesso con Sorato e Giustini: la banca avrebbe mandato una lettera alla KPMG, impegnandosi a svolgere gli approfondimenti necessari per chiarire le operazioni segnalate¹³⁶.

La teste ha ricordato che, all'elaborazione della missiva per KPMG, parteciparono, oltre a lei e Tesei, anche Giustini e Pellegrini.

La bozza fu trasmessa a Sorato e ad Antonini per un parere preliminare.

A metà marzo, infatti, la KPMG inviò al collegio sindacale e al comitato per il controllo una lettera con la quale evidenziò che la banca si era impegnata a effettuare i dovuti approfondimenti per poi darne poi contezza alla società di revisione.

La Papacchini e l'avvocato Tesei spiegarono a Giustini e a Pellegrini l'urgenza di effettuare gli approfondimenti.

Il riferimento al "merito creditizio" contenuto nella missiva fu imposto da Giustini: "Giustini disse: facciamo approfondimenti, però guardate che c'è il merito di credito e nelle richieste di fido non c'è scritto che vogliono acquistare azioni della banca" (pag. 26).

In effetti, nelle pratiche di finanziamento non c'era alcun riferimento all'acquisto delle azioni, era indicata solo una generica "necessità per investimenti immobiliari e mobiliari" (pag. 26).

11. Il comitato di direzione del 10.11.2014

Nel corso della riunione del comitato di direzione del 10.11.2014 i *top manager* della banca analizzarono compiutamente gli aspetti problematici connessi al capitale finanziato; il file audio della seduta è stato trascritto e acquisito al dibattimento (doc.

¹³⁶ Cfr doc. 210 bis allegato 4, la lettera sottoscritta da Giustini inviata alla KPMG.

110 P.M., sull'identificazione degli interlocutori ha riferito il teste di PG Mario De Blasio all'udienza del 18.10.2019).

Si parlò:

- dell'impatto negativo dei finanziamenti correlati sul margine di interesse e sugli esiti dell'A.Q.R. (Sorato a pag. 64. "noi prendiamo questi queste azioni che sono finanziate andiamo a smontare il finanziamento Smontando il finanziamento abbiamo un recupero importante sul margine di interesse perché ovviamente sono finanziate eh a un tasso molto basso abbiamo un recupero sulla commissione perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo ristornare nel caso in cui il margine d'interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono e abbiamo un beneficio ovviamente sulla Q R. Come possiamo collocare queste azioni");
- delle dimensioni quantitative del fenomeno capitale finanziato; a pag.34 Sorato parla di un miliardo e due di finanziamenti fatti "apposta per fare": "chiaro che vanno smontati Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro ma non possiamo neanche tenerci tutto questo popò di problema Quindi dobbiamo risolvere il problema del delle azioni appicciate";
- del monitoraggio e delle pressioni sulla rete, a pag 32, Giustini: "ultima settimana si è dimezzata si son dimezzate le richieste di affidamento eh quindi stiamo andando a metà di quello che stiamo producendo Eh Quindi domani dovremo rifare un richiamo ai capi area I problemi sono quelli che sappiamo quindi? Inutile che sto qua a sottolinearli";
- della dismissione delle azioni proprie da parte dei fondi, a pag. 37, Piazzetta parla della necessità di collocare 27 milioni residui di azioni detenute dai fondi, trovando "qualcuno che le compra a sconto", Giustini indica un possibile scambio con Fondazione Venezia che detiene titoli Veneto Banca, si fa poi riferimento all'operazione con Sorgente.
(VM 10 (Piazzetta) rimangono 27, 27, 27, l'idea era di trovare qualcuno che li comprava a sconto VM8 (Giustini) No Andrea c'è
VM10 Perché quelli avevamo deciso
VM 8 Ci stai cercando Balboni per incontrare la Fondazione CR Venezia che adesso si chiama Fondazione Venezia che ha Veneto Banca e scambierebbe Veneto Banca con le nostre)
- della perdita di valore delle azioni, a pag. 67, GIUSTINI : Posso Samuele una cosa Cioè allora cerchiamo di allargare un attimo il discorso no Allora noi comunque le posizioni baciate grosse dobbiamo eliminarle perché quando arriverà speriamo il più lontano possibile nel momento in cui il valore dell'azione non sarà più quello ci fottiamo nel senso che se a uno che tu gli hai dato 100 il valore eh delle azioni era 100 e va a 70 tu quel 30 che questo ha perso come glielo dai Comunque noi dobbiamo fare in modo che sti impieghi vadano scaricati. SORATO Samuele: Si però qui stiamo parlando di un importo importante no.
- Del rilascio delle side letter ai clienti (pag 40).
- Delle strategie per occultare il fenomeno alla vigilanza (intervento di Marin pag. 43).
- Della necessità di "spalmare" l'operatività anomala su Milano e su Roma in modo da non dover ricorrere al solito Giacom (Sorato pag 35 36 dopo dobbiamo ricorrere al solito Giacom no e invece bisogna che sta roba qui venga fatta Milano - Roma , perché poi se ne parla meno, se qui facciamo intervenire i soliti figurati se questi poi non parlano).

11.1 L'eccezione di inutilizzabilità della traccia audio

La difesa dell'imputato Marin ha eccepito l'inutilizzabilità della registrazione audio del comitato di direzione in quanto *"abusivamente registrato da persona ignota"*, richiamando in tal senso il principio sancito dalla sentenza della Suprema Corte, sez. VI, 13 febbraio 2020, numero 5782, in forza del quale *"la registrazione costituisce prova documentale solo a condizione che l'autore abbia effettivamente partecipato o assistito alla conversazione registrata ovvero ad un colloquio privato, circostanza che il Tribunale non ha verificato e che era onere dell'Accusa dimostrare"*.

L'eccezione - ad avviso del Tribunale - è infondata; le modalità con cui è stata effettuata la registrazione della seduta sono state esaustivamente illustrate in dibattimento dal segretario generale Mariano Sommella.

Il teste ha spiegato in dibattimento che, a partire dal 2014, le sedute dei comitati di direzione furono registrate, come avveniva per prassi per le sedute del C.d.A. e dei comitati endoconsiliari (TESTIMONE SOMMELLA - *Va bene. Quindi dico che nel 2014 mi fu chiesto di organizzare i Comitati di Direzione sulla falsariga dei Comitati endoconsiliari, va bene? Per cui, io intesi di mettere in piedi l'ordine del giorno e la convocazione, il dottor Sorato voleva che partivano dalla mia casella o dalla casella di Segreteria; mi dava l'ordine del giorno e i nominativi che dovevano partecipare, va bene? E, come dicevo prima, ci sono state delle registrazioni sulla cosa"*, udienza 29/10/2019 pag. 135); la registrazione era effettuata dal tecnico informatico (pag.46) che operava nell'apposita consolle sita fuori dall'aula consiliare.

Alla luce della ricostruzione fattuale delle modalità di registrazione delle sedute dei comitati di direzione, si evince l'infondatezza della tesi difensiva che sostiene l'inutilizzabilità della traccia audio.

La pronuncia di legittimità richiamata dalla difesa ribadisce in parte motiva che la qualificazione della registrazione del contenuto di una conversazione (a viva voce dei protagonisti o a mezzo di apparecchi idonei) come prova documentale è stata affermata dalle Sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza Tortasio (S.U., n. 36747 del 28/5/2003, Rv. 225465).

Le S.U., a salvaguardia del diritto alla segretezza delle comunicazioni, di cui all'art 15 Cost., indicano i requisiti e i presupposti della intercettazione rituale, disciplinata dal codice di rito ed operano un netto distinguo tra intercettazione e registrazione di un colloquio ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che legittimamente vi assista.

In quest'ultimo caso, non si ravvisa alcuna compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione (che è cosa diversa dalla meno tutelata riservatezza).

"Il contenuto della comunicazione interprivata, infatti, viene legittimamente appreso da chi palesemente vi partecipa o vi assiste ed alla registrazione di tale comunicazione difetta il requisito della estraneità del captante che caratterizza, invece, il concetto di intercettazione. Per altro aspetto, la comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito - prosegue la sentenza indicata - con l'effetto che ognuno di essi ne può

disporre (a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione non vi siano divieti alla divulgazione). Ciascuno di tali soggetti, è pienamente libero di adottare cautele ed accorgimenti e tale può essere considerata la registrazione, per acquisire, nella forma più opportuna, documentazione, quindi prova, di ciò che nel corso della conversazione direttamente viene a sua conoscenza.

In altre parole, attraverso la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall'altro o altri interlocutori: da qui la conclusione che la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o che legittimamente vi assiste, costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - prova documentale secondo la disciplina dell'art. 234 c.p.p. e ne consegue la possibilità di introdurre tale documento, come prova nel processo, ai sensi dell'art. 234 c.p.p., comma 1, in ragione della sua attitudine dimostrativa di fatti o dichiarazioni sui quali, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., è ammessa la testimonianza de relato dell'ascoltatore" (cfr Cassaz. dianzi citata).

Orbene, nel caso di specie non si è trattato - come sostenuto dalla difesa - di una registrazione abusivamente effettuata da soggetti ignoti, bensì di attività legittimamente svolta dagli addetti informatici, deputati allo svolgimento di detta mansione, in base alla prassi operativa adottata in banca per le sedute consiliari, i comitati endoconsiliari ed i comitati di direzione, con le modalità ampiamente chiarite dal segretario generale Mariano Sommella.

Ne consegue che la prova documentale in atti è pienamente legittima ed utilizzabile trattandosi di un colloquio registrato da persona "legittimata ad assistere all'incontro".

12. La task force Gestione Soci

Il Doc.13 P.M. ud.7.5.19: è la nota autorizzativa da sottoporre al Cd.A. del 28.4.15 avente ad oggetto attivazione "Task force Gestione Soci".

La task force fu giustificata con l'impatto sul fondo acquisto azioni proprie delle novelle normative in tema di vigilanza (Regolamento UE n. 575/2013 C.R.R., Regolamento Delegato UE n. 241 del 2014 in materia di riacquisto e rimborso di strumenti di capitale emessi da società cooperative) e quella di cui al D.L. n. 3 del 24.1.2015, con l'impatto sul bilancio e sul prezzo delle azioni e il conseguente disorientamento e scontento dei soci che aveva comportato un sensibile incremento reclami.

Nella nota si fa riferimento ad una riunione a Palazzo Thiene del 23.4.2015 in cui il consigliere delegato aveva annunciato l'adozione di misure per ripristinare l'interazione con la base sociale.

La task force avrebbe avuto la funzione di supportare i referenti commerciali nelle relazioni e comunicazioni con i soci.

Fu coordinata da Mario Lio e Gianmaria Amato, alle dipendenze del consigliere delegato e integrata da Mauro Sambugaro (responsabile area Roma) e Alessio Martelloni (responsabile consulenza legale e contenzioso) con il coinvolgimento stabile divisioni bilancio e pianificazione, crediti, compliance, personale, segreteria generale e partecipazioni.

Data la complessità, trasversalità e delicatezza delle materie trattate furono previsti supporti di legali esterni. Si propose di affidare l'incarico di assistenza legale in prima istanza allo studio Gemma&Partners, allo studio Carbonetti, all'avv. Diodà.

12.1. I riscontri dibattimentali

Dall'istruttoria espletata è emerso che - nella primavera del 2015 - attraverso la *task force*, i vertici della banca cercarono di approntare *in extremis* una strategia difensiva in relazione ai diversi profili di irregolarità che erano emersi dagli accertamenti ispettivi di B.C.E. e Consob.

Gianluca Lodi¹³⁷ era addetto al controllo di gestione e allo sviluppo organizzativo e sicurezza; il suo responsabile era il vicedirettore generale Cauduro.

Fu coinvolto, nell'aprile 2015, nella costituzione di un gruppo di lavoro denominato *task force*; l'iniziativa nacque a fine 2014 con l'avvio dell'A.Q.R., allorché il prezzo delle azioni Popolare Vicenza subì una forte pressione al ribasso.

Cauduro - insieme altri colleghi - pensò di attivare un gruppo di lavoro con la funzione di definire una linea di condotta interna per avere una posizione comune rispetto alle richieste che diventavano sempre più pressanti da parte dei clienti dei clienti e ai reclami in relazione al deprezzamento del valore delle azioni.

Vi fu un incontro in quel periodo a palazzo Thiene con il *management* di Popolare di Vicenza in cui si cercò di "stendere un cordone" per evitare il rischio principale che in quel momento si profilava che era la fuga dei correntisti.

La *task force*, di fatto, non ebbe la possibilità di esplicarsi, perché già dalle prime interlocuzioni all'interno del gruppo di lavoro (che vedeva coinvolte diverse funzioni aziendali tra cui il legale, personale, comunicazione esterna e la pianificazione) emerse il problema relativo all'esistenza del capitale finanziato; in particolare, nel corso delle interlocuzioni preliminari con esponenti della divisione mercati (Gian Maria Amato), fu sollevato il problema del capitale finanziato; apparve evidente che si trattava di questioni fuori della portata delle specifiche competenze del gruppo, per questo si passò - nel lasso di tempo di un paio di settimane - allo scioglimento.

Il teste ha ricordato una riunione a palazzo Thiene a cui parteciparono tutti i capi direzione delle strutture centrali e i vertici delle strutture commerciali anche territoriali; fu presente il direttore generale Sorato e tutti i vicedirettori generali e Zonin.

Il doc. 525 è un'email trasmessa da Lio a Cauduro il 24 aprile 2015; è relativa a "incontro odierno", allegato alla mail c'è il documento redatto da Gianluca Lodi in data 24 aprile 2015; è una sorta di verbalizzazione di sintesi della riunione tra i vari esponenti della banca.

I punti 4) e 5) sono relativi allo scopo della *task force*; nella mail si fa riferimento al ricordato intervento del consigliere delegato del giorno precedente in merito "all'annuncio di una costituzione di una *task force* dedicata alla gestione dei soci nell'attuale problematico contesto."

Sub 1) Lio evidenzia la necessità di definire una lista di tipologie di dossier aperti in ottica di predisposizione di interventi tipo.

Sub 2) Amato dichiara di disporre di tutte le casistiche desunte dai capi area: il riferimento era a situazioni di impegno all'acquisto delle azioni e a finanziamenti correlati.

Sub 4) Martelloni attesta di avere avuto evidenza di situazioni altamente critiche ivi comprese "dichiarazioni improprie" da parte dei referenti commerciali, si riferisce alle lettere di impegno al riacquisto azioni.

Sub 6) "Triban pone il problema delle segnalazioni di vigilanza riferite al primo trimestre chiedendo decisioni al riguardo"; secondo la valutazione di Triban dovevano essere sterilizzate ai fini del computo dei requisiti patrimoniali.

Apprese da Martelloni di lettere di impegno al riacquisto, alcune particolarmente gravi (a garanzia di rendimento e di impegno al riacquisto di azioni).

Il resoconto della riunione fu sottoposto all'esame di Cauduro che gli disse di preparare una bozza di delibera da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Nel momento in cui da colloqui informali emerse l'esistenza di problematiche relative alle azioni della banca, i presenti si resero conto che la situazione era molto più complessa di quella rappresentata all'epoca tanto che, dopo appena due settimane, fu deciso di sciogliere il gruppo.

Il doc. 528 P.M. è la nota autorizzativa consiglio di amministrazione del 28 aprile oggetto "attivazione task force gestioni soci"; nella delibera del C.d.A. del 28.4.2015 e nella bozza non c'è alcun riferimento al fenomeno del capitale finanziato.

Mario Lio¹¹⁸ è un ex ispettore di Banca d'Italia; dal 2004, fu assunto in Banca Nuova come responsabile dei crediti; nel 2011, iniziò a lavorare in Banca popolare di Vicenza come responsabile delle partecipazioni fino all'autunno del 2012, periodo in cui tornò in Banca Nuova come vicedirettore generale.

Fu chiamato a Vicenza nella seconda metà di aprile 2015 da Cauduro e Sorato che gli rappresentarono la necessità di costituire una *task force* per gestire la tematica delle azioni e del rapporto con i soci della Banca.

Vi erano due temi su cui focalizzare l'attenzione:

1. la relazione con i soci: occorre individuare eventuali operazioni per cercare di contenere i rischi legali e reputazionali della banca connessi all'elevato numero di reclami presentati dai soci dopo la riduzione del prezzo delle azioni.

2. il profilo relativo al capitale finanziato e alle operazioni baciate: occorre una possibile soluzione alla problematica del capitale finanziato.

La proposta di soluzione gli apparve - per come rappresentata da Sorato e da Cauduro - piuttosto fumosa: da alcuni contatti informali con i dirigenti del gruppo si rese conto che il tema capitale finanziato era "abbastanza rilevante."

Sorato e Cauduro non si soffermarono sul *quantum*, ma sottolinearono la necessità di trovare soluzioni che consentissero la rapida chiusura dei contenziosi con i soci; gli rappresentarono che la *task force* aveva lo scopo di operare una sorta di censimento di

queste operazioni di finanziamento correlato, anche al fine di contenere i rischi conseguenti all'emergere di questa tematica.

Anche Lio prese parte alla riunione del 24 aprile 2015, all'esito della quale apprese da Amato che il capitale finanziato ammontava a un miliardo di euro.

Cfr. udienza 13.12.2019 pag. 25:

TESTIMONE LIO – Io ho questo ricordo che eravamo in un corridoio, quindi finita la riunione, però mi fece il segno, ho detto: "Ma di che stiamo parlando?", e mi fece col pollice così, ho detto: "100 milioni?", dice: "No, 1 miliardo".

PRESIDENTE – Col pollice, indicando l'1, il segno di 1?

TESTIMONE LIO – Fece così, ho questa immagine che ricordo, ho detto: ma, quindi, 100 milioni?", dice "No, 1 miliardo di euro". E quindi li capimmo che la situazione era ben più pesante di quella che si potesse pensare. Capii io, beh, non so...".

Il 29 aprile 2015, ci fu una riunione nella sede BPVi Milano con i vertici della capogruppo con Cauduro, Pellegrini, Papachini, Giustini forse Amato e altri funzionari o dirigenti delle varie funzioni, l'avvocato Diodà e l'avvocato Gemma, forse anche l'avvocato Tesei.

Si discusse dell'opportunità di investire il C.d.A. delle problematiche connesse all'emersione del fenomeno del capitale finanziato e al rinvenimento delle lettere di impegno al riacquisto.

L'intento di tutti era di *"cercare di metterci una pezza, il problema è che le modalità tecniche si faceva fatica a trovarle"* (pagina 38).

Giustini non fece riferimento preciso alla quantificazione del fenomeno del capitale finanziato, tuttavia il dato riferito precedentemente da Amato di 1.000.000.000 era *"quasi scontato"* (pagina 39).

I rappresentanti dell'area mercati avevano un atteggiamento più cauto, rimarcavano la necessità di aspettare per farsi un'idea migliore del fenomeno.

Nel corso della riunione, in termini operativi, si manifestò la necessità di portare a termine il censimento del fenomeno capitale finanziato e lettere di impegno; di fatto non si concretizzò nulla se non telefonate e contatti.

La Papacchini insistette sulla necessità di prendere le lettere trovate e consegnarle immediatamente agli ispettori.

Il teste Lio ha inoltre ricordato che, in quei giorni, ebbe un colloquio a Milano con Angius nel corso del quale manifestò la sua preoccupazione per le dimensioni che stava acquisendo il fenomeno e la necessità di rendere immediatamente edotto Zonin dei profili problematici e dell'urgenza di una scelta di discontinuità manageriale relativa alla posizione dell'amministratore delegato; Angius condivise le sue valutazioni.

Nello stesso periodo, ci fu un incontro tra Lio e Cauduro nel corso del quale Lio tentò di spiegare la necessità di far presente in modo chiaro al C.d.A. la rilevanza dei temi in discussione e la necessità di dare una forte discontinuità al *management* aziendale.

Angius e Cauduro si misero d'accordo per contattare Zonin e fargli presente le riflessioni emerse nel corso di questi colloqui e gli aspetti fortemente problematici (capitale finanziato e lettere di impegno).



Lio ha ricordato che, durante le riunioni preliminari della *task force*, nessuno fece presente che il tema del capitale finanziato era stato precedentemente affrontato dalle autorità di vigilanza e che la prassi delle operazioni bacciate era stata considerata legittima (pagina 61).

All'udienza del 4.2.2020, è stato escusso nelle forme e con le garanzie dell'art. 210 c.p.p., il consigliere Paolo Angius; egli ha confermato di aver avuto un incontro a Milano nell'aprile del 2015 con Mario Lio, nel corso del quale costui gli rappresentò le tematiche del capitale finanziato, delle lettere di impegno, dei fondi lussemburghesi.

Andarono a pranzo con Cauduro che ribadì la rilevanza del fenomeno delle bacciate per come emerso dall'ispezione di B.C.E. e delle lettere di impegno, dicendo, con riferimento a queste ultime, che "si stava perpetrando il reato di ostacolo alla vigilanza" e che, pertanto, era necessario che arrivasse una "botta" da parte del presidente (pag.25) in quanto Sorato e Giustini non avevano ancora consegnato le lettere agli ispettori.

Angius si impegnò a parlare con il presidente e chiese a Cauduro di riferire quanto emerso nei dettagli direttamente al presidente.

La situazione si profilava molto delicata: "... è saltato fuori che c'era del capitale finanziato, che c'erano lettere di riacquisto, che la B.C.E. minacciava una resolution della banca, che significava un commissariamento totale della banca, che c'erano dei fondi che, al di là dell'entità, che seppure rilevante nell'ambito di un patrimonio come quello della Popolare di Vicenza era un qualcosa di assorbibile; lei consideri che la Finanza intesa come Dipartimento Finanza della banca era stata la parte più virtuosa della banca negli ultimi tre-quattro anni (...) in termini di guadagni, cioè, nel senso che il dottor Piazzetta era "l'enfant gâté" della banca, cioè era quello che portava utili; non era tanto aver fatto 300 milioni di investimenti sbagliati, che ci sta probabilmente nella finanza, era il disvalore di come questi investimenti fossero fatti per comprare delle attività che palesemente sembravano non esistere, perché credo che di questa famosa Dynes, che era quella che faceva traversazioni petrolifere in Texas, non se ne sia mai avuta... o il palazzo, cioè erano veramente investimenti che sembravano... veramente al di fuori di quello che poteva essere la linea di rischio che si dava una banca come la Banca Popolare di Vicenza" (pag.30).

Dopo il pranzo, Angius telefonò immediatamente a Zonin che incontrò lo stesso pomeriggio a Milano.

A Zonin raccontò tutto quanto appreso nel corso del pranzo, facendo anche riferimento alle responsabilità che sembravano emergere a carico di Sorato, Giustini e Piazzetta e alla richiesta di discontinuità da parte di B.C.E.: "gli dico che si doveva procedere, a mio avviso, all'immediata rimozione del vertice della banca, anche perché, da quanto mi aveva riferito Cauduro, B.C.E. aveva chiesto un'immediata e importante discontinuità da svolgersi, appunto, nell'immediatezza" (pag.32).

Angius riferì al presidente anche della problematica della mancata/ritardata consegna delle lettere di impegno agli ispettori B.C.E. e della necessità di consegnarle subito per non ostacolare l'attività di vigilanza, cosa che fu fatta.

L'atteggiamento di Zonin fu quello di agire con fermezza e rapidamente (pag.68); chiamò subito Cauduro e fissò un appuntamento al di fuori della banca.

Angius seppe poi da Zonin che, nel corso dell'incontro, Cauduro aveva raccontato al presidente tutte le problematiche che stavano emergendo.



Nei giorni seguenti, Angius, insieme all'avv. Ambrosetti, fu presente agli incontri tra Zonin, Giustini e Piazzetta.

Il presidente, invece, volle incontrare Sorato da solo: "mi disse espressamente che invece il colloquio col dottor Sorato lo voleva fare esclusivamente lui con Sorato per un dovere di rispetto che aveva nei confronti dell'Amministratore Delegato, quindi senza la presenza di Cauduro o di altre persone, qualunque esse fossero" (pag.33).

Zonin gli disse di aver incontrato Sorato dopo uno o due giorni e di essersi accordato con lui per una risoluzione transattiva e amichevole del rapporto.

L'incontro a Roma con Giustini e Piazzetta avvenne dopo i colloqui di Zonin con Cauduro e Sorato.

Giustini confermò l'esistenza del capitale finanziato e disse che tutte le operazioni erano state concordate con Sorato.

13. Gli accertamenti sul capitale finanziato post ispezione: la quantificazione di Ernst&Young

All'esito dell'accertamento ispettivo, in prospettiva della redazione della relazione semestrale al bilancio 2015, l'*internal audit* - su incarico della B.C.E. (che aveva richiesto di estendere l'accertamento anche al di fuori del periodo temporale oggetto di analisi ispettiva) - operò una quantificazione del capitale finanziato dell'importo di euro 941.335.883 relativo a 917 posizioni correlate, importo comprensivo del dato di € 506.665.054 frutto dell'analisi di B.C.E. (cfr. Nota Informativa della Direzione *Internal audit* del 21.8.2015 doc. n. 22 P.M.); ad ottobre 2015 furono accertate ulteriori 74 posizioni correlate per un controvalore di euro 25.143.282 milioni (le posizioni sono evidenziate nella nota informativa *internal audit* 14.1.2016 (doc. n. 27 P.M.).

Come riferito in dibattimento dal responsabile *internal audit* Massimo Bozeglav, nell'autunno del 2015, per meglio delineare l'impatto del fenomeno capitale finanziato sugli assets patrimoniali della Banca, con l'ausilio della società di consulenza Ernst & Young fu effettuato su un apposito *Tableau de Bord* il censimento di tutti gli 11.4339 soci dell'istituto al 31.12.2014; ad ogni nominativo furono associati gli acquisti di azioni BPVI e le delibere fidi di cui il nominativo aveva beneficiato.

Furono in tal modo censiti tutti gli acquisti di azioni effettuati dall'1.1.2010 al 31.10.2015; per le posizioni con un controvalore complessivo di azioni in dossier al 31.12.2014 pari o superiore ad € 10 mln, il periodo di analisi fu esteso a partire dall'1.1.2008.

Quanto alla metodologia adottata, Ernst&Young valutò la contestualità tra la delibera di affidamento e l'acquisto di azioni BPVI dal 1.1.2010 in una forbice temporale compresa tra 4 mesi prima e 1 mese dopo l'acquisto di azioni.

Da questa analisi emersero, sul più ampio campione esaminato, "nuove operazioni" di finanziamento correlato all'acquisto/sottoscrizione di azioni proprie per un valore di € 120.412.897 mln.

Il dato finale del capitale finanziato accertato dall'analisi dell'audit e dagli accertamenti di Ernst & Young si attestò sul valore di € 1.086.892.062, ossia €941.335.883 (*internal audit* agosto 2015) +€25.143.282 (*internal audit* ottobre 2015) + 120.412.897 (posizioni ulteriori accertate da Ernst&Young).

   343

La nota *internal audit* del 14.1.2016 dà conto della metodologia di analisi adoperata per la ricostruzione dell'importo complessivo di capitale finanziato, recepito dalla stessa banca popolare nel bilancio 2015.

E' importante notare che l'indagine fu condotta con l'ausilio del personale della divisione mercati; in particolare una volta selezionato il campione di posizioni potenzialmente correlate, esso fu successivamente sottoposto, per il tramite dell'audit, ai singoli Capi Area chiedendo agli stessi di confermare/integrare le evidenze rappresentate in base alle informazioni/evidenze a loro disposizione". (cfr nota I.A. del 21.8.2015).

14. La relazione dei commissari giudiziali: le cause del dissesto

Nella relazione ex art. 33 L.F.19 i commissari giudiziali hanno compiutamente analizzato le cause della crisi della banca popolare.

L'individuazione delle cause del dissesto della banca si fonda su una serie di dati di partenza.

La gestione sana e prudente di un istituto di credito richiede:

1- la dovuta attenzione nella gestione della politica creditizia con particolare riferimento ai crediti deteriorati, che vanno sempre tempestivamente individuati al fine di effettuare le dovute rettifiche di valore.

Il rischio di credito rappresenta il principale rischio dell'attività bancaria; l'erogazione di somme in contrasto con le norme e le procedure applicabili e la conseguente impossibilità di recupero dei crediti non determina perdite coerenti con il rischio imprenditoriale bancario, ma operazioni che impoveriscono patrimonialmente la banca con profili di illiceità.

2 - L'equilibrio patrimoniale complessivo delle operazioni con i soci, con particolare attenzione alle operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie.

Nella Popolare di Vicenza, dette operazioni si svolgevano in un mercato secondario il cui operatore principale era la banca stessa (in posizione sia di acquisto sia di vendita); era la banca inoltre a fissare il prezzo delle azioni, in un contesto di palese conflitto di interessi.

Queste fragilità di base avrebbero richiesto un attento controllo sulle modalità di formazione del prezzo dell'azione e di acquisto e vendita delle azioni proprie.

Nella realtà si è invece consolidato un massiccio ricorso alle operazioni correlate al fine di ottenere un incremento manipolato del patrimonio netto e del patrimonio di vigilanza.

3- ulteriore profilo di criticità riguarda le operazioni di investimento non strettamente riconducibili all'attività primaria di erogazione del credito alla clientela: investimenti in altre società, partecipazioni o in quote di O.I.C.R. quali i fondi lussemburghesi con profili di rischio imprenditoriali contrastanti con i principi di sana e prudente gestione. Attraverso questo canale si sono concretizzate operazioni eccessivamente speculative o rischiose o addirittura illecite (acquisto di azioni proprie).

I commissari annotano che, ove i controlli interni ed esterni fossero stati eseguiti in modo adeguato, i primi segnali di crisi sarebbero emersi in modo evidente fin dall'esercizio 2011, atteso che in quell'anno furono realizzate le prime operazioni di capitale finanziato per importi assai significativi.

Il piano economico finanziario 2012/2016 "appare palesemente irragionevole e irrealistico essendo fondato su ipotesi di crescita degli utili carenti di qualsivoglia fondamento logico tanto da occultare con il concorso dei professionisti incaricati l'emersione della necessità di rettificare il valore dell'avviamento:».

Attenti controlli sulla valutazione dei crediti già classificati a sofferenza avrebbero evidenziato l'inadeguatezza dei processi di verifica e valutazione della banca e conseguentemente l'inizio di una prassi di sottostima delle rettifiche sui crediti che si incrementerà il periodo successivo sino ad occultare perdite sui crediti di importo abnorme" (11).

Anche ove non si fosse prestato attenzione alle tre circostanze descritte, il management della banca avrebbe avuto un'altra chance per evitare il rischio di default, atteso che il verbale ispettivo di banca Italia dell'11 dicembre 2012 segnalava evidenti criticità proprio con riferimento al processo del credito, attività primaria della banca, che avrebbe necessitato in allora un'attenta analisi e riorganizzazione.

Secondo l'analisi svolta dai commissari, "la crisi di Banca popolare di Vicenza è conseguente al grave e perdurante peggioramento della qualità del credito, peggioramento celato con atti specifici quali:

- il ricorso ad una continua e sistematica sottostima delle rettifiche sui crediti in termini di mancata classificazione incaglio o sofferenza, sia in ordine di insufficienti svalutazioni dei crediti; irregolarità gravi che vanno a braccetto con il processo di erogazione del credito che non avveniva nel rispetto neanche delle stesse procedure interne oltre che dei principi fissati dall'autorità di vigilanza;
- la perpetuata pratica finalizzata a sollecitare il mercato azionario:
 - occultando le perdite a bilancio,
 - sovrastimando il valore delle azioni con piani economico finanziari "mirabolanti" per non dire fantasiosi e con l'ausilio di professionisti incuranti dei dati utilizzati per le loro stime valutazioni,

140 significativa in tal senso è la conversazione tra il sindaco Laura Piusi e Emanuele Giustini n. 359 dell'1.9.2015 pag 100 Laura Il problema è che gli avviamenti li abbiamo tenuti lì quando tutti gli altri li han fatti pagare al mercato. E noi... sì, il grosso problema era che non si poteva scendere col valore dell'azione, no? Quindi si facevan salti mortali per... per tenerla su.

V.M. Certo, Laura Sì, secondo me noi non è che siamo peggio di tante altre. eh. V.M. No, no. Laura Maestre tutti gli altri hanno fatto pulizia facendo pagare il mercato... al mercato il giusto... perché, insomma. Lini,redit perde il 95 per cento e com'è stata amministrata, no? Eh. V.M. Certo. Laura Solo che quelli se no son sbattuti, nel momento in cui hanno dovuto fare l'impairment l'hanno fatto e di lì se l'è presa in quel posto se l'è presa in quel posto. Eh? V.M. Hanno fatto 14 miliardi di perdite tre anni fa. Laura Eh, eh, eh, eh, eh sì? V.M. Noi no, Laura Noi invece li no e quindi adesso... ci troviamo... sinè siamo arrivati in ritardo, ecco, sulle cose. V.M. Ma eh. Sì, sì, sì, è così. Laura E adesso paghiamo. Ma eh.

141 ibidem pag. 138.



- *stimolando illecitamente gli acquisti di azioni proprie grazie a finanziamenti correlati,*
- *realizzando così aumenti di capitale che diversamente non sarebbero potuti andare a buon fine e non sarebbero probabilmente neanche stati approvati;*
- *il sistematico differimento della svalutazione dell'avviamento sulle CGU bancarie grazie alla predisposizione di piani stravaganti anche successivamente al 2011 senza la benché minima obiezione degli organi di controllo e dei professionisti coinvolti;*
- *la messa in opera di operazioni speculative (acquisto di azioni e obbligazioni della clientela) ed illecite (acquisto di azioni proprie) "mascherate" con il ricorso ai fondi lussemburghesi negli esercizi 2012, 2013 e 2014 che hanno agito quali società veicolo, consentendo la realizzazione del meccanismo back to back, una frode che è accertabile nel momento in cui si va oltre lo schermo costituito dai fondi e si verificano le operazioni da questi realizzate, così da comprenderne i profili di rischio sostanziali"¹⁴².*

¹⁴² *ibidem* pag. 139



CAPITOLO V LA CONSULENZA TECNICA DEI PUBBLICI MINISTERI

Indice

1. I quesiti posti ai Consulenti.
2. Risposta al quesito n. 1
 - 2.1. Normativa di riferimento
 - 2.2. Metodologia di analisi
 - 2.3. Esito delle verifiche.
3. La relazione integrativa: il valore complessivo dei finanziamenti correlati attribuibili a ciascun organo deliberante della Banca.
4. Risposta al quesito n. 2
5. Risposta al quesito n. 3
 - 5.1. I coefficienti patrimoniali prudenziali.
 - 5.2. Esito delle verifiche
6. Risposta al quesito n. 5
 - 6.1. Il concetto di mercato secondario e la normativa di riferimento.
 - 6.2. L'andamento del fondo acquisto azioni proprie.
 - 6.3. Lo squilibrio del mercato secondario.
7. Risposta al quesito n. 4
 - 7.1. L'analisi dell'approccio metodologico seguito dal prof. Bini
 - 7.2. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dai Consulenti
 - 7.3. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dal prof. Bini
8. L'infondatezza dei rilievi mossi dai Consulenti delle Difese

1. I quesiti posti ai Consulenti.

In data 10 giugno 2016, i Pubblici Ministeri hanno nominato Consulenti tecnici la dott.ssa Lara Castelli - dottore commercialista, revisore legale già presso *PricewaterhouseCoopers* - il dottor Gaetano Parisi - dirigente di Banca d'Italia addetto a funzioni ispettive - e il prof. Roberto Tasca - professore ordinario di economia presso gli intermediari finanziari presso l'Università di Bologna - conferendo loro l'incarico di rispondere a cinque quesiti così formulati:

"esaminati gli atti e la documentazione contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari, ed eventualmente acquisita - se necessaria - ogni altra documentazione utile presso la S.p.A. BANCA POPOLARE di VICENZA, ed altre società del medesimo Gruppo bancario, i Consulenti tecnici:

1. accertino l'esistenza di finanziamenti concessi alla clientela - sotto qualunque forma tecnica - dalla BANCA POPOLARE di VICENZA, da BANCA NUOVA e da BPVI FINANCE, utilizzati, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, per l'acquisto di azioni BPVI sul mercato secondario, ovvero per la sottoscrizione delle azioni BPVI in occasione delle operazioni di aumento di capitale compiute negli anni 2013 e 2014 (e/o delle obbligazioni convertibili emesse in abbinamento alle azioni di nuova emissione nell'aumento di capitale 2013).

quantificando la consistenza di tale fenomeno a partire dalla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale sino alla data del 31.3.2015;

2. accertino l'esistenza di operazioni di vendita con patto di ri-acquisto su azioni BPVi, quantificando la consistenza di tale fenomeno a partire dalla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale sino alla data del 31.3.2015;

3. determinino, a livello individuale e consolidato, in considerazione dei risultati emergenti dall'analisi di cui ai punti precedenti, l'entità del patrimonio di vigilanza della Banca e il livello dei coefficienti patrimoniali prudenziali alla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale, sino al 31.3.2015, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto a quelli comunicati all'Autorità di Vigilanza nel medesimo periodo, anche con riferimento ai requisiti minimi regolamentari e alle eventuali soglie prudenziali indicate dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea;

4. compiano la stima del valore della azione BPVi alle date del 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, anche considerando l'entità del fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto/sottoscrizione del medesimo titolo e dell'importo complessivo delle stesse azioni BPVi assistite da patti di riacquisto, evidenziando inoltre eventuali profili di anomalia e/o di difformità rispetto alle migliori prassi valutative contenute negli elaborati dell'esperto incaricato dal consiglio di amministrazione della Banca ai fini della formulazione della proposta prevista dall'art. 2528 c.c. e dall'art. 6 dello Statuto sociale;

5. evidenzino, inoltre, gli effetti che il fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi ha determinato sul funzionamento ed andamento del mercato secondario dei medesimi titoli a partire dalla data del 30.6.2012 e, successivamente, con cadenza trimestrale sino alla data del 31.3.2015."

La relazione dei Consulenti è stata depositata in data 30 giugno 2017.

In data 30 luglio 2019, i Pubblici Ministeri hanno chiesto ai Consulenti di integrare la relazione rispondendo al seguente quesito:

"evidenziare gli organi deliberanti delle concessioni dei finanziamenti già individuati come correlati all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi quantificando con cadenza trimestrale il controvalore delle azioni oggetto di dette operazioni per ciascun organo".


La relazione integrativa è stata depositata in data 21 ottobre 2019.

L'esito di tale ulteriore verifica verrà illustrato subito dopo il paragrafo relativo al primo quesito, trattandosi della mera suddivisione del complessivo ammontare dei finanziamenti correlati a seconda dell'organo deliberante della Banca.

Per i restanti quesiti, si rispetterà l'ordine seguito nel corso dell'esame dibattimentale, ponendo l'esposizione della risposta al quesito n. 4.

2. Risposta al quesito n. 1.

Il quesito n. 1 è relativo all'accertamento dell'esistenza e della consistenza del fenomeno dei finanziamenti concessi alla clientela e utilizzati per l'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario ovvero per la sottoscrizione delle azioni BPVi in occasione degli aumenti di capitale del 2013 e 2014.



2.1. Normativa di riferimento.

In assenza di una specifica definizione normativa - nazionale e comunitaria - delle caratteristiche univoche a fronte delle quali un acquisto di azioni possa dirsi finanziato dallo stesso ente che tali azioni ha emesso, i Consulenti hanno individuato alcune norme accomunate dalla finalità di disciplinare questa tipologia di operazioni e che, pertanto, offrono elementi utili a ricostruirne la natura:

- il Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "C.R.R." *Capital Requirements Regulation*) in materia di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, precisa che gli strumenti di capitale primario di classe 1 (CET 1)¹⁴³ - in cui sono comprese le azioni ordinarie - non possono essere finanziati dall'ente, né direttamente né indirettamente (art. 28);

- il Regolamento delegato UE n. 241/2014 (che integra il Regolamento UE n. 575/2013) all'art. 8, paragrafo 2, stabilisce che il "finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l'acquisto dei suoi strumenti di capitale";

- L'art. 2358 c.c. prescrive che "la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo";

- La Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, al capitolo 2.7, intitolato "Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza", precisa altresì il criterio in base al quale un'operazione di finanziamento, per quanto non formalmente finalizzata all'acquisto di azioni della banca finanziatrice, debba ritenersi assoggettata al medesimo regime prudenziale, che ne impone la collocazione tra gli elementi negativi del patrimonio di vigilanza: "Le anticipazioni su strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza nonché le operazioni di finanziamento effettuate dalla banca per finalità di riacquisto di tali strumenti sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia degli strumenti nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitività, entità complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. In ogni caso la banca deve disporre di presidi organizzativi atti a permettere la pronta e univoca identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza detenuti ed in grado di garantire il rispetto delle disposizioni (codice civile, T.U.F., ecc.) in materia di acquisto di strumenti di propria emissione".

¹⁴³ Il CET 1 (acronimo di *Common Equity Tier 1*) rappresenta la componente di migliore qualità del patrimonio di una banca ed è composto da strumenti di capitale (es. azioni ordinarie al netto delle azioni proprie), riserve di sovrapprezzo, riserve di utili, riserve da valutazione, interessi di minoranza computabili (vedi cap. II, par. 3.2 della motivazione).

La disposizione termina ponendo a carico della banca l'obbligo di "disporre adeguati presidi organizzativi atti a permettere l'identificazione dell'ammontare degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza e a garantire il rispetto delle disposizioni cogenti in materia di acquisto di strumenti di propria emissione".

Nel sottolineare l'importanza di quest'ultima disposizione della circolare, il consulente Parisi ha ribadito la ratio che anima tutte le norme richiamate ossia l'esigenza di tutelare l'integrità del patrimonio di vigilanza a fronte dei rischi assunti dalla banca: "Perché c'è questa annotazione molto importante che fa la 263? Perché tutte le azioni che la banca detiene nel proprio portafoglio, o, come recita la 155 (ndr circolare n. 155/2006 in vigore fino al mese di dicembre 2013) se ricordo precisamente, tutte le azioni che sono finanziate con risorse provenienti dalla banca stessa vanno dedotte dal patrimonio di vigilanza. Perché questa previsione da parte dell'Autorità di Vigilanza, nel caso di specie la Banca d'Italia, che, voglio sottolineare, attribuisce alla banca l'obbligo di organizzarsi in modo tale da individuare queste operazioni? Perché, col passaggio dalla vigilanza strutturale, ovvero, una vigilanza basata fondamentalmente su un potere fortissimo dell'Autorità nel concedere l'ampliamento dell'attività, l'apertura di sportelli eccetera eccetera; quando si è passati all'accordo di Basilea, si è scelta un'altra strada: quella dei coefficienti prudenziali, quindi obbligare le banche a mettere da parte per ogni rischio assunto un pezzo di capitale. Quindi il capitale che debba essere integro a cosa serve? Serve proprio a questo: a fronteggiare quelle che possono essere le perdite non previste, cioè quelle estranee alla ordinaria operatività della banca (...) Come si vede, non esiste, se non l'associazione di due atti, finanziamento e acquisto azioni, per individuare un'operazione finanziata con risorse dalla stessa banca - quindi non si richiede granché¹⁴⁴.

In sintesi, la normativa di riferimento impone alla banca di attrezzarsi allo scopo di individuare le operazioni di acquisto di azioni finanziate dalla banca stessa al fine di decurtarne il valore dal patrimonio di vigilanza, demandando all'operatore e, in seconda istanza, all'interprete l'individuazione dei criteri in base ai quali stabilire se, a fronte di due atti, finanziamento e acquisto di azioni, una determinata operazione possa dirsi finanziata dall'ente che quelle azioni ha emesso.

2.2. Metodologia di analisi

Al fine di asseverare l'esistenza della diretta correlazione tra finanziamento concesso dalla Banca e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili, i Consulenti hanno proceduto all'esame analitico delle singole posizioni riferibili alla clientela, redigendo una scheda riassuntiva dei dati principali per ogni cliente il cui acquisto delle azioni è stato ritenuto finanziato.

Nel delimitare il perimetro delle posizioni da sottoporre ad analisi, i Consulenti hanno ritenuto esaustiva la selezione già effettuata dalla B.C.E. in occasione dell'ispezione del 2015¹⁴⁵ e ampliata dalla Direzione *Internal audit* della Banca¹⁴⁶.

¹⁴⁴ Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 8.

¹⁴⁵ Cfr cap. III della motivazione.

Pertanto, i Consulenti hanno analizzato in totale 965 posizioni, comprensive delle 917 posizioni individuate dall'*Internal audit* nel mese di agosto 2015 (per un capitale finanziato complessivo di euro 941 mln comprensivo dell'ammontare riscontrato da B.C.E.), delle ulteriori 16 posizioni ad esse collegate nonché delle posizioni per valore superiori a euro 500.000 tra le ulteriori 474 posizioni intercettate successivamente con l'ausilio della società di consulenza *Ernst & Young*.

La quantificazione del fenomeno del capitale finanziato effettuata dall'*Internal audit* alla data del 31.10.2015 ammontava a euro 1.086 mln.

La B.C.E., invece, giunse alla quantificazione di euro 522 mln alla data del 31.03.2015 – con conseguenza rettifica in diminuzione del CET 1 e del Total Capital ratio della Banca - avendo preso in esame un arco temporale più limitato rispetto a quello oggetto dell'autodiagnosi eseguita dall'*Internal audit*¹⁴⁷.

In entrambi i casi, la ricostruzione del fenomeno del capitale finanziato rappresenta la "fotografia" della situazione rispettivamente al 31.10.2015 e al 31.03.2015 mentre i Consulenti hanno ricostruito il fenomeno di trimestre in trimestre dal 30.6.2012 e sino alla data del 31.3.2015: *"In parole povere: mentre la B.C.E. e l'Audit scattano una foto, rispettivamente, la B.C.E. al 31 marzo 2015, pagina 15, l'Audit al 31 ottobre 2015, pagina 16 della relazione; noi abbiamo fatto, abbiamo girato un film, quindi ci è stato richiesto di iniziare facendo una foto, precisamente al 30 giugno 2012, e poi di girare un film, e questo film ha avuto, suddiviso per diverse puntate, per diversi trimestri, per arrivare al 31 marzo 2015"*¹⁴⁸.

Pur muovendo dal perimetro di indagine delimitato dagli ispettori della B.C.E. e dall'*Internal audit*, i Consulenti hanno eseguito l'analisi delle posizioni "sospette" in modo del tutto indipendente, sulla base della documentazione acquisita presso la Banca e sulla base di criteri di selezione autonomamente determinati.

La documentazione esaminata dai Consulenti consta di circa 53.500 file relativi alle 965 posizioni oggetto di indagine, che comprendono:

- gli elenchi delle posizioni potenzialmente finanziate forniti dalla Guardia di Finanza e dall'*Internal audit* (tra cui il c.d. *Tableau de Bord* elaborato dalla società di consulenza *Ernst & Young* che ha coadiuvato l'Audit nella perimetrazione della lista di posizioni da sottoporre ad esame);
- la copia di 917 fascicoli relativi al primo elenco di posizioni esaminate dall'*Internal audit*;
- per ciascuno dei 965 nominativi, la situazione debitoria trimestrale presente in Centrale dei Rischi dal 30.06.2012 al 31.03.2015, l'estratto conto titoli dal 30.06.2012 al 30.06.2015, la movimentazione relativa ad azioni e obbligazioni convertibili emesse dalla Banca dal 1.01.2010 al 31.03.2015, la Pratica Elettronica di Fido-P.E.F. relativa a tutte le delibere di finanziamento a partire dal 1.01.2010, i movimenti conto corrente a partire da 4 mesi precedenti la data di acquisto delle azioni fino ai 2 mesi successivi;

¹⁴⁶ L'ultima relazione della Direzione *internal audit* consegnata ai Consulenti dei Pubblici Ministeri è datata 14.01.2016.

¹⁴⁷ L'ispezione della B.C.E., infatti, ebbe ad oggetto i due aumenti di capitale del 2013 e 2014 e le vendite di azioni proprie in portafoglio nel periodo tra il mese gennaio 2014 e il mese di febbraio 2015.

¹⁴⁸ Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. Pag. 11.

- mastri del fondo acquisto azioni proprie con contropartita dal 30.06.2012 al 31.03.2015;
- le cd. "lettere di impegno";
- l'estrazione riportante il dettaglio delle adesioni ai cd. "mini-aucap" (campagna soci) del 2013 e del 2014;
- la documentazione relativa ad un'operazione di "compenso su azioni" con un broker londinese, che ha comportato per alcuni clienti l'acquisto di azioni BPVi a fronte della cessione di azioni Veneto Banca¹⁴⁹;
- il rapporto B.C.E. del 17.09.2015 con relativi allegati;
- il rapporto Direzione *Internal audit* del 21.08.2015 con i relativi allegati;
- il rapporto Direzione *Internal audit* del 14.01.2016 con relativi allegati;
- ulteriori informazioni e documentazione relativa ad alcuni soggetti (elencati a pag. 30 della consulenza) per i quali le estrazioni massive di dati non sono state ritenute sufficienti ai fini della valutazione.

I Consulenti hanno evidenziato come l'esame della predetta documentazione non abbia fatto emergere evidenze interne a BPVi attestanti il fenomeno del capitale finanziato e la sua complessiva entità¹⁵⁰.

Pertanto, la valutazione delle singole posizioni è stata svolta riscontrando di volta in volta la sussistenza o meno di caratteristiche discriminanti di carattere quali/quantitativo ricavabili in via interpretativa dalla normativa in materia ovvero riconducibili a elementi tecnici definiti dai Consulenti stessi¹⁵¹.

Nessun rilievo è stato attribuito alle sommarie informazioni rese dai clienti.

¹⁴⁹ Si tratta dell'operazione realizzata attraverso il broker londinese Marek Spectron al cui esito circa 20 clienti della Banca scambiarono azioni di Veneto Banca in loro possesso per un controvalore complessivo di euro 5 mln con le azioni della BPVi detenute dal fondo *Optimum* in portafoglio titoli (cfr cap. III par. 7.1 della motivazione).

¹⁵⁰ Esame Parisi, udienza 14.11.2019, fonoreg. pag. 32 "Significa, semplicemente perché all'interno della documentazione aziendale non abbiamo trovato nominatamente riferimenti al fenomeno; il che vuol dire che, se lei scandaglia i 55 mila documenti esaminati, usando questa romantica espressione di "operazioni basiate", ne troverà una, che è citata in nota. Questo poteva dire. Non abbiamo trovato, ovviamente, ricostruzioni all'interno, già fatte all'interno di questo fenomeno. C'era qualche termine evocativo che abbiamo riscontrato, credo, in modo ad alcune filosofie che si ritrovano in un audit, su termini che poi, obiettivamente, effettivamente, abbiamo ritrovato in parecchie delibere. Ma nessuno in mente, ad esempio, "reciprocità". "Reciprocità" è un termine che evoca: io faccio una cosa per te e tu fai una cosa per me. In italiano io lo identifico in questo modo. Questo termine è stato evocato, l'abbiamo trovato evocato più volte. Così come, le faccio un altro esempio: l'esigenza di mantenere in azienda disponibilità pari all'importo erogato, questo è un altro elemento che abbiamo riscontrato; ma non c'era nulla che univocamente ci portasse a ricostruire l'operazione, a dire con certezza sulla base dei documenti aziendali che l'operazione fosse finalizzata, ad esempio, all'acquisto delle azioni".

¹⁵¹ Cfr esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 18 "Ovviamente, il ricorso che abbiamo fatto a questi elementi valutativi è perché in azienda, sulla base dei documenti che abbiamo rilevato, non c'era, non abbiamo reperito nessuna valorizzazione documentale del fenomeno. L'unico elemento che abbiamo trovato in 1.400 delibere è una delibera del 26 settembre 2014, non importa nemmeno dire il nome del cliente, non d'importo rilevante, 100 mila euro, nella quale, in uno dei vari commenti, legge: "Trattasi di controparte già cliente Corporate ma azienda, operazione che tende allo sviluppo anche dei rapporti personali in un'ottica di ampliamento a trecentocinquanta gradi dei rapporti. Operazione basiate". Questo è l'unico elemento che abbiamo trovato in cui si fa questo riferimento a questa terminologia a noi sconosciuta, similmente, che non si trova in nessuna letteratura, né giuridica né di banche, mai citata in vent'anni di esperienza; è l'unico elemento che fa risuonare questo fenomeno, in altri casi non abbiamo trovato nulla, ripeto, e quindi, giocoforza, ci siamo avvalsi di elementi fattuali, documentali reperiti all'interno dell'azienda o richiesti formalmente attraverso l'ausilio della Guardia di Finanza".

In particolare, sono state ritenute rilevanti le seguenti caratteristiche, soprattutto se coesistenti in tutto o in parte:

- l'indicazione generica delle finalità dell'affidamento riportate nella delibera; a tal riguardo, Parisi ha dichiarato che nella quasi totalità dei casi esaminati la finalità dell'operazione era condensata in formule del tutto generiche¹⁵² e che, inoltre, quasi tutti i finanziamenti erano privi di garanzie ad eccezione dei casi in cui la medesima attività oggetto dell'acquisto era indicata nella P.E.F. quale fonte di rimborso;
- la durata originaria, tipicamente molto contenuta, delle linee di credito concesse; come ha spiegato Parisi, i finanziamenti esaminati avevano una durata molto limitata che spesso veniva rinnovata e incrementata a fronte di nuovi acquisti di azioni;
- il ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili;
- l'importo dell'affidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate;
- il riferimento alla vendita degli *asset* acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso;
- la presenza, per i soci maggiori, di lettere di impegno/disponibilità al riacquisto aventi diversa vincolatività da parte della BPVi;
- l'effettuazione di storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici.

L'analisi delle posizioni è stata svolta seguendo un processo omogeneo, basato sull'esame analitico della documentazione riferibile a ciascuna operazione, ampiamente illustrato da Parisi nel corso dell'esame e di seguito sinteticamente descritto:

1. analisi della movimentazione del portafoglio titoli del cliente, per individuare la data di acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi e/o di loro vendita;
2. analisi delle delibere di affidamento, al fine di rilevare l'importo finanziato, la dichiarata destinazione delle somme, la durata del prestito e la distanza temporale dall'acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi;
3. analisi della movimentazione del conto corrente, per verificare l'effettivo accredito delle somme finanziate e il loro utilizzo¹⁵³. Ciò anche allo scopo di appurare se all'acquisto avessero in tutto o in parte concorso fondi del cliente;
4. analisi dell'estratto conto titoli, per riscontrare la permanenza delle azioni/obbligazioni convertibili BPVi nel dossier del cliente;
5. verifica dell'indebitamento segnalato in Centrale dei Rischi, per acclarare l'andamento della situazione debitoria;
6. verifica dell'esistenza di lettera di impegno e di storni/rettifiche.

¹⁵² Nella maggior parte dei casi nella delibera si faceva riferimento alla volontà del cliente di cogliere opportunità di investimento sui mercati immobiliari e mobiliari (pag. 21 della relazione, nota n. 8).

¹⁵³ A tal riguardo, come emerso da numerose testimonianze, i Consulenti hanno verificato che sovente all'atto del primo finanziamento poi utilizzato per acquistare azioni della Banca veniva appositamente acceso un conto corrente dedicato agli addebiti.

In esito all'esame, sono stati ritenuti finanziati gli acquisti di azioni e di obbligazioni convertibili eseguiti attingendo, in tutto o in parte, a risorse fornite dalla BPVi mediante la concessione di un nuovo affidamento prima dell'operazione di compravendita ovvero l'impiego di eventuali erogazioni già esistenti in precedenza e non ancora utilizzate.

Come si legge a pag. 24 della consulenza e come ribadito dai Consulenti, "l'analisi è stata condotta sulla base di un principio di assoluta prudenza, dal momento che si è considerato come controvalore finanziato, in presenza degli elementi di carattere qualitativo/quantitativo menzionati in precedenza, il minore fra l'ammontare dei titoli posseduti dal cliente, al netto di quelli acquistati con mezzi propri, e il finanziamento in essere alla data - iniziale e trimestrale successiva - di valutazione".

I finanziamenti successivi all'operazione di acquisto dei valori mobiliari sono stati presi in considerazione solo laddove concessi a copertura di saldi negativi di conto generati dall'acquisto dei suddetti titoli¹⁵⁴.

Inoltre, è stato considerato finanziato (finanziamento indiretto) anche l'acquisto effettuato con fondi messi a disposizione da altri soggetti appartenenti allo stesso "gruppo economico" dell'acquirente o comunque a esso riconducibili (ad esempio, acquisto effettuato da un soggetto utilizzando somme presenti su un rapporto cointestato con altre persone, acquisto attuato da una società con somme rivenienti da un conto di una società collegata), se questi soggetti avevano trasferito all'acquirente delle azioni risorse provenienti da un finanziamento concesso loro dal gruppo BPVi.

La scelta di verificare la sussistenza del fenomeno dinamicamente (di trimestre in trimestre) ha imposto ai Consulenti di tenere conto anche delle vicende successive all'originario acquisto delle azioni cosicché, ad esempio, in caso di flussi finanziari intervenuti dopo la data di regolamento dell'acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili prodotti autonomamente dal cliente e utilizzati per estinguere in tutto o in parte il finanziamento, è stata ritenuta finanziata solo la parte dell'affidamento non restituita¹⁵⁵.

2.3. Esito delle verifiche.

All'esito delle verifiche tecniche, dei 965 clienti analizzati solo 91 non sono risultati finanziati da BPVi.

¹⁵⁴ Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, Ionoreg. pag. 15 "Nel caso in cui, invece, il cliente comprava con soldi suoi, e poi riceveva, anche per avvertenza, dopo un mese, dopo dieci giorni, lo stesso ammontare sotto forma di finanziamento, noi non l'abbiamo mai considerato operazione finanziata, mai, anche se qualche dubbio potrebbe sorgere, noi per prudenza non l'abbiamo considerato operazione finanziata".

¹⁵⁵ Esame Parisi udienza del 12.11.2019, Ionoreg. pag. 15 "Proprio per questo motivo, una delle cose che si ha unitato di più è stata la CR, cioè noi abbiamo sempre guardato, dopo l'acquisto, a livello di indebitamento del cliente e laddove (...) l'indebitamento fosse sceso, faceva un esempio pratico: acquisto 1.000 azioni con 1.000 euro, al 30 giugno l'indebitamento è 1.000 euro, noi riteniamo finanziate 1.000 euro. Noi non abbiamo congelato la situazione, dicendo: il cliente ha 1.000 euro e 1.000 euro di finanziamento, quindi ne sono finanziate 1.000; se il trimestre successivo la CR passava a 950, noi il trimestre successivo abbiamo detto che il cliente era finanziato per 950, non più per 1.000. Quindi la nostra stessa parola è stata la Centrale Rischi come limite massimo per poter ritenere un cliente come finanziato".

L'analisi svolta dai Consulenti ha consentito di evidenziare, nel periodo oggetto di indagine, acquisti finanziati per complessivi euro 1.031,6 mln (per un numero totale di azioni acquistate tramite finanziamenti BPVi di 15.426.391), di cui euro 963 mln riferiti ad acquisti di azioni BPVi ed euro 68 mln riferiti a sottoscrizione di prestito obbligazionario convertibile. La quota prevalente degli acquisti è ascrivibile a operazioni finanziate dalla BPVi, essendo imputabili a BPVi *Finance* e a Banca Nuova, rispettivamente, acquisti per euro 55,4 mln e per euro 5,2 mln.

In riferimento all'operazione di aumento di capitale 2013 di complessivi euro 506 mln, l'indagine ha riscontrato che la Banca ha finanziato un ammontare di euro 143 mln, pari al 28% dell'intera operazione.

Quanto all'aumento di capitale del 2014 di euro 607,8 mln, l'ammontare finanziato risulta essere euro 136 mln, pari al 22% dell'operazione.

I risultati appena illustrati sono stati utilizzati anche per le risposte ai quesiti 3, 4 e 5 nonché per la risposta al quesito aggiuntivo riportato nella relazione integrativa.

Come ha spiegato la dott.ssa Castelli, l'86% degli acquisti presi in esame è avvenuto entro il trimestre dalla delibera del finanziamento. In ossequio al *principio di assoluta prudenza* cui si sono ispirati i Consulenti, tale dato tiene conto solo delle operazioni per le quali la delibera del finanziamento e l'acquisto delle azioni si collocano entrambi nello stesso trimestre¹⁵⁶.

Inoltre, nel 64% degli acquisti finanziati il rapporto tra finanziamento e acquisto delle azioni è risultato pari o superiore al 90% *"quindi almeno il 90% dell'importo del finanziamento concesso è stato utilizzato per acquistare azioni della banca"*¹⁵⁷.

La tabella 1 a pag. 26 della relazione riassume i risultati complessivi dando evidenza del fenomeno per i singoli trimestri dell'arco temporale oggetto di indagine. La successiva tabella 2 rappresenta i dati relativi agli aumenti di capitale del 2013 e del 2104

Tabella 1 - Risultati di sintesi sul capitale finanziato

¹⁵⁶ Esame Paris e Castelli udienza del 12.11.2019, *fontoreg*, pag. 17 *"quindi noi ci siamo limitati a fare questa ricostruzione gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre. Quindi finanziamento a giugno, acquisto a luglio, non rientra in questo 84%. Ergo: l'84% è prudente perché se avessimo fatto... Questo è sottolineato, se avessimo fatto un'analisi a novembre, ma, onestamente, ci sarebbe voluto ancora più tempo di quanto abbiamo impiegato, il dato sarebbe sicuramente migliore"*.

¹⁵⁷ Esame Castelli del 12.11.2019, *fontoreg*, pag. 17.

Importi in Euro

| Trimestre | N. azioni finanziate | Controvalore azioni finanziate | Controvalore PO finanziato |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 2Q 2012 | 4.334.834 | 258.274.581 | - |
| 3Q 2012 | 4.507.525 | 280.943.758 | - |
| 4Q 2012 | 8.740.761 | 545.520.996 | - |
| 1Q 2013 | 8.721.145 | 541.819.993 | - |
| 2Q 2013 | 8.909.453 | 555.531.326 | - |
| 3Q 2013 | 10.038.485 | 624.557.860 | 59.539.067 |
| 4Q 2013 | 11.229.594 | 705.539.672 | 69.562.134 |
| 1Q 2014 | 11.674.134 | 728.854.740 | 69.242.142 |
| 2Q 2014 | 11.505.212 | 718.434.350 | 68.845.553 |
| 3Q 2014 | 14.191.291 | 885.314.411 | 86.451.735 |
| 4Q 2014 | 15.304.058 | 952.837.354 | 88.545.953 |
| 1Q 2015 | 15.425.391 | 953.483.232 | 88.131.029 |
| Totale n. azioni acquistate tramite finanziamenti BPVI | | | 15.425.391 |
| Totale controvalore azioni acquistate tramite finanziamenti BPVI | | | 953.483.232 |
| Totale controvalore PO sottoscritti tramite finanziamenti BPVI | | | 68.845.553 |
| Totale controvalore finanziato | | | 1.031.614.261 |

Tabella 2 - Capitale finanziato nelle operazioni di aumento di capitale

Importi in Euro

| | N. azioni finanziate | Controvalore azioni finanziate | Controvalore PO finanziato | Totale controvalore finanziato |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 3Q 2013 | 1.138.025 | 71.126.534 | 69.639.067 | 140.765.601 |
| <i>di cui</i> | | | | |
| AUCAP 2013 | 1.171.493 | 73.203.820 | 69.639.067 | 142.842.887 |
| Mercato secondario | 33.468 | 2.077.286 | - | 2.077.286 |
| 3Q 2014 | 2.585.079 | 167.880.051 | 353.767 | 187.626.284 |
| <i>di cui</i> | | | | |
| AUCAP 2014 | 2.181.028 | 136.314.287 | - | 136.314.287 |
| Mercato secondario | 505.051 | 31.565.764 | 353.767 | 31.211.897 |

I Consulenti hanno evidenziato la convergenza in merito alla valutazione del fenomeno con le stime riportate nella Relazione sulla gestione dei bilanci 2015 e 2016 pubblicate dalla Banca.

Nella Relazione sulla gestione bilancio 2015 si legge che *“l'importo complessivo dei finanziamenti erogati dalla Banca e individuati come “correlati” all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Banca a seguito delle analisi svolte, calcolato secondo le regole di computo adottate dalla B.C.E., è pari a 1.086,9 milioni di euro”*.

Nella Relazione sulla gestione bilancio 2016, si legge che *“Nel corso dell'esercizio 2016 la Banca ha proseguito nelle attività finalizzate a definire i processi e le procedure per rilevare e monitorare nel continuo l'evoluzione del capitale finanziato, delle lettere impegno/garanzia al riacquisto e dei reclami, nonché ad aggiornare la valutazione dei rischi, anche alla luce dell'evoluzione del merito creditizio e delle interlocazioni con la clientela.*

Al 31 dicembre 2016 l'importo dei finanziamenti “correlati” all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Banca è confermato pari a 1.086,9 milioni di Euro, cui si aggiungono 52,4 milioni di

Euro riferibili alle lettere di impegno/garanzia riferite ad azioni non riacquistate tra quelle acquistate o sottoscritte dalla clientela facendo ricorso a finanziamenti "correlati", per un totale di 1.139,2 milioni di Euro".

3. La relazione integrativa: il valore complessivo dei finanziamenti correlati attribuibile a ciascun organo deliberante della Banca.

Selezionate le 874 posizioni ritenute finanziate, i Consulenti hanno individuato gli organi deliberanti di ciascuna operazione quantificando con cadenza trimestrale il controvalore delle azioni e delle obbligazioni convertibili ritenute finanziate.

Gli organi deliberanti¹⁵⁸ e le date dei finanziamenti sono stati tratti dalle delibere già acquisite dai Consulenti e allegate alla prima relazione.

Al fine di evitare duplicazioni, nel caso di finanziamenti indiretti, l'attribuzione all'organo deliberante del finanziamento al quale è stato associato il controvalore degli acquisti ritenuti finanziati realizzati da tutti i soggetti, è stata fatta con riferimento ad uno solo di essi¹⁵⁹.

I finanziamenti concessi da BPVi *Finamit* ad alcuni clienti che hanno acquistato azioni/obbligazioni per importi rilevanti (come accaduto, per esempio, nell'operazione con la società *Pelmo*) sono stati attribuiti all'organo di BPVi che ha espresso parere favorevole.


Considerate le diverse finalità alla base del quesito n. 1 e del quesito aggiuntivo, i Consulenti non hanno tenuto conto né della situazione debitoria del cliente presente in Centrale Rischi né delle vendite successive, motivo per cui i dati complessivi che emergono dalle due relazioni non sono coincidenti¹⁶⁰.

La dott.ssa Castelli ha illustrato le tabelle allegate alla relazione integrativa riassuntive degli importi dei titoli considerati finanziati suddivisi per organo deliberante e per trimestre di acquisto.

158 Come ha precisato il consulente Parisi, la denominazione degli organi è stata tratta dalle singole delibere.

159 Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 44 "per evitare la duplicazione dell'attribuzione degli importi, ad esempio, per i finanziamenti indiretti per i contestati. Ovviamente, l'organo deliberante lo abbiamo individuato una sola volta, e una sola volta gli abbiamo attribuito i finanziamenti. Ovviamente, anche in questo caso, per completezza di informazione, diciamo che, qualora ci fosse stato un finanziamento indiretto, tipo io finanzia la società Alfa, Alfa passa i soldi al soggetto Beta, e Beta compra i finanziamenti, anche se le azioni sono acquistate da Beta, noi abbiamo individuato come organo deliberante quello di Alfa".

160 Esame Parisi, udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 44 "Quindi, se per il cliente Tizio gli venivano ricordati 100 euro e comprava azioni per 100 euro, quello è la foto che abbiamo fatto, quello è il dato che riportiamo in tabella, se il cliente, poi, due mesi dopo le ha vendute, per noi non interessa perché si è stato chiesto di individuare e di totalizzare l'organo deliberante"; Esame Castelli udienza del 12.11.2019, fonoreg. pag. 45 "la mancata quadratura fra il totale degli importi finanziati a valle del quesito 1 e della relazione tecnica che, ricordo, era 1 miliardo e 31, non quadra col miliardo 187, che è sostanzialmente l'importo finanziato a valle di questa integrazione alla relazione; se si fa la differenza, si arriva molto vicini a quei 164 milioni che sono le diminuzioni di cui abbiamo parlato prima. Quindi, sostanzialmente, in relazione facevamo il film, abbiamo detto, quindi proprio il film della singola posizione con le diminuzioni vendite e rimborsi, qui stiamo facendo una fotografia con le date per definire solo chi è l'organo deliberante, ma di questi importi stiamo parlando".



Giova in questa sede richiamare solo l'ammontare del valore dei titoli suddiviso per ciascun organo deliberante in relazione all'intero arco temporale oggetto di indagine (dal 30.6.2012 al 31.3.2015):

- Consiglio di amministrazione: euro 414.193.319 (pari al 35% delle delibere relative a finanziamenti correlati);
- Comitato Crediti: euro 160.029.069 (pari al 13% delle delibere relative a finanziamenti correlati);
- Responsabile Divisione Crediti (Marin): 108.418.754 (pari al 9% delle delibere relative a finanziamenti correlati);
- Responsabile della Divisione Mercati (Giustini): euro 32.941.194;
- Comitato esecutivo: euro 63.196.606;
- Comitato centrale fidi: euro 49.936.575.

4. Risposta al quesito n. 2.

Il quesito n. 2 è relativo all'accertamento dell'esistenza e della consistenza delle operazioni di vendita delle azioni BPVi con patto di ri-acquisto.

Come emerse nel corso dell'ispezione B.C.E. del 2015, a partire dal 2011, BPVi rilasciò ad alcuni clienti "lettere di impegno" al rimborso del capitale da questi investito nella Banca.

Agli ispettori furono consegnate 63 lettere cui devono aggiungersi le lettere rilasciate ai clienti Favrin e Marchi, mai consegnate agli ispettori e visionate per la prima volta da Manni e Gatti in dibattimento. Le lettere contenenti gli impegni più vincolanti per la Banca imposero - a fine ispezione - la deduzione di euro 21,2 mln dal CET 1 ai sensi dell'art 36 del C.R.R.¹⁶¹.

I Consulenti hanno esaminato 65 lettere per un impegno complessivo di euro 171 mln di cui non v'è traccia nella contabilità aziendale né nei documenti di bilancio.

I Consulenti hanno ritenuto che, su 65 lettere, le firme riconducibili a determinati soggetti sono 28 (due firme sono di Sorato, dieci di Giustini, le altre di Giacom, Tonato e Turco).

In generale, i Consulenti hanno rilevato che gli accordi recavano le seguenti partuizioni:

- l'impegno della Banca a rimborsare agli azionisti, entro una certa data, il capitale investito dagli stessi in azioni BPVi;
- l'impegno al riconoscimento di un predeterminato rendimento a valere sull'investimento;
- una generica disponibilità della Banca a ricomprare le azioni BPVi.

Il lavoro svolto dai Consulenti è consistito nel selezionare le lettere con le quali la Banca si è impegnata in modo incontrovertibile a rimborsare il capitale investito entro una data predeterminata, assumendo un impegno da ritenersi vincolante.

¹⁶¹ Cfr cap. III par. 11 della motivazione.

Si tratta delle lettere rilasciate a 14 azionisti¹⁶² per un impegno complessivo pari a euro 46,6 mln.

In un'ottica prudenziale, le restanti lettere non sono state ritenute vincolanti per la Banca o perché recanti un impegno "più debole" o perché mai consegnate agli azionisti.

Pertanto, i Consulenti hanno detratto dal CET 1 della BPVI solo l'ammontare degli impegni ritenuti vincolanti senza considerare, onde evitare di duplicare la rettifica, le somme riferite a clienti i cui acquisti sono risultati finanziati in esito all'analisi di cui alla risposta al quesito 1.

La tabella a pag. 77 della consulenza mostra i trimestri nei quali l'ammontare degli impegni assunti con le lettere ritenute vincolanti è stato dedotto dal CET 1 della Banca.

Tabella 52 – Dettaglio lettere di impegno

| Cliente | Importo aggiuntivo dell'impegno al riscontro | Importo considerato rispetto alla Base del Collocato Privato | Data della lettera | Data di scadenza della lettera come indicato nell'addebito | Trimestri nei quali espone l'importo aggiuntivo dell'impegno al riscontro del cliente al Thrd - CET1 | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | 1Q 2014 | 2Q 2014 | 3Q 2014 | 4Q 2014 | 1Q 2015 |
| Officine Maccatelli S.p.A. | 3.000.000 | | 30.9.2014 | 30.11.2014 | | | 3.000.000 | | |
| Officina Meccanica Mariotti S.r.l. | 2.000.000 | | 4.12.2014 | 31.12.2015 | | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Colzi Andrea | 2.000.000 | 2.000.000 | 25.11.2014 | 30.6.2015 | | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Industria Bitossi S.p.A. | 3.000.000 | | 30.9.2014 | 31.3.2015 | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Fulgar S.p.A. | 4.000.000 | | 14.1.2014 | 28.12.2015 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Italian Touch S.r.l. | 2.500.000 | | 29.9.2014 | 31.5.2015 | | | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Gaspari Giro | 2.000.000 | | 12.12.2014 | 30.6.2015 | | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | 2.000.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |

5. Risposta al quesito n. 3.

Il quesito n. 3 è relativo alla determinazione dell'entità del patrimonio di vigilanza della Banca e dei livelli dei coefficienti patrimoniali prudenziali in relazione al fenomeno di assistenza finanziaria di acquisto delle azioni BPVI.

5.1. I coefficienti patrimoniali prudenziali.

Il concetto di patrimonio di vigilanza e la regolamentazione della vigilanza bancaria frutto degli Accordi di Basilea sono stati trattati in modo approfondito nel capitolo II della motivazione.

In questa sede, al fine di illustrare i risultati cui sono pervenuti i Consulenti, è sufficiente richiamare in sintesi i coefficienti patrimoniali in vigore nel periodo in cui si collocano i fatti descritti in impurazione.

¹⁶² Fi. Bem S.p.A.; Officine Maccatelli S.p.A.; Officina Meccanica Mariotti S.r.l.; Colzi Andrea; Industrie Bitossi S.p.A.; Consiag S.p.A.; Fulgar S.p.A.; Italian Touch S.r.l.; Cooperativa Autotrasporti; Maestrelli Graziano; Gaspari Giro; Frisani Pietro; Becagli Mario; Coin Giancarlo. Nel caso di Coin Giancarlo, l'impegno della Banca al riacquisto delle azioni era limitato al periodo 3.09.2015-31.12.2015, fuori dal perimetro di indagine dell'analisi dei Q.C.T.T., e, pertanto, tale lettera di impegno non è stata considerata ai fini della deduzione dal Patrimonio di Vigilanza / Fondi propri degli importi ritenuti vincolanti.

Nel lasso temporale dicembre 2006/dicembre 2013, il Patrimonio di Vigilanza delle banche italiane si calcolava secondo le regole della Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006 che accoglieva le previsioni fino a Basilea II.

Il patrimonio di vigilanza coincideva con la somma algebrica del patrimonio di base (*Tier 1*) e del patrimonio supplementare (*Tier 2*), al netto delle deduzioni.

- il rapporto tra *Tier 1* e le attività ponderate per il rischio (*Tier 1 Capital Ratio*) doveva essere pari almeno al 4%;
- il rapporto tra patrimonio di vigilanza e le attività ponderate per il rischio (*Total Capital Ratio*) doveva essere pari almeno all'8% (*coefficiente patrimoniale minimo*);
- a livello individuale per una banca appartenente a un gruppo il *coefficiente patrimoniale minimo* era fissato al 6% fermo restando l'obbligo di rispettare la soglia dell'8% a livello di gruppo.

Con le comunicazioni del 2 marzo 2012 e del 5 marzo 2013¹⁶³, all'esito del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Banca d'Italia ha comunicato a BPVi gli obiettivi posti alla Banca in termini di capitalizzazione, fissando l'8% quale livello minimo per il *Tier 1 Capital Ratio* consolidato.

La nozione di patrimonio di vigilanza è stata sostituita da quella di "fondi propri" costituiti da tre componenti: *CET 1*, *Additional Tier 1* e *Tier 2*.

Secondo il nuovo quadro normativo:

- il rapporto tra fondi propri e le attività ponderate per il rischio deve essere pari almeno all'8%;
- il *Tier 1* deve essere pari almeno al 6% delle attività ponderate per il rischio;
- il *CET 1* deve essere pari almeno al 4,5% delle attività ponderate per il rischio.

E' stato inoltre previsto l'obbligo per le banche di detenere una riserva ulteriore di capitale (*Capital Conservation Buffer*) pari al 2,5% delle attività ponderate per il rischio, composta da capitale primario di Classe 1 non utilizzato per soddisfare i requisiti previsti dall'art. 92 C.R.R.

3.2. Esito delle verifiche.

Per determinare l'effetto quantitativo del fenomeno dell'assistenza finanziaria sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, i Consulenti hanno detratto dall'ammontare del patrimonio di vigilanza/fondi propri comunicato dalla Banca all'Organo di Vigilanza l'importo complessivo degli acquisti di azioni BPVi effettuati dai clienti considerati finanziati (risposta al quesito 1) nonché l'ammontare degli impegni al riacquisto di azioni ritenuti vincolanti (risposta al quesito 2).

¹⁶³Allegati A e B, pag. 155 e ss. della relazione.



Seguendo un'ottica prudenziale, i Consulenti hanno ritenuto di diminuire anche le attività ponderate per il rischio (RWA) del medesimo ammontare, supponendo che le operazioni di finanziamento, realizzate allo scopo di mettere a disposizione dei clienti le risorse per l'acquisto di azioni BPVi, non sarebbero state ragionevolmente poste in essere se non per il raggiungimento del predetto scopo.

In estrema sintesi, come ha spiegato la dott.ssa Castelli, la rideterminazione dei coefficienti è stata effettuata riducendo sia il numeratore (il patrimonio di vigilanza) che il denominatore (i finanziamenti) del rapporto: *"i finanziamenti che sono stati concessi alla clientela, e che poi noi abbiamo ritenuto destinati a finanziare l'acquisto delle azioni, comunque, sono operazioni poste in essere dalla banca, quindi (...) contabilmente esistono all'interno degli asset patrimoniali, quindi all'interno degli RWA. Il fatto di dedurre sia dal numeratore che dal denominatore del rapporto questo importo è da leggersi in un'ottica prudenziale; quindi, siamo andati a diminuire i coefficienti prudenziali in maniera meno incisiva, piuttosto che lasciando intatti gli RWA"*¹⁶⁴.

La tabella n. 54 a pag. 151 della consulenza mette a confronto il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato di BPVi comunicato dalla Banca nelle segnalazioni all'Autorità di Vigilanza e il Patrimonio di Vigilanza ricalcolato ("rettificato") tenendo conto del fenomeno dell'assistenza finanziaria.

Tabella 1 – Confronto tra il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato di BPVi comunicato dalla Banca e il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato ricalcolato sulla base del fenomeno dell'assistenza finanziaria (primo scenario)

¹⁶⁴Esame Castelli, udienza 12.11.2019, fontereg. pag. 34.



Banca Popolare di Vicenza

Dati Individuali

| Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali** (Euro.000) | 30/06/2013 | 30/09/2013 | 31/12/2013 | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 31/12/2014 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Patrimonio di base | 2.076.211 | 2.088.383 | 2.548.855 | 2.521.864 | 2.513.289 | 2.654.805 | 2.729.819 |
| Patrimonio di base rettificato | 2.307.936 | 2.087.409 | 2.003.034 | 1.978.744 | 1.958.453 | 2.027.947 | 2.029.280 |
| Patrimonio supplementare | 819.434 | 817.861 | 792.176 | 743.294 | 742.954 | 744.124 | 629.769 |
| Elementi da dedurre | (17.627) | (17.627) | (17.627) | - | - | - | - |
| Patrimonio di Vigilanza | 3.378.844 | 3.468.317 | 3.323.414 | 3.264.906 | 3.250.540 | 3.399.729 | 3.359.059 |
| Patrimonio di Vigilanza rettificato | 3.169.742 | 2.887.443 | 2.777.583 | 2.728.068 | 2.701.412 | 2.772.874 | 2.659.049 |
| Attività di rischio ponderate | 19.446.265 | 19.782.436 | 19.466.475 | 19.261.738 | 19.629.408 | 19.739.324 | 19.636.309 |
| Attività di rischio ponderate rettificato | 19.177.609 | 19.469.494 | 18.910.834 | 18.816.818 | 18.980.204 | 19.164.646 | 18.136.781 |
| Tier 1 Ratio | 13,25% | 11,97% | 13,10% | 12,69% | 12,69% | 13,45% | 14,07% |
| Tier 1 Ratio rettificato | 12,03% | 10,70% | 10,59% | 10,39% | 10,30% | 10,81% | 11,20% |
| Total Capital Ratio | 17,07% | 16,02% | 17,08% | 16,69% | 16,69% | 17,33% | 17,05% |
| Total Capital Ratio rettificato | 16,27% | 14,61% | 14,69% | 14,30% | 14,24% | 14,51% | 14,67% |

* determinato secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"

| Fondi Proprii e coefficienti prudenziali** (Euro.000) | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 31/03/2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitale primario di classe 1 (CET1) | 2.064.869 | 2.581.415 | 3.251.633 | 3.110.347 | 3.132.815 |
| Capitale primario di classe 1 (CET1) rettificato | 1.933.024 | 1.689.661 | 2.351.819 | 2.133.564 | 2.148.132 |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | - | - | - | - | - |
| Capitale di classe 2 (T2) | 531.921 | 483.870 | 442.448 | 331.713 | 296.851 |
| Fondi propri | 2.996.810 | 3.065.285 | 3.694.081 | 3.442.060 | 3.429.666 |
| Fondi propri rettificati | 2.464.946 | 2.343.999 | 2.794.237 | 2.465.217 | 2.494.283 |
| Attività di rischio ponderate | 26.282.747 | 26.696.080 | 26.641.785 | 26.308.088 | 26.924.318 |
| Attività di rischio ponderate rettificato | 26.680.382 | 26.844.616 | 26.941.979 | 26.543.280 | 24.908.828 |
| CET1 Ratio | 10,14% | 9,68% | 12,14% | 11,73% | 12,08% |
| CET1 Ratio rettificato | 7,59% | 7,17% | 9,07% | 8,33% | 8,51% |
| Total Capital Ratio | 12,16% | 11,60% | 13,70% | 12,98% | 13,85% |
| Total Capital Ratio rettificato | 9,64% | 9,03% | 10,77% | 9,69% | 9,76% |

** determinato secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"

Dati consolidati

| Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro. 000) | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 31/12/2012 | 31/03/2013 | 30/06/2013 | 30/06/2013 | 31/03/2013 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Patrimonio di base | 2.370.842 | 2.164.300 | 2.374.966 | 2.255.493 | 2.349.078 | 2.491.121 | 2.285.435 |
| Patrimonio di base rettificato | 2.107.546 | 1.883.386 | 1.829.447 | 1.810.533 | 1.783.497 | 1.864.463 | 1.884.899 |
| Partecipazioni supplementari | 823.640 | 922.667 | 893.986 | 846.164 | 851.752 | 833.753 | 728.375 |
| Elementi da dedurre | (19.038) | (19.038) | (18.039) | . | . | . | . |
| Patrimonio di Vigilanza | 3.275.444 | 3.067.909 | 3.249.918 | 3.291.817 | 3.200.780 | 3.344.874 | 3.313.793 |
| Patrimonio di Vigilanza rettificato | 3.097.167 | 2.797.894 | 2.704.384 | 2.656.687 | 2.635.249 | 2.718.216 | 2.613.354 |
| Attività di rischio ponderate | 28.944.390 | 29.376.748 | 28.851.163 | 29.150.713 | 28.988.878 | 28.340.409 | 28.460.717 |
| Attività di rischio ponderate rettificata | 28.838.824 | 29.048.344 | 28.385.847 | 28.568.783 | 28.388.444 | 28.682.747 | 27.380.174 |
| Tier 1 Ratio | 8,20% | 7,36% | 8,23% | 8,00% | 8,11% | 8,50% | 8,21% |
| Tier 1 Ratio rettificato | 7,34% | 6,46% | 6,46% | 6,33% | 6,32% | 6,50% | 6,89% |
| Total Capital Ratio | 11,33% | 10,46% | 11,26% | 10,96% | 11,08% | 11,41% | 11,61% |
| Total Capital Ratio rettificato | 10,50% | 9,58% | 9,55% | 9,20% | 9,32% | 9,48% | 9,59% |

* determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale ed "Basilea 2"

| Fondi Propri e coefficienti prudenziali** (Euro. 000) | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 30/06/2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capitale primario di classe 1 (CET1) | 2.601.436 | 2.502.961 | 3.197.017 | 3.028.118 | 3.052.040 |
| Capitale primario di classe 1 (CET1) rettificato | 1.888.271 | 1.761.547 | 2.297.203 | 2.046.239 | 2.067.527 |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | - | - | - | - | - |
| Capitale di classe 2 (T2) | 321.781 | 486.253 | 418.001 | 323.901 | 280.802 |
| Fondi propri | 3.192.917 | 2.989.214 | 3.615.018 | 3.349.017 | 3.332.842 |
| Fondi propri rettificati | 2.401.062 | 2.267.880 | 2.715.204 | 2.172.488 | 2.348.479 |
| Attività di rischio ponderate | 29.933.941 | 29.278.773 | 29.592.327 | 29.964.074 | 28.995.829 |
| Attività di rischio ponderate rettificata | 29.201.278 | 29.517.339 | 29.692.613 | 29.806.237 | 27.811.346 |
| CET1 Ratio | 8,99% | 8,55% | 10,80% | 10,44% | 10,57% |
| CET1 Ratio rettificato | 6,63% | 6,24% | 8,01% | 7,31% | 7,49% |
| Total Capital Ratio | 10,03% | 10,21% | 12,02% | 11,55% | 12,08% |
| Total Capital Ratio rettificato | 8,51% | 7,84% | 9,57% | 8,47% | 8,51% |

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale ed "Basilea 3"

I dati esposti fanno emergere l'effetto gravemente distortivo provocato dal fenomeno dell'assistenza finanziaria in termini di corretta rappresentazione e informativa dei livelli patrimoniali all'Autorità di Vigilanza, elemento rilevante al fine dell'adozione, da parte di quest'ultima, delle misure ritenute più opportune e coerenti con la situazione aziendale.

In particolare, per quanto concerne i dati individuali riferiti alla sola BPV_i, la differenza tra il *Total Capital Ratio* comunicato e quello rettificato va da un minimo di 1,16% (30.06.2012) a un massimo del 3,4% (31.03.2015).

Benché l'impatto delle rettifiche sui dati consolidati sia simile a quello appena illustrato (la diminuzione degli indicatori va da 0,83% al 30.06.2012 ad un massimo del 3,2% al 31.03.2015), ben maggiore è l'effetto distortivo rispetto ai dati comunicati dalla Banca:

- il CET 1 ratio rettificato al 31.03.2014 (6,63%) ed al 30.06.2014 (6,24%) si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia minima regolamentare del 7% (4,5% + "OCB" 2,5% = 7%);

- il Tier 1 ratio rettificato si attesta a un livello inferiore rispetto alla soglia target comunicata dalla Banca d'Italia pari all'8% per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013 (valore minimo 6,32%, valore massimo 7,34%).
- per il Total Capital Ratio il dato rettificato al 31.03.2014 (8,51%), al 30.06.2014 (7,94%), al 30.09.2014 (9,57%), al 31.12.2014 (8,47%) ed al 31.03.2015 (8,51%) si posiziona sotto la soglia minima regolamentare del 10,5% (8% + "CCB" 2,5% = 10,5%).

Per completezza, nella tabella n. 55, i Consulenti hanno rappresentato lo scenario "più sfavorevole" per la BPV_i, che si ottiene rettificando l'ammontare del patrimonio di vigilanza/fondi propri comunicato dalla Banca all'Organo di Vigilanza senza dedurre dagli RWA l'ammontare dei finanziamenti ritenuti correlati all'acquisto delle azioni.

Tabella 2 – Confronto tra il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato di BPV_i comunicato dalla Banca e il Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato ricalcolato sulla base del fenomeno dell'assistenza finanziaria (secondo scenario)

Banca Popolare di Venezia

Dati Individuali

| Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali** (Euro.000) | 30/06/2012 | 30/09/2012 | 31/12/2012 | 31/03/2013 | 30/06/2013 | 30/09/2013 | 31/12/2013 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Patrimonio di base | 2.576.211 | 2.368.393 | 2.548.556 | 2.521.654 | 2.513.969 | 2.854.605 | 2.728.619 |
| Patrimonio di base rettificato | 2.307.936 | 2.087.409 | 2.003.034 | 1.976.744 | 1.998.488 | 2.027.947 | 2.029.290 |
| Patrimonio supplementare | 619.434 | 617.964 | 792.176 | 743.294 | 742.964 | 744.124 | 829.769 |
| Elementi da dedurre | (17.627) | (17.627) | (17.627) | . | . | . | . |
| Patrimonio di Vigilanza | 3.378.018 | 3.188.987 | 3.323.984 | 3.244.968 | 3.246.943 | 3.396.729 | 3.388.688 |
| Patrimonio di Vigilanza rettificato | 3.109.742 | 2.807.443 | 2.777.943 | 2.720.834 | 2.741.492 | 2.772.871 | 2.659.689 |
| Attività di rischio ponderate | 19.445.568 | 19.782.138 | 19.458.475 | 19.861.738 | 19.821.488 | 19.731.324 | 19.828.308 |
| Tier 1 Ratio | 13,25% | 11,97% | 13,10% | 12,89% | 12,88% | 13,45% | 14,50% |
| Tier 1 Ratio rettificato | 11,87% | 10,55% | 10,20% | 10,11% | 10,69% | 10,28% | 10,78% |
| Total Capital Ratio | 17,37% | 16,02% | 17,06% | 16,60% | 16,68% | 17,23% | 17,65% |
| Total Capital Ratio rettificato | 15,99% | 14,90% | 14,26% | 13,90% | 13,84% | 14,65% | 14,12% |

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"

| Fondi Proprii coefficienti prudenziali** (Euro.000) | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 30/03/2015 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Capitale primario di classe 1 (CET1) | 2.684.888 | 2.581.416 | 3.251.533 | 3.110.341 | 3.132.810 |
| Capitale primario di classe 2 (CET1) ricalcolato | 9.933.024 | 1.659.981 | 2.351.819 | 2.130.504 | 2.148.132 |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | . | . | . | . | . |
| Capitale di classe 2 (T2) | 531.921 | 403.970 | 442.418 | 931.713 | 286.151 |
| Fondi propri | 3.188.810 | 3.685.386 | 3.694.061 | 3.442.084 | 3.448.795 |
| Fondi propri rettificati | 2.458.945 | 2.343.951 | 2.794.237 | 2.465.217 | 2.434.280 |
| Attività di rischio ponderate | 28.282.247 | 26.668.098 | 26.841.785 | 28.328.088 | 28.924.310 |
| CET1 Ratio | 10,14% | 9,66% | 12,11% | 11,73% | 12,08% |
| CET1 Ratio rettificato | 7,95% | 9,36% | 9,78% | 8,04% | 8,29% |
| Total Capital Ratio | 12,16% | 11,50% | 13,78% | 12,08% | 13,19% |
| Total Capital Ratio rettificato | 9,38% | 9,79% | 10,41% | 9,90% | 9,90% |

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 2"



Dati consolidati

| Patrimonio di Vigilanza e coefficienti prudenziali* (Euro.000) | 30/06/2012 | 30/06/2013 | 31/12/2013 | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 31/12/2014 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Patrimonio di base | 2.370.842 | 2.864.330 | 2.374.968 | 2.355.453 | 2.349.028 | 2.494.121 | 2.695.438 |
| Patrimonio di base rettificato | 2.102.566 | 1.893.386 | 1.829.447 | 1.810.533 | 1.750.497 | 1.864.463 | 1.864.889 |
| Patrimonio supplementare | 820.640 | 822.457 | 893.986 | 846.164 | 854.762 | 853.763 | 728.365 |
| Elementi di deduzione | (18.038) | (18.038) | (19.038) | . | . | . | . |
| Patrimonio di Vigilanza | 3.273.443 | 3.067.811 | 3.249.918 | 3.201.617 | 3.203.790 | 3.347.884 | 3.313.703 |
| Patrimonio di Vigilanza rettificato | 3.087.167 | 2.787.844 | 2.784.394 | 2.666.667 | 2.845.249 | 2.718.216 | 2.613.254 |
| Attività di rischio ponderate | 28.884.308 | 29.329.786 | 28.481.183 | 29.430.713 | 28.840.875 | 29.989.409 | 28.040.713 |
| Tier 1 Ratio | 8,20% | 7,29% | 8,23% | 8,09% | 8,11% | 8,50% | 8,21% |
| Tier 1 Ratio rettificato | 7,27% | 6,42% | 8,34% | 6,72% | 6,19% | 8,06% | 6,72% |
| Total Capital Ratio | 11,33% | 10,46% | 11,26% | 10,93% | 11,06% | 11,41% | 11,81% |
| Total Capital Ratio rettificato | 10,40% | 9,50% | 9,37% | 9,12% | 9,14% | 9,27% | 9,31% |

* determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 3"

| Fondi Propri e coefficienti prudenziali** (Euro.000) | 31/03/2014 | 30/06/2014 | 30/09/2014 | 31/12/2014 | 3/05/2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capitale primario di classe 1 (CET1) | 2.601.136 | 2.502.981 | 3.197.017 | 3.026.188 | 3.052.010 |
| Capitale primario di classe 1 (CET1) rettificato | 1.889.271 | 1.781.647 | 2.297.203 | 2.048.279 | 2.067.327 |
| Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) | . | . | . | . | . |
| Capitale di classe 2 (T2) | 531.781 | 486.253 | 419.001 | 323.901 | 280.882 |
| Fondi propri | 3.132.917 | 2.989.234 | 3.616.018 | 3.349.017 | 3.332.892 |
| Fondi propri rettificati | 2.401.052 | 2.267.890 | 2.716.204 | 2.072.189 | 2.348.409 |
| Attività di rischio ponderate | 28.933.141 | 29.276.773 | 29.592.327 | 28.856.074 | 28.090.429 |
| CET1 Ratio | 8,99% | 8,55% | 10,86% | 10,40% | 10,87% |
| CET1 Ratio rettificato | 6,46% | 6,08% | 7,46% | 7,09% | 7,20% |
| Total Capital Ratio | 10,83% | 10,21% | 12,32% | 11,59% | 11,86% |
| Total Capital Ratio rettificato | 8,30% | 7,75% | 9,28% | 8,18% | 8,21% |

** determinati secondo le regole di vigilanza prudenziale cd. "Basilea 3"

Per quanto concerne i dati consolidati:

- il *CET1 ratio* rettificato è inferiore alla soglia minima regolamentare del 7% (4,5% + "CCB" 2,5% = 7%) nei trimestri al 31.3.2014 ed al 30.6.2014;
- il *Tier 1 ratio* rettificato è inferiore alla soglia target comunicata dalla Banca d'Italia pari all'8% per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013 (valore minimo 6,19%, valore massimo 7,27%);
- il *Total Capital Ratio* rettificato è inferiore alla soglia del 10,5% (8% + "CCB" 2,5% = 10,5%) in tutti i trimestri dal 31.3.2014 al 31.3.2015.

6. Risposta al quesito n. 5.

Il quesito n. 5 è relativo alla determinazione degli effetti quantitativi che il fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto/sottoscrizione di azioni BPVi ha provocato sul funzionamento ed andamento del mercato secondario.

6.1. Il concetto di mercato secondario e la normativa di riferimento.

Come ha efficacemente spiegato la dottoressa Castelli, mentre il mercato primario è il luogo all'interno del quale vengono gestiti i titoli di nuova emissione, il mercato secondario è il luogo di scambio di titoli che sono già in circolazione. Per una società quotata, il mercato secondario è il mercato azionario e il prezzo viene determinato

dalla domanda e dall'offerta; nel caso di società non quotate, come BPVi, la controparte che si fa carico dell'acquisto e della vendita dei titoli nel momento in cui un possessore del titolo esprime la volontà di vendere o di acquistare e l'emittente stesso del titolo.

In tal caso, il prezzo dello scambio non è frutto della dinamica di domanda offerta bensì di una valutazione degli amministratori secondo le modalità stabilite nello statuto societario.

Nel caso di specie, la Banca ha garantito la liquidità delle proprie azioni sul mercato secondario ponendosi come controparte nelle operazioni di acquisto e vendita al prezzo approvato annualmente dall'assemblea dei soci, così come disposto dall'art. 6 dello Statuto, avvalendosi di un professionista esterno, il prof. Bini, che ha redatto annualmente la perizia di stima del valore delle azioni.

Al fine di tutelare la consistenza del patrimonio societario, la disciplina sull'acquisto delle azioni proprie da parte della società emittente contenuta negli artt. 2347 e ss. c.c. impone limiti sia quantitativi che operativi. In particolare, la disciplina civilistica stabilisce che una società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in misura non superiore della quinta parte del capitale sociale.

Anche sul piano della normativa prudenziale¹⁶⁵ la possibilità per le banche di riacquistare azioni proprie è stata assoggettata a limitazioni sempre più stringenti:

- o senza vincoli sino al 30.12.2010;
- o entro il 5% del capitale dal 31.12.2010 (con l'entrata in vigore del 5° aggiornamento della Circolare della banca d'Italia n. 263) sino al 31.12.2013;
- o solo previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza competente e, comunque, nel limite del 2% del CET 1, a partire dall'entrata in vigore in vigore del C.R.R. (1.1.2014).

Inoltre, ai sensi dell'*International Accounting Standard* n. 32 ("IAS 32"), nello stato patrimoniale del bilancio di una società soggetta ai principi contabili internazionali, quale un istituto di credito, la rappresentazione del possesso di azioni proprie prevede l'iscrizione dell'importo in una posta negativa di patrimonio netto denominata "fondo azioni proprie".

In ogni caso, gli importi destinati al riacquisto o al rimborso delle azioni devono essere obbligatoriamente dedotti dal Patrimonio di Vigilanza/Fondi Propri secondo il principio introdotto dall'art. 57 lett. i) della direttiva 2006/48/CE, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006.

Secondo la normativa di vigilanza (ante C.R.R.) il fondo azioni proprie della Banca poteva raggiungere l'ammontare massimo di euro 261,5 mln, pari al 5% del capitale.

L'assemblea dei soci della BPVi, con delibera del 28 aprile 2012, stabilì un limite di euro 240 mln il cui superamento avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione da parte di Banca d'Italia.

¹⁶⁵ Si veda il cap. II par. 9 della motivazione.

6.2. L'andamento del fondo acquisto azioni proprie.

Sulla base della scheda contabile del "Fondo acquisto azioni proprie" della BPVi ottenuto dall'*Internal audit*, i Consulenti hanno ricostruito l'andamento del fondo dal 30.06.2012 al 31.03.2015 senza tenere conto dei finanziamenti erogati alla clientela utilizzati per acquistare azioni della Banca.

Tabella 3 – Andamento del Fondo acquisto azioni proprie dal 30.6.2012 al 31.3.2015¹⁶⁶




Tabella 44 – Controvalore trimestrale delle azioni BPVi scambiate sul mercato secondario dal 30.6.2012 al 31.3.2015¹⁶⁷

Vali in Euro migliaia

| | Civ azioni acquistate da BPM | Civ azione perdute da BPM | Saldo Fondo |
|---------|------------------------------|---------------------------|-------------|
| 2Q 2012 | | | 30.477 |
| 3Q 2012 | 359.310 | 149.942 | 239.845 |
| 4Q 2012 | 452.276 | 892.121 | - |
| 1Q 2013 | 2.432 | 2.432 | - |
| 2Q 2013 | 135.383 | 135.383 | - |
| 3Q 2013 | 142.273 | 32.983 | 109.289 |
| 4Q 2013 | 78.003 | 179.540 | 7.752 |
| 1Q 2014 | 210.040 | 128.886 | 81.107 |
| 2Q 2014 | 66.304 | 31.128 | 126.282 |
| 3Q 2014 | 29.115 | 69.994 | 85.404 |
| 4Q 2014 | 44.829 | 104.345 | 25.888 |
| 1Q 2015 | 36.368 | 36.785 | 25.470 |

La dinamica del fondo acquisto azioni proprie concernente la seconda metà degli esercizi 2012 e 2013 è simile: dopo il *blocking period* (lasso di tempo in cui la negoziazione delle azioni è sospesa) che si colloca nei primi mesi dell'anno e dopo l'approvazione del valore dell'azione da parte dell'assemblea degli azionisti, la Banca ha proceduto a soddisfare le richieste di vendita dei titoli azionari da parte dei clienti, determinando un sostanziale incremento del valore del fondo.

¹⁶⁶ Pag. 326 della consulenza.

¹⁶⁷ Pag. 327 della consulenza.

367

Successivamente, con l'avvicinarsi della fine dell'anno e il conseguente obbligo di invio delle segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia, il fondo subisce una decisa diminuzione fino a valori prossimi allo zero.

Nel corso dell'esercizio 2014, il fondo non risulta essere caratterizzato da un andamento simile ai periodi precedenti, anche a motivo del fatto che la Banca si era impegnata a mantenere azioni per almeno euro 25,8 mln a servizio del "premio fedeltà" previsto dall'aumento di capitale del 2014.

Come osservano i Consulenti, il confronto tra l'andamento del fondo e l'ammontare del capitale finanziato - così come determinato in risposta al quesito 1 - rivela come le repentine diminuzioni del fondo in coincidenza con la fine dell'anno siano dovute al massiccio ricorso ai finanziamenti degli acquisti di azioni.

A conferma della mancanza di liquidità del mercato secondario delle azioni BPVi, i Consulenti hanno proceduto al confronto del saldo del fondo acquisto azioni proprie comunicato dalla Banca nei bilanci e nelle relazioni semestrali e trimestrali con l'ammontare che tale posta avrebbe raggiunto tenendo conto degli acquisti di azioni ritenuti finanziati (indicato nella colonna "controvalore fondo rettificato").

I risultati sono rappresentati nella tabella 110 della relazione che si riporta di seguito.

Tabella 110 - Controvalore Fondo acquisto azioni proprie⁸⁸

Importi in Euro

| Trimestre | Controvalore Fondo | Controvalore azioni finanziate sul mercato secondario | Controvalore fondo rettificato |
|-----------|--------------------|---|--------------------------------|
| 2Q 2012 | 30.477.239 | 268.275.581 | 298.752.890 |
| 3Q 2012 | 239.844.959 | 280.943.768 | 520.788.728 |
| 4Q 2012 | - | 545.520.996 | 545.520.996 |
| 1Q 2013 | 14 | 544.919.983 | 544.919.997 |
| 2Q 2013 | 14 | 555.531.328 | 555.531.340 |
| 3Q 2013 | 109.280.220 | 553.454.041 | 662.743.261 |
| 4Q 2013 | 7.752.447 | 627.335.053 | 635.087.500 |
| 1Q 2014 | 91.106.637 | 655.660.921 | 746.767.558 |
| 2Q 2014 | 126.282.450 | 645.230.640 | 771.512.990 |
| 3Q 2014 | 65.404.013 | 676.796.306 | 762.200.319 |
| 4Q 2014 | 25.887.639 | 746.319.258 | 772.206.897 |
| 1Q 2015 | 25.470.451 | 763.969.126 | 779.435.577 |

Dalla lettura dei valori indicati nella colonna "controvalore fondo rettificato" si evince chiaramente che, già a partire dal secondo trimestre 2012, il fenomeno del finanziamento degli acquisti di azioni BPVi ha permesso alla Banca di evitare il "blocco" della liquidità del mercato secondario: le azioni considerate finanziate al 30.06.2012, pari a euro 268 mln, sono superiori all'importo massimo raggiungibile dal fondo previsto dall'Assemblea dei soci di BPVi pari a euro 240 mln.

È evidente, pertanto, il nesso logico di causalità tra la concessione dei finanziamenti a sostegno dell'acquisto di azioni e la necessità di mantenere la dinamica tra la dimensione iniziale e finale del fondo acquisto azioni proprie.

6.3. Lo squilibrio del mercato secondario.

Al fine di analizzare in modo più approfondito il funzionamento del mercato secondario delle azioni BPVi, i Consulenti hanno preso in esame il "registro ordini" e il "registro eseguiti" della Banca allo scopo di quantificare le domande di cessione di azioni BPVi da parte della clientela rimaste inevase tra il 1.01.2012 e il 31.03.2015¹⁶⁹.

In particolare, il registro degli eseguiti è rappresentato da quattro distinti e separati file *Excel* denominati:

1. *Riepilogo 2012 acquisti e cessioni BPVI + intermediari,*
2. *Riepilogo 2013 acquisti e cessioni BPVI + intermediari,*
3. *Riepilogo 2014 acquisti e cessioni BPVI + intermediari,*
4. *Riepilogo 2015 acquisti e cessioni BPVI,*

mentre il registro ordini è costituito da due file *Excel* denominati:

1. *Cessioni – sospeso,*
2. *Cessioni – Intermediari – In sospeso.*

Come hanno evidenziato i Consulenti – ma si tratta di una circostanza riferita da vari funzionari della Banca¹⁷⁰ – nel periodo oggetto di indagine, la BPVi non ha adottato alcuna procedura informatizzata per la ricezione e la gestione degli ordini di acquisto/vendita delle proprie azioni. Le relative informazioni erano trattate con strumenti di informatica utente (fogli *Excel*); non sono state adottate particolari cautele nella gestione di tali file, né si è mai provveduto a un'archiviazione o storicizzazione degli stessi, rendendoli quindi modificabili da parte di chiunque ne fosse entrato in possesso.

Nella tabella n. 105 e nel grafico a pag. 329 della relazione è esposta la sintesi dei dati tratti dai predetti file.

¹⁶⁹ Tale ulteriore elaborazione non tiene conto del fenomeno dei finanziamenti di BPVi alla clientela utilizzati per acquistare azioni della medesima Banca.

¹⁷⁰ Si veda, in particolare, la testimonianza resa da Sergio Romano, responsabile della Direzione Supporto Rete della Banca – nel cui ambito era incardinato l'Ufficio Soci – il quale ha dichiarato che tentò invano di promuovere l'informatizzazione dell'ufficio soci per la gestione delle domande di acquisto e cessione delle azioni, incontrando la netta opposizione di Cauduro il quale disse che Sorato era contrario (pag. 18, 93 *fontegg*, udienza del 17.09.2019).



389

Tabella 55 - Richieste di cessione e acquisto di azioni BPVi

| Anno | RICHIESTE DI CESSIONI / ACQUISTI CUMULATE | | | | | |
|------------------------|---|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| | N. richieste di cessione | Numero azioni | Controvalore in € | N. richieste di assegnazione | N. azioni assegnate | Controvalore in € |
| 2012 | 8.812 | 10.419.242 | 651.202.825 | 13.795 | 10.725.587 | 670.349.168 |
| Incremento | 7.393 | 8.291.550 | 518.221.875 | 6.388 | 4.636.785 | 302.236.663 |
| 2013 | 18.205 | 18.710.792 | 1.169.424.500 | 20.183 | 18.561.372 | 872.583.750 |
| Incremento annuo | 9.719 | 8.507.107 | 506.094.188 | 6.829 | 6.064.306 | 315.894.125 |
| 2014 | 24.524 | 27.297.890 | 1.706.118.688 | 27.042 | 20.615.878 | 1.288.479.875 |
| Incremento trimestrale | 1.199 | 1.030.270 | 64.281.878 | 514 | 423.839 | 26.471.126 |
| 2015 (marzo) | 26.723 | 28.328.169 | 1.770.510.563 | 27.626 | 21.039.216 | 1.314.851.000 |



Poiché il grafico non è riportato a colori come nella relazione, occorre specificare che le colonne di sinistra rappresentano il controvalore degli ordini di cessione mentre le colonne di destra rappresentano il controvalore degli ordini di acquisto.

Come è agevole notare, a partire dal 2013, emerge una progressiva asimmetria tra gli ordini di cessione e gli ordini di acquisto:

- o nell'anno 2013 le richieste di acquisto di azioni BPVi sono n. 6.388 per un controvalore complessivo di euro 302 mln, mentre le richieste di vendita delle azioni sono n. 7.393 per un controvalore di euro 518 mln;
- o durante l'anno 2014, le domande di cessione aumentano del 46%, passando da euro 1.169 mln a euro 1.706 mln (+euro 537 mln), mentre quelle di acquisto crescono del 32%, passando da euro 973 mln a euro 1.288 mln (+euro 316 mln).
- o Il fenomeno continua nel corso del primo trimestre 2015: la Banca riceve richieste di cessione di azioni per euro 64 mln, ovvero 2,46 volte le richieste di acquisto, pari a euro 26 mln.


Il seguente grafico¹⁷¹, invece, mostra il confronto tra il volume delle richieste di cessione di azioni BPVi evase e il volume delle richieste di cessione sospese.

Anche in questo caso, poiché il grafico non è riportato a colori, occorre precisare che le colonne di sinistra rappresentano il controvalore degli ordini evasi entro un anno dalla domanda, le colonne di destra rappresentano il controvalore degli ordini evasi nell'anno successivo; per gli anni 2014 e 2015, le colonne di sinistra rappresentano il

¹⁷¹ Pag. 329 della relazione.

 370

controvalore degli ordini evasi entro un anno dalla domanda, le colonne centrali rappresentano il controvalore degli ordini evasi nell'anno successivo, le colonne di destra rappresentano il controvalore degli ordini rimasti inevasi.



Dall'analisi dei dati svolta dai Consulenti¹⁷² è emerso che:

- o Nel 2012, gli ordini di cessione di azioni BPVi da parte della clientela sono n. 8.812 per euro 651 mln, di cui euro 648 mln risultano essere stati evasi nel corso del medesimo anno, mentre solo euro 3 mln risultano essere stati evasi nel corso del 2013. Dall'analisi dei dati emerge che la Banca non sempre rispettava l'ordine cronologico di arrivo delle richieste; nel 2012 sono stati evasi n. 3.185 ordini pervenuti nel quarto trimestre dell'anno per euro 240 mln, ma non sono stati accolte n. 6 richieste per euro 1,2 mln pervenute nel corso del secondo e del terzo trimestre, evase quindi nel 2013. Tale discrezionalità non trova alcuna giustificazione documentale;

- o A partire dal 2013 sono pervenute alla Banca n. 7.393 richieste di cessione di azioni (per euro 518 mln), e ne sono state evase solo 3.540 (per euro 308 mln pari al 59% del totale) nel corso dello stesso anno.

Si conferma anche nel 2013 il mancato rispetto cronologico nell'accoglimento delle domande e l'assoluta assenza di elementi documentali a sostegno di tale discrezionalità.

- o Nel 2014 la Banca non riesce a soddisfare gli ordini di cessione delle azioni BPVi da parte della clientela: oltre il 70% delle richieste non è stato infatti evaso.

¹⁷² La rappresentazione in forma tabellare dei dati relativi alle richieste di cessione e acquisto di azioni BPVi da parte della clientela suddivise nei trimestri oggetto di indagine sono riportati nelle tabelle da pag. 330 a 335 della relazione.

[Handwritten signature] 371

o Dall'analisi dei dati relativi al primo trimestre 2015, emerge la mancanza assoluta di liquidità del mercato secondario: il 98% degli ordini di cessione di azioni non viene evaso.

Secondo i Consulenti, i dati relativi all'andamento del mercato secondario mostrano chiaramente che il ricorso ai finanziamenti degli acquisti di azioni BPVi ha permesso alla Banca di mantenere il funzionamento del mercato secondario solo fino al 2012, atteso che, già a partire dal 2013, l'istituto di credito non è stato più in grado di garantire la liquidità del titolo.

7. Risposta al quesito n. 4:

Il quesito n. 4 è relativo alla stima del valore dell'azione BPVi alle date del 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 considerando l'entità del fenomeno di assistenza finanziaria all'acquisto/ sottoscrizione del medesimo titolo e dell'importo complessivo delle stesse azioni BPVi assistite da parti di riacquisto.

7.1. L'analisi dell'approccio metodologico seguito dal prof. Bini.

L'art. 6 dello statuto della banca disponeva che, su proposta del C.d.A., sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci approvasse annualmente l'ammontare dell'importo da versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione di nuova emissione; ciò avveniva in sede di esame del bilancio sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso.

Il 12 aprile del 2011, il C.d.A. approvò le linee guida del processo di valutazione (c.d. "Normativa interna di valutazione"), incaricando il prof. Mauro Bini di stimare il valore dell'azione.

L'incarico ha riguardato la stima del valore delle azioni della Banca fino al 2014.

Come ha spiegato il prof. Tasca, la declinazione del concetto di valore di un'azione bancaria muta a seconda della finalità perseguita e del contesto di riferimento.

Di talché, mentre per le azioni di una banca quotata in Borsa si parla di "valore di mercato", la configurazione di valore comunemente condivisa nell'ambito delle banche popolari italiane non quotate nel periodo oggetto di indagine - assunta anche dal prof. Bini per la valutazione di BPVi - è il cosiddetto "valore fondamentale" o "valore intrinseco"¹⁷³ dell'azione, definito dai Principi Italiani di Valutazione (PIV)¹⁷⁴ come "Il valore intrinseco (chiamato frequentemente anche valore economico del capitale nel caso delle aziende)

¹⁷³ Esame Tasca, udienza 12.11.2019, fonoreg. pag. 48: "Il valore fondamentale, o anche valore intrinseco, è un valore che, rispetto al valore di mercato, ha una differenza. Il valore di mercato risente di quelle che sono le condizioni del mercato del momento e, dall'altro lato, il prezzo, che è ovviamente il valore che si forma definitivamente se la transazione viene conclusa fra le controparti, risente anche di quelli che sono vantaggi economici specifici che i singoli soggetti possono trarre dalla transazione. Il valore fondamentale, invece, dovrebbe esprimere il valore intrinseco, cioè il valore economico di medio periodo che quell'azione è in grado di produrre per il suo azionista".

¹⁷⁴ I PIV, Principi Italiani di Valutazione, sono stati emanati in data 1° luglio 2015 dalla Fondazione OIV, Organismo Italiano di Valutazione, il cui consiglio di gestione è presieduto dal Prof. Mauro Bini.



(...) frutto dell'analisi fondamentale, poiché, pur tenendo presenti gli indicatori di mercato per la quantificazione degli input (in particolare del tasso di attualizzazione), richiede la stima dei benefici economici (dei flussi di risultati e della consistenza patrimoniale nel caso delle aziende) e l'apprezzamento del quadro di rischio ad essi associato. Il valore intrinseco riflette la realtà operativa dell'azienda (o del bene oggetto di valutazione) nelle sue condizioni correnti (con l'attuale destinazione d'uso, l'efficienza manageriale od operativa corrente, ecc.). Il valore intrinseco non considera alcuna sinergia o alcun efficientamento che un terzo soggetto potrebbe riconoscere nel prezzo di acquisto dell'azienda o del bene. Il valore intrinseco esprime un valore "as is".

Per determinare annualmente il "valore fondamentale" dell'azione della BPVi, Bini ha applicato i tre criteri suggeriti dal documento "Practice Aid Valuation of privately held company equity securities issued as compensation", pubblicato dall'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) in tema di valorizzazione delle azioni di società non quotate:

1. il criterio di natura reddituale (c.d. "Income Approach"), fondato su una valutazione di natura reddituale per "somma delle parti" mediante prevalente adozione del criterio del Dividend Discount Model con Excess Capital;
2. il criterio di mercato (c.d. "Market Approach"), fondato su transazioni comparabili;
3. il criterio del costo - o criterio patrimoniale complesso - (c.d. "Cost Approach"), il quale desume il valore del capitale economico della Banca dalla riespressione del valore delle attività/passività di BPVi al costo di rimpiazzo.

Nella perizia di stima al 31 dicembre 2012, Bini dà atto che "il documento dell'AICPA non segnala alcuna gerarchia di approcci valutativi per via di due ordini di considerazioni:

a. i tre approcci normalmente dovrebbero condurre a risultati fra loro non significativamente diversi quando le tecniche valutative adottate per dar contenuto a tali approcci sono adatte a rappresentare una stessa configurazione di valore;

b. quando si presentano differenze significative fra i risultati dei diversi approcci occorre comprenderne le ragioni e sulla base di esse stabilire quale approccio fornisca la stima più affidabile. Quindi l'eventuale gerarchia fra approcci dipende da specifici fatti e circostanze".

Tuttavia, il C.d.A. di BPVi ha sostanzialmente tenuto conto dei soli risultati emergenti dall'applicazione del criterio di natura reddituale (c.d. "Income Approach"). A tale metodo è stato attribuito il maggiore rilievo nelle relazioni di stima redatte dal Prof. Bini e le indicazioni derivanti dalla sua applicazione sono quelle effettivamente tenute in considerazione di volta in volta dal C.d.A. della Banca nella formulazione del prezzo delle azioni BPVi.

Difatti, come è emerso dalla verifica ispettiva della CONSOB¹⁷⁵:

a) "a partire dalla valutazione del 2011 i valori restituiti dalle tre tecniche adottate hanno cominciato a divaricarsi in modo significativo;

b) Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo da proporre all'Assemblea basandosi costantemente sul valore restituito dall'Income approach (...). Tale scelta è stata fondata (almeno nel

¹⁷⁵ Cfr. CONSOB, "Verifica ispettiva presso Banca Popolare di Vicenza s.c.p.a. Informativo circa gli accertamenti svolti sul processo di definizione del valore delle azioni della Banca ed altri elementi di interesse emersi in corso di ispezione", pag. 17.

caso delle ultime due perizie) sulle considerazioni espresse dall'esperto che, nelle proprie relazioni di stima, ha individuato l'approccio fondato sui risultati futuri come la tecnica maggiormente affidabile in termini di attribuzione del valore fondamentale dell'azione".

Inoltre, il valore approvato dall'assemblea della Banca nel triennio di riferimento è allineato al valore massimo calcolato da Bini applicando il criterio *Income Approach*¹⁷⁶:

o al 31.12.2012, l'intervallo di valore determinato da Bini sulla base dell'*Income Approach* è compreso fra un minimo di euro 57,60 e un massimo di euro 62,50; il valore fissato sulla base del *Cost Approach*, è di euro 60,50; il valore fissato sulla base del *Market Approach* è di euro 52,20.

L'assemblea della Banca approva il prezzo di euro 62,50 che riflette il valore massimo calcolato con il metodo *Income Approach*;

o al 31.12.2013, Bini fissa un valore unico di euro 62,50 in base all'*Income Approach*; per quanto riguarda il *Cost Approach*, fissa il valore di euro 64,40 e, per quanto riguarda il *Market Approach*, fissa il valore di euro 49,30.

Anche in questo caso, l'assemblea della Banca approva il prezzo di euro 62,50 che riflette il valore massimo calcolato con il metodo *Income Approach*;

o nel 2014, Bini riproduce un intervallo per quanto riguarda l'*Income Approach* fra euro 45,24 e euro 48,77; fissa il prezzo ad euro 52,63 in base al *Cost Approach* e ad euro 51,52 in base al *Market Approach*.

Il prezzo approvato dall'assemblea è di euro 48,00, anche questa volta in linea con il valore massimo calcolato secondo il criterio di natura reddituale.

Dopo aver sottoposto ad approfondito vaglio critico le metodologie di calcolo utilizzate da Bini¹⁷⁷, i Consulenti sono giunti alla conclusione che "l'approccio seguito dall'Esperto BPVi sia risultato non conforme alle raccomandazioni della dottrina e della prassi professionale con l'esito di pervenire ad una significativa sopravvalutazione del capitale economico di BPVi" alla data del 31.12.2012 e 31.12.2013¹⁷⁸.

Quanto alle stime dell'anno 2014, i Consulenti osservano che, per quanto sia apprezzabile la presa d'atto da parte del prof. Bini di una riduzione del valore del capitale economico di BPVi, il risultato della stima da lui condotta non trova comunque giustificazione nei risultati economici consuntivi e continua a mostrare un marcato disallineamento con le quotazioni di borsa delle principali banche italiane¹⁷⁹.

"La carenza che si imputa all'Esperto BPVi è proprio quella di non avere osservato i prezzi di mercato e di non avere giustificato le differenze emergenti dal raffronto tra i multipli in essi impliciti e quelli risvenienti dalla stima valutativa della Banca compinta dall'Esperto BPVi.

Non avendo condotto le necessarie analisi, l'Esperto BPVi non fornisce la prova che egli fosse a conoscenza di un piano di sviluppo o di ristrutturazione che potesse giustificare multipli impliciti nel valore del capitale economico di BPVi divergenti da quelli riscontrabili nei prezzi di mercato cui

¹⁷⁶ Cfr esame Tasca, udienza 12.11.2019, fonoreg. pag. 52 e ss.

¹⁷⁷ Non sono riassumibili in questa sede le complesse osservazioni critiche svolte dai Consulenti in merito all'approccio metodologico adottato da Bini in relazione alla valutazione delle singole entità bancarie e delle principali "parti" di BPVi, per le quali, pertanto, si rinvia alla relazione (da pag. 172 a pag. 271).

¹⁷⁸ Cfr pag. 211 e 228 della relazione.

¹⁷⁹ Cfr pag. 251 della relazione.

trattavano le banche italiane qualate (...) e nemmeno egli effettua analisi idonee a dimostrare che i mercati non stessero operando in condizioni ordinate o razionali"¹⁸⁰.

Sulla base di considerazioni critiche ampiamente motivate nella relazione, i Consulenti hanno evidenziato altresì la scarsa - "per non dire pressoché nulla" - affidabilità dei Piani consolidati redatti dal management della Banca ed utilizzati dal prof. Bini per le stime del valore del capitale economico di BPVi¹⁸¹.

7.2. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dai Consulenti.

I Consulenti hanno quindi proceduto ad una nuova stima del capitale economico di BPVi alle date del 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 per poi procedere alla stima del valore dell'azione BPVi al netto dell'entità del capitale finanziato così come determinato in risposta al quesito 1.

I Consulenti hanno prospettato due ipotesi:

- a) la prima ipotesi assume di non rettificare gli RWA (le attività ponderate per il rischio) dal momento che, permanendo in bilancio la posizione di credito verso i sottoscrittori delle azioni proprie della banca, permanerebbe anche il relativo rischio;
- b) la seconda ipotesi, più favorevole agli imputati, assume di rettificare in diminuzione gli RWA per un importo corrispondente alla riduzione del *Cove Tier 1/CET 1* in quanto quel rischio di credito sarebbe già stato riflesso direttamente nel patrimonio di vigilanza¹⁸².

¹⁸⁰ Cfr pag. 209 della relazione.

¹⁸¹ Cfr pag. 257 della relazione.

¹⁸² Esame Tasca, udienza 12.11.2019 fonoreg. pag. 55 2 56: "la prima ipotesi, come ricordata in dottoressa Castelli, era quella legata al fatto che io dico: benissimo, ma i prestiti restavano comunque, perché i prestiti era un'attività tradizionale di erogazione che la banca faceva. A questo punto io toglierai solo la quota di patrimonio relativa alle azioni assistite (...). L'ipotesi 2 dice: vogliamo andare verso una maggior cautela per quello che riguarda, ovviamente, gli amministratori dell'Assemblea, gli amministratori della Banca, dicendo: non andiamo a ridurre integralmente il patrimonio solo delle azioni, ma consideriamo che all'attivo, quindi fra le attività sensibili per il rischio non ci sarebbero stati quei famosi prestiti che venivano utilizzati per fare il rapporto. Quindi il fabbisogno di capitale, o meglio, la riduzione di capitale netta sarebbe stata più bassa perché si sarebbe tolto quel fabbisogno di capitale relativo ai prestiti, che nel caso dell'ipotesi 1 aveva calcolato".

Tabella 6: Stima del valore dell'azione BPVi rettificato per il Capitale Finanziato

Importi in € '000, eccetto dove diversamente indicato

| Stima del valore dell'azione BPVi al netto del Capitale Finanziato al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 | Data di riferimento della valutazione | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| I ipotesi: | | | |
| Valore del capitale economico di BPVi | 2.282.496,0 | 2.941.061,8 | 3.196.827,0 |
| Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato | (545.521,0) | (700.639,9) | (956.790,7) |
| Valore capitale economico di BPVi rett. Capitale Finanziato | 1.736.975,0 | 2.240.422,9 | 2.240.036,3 |
| N. azioni BPVi in circolazione ('000) | 79.179,5 | 83.658,5 | 83.832,0 |
| Valore per azione BPVi rett. per Capitale Finanziato (€) | 21,94 | 26,78 | 23,87 |
| Delta per azione vs. valore per azione BPVi non rettificato (€) | (6,89) | (8,37) | (10,20) |
| <i>Variazione rispetto al valore per azione BPVi non rettificato</i> | <i>-23,9%</i> | <i>-23,8%</i> | <i>-29,9%</i> |
| II ipotesi: | | | |
| Valore del capitale economico di BPVi | 2.282.496,0 | 2.941.061,8 | 3.196.827,0 |
| Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato | (501.879,3) | (644.597,8) | (886.327,7) |
| Valore capitale economico di BPVi rett. Capitale Finanziato | 1.780.616,7 | 2.296.474,0 | 2.340.499,4 |
| N. azioni BPVi in circolazione ('000) | 79.179,5 | 83.658,5 | 83.832,0 |
| Valore per azione BPVi rett. per Capitale Finanziato (€) | 22,49 | 27,45 | 24,94 |
| Delta per azione vs. valore per azione BPVi non rettificato (€) | (6,34) | (7,70) | (9,13) |
| <i>Variazione rispetto al valore per azione BPVi non rettificato</i> | <i>-22,0%</i> | <i>-21,9%</i> | <i>-26,6%</i> |

Dalla tabella sopra riportata si evince che:

- alla data del 31 dicembre 2012, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 21,94 e euro 22,49, con una differenza compresa rispettivamente tra il 23,9% e il 22,0% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato dai Consulenti senza tenere conto della citata rettifica;
- alla data del 31 dicembre 2013, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 26,78 e euro 27,45, con una differenza compresa rispettivamente tra il 23,8% e il 21,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato dai Consulenti senza tenere conto della citata rettifica;
- alla data del 31 dicembre 2014, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 23,87 e euro 24,94, con una differenza compresa rispettivamente tra il 29,9% e il 26,8% rispetto al valore dell'azione BPVi senza tenere conto della citata rettifica.

7.3. Gli effetti del fenomeno di assistenza finanziaria sul valore dell'azione determinato dal prof. Bini.

Infine, i Consulenti hanno rappresentato gli effetti che si sarebbero riverberati sui valori di BPVi - decisamente più *favorevoli* - determinati da Bini ove questi avesse



tenuto conto dell'entità del capitale finanziato così come determinato dai Consulenti in risposta al quesito 1.

Anche in questo caso, i Consulenti hanno rappresentato i due scenari che si avrebbero senza rettificare gli RWA (I ipotesi) ovvero rettificando gli stessi per un importo corrispondente alla riduzione del *Cove Tier 1 / CET 1* (II ipotesi).

Tabella 7: Valore dell'azione BPVi determinato dall'Esperto BPVi rettificato per il Capitale Finanziato

Importi in € 1000, eccetto dove diversamente indicato

| Stima del valore dell'azione BPVi determinato dall'Esperto BPVi al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 | Data di riferimento della valutazione | | |
|--|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 |
| A. Valore capitale economico di BPVi | 4.772.378,0 | 5.115.266,0 | 5.053.092,0 |
| B. Valore "Protezione pul" per azione BPVi (€) | 3,42 | 3,20 | - |
| C. N. azioni BPVi in circolazione (1000) | 80.749,0 | 86.225,0 | 98.513,0 |
| D. Valore "Protezione pul" (B.xC.) | 276.181,6 | 275.920,0 | - |
| E. Totale valore economico di BPVi (A.+D.) | 5.048.559,6 | 5.391.186,0 | 5.053.092,0 |

I ipotesi:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| F. Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato | (545.521,0) | (700.638,9) | (956.790,7) |
| G. Valore di BPVi rett. Capitale Finanziato (E.+F.) | 4.503.038,6 | 4.690.547,1 | 4.106.301,3 |
| C. N. azioni BPVi in circolazione (1000) | 80.749,0 | 86.225,0 | 98.513,0 |
| H. Valore azione BPVi rett. per Capitale Finanziato (G./C.) (€) | 55,77 | 54,40 | 41,68 |
| Valore per azione BPVi determinato dall'Esperto BPVi (€) | 62,52 | 62,50 | 51,40 |
| Delta per azione vs. valore per azione BPVi non rettificato (€) | (6,75) | (8,10) | (9,72) |
| Variazione | -10,8% | -13,0% | -18,9% |

II ipotesi:

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| I. Riduzione per tenere conto del Capitale Finanziato | (501.879,3) | (644.587,8) | (856.927,7) |
| L. Valore di BPVi rett. Capitale Finanziato (E.+I.) | 4.546.680,3 | 4.746.598,2 | 4.206.164,3 |
| C. N. azioni BPVi in circolazione (1000) | 80.749,0 | 86.225,0 | 98.513,0 |
| M. Valore azione BPVi rett. per Capitale Finanziato (L./C.) (€) | 56,31 | 55,05 | 42,70 |
| Valore per azione BPVi determinato dall'Esperto BPVi (€) | 62,52 | 62,50 | 51,40 |
| Delta per azione vs. valore per azione BPVi non rettificato (€) | (6,21) | (7,45) | (8,70) |
| Variazione | -9,9% | -11,9% | -16,9% |

Dalla tabella sopra riportata si evince che:

- alla data del 31 dicembre 2012, il valore per azione BPVi determinato da Bini rettificato per il capitale finanziato sarebbe stato stimabile tra euro 55,77 e euro 56,31, esprimendo uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 10,8% e il 9,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini;
- alla data del 31 dicembre 2013, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 54,40 e euro 55,05, esprimendo uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 13,0% e l'11,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini;
- alla data del 31 dicembre 2014, il valore per azione BPVi rettificato per il capitale finanziato era stimabile tra euro 41,68 e euro 42,70, esprimendo uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 18,9% e il 16,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato Bini;

8. L'infondatezza dei rilievi mossi dai Consulenti delle Difese.

I Consulenti del Pubblico Ministero hanno fornito risposte esaustive e precise ai quesiti loro posti, dando ampiamente conto della metodologia di analisi e dei criteri adottati per giungere alle conclusioni illustrate nei paragrafi precedenti.

In particolare, al fine di determinare l'ammontare del capitale finanziato, i Consulenti si sono mossi all'interno del perimetro già tracciato dagli ispettori della B.C.E. nel 2015¹⁸³ e dalla stessa BPVi che, all'esito dell'ulteriore verifica richiesta dall'Autorità di Vigilanza finalizzata alla completa ricostruzione del capitale finanziato, ne quantificò l'entità complessiva in euro 1.086 mln.

Nell'ambito del *campione* di operazioni individuate dalla Direzione *Internal audit* della Banca, i Consulenti hanno verificato innanzitutto che l'acquisto di azioni e/o obbligazioni fosse stato eseguito attingendo, in tutto o in parte, a risorse fornite dalla stessa Banca mediante la concessione di un nuovo affidamento prima dell'operazione di compravendita ovvero mediante l'impiego di eventuali erogazioni già esistenti in precedenza e non ancora utilizzate¹⁸⁴.

La verifica è stata svolta dai Consulenti in modo estremamente scrupoloso attraverso l'analisi di tutta la documentazione riferibile a ciascuna posizione e, in particolare, delle movimentazioni dei conti correnti dei clienti, allo scopo di ricostruire il percorso del denaro e di appurare se all'acquisto dei titoli avessero concorso, in tutto o in parte, fondi del cliente.

Non solo. Al fine di evitare automatismi, i Consulenti hanno compiuto una valutazione complessiva di ciascuna operazione, valorizzando la presenza di determinate caratteristiche qualitative e quantitative idonee ad asseverare la diretta correlazione tra finanziamento e acquisto delle azioni.

Si tratta, a ben vedere, sia delle caratteristiche già individuate dagli ispettori B.C.E.¹⁸⁵ sulla base della normativa prudenziale - in particolare, delle regole stabilite dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2006 - sia di ulteriori indici di correlazione¹⁸⁶ definiti dagli stessi Consulenti al fine di arricchire ulteriormente, in un'ottica prudenziale, il dato oggettivo consistente nell'utilizzo dei finanziamenti erogati dalla Banca per l'acquisto delle azioni.

¹⁸³ In merito alla valenza probatoria degli accertamenti svolti dagli ispettori della B.C.E. si rinvia al cap. III par. 12 della motivazione.

¹⁸⁴ Cfr. consulenza tecnica pag. 22.

¹⁸⁵ Trattasi, nello specifico, dei seguenti indici: l'indicazione generica delle finalità dell'affidamento, il ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili; l'importo dell'affidamento in raffronto al controvalore delle azioni/obbligazioni convertibili acquistate), cfr cap. III par. 3.1 della motivazione.

¹⁸⁶ Cfr consulenza tecnica pag. 21, come già ampiamente illustrato, le altre caratteristiche prese in considerazione dai Consulenti della Procura sono: la durata molto contenuta delle linee di credito concesse; il ridotto lasso temporale tra concessione del finanziamento e acquisto delle azioni/obbligazioni convertibili; il riferimento alla vendita degli *asset* acquistati con il finanziamento quale fonte prioritaria di rimborso; la presenza di lettere di impegno/disponibilità al riacquisto; l'effettuazione di storni degli interessi applicati e/o di accrediti generici.



In sintesi, come hanno ripetutamente spiegato i Consulenti – e gli ispettori della B.C.E.¹⁸⁷ - la normativa prudenziale stabilisce che, “a fronte di un finanziamento, l'utilizzo di quelle risorse per acquistare azioni si considera operazione finanziata”¹⁸⁸, con conseguente obbligo per la banca di dedurre il valore delle azioni finanziate dal patrimonio di vigilanza, trattandosi di un apporto patrimoniale meramente fittizio che produrrebbe l'effetto di annacquare il patrimonio, al pari dell'acquisto di azioni proprie da parte della banca.

Di talché “ogniqualevolta (...) un soggetto che è finanziato (...) compra delle azioni... l'archetipo è perfetto”¹⁸⁹ e scatta l'obbligo di deduzione sancito dal C.R.R.

Il lavoro svolto dai Consulenti è consistito nell' “arricchire il mero dato oggettivo”¹⁹⁰ “al fine di irrobustire in un'ottica prudenziale”¹⁹¹ il riscontro della correlazione tra finanziamento e acquisto delle azioni.

A riprova della meticolosità della verifica e del principio di assoluta prudenza che ha ispirato il lavoro dei Consulenti, sono stati ritenuti non finanziati dalla Banca 91 clienti dei 965 individuati dall'*Internal audit*.

D'altra parte, a conferma della validità delle verifiche compiute dai Consulenti e dell'attendibilità dei risultati ottenuti, la quantificazione del valore complessivo delle operazioni correlate compiuta dai Consulenti (euro 1.036,6 mln di cui euro 963 mln riferiti ad acquisti di azioni BPVi) si approssima, seppure per difetto, alle stime riportate nelle Relazioni sulla gestione dei bilanci 2015 e 2016 pubblicate dalla stessa BPVi (euro 1.086,9 mln).

La diversa quantificazione del capitale finanziato compiuta dagli ispettori B.C.E., invece, è dipesa soltanto dal diverso arco temporale oggetto di verifica.

187 Cfr Esame teste Gatti udienza del 26.09.2019, fonoreg. pag. 25 “tema della correzione. La norma – ndr riferendosi al C.R.R. e alla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2016 - è una norma che (...) stabilisce il principio per cui, sostanzialmente, ogni finanziamento diretto, cioè utilizzato per l'acquisto di azioni della società dev'essere dedotto. Quindi la norma stabilisce una relazione di tipo oggettivo, nel senso che ciò che è necessario e sufficiente perché un'operazione di finanziamento venga considerata, le azioni acquistate sulla base di un'operazione di finanziamento devono essere detratte dal patrimonio e che le somme derivanti da questa azione, da questo finanziamento, vengano utilizzate per acquistare le azioni sia sul mercato primario che sul mercato secondario (...) relazione oggettiva nel senso che la destinazione dev'essere appunto oggettiva e indipendente dalla finalità della banca nel momento in cui concede il prestito, dalla finalità espressa dal cliente nel momento in cui richiede il prestito. Se poi, indipendentemente da questa finalità, le somme sono state utilizzate per l'acquisto di azioni, queste azioni devono essere dedotte (...). Noi abbiamo cercato di interpretare il criterio della correlazione nel modo più restrittivo possibile, vale a dire i criteri che ci siano dati... Perché qui, chiaramente, c'è il tema di scegliere dei parametri sulla base dei quali si possa prestare... indizi, parametri gravi, presunti concordanti che possano in qualche modo indicare, da cui si possa erimere in maniera chiara l'utilizzo dei fondi a finalità nell'acquisto delle azioni o nella sottoscrizione delle azioni. Quindi abbiamo utilizzato dei parametri (...) tarandoli in maniera molto restrittiva; cioè, in realtà, non escludo che operazioni, come dire, fuori da questi parametri possano essere effettivamente... Se abbiamo perno, almeno nell'ispezione, abbiamo pensato per difetto e non per eccesso. Questo lo posso garantire”.

188 Esame Parisi, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 6.

189 Esame Tasca, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 26.

190 Esame Parisi, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 6.

191 Esame Castelli, udienza del 14.11.2019, fonoreg. pag. 58 “... Per noi è condizione necessaria la contestualità dei due fatti: la presenza di un finanziamento e la presenza dell'acquisto di titoli, di azioni in questo caso. Gli elementi che noi abbiamo indicato nella nostra relazione vanno a irrobustire in un'ottica prudenziale da parte nostra, chiaramente, appunto a irrobustire le nostre conclusioni. Ma qui c'è il finanziamento e c'è l'utilizzo di quei fondi per l'acquisto delle azioni. Questi sono i due elementi che sarebbero sufficienti per identificarla”.

Infatti, come hanno efficacemente illustrato i Pubblici Ministeri, "il raffronto tra i risultati relativi alle aree di indagine comuni (le operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014, le negoziazioni nel mercato secondario nel periodo 1.1.2014-28.2.2015 e le specifiche operazioni compiute dai Fondi Agris, Gruppo Marchini, Sorgente Group, società Zeta e società veicolo lussemburghesi) dimostra la sostanziale coincidenza dei relativi risultati come evidenziato nella tabella sotto riportata"¹⁹².

TABELLA G

Confronto risultati Ispezione B.C.E. 2015 e Relazione dei C.T. del P.M. individuazione operazioni di finanziamento correlato all'acquisto/sottoscrizione azioni BPVi

| | Rapporto Ispettivo B.C.E. 2015 | Relazione dei C.T. del P.M. | |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Aucap 2013</i> | € 146,50 mln | € 142,84 mln | |
| <i>Aucap 2014</i> | € 136,00 mln | € 136,31 mln | |
| <i>Mercato secondario 1.1.2014/28.2.2015</i> | € 113,53 mln | € 126,63 mln | |
| Sub-totale | € 396,03 mln | € 405,78 mln | |
| <i>Mercato secondario sino al 31.12.2013, di cui:</i> | | € 104,66 mln | € 627,33 mln |
| <i>Fondi AGRIS</i> | € 7,90 mln | | € 7,89 mln |
| <i>Gruppo Marchini</i> | € 35,86 mln | | € 30,50 mln |
| <i>Sorgente Group</i> | € 25,00 mln | | € 25,00 mln |
| <i>Zeta S.r.l.</i> | € 5,90 mln | | € 5,42 mln |
| <i>Società veicolo lussemburghesi</i> | € 30,00 mln | | € 31,91 mln |
| Sub-totale | € 104,66 mln | | € 100,72 mln |
| Totale | | € 500,69 mln | € 1.033,11 mln |

L'esito delle verifiche compiute dai Consulenti della Procura, inoltre, converge con le altre risultanze probatorie relative al tema della ricostruzione del capitale finanziato.

¹⁹² Memoria depositata dai Pubblici Ministeri in data 11 marzo 2021, pag. 33 e 34.

L'esistenza e la rilevante entità delle operazioni correlate ha trovato conferma sia nelle deposizioni dei clienti che hanno concluso acquisti di azioni finanziati sia nelle deposizioni degli stessi esponenti della Banca che hanno promosso questo tipo di operatività.

Perfino la quantificazione del capitale finanziato operata dai Consulenti ha trovato precisi riscontri nell'istruttoria dibattimentale:

- il teste Giammaria Amato - responsabile della Direzione Retail di BPVi dal 2012 e direttore commerciale dal 1° gennaio 2015 - ha dichiarato che, nei primi mesi del 2015, svolse una serie di colloqui con i direttori di area "per mappare il fenomeno relativo al finanziamento delle operazioni di acquisto BPI"¹⁹³ e che, all'esito dell'indagine, giunse ad una approssimativa quantificazione del capitale finanziato pari a circa euro 800 mln¹⁹⁴;

- il teste Mario Lio - vicedirettore generale di Banca Nuova - ha dichiarato che, quando, nel mese di aprile 2015, fu convocato a Vicenza per costituire la *task force* voluta da Sorato, apprese da Amato che l'ammontare del capitale finanziato si aggirava intorno al miliardo di euro¹⁹⁵;

- Il documento audio relativo alla registrazione della seduta del Comitato di Direzione del 10 novembre 2014 - di cui si riporta la relativa trascrizione¹⁹⁶ - dimostra la sostanziale convergenza tra la quantificazione del capitale finanziato operata *ex post* dai Consulenti e i dati numerici all'epoca in possesso dei partecipanti alla riunione:

"Samuele - ndr Sorato¹⁹⁷ - (...) comunque ragazzi con questo passo qua siamo a... a rischio siamo veramente a rischio cioè non... non è pensabile che non abbiamo un buffer, che non abbiamo altre cose no? Anche perché poi tu stai parlando degli 85, no, adesso vedremo anche gli altri 40 che fino... che fine fanno perché anche quelli li devono... devono... Abbiamo fatto un miliardo e 2 di finanziamenti apposta per fare¹⁹⁸ (...).

¹⁹³ Deposizione del teste Amato, udienza dell'11.10.2019, fonoreg. pag. 39.

¹⁹⁴ *Ibidem*, pag. 47: "Non siamo arrivati alla fine, ad avere circa un migliaio di segnalazioni in termini di righe, cioè anali dire cliente-operazione, non necessariamente finanziata ma per la maggior parte finanziaria, con indicazione se c'era una lettera o meno, e più meno l'importo ha corrisposto a quella che è stata l'evidenza fiscale; cioè, c'era circa 1 miliardo di controvalore di capitale segnalato dai direttori di area in termini di problema. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ma che termini di problemi? La quota finanziata di questo miliardo quant'era, a dire dei capi area? TESTIMONE AMATO - Del fenomeno, era circa l'80%".

¹⁹⁵ Cfr. deposizione Lio, udienza pag. 13.12.2019, fonoreg. pag. 23 e 24; "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - In questi primi giorni, quindi, immediatamente successivi alle e-mail del 21 aprile, se ho capito bene, lei si fa un quadro sul dato dimensionale del fenomeno delle operazioni correlate, sulla sua eventuale gravità? Si ricorda se ebbe modo di farsi un'idea da questi contatti con i colleghi, lei ha detto "le prime linee" della banca? TESTIMONE LIO - Sì, mi ricordo che uno dei primissimi, non so se il primo, comunque uno dei primissimi incontri, quando iniziammo a chiedere, appunto, intanto di che cosa si tratta, cioè qual era l'ampiezza del fenomeno perché devo dire che a moltissimi non era nota, almeno a me personalmente; e mi ricordo che il dottor Amato, che era il Direttore Commerciale della banca, mi fece capire chiaramente che i dati c'erano tutti e che la cifra si aggirava intorno a 1 miliardo di euro.

¹⁹⁶ Cfr. consulenza tecnica di trascrizione relativa al documento audio contenente la registrazione della riunione del Comitato di Direzione del 10.11.2014 (doc. n. 110 produzione documentale del Pubblico Ministero) acquisita all'udienza del 30.5.2019.

¹⁹⁷ Per la identificazione delle voci cfr. dichiarazioni testimoniali rese dall'App. Mario De Blasio, udienza del 18.10.2019.

¹⁹⁸ *Ibidem*, pag. 34.

Noi dobbiamo selezionare molto di più i nostri impieghi e poi vedremo, io ho fatto fare un lavoro da Riste e... e... e dalla pianificazione dove abbiamo visto che i nostri impieghi ci sono degli impieghi che per effetto della Q R - ndr A.Q.R. - ci assorbono tanto di quel capitale e ci mandano in perdita in misura rilevante e significativa no? E quindi questi qui è chiaro che vanno smontati. Non possiamo smontarli perché ci sono azioni dietro ma non possiamo neanche tenerci tutto questo po' di problema (...)¹⁹⁹.

Allora l'idea qui qual era? Era quella innanzitutto di individuare queste posizioni e andarle e andarle a smontare capire se... Seguitemi col ragionamento, noi prendiamo questi.. queste azioni che sono finanziate andiamo a smontare il finanziamento. Smontando il finanziamento abbiamo un recupero importante sul margine di interesse perché ovviamente sono finanziate eh a un tasso molto basso abbiamo un recupero sulla commissione perché poi le commissioni sono quelle che dobbiamo ritornare nel caso in cui il margine di interesse non sia sufficiente a remunerare il pacchetto di azioni che questi ci prendono e abbiamo un beneficio ovviamente sulla Q R - ndr A.Q.R. - Come possiamo collocare queste azioni? (...).

Quindi se noi riusciamo a toglierci e a ridurre questi finanziamenti importanti con azioni sottostanti andiamo a liberare il set ore²⁰⁰.

- Sulla medesima riunione del Comitato di Direzione ha testimoniato Sommella - responsabile della Direzione Segreteria Generale - il quale era presente alla seduta e ha confermato che Sorato parlò di un miliardo di operazioni basiate²⁰¹.

A fronte della validità della metodologia di analisi adottata dai Consulenti, dell'attendibilità dei risultati ottenuti e della congruenza degli stessi con il quadro probatorio resuscitato dall'istruttoria, sono apparse prive di pregio le osservazioni critiche avanzate dai Consulenti delle Difese.

Premesso che nessuno dei Consulenti delle Difese ha contestato l'esistenza e la notevole dimensione del fenomeno dell'assistenza finanziaria all'acquisto della azioni BPVi, un primo evidente limite dell'impostazione seguita dai Consulenti delle Difese si rinviene nel non aver svolto, al pari dei Consulenti della Procura, l'esame analitico delle singole operazioni ritenute correlate dall'*Internal audit* della Banca o, quantomeno, del minor numero di operazioni ritenute correlate dai Consulenti del Pubblico Ministero²⁰².

199 *Ibidem*, pag. 63.

200 *Ibidem*, pag. 66 e 67.

201 Cfr deposizione teste Sommella, udienza del 29.10.2019, fonoreg, pag. 70.

202 In particolare, il prof. Guallieri, pur asserendo di aver analizzato le singole posizioni sospette, non ha inteso fornire in dibattimento i risultati della verifica. Cfr Esame Guallieri, udienza 29.09.20, fonoreg. pag. 7 e pag. 19: "PUBBLICO MINISTERO, DOIT. S. ALV. IDORJ - Senta, Professore, tornando alla ripartizione che lei ha fatto alla sua udienza del lavoro dei Consulenti Tecnici del Pubblico Ministero, relativamente all'elenco delle operazioni ritenute dai Consulenti del Pubblico Ministero correlate, quindi quelle che lei ha definito certamente come operazioni di assistenza finanziaria, quelle che lei ha ritenute, ha indicato essere certamente non di assistenza finanziaria, e poi, lei ha detto, una zona ampia grigia di dubbio che si pone tra queste due aree che ho appena indicato. Cortesemente, ci vuole dire il dettaglio delle prime operazioni, vale a dire quelle che lei ha definito certamente di assistenza finanziaria?"

CONSULENTE GU. ALTIERI - Guardi, e bene spiegare ancora con più dettaglio il metodo. Allora, noi siamo partiti dalla...

Ne consegue che, al di là delle critiche generiche all'adozione di determinati criteri piuttosto che di altri nella selezione delle operazioni finanziate, i Consulenti delle Difese non hanno fornito una quantificazione alternativa del capitale finanziato, limitandosi sostanzialmente a sostenere che i Consulenti del Pubblico Ministero abbiamo compiuto una stima in eccesso.

Passando all'esame delle singole critiche mosse al lavoro svolto dai Consulenti del Pubblico Ministero, sia il prof. Gualtieri - consulente della Difesa Zonin e Zigliotto - che il prof. Perini - consulente della Difesa Giustini - sostengono l'erroneità dell'assunto secondo cui sarebbe sufficiente l'impiego del finanziamento erogato dalla banca per l'acquisto delle azioni della banca stessa a far scattare l'obbligo di detrazione del valore di quelle azioni dal patrimonio di vigilanza. Perché la banca sia tenuta a decurtare il valore delle azioni dal patrimonio di vigilanza - sostengono Gualtieri e Perini - è necessario che il finanziamento e l'acquisto delle azioni siano avvinti da un *nesso teleologico*, come dovrebbe dedursi dalla Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 2006, che equipara il riacquisto delle azioni da parte della Banca alle operazioni di finanziamento effettuate per finalità di riacquisto delle stesse.

Secondo Gualtieri, la Circolare n. 263 indica "gli elementi presuntivi per dimostrare l'esistenza del nesso teleologico"²⁰³ laddove stabilisce che "sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione dello strumento della banca con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e scadenze, un atto coordinato".

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - No, ma il metodo l'abbiamo compreso. Professore. Stavo lei ha fatto questa tripartizione, se avrei bisogno che lei mi indicasse quelle che lei ritiene certamente operazioni di assistenza finanziaria

CONSULENTE GUALTIERI - Sì, però, se non riesce il metodo, la tripartizione non...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Ma io voglio i nomi, non voglio il metodo. Il metodo, ne ha parlato diffusamente alla scorsa udienza. La domanda è molto diretta e specifica.

CONSULENTE GUALTIERI - Guardi, noi non abbiamo, come ha visto, per una ragione metodologica, individuato un numero preciso, quindi noi non riteniamo di doverlo fare un numero preciso (...).

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - (...) Se voi avete fatto questa elaborazione, non ho capito cosa ve costa dirvi quali sono i nomi, le operazioni che voi ritenete, secondo il vostro criterio, non correlate, quelle che invece ritenete correlate? Per consentirvi, chiedo solamente di avere il diritto di potermi confrontare, in concreto, però, con questo perché, altrimenti, rimaniamo con dei principi che voi affermate, vi date un dato aggregato e le singole operazioni non sappiamo neanche quali sono. Non lo so...

CONSULENTE GUALTIERI - Non è, dal mio punto di vista di Consulente Tecnico della difesa, non è importante dirle quali sono, è importante averle dimostrato che quelle che lei ha indicato, che i suoi Consulenti Tecnici hanno indicato non sono correlate, perché sono sbagliati i criteri con i quali hanno fatto, e sono frutto di un'analisi, di un giudizio solamente soggettivo perché non ci sono criteri, sostanzialmente, quindi solamente soggettivo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI - Vabbè, Professore, i nomi ce li date o no? CONSULENTE GUALTIERI - Ma non vi diamo i nomi, perché dovremmo darvi i nomi?

203 Esame Gualtieri, udienza del 25.09.2020 fonoreg. pag. 11 e 12, "la norma ci sta dando un'indicazione degli elementi presuntivi per dimostrare l'esistenza del nesso teleologico. Ci sta dicendo, il legislatore secondario ci sta dicendo: il nesso teleologico lo puoi trovare nella delibera, è scritto nella delibera, lo puoi trovare nel contratto. Nel contratto di finanziamento ci possono essere delle promesse in cui si dice i vari utilizzi. Lo puoi trovare negli scambi precontrattuali, e quindi ce l'hai provato documentalmente. Se non ti risulta, ci sono le presunzioni. E il legislatore secondario ci dice: guarda che in questo caso si ritiene, c'è una presunzione, si ritiene che si sia un'anticipazione finanziaria (usando i termini...), se hai gli elementi per dire, ci sono gli elementi per dire che c'è un atto coordinato, e questa coordinazione la devi vedere guardando gli ammontare e guardando le scadenze".

Ebbene, la tesi non è condivisibile in quanto l'interpretazione suggerita dai Consulenti delle Difese tradisce la *ratio* di fondo della normativa prudenziale che mira a tutelare l'effettiva integrità del patrimonio di vigilanza in quanto principale presidio della stabilità e della sana e prudente gestione delle banche, con la funzione primaria di far fronte ai rischi e alle perdite impreviste e di ridurre l'impatto sui risparmiatori.

Di talché, la normativa primaria e secondaria è sempre stata univoca nell'imporre la deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza, essendo di palmare evidenza il carattere meramente finizio dell'apporto patrimoniale realizzato attraverso l'acquisto di azioni finanziato dalla stessa banca che ha emesso le azioni.

Pertanto, non è sostenibile - né arguibile dal dato letterale - un'interpretazione della normativa che rimetta alla volontà dei contraenti l'individuazione delle operazioni di finanziamento destinate all'acquisto delle azioni, esponendo a scontate elusioni le regole poste a presidio dell'integrità del patrimonio di vigilanza.

L'oggettività dei criteri di individuazione degli acquisti finanziati, già desumibile dalla Circolare della Banca d'Italia n. 155/2006²⁰⁴ ha trovato conferma nel Regolamento UE n. 575/2013 e nel Regolamento delegato UE n. 241/2014. Quest'ultimo, in particolare, assegna valenza determinante al dato oggettivo consistente nell'utilizzo del finanziamento per l'acquisto delle azioni, a prescindere dallo scopo dichiarato nella documentazione contrattuale o nella documentazione interna della banca.

Parametri oggettivi sono i criteri indicati dalla Circolare n. 263 al fine dell'individuazione della correlazione tra acquisto e finanziamento. La norma, infatti, suggerisce di mettere a confronto dati meramente oggettivi quali il dato temporale dell'erogazione del finanziamento e quello della sottoscrizione delle azioni nonché i relativi importi, senza assegnare alcuna rilevanza alla finalità perseguita dalle parti.

Correttamente, quindi, i Consulenti del Pubblico Ministero hanno scandagliato la documentazione riferibile alle singole operazioni sospette verificando, dapprima, l'effettiva destinazione del finanziamento all'acquisto delle azioni e, in secondo luogo, l'esistenza di eventuali ulteriori indizi di correlazione tra finanziamento e acquisto con il dichiarato intento di *irrobustire* il mero dato oggettivo in un'ottica prudenziale.

Priva di pregio è anche la tesi prospettata dal prof. Gualtieri secondo cui, mentre per le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione delle azioni nel mercato primario la normativa di vigilanza imporrebbe la deduzione del corrispondente valore dal patrimonio di vigilanza, altrettanto non potrebbe dirsi per le operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni nel mercato secondario il cui valore non andrebbe dedotto dal patrimonio di vigilanza allorché la banca abbia finanziato un cliente dotato di merito creditizio poiché, in tal caso, la banca non sarebbe esposta al rischio di impresa²⁰⁵.

In primo luogo, non è rintracciabile nella normativa comunitaria né in quella nazionale un regime differenziato della computabilità nel patrimonio di vigilanza delle

²⁰⁴ La Circolare n. 155 prevedeva l'obbligo di deduzione dal patrimonio di vigilanza per "le operazioni di finanziamento destinate all'acquisto di azioni".

²⁰⁵ Esame Gualtieri, udienza del 25.09.2020, Ionoreg, pag. 21.

operazioni di finanziamento a seconda che l'acquisto delle azioni sia perfezionato sul mercato primario o secondario.

D'altronde, è evidente che in entrambi i casi, al pari di quanto accade con il riacquisto di azioni proprie parte della banca, l'omessa decurtazione del valore delle azioni dal patrimonio di vigilanza determina il medesimo effetto distortivo di annacquamento del patrimonio.

Inoltre, la normativa sui requisiti prudenziali, nell'imporre la deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza, non prevede eccezioni nel caso in cui il soggetto finanziato sia dotato di elevato merito creditizio.

Né potrebbe essere altrimenti atteso che, allorquando un soggetto acquista azioni della banca con il finanziamento erogato dalla stessa banca, quelle azioni cessano di essere titoli rappresentativi di risorse pienamente e liberamente utilizzabili dalla banca a presidio di eventuali perdite, a prescindere dall'affidabilità economica finanziaria del finanziato e dalla natura garantita o meno del credito. In ogni caso, infatti, l'apporto patrimoniale che la banca riceve a titolo di capitale corrisponde a risorse che la banca già deteneva e che ha messo a disposizione del terzo per finanziare l'acquisto delle azioni.

Senza considerare che subordinare alla ponderazione del merito creditizio la computabilità delle azioni finanziate nel patrimonio di vigilanza, significherebbe rimettere l'effettiva entità del patrimonio di vigilanza a valutazioni discrezionali della banca, in spregio allo spirito della normativa prudenziale.

Quanto alla critica mossa ai Consulenti del Pubblico Ministero di non aver attribuito sufficiente rilevanza discrezionale alla vicinanza temporale tra la concessione del finanziamento e l'acquisto/sottoscrizione delle azioni, giova ribadire che l'86% degli acquisti considerati finanziati dai Consulenti consiste in acquisti di azioni BPVi perfezionati entro novanta giorni dalla delibera del finanziamento e che, in ossequio al *principio di assoluta prudenza* cui si sono ispirati i consulenti, tale dato tiene conto solo delle operazioni per le quali la delibera del finanziamento e l'acquisto delle azioni si collocano entrambi nello stesso trimestre.

Ne consegue che, a differenza di quanto asserito dai Consulenti delle Difese, il criterio temporale adottato dai Consulenti restituisce verosimilmente una quantificazione del capitale finanziato che pecca per difetto piuttosto che per eccesso.

Un ultimo cenno merita, infine, la divergenza tra la quantificazione del capitale finanziato compiuta dai Consulenti e quella notevolmente inferiore compiuta dagli ispettori della CONSOB che, a parere dei Consulenti delle Difese, proverebbe l'opinabilità dei criteri adottati dai Consulenti della Procura per la misurazione del fenomeno.

Ebbene, premesso che anche le analisi ispettive della CONSOB hanno disvelato una realtà operativa connotata dal diffuso ricorso della Banca all'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni, i criteri adottati dagli ispettori della CONSOB divergono da quelli applicati dalla B.C.E. e dai Consulenti della Procura in ragione delle differenti finalità sottese all'analisi, non orientata alla deduzione del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza bensì alla individuazione di casi di strumentalità non dichiarata fra

l'erogazione del credito e la prestazione del servizio di investimento, nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2014 al febbraio del 2015.

Tant'è vero che, come si legge nella Relazione ispettiva della CONSOB, *“l'analisi non può ritenersi, dunque, orientata alla quantificazione completa del capitale della Banca sottoscritta con provvista fornita dalla stessa poiché a tale quantificazione non è certamente possibile pervenire in esito alla applicazione di filtri logici così stringenti quali quelli applicati dagli scriventi ispettori”*²⁰⁶ e che la CONSOB ha adottato i provvedimenti sanzionatori di propria competenza sulla base della quantificazione del capitale finanziato compiuta dagli ispettori della B.C.E.. In conclusione, a giudizio del Tribunale, deve essere riconosciuto ai Consulenti del Pubblico Ministero il merito di aver svolto un'analisi meticolosa delle singole operazioni di finanziamento già ritenute correlate dalla stessa BPVi e dalla B.C.E., fondata sull'accurato esame dell'ingente mole di documentazione riferibile a ciascuna operazione e condotta adottando una metodologia esente da vizi logici e criteri oggettivi aderenti alla normativa di riferimento.

Le risposte ai quesiti posti dai Pubblici Ministeri hanno fornito una ricostruzione completa, precisa e affidabile dell'entità del fenomeno del capitale finanziato che, oltre a convergere con gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, non è stata smentita da elementi di segno contrario né confutata dalle osservazioni critiche dei Consulenti delle Difese.

L'approccio prudenziale cui si sono ispirati i Consulenti ha portato ad una sottostima dell'entità del capitale finanziato, la circostanza trova riscontro nelle dichiarazioni rese da Piergiorgio Cattelan²⁰⁷ il quale ha riferito che il valore dell'operazione finanziata conclusa con la Elan ammontava a 20 mln di euro laddove i Consulenti hanno ritenuto finanziato solo il minor importo di 17 mln di euro.

²⁰⁶ Cfr. Relazione ispettiva CONSOB, doc. 11 produzione documentale del Pubblico Ministero.

²⁰⁷ Udienza 3 luglio 2019, cfr pag. 33 della consulenza.



CAPITOLO VI IL REATO DI AGGIOTAGGIO

Indice

1. I reati contestati agli imputati *sub* capo A.1
2. Il reato di aggioaggio previsto dall'art. 2637 c.c.
 - 2.1. Aggioaggio finanziario
 - 2.2. Aggioaggio bancario
 - 2.3. Aggioaggio informativo
 - 2.4. Aggioaggio manipolativo o operativo.
3. Operazioni simulate ed altri artifici:
 - 3.1. Capitale finanziato
 - 3.2. Omessa iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c.
 - 3.3. Mancata comunicazione all'esperto della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie
4. Diffusione di notizie false
 - 4.1. Bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014
 - 4.2. Comunicati stampa
 - 4.3. Comunicazioni ai soci
 - 4.4. Comunicazioni al pubblico
5. Alterazione del prezzo delle azioni BPVi
6. Incidenza sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di BPVi e dell'omonimo gruppo bancario
7. Concorso di reati
8. Posizioni soggettive

1. I reati contestati agli imputati *sub* capo A.1


Il capo di imputazione ha ad oggetto una pluralità di condotte di aggioaggio finanziario e bancario sia nella forma manipolativa/operativa che in quella informativa, unificate dal vincolo della continuazione e protrattesi in un arco temporale che va dal 2012 al 2015.

La contestazione descrive condotte di manipolazione operativa del mercato (aggioaggio manipolativo) poste in essere mediante:

- sistematica concessione di assistenza finanziaria ai clienti per l'acquisto e sottoscrizione di azioni della banca determinanti l'apparenza di liquidità del titolo e la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;
- omessa iscrizione a bilancio della riserva indisponibile pari all'importo delle azioni finanziate;
- mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del sovrapprezzo dell'azione BPVi dell'esistenza della prassi del capitale finanziato.

Viene, inoltre, contestata la diffusione di mendaci informazioni (aggioaggio informativo) contenute in comunicati stampa, comunicazioni al pubblico, comunicazioni ai soci, bilanci di esercizio relative a:

- entità del patrimonio (con riferimento ai bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014);



Handwritten signature and initials, possibly including the number 387.

- solidità patrimoniale della banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci);
- crescita progressiva della compagine sociale (comunicati stampa);
- buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati stampa).

Condotte, secondo l'ipotesi accusatoria, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVi (deliberato annualmente dall'assemblea dei soci su proposta del C.d.A. sulla base di una perizia di stima del valore del sovrapprezzo elaborata da un esperto indipendente all'uopo incaricato) e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della banca.

Tali condotte si sarebbero realizzate nel corso degli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e in occasione della pubblicazione dei bilanci di esercizio 2012, 2013, 2014.

Dunque, pur racchiusi in un unico capo di imputazione, la contestazione ha ad oggetto una pluralità di reati di aggio.

Si riporta la trascrizione del capo di imputazione al fine di agevolare l'individuazione delle condotte concretamente contestate.

Capo A.1) dell'imputazione

“GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

a.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 2637 c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto ed o sottoscrizione di azioni proprie di segreto descritto, attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;
- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;
- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il

tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

in tempi diversi, diffondevano notizie false e ponevano in essere operazioni simulate ed altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni BPVi (deliberato annualmente – ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale e dell'art. 2528 c.c. – dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione, formulata sulla scorta di una perizia di stima del valore del relativo soprapprezzo elaborata da un esperto indipendente appositamente incaricato), e ad incidere in modo significativo sull'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale della medesima Banca Popolare di Vicenza e dell'omonimo Gruppo bancario.

Operazioni simulate ed altri artifici consistite (condotte poste in essere da ciascuna delle persone indagate, secondo il rispettivo ruolo):

i) nella ripetuta concessione di finanziamenti a favore di terzi soggetti finalizzati all'acquisto (nel mercato secondario) ed alla sottoscrizione (in occasione delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014) di azioni BPVi, per un controvalore complessivo di circa € 963 mln (di cui circa € 545 mln sino al 31.12.2012, circa € 155 nel 2013, circa € 255 nel 2014 e circa € 8 mln nel primo trimestre 2015), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito (per talune operazioni formalizzato per iscritto, per un complessivo controvalore azionario di circa € 160 mln), così determinando una apparenza di liquidità del titolo sul mercato secondario e, al contempo, così consentendo la riduzione contabile del controvalore delle azioni proprie detenute;

ii) nella omessa iscrizione al passivo dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014 di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. pari all'importo complessivo delle operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o alla sottoscrizione di azioni BPVi sopra indicato;

iii) nella mancata comunicazione all'esperto incaricato della stima del valore del soprapprezzo dell'azione BPVi, dell'esistenza e dell'entità della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come sopra descritta.

Diffusione di notizie false compiuta mediante la pubblicazione di comunicati stampa, di comunicazioni al pubblico, anche ex art. 114, D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, di comunicazioni ai soci e dei bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014, contenenti mendaci indicazioni circa (condotte materiali poste in essere da ZONIN Giovanni, ZIGLIOTTO Giuseppe, SORATO Samuele e PELLEGRINI Massimiliano, con il contributo di GIUSTINI Emanuele, PLAZZETTA Andrea e MARIN Paolo, che partecipavano alla attuazione della prassi dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi sopra descritta):

• la reale entità del patrimonio (nei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014), a causa della mancata iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 c.c., per un importo corrispondente all'ammontare dei finanziamenti correlati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni BPVi (pari a circa € 545 mln al 31.12.2012, circa € 700 mln al 31.12.2013 e circa € 955 mln al 31.12.2014);

- la solidità patrimoniale della Banca (comunicati stampa e comunicazioni ai soci del 30/3/2012; 8/8/2012; 3/9/2012; 19/3/2013; 27/4/2013; 27/4/2013; 10/9/2013; 2/4/2014; 9/9/2014; 26/10/2014; 4/12/2014; 19/3/2014) enfatizzata a dispetto della reale situazione derivante dal sopra descritto fenomeno di concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni BPVⁱ e di lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle medesime e/o di garanzia del rendimento dell'investimento;
- la crescita progressiva della compagnia sociale (comunicati 27/8/2013; 18/3/2014; 29/8/2014; 26/10/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), lasciando intendere che essa derivasse dalla progressiva maggiore appetibilità dell'azione BPVⁱ quale strumento di investimento, omettendo di rappresentare l'esistenza e l'entità della prassi delle concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizioni di azioni proprie sopra descritte;
- il buon esito delle operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 (comunicati 9/8/2013; 27/8/2013; 18/3/2014; 8/8/2014; 29/8/2014; 10/2/2015; 3/3/2015), tacendo la circostanza relativa al massiccio ricorso al finanziamento per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nell'ambito dei c.d. *Aucap*;

Con l'aggravante di avere commesso il fatto in concorso tra altre cinque persone.

In Vienna, nel corso degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, alla date sopra riportate ed in occasione della pubblicazione dei bilanci d'esercizio 2012, 2013 e 2014".

2. Il reato di aggioaggio previsto dall'art. 2637 c.c.

I reati di aggioaggio finanziario su strumenti non quotati e bancario sono disciplinati dall'art. 2637 del codice civile che prevede che "chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

La norma fa riferimento sia all'aggioaggio finanziario (prima parte) sia all'aggioaggio bancario (seconda parte), collocando l'operatività delle condotte incriminate in due settori del mercato: quello mobiliare relativo ai valori non quotati e quello creditizio.

Entrambe le tipologie di aggioaggio possono essere realizzate attraverso tre distinte modalità di condotta: condotte informative mendaci (aggioaggio informativo) oppure condotte operative artificiose consistenti in operazioni simulate o altri artifici (aggioaggio manipolativo o operativo).

Si tratta di reato a forma parzialmente vincolata, perché, pur a fronte di una condotta descritta nella modalità attuativa, può essere integrato da qualsivoglia operazione che, anche se conforme alle norme giuridiche ed alla prassi economica, riveli, alla luce delle modalità di realizzazione, del contesto di esecuzione e dell'ambiente cui è diretta, una dimensione decettiva ben evidente nell'obiettivo finale perseguito.

Si tratta di reato comune potendo essere commesso da "chiunque" (la natura della fonte, in caso di notizia falsa, inciderà semmai sulla credibilità e quindi sulla capacità di condizionamento, che attiene però all'aspetto dell'offensività), di pericolo concreto, di mera condotta e a dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di diffondere notizie false oppure di porre in essere operazioni simulate o altri artifici, unitamente

alla consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati.

2.1. Aggiotaggio finanziario.

E' finalizzato a "provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari", si applica esclusivamente agli "strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato" (in quanto l'aggiotaggio su strumenti finanziari quotati è previsto dall'art. 185 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58) e tutela il corretto andamento, la trasparenza, l'efficienza del mercato mobiliare, più precisamente della formazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati, che deve riflettere esattamente il suo valore reale ed effettivo secondo il regolare meccanismo delle leggi di mercato e non essere influenzato da condotte manipolative. La nozione di "strumenti finanziari non quotati" si desume in negativo dall'art. 180 T.U.F., che definisce gli strumenti finanziari quotati²⁰⁸.

Sono sufficienti ad integrare il reato comportamenti diretti a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, senza che sia necessario il verificarsi di tale evento, con la conseguenza che "la eventuale verificazione dell'evento pericoloso (sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari) può esclusivamente rilevare quale elemento sintomatico della concreta idoneità ex ante della condotta, nonché quale circostanza aggravante del reato. Il reato può sussistere anche senza che la variazione di prezzo si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale tutela anticipatamente l'interesse dell'ordinamento alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario", sicché è necessaria un'adeguata indagine "sulla idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante (indipendentemente da quella riscontrata ex post)" (Cass. Sez. 5, n. 4619 del 27/09/2013).

Il prezzo degli strumenti finanziari viene, infatti, influenzato da una pluralità di fattori che, direttamente o indirettamente, incidono sulla sua formazione per la capacità di orientare le valutazioni dell'investitore (a titolo esemplificativo, stabilità o instabilità della società, fiducia negli amministratori, variazioni tassi interesse, variazione del valore dello strumento finanziario, tempistica di disinvestimento).

La diffusione di false notizie o il compimento di operazioni simulate o altri artifici che involgono tali fattori falsano il processo di determinazione del prezzo degli strumenti nelle transazioni, che finiscono, dunque, per non riflettere più il loro valore reale.

È, quindi, penalmente rilevante ogni fattore idoneo ad alterare l'equilibrio delle contrattazioni ovvero ad innescare meccanismi reattivi nei risparmiatori la cui capacità valutativa viene alterata qualora manovre fraudolente sui titoli modificchino il giudizio che il risparmiatore può formarsi sull'andamento del mercato.

²⁰⁸ L'art. 180, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, definiva gli strumenti "strumenti finanziari" come:

"1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione e' stata richiesta o autorizzata dall'emittente".

L'idoneità andrà tarata sulla diffusività della condotta, sulla specifica insidiosità della stessa, sulla congiuntura di mercato in cui si inserisce, sul volume delle negoziazioni, sulle caratteristiche dello strumento oggetto della manovra fraudolenta e, in generale, su tutte quelle circostanze che possono costituire elementi condizionanti il giudizio dell'investitore.

Per sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari si deve intendere quella modificazione del prezzo quantitativamente apprezzabile, tale da determinare un differente comportamento del mercato, con valutazione e differenziazione delle oscillazioni fisiologiche da quelle patologiche e con esclusione, quindi, di fatti marginali, ma senza predeterminazione di limiti quantitativi.

L'accertamento va condotto secondo il criterio della prognosi postuma (Cass.Sez. 5, n. 40393 del 20/6/2012), ossia un giudizio in concreto ed ex ante che valorizzi tutti i dati fattuali esistenti al momento della condotta in funzione della verifica della connotazione deceptiva del fatto comunicativo o operativo e della sua idoneità a produrre effetti distorsivi sul patrimonio conoscitivo dell'investitore: il fatto comunicato assume, dunque, i connotati di tipicità quando può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e meglio persuaderlo alla convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento nel titolo ovvero ad indurlo alla dismissione di quell'investimento (Cass.Sez. 5, n. 28932 del 04/05/2011, con riferimento all'agiotaggio previsto dall'art. 185 T.U.F., di identica struttura).

Tale accertamento richiede un *"apprezzamento percepibile a mezzo di un giudizio di prognosi postuma, cioè mediante una verifica di tipo contro-fattuale"*, onde comprendere se il mendacio sia stato potenzialmente idoneo a dar corpo a *"questa capacità distorsiva"* (Sez. 5, n. 28932 del 2011cit.). Pertanto, l'accertamento della capacità distorsiva delle condotte manipolative (informative od operative) mira ad individuare l'idoneità a *"provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi"* (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.; sez. 5 n. 53437 del 19/10/2018).

Il parametro di riferimento (mutato e adattato dalla definizione di investitore ragionevole descritta dall'art. 181 co.4 T.U.F. per il diverso reato di abuso di informazioni privilegiate) è quello dell'investitore razionale o appunto ragionevole, cioè dell'uomo medio *"di comune avvedutezza e discernimento"*, che opera su quel tipo di mercato finanziario che si vuole manipolare, con ragionevolezza, valendosi di un bagaglio informativo acquisito riguardante gli strumenti finanziari e non con una peculiare dotazione di scienza.

La norma tutela il mercato e, quindi, il parametro non è quello dell'operatore professionale ma del terzo investitore presente sul mercato.

La Corte di Cassazione lo individua nel soggetto che si giova di informazioni che presumibilmente un privato utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento ovvero, con procedimento controfattuale, colui che, quale investitore privato, avrebbe realizzato l'operazione controversa, pur conoscendo le condizioni dell'emittente (Sez. 5, n. 28932 del 2011, cit.).

L'alterazione presa in esame dalla norma penale è quella che risulta dal raffronto tra il corretto valore di mercato, cioè quello che si sarebbe determinato in un regime di

normale contrattazione senza la presenza di condotte manipolative e i valori raggiunti dal titolo o, meglio, gli effetti potenzialmente modificativi del valore dello strumento finanziario prevedibili ex ante in conseguenza della condotta tenuta dall'operatore, tenendo conto dei valori che si sarebbero realizzati in mancanza della condotta manipolativa e confrontandoli, con una valutazione ex ante di prognosi postuma, con i prevedibili effetti della condotta artificiosa sotto il profilo della idoneità di quest'ultima a produrre determinate conseguenze (Cass. Sez. 5, n. 4619 del 27/9/2013).

Le variazioni di prezzo rilevanti sono quelle patologiche sia in rialzo, sia in ribasso, compresa quella di mantenimento forzoso del prezzo ad un certo livello, purché sensibilmente diverso da quello che si sarebbe realizzato in assenza della condotta manipolativa secondo le dinamiche fisiologiche del mercato, *"anche perché si può essere alterazione anche senza variazione alcuna del prezzo, purché vi sia un divario (sotto il profilo del pericolo, trattandosi di tutela anticipata) tra il valore che il titolo avrebbe avuto senza la manipolazione e quello (potenzialmente) conseguente alla manipolazione stessa"* (Cass.4691 del 2013 cit.): dunque anche le condotte manipolative che non determinano fluttuazioni di prezzo del titolo ma il mantenimento del suo valore configurano ipotesi di alterazione incriminata dalla norma, giacché si tratta di condotte distorsive nella misura in cui annullano quelle oscillazioni di valore che dipendono dalle regole di mercato e che si sarebbero verificate in assenza delle manipolazioni.

Con l'ulteriore precisazione che la "sensibilità" della variazione va tarata sulle caratteristiche del mercato in cui opera *"cosicché anche un minimo scostamento può essere indice di pericolo per la regolare funzionalità del mercato e può, dunque, assumere rilievo penalistico"* (Cass.4691 del 2013 cit.).

2.2. Aggiotaggio bancario.

L'aggiotaggio bancario è finalizzato ad *"incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari"* e tutela l'interesse al regolare funzionamento del mercato del credito, da individuare, in particolare, nell'interesse pubblicistico a che il sistema bancario non venga destabilizzato o alterato nella sua ordinaria dinamica attraverso condotte fraudolente in grado di porre in pericolo la credibilità di singole banche o gruppi bancari in modo da minarne la stabilità patrimoniale ovvero la capacità di essere solvibili e, quindi, intaccare il regolare funzionamento del sistema bancario, che si basa sulla fiducia dei risparmiatori disposti ad affidarne i risparmi che consentono al sistema di svolgere il suo compito precipuo che è quello di esercitare il credito.

L'affidamento va ravvisato nella fiducia dei consociati nei confronti di un determinato ente; la stabilità attinge, invece, ad una componente prevalentemente economica, anche se non possono essere a priori esclusi profili legati all'amministrazione o alla gestione della banca o del gruppo.

La stabilità può essere intaccata sia in senso positivo sia in senso negativo, giacché il legislatore non pone limitazioni in tal senso e il pericolo che la norma intende prevenire è il verificarsi di un'alterata percezione della stabilità dell'ente bancario dovuta a fattori artefatti o comunque non trasparenti, a prescindere dall'incidenza

nell'uno o nell'altro senso, a tutela del regolare funzionamento del mercato del credito.

Il requisito della stabilità patrimoniale viene, infatti, indicato in maniera neutra senza connotazioni nel senso di un falso rafforzamento o indebolimento.

La norma richiede in questo caso che l'alterazione sia "significativa".

L'accertamento va condotto sempre secondo il giudizio di prognosi postuma e deve avere riguardo alla (potenziale) reazione collettiva a seguito della condotta manipolativa, misurandone l'incidenza sull'opinione pubblica, sulla fiducia degli utenti o dei possibili utenti del servizio bancario tale da determinare una diffusa sfiducia e discredito in relazione all'immagine di stabilità della banca o, nell'altro senso, una (mal riposta) eccessiva fiducia.

2.3. Aggiotaggio informativo.

La prima condotta suscettibile di provocare tutti gli eventi di pericolo che la disposizione intende contrastare si sostanzia nella "diffusione di notizie false" (cd. aggiotaggio informativo).

Per diffusione si intende la propalazione verso un numero indeterminato di persone o, quantomeno, negli ambienti economico-finanziari più direttamente interessati dalla notizia che si va diffondendo. La comunicazione deve, quindi, avvenire verso una cerchia di persone aperta o potenzialmente indeterminata o comunque suscettibile di propagarsi in tale senso.

Quanto al mezzo, il legislatore non tipizza la modalità comunicativa, sicchè la propalazione potrà essere attuata attraverso qualsiasi veicolo informativo idoneo a diffondere - nel senso sopra indicato - la notizia ad un numero indefinito di soggetti, a prescindere dallo strumento utilizzato, comprese ovviamente la pubblicazione e la divulgazione.

Sotto il profilo dell'oggetto della diffusione, la norma precisa unicamente che deve trattarsi di "notizia" senza indicarne il contenuto, quindi di informazioni su avvenimenti o fatti storici, avvenuti o destinati ad avvenire, purché l'informazione su un fatto futuro scaturisca da un riferimento presente e che l'evento futuro si dia per certo sulla base di elementi di fatto o conoscenze che si posseggono o che si faccia credere di possedere.

Tali informazioni possono riguardare direttamente gli strumenti finanziari (con riguardo all'aggiotaggio finanziario) o la situazione patrimoniale della singola banca o di gruppi bancari piuttosto che l'esercizio del risparmio o la raccolta del credito (con riguardo all'aggiotaggio bancario), ma anche fare riferimento ad aspetti più generali aventi ad oggetto questioni di carattere economico, finanziario e commerciale o, ancora, riferirsi ad aspetti di altro tipo che possano avere ricadute in questo senso.

La rilevanza è collegata non al profilo di falsità della notizia diffusa, ma alla decettività cioè capacità di determinare un diverso comportamento del mercato.

Le notizie divulgate devono essere false, cioè difformi dagli elementi oggettivi di fatto, distorsive della realtà e a carattere decettivo.

Il connotato di falsità può consistere nell'enunciazione di fatti in assoluto non rispondenti alla realtà o nella fuorviante rappresentazione di una realtà, perché carente

nella descrizione di aspetti significativi o perché sovradimensionata o, ancora, perché parziale o incompleta.

"Il concetto di "notizia falsa" corrisponde alla notizia difforme dalla realtà, ovvero priva del benché minimo fondamento, nonché la smentita di una notizia vera, data l'identità logica tra l'affermazione di un fatto inesistente e la negazione di un fatto esistente; nonostante l'esclusione dalla formulazione normativa delle "notizie esagerate e tendenziose", inoltre, deve ritenersi che la portata precettiva della norma non abbia subito drastiche limitazioni, atteso che le notizie esagerate sono comunque notizie che contengono elementi di falsità sotto l'aspetto quantitativo, mentre le notizie tendenziose sono quelle che presentano fatti veri in maniera strumentale e surrettizia, inducendo il destinatario delle stesse ad una rappresentazione alterata o artefatta della realtà. In sostanza, quindi, le notizie esagerate e tendenziose rappresentano altrettante manifestazioni di falsità, rientrando, come tali, nel più ampio genus di "notizie false"; detta tipologia di notizie potrebbe rientrare, in ogni caso, nella nozione di "altri artifici", individuato dalla norma come clausola di chiusura nella tipizzazione delle condotte. Va sottolineato, ancora, che la norma non richiede in alcun modo che la notizia si fondi su dati riservati, essendo richiesto, quale criterio selettivo, solo il grado di attendibilità della notizia falsa, ossia la sua attitudine a determinare l'effetto normativamente tipizzato, ossia il condizionamento del prezzo di uno strumento finanziario" (Cass. Sez.5 n.7437 del 15/10/2020).

E' stato altresì precisato che, pur essendo difficile che una condotta meramente omissiva possa avere una rilevanza in termini di artificio, implicando detto concetto una predisposizione di mezzi strutturalmente configgente con il silenzio o con la mera inerzia, "intanto, dire che la pura e semplice non comunicazione non integri il reato in esame è cosa ben diversa dal ritenere che l'omissione, intesa come modalità che concorre a connotare la falsità della notizia comunicata, sia irrilevante. Ferma restando, infatti, la necessità di un comportamento comunicativo (il che sgombra il campo dalla rilevanza del semplice silenzio e della pura omissione...), l'elemento di conoscenza fattuale, rilevante nella formazione del prezzo del titolo, può essere determinato anche da una condotta mista, in cui, a fronte di notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge, la notizia venga comunicata in maniera lacunosa e/o parziale rispetto a ciò che il soggetto era tenuto a comunicare, considerato che il non dire, in un contesto che obbliga il soggetto agente a fornire notizie chiare e complete, corrisponde a dire il falso, nella misura in cui egli omette contenuti e/o aspetti significativi dell'informazione. In altri termini, l'omissione, in tali casi, finisce per distorcere l'informazione positivamente diffusa, nella misura in cui la stessa risulta lacunosa ed elusiva e, come tale, distorsiva negli effetti" (Cass. 7437 del 2020 cit.).

L'omissione, dunque, è rilevante come mancanza di completezza dell'informazione nel contesto di una informazione al pubblico di cui si ha l'obbligo di veridicità (ad esempio in occasione della pubblicazione dei bilanci).

Si tratta, dunque, di un frammento omissivo di una condotta (comunicazione) che resta attiva, la cui componente di falsità si manifesta nel celare un elemento significativo per il mercato.

Non necessariamente la notizia falsa deve rivestire carattere di novità giacché "la reiterazione di un'informazione infedele riveste di autonomia valenza, colora di illecito ogni episodio, nell'economia della persuasione, anche qualora si limiti ad osservare quanto già detto. Tanto, invero, può concretamente influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e meglio persuadere alla convenienza nell'impiego del denaro con l'investimento nel titolo (ovvero ad indurlo alla dismissione di quell'investimento)" e, quindi, "assume interesse anche il comunicato che succeda al

deposito di un bilancio che quella notizia già aveva comunicato al mercato" (Cass. 28932 del 2011 cit.).

E' stato ulteriormente chiarito che ai fini della sussistenza del reato, le notizie diffuse devono essere caratterizzate dalla "loro concreta idoneità ad influire sul corso delle contrattazioni mobiliari", essendo questa "la condizione per apprezzare la lesività del fatto, caratteristica che si aggiunge all'ulteriore requisito discendente dall'attributo "sensibile" richiesto dal legislatore per far superare alla distorsione la soglia di rilevanza penale (esito che suole racchiudersi nella formula anglosassone della *price sensitivity*)" (Cass. 28932 del 2011 cit.).

Ecco allora che, secondo la Cassazione, per apprezzare la concretezza e la "sensibilità" della notizia e per valutare quindi se sia stato integrato o meno il reato di aggioaggio informativo, si deve aver riguardo alla "agevole riconoscibilità della falsificazione dell'informazione" (Cass. 28932 del 2011 cit.), inerente cioè alla possibilità, per l'investitore medio, di discernere l'attendibilità o meno dell'informazione e di riconoscerne, quindi, la falsità.

Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto del quadro complessivo di informazioni di cui allora disponeva il singolo operatore e del contesto storico e finanziario in cui la notizia è stata diffusa: sussiste il reato quando la diffusione della notizia falsa era concretamente in grado di influire sulla formazione della volontà negoziale dell'investitore e sulle sue decisioni di investimento, cosa che, di conseguenza, poteva determinare un effetto perturbativo sulla formazione dei prezzi o l'affidabilità della banca.

2.4. Aggioaggio manipolativo o operativo.

La seconda modalità di condotta incriminata richiede, alternativamente, il compimento di operazioni simulate o l'utilizzo di altri artifici (cd. aggioaggio manipolativo o operativo).


Ora, benchè secondo alcuni trattasi di condotta logicamente riferibile soltanto all'aggioaggio finanziario, basti osservare sul punto che la norma non differenzia le condotte produttive dell'evento (giuridico) tra aggioaggio finanziario e aggioaggio bancario e, anzi, proprio l'inserimento dell'aggioaggio bancario nell'art.2637 c.c. sarebbe indicativa dell'estensione dell'ambito applicativo anche ai comportamenti artificiali provvisti dell'attitudine tipizzata.

Le operazioni simulate sono operazioni meramente apparenti o con un'apparenza difforme dalla realtà economica sottostante; "queste vanno individuate nelle condotte dotate di valenza ingannatoria mediante la rappresentazione di una situazione di mercato non corrispondente alla realtà, sia in termini di simulazione assoluta che di simulazione relativa, ovvero la dissimulazione di una situazione reale" (Cass.7437 del 2020 cit.).

Quindi, sia le operazioni volte a rappresentare un assetto giuridico diverso da quello concretamente posto in essere sia le operazioni compiute solo formalmente cioè che non producono alcun effetto pratico perchè non modificano l'assetto dei rapporti giuridici tra le parti.

La portata artificiosa e la valenza decettiva dell'operazione andrà apprezzata in relazione al contesto in cui viene effettuata e al pubblico che si vuole influenzare.

La locuzione "altri artifici" viene considerata clausola di chiusura.



L'artificio è l'espedito che crea un'apparenza e, quindi, la rappresentazione positiva di un qualche cosa che non risponde a vero.

La nozione vale a ricomprendere qualsiasi atto o comportamento, anche lecito, dotato di una componente fraudolenta o decettiva che, in considerazione del contesto di esecuzione e delle modalità di realizzazione, assumono una oggettiva connotazione distortiva: *"per qualificare come artificioso un mezzo, in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettivamente artificioso, cioè posto in essere artificialmente con modalità dell'azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda e offerta"* (Cass. Sez. 5, n. 2063 del 02/10/2008), ivi compreso il mancato disvelamento al mercato di operazioni che si dovevano portare a conoscenza degli operatori.

Ciò che rileva nelle condotte non è la finalità perseguita, la quale potrà comunque costituire un importante elemento di contorno, bensì "l'attitudine ingannatoria" ravvisabile in ogni modalità che, in considerazione della fonte da cui promana e delle modalità con cui viene estrinsecata, determini una falsa rappresentazione dei fatti e della realtà di mercato e che sia in conseguenza capace di trarre in inganno gli operatori, a prescindere dalla sua intrinseca e obiettiva antiggiuridicità.

E' necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere o sul normale andamento del corso dei titoli in modo diverso da come si sarebbe verificato per la normale incidenza delle leggi economiche o sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

L'artificiosità può caratterizzare una singola operazione oppure derivare dalla oculata combinazione di manovre, anche singolarmente insignificanti, che, inserite in una più articolata manovra di mercato, si connotano di artificiosità.

3. Operazioni simulate ed altri artifici.


Le modalità artificiose contestate in imputazione sono quelle concretizzantesi nel ricorso al capitale finanziato, nell'omessa iscrizione della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c. e nella mancata comunicazione all'esperto della prassi del capitale finanziato.

3.1. Capitale finanziato.

Si è visto come il ricorso ai finanziamenti per l'acquisto di azioni della banca sia stato utilizzato dall'istituto, soprattutto a partire dall'anno 2012, come ordinaria modalità operativa per svuotare il fondo acquisto azioni proprie e per soddisfare le domande di cessione del titolo che si presentavano in esubero rispetto alle domande di acquisto, correggendo così il significativo squilibrio che si era venuto a creare nel mercato secondario.

Si tratta di operazioni simulate o comunque artificiose.

Nel paradigma delle operazioni simulate sono sicuramente inquadrabili le operazioni di finanziamento costruite e finalizzate esclusivamente all'acquisto di azioni della banca, secondo lo schema classico dell'erogazione di finanziamento per importo corrispondente al valore delle azioni, con operazione a termine e chiusura del finanziamento non mediante rimborso del cliente (che non aveva alcun obbligo in tal



senso, non essendo previsto alcun rimborso periodico²⁰⁹) bensì mediante riacquisto delle azioni da parte della banca (che assumeva impegno oralmente o per iscritto, in forme più o meno vincolanti) per importo equivalente al valore del finanziamento (di fatto una retrocessione delle azioni alla banca), senza costo alcuno per il cliente e, talvolta, con un rendimento garantito, quindi senza rischio alcuno a carico del cliente²¹⁰.

In tal caso vi è, infatti, solo un mutamento apparente del reale proprietario economico dei titoli, che, di fatto, restavano di proprietà della banca.

L'azionista, infatti, diveniva esclusivamente il depositante formale dei titoli, mentre la banca continuava a mantenere la disponibilità sulle azioni.

E, infatti, l'operatività veniva gestita mediante l'apertura di conti correnti *ad hoc* dedicati all'operazione, creando una sorta di separazione patrimoniale rispetto al restante patrimonio del cliente, cui era preclusa l'operatività su tali conti²¹¹.

209 Sul punto Rigon Ferdinando (ud.21.11.19)

210 Sul punto Magagnin Silvano (ud.9.1.20), Franco Toffano (ud.31.1.20), Morato Luigi (ud.30.5.19), Carlo Brunetti (ud.6.6.19), Boer Lorenzo (ud.6.6.19, 14.9.19), Cavilla Renè (ud.10.7.19), Bufacchi Sandro (ud.16.7.19), Rigon Francesco (ud.13.12.19), Tiso Daniele (ud.9.1.2020), Ferrari Alberto (ud.5.6.19), Rigon Ferdinando (ud.21.11.19) Citton Ezachiele (s.it.24.10.06 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19), Ravazzolo Silvano (s.it.7.10.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19), De Franceschi Mario (s.it.17.10.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 3-4.10.19), Brunello Fabio (s.it.13.10.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 16-19.11.19).

211 Si richiamano le dichiarazioni di:

- Loison Dario (ud.13.6.19, 14.9.19) che ha definito l'operazione un "portage", una custodia temporanea di azioni, in cui lui come cliente si limitava a fungere da prestanome per la banca;
- Ferrari Alberto (ud.5.6.19) che ha dichiarato che vennero creati un conto corrente e un conto deposito titoli ad hoc;
- Loison Tranquillo (ud.13.6.19, 14.9.19) che ha dichiarato che i conti per gestire operazione (finanziamento e titoli) non erano nella sua disponibilità e lui non ne aveva contezza tanto da apprendere dell'importo dell'operazione solo in sede di indagine;
- Ravazzolo Giancarlo (ud.10.7.19) che ha dichiarato che per l'operazione venne aperto un apposito conto gestito direttamente dalla banca;
- Ferrarini Luca (ud.11.7.19) che ha dichiarato che l'acquisto di azioni era un "posteggio" temporaneo dei titoli per la banca;
- Morato Luigi (ud.30.5.19, 13.7.19) che parla di apertura di conto corrente aperto ad hoc (sia per il finanziamento che per i titoli) e gestito direttamente dalla banca; lui si limitò a firmare i documenti;
- Malinverni Christian (ud.4.7.19) che ha dichiarato che per l'operazione venne utilizzato un conto corrente "tecnica" gestito direttamente dalla direzione centrale e al quale lui non aveva alcun accesso;
- Ravazzolo Silvano (s.it.7.10.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 4.7.19) che parla di operazione gestita direttamente dalla banca;
- Vanzan Luigi (s.it.10.10.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 3.10.19, prodotte all'udienza del 9.11.19) che dichiara che per l'operazione era stato aperto un conto ad hoc;
- Tiso Daniele (ud.9.1.20) che ha dichiarato di essersi limitato a firmare i documenti e di non aver avuto alcuna gestione dell'operazione.
- Settimo Alessandro (s.it.21.11.16 acquisite ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 10.1.20 materialmente prodotte all'udienza del 16.1.20) che dichiara che l'operazione era stata gestita direttamente dai funzionari e lui si era limitato a firmare i documenti;
- Roncato Giovanni (ud.6.11.19) che dichiara che lui si era limitato a firmare i documenti senza conoscere i dettagli dell'operazione.

Tale modalità garantiva alla banca l'individuazione immediata dell'operazione, il monitoraggio della stessa e la gestione diretta (tramite compensazioni e storni che consentivano di mantenere in equilibrio l'operazione).

Di fatto, il cliente si limitava ad una attività di custodia delle azioni, offrendo il cliente stesso un servizio alla banca, a volte anche retribuito.

Va condivisa la lettura fatta dai Pubblici Ministeri della natura di tali operazioni come assolutamente eccentriche rispetto all'ipotesi di cui all'art. 2358 c.c.

Così improntate non costituiscono, infatti, operazioni di "mera" assistenza finanziaria. L'assistenza finanziaria cui fa riferimento l'art. 2358 c.c. presuppone un finanziamento di scopo "per l'acquisto e sottoscrizione di proprie azioni", che resta, però, un'operazione di investimento mobiliare con ricorso ad agevolazione finanziaria, il cui rischio (sulla fluttuazione del valore) e il costo (del finanziamento) restano sempre a carico dell'azionista, nella prospettiva, da parte della banca finanziatrice ed emittente, di ottenere il rimborso del capitale erogato (e non la retrocessione delle azioni) e la conservazione del titolo in capo all'azionista: lo scopo della norma (così riformulata nel 2008) è, infatti, quello di garantire maggiore flessibilità della struttura proprietaria e di agevolare l'afflusso di capitale (nell'ottica del rimborso del finanziamento), consentendo, alle condizioni ivi previste, una deroga al divieto di finanziamento per l'acquisto azioni proprie.

E, infatti, è lo stesso art. 2358 c.c. che, nell'individuare le condizioni che legittimano l'operazione, ha previsto la predisposizione, da parte degli amministratori, di una relazione che espliciti, tra le altre, "le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento" e la valutazione del "merito di credito".

Del resto, le stesse delibere con cui la banca, in occasione dei mini aucap, ha autorizzato ai sensi dell'articolo 2358 c.c. la sottoscrizione da parte di nuovi soci di azioni mediante finanziamento erogato dalla banca stessa, prevedevano le modalità di rimborso rateale da parte dell'azionista, il tasso del finanziamento (a carattere oneroso) e l'entità massima del finanziamento oltre naturalmente alla sussistenza del merito di credito indispensabile per garantire il rimborso²¹².


Invece, nel caso del capitale finanziato "puro" secondo lo schema sopra descritto, l'operazione ha scopo completamente diverso da quello dell'ampliamento dell'azionariato e non si regge sulla capacità del prenditore di rimborsare il capitale o di pagare interessi e costi accessori, ma sulla sola capacità della banca di riacquistare le azioni alla scadenza del termine²¹³.

²¹² Si vedano docc.444, 445, 456, 456 produzione P.M. ud.21.11.19 che sono le lettere a Banca di Italia e ai Soci con riferimento alle operazioni miniaucap 2013 e 2014 nonché le relazioni predisposte dal Cd.A. ai sensi dell'art.2358 co. 3 c.c. (verbale Cd.A. 19.3.13 e 4.3.2014 sub doc.102 produzione P.M. 23.5.19)

²¹³ Indicative sul punto le dichiarazioni di Roncato Giovanni (ud.6.11.19) e Tiso Daniele (ud.9.1.20).

Roncato ha riferito come la società Zappa, coinvolta nell'operazione baciaca, non producesse reddito e non avesse capacità di supportare un'operazione di quella entità, tant'è che inizialmente la pratica venne anche respinta per assenza di garanzie da parte di un "organo che non era a conoscenza del fatto che doveva essere un favore" (pag.13).

Tiso ha dichiarato che non aveva la disponibilità economica e patrimoniale per sostenere un'operazione tant'è che quando poco tempo prima aveva chiesto un finanziamento di 1 milione di euro per esigenze di impresa l'istruttoria era stata complessa e le garanzie richieste dalla banca significative. Nulla venne richiesto per le



E, infatti, l'operazione era sin dal principio regolata non con il rimborso del finanziamento al socio, ma con la restituzione alla banca delle azioni acquistate con il finanziamento ad estinzione del finanziamento stesso e a compensazione delle reciproche pretese e senza oneri economici a carico del cliente.

Un'operazione dove il rischio (sull'andamento del prezzo dell'azione) resta integralmente a carico della banca e dove il merito creditizio rimane estraneo al funzionamento dell'operazione, giacché il buon esito prescinde totalmente dalla capacità restitutoria del cliente.

Il rilievo del merito creditizio (peraltro mancante in molte operazioni) nell'istruttoria del fido serviva, nelle operazioni così strutturate, solo per occultarne la vera natura e, dunque, costituiva ulteriore profilo fraudolento dell'operazione.

Si tratta, dunque, di operazioni che non determinavano alcun mutamento dell'assetto degli interessi e delle posizioni delle parti.

Era la banca a restare proprietaria delle azioni, mentre il cliente si limitava ad offrire la sua interposizione per l'intestazione formale del titolo; da qui la natura simulata della stessa, trattandosi di un'operazione di finanziamento a terzi che simulava in realtà l'acquisto di azioni proprie da parte della banca.

Analogamente rientrano nella nozione di operazioni simulate l'acquisto di azioni proprie effettuato tramite i fondi lussemburghesi, apparentemente un investimento, di fatto una gestione patrimoniale di proprie risorse²¹⁴, utilizzata in prima battuta per svuotare il fondo acquisto azioni proprie.

Le altre operazioni di capitale finanziato, effettuate, queste sì, in violazione dell'art. 2358 c.c., non rientrano nella nozione di operazioni simulate, perché in effetti le azioni venivano acquistate dal cliente nell'ambito di una ordinaria operazione mobiliare, benché finanziata dalla banca stessa.

Si fa riferimento a quella quota del finanziamento concesso al cliente, nell'ambito di una ordinaria operatività del cliente di ricorso al credito per proprie esigenze, che veniva necessariamente destinata all'acquisto di azioni: come visto, a tutti i clienti, a qualsiasi titolo finanziati, veniva chiesto di investire in azioni BPVi utilizzando parte del denaro prestato dalla Banca (generalmente il 10%)²¹⁵.

operazioni baciate che vennero fatte per ben 10 milioni di euro: "Qualche tempo prima io lo chiesi, mi ricordo che lo chiesi... mi pare sia 1 milione di euro alla Banca Popolare di Venezia, per avere questo milione di euro per l'azienda ho sudato sette camicie, mi hanno fatto firmare non so cosa, hanno voluto ipotecare, perizie su immobile, ipotecato il capannone per darmi 1 milione di euro. Questi, alla fine, poi me ne danno complessivamente 10 milioni senza dirmi nulla, quei 10 milioni non erano miei, non era lo stesso tipo di finanziamento. Io non li ho mai toccati. Non li ho mai visti. Le dirò di più: quando all'inizio mi trovarono dei documenti che non capivo cosa cavolo erano, che andavo dal Rizzzi, gli dissi: Roberto, cos'è che questa roba qui che non capisco? E dice: ma questa... no, no, dice, lascia stare, quella non è roba tua, quella è la banca, non devi preoccuparti" (pag.9). "Non ci sono state ipoteche, non è successo per il milione di euro: non ci sono state indagini, controlli, perizie immobiliari sull'immobile che veniva ipotecato; non ci sono state discussioni sui tassi d'interesse da pagare o da non pagare, perché non c'erano, e non c'è stato nulla di tutto questo. Ma perché? Perché se io avessi potuto mettere le mani su quei 10 milioni di euro che mi hanno dato compassionalmente fra me e... no, di più... sì, 9 fra me e mio fratello, e poi 2 e mezzo mia madre, se si potesse mettere le mani sopra, non avrei comprato delle azioni della banca ma probabilmente sarei sparito con quei soldi di? Cioè, io non li ho né mai visti né mai potuti utilizzare" (pag.10)

214 Sul punto Emanuele Gatti udienza 26.9.2019 pag. 60-61.

215 Si rimanda a tal fine a quanto già illustrato sub cap. IV.



400

Trattasi tuttavia di operazioni che si configurano come fraudolente, rientranti nella locuzione "altri artifici", come delineata *sub* 2.4.

L'artificiosità di tali operazioni sta nello scopo (ulteriore modalità per finanziare azioni con capitale della banca) e nelle modalità di gestione sotto il profilo del trattamento contabile (strettamente connessa a quanto si dirà *sub* 3.2.), con l'omessa appostazione a riserva del controvalore, omessa decurtazione dal patrimonio di vigilanza e occultamento al mercato, tutti artifici finalizzati a nascondere la reale natura dell'operazione in modo da farla apparire all'esterno come ordinaria operazione di acquisto di azioni con capitale terzo nella fisiologica dinamica di un mercato secondario attivo e vivace.

3.2. Omessa iscrizione nei bilanci di esercizio della riserva indisponibile ex art. 2358 c.c.

L'art. 2358 co. 6 c.c. prevede che *"una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio"*.

La banca avrebbe, dunque, dovuto iscrivere al passivo una riserva di ammontare corrispondente ai finanziamenti erogati e alle garanzie prestate, cosa che nei bilanci non è stata fatta, se non successivamente, a partire dal bilancio 2015.

Si tratta a ben vedere di estrinsecazione dell'artificio idoneo a rendere fraudolente le operazioni di capitale finanziato "ordinarie" come descritte *sub* 3.1., necessario per dare una falsa rappresentazione al mercato della tipologia di quelle operazioni nella dinamica del mercato secondario, movimentato non da spontaneo incrocio di domanda e offerta, ma perché stimolato e alimentato da stesse risorse della banca.

E' la combinazione tra l'utilizzo dell'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni della banca al di fuori del perimetro consentito dall'art. 2358 c.c. e l'occultamento attraverso l'omessa iscrizione della riserva che crea la distorsione nella percezione del mercato perché induce in errore il mercato sulla situazione dell'emittente, rendendo così artificiose anche quelle operazioni di capitale finanziato che non sono inquadrabili nel concetto di operazioni simulate.

3.3. Mancata comunicazione all'esperto della prassi aziendale dei finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie.

L'art.6 dello statuto della banca prevedeva che, su proposta del C.d.A., sentito il collegio sindacale, l'assemblea dei soci approvasse annualmente l'ammontare dell'importo da versare in aggiunta al valore nominale di ogni azione di nuova emissione; ciò avveniva in sede di esame del bilancio sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso.

Nella prassi consolidata che regola i rapporti della Banca con i propri soci relativamente all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie, il prezzo delle azioni (valore nominale + sovrapprezzo) corrisponde a quello stabilito dall'ultima Assemblea dei soci ai sensi ed ai fini dell'art. 6 dello statuto.

La valutazione del titolo azionario - sempre per convenzione consolidata - regolava anche gli scambi di azioni fra soci.

In tal modo, l'assemblea annuale dei soci definiva il valore di riferimento al quale gli azionisti negoziavano le azioni sul mercato secondario, nonché il prezzo di sottoscrizione dei futuri aumenti di capitale.

Nel 2010, venne affidato al prof. Mauro Bini l'incarico di stimare il valore delle azioni, accogliendo la sollecitazione della Banca d'Italia ad individuare un metodo di determinazione del valore dell'azione il più possibile coerente con la redditività della banca e a definirlo in modo da assicurare continuità valutativa nel tempo, con possibilità di ricorrere a esperti indipendenti.

In data 12 aprile 2011, il Consiglio di Amministrazione della Banca approvava la c.d. "Normativa interna di valutazione"²¹⁶, che indicava i seguenti "dieci requisiti da rispettare nella stima del valore delle azioni della Banca Popolare di Vicenza":

1. riflettere nel prezzo del titolo il valore intrinseco o fondamentale dell'azione;
2. escludere tutti gli elementi di natura speculativa che possono influenzare il prezzo delle azioni di banche comparabili quotate;
3. attribuire nella valutazione massimo peso alle variabili di mercato di natura fondamentale;
4. compiere valutazioni per somma di parti al fine di considerare i differenti profili di rischio e di rendimento dei singoli business;
5. utilizzare – con riguardo ai flussi prospettivi delle entità controllate – le stesse previsioni che alimentano la stima del valore recuperabile ai fini di impairment test dei singoli business/CGU;
6. affidare la valutazione ad un esperto indipendente;
7. adottare tutti e tre gli approcci valutativi (rispettivamente fondati sui flussi di risultato attesi, sui multipli e patrimoniale), a meno che non vi siano fondate ragioni per escludere un approccio;
8. mantenere le stesse tecniche di valutazione entro ciascun approccio (rispettivamente DDM con Excess Capital, multipli di transazioni comparabili, patrimoniale complesso), a meno che non vi siano fondate ragioni (di natura esterna o interna) per modificare le tecniche valutative;
9. considerare le transazioni avvenute sul titolo oggetto di valutazione o su altri titoli emessi dalla società per ricavarne elementi informativi ai fini della stima del valore;
10. spiegare e riconciliare le differenze di valore fra le diverse metodologie quando significative.

L'incarico espletato dal prof. Bini ha riguardato la stima del valore delle azioni al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2010 al 2014.

Tra gli elementi di valutazione vi era, dunque, anche quello delle transazioni sul mercato secondario.

Il prof. Bini ha spiegato che le valutazioni seguivano una procedura che considerava, tra le altre, anche l'evidenza che i titoli della banca fossero effettivamente scambiati ovvero che esistesse un vero mercato dei titoli in parola, in quanto il valore dell'azione, trattandosi di strumenti non quotati, non era quello del valore di mercato, ma il valore intrinseco e i titoli della banca mostravano una buona liquidità, tenuto conto del turnover annuo delle azioni BPVi, attestatosi, tra il 2010 e il 2014, tra il 4% e il 14,8 %²¹⁷.

²¹⁶ E' stata prodotta all'udienza del 31.10.19 ed esibita al teste Bini.

²¹⁷ Memoria prof. Bini, doc.396 produzione P.M. ud.29.10.19.



"Allora, come ho detto, non si cercava la stima di un valore di mercato, ma si cercava un valore intrinseco. In ogni realtà mercato di sportello, per poter accettare una configurazione di valore, bisogna che poi chi scambia i titoli l'accetti, e il modo per verificare che questa regola fosse accettata è che ci fossero degli scambi. Ora, la banca si caratterizzava per un volume di scambi, per essere una banca non quotata, elevato; infatti, possiamo vedere che, rispetto a banche pure quotate, c'erano banche quotate che avevano in realtà scambi più bassi" (teste Bini pagg. 64, 65 verb. ud. 31.10.19).

L'esperto ha, altresì, evidenziato che, sulla base dei dati di turnover che venivano forniti ed evidenziati anche nel bilancio della Banca, non vi erano dubbi che il mercato di sportello fosse un vero mercato che faceva uso del fondo acquisto azioni proprie solo come stanza di compensazione; il fondo era sempre poco impegnato al 31 dicembre (ad eccezione del 2014 quando ne fu proibito l'uso) e, sulla base del turnover medio, era possibile ricavare l'orizzonte medio degli azionisti, che superava i 5 anni.

"Le informazioni erano, sostanzialmente, numero di azioni della banca in circolazione all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno, e il turnover", "quanti titoli erano scambiati rispetto ai titoli iniziali e finali, quindi il calcolo si fa sempre il turnover sui titoli medi nel corso dell'anno"; i dati significavano un livello di turnover di buon livello di rotazione delle azioni per una banca non quotata e questo dava riscontro che la configurazione di valore dell'azione fosse accettata dal mercato (teste Bini, pagg. 65,66 verb. ud. 31.10.19).

Nessuna informazione è stata fornita all'esperto sull'esistenza del capitale finanziato e, dunque, sulle modalità che inducevano quella determinata liquidità dell'azione né evidenze in tal senso erano ricavabili da altri dati; anzi, l'andamento del fondo acquisto azioni proprie dava conto del contrario.

L'analisi condotta dai consulenti tecnici dei Pubblici Ministeri ha, invece, evidenziato, come, in assenza del capitale finanziato, il fondo avrebbe raggiunto la sua saturazione già al primo trimestre del 2012, con conseguente impossibilità per la banca di acquistare ulteriormente azioni proprie sul mercato secondario²¹⁸ e come, in assenza del capitale finanziato (per il 2012) e anche nonostante il capitale finanziato (negli anni 2013 e 2014), l'azione fosse illiquida, apparendo tale solo grazie agli acquisti sostenuti con capitale della banca e alle tecniche dilatorie/ostuzionistiche delle rete per ritardare l'involo e l'evasione delle domande di vendita e dissuadere le richieste di vendita dell'azione²¹⁹.

Dunque, l'indicatore valorizzato dall'esperto a riscontro del dinamismo del mercato secondario era fallace in quanto alterato dal capitale finanziato in alcun modo estemato al prof. Bini.

Di tale fenomeno il prof. Bini non aveva, infatti, avuto la minima contezza.

"Non c'era evidenza perché il portafoglio azioni proprie, in realtà, non si gonfiava, quindi alla fine dell'anno trovavo il portafoglio azioni proprie non gonfio; cosa che mi sarei trovato, invece, se ci fossero state azioni comprate dalla banca e non ancora vendute. Per me l'indicatore era proprio il fondo azioni proprie. L'unico anno nel quale il fondo azioni proprie si blocca è appunto quello, come dico, il 2014, in virtù del Regolamento UE che dicemmo prima" (pagg. 67, 68 verb. ud. 31.10.19).

²¹⁸ cfr. sub capitolo V e tabella 100 pag.294 consulenza tecnica P.M.

²¹⁹ cfr. sub capitolo V e tabelle 105 e 106 pagg.329, 330 consulenza tecnica P.M.



"Certo, se io avessi trovato degli scambi solo in contropartita della banca... solo in contropartita della banca, cosa avrei trovato? Il fondo acquisto azioni proprie piccolo all'inizio dell'anno e grande alla fine dell'anno. Io, invece, alla fine dell'anno lo trovavo sempre snuolato, in realtà, era piccolo all'inizio e piccolo alla fine, quindi come tale voleva dire che non era la banca che si comprava le azioni, ma le azioni che erano state comprate erano state poi rivendute a clientela. Per me era il turnover nei confronti della clientela, altrimenti avremmo avuto l'incremento del fondo azioni proprie della banca" (pag.75 verb.ud.31.10.19).

L'esperto ha chiarito che, se avesse avuto l'informazione corretta relativa al non funzionamento del mercato di sportello, avrebbe dovuto rivedere i criteri valutativi: *"perché a quel punto avrebbe voluto dire che il mercato non riconosceva più il valore intrinseco come una base di scambio; e quindi si sarebbe dovuto rivedere per intero i criteri valutativi che sono alla base del decalogo, ma si sarebbe dovuto rivedere l'impianto, quindi l'architettura dell'impianto valutativo ai fini del decalogo" (pag.69 verb.ud.31.10.19).*

Inoltre, l'esperto avrebbe rettificato il patrimonio di partenza e sarebbe emerso un deficit di capitale. Il piano non avrebbe superato la verifica di ragionevolezza e **quindi il valore delle azioni sarebbe risultato drasticamente ridotto**.

"Quindi io avevo, in realtà, esattamente la conferma che l'orizzonte degli investitori era coerente con il piano a cinque anni, che noi prendevamo come fondamentale; e quindi era logico che un investitore che avesse acquistato le azioni con una prospettiva di investimento a più lungo termine, perché questo era il tasso di rotazione, fosse coerente con quei fondamentali. Perché se io avessi visto, invece, o accorciarsi l'orizzonte o, viceversa, rarefarsi gli scambi e non vedere più scambi, effettivamente, allora, questo significa che il mercato di sportello non accettava più quella configurazione di valore. Questa era la logica di questo punto" (pag.65 verb.ud.31.10.19).

"Se io avessi avuto informazione che tutte le operazioni andavano solo in un senso, e la banca, per esempio, era solo l'acquirente, e tutti gli altri vendevano..." "sarebbe stato rilevante" (pag.65 verb.ud.31.10.19).

Il mercato di sportello era, dunque, indicatore fondamentale per la stima del valore dell'azione perché, come precisato dal prof.Bini, *"se non ci fossero stati scambi, a quel punto il problema c'era perché vuol dire che a quel prezzo il mercato non era disposto più a negoziare, quindi qualcosa non avrebbe funzionato" (pag.65 verb.ud.31.10.19); "... diciamo che ai fini della valutazione io dovevo verificare che l'anno precedente ci fosse stato un volume sufficiente di scambi, non tanto per il valore perché in realtà gli scambi significava che il mercato identificava nel valore intrinseco fondamentale una base ragionevole, sulla base della quale scambiare il titolo. Questo significava, fissando un prezzo, poi non ci fossero stati più scambi, voleva dire che un lato del mercato non si sarebbe più riconosciuto in quel prezzo" (pag.75 verb.ud.31.10.19).*

Altro elemento di valutazione erano i dati di bilancio e il piano attestato dalla società che effettuava l'impairment test ai sensi dell'ITAE 3400.

I piani si fondavano sulla dotazione patrimoniale della Banca corrente alla data della valutazione. In assenza di quel patrimonio il piano o non sarebbe stato ragionevole o avrebbe richiesto aumenti di capitale.

Il corretto trattamento contabile del capitale finanziato avrebbe inciso sul patrimonio e, tenuto conto dell'entità, avrebbe determinato un crollo del valore delle azioni».

“Tutte le operazioni che avessero portato a incrementare un patrimonio, che non avesse contribuito a formare il patrimonio di vigilanza, avrebbe sicuramente avuto un effetto negativo sulla valutazione. Questo sicuramente perché, in realtà, tutti i criteri di valutazione si fondavano sempre come driver importante, come dicevo, e della capacità di reddito e del patrimonio. Quindi il criterio reddituale, perché era un DDM, cioè un Dividend Discount Model con Excess Capital, cioè dove il capitale in eccesso rispetta i vincoli minimi di vigilanza, quello che consentiva alla banca di crescere in termini di masse e quindi generare reddito; secondo il criterio del costo, perché si partiva proprio dalla valutazione patrimoniale di partenza, e quindi quello era il battente: più basso è il battente più basso è il valore. E il criterio di mercato perché tutte le transazioni delle banche si misurano sulla base di multipli Price to Tangible Book, quindi in realtà sul patrimonio netto ancora una volta. Quindi per tutti e tre i criteri si sarebbe tornati a un valore sicuramente inferiore” (teste Bini pag.68 verb.ud.31.10.19).

E secondo quanto riferito dallo stesso Bini, il decremento di valore sarebbe stato significativo (cfr. pagg.68, 69 verb.ud.31.10.19):

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – E in che misura inferiore, lei lo può...?

TESTIMONE BINI – Questo, ecco, qui ci sono due aspetti. Noi dobbiamo immaginare un effetto del patrimonio, di riduzione del patrimonio, fino a che abbiamo patrimonio eccedente, possiamo immaginare che il valore, cioè la perdita di valore non sia molto superiore rispetto all'effetto patrimoniale, laddove...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Ma per quanto riguarda il metodo reddituale?

TESTIMONE BINI – Per quanto riguarda il metodo reddituale, ma anche gli altri, perché a quel punto anche l'avviamento sulla raccolta e così via, non potendosi sviluppare le masse, ovviamente, tutto si riduce. E lo stesso per il valore di mercato. Se, viceversa, andiamo a incidere anche sul patrimonio di vigilanza, quindi siamo in deficit di patrimonio di vigilanza; questo, naturalmente, costringe la banca a fare l'aumento di capitale. Per avere un'idea, in Europa, e quindi non soltanto in Italia, prendendo tutte le banche che si sono trovate in questa condizione di dover fare degli aumenti di capitale per rispondere a deficit patrimoniali, il mercato di Borsa ha reagito negativamente nella misura compresa fra il 20% e il 33% del patrimonio netto contabile. Quindi, se l'ammontare fosse stato di 1 miliardo, al quale bisognava poi sommare un altro 33% del patrimonio netto o un 20%, a seconda della reazione, e quindi delle cause che l'avrebbero generato. Quindi c'era un effetto **moltiplicativo**, ecco, cioè non bastava l'effetto del patrimonio ma un effetto moltiplicativo, questo è evidenza di mercato.

Il prof.Bini ha evidenziato che, infatti, quando a seguito del Comprehensive Assessment furono fatte rettifiche sul patrimonio per 1 miliardo, la forchetta del



405

valore dell'azione scese al minimo di 45,00 euro proprio a seguito degli effetti patrimoniali e reddituali (teste Bini pag.82 verb.ud.31.10.19).

E la rilevanza del dato trova riscontro nell'oscillazione in ribasso del valore che l'azione avrebbe avuto laddove Bini avesse tenuto conto dell'entità del capitale finanziato come ricostruita dai consulenti dei Pubblici Ministeri.²²²

L'omessa comunicazione all'esperto di un dato – capitale finanziato – che costituiva fondamentale elemento di valutazione della stima del valore dell'azione per gli effetti indotti sulla dinamica delle contrattazioni (punto 9 normativa interna di valutazione) costituisce certamente un artificio nel senso accolto dalla norma.

Si tratta infatti di un espediente finalizzato, attraverso l'omessa comunicazione di dati determinanti per le valutazioni di stima, ad indurre l'esperto ad individuare il valore del titolo in termini decisamente più favorevoli, nella prospettiva di rappresentare al mercato una valorizzazione del titolo diverso dal reale valore che sarebbe stato restituito dalla dinamica fisiologica di domanda e offerta in modo da renderlo appetibile.

4. Diffusione di notizie false.

Le notizie false attengono a diversi aspetti di sicuro rilievo per il mercato (entità patrimoniale, solidità, crescita compagine sociale, esito aucap) comunicati con una pluralità di mezzi che, per diffusività e platea di destinatari, si rivelavano idonei ad attingere praticamente tutte le tipologie di operatori.

I bilanci sono stati prodotti dai Pubblici Ministeri all'udienza del 21.5.2019 (docc.97,98,99); le comunicazioni menzionate in imputazione sono state prodotte alle udienze del 21.11.19 e 16.1.20.

4.1. Bilanci d'esercizio al 31.12.2012, 31.12.2013 e 31.12.2014.


La normativa prevede l'obbligo per l'istituto di credito²²³

- di iscrizione di una quota di riserva indisponibile per l'ammontare pari al valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale; l'art. 2357 ter c.c. (nella versione in vigore all'epoca) prevedeva che *"una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate"*; tale voce, che accoglie il valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo patrimoniale del bilancio, è funzionale a salvaguardare l'integrità del capitale per evitare che l'acquisto di azioni proprie possa tradursi in una distribuzione della parte indisponibile del patrimonio netto. La riserva viene iscritta dopo che le azioni sono entrate nel patrimonio della banca e permane fino a quando le azioni non vengono trasferite, annullate o ridotte. Essa quindi è indisponibile fino a quando le azioni restano nel portafoglio della banca; dopo l'alienazione o l'annullamento diviene disponibile.

- di iscrizione di una quota di riserva disponibile in previsione dell'acquisto di azioni proprie; l'art. 2357 c.c. prevede infatti che *"la società non può acquistare azioni proprie se non*

²²² Cfr. capitolo V.

²²³ Annotazione GdF Nucleo Polizia Tributaria a Vicenza proc. 0238198/15 del 07.07.2015 acquisita su accordo delle parti, ex art. 493 co.3 c.p.p., all'udienza del 19.11.19.



nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato”;

- di iscrizione di una riserva indisponibile ex art. 2358 co.6 per il valore corrispondente all'ammontare dei finanziamenti erogati per l'acquisto delle azioni dell'istituto.

I bilanci devono essere veritieri, completi e trasparenti perché devono dare un quadro fedele della situazione patrimoniale finanziaria e del risultato economico della società.

Rappresentazione nel caso di specie, invece, falsata dall'omessa appostazione a riserva della quota corrispondente al capitale finanziato e dalla pratica dello “svuotafondo” del fondo acquisto azioni proprie che consentiva di evitare l'impegno di capitale a bilancio e la conseguente appostazione delle relative riserve, con ricadute anche sul livello dei ratios patrimoniali.

L'impatto sul bilancio dell'azzeramento a fine anno del fondo è stato plasticamente descritto dal teste Gatti, che ha appunto dichiarato che ciò consentiva di ottenere un effetto di *window dressing*²²⁴ e che fosse questa la finalità perseguita del *management* è stato confermato anche dai testimoni²²⁵.

La trasparenza verso terzi di cui si preoccupa il legislatore nell'imporre l'obbligo di appostazione a riserva prova l'incidenza di tale dato sulle valutazioni del mercato.

Del resto, la stessa banca ne era ben consapevole tant'è che nella relazione redatta ai sensi dell'art. 2358 co. 3 c.c. per l'ampliamento della base sociale (mini aucap con possibilità di finanziare l'acquisto delle azioni) si dà conto proprio della *“tendenziale circolarità dell'operazione sul piano patrimoniale”* con *“esigenza di tutelare l'affidamento che la rappresentazione – nel bilancio e negli atti della Banca – di un incremento dei mezzi propri non ancora compiutamente realizzato (perché non ancora coperto da un corrispondente importo di ricchezza esterna) potrebbe ingenerare nei terzi”*²²⁶.

Evidenziare in bilancio la detenzione di azioni proprie per un controvalore significativo e la sussistenza del sistematico ricorso al finanziamento per l'acquisto di azioni della banca avrebbe avuto conseguenze negative:

- sulla credibilità del funzionamento del mercato secondario, evidenziando la difficoltà di liquidare il titolo con impatto anche sul valore del titolo medesimo, che dalla vivacità del mercato secondario indissolubilmente dipendeva;

- sulla solidità patrimoniale dell'istituto, per l'impatto sul patrimonio attesa la circolarità dell'operazione e, con riferimento al mercato primario, l'assenza di aumento reale del patrimonio sociale per mancanza di afflusso di risorse provenienti da terzi;

- sul livello dei ratios patrimoniali specificamente indicati nei bilanci: si è visto (sub capitolo V) come il capitale finanziato abbia inciso significativamente sui ratios patrimoniali, di fatto già dal 2012 al di sotto dei requisiti di target e regolamentari.

4.2. Comunicati stampa.

²²⁴ Gatti pag.89 ud.26.9.19. Si rimanda a quanto già evidenziato al cap.III par.6.

²²⁵ Turco, pag.43 ud.3.7.19; Tonato pagg.14,15, 22 ud.9.11.19.

²²⁶ Verbali Cd.A. 19.3.13 e 4.3.2014 sub doc.102 produzione P.M. 23.5.19

 407

Come spiegato dal teste Fagnani²²⁷ i comunicati stampa venivano diffusi in due momenti: in occasione dell'approvazione dei dati semestrali e in occasione dell'approvazione del bilancio annuale e avevano la stessa struttura.

La struttura del comunicato era così ripartita:

- una parte iniziale, di tipo comunicativo, che metteva in luce i risultati della banca con un approccio di marketing, ponendo l'accento più sui risultati positivi che su quelli negativi: *"venivano in qualche modo selezionati i messaggi, i principali messaggi da veicolare in relazione ai risultati di bilancio"*²²⁸ *"sulla base del bilancio emergevano alcune cose che tendenzialmente, ovviamente, tendevamo a estrarre quelle positive, non certo a enfatizzare quelle negative"*²²⁹;
- una parte che riportava virgolettate le dichiarazioni del Presidente e del Direttore Generale, che commentavano i risultati di bilancio *"si esprimeva comunque compiacimento per i risultati, e adesso era... mi lasci dire, un po' "celebrativo" come frase..."*²³⁰;
- una parte tecnica che illustrava in modo asettico i risultati di bilancio ed era redatta dalla ragioneria generale.

In genere la prima bozza del comunicato era redatta dal personale dell'ufficio studi che indicava il contenuto di massima estraendo i dati dai bilanci e curava l'impostazione generale; il comunicato veniva poi revisionato dai responsabili della comunicazione; il testo del comunicato veniva rivisto da Sorato in una riunione insieme ai vicedirettori generali; solo dopo questo passaggio con eventuali correzioni e limature era trasmesso al Presidente Zonin e, infine, al Consiglio di Amministrazione che si limitava ad approvare il comunicato così come predisposto²³¹.

Fagnani ha ricordato che Sorato era solito effettuare *"un controllo ossessivo"* sul contenuto dei comunicati *"guardava ogni singola parola ogni singola riga e ogni singola limatura; ... lo leggeva veramente con molta attenzione e, come dire, vedevo che stava attento anche a ogni minima sfumatura, dava delle indicazioni..."*²³².

Del resto, l'importanza comunicativa nei confronti del mercato affidata al comunicato stampa e l'attenzione che in tal senso veniva posta sulle notizie diffuse trova riscontro anche nelle dichiarazioni del teste Sommella laddove ha confermato come l'appunto del Comitato di Direzione 2011 (Sorato: *"Attenzione all'andamento degli impieghi, dobbiamo essere coerenti con il fair group. Voglio un dato puntuale, proiezioni del nostro comunicato stampa, Fagnani"*)²³³ fosse una specifica indicazione data da Sorato a Fagnani sull'informazione da veicolare nel comunicato.

I comunicati stampa vengono individuati come decettivi in relazione alla tipologia di notizia diffusa (solidità, crescita compagine sociale, esito aucap).

Alcuni comunicati contengono una pluralità di notizie rilevanti, falsamente rappresentante negli aspetti di interesse.

227 Udienza 10.12.19 pagg.10 e ss.

228 Fagnani pag.11 verb.ud.cir.

229 Fagnani pag.12 verb.ud.cir.

230 Fagnani pag.14 verb.ud.cir.

231 I verbali del C.d.A. sono stati prodotti all'udienza del 23.5.2019.

232 Fagnani pag.13 verb.ud.cir.

233 Doc.389 produzione P.M. 29.10.19; teste Sommella pag.53 e ss. Verb.ud.29.10.19

Si procederà dapprima ad illustrare il contenuto dei comunicati (per gli aspetti che rilevano in questa sede) e poi alle considerazioni sulla natura decettiva del messaggio veicolato per tematica rilevante

1. Comunicato stampa del 8.8.2012 (doc.623):

Si tratta di comunicato diffuso ex 114 Dlgs. 58/1998 e riguarda i risultati della semestrale.

Si evidenzia l'utile a livello consolidato di 69,2 milioni (+15%) e la solidità patrimoniale del gruppo, evidenziando il valore del patrimonio netto (3.035 mln/euro) e i ratio (core tier 1 ratio 8,21% e Total Capital 11,34%).

Viene dato rilievo al "miglioramento del profilo della liquidità strutturale" con un miglioramento rispetto all'anno precedente, alla crescita della clientela e viene riportato il messaggio del Presidente Zonin "il risultato ottenuto nel primo trimestre è da ritenersi ottimo perché evidenzia una buona redditività aziendale con una rilevante solidità patrimoniale pur in un contesto di difficoltà economica e incertezza dei mercati" (il grassetto è del testo del comunicato).

Segue l'illustrazione del nuovo piano industriale 2012-2014/2016 e dei risultati consolidati.

Viene evidenziata l'espansione della banca sotto il profilo della rete di vendita (filiali, negozi finanziari, punti private), l'incremento della clientela (aumentata di 41 mila unità) e l'aumento della compagine sociale (con più 4200 soci/azionisti negli ultimi 12 mesi).

2. Comunicato stampa del 19.3.2013 (doc.624):


Si tratta della comunicazione dei risultati del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2012.

Oltre alla enfattizzazione dell'impegno del sostegno al territorio (famiglie e imprese) sotto il profilo degli impieghi, viene evidenziato il "rafforzamento della posizione di liquidità" con un aumento della raccolta diretta, l'"ulteriore incremento della solidità patrimoniale" (con riferimento all'aumento del patrimonio netto a +13,2%, al core tier 1 all'8,23% e della clientela, con un aumento del +9,2% di soci/azionisti), la crescita della clientela (con 71 mila nuovi clienti in più rispetto al 2011), un utile di gruppo al +6,5%.

Il messaggio del Presidente Zonin riportato nel comunicato dà conto di come "in un periodo economico ancora molto complesso per il nostro Paese abbiamo continuato ad operare coerente con il nostro modello di banca cooperativa al servizio dei suoi territori, sostenendo concretamente le famiglie e le piccole e medie imprese: per il quinto anno consecutivo abbiamo erogato impieghi con un tasso di crescita triplo rispetto al sistema bancario italiano. A conferma di quanto questa nostra strategia si stia compresa e apprezzata la nostra clientela e la nostra Compagine Sociale sono aumentate in modo significativo, consentendoci di rafforzare la liquidità e la solidità patrimoniale necessarie per poter continuare l'attività di banca commerciale a sostegno del tessuto economico".

Segue l'illustrazione dei risultati consolidati al 31.12.2012, con evidenziazione di un utile di esercizio al +13,2% rispetto all'anno precedente e i ratios patrimoniali al 8,23% e 11,26%.

Nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione si evidenzia che l'attenzione sarà rivolta all' "ulteriore miglioramento della posizione di liquidità



della banca e al continuo rafforzamento patrimoniale" (in grassetto nel comunicato).

Viene poi evidenziata la consueta crescita della rete vendita e della clientela e l'ampliamento della compagine sociale.

3. Comunicato stampa del 27.4.2013 (doc.626):

Si tratta della comunicazione del risultato del bilancio al 31.12.12 approvato dall'assemblea.

Si sottolinea in apertura l'utile netto al +6,5% rispetto al 2011, la stabilità del valore dell'azione a 62,50 euro indicato dal C.d.A. sulla base di una "approfondita perizia formulata da un autorevole consulente esterno" e il pagamento di un dividendo dello 0,50 euro.

Si evidenzia l'apprezzamento dell'assemblea per i "i risultati positivi ottenuti dalla Banca nonostante il periodo ancora molto complesso che il Paese sta attraversando a causa del perdurare della crisi economica e finanziaria" e il sostegno al territorio attraverso l'aumento degli impieghi del triplo rispetto alla media del sistema italiano.

Viene riportato l'intervento del Presidente Zonin del seguente tenore: "in un anno di straordinaria difficoltà per l'Italia la Banca Popolare di Vicenza ha protetto l'investimento dei suoi soci, salvaguardando il valore dell'azione, ha difeso il risparmio dei suoi clienti e ha finanziato con un impegno eccezionale le piccole e medie imprese (...) risultati di grande rilievo che testimoniano la validità e l'attualità del modello della nostra Banca al servizio dell'economia del Paese".

Segue l'esposizione dei risultati consolidati con evidenziazione dell'aumento degli impieghi verso la clientela (+2,4% rispetto alla media del sistema bancario italiano del 0,6%), dell'aumento della raccolta sia diretta che indiretta, dell'utile di esercizio, dei ratios patrimoniali aumentati rispetto al 2011 (Core Tier 1 Ratio 8,23% rispetto all'8,16% del 2011 e Total Capital Ratio all'11,26%) .

Di nuovo (come nel comunicato sub doc.624) nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione viene posto l'accento sul miglioramento della liquidità e il rafforzamento patrimoniale.

A chiusura la consueta evidenziazione della crescita della rete vendita e della clientela e l'ampliamento della compagine sociale.

4. Comunicato stampa del 9.8.2013 (doc. 627):

Si tratta del comunicato sugli esiti dell'aucap 2013 diffuso anche ex 114 Dlgs.58/1998.

Il comunicato esordisce con la seguente frase: "conclusa con pieno successo e una domanda superiore all'offerta l'operazione di aumento di capitale e prestito obbligazionario convertibile per 506 milioni di euro".

Si comunica che le richieste di sottoscrizione sono state "ampiamente superiori all'offerta" e si riporta il messaggio del Presidente ove si dice che "il completo successo dell'aumento di capitale che ha visto una domanda superiore all'offerta consente al nostro Corte Tier 1 di salire attorno al 9% rafforzando una già rilevante solidità patrimoniale che, specialmente in questo momento di perdurante difficoltà congiunturale è un requisito fondamentale affinché la nostra Banca possa continuare a garantire il credito alle famiglie e alle imprese del territorio"

5. Comunicato stampa del 27.8.2013 (doc.628):

Ha ad oggetto i risultati della semestrale 2013 e si apre con i seguenti titoli (il maiuscolo è del comunicato):



"MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA E SIGNIFICATIVO RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE".

IL PRESIDENTE ZONIN "LA SIGNIFICATIVA CRESCITA DEI PROFITTI DEL SEMESTRE PRUDENZIALMENTE DESTINATA A RAFFORZARE GLI ACCANTONAMENTI SUI CREDITI".

La prima informazione in evidenza è quella sul capitale: "conclusa con successo l'operazione di rafforzamento patrimoniale"; "raccolti in tempi brevissimi 506 milioni di euro, di cui 253 milioni di aumento di capitale e 253 milioni di prestito convertibile. Core Tier 1 pro forma al 30 giugno 2013 al 9% (incluso l'aumento di capitale di 253 milioni di euro)".

La seconda informazione riportata è quella relativa alla compagine sociale "ulteriore importante crescita della compagine sociale e della clientela" con indicazione dei dati di crescita di soci/azionisti e clienti.

Segue l'evidenziazione della liquidità ("ulteriore rafforzamento del profilo di liquidità strutturale"), redditività (risultato della gestione operativa al +9,6%), utile netto (1,6 mln/euro).

Si riporta quindi il messaggio del Presidente in cui si evidenzia come i profitti, in crescita rispetto al primo semestre 2012, siano stati destinati all'accantonamento sui crediti "per rafforzare la solidità patrimoniale" e come l'andamento positivo e la crescita del gruppo siano confermati dai principali indicatori gestionali quali solidità patrimoniale, clienti, soci, liquidità e risultati gestionali. Messaggio che chiosa "i nostri soci e i nostri clienti continuano a dimostrare la loro fiducia e il loro consenso alla politica di gestione e alle prospettive di sviluppo come testimoniato dalla grande adesione al recente aumento di capitale".

Segue l'esposizione dei risultati consolidati con i consueti dati positivi su impieghi e raccolta ed evidenziazione dell'incidenza positiva dell'aucap sui ratios patrimoniali (8,99% e 11,93%) e la consueta evidenziazione dei punti rete di vendita, dell'incremento della clientela e dell'ampliamento della compagine sociale.

Nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione, viene valorizzato il rafforzamento patrimoniale raggiunto con l'aucap a conferma della "tempestiva capacità di reazione agli effetti della crisi" e a testimonianza della "qualità e solidità" della banca.

6. Comunicato stampa del 18.3.2014 (doc.629):

Ha ad oggetto l'esposizione dei risultati del bilancio al 31.12.2013 e il raffronto con l'anno precedente.

Si pone l'accento su: "significativo miglioramento della redditività caratteristica" e sul "consistente rafforzamento della solidità patrimoniale: aumento del core tier al 9,21% (rispetto all'8,23% del 2012)".

Viene evidenziata l'aumento di operatività sotto il profilo degli impieghi e della raccolta, l'aumento delle quote di mercato, il rafforzamento patrimoniale indotto dalla "positiva conclusione" dell'aumento di capitale che ha determinato l'innalzamento del Core Tier 1 ratio e viene preannunciato l'aumento di capitale 2014 con il quale si prevede di raggiungere già nel 2014 un Common Equity Tier 1 ratio di oltre l'11%.

Aspetto, quest'ultimo, evidenziato anche nel messaggio del Presidente riportato nel comunicato "l'ulteriore richiesta di rafforzamento patrimoniale rivolta sia agli attuali soci per 700 milioni di euro che ai nuovi soci per 300 milioni di euro ci consentirà di aumentare il nostro

 411

patrimonio portando il Common Equity Tier 1 ratio a oltre l'11% per continuare a sostenere l'economia reale e ci permetterà di valutare eventuali operazioni di crescita per aggregazione".

Segue il messaggio del Direttore Generale in cui si evidenziano gli ottimi risultati raggiunti e la politica prudentiale della banca in punto di accantonamento sui crediti "questo ci consente di migliorare la qualità degli attivi e di affrontare con più sicurezza l'attuale fase economica del nostro Paese".

Segue l'esposizione dei dati di bilancio con evidenziazione degli aspetti di crescita e dell'incremento della compagine sociale "grazie in particolare al successo dell'operazione di aumento di capitale "ordinario" finalizzato all'ampliamento della base sociale: +17442 soci e azionisti (+23,8% rispetto al 2012 per un totale di Soci/Azionisti di 90716 unità al 31 dicembre 2013), risultato che testimonia la costante crescita delle famiglie e delle imprese nei confronti dell'istituto".

La parte relativa alla evoluzione prevedibile delle gestione è dedicata alla preannunciata iniziativa di un nuovo aumento di capitale per il 2014.

7. Comunicato stampa del 8.8.2014 (doc.632):

Ha ad oggetto la comunicazione, anche ai sensi dell'art. 114 D.lgs.58/1998, dei risultati dell'aucap 2014 descritta come una operazione "conclusa con pieno successo" con una domanda complessiva superiore a 700 mln/euro rispetto all'operazione di 608 mln/euro, dunque "ampiamente superiore all'offerta".

Viene dato particolare risalto al messaggio del Presidente: "siamo pronti ad entrare nel gruppo delle banche europee che saranno direttamente vigilate dalla B.C.E. con la serenità dei coefficienti patrimoniali particolarmente elevati e con l'orgoglio di non aver mai snaturato anche in questi anni di forte crescita l'identità cooperativa di questa banca e il suo legame con il territorio".


Vengono riportate le ulteriori dichiarazioni del Presidente sull'ampliamento della compagine sociale nonché quelle del direttore generale sulla continuità dell'attività bancaria a sostegno delle imprese e delle famiglie dei territori "anche in uno scenario normativo europeo sempre più esigente sul fronte della solidità patrimoniale bancaria"; "siamo stati vicini alle imprese negli ultimi anni di crisi economica con una importante politica degli impieghi; oggi anche grazie al successo di questo aumento di capitale potremo offrire un contributo ancora più fattivo alla ripresa della nostra economia".

8. Comunicato stampa del 29.8.2014 (doc.633):

Illustra i risultati della semestrale 2014.

In primo piano:

- l'aucap 2014 ("ulteriore importante rafforzamento patrimoniale") che viene descritta come operazione conclusa "con pieno successo", con una domanda (727 milioni) ampiamente superiore all'offerta (608 milioni), che ha consentito il raggiungimento del Cet 1 ratio del 10,67% "consentendo al Gruppo di continuare a rafforzare la propria attività di sostegno allo sviluppo dei territori di operatività";
- l'accrescimento della base sociale e della clientela: "storico superamento della soglia di 100 mila soci" "nei primi sei mesi del 2014 ulteriore incremento di quasi 40 mila clienti";
- liquidità, descritta come "solida" e "già in linea con i nuovi requisiti previsti dalla normativa Basilea 3";
- proventi, con "significativo incremento" derivante dall'attività bancaria tradizionale;
- utile netto di 22 mln/euro.



Vengono esposti i risultati del bilancio consolidato, enfatizzando gli elementi di crescita; seguono le informazioni sull'espansione quanto ai punti rete vendita e all'ampliamento della clientela (+3% rispetto al 2013) e all'accrescimento della compagine sociale.

9. Comunicato stampa del 26.10.2014 (doc.634):

Ha ad oggetto l'esito del Comprehensive Assessment di cui viene evidenziato il superamento positivo:

- *"superato l'Asset Quality Review con un'eccedenza di 340 milioni di euro dopo le principali misure di rafforzamento patrimoniale"*
- *"colmata la carenza tecnica da Stress Test con un'eccedenza pari a 30 milioni di euro grazie alle iniziative di capitale realizzate nel 2013 e 2014 per complessivi 1,2 miliardi di euro inclusa la già deliberata irrevocabile conversione del prestito obbligazionario soft mandatory di 253 milioni sottoscritto nel 2013"*

Si evidenziano gli effetti positivi delle iniziative di patrimonializzazione esperite nel 2013 e 2014, la assoluta "serenità" nell'affrontare il Comprehensive Assessment e l'allineamento ai nuovi standard previsti dalla normativa europea di vigilanza.

I risultati vengono presentati come assolutamente positivi:

- *"l'impatto complessivo dell'asset quality review è ascrivibile per soli 126 milioni a valutazioni analitiche già in gran parte recepite nel nostro conto economico"*
- *"i risultati finali dell'esercizio ... identificavano l'eventuale deficit patrimoniale in termini di rapporto tra capitale primario di classe 1 e attività ponderate per il rischio (CET 1 ratio) rispetto a soglie minime prestabilite senza però prendere in considerazione le azioni sul capitale intraprese successivamente al 31 dicembre 2013";*
- *"applicando tale criterio e tenendo in considerazione gli interventi sul capitale finalizzati entro il 30 settembre 2014, l'asset quality review presenta un'eccedenza di 340 milioni; dall'esercizio di stress test emerge invece una carenza "tecnica" patrimoniale pari a 223 milioni di euro più che compensata dalla già deliberata irrevocabile conversione del prestito obbligazionario soft mandatory per 253 milioni di euro"*

Concludendo che *"le risultanze dell'Asset Quality Review e Stress Test unitamente alle misure patrimoniali realizzate nel 2014 determinano un'eccedenza di CET1 pari a circa 30 milioni di euro"* (in grassetto nel comunicato).

Si dà risalto all'ampliamento della base sociale passata da 73.000 soci a fine 2012 a 110.000 come indicativa della "fiducia dimostrata dai nostri Soci", all'impatto dell'aumento di capitale nell'attuale (*"il CET 1 ratio ... includendo l'aumento di capitale di 607,8 milioni di euro ... si posizionerebbe quindi al 10,67% ben oltre i limiti regolamentari"*) e in prospettiva (*"la campagna nuovi soci fino a 300 milioni di euro di cui 50 milioni già realizzati garantiranno alla banca un adeguato profilo patrimoniale anche per il futuro"*).

10. Comunicato stampa del 10.2.2015 (doc.635):

Ha ad oggetto i risultati preliminari del bilancio al 31.12.2014.

Esordisce evidenziando i risultati positivi nella gestione caratteristica e la politica particolarmente prudentiale adottata dal Cd.A. su indicazione della B.C.E. con aumento degli accantonamenti su crediti e rettifica degli avviamenti.

"Nonostante il positivo andamento della gestione tradizionale il risultato netto consolidato del bilancio 2014 è pari a -497 milioni di euro che il Consiglio di Amministrazione ha approvato"



all'unanimità certo che queste scelte prudenziali miglioreranno la qualità degli attivi della banca e aumenteranno già nel 2015 la redditività dell'Istituto".

Il risultato negativo viene attribuito all'adozione di una politica particolarmente prudentiale.

Viene dato risalto al *"successo delle iniziative di rafforzamento patrimoniale"* per circa 1 miliardo di euro e raggiungimento di un *CET 1 ratio pro forma* pari all'11,10%; si evidenzia la *"notevole crescita"* della compagine sociale di oltre 26 mila soci, con raddoppio rispetto al 2008.

Viene evidenziata la crescita significativa dei proventi derivanti dall'operatività tradizionale con la clientela nonché la crescita importante della clientela *"aumentata di oltre 62.000 clienti nel 2014 con valori di acquisizione e fidelizzazione ai vertici del Sistema creditizio italiano"*.

Viene riportato lo stralcio del messaggio del presidente in cui si parla di *"scelte coraggiose e prudenziali nell'interesse della Banca e dei Soci e nel rispetto delle nuove indicazioni della Banca Centrale Europea"*. *"Confido che già nel corrente anno conseguiremo risultati positivi da questa politica di grande prudenza e che sapremo affrontare con maggiore tranquillità le nuove norme e i conseguenti importanti cambiamenti..."*.

Si riportano informazioni positive e tranquillizzanti anche sul fronte liquidità e redditività caratteristica

11. Comunicato stampa del 3.3.2015 (doc.636):

Ha ad oggetto i risultati definitivi al 31.12.2014.

Il titolo in evidenza recita: *"Superati i requisiti patrimoniali richiesti dalla Banca Centrale Europea. Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati definitivi al 31.12.2014"*.

Nel comunicato, pur dando conto della comunicazione di B.C.E. di una possibile riduzione del requisito minimo di *CET1* a seguito del recepimento in bilancio degli esiti dell'A.Q.R., si evidenzia che i requisiti di target risultano già superati dai ratios pro forma al 31.12.14 *"tali valori risultano quindi superiori ai requisiti richiesti dalla B.C.E. già prima della citata riduzione del requisito di CET1 ratio"*.

Nella parte dedicata alla evoluzione prevedibile della gestione si comunica che nel 2015 l'operatività del gruppo BPVi *"sarà caratterizzata dal mantenimento di un elevato livello di patrimonializzazione"*; l'azione commerciale sarà focalizzata *"sull'ulteriore incremento della base clientela"*; i livelli reddituali dovrebbero beneficiare *"dell'ulteriore incremento dei ricavi derivanti dall'operatività con la clientela"* (il grassetto è del comunicato).

A chiusura l'evidenziazione della crescita dei punti di rete di vendita, gli sviluppi sulla clientela e il *"notevole incremento"* della compagine sociale (+28% rispetto al 2013) anche grazie agli aumenti di capitale *"risultato che testimonia la costante crescita di fiducia delle famiglie e delle imprese nei confronti dell'Istituto"*.

E' indubbio che con la diffusione di tali comunicati la banca abbia rappresentato una situazione non corrispondente a quella effettivamente esistente e certamente fuorviante:

- Sulla solidità patrimoniale della banca (comunicati sub 1, 2, 3,9 ma anche 6, 8, 10, 11) nella misura in cui vengono enfatizzati la patrimonializzazione della banca, le



prospettive di rafforzamento, esposti in modo distorto gli esiti dell'A.Q.R., occultate le reali ragioni del risultato netto negativo nel bilancio consolidato 2014.

I comunicati esaltano i dati di bilancio e ne forniscono una lettura ulteriormente positiva e ottimistica, così rafforzando (e in questo sta l'intrinseca portata decettiva) l'immagine di solidità dell'istituto. Gli stessi risultati negativi al 31.12.2014 vengono presentati non come momento di crisi o difficoltà ma come conseguente adozione di una politica particolarmente prudentiale che non incide su risultati patrimoniali visto che i ratios sono sempre positivi e in crescita.

Si è visto invece (sub capitoli V e IX) come la patrimonializzazione rappresentata fosse alterata dal ricorso occulto al capitale finanziato; come i ratios patrimoniali fossero ben inferiori a quelli esposti; come gli esiti dell'A.Q.R. e del Comprehensive Assessment fossero stati falsati dalla omessa informazione sul capitale finanziato, restituendo esiti assolutamente non aderenti alla reale situazione della banca, che evidenziava una perdita patrimoniale significativa e uno scostamento dai requisiti patrimoniali che la faceva scendere al di sotto dei requisiti regolamentari; come lo stesso A.Q.R. avesse rilevato significative criticità.

- Sulla crescita progressiva della compagine sociale (comunicati sub 5, 6, 8,9, 10, 11), in realtà tutt'altro che spontanea, quindi non indicativa della fiducia verso la banca ed effettiva, bensì indotta dagli stimoli (occulti) posti in essere dalla banca, sia sotto il profilo finanziario (con il sostegno per l'acquisto di azioni) sia sotto il profilo della aggressiva politica commerciale (sia sul mercato secondario per indurre l'acquisto di azioni sia sul mercato primario per sollecitare l'adesione agli aucap).²³⁴

- Sugli esiti degli aucap (comunicati sub 5, 6, 7, 8, 10, 11) enfatizzati nei risultati conseguiti non per appetibilità del titolo né tanto meno per confluenza di richieste ma solo grazie alle sollecitazioni finanziarie e commerciali poste in essere dalla banca.

4.3. Comunicazioni ai soci.

Beltotto Giampietro, responsabile comunicazioni e relazioni esterne BPVi ha dichiarato che le missive dirette alla generalità dei soci a firma del presidente Zonin costituivano un format appositamente predisposto che poi veniva inviato a tutti i soci: *"preciso che quelle consegnatevi sono lettere modello ovvero campione di tutte quelle poi realmente inviate a tutti i soci della BPVi. Logicamente non conserviamo copia delle singole lettere inviate ma solo quella originale che poi viene duplicata per i relativi soci destinatari, in pratica conserviamo solo l'indirizzo che poi corrisponde all'elenco soci"* ²³⁵.

Quelle acquisite al dibattimento sono dunque un campione rappresentativo delle lettere che, nelle specifiche occasioni di interesse, venivano inviate alla totalità dei soci e sono tutte a firma del presidente Zonin.

La teste Lombardo, responsabile della direzione comunicazione di BPVi, sentita all'udienza del 19.9.20, ha spiegato che il presidente scriveva una lettera ai soci due volte all'anno: all'indomani dell'approvazione della semestrale e un mese prima dello svolgimento dell'assemblea dei soci.

²³⁴ Cfr. sub capitoli III e IV

²³⁵ Sia del 21.6.2016 acquisite su accordo delle parti ex art.493 co.3 c.p.p. all'udienza del 26.9.19.



La lettera conteneva una relazione sui principali accadimenti.

Nel caso della semestrale, la lettera veniva inviata a settembre, dopo l'approvazione del C.d.A. ed evidenziava gli avvenimenti del semestre da gennaio a giugno.

Nella lettera pre-assemblea, il presidente formalizzava l'invito ai soci a partecipare all'assemblea e dava conto e ragione dei principali dati di bilancio.

Le lettere venivano predisposte dalla Lombardo sulla base delle indicazioni del presidente Zonin per quanto riguarda la prima parte, quella comunicazionale e poi c'era una seconda parte più tecnica.

La lettera veniva trasmessa al direttore generale per eventuali valutazioni e correzioni.

Lettera 30.3.2012 (doc.640):

Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2012.

Viene illustrato l'andamento della banca ed evidenziati i risultati positivi quanto alla crescita degli impieghi e della raccolta, l' "ottimo" profilo di liquidità e la solidità patrimoniale con il *Core Tier 1* aumentato dall'8,05% al 8,16%; viene enfatizzato l'utile netto consolidato di esercizio di 95,1 mln/euro nonché l'aumento del dividendo per azione.

Lettera 3.9.2012 (doc.641):

Si tratta della lettera post semestrale 2012 dove si evidenzia il risultato utile netto di 69 milioni "dopo aver destinato a titolo prudenziale una cifra importante a rettifiche di valore sui crediti".

Il dato viene definito "eccellente".

Viene evidenziato l'incremento della compagine sociale, l'aumento della clientela, la stabilità del valore dell'azione ("abbiamo saputo conservare e mantenere il valore delle nostre azioni frutto del risparmio di quasi 70.000 soci").

Lettera 19.3.2013 (doc.642):

Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2013.

La lettera esordisce così: "*sicurezza*" è la parola che oggi tutti ricerchiamo e quella che apprezziamo di più soprattutto nel momento di incertezza, confusione e difficoltà legato alla crisi che ormai da cinque anni ha investito il nostro Paese e l'Europa.

Ho sempre pensato che sia proprio la sicurezza l'elemento di maggiore interesse per i Soci della Banca Popolare di Vicenza che infatti hanno scelto di investire nella nostra azione non con intenti speculativi ma con l'obiettivo di mantenere il valore del loro patrimonio".

Continua evidenziando l'aumento del credito a famiglie e imprese in misura tre volte superiore alla media, l'utile netto di esercizio di 100,3 mln/euro con +6,5% rispetto al 2011 e l'importo del dividendo per azione.

Lettera 10.9.2013 (doc.643):

Si tratta della lettera post semestrale 2013 dove si evidenziano i risultati dell'aumento di capitale e del prestito convertibile, i positivi risultati di gestione (+9,6% rispetto al 2012), la politica prudenziale sugli accantonamenti, la solidità patrimoniale della banca con ratios ulteriormente rafforzati dall'aumento di capitale.

Lettera 2.4.2014 (doc.644):

Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2014.

Si evidenzia come BPVi rientri tra le banche che verranno sottoposte al controllo B.C.E.: traguardo lusinghiero ma anche molto impegnativo "che peraltro stiamo

 416

affrontando con una struttura ulteriormente rafforzata sia sotto il profilo organizzativo che patrimoniale".

Si evidenziano i risultati positivi dell'attività caratteristica pur nel contesto generalizzato di crisi e la redditività operativa migliorata del 14,6%.

Accento viene posto alla solidità patrimoniale raggiunta anche grazie al buon esito dell'aumento di capitale: *"la fiducia dei nostri Soci ci ha consentito pertanto di migliorare sensibilmente il nostro indice di solidità patrimoniale portando il Coer Tier 1 nel 2013 al 9,21% rispetto all'8,23% dell'anno precedente".*

La perdita di bilancio del 2013 (- 28 milioni) viene presentata come risultato di una politica particolarmente prudentiale adottata per rafforzare ulteriormente il patrimonio e consolidare il valore dell'azione: *"in forza dei brillanti risultati operativi che ci hanno consentito di effettuare questi rilevanti accantonamenti prudentiali, il bilancio 2013 chiude con un risultato di -28 milioni di euro. L'adozione di tali prudenti e rigorose politiche di bilancio nel momento in cui affrontiamo l'esame della B.C.E. si rifletterà positivamente sul giudizio del nostro Istituto a livello internazionale e, nell'arco di un periodo non lungo, darà ulteriori soddisfazioni ai Soci che hanno creduto e continuano a credere nella nostra Banca".*

La solidità della banca viene evidenziata anche per sottolineare la sicurezza dell'investimento in azioni BPVi: *"i soci che hanno investito nel nostro capitale hanno sempre avuto la possibilità di ottenere soddisfazioni reddituali senza incorrere mai in alcuna perdita di valore"; "i soci avranno l'opportunità di sottoscrivere un nuovo aumento di capitale particolarmente favorevole che consentirà alla nostra banca di rafforzarsi ulteriormente e di assumere un ruolo sempre maggiore nel panorama bancario italiano ed europeo".*

Lettera 9.9.2014 (doc.645):

Si tratta della lettera post semestrale 2014 dove si evidenziano i risultati dell'aumento di capitale e l'accrescimento della compagine sociale.

L'utile netto consolidato di 22 milioni di euro viene presentato come *"un risultato di grande valore"* e la banca viene presentata come *"rafforzata ulteriormente nel patrimonio e con ratios già adeguati ai parametri richiesti da Basilea 3"*.

Lettera 4.12.2014 (doc.646):

Si tratta di una lettera con la quale il presidente formula gli auguri di Buon Natale ai soci.

Nell'occasione comunica che BPVi è stata "promossa" dalla B.C.E. tra i 13 gruppi più importanti italiani.

Si dice che all'esito degli stress test operati da B.C.E. BPVi è risultata una *"banca solida e fortemente patrimonializzata e che tale resterebbe anche di fronte a scenari macroeconomici ancora più avversi degli attuali"*.

Viene evidenziata la crescita della banca e il valore dell'azione, cresciuto del 33% rispetto alla perdita registrata nei titoli quotati.

Vi è un accenno anche all'allungamento della tempistica di vendita delle azioni imputata al rallentamento generalizzato dei mercati.

"Gli scenari economici che abbiamo davanti non sono ancora incoraggianti ma siamo una banca forte e sana e non ci fermeremo nel nostro percorso di crescita. Entro il primo trimestre del 2015 sarà operativo un nuovo piano industriale triennale che avrà come obiettivo l'ulteriore sviluppo dell'Istituto e la produzione di una buona redditività che, ne sono certo, sarà di soddisfazione per tutti Voi".



Lettera 19.3.2015 (doc.647):

Si tratta della lettera pre assemblea soci dell'aprile 2015 che contiene allegati i risultati principali di bilancio.

Si evidenzia l'applicazione dei nuovi parametri europei che ha portato a rettifiche di valore e accantonamenti "che potenziano la solidità della banca" e il fatto che il risultato consolidato di -758 mln/euro è frutto di una politica particolarmente prudentiale.

Viene comunicata la drastica riduzione della capienza del fondo acquisto azioni proprie con impossibilità di assecondare "con la fluidità e la celerità del passato" la vendita del titolo.

Viene annunciata la trasformazione in società per azioni come passaggio di ulteriore rafforzamento.

In tali missive si pone in evidenza:

- la patrimonializzazione dell'istituto;
- la sicurezza dell'investimento nell'azione della banca, con minimizzazione dell'allungamento (evidenziato peraltro solo nel 2014, quando ormai il fenomeno aveva raggiunto considerevoli dimensioni²³⁶) delle tempistiche di vendita;
- enfattizzazione della stabilità del valore del titolo anche rispetto agli istituti quotati in un contesto dove non solo la stima dell'esperto era drogata dalla mancata comunicazione del capitale finanziato ma il valore dell'azione approvato dall'assemblea si attestava sempre sul valore più alto della forbice determinata dal prof.Bini;
- il mantenimento della operatività caratteristica, sul fronte impieghi e raccolta, grazie alla buona liquidità.

Si tratta di una prospettiva assolutamente alterata di una solidità patrimoniale che non era tale rispetto ad un istituto con ratios patrimoniali alterati dal ricorso al capitale finanziato, sostenuto da piani economico finanziari irrealistici, con una liquidità minata da un portafoglio crediti deteriorato.

4.4. Comunicazioni al pubblico.

Va ricordato che ai sensi dell'art. 116 co. 1 del T.U.F. (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) l'articolo 114, ad eccezione del comma 7, si applica anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante, tra i quali rientrava Banca Popolare di Vicenza.

Gli emittenti avevano l'obbligo di comunicare (ai termini dell'art. 181 T.U.F. all'epoca vigente) le informazioni privilegiate, di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti gli emittenti o gli strumenti finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

²³⁶ Cfr. sub cap. III par. 6 e dall'allegato 2 al rapporto ispettivo B.C.E. 2015 da cui emerge tempo di vendita di oltre 450 giorni nel settembre 2014 rispetto ai 28 giorni del gennaio 2013 e ai 311 di fine 2013, dato peraltro alterato dal capitale finanziato.



Va evidenziato che alcuni dei comunicati stampa erano stati emessi specificamente anche ai sensi dell'art. 114 T.U.F. e, dunque, mutuo anche tale caratteristica.

Il capo di imputazione non menziona comunicazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle già esaminate sub 4.2. e 4.3, sicché la riconducibilità all'obbligo di cui all'art. 114 T.U.F. vale unicamente a caratterizzarle per particolare pregnanza e diffusività nonché ad attribuire rilevanza per il mercato in quanto oggetto di uno specifico obbligo di comunicazione.

5. Alterazione del prezzo delle azioni BPVI.

Per la sussistenza del reato è sufficiente che siano poste in essere le cause dirette a cagionare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento: il verificarsi della alterazione nell'andamento del titolo può semmai assumere valenza indiziante dell'idoneità della condotta, ma il reato può sussistere anche senza che la variazione del prezzo si sia concretamente realizzata, in quanto la norma penale tutela anticipatamente l'interesse dell'ordinamento alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario; ciò che va indagato è l'idoneità ex ante della condotta manipolativa a produrre una variazione penalmente rilevante indipendentemente da quella riscontrata ex post (Cass. Sez. 5 n.53437 del 19/10/2018).

I dati empirici relativi all'andamento del mercato di cui a posteriori si possa disporre possono costituire dunque elemento di riscontro materiale sulla concretezza della situazione pericolosa verificatasi.

Sia le condotte operative che quelle informative si prospettavano idonee ad incidere sul prezzo delle azioni BPVI.

Le manipolazioni informative attengono ad aspetti certamente presi in considerazione da un investitore nel momento di scegliere se investire o meno le proprie risorse nel titolo della banca o se, invece, disinvestire.

E' chiaro che restituendo un'immagine di un istituto privo sostanzialmente di criticità e, anzi, in costante crescita; con una solida patrimonializzazione che superava addirittura i requisiti prudenziali (emblematico il comunicato stampa sub 11); con un titolo ampiamente riconosciuto appetibile dal mercato, sia sul secondario sia sul primario, le scelte dell'investitore si prestavano ad essere significativamente alterate, attesa l'immagine gravemente distorta che veniva recepita dal mercato.

La considerazione che il mercato ha dell'istituto bancario rientra tra gli elementi valutativi condizionanti gli investimenti.

Come efficacemente evidenziato dal prof. Tasca *"la presenza di un'intensità patrimoniale maggiore è percepita dal mercato come un profilo di minor rischio per la banca. Il mercato come riflette questo minor rischio? Assegnando un costo del capitale per quella banca che è, ovviamente, correlato positivamente col profilo di rischio. Si dice che nel mercato finanziario non c'è "free lunch", proprio perché il mercato sconta poi in misura, ovviamente, non strettamente proporzionale, il rischio"*».



L'incidenza diventa ancor più incisiva in una banca cooperativa come la Popolare di Vicenza che si sosteneva, tenuto conto della capillarità sul territorio e dell'importanza sul tessuto economico, sulla fidelizzazione dei soci.

I dati espressi sulla vita di relazione dell'azionista con la banca evidenziano una vita utile pari a 13 anni e una vita media pari a 6,5 anni; il 58% degli azionisti era tale da più di 5 anni.²³⁸

E l'effetto decetrivo è ancor più significativo in un contesto di pacifica illiquidità del titolo, che dal 2012 al 2014 ha fatto registrare un aumento esponenziale delle richieste di vendita e l'assenza, per contro, di richieste di acquisto nonché di fragilità patrimoniale di cui al mercato non arrivavano segnali.

La diffusività del mezzo comunicativo, la natura qualificata e l'affidabilità della fonte (organi della società, quindi soggetti intranei all'emittente) e la peculiare autorevolezza (per i comunicati ai soci scritti dal Presidente, la figura attorno alla quale era stata costruita la credibilità dell'istituto) ne ampliavano l'affidabilità e, dunque, il condizionamento che da essi derivava sull'investitore ed erano dunque idonee ad influenzare in termini distortivi il patrimonio conoscitivo dell'intera platea degli investitori.

Il mancato sostegno del mercato in un contesto di illiquidità già manifesta del titolo avrebbe determinato il crollo del prezzo dell'azione.

Le manipolazioni operative hanno indotto un'artefatta vivacità del mercato secondario, hanno alterato i parametri valutativi di stima dell'esperto e sollecitato artificiosamente il mercato primario. Ciò si è tradotto nell'alterazione del valore dell'azione, con inevitabili ripercussioni negative sulla scelta dell'investimento degli azionisti, fuorviati dall'apparente negoziabilità del titolo.

Infatti, è ragionevole ritenere che, se gli investitori avessero avuto contezza della reale situazione patrimoniale della banca, non avrebbero continuato a sostenerla, astenendosi dall'investimento e disinvestendo le risorse già impegnate.

I movimenti di capitale nel periodo in considerazione evidenziano, invece, come la maggior parte degli azionisti abbia mantenuto il proprio pacchetto azionario o la abbia anche incrementato e come l'istituto abbia continuato ad attirare nuovi soci.

Le operazioni di aumento di capitale ne costituiscono indice, tenuto conto sia dei significativi afflussi finanziari confluiti senza assistenza finanziaria sia dagli elevati acquisti di azioni da parte di terzi non finanziati dalla banca.

Nell'aucap 2013, dell'ammontare complessivo di euro 506 milioni, 363 milioni sono confluiti senza finanziamento.²³⁹

Nel mini aucap 2013, dell'ammontare complessivo di 100 milioni di euro, circa 44 milioni sono confluiti senza assistenza finanziaria (come si ricava dall'appostamento a riserva ex art. 2358 co. 6 c.c. di circa 56 milioni di euro come indicato nella relazione al bilancio 2013).²⁴⁰

²³⁸ Pag.6 memoria prof.Bini doc.396 produzione P.M. ud.29.10.19.

²³⁹ Si rimanda alle conclusioni della consulenza illustrate al cap.V.

²⁴⁰ doc.98 produzione P.M. ud.21.5.2019 pag.37



Nell'aucap 2014, dell'ammontare complessivo di euro 607,8 mln, 471,8 milioni sono confluìti senza finanziamento²⁴¹.

Nel mini aucap 2014, dell'ammontare complessivo di 102 milioni di euro, circa 60 milioni sono confluìti senza assistenza finanziaria (come si ricava dalla relazione al bilancio 2014 da cui risulta che era stato finanziato il 41% dell'importo sottoscritto)²⁴².

A ciò si aggiunge la movimentazione sul mercato secondario che, depurata delle azioni finanziate, ha superato i 900 milioni di euro²⁴³.

Ancora, l'induzione in errore dell'esperto estimatore ha consentito di mantenere l'azione ad un valore che, altrimenti, sarebbe stato insostenibile.

I consulenti dei Pubblici Ministeri, nel ricalcolare la stima dell'azione secondo gli stessi criteri utilizzati dal prof. Bini, hanno evidenziato che, laddove Bini avesse tenuto conto del capitale finanziato - cosa che non aveva potuto fare non avendone contezza - il valore dell'azione sarebbe stato significativamente inferiore ovvero a seconda che si proceda a rettificare o meno gli RWA:

- al 31 dicembre 2012 il valore per azione BPVi determinato da Bini sarebbe stato stimabile tra euro 55,77 e euro 56,31, con uno sconto tra il 10,8% e il 9,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini: la mancata comunicazione all'esperto del capitale finanziato ha, dunque, indotto la stima di un valore incrementato tra 6,73 euro e 6,19 euro;

- al 31 dicembre 2013 il valore per azione BPVI determinato da Bini sarebbe stato stimabile tra euro 54,40 e euro 55,05, con uno sconto compreso rispettivamente compreso tra il 13,0% e l'11,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato da Bini: la mancata comunicazione all'esperto del capitale finanziato ha, dunque, indotto la stima di un valore incrementato tra 8,10 euro e 7,20 euro;

- al 31 dicembre 2014 il valore per azione BPVi determinato da Bini sarebbe stato stimabile tra euro 41,68 e euro 42,70, con uno sconto compreso rispettivamente tra il 18,9% e il 16,9% rispetto al valore dell'azione BPVi determinato Bini: la mancata comunicazione all'esperto del capitale finanziato ha, dunque, indotto la stima di un valore incrementato tra 6,32 euro e 5,30 euro ²⁴⁴.

Con l'ulteriore precisazione fatta dal prof. Tasca in sede di esame che trattasi di valori assolutamente prudenziali, perché la rivalutazione indotta dal diverso dato patrimoniale avrebbe portato ad un valore anche inferiore²⁴⁵.

²⁴¹ Si rimanda alle conclusioni della consulenza illustrate al cap.V

²⁴² doc.99 produzione P.M. ud.21.5.2019 pag.37

²⁴³ Si rimanda al capitolo V e in particolare alle pagg.327-337 della consulenza tecnica dei PP.MM (e in particolare al raffronto tra le tabelle 104 e 110 da cui si ricava l'ammontare complessivo delle azioni cedute dalla banca e quindi acquistate da terzi e la quota imputabile a quelle acquistate con capitale finanziato), nonché pagg.39-43 verb.fono.12.11.19; per una efficace rappresentazione grafica si rimanda alla tabella H prodotta a pag.47 della memoria del Pubblico Ministero depositata in data 11.3.21 che esprime la sintesi di tali dati riportando nella prima colonna le azioni complessivamente acquistate, nella seconda colonna le azioni acquistate con capitale proprio del cliente e nella terza colonna le azioni acquistate con assistenza finanziaria.

²⁴⁴ Si veda capitolo V e tabella 100 pag.294 consulenza tecnica Pubblici Ministeri.

²⁴⁵ Pag.56 verb.ud.12.11.19



L'effettiva alterazione indotta nella valutazione dell'esperto dalla condotta manipolativa costituisce riscontro dell'idoneità dell'artificio ad alterare il prezzo del titolo.

Va da ultimo osservato che riscontro della significatività dell'alterazione riconducibile al complesso delle condotte manipolative in esame si ricava dal valore dell'azione ricostruito dai consulenti dei Pubblici Ministeri sulla base della realtà economica effettiva della banca che hanno portato ad individuare i seguenti valori: al 31 dicembre 2012, tra euro 21,94 e euro 22,49, al 31 dicembre 2013, tra euro 26,78 e euro 27,45, al 31 dicembre 2014 tra il 29,9% e il 26,8%¹⁰⁴.

Il che evidenzia il severo scostamento indotto dal complesso delle condotte manipolative poste in essere.

6. Incidenza sull'affidamento riposto nella stabilità patrimoniale di BPVi e dell'omonimo gruppo bancario

Le condotte descritte hanno altresì contribuito a rafforzare l'affidamento sulla stabilità patrimoniale della banca, offrendo una prospettazione patrimoniale migliore di quella reale.

Infatti, i dati patrimoniali rettificati hanno evidenziato (anche nell'ipotesi più favorevole) un *CET 1 ratio* al 31.03.2014 del 6,63% e al 30.06.2014 del 6,24% (al di sotto della soglia minima regolamentare del 7%) un *Tier 1 ratio* dal 6,32% al 7,34% per tutto il periodo 30.06.2012-31.12.2013 (inferiore rispetto alla soglia target comunicata dalla Banca d'Italia pari all'8%); un *Total Capital Ratio* al 31.03.2014 del 8,51%, al 30.06.2014 del 7,94%, al 30.09.2014 del 9,57%, al 31.12.2014 del 8,47%, al 31.03.2015 del 8,51% (sotto la soglia minima regolamentare del 10,5%).

Le informazioni falsate sull'entità del patrimonio, sulla solidità della banca, sulla appetibilità del titolo, sulle modalità con cui erano stati portati a termine gli aumenti di capitale, avvalorate dalle condotte manipolative, hanno certamente contribuito a diffondere un'immagine dell'istituto bancario diversa, sicuramente più affidabile e solida rispetto a quanto sarebbe accaduto se fosse stata resa nota la reale situazione.

I risultati operativi di bilancio, le continue rassicurazioni sulla solidità e crescita della banca, l'enfaticizzazione dei buoni risultati degli aucap dovuti all'appetibilità del titolo anziché al sostegno finanziario della banca, erano idonei a determinare (e hanno in effetti determinato) il convincimento nei consociati di una banca affidabile, priva di criticità, garantita nel mercato creditizio, diffondendo un'immagine diversa e di maggiore solidità dell'istituto, evitando l'emergere, seppure in maniera indiretta, della reale situazione economica.

Si tratta di dati e aspetti certamente rilevanti sotto il profilo dell'affidamento riposto dal pubblico nella stabilità patrimoniale di Banca Popolare di Vicenza e del relativo gruppo.

Il patrimonio di vigilanza, che è il dato che esce alterato dalle condotte di falsa rappresentazione, è il parametro fondamentale di giudizio della stabilità di un'impresa bancaria, sia a livello individuale che di gruppo, in quanto indica l'adeguatezza

patrimoniale rispetto ai rischi che l'impresa bancaria assume nello svolgimento della propria attività.

Le informazioni divulgate dall'istituto scontano una notevole divaricazione tra ciò che era rappresentato e le reali condizioni del patrimonio di vigilanza di Banca Popolare di Vicenza, che veniva costantemente indicato, senza tener conto del fenomeno del capitale finanziato, che invece doveva essere decurtato.

Analogamente le condotte di aggioaggio manipolativo hanno contribuito ad accreditare e avvalorare tale immagine della banca, come credibile e sostenuta dal mercato.

Sotto il profilo dimensionale, va considerato che l'eterogeneità dei canali comunicativi e la capillarità delle condotte manipolative hanno consentito di attingere una pluralità molto vasta di destinatari e di indurre nella pluralità dei consociati (dai soci, agli operatori del mercato, al pubblico indistinto) l'immagine artefatta dell'istituto di credito.

I consulenti dei Pubblici Ministeri hanno evidenziato come la mancata evidenziazione dell'effetto di decremento del patrimonio di vigilanza abbia determinato un "effetto gravemente distortivo", in termini di corretta rappresentazione e informativa dei livelli patrimoniali; giudizio che - benché espresso per le segnalazioni prudenziali - vale anche per i dati falsamente rappresentati nei comunicati stampa, soci e nei bilanci, trattandosi dei medesimi dati.

Dimostrazione ne sono le scelte dal pubblico, che ha continuato ad affidare i propri risparmi alla banca anziché rivolgersi ad altri istituti e il continuo afflusso di clientela.

7. Concorso di reati.

Si è visto che l'incriminazione di cui all'art. 2637 c.c. è incentrata su tre diverse modalità di esplicazione della condotta che danno luogo alle ipotesi di aggioaggio informativo e aggioaggio manipolativo o operativo.

La Corte di Cassazione ha chiarito (con riferimento all'aggioaggio di cui all'art. 185 T.U.F. ma con valutazioni trasponibili anche all'ipotesi dell'art.2637 c.c. stante l'identica formulazione della condotta) che *"la norma incriminatrice presenta più fattispecie, tra loro non alternative, consistenti ... nella diffusione notizie false ... idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, in modo tale che il pubblico degli investitori sia indotto in errore circa lo spontaneo e corretto processo di formazione dei prezzi. Si tratta della c.d. "manipolazione informativa", già conosciuta dal precedente art. 2628 c.c., distinta da quella c.d. "manipolazione operativa" contemplata, in via alternativa, dal medesimo art. 2637 c.c.: "ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici...", avomata alla prima dalla potenzialità distortiva del corso della quotazione"* (Cass. sez. 5 n. 28932 del 04/05/2011).

L'art. 2637 c.c. va, quindi, inquadrato tra le norme penali miste cosiddette cumulative (disposizioni a più norme) dove le diverse condotte non sono equipollenti ed alternative (come invece nelle norme penali miste alternative o norme a più fattispecie) ma costituiscono differenti elementi materiali di altrettanti reati, con la

conseguenza che l'eventuale realizzazione congiunta di più condotte integra altrettante ipotesi di reato, ognuna dotata di una autonoma rilevanza, determinando pertanto l'operatività della disciplina in materia di concorso di reati.

Va osservato che il concorso tra aggioaggio informativo e manipolativo/operativo potrà concretamente realizzarsi solo nella forma del concorso materiale di reati, in quanto le diverse modalità previste dal legislatore presuppongono già astrattamente comportamenti diversi, sicchè non appare nemmeno configurabile una medesima azione che realizzi, allo stesso tempo, aggioaggio informativo e manipolativo/operativo, tale da realizzare un concorso formale, mancando un nucleo comune di interferenza.

Nel caso, invece, di realizzazione di operazioni omogenee, sussumibili sotto la medesima modalità di condotta (pluralità di false informazioni o pluralità di operazioni simulate o pluralità di altri artifici) andrà verificato se si sia in presenza di un'unica manovra manipolativa o di una pluralità di manovre.

Il momento consumativo viene dalla giurisprudenza individuato nel tempo e nel luogo in cui si concretizza, quale conseguenza della condotta, la possibilità di verificazione della sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario (in caso di aggioaggio finanziario) o della destabilizzazione del sistema bancario (in caso di aggioaggio finanziario), in linea con la natura di pericolo concreto del reato di aggioaggio.

E' vero, infatti, che il reato di aggioaggio è considerato reato istantaneo che si consuma nel momento della diffusione delle false notizie o nel momento della realizzazione delle operazioni simulate o delle altre condotte artificiali (Cass. Sez. 5 n.40393 del 20/6/2012), tuttavia, è stato altresì chiarito che trattandosi di reato di pericolo concreto, rileva il momento in cui la condotta acquisisce connotati di concreta lesività (Cass.sez.5 n.4324 dell'08/11/2012).

Dunque, il reato potrà ritenersi consumato qualora si realizzino i presupposti minimi di offensività che integrano la fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che l'azione resterà unica (e anche il reato) anche se la condotta risulta costituita da più atti omogenei realizzati in un contesto unitario e che, complessivamente considerati, convergano verso una manovra caratterizzata dall'unitarietà dell'attitudine manipolativa che consenta di ricondurli ad un'unica operazione, in quanto la dimensione di pericolo concreto qualifica la condotta, che, per essere rilevante, deve caratterizzarsi per la potenzialità di sensibile alterazione del mercato o di significativa incidenza sulla affidabilità del sistema bancario.

Per contro, la ripetizione di manovre omogenee, autonomamente manipolative, in contesti temporali diversi, porterà a configurare una pluralità di distinte operazioni manipolative idonee ad imprimere al mercato diverse alterazioni.

Infine, nel caso in cui la medesima condotta manipolativa si riveli idonea sia a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari sia ad incidere significativamente sull'affidamento nel sistema bancario, come nel caso - quale quello di specie - in cui le condotte manipolative riguardino una banca emittente strumenti finanziari, si avrà concorso formale (eterogeneo) di reati stante la lesione dei due

diversi beni giuridici tutelati da aggioaggio finanziario e aggioaggio bancario, che configurano due differenti ed autonome ipotesi di reato.

Venendo, dunque, alle condotte in contestazione deve considerarsi quanto segue.

Le condotte manipolative informative e operative si sono concretizzate nella diffusione sistematica, con le modalità descritte, di una pluralità di notizie decettive divulgate con una eterogeneità di mezzi e nella realizzazione di svariate operazioni simulate o fraudolente con diverse caratteristiche, ma sinergicamente orientate a mantenere stabile (e non deprezzare) il valore dell'azione BPVi e l'affidamento sulla solidità della banca.

Il collegamento del valore dell'azione alla delibera annuale dell'assemblea e la strumentalizzazione dell'artefatta consistenza patrimoniale della banca quale risultante dai dati contabili (che poi confluivano nel bilancio) ad infondere fiducia sulla stabilità patrimoniale dell'istituto, consentono di individuare nell'arco temporale annuale la loro unitarietà, sì da integrare distinti reati di aggioaggio informativo e manipolativo, finanziario e bancario, per ciascuna annualità che viene in considerazione.

Il prezzo dell'azione veniva annualmente determinato dall'assemblea sulla base della stima dell'esperto e le condotte di manipolazione operativa erano ad essa funzionali.

L'affidabilità sulla stabilità dell'istituto era collegata agli aspetti patrimoniali ed economici evidenziati nel corso dell'anno.

Le condotte manipolative operative venivano pianificate sulla base dell'andamento del mercato stesso e della situazione patrimoniale della banca, tenuto conto delle scadenze prestabilite per le valutazioni - patrimoniali e di stima - in tal senso determinanti, che avevano periodicità annuale.

Le condotte manipolative informative avevano ad oggetto le principali informazioni sui fatti patrimoniali, finanziari ed economici accaduti nel corso dell'anno.

E' l'azione sinergica delle diverse condotte manipolative, operative da un lato e informative dall'altro, articolate nel corso dell'anno, a determinare gli eventi giuridici.

La ripetizione delle condotte, diversamente modulate sulla base delle esigenze manifestatesi nel corso dell'anno, porta a configurare la pluralità di reati di aggioaggio finanziario informativo e operativo e aggioaggio bancario informativo e operativo per ciascuna annualità di interesse.

Le condotte sono state realizzate dal 2012 al 2015 (ultima condotta temporalmente rilevante la pubblicazione del bilancio di esercizio 2014).

Si tratta in tutto di 16 reati: 4 reati di aggioaggio finanziario informativo (2012, 2013, 2014, 2015), 4 reati di aggioaggio finanziario operativo (2012, 2013, 2014, 2015), 4 reati di aggioaggio bancario informativo (2012, 2013, 2014, 2015), 4 reati di aggioaggio bancario operativo (2012, 2013, 2014, 2015).

Va però considerato che per le condotte poste in essere sino al 27.4.2013 è maturato, in data 4.2.21, il termine massimo di prescrizione (anni 7 mesi 6 oltre ad ulteriori 100 giorni di sospensione della prescrizione); va precisato che il bilancio 2012 è stato approvato dall'assemblea in data 27.4.2013 e quindi la pubblicazione, ex art. 2435 c.c., è certamente successiva. Tenuto conto che la norma prevede il termine di 30 giorni, anche a considerare l'ultimo giorno utile la prescrizione risulta comunque maturata (6.3.2021).

Dunque, i fatti verificatisi nel 2012 sono interamente prescritti (dunque sono prescritti il reato di aggioaggio finanziario informativo 2012, di aggioaggio finanziario operativo 2012, di aggioaggio bancario informativo 2012, di aggioaggio bancario operativo 2012).

Quelli verificatisi nel 2013 si sono prescritti solo in minima parte, senza che ciò possa incidere sulla complessiva offensività della condotta posta in essere nel corso dell'anno.

8. Posizioni soggettive.

Nel rinviare per gli approfondimenti ai capitoli dedicati alle singole posizioni soggettive (capitoli XII, XIII, XIV, XV), va osservato che del reato di aggioaggio devono essere chiamati a rispondere Giovanni Zonin, Andrea Piazzetta, Emanuele Giustini e Paolo Marin.

Giovanni Zonin per aver sostenuto e condiviso l'operatività con il capitale finanziato, per aver sottoscritto personalmente i comunicati ai soci rappresentativi di uno stato patrimoniale, finanziario ed economico totalmente contrario a quello effettivo; per aver approvato quale Presidente del C.d.A. il bilancio che non evidenziava le riserve previste per legge per il capitale finanziato e i comunicati stampa contenenti la mendace rappresentazione della situazione patrimoniale della banca o degli esiti degli aucap, rafforzandola con proprie dichiarazioni a sostegno della positività dell'andamento e dei risultati.

Giustini, Marin, Piazzetta per il pieno coinvolgimento nella operatività dei finanziamenti correlati all'acquisto delle azioni BPVi, nella piena consapevolezza (stante le modalità di occultamento) che tale operatività era finalizzata ad alterare gli equilibri del mercato primario, ad annacquare il capitale e ad ingannare il pubblico (cfr. capitolo I par. 5).

CAPITOLO VII

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA DAL 2007 AL 2012

Indice

1. L'ispezione di Banca d'Italia 2007/2008
2. Gli interventi di vigilanza post- ispezione
3. L'ispezione di Banca d'Italia del 2009.
4. Gli interventi di vigilanza post ispezione 2009

1. L'ispezione di Banca d'Italia 2007/2008.

Attraverso le relazioni ispettive svolte nel periodo 2007/2012 e la testimonianza di Mauro Parascandolo è stata complessivamente ricostruita l'attività di vigilanza svolta dalla Banca di Italia sul gruppo Popolare di Vicenza.

Tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008 si svolse un'ispezione ex art. 54 T.U.B. (23.10.2007 al 12.3.2008) all'esito della quale fu emesso un giudizio *"in prevalenza sfavorevole"*.

Il testimone Mauro Parascandolo ha spiegato che, all'epoca, i giudizi erano articolati in cinque classi, la classe *"in prevalenza sfavorevole"* era la penultima, un gradino sotto alla massima anomalia.

L'ispezione mise in evidenza numerose carenze nell'organizzazione, nella *governance* aziendale, nel sistema dei controlli interni e un progressivo deterioramento di alcuni aspetti tecnici, soprattutto il profilo reddituale.

La relazione ispettiva²⁴⁸ dà atto che l'istituto persegue da anni dimensioni produttive e assetti distributivi che mirano a farle assumere un ruolo aggregante sul mercato finanziario nazionale; si tratta di una politica aziendale dettata dal presidente del C.d.A. Zonin, convinto che la *"crescita della banca sia condizione indispensabile per salvaguardare l'autonomia ponendola al riparo da operazioni di integrazioni non gradite"*.

Si rimarca il ruolo centrale del presidente Zonin, considerato *"dominus dei processi decisionali"*, egli *"condiziona le delibere del C.d.A. e l'azione dell'esecutivo, il collegio sindacale non è in grado svolgere un "invisivo vaglio critico"*²⁴⁹.

In questo contesto di *governance*, le politiche di governo aziendale mirano ad evitare che l'ingresso di nuovi soci o il trasferimento di azioni possano alterare gli equilibri di vertice della banca.

Conseguenzialmente, sono state introdotte *"peculiarità modalità di determinazione del prezzo delle azioni, svincolate da rigorosi collegamenti con le modeste performance reddituali che hanno assicurato ampie adesioni ai frequenti aumenti di capitale, consentendo di sostenere la rapida crescita del gruppo"*.

²⁴⁸ Doc 1 P.M.

²⁴⁹ *Ibidem* riferimenti riservati pag. 16.

²⁵⁰ *Ibidem* pag 17.

La Banca ha perseguito una politica aziendale tesa all'incremento dei volumi e della redditività di breve periodo, tralasciando interventi strutturali di ampio respiro.

Le funzioni di indirizzo e coordinamento presentano notevoli criticità, sono state effettuate scelte di investimento in settori strategici non sempre oculate che hanno sovente dato vita a "entità non in grado di creare valore".

La Banca presenta una modesta attitudine reddituale, mascherata mediante "improprie iniziative di sostegno": politiche tariffarie aggressive e offerta alla clientela di prodotti altamente speculativi.

Si sono registrate difficoltà nell'onorare il gravoso impegno connesso all'acquisto di 61 sportelli UBI.

Il *total capital ratio* è arrivato a valori prossimi al minimo regolamentare, il che ha imposto il rinvio di ulteriori operazioni già annunciate al mercato.

A fine 2007, a seguito delle dimissioni del direttore generale Colombini (dettate da insanabili contrasti con il presidente Zonin) sono cambiati i vertici dirigenziali; il consigliere delegato Divo Gronchi ha promosso un nuovo piano industriale improntato al consolidamento.

Il rapporto ispettivo sottolinea le non positive *performances* della rete territoriale: le prime 49 filiali (15% del totale) producono la metà del margine di contribuzione, le ultime 100 contribuiscono per il 3,7%; la situazione è più problematica a livello consolidato (Capriprato e Banca Nuova hanno indicatori peggiori rispetto alla media del gruppo).

♦ **Il posizionamento sul mercato²⁵¹.**

A partire dagli anni 90 si persegue l'obiettivo di creare un gruppo creditizio su base nazionale, in tale ottica sono stati acquistati gli sportelli di Banca Nuova in Sicilia ed è stato acquistato il controllo di Capriprato in Toscana; nel 2006/07, sono state aperte 70 nuove filiali del gruppo cui dovevano seguire 53 nuovi insediamenti nel 2008; tuttavia, su indicazione dell'organo di vigilanza, il progetto di espansione è stato abbandonato dopo l'acquisto di 61 sportello UBI.

Dal 2000, la rete territoriale del gruppo è più che raddoppiata; oltre la metà degli sportelli si trovano in Veneto e Friuli.

Di pari passo con detto processo di ampliamento, sono state create le società prodotte "BPVi fondi s.g.r." e "Verona gestioni nordest" "Merchant" e "Nuova merchant".

A giudizio della squadra ispettiva, si è trattato di iniziative proliferate senza precise direttive strategiche che hanno dato vita ad entità non in grado di raggiungere masse critiche significative.

♦ **Assetto proprietario, collegamenti partecipativi e finanziari²⁵².**

²⁵¹ *Ibidem* pag. 29.

²⁵² *Ibidem* pag. 30 ss.

Il sostegno della base sociale è fondamentale per lo sviluppo della banca, nel periodo 2004/2007, i soci sono aumentati di 9.000 unità (possessori di azioni per 261,7 milioni di euro); a seguito dei frequenti aumenti di capitale con esercizio diritto di opzione, l'apporto di denaro fresco è arrivato a circa un miliardo di euro.

La base azionaria è notevolmente frazionata; a fine 2007, i soci possessori di più di 20 mila azioni sono solo 215 (il 14,4% del capitale); di questi, solo i due gruppi familiari Amenduni e Folco detengono quote superiori allo 0.50%.

Si tratta di una scelta strategica volta ad evitare che - attraverso l'ingresso di nuovi soci o il trasferimento di azioni - si determinino alterazioni agli equilibri di vertice della banca.

A tal fine si applica rigorosamente la clausola di gradimento; il presidente sostiene poi l'applicazione di criteri volti a prevenire la formazione di gruppi potenzialmente in grado di condizionare il controllo societario.

Nel perseguimento di questa politica aziendale, sono stati fissati limiti di possesso azionario più restrittivi di quelli di legge in modo da favorire la ripartizione delle nuove emissioni su una vasta platea di soggetti, non legati a gruppi precostituiti.

Si effettua un attento controllo delle posizioni per evitare che singoli azionisti raggiungano quote di partecipazione superiori ai limiti fissati dai vertici aziendali; a tal fine, sono state create apposite strutture come il comitato soci che formula al consiglio le proposte per l'ammissione di nuovi soci sulla base dell'istruttoria condotta dall'ufficio che opera nell'ambito della segreteria generale.

Si afferma, inoltre, una politica nettamente contraria alla quotazione sui mercati ufficiali, per evitare gli adempimenti previsti per le società quotate a tutela degli investitori.

Parimenti, si riscontra un atteggiamento non favorevole anche nei confronti di investitori istituzionali; caute aperture si registrano solo con la delibera consiliare del 15.1.2008 che prevede la possibilità che la prossima assemblea autorizzi aumenti di capitale da riservare a investitori istituzionali, anche se con azioni private del diritto di opzione.

Queste politiche consentono ai vertici un saldo controllo delle assemblee alle quali partecipa mediamente il 10 % dei soci.

Il positivo andamento dei collocamenti azionari è influenzato dal sistema peculiare di determinazione del prezzo delle azioni, svincolato dalle regole di mercato o da rigorose valutazioni delle *performance* aziendali.

La stabilità assicurata ai rendimenti ed al valore del titolo ne ha determinato l'agevole liquidabilità, dando vita ad un mercato secondario in cui i soci si scambiano le azioni al prezzo prefissato; la banca raccoglie gli ordini e li fa transitare nel suo sistema di scambi organizzato senza dover ricorrere al fondo acquisto azioni proprie.

L'entità del fondo (72 milioni di euro) è contenuta rispetto allo sviluppo fatto registrare negli ultimi anni dal capitale della banca e non sarebbe in grado di arginare massicce richieste di rimborso.

Questi meccanismi hanno determinato una forte divaricazione tra prezzo azioni, andamento della redditività ed evoluzione del mercato borsistico nel settore bancario, dando alla banca un significativo vantaggio sui diretti competitori quotati.



Dal 2003 al 2007 il rendimento dell'azione è cresciuto dal 4,24 al 9,26%, fornendo ampio sostegno all'aumento del capitale sociale

Queste circostanze, in presenza di persistenti debolezze reddituali, rendono problematico continuare a sostenere il *trend* crescente del prezzo del titolo, anche alla luce del potenziale conflitto di interessi in capo agli amministratori che hanno investito nelle azioni; il riallineamento del valore delle azioni potrebbe minare la fiducia nel titolo provocando danni reputazionali e seri problemi di sostenibilità al processo di crescita del patrimonio²⁵³.

Quanto al sistema dei controlli interni²⁵⁴, si sottolinea che l'attività dell'*internal audit* si risolve spesso in un ruolo di supplenza nello svolgimento dei controlli di primo livello, emerge un atteggiamento scarsamente incline a far emergere problematiche maggiormente rilevanti.

• Organi amministrativi²⁵⁵

Zonin è presidente e *leader* indiscusso della banca dal 1996, svolge un ruolo dominante in seno al C.d.A., in cui raramente si riscontrano contributi dialettici da parte dei consiglieri, che sono individuati e scelti in ambienti professionali vicini ai vertici della Banca; il ridotto attivismo dei consiglieri è anche conseguenza della mancata quotazione in borsa che esonera la banca dall'osservanza di regole precise in materia di amministratori indipendenti, informazione societaria e compensi.

In tema di compensi, la delibera del C.d.A. del 21.4.2007 ha deliberato aumenti dei compensi agli amministratori investiti di cariche particolari in misura largamente eccedente i miglioramenti registrati dalle performance della banca, da 600 mila a 850 mila euro al presidente (+ 42%), da 170 mila euro a 220 mila euro ai 2 vicepresidenti, da 60 mila a 70 mila euro al segretario del consiglio.

Aumenti da 750 mila euro a 1 milione di euro al direttore generale, con bonus di € 400 mila euro a tutto il *management*.

A metà 2007 il C.d.A. ha conferito al presidente Zonin ampia delega a elaborare le strategie della banca.

Il presidente esercita una forte influenza sul *management* che tende a fidelizzare mediante frequenti riunioni informali e promuovendo trattamenti remunerativi di particolare favore, spesso svincolati dalla *performance* raggiunta.

Zonin ha instaurato un sistema di alleanze con i principali gruppi imprenditoriali locali, di recente vi sono stati contrasti con il gruppo Amenduni che detiene una partecipazione superiore al 2%, contrasti causati dal fallimento dei programmi di integrazione tra BPVi e Veneto Banca, operazione osteggiata da Zonin e caldeggiata invece dagli Amenduni, azionisti di entrambe le banche; la fusione avrebbe loro consentito di acquisire un ruolo centrale nella *governance* della nuova banca

• Il collegio sindacale²⁵⁶

253 *Ibidem* pag 32.

254 *Ibidem* pag 36.

255 *Ibidem* pag 37.

I sindaci sono espressione del sistema di alleanze che ispira la *governance* aziendale, assolvono un'attività meramente formale, avvalendosi dei riferimenti dell'*internal audit*, curando i collegamenti con i soggetti coinvolti nel sistema dei controlli.

L'azione è scarsamente incisiva, non sono mai stati analizzati gli aspetti maggiormente critici della gestione, né svolte verifiche sulle anomalie relative alla negoziazione dei derivati o.t.c. e la gestione dell'area finanza

2. Gli interventi di vigilanza post- ispezione.

Il teste Parascandolo ha ricordato che, all'esito dell'ispezione 2007/2008, fu predisposta una lettera di intervento tesa ad affrontare la causa di queste problematiche, ravvisata in un percorso di crescita (acquisizioni di banche locali) non adeguatamente sostenuto anche da uno sviluppo dell'organizzazione del sistema dei controlli della banca.

La lettera d'intervento del 4 giugno 2008 di Banca Italia impose il divieto di effettuare nuove acquisizioni e di assumere ulteriori iniziative di ampliamento della rete territoriale del Gruppo.

Il provvedimento mirava a favorire la razionalizzazione e l'inrobustimento del Gruppo e l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere le carenze rilevate in sede ispettiva.

All'esito dell'ispezione e del processo di valutazione SREP, furono richiesti alla banca anche requisiti patrimoniali *target* aggiuntivi: raggiungere e mantenere un *Tier 1* del 6% e un *Total Capital Ratio* del 10%.

3. L'ispezione di Banca d'Italia del 2009.

Dal 16.4.2008 al 7.8.2009, fu svolta un'ispezione cosiddetta di *follow up*, di verifica dello stato di attuazione degli interventi richiesti a seguito del precedente accertamento.

Da questa ispezione emersero alcuni miglioramenti: risultarono ridimensionate alcune attività soprattutto nella finanza, si registrarono miglioramenti in alcuni profili di gestione e controllo dei rischi.

Rimasero però alcuni squilibri e fu sottolineata la necessità di un ulteriore adeguamento anche della *governance*.

Mauro Parascandolo ha sottolineato che la precedente ispezione 2007 aveva evidenziato che "i processi decisionali erano connotati da squilibrata ripartizione dei ruoli e insufficiente dialettica tra gli organi, prevalentemente a causa del ruolo esercitato dal Presidente che, acriticamente seguito dal Consiglio, risultava impropriamente coinvolto pure in decisioni gestionali".

Nelle iniziative intraprese, il rapporto ispettivo cita il rientro nel Gruppo di Divo Gronchi come amministratore delegato e il rinnovamento del *top management* che pareva volto a ristabilire più fisiologiche condizioni di dialettica e rispetto dei ruoli.

Si sottolinea poi che "il Presidente mantiene un ruolo predominante nel Consiglio, solo recentemente integrato con due amministratori indipendenti, privi tuttavia di esperienza nel settore bancario. Sebbene dagli atti aziendali non emergano invasioni nella attività gestionali, l'assidua



presenza in banca e il forte rapporto con il Direttore Generale testimoniano il mantenimento di un ascendente del Presidente anche sull'attività dell'esecutivo".

Il rapporto ispettivo²⁵⁷ dà un giudizio complessivo parzialmente favorevole.

♦ **Le constatazioni.**

Nel rapporto si sottolinea la necessità di rivedere l'assetto della filiera commerciale delle banche del gruppo che presentano margini di contribuzione concentrati su poche filiali e un rilevante numero di sportelli in perdita.

Cariprato presenta uno scadimento del portafoglio e un margine primario appena sufficiente a coprire i costi operativi, dal 2008 ha azzerato la capacità di reddito.

Alla ridotta profittabilità non fa riscontro un coerente andamento del prezzo dell'azione fissato per l'esercizio corrente (contro il parere del collegio sindacale) su livelli che - unitamente al dividendo - perpetuano un disallineamento tra rendimento implicito del titolo e redditività caratteristica d'impresa; si favorisce così l'afflusso di un cospicuo ammontare di mezzi propri e la preservazione degli assetti di *governance*.

Resta aperta la problematica già oggetto di ripetute segnalazioni della vigilanza di individuare un metodo di determinazione del prezzo delle azioni atto a garantire continuità valutativa²⁵⁸.

Restano ineluse le direttive dell'organo di vigilanza, in quanto non sono state esplicitate le modalità per attuare il principio di partecipazione attiva della base sociale alla scelta dei membri del consiglio.

Non è stata valutata l'opportunità di innalzare oltre due il numero di deleghe in assemblea per favorire il maggiore coinvolgimento degli azionisti.

Ancora, i sistemi di incentivazione del *management* non sono ancorati ai rischi di lungo periodo, come previsto nel progetto; si osserva che nell'ultimo biennio, pur in assenza del conseguimento dei risultati dei *budget*, è stata attivata la parte discrezionale del meccanismo premiante con esborsi prossimi a quelli corrisposti in caso di conseguimento degli obiettivi e con gravami eccedenti i relativi accantonamenti.

L'attività di *audit*, pur potenziata, richiede ulteriore ampliamento raggio di azione e focalizzazione sui rischi rilevanti

Nei riferimenti riservati²⁵⁹ si dà atto che l'esito sfavorevole del precedente sopralluogo aveva evidenziato profili di criticità negli assetti governativi, organizzativi e di controllo, con conseguente divieto per la banca di assumere iniziative di acquisizione e nuovi incarichi di banca depositaria.

Il piano di azione predisposto ha determinato il ridimensionamento delle attività che in passato avevano generato maggiori perdite: trading proprietario e vendita di derivati alle imprese.

Sono migliorati alcuni profili critici relativi alla gestione e controllo dei rischi.

257 Doc 2 P.M.

258 *Ibidem* pag. 3.

259 *Ibidem* pag. 11 ss.

La riqualificazione dei processi organizzativi è stata determinata in buona parte dall'azione di un *manager* di esperienza, Divo Gronchi, che ha instaurato un clima aziendale ispirato ad una maggiore dialettica anche nei confronti di Zonin.

Permangono un *gap* positivo tra rendimento implicito dell'azione e redditività caratteristica di impresa, che impone un ripensamento dei criteri di calcolo del prezzo del titolo con possibili ricadute sul già marcato flusso di riacquisto di azioni proprie e prevedibile mancata conversione del subordinato esercitabile nel 2010.

Permangono rilevanti questioni societarie in tema di modalità di elezione dei consiglieri, deleghe di voto, sistemi di incentivazione di amministratori e *manager*.

Zonin mantiene un ruolo assolutamente predominante in consiglio, è presente assiduamente in banca, ha un forte rapporto con il direttore generale, mantiene ed esercita un forte ascendente sull'esecutivo.

Gli inviti a riconsiderare il numero di deleghe e le indicazioni della vigilanza in tema di elezione di consiglieri sono stati disattesi; la banca ha atteggiamento dilatorio, c'è una forte ritrosia a rinnovare i meccanismi di *governance*, una tendenza a mantenere inalterati gli equilibri di vertice.

• **Adeguatezza patrimoniale²⁶⁰.**

Il patrimonio di vigilanza è congruo rispetto al *target ratio* imposto dalla vigilanza e all'obiettivo di *risk appetite* del piano strategico.

Il rapporto sottolinea però che la situazione in prospettiva appare meno serena; le prospettive di autofinanziamento si affievoliscono a causa delle difficoltà reddituali, appare inevitabile la riduzione di rendimento del titolo sia sotto forma di dividendo che di sovrapprezzo, il che rende difficilmente praticabili aumenti di capitale e può determinare un incremento al flusso già cospicuo di acquisto azioni proprie già in corso.

I risultati degli *stress test* condotti nell'ambito del processo ICAAP evidenziano - in ipotesi di *worst case* - in inerzia nell'attuazioni di correttivi, un capitale complessivo per il 2009 non adeguato.

4. Gli interventi di vigilanza post ispezione 2009.

Con le lettere di intervento datate 2.11.2011²⁶¹ fu revocato il provvedimento restrittivo del giugno 2008 che aveva imposto alla Banca il divieto di effettuare nuove acquisizioni, provvedimento di cui la banca in plurime occasioni aveva sollecitato la rimozione.

Il teste Parascandolo ha osservato che, fino a fine 2011, Banca d'Italia non aveva accolto la richiesta di rimozione, in quanto l'istituto non aveva completato il riassetto organizzativo (incorporazione della controllata Cassa di Risparmio di Prato).

Un altro aspetto oggetto di attenzione aveva riguardato l'efficienza della rete territoriale; dall'analisi ispettiva del 2009 emerse un numero piuttosto rilevante di

²⁶⁰ *Ibidem* pag. 36.

²⁶¹ Doc 432 e 433 P.M.

filiali inefficienti, circostanza che poteva avere un impatto sulla produttività e sul profilo reddituale del Gruppo.

La Banca mise a punto un percorso di razionalizzazione idoneo a ridurre progressivamente il numero delle filiali sottoperformanti.

Dopo aver completato questi interventi, l'autorità di vigilanza rimosse il provvedimento restrittivo emanato nel 2008.

La rimozione fu accompagnata da una raccomandazione: la richiesta di improntare le future scelte strategiche a criteri di particolare prudenza e valutare con estrema cautela eventuali ipotesi di ampliamento dell'operatività.

Mauro Parascandolo ha ricordato che, sul piano patrimoniale, a fine 2011 non vi erano segnali preoccupanti perché la banca in quel momento, rispetto ai minimi, aveva dei surplus importanti.

Nel 2010 e 2011, si verificò il culmine della crisi, lo *spread* sostanzialmente raddoppiò nel giro di pochi mesi e arrivò ai suoi massimi storici a fine 2011; la situazione macroeconomica creò problemi di liquidità all'intero sistema bancario.

Per questo motivo, Banca d'Italia monitorò con estrema attenzione la situazione di liquidità di tutte le banche del sistema, in questo contesto, un segnale di preoccupazione emergeva con riferimento alla Popolare di Vicenza, al rapporto impieghi/depositi che superava il 100%.

Il teste ha spiegato che, se gli impieghi sono superiori alla raccolta, c'è bisogno di finanziarli non solo con raccolta da clientela, ma anche con raccolta nei confronti di soggetti istituzionali (da altre banche o raccolta obbligazionaria).

Inoltre, l'imminente entrata in vigore degli *standard* più rigidi di Basilea III, imponeva da parte della vigilanza un attento controllo dello stato di preparazione della banca.

In questo contesto, pertanto, con la lettera di intervento del 2.3.2012²⁶², Banca d'Italia impose un *Target 1 ratio* almeno pari all'8%, nell'ottica di perseguire un obiettivo di rafforzamento patrimoniale, come già ribadito al *management* aziendale nel corso della riunione tenutesi il 24.2.2012 e il 6.4.2012 in cui furono illustrate prospettive di acquisizione di Biver banca e Banca Network²⁶³.

Quanto ai profili di *governance*, il teste Parascandolo ha chiarito che furono introdotte modifiche statutarie nell'aprile 2011: fu ampliato il numero delle deleghe, introdotto il voto di lista per l'elezione dei Consiglieri di amministrazione, eliminata la possibilità di destinare al Consiglio di Amministrazione una quota dell'utile netto, all'epoca prevista dallo Statuto, fu disciplinato il cumulo degli incarichi con apposito regolamento, per evitare che vi fossero un numero eccessivo ricoperti contemporaneamente da alcuni Consiglieri.

Un altro aspetto rilevante su cui si appuntò l'attenzione della vigilanza fu la qualità del credito

In questo ambito tematico si sviluppò un focus anche nei confronti del rischio di credito della banca vicentina, attraverso l'analisi delle cosiddette "sofferenze rettificata": un incrocio di dati tratti dalla Centrale dei rischi per verificare, per le

262 Doc 434 P.M.

263 Cfr testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019, fonoreg. pag. 26

posizioni maggiormente a rischio, l'eventuale disallineamento delle valutazioni aziendali con quelle del sistema centralizzato.

Un aspetto problematico che emergeva dalle analisi aziendali era la profittabilità di alcuni rapporti; infatti, i rapporti soprattutto del segmento *large corporates*, (ossia i grandi clienti), erano i meno profittevoli, pertanto era necessario ridurre il peso delle grandi relazioni, poco profittevoli, a favore di rapporti più frazionati.

Per queste motivazioni fu avviata una specifica verifica ispettiva nel maggio 2012 mirata all'analisi del rischio di credito.



CAPITOLO VIII L'ISPEZIONE SUL RISCHIO DI CREDITO DEL 2012

Indice

1. Il reato di ostacolo alla vigilanza

1.1. Il rapporto tra il comma 1 e il comma 2 dell'art. 2638 c.c.

1.2. Le contestazioni di ostacolo elevate nel presente procedimento

1.3. L'invocata esimente fondata sul principio del *nemo tenetur se detegere*

1.4. L'eccezionale superfezione delle contestazioni di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia

2. L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca di Italia 2012

3. Il rapporto ispettivo

4. Le testimonianze degli ispettori

5. L'occultamento delle lettere di impegno e del capitale finanziato

6. L'ipotizzata emersione del fenomeno durante l'ispezione: le testimonianze di Sansone ed Ambrosini

6.1. La versione di Claudio Ambrosini

6.2. La versione di Gennaro Sansone

7. La valutazione di attendibilità delle due testimonianze

8. I riscontri

9. La sussistenza dei reati

1. Il reato di ostacolo alla vigilanza

La fattispecie di cui all'art. 2638 c.c. tutela il regolare funzionamento delle attività svolte dagli organismi di vigilanza, al fine di assicurare la corretta esplicazione delle funzioni di controllo.

La protezione dell'interesse tutelato si realizza attraverso l'incriminazione della messa in pericolo (comma 1) o dell'effettiva lesione (comma 2) dell'attività istituzionale degli enti pubblici di vigilanza.

Il primo comma dell'art. 2638 c.c. sanziona la condotta di false comunicazioni destinate alle Autorità di Vigilanza e previste dalla legge, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, inerenti fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero occultano con mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza.

Il secondo comma sanziona invece la condotta degli stessi soggetti che in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, ne ostacolano le funzioni di vigilanza.

L'ipotesi di cui al primo comma è un reato di mera condotta integrato in via alternativa:

- dall'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economico-patrimoniale dell'ente,
- dall'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati circa la medesima situazione.

In relazione all'occultamento con mezzi fraudolenti, la Suprema Corte ha precisato che si tratta di fattispecie che "può considerarsi omissiva solo nel senso che si risolve complessivamente in un'omissione di comunicazione di fatti rilevanti ai fini dell'esercizio dell'attività di sorveglianza e perciò destinati ad essere ad essere comunicati", precisando che "in realtà la condotta tipica è costituita da un'azione, consistente nell'occultamento con mezzi fraudolenti, dei dati predetti, individuati perché relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto alla vigilanza. E l'obbligo giuridico del soggetto alla vigilanza di comunicarli risulta determinato sotto il profilo oggettivo dalla natura stessa del dato, tipicamente definita in relazione alla funzione di vigilanza informativa cui la comunicazione di esso è coordinata" (Cass. pen., sez. VI, 13 gennaio 2006, n. 17290, in C.E.D).

La condotta di cui al secondo comma è un reato a forma libera, più precisamente un reato di danno, consistente nell'evento naturalistico dell'ostacolo.

Il reato può essere integrato anche a fronte di una condotta meramente omissiva relativa a comunicazioni dovute dall'ente vigilato, anche se non necessariamente relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente stesso diversamente dalla fattispecie di cui al I comma.

Condotta idonea a produrre un effettivo e rilevante "ostacolo" allo svolgimento dell'attività di vigilanza riscontrabile in:

- comportamenti anche solo meramente dilatori purché concretamente offensivi del bene protetto;
- comunicazioni false, occultamento di documenti, elusione alle prescrizioni imposte dall'Autorità di vigilanza;
- ogni comportamento di mancata collaborazione idoneo a provocare un'alterazione funzionale del flusso informativo indirizzato all'Autorità di Vigilanza.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'art. 2638 comma 2 c.c. prevede una fattispecie causalmente orientata al risultato lesivo rappresentato dall'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza: "L'indubbia ampiezza dell'area semantica riconducibile alla nozione di "ostacolo" ne impone un'interpretazione in linea con il principio costituzionale di offensività, che, come è noto, opera non solo sul piano della «previsione normativa», ma anche su quello della «dell'applicazione giurisprudenziale (offensività in concreto), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto di reato abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato» (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921; conf., in tema di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui, Sez. 5, n. 16725 del 30/03/2016, De Donato, Rv. 266707).

L'evento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, dunque, si realizza con l'impedimento in toto di detto esercizio ovvero con il frapporre al suo dispiegarsi difficoltà di considerevole spessore o con il determinarne un significativo rallentamento: difficoltà o rallentamento che devono dar corpo ad un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza" (Cass. n. 29377/2019).

Conseguenzialmente l'evento causalmente collegato alla condotta di ostacolo può atteggiarsi a seconda dei casi nell'esercizio di un potere "quantitativamente o qualitativamente diverso rispetto a quello che si sarebbe altrimenti dispiegato (in assenza di intralcio) o nel mancato esercizio di un potere (se quello cagionato non è un semplice ritardo ma un vero e proprio impedimento)"

1.1. Il rapporto tra il comma I e il comma II dell'art. 2638 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile un concorso formale eterogeneo ex art. 81 c.p. tra le fattispecie dei commi 1 e 2, nel caso in cui un soggetto, con una sola condotta, ometta in modo artificioso di comunicare informazioni rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, di fatto ostacolando le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6884 del 12/11/2015, da ultimo la sentenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 42778 del 26/05/2017).

Nella sentenza da ultima citata sulla vicenda cautelare del "caso gemello" di Veneto Banca la Suprema Corte ha affermato testualmente: *"Al riguardo si osserva che il delitto di cui all'art. 2638 c.c., comma 1, è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verificazione di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute; sicché, ove la condotta illecita si concretizzi nella omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute, è configurabile un concorso formale di reati eterogeneo, caratterizzato, cioè, dalla contemporanea violazione di diverse disposizioni di legge con una sola omissione, conformemente alla previsione dell'art. 81 c.p., comma 1, (cfr. Cass., Sez. V, 12.11.2015, n. 6884, rv. 267169). In considerazione dell'ampio spettro che può assumere la condotta del soggetto attivo del reato in entrambe le fattispecie delittuose, non appare revocabile in dubbio, dunque, che, attraverso l'artificiosa rappresentazione del patrimonio di vigilanza di elementi positivi che tali non erano, trattandosi di obbligazioni ed azioni acquistate da terzi con flussi di finanziamenti erogati in loro favore dalla stessa Veneto Banca, senza che tale circostanza venisse resa nota agli organi di vigilanza, sia stata occultata l'effettiva realtà economica (sato sensu intesa) dell'istituto di credito, che ha determinato un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza"*

L'orientamento di legittimità dianzi richiamato - a giudizio del Tribunale - non è condivisibile.

In *primis* occorre osservare che la Suprema Corte - in alcune pronunce (cfr Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015) - ha ritenuto configurabile il concorso formale tra primo e secondo comma anche in caso di mera omissione comunicativa, ipotesi che mai potrebbe rientrare nella fattispecie di cui al comma 1 che sanziona unicamente le condotte attive di falso o di occultamento fraudolento.

Pertanto - al fine di sgombrare il campo da equivoci interpretativi - occorre preliminarmente individuare i punti di possibile sovrapposizione fra le due fattispecie delittuose per valutare se si configuri un concorso di norme regolanti la stessa materia (art 15 c.p.) o un concorso formale di reati (art 81 c.p.).

Orbene, l'unico punto di possibile interferenza fra le due fattispecie di cui all'art. 2638 c.c. è relativo alla condotta di falso o di occultamento fraudolento nelle comunicazioni che abbia determinato un ostacolo all'attività di vigilanza, ciò in quanto il comma 2 fa riferimento a qualsiasi forma di condotta causalmente produttiva di un evento di ostacolo, il che comprende astrattamente anche una condotta di falso, rilevante già ai sensi del comma 1.

Dal confronto tra le due ipotesi discende che:



- il primo comma contiene l'elemento specializzante del dolo specifico rispetto al comma secondo (specialità per aggiunta).
- il secondo comma è a sua volta speciale rispetto al comma primo, trattandosi di reato di evento (specialità per aggiunta).

Si tratta dunque di norme in rapporto di specialità bilaterale.

In tema di concorso di norme ex art 15 c.p., la Suprema Corte con la sentenza SS.UU., 12 settembre 2017, n. 41588, ric. La Marca, ha affermato il principio secondo cui *"I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. In motivazione, ha precisato che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segna, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima"*.

La sentenza compie un ampio *excursus* sul principio di specialità, precisando la nozione di "stessa materia", da riferirsi alla fattispecie astratta, a nulla rilevando, invece, il bene giuridico tutelato, la cui omogeneità non è idonea ad incidere in alcun modo sul rapporto tra norme.

Secondo le Sezioni Unite, la coincidenza di fattispecie astratte e, dunque, la sussistenza dell'elemento dell'identità di materia, può ravvisarsi nei casi di:

- specialità unilaterale per specificazione,
- specialità reciproca per specificazione,
- specialità unilaterale per aggiunta,

mentre deve escludersi l'applicabilità del disposto dell'art. 15 c.p. nel caso di norme in rapporto di specialità reciproca bilaterale per aggiunta.

La sentenza si inserisce nel soko di un consolidato orientamento giurisprudenziale (sul punto, si vedano anche Sezioni Unite sentenza 28 aprile 2017 n. 20664 sul rapporto tra malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che individua nel criterio di specialità il solo idoneo a risolvere il concorso apparente di norme, in quanto è l'unico ad avere un fondamento normativo: l'art. 15 c.p. stabilisce che nel caso in cui due disposizioni penali vengono in rilievo in relazione ad una stessa fattispecie concreta, quella speciale deve prevalere su quella generale, così evitando una duplicazione di efficacia penale del precetto.

Pertanto - nel caso di interferenza tra primo e secondo comma dell'art 2638 c.c. - trattandosi di fattispecie in rapporto di specialità bilaterale reciproca per aggiunta non può trovare applicazione l'art. 15 c.p.

A fronte di detta situazione, ritiene il Tribunale che la questione debba essere affrontata e risolta facendo applicazione dei principi cd. valoriali della sussidiarietà e della consunzione, da intendersi come principi generali dell'ordinamento ricavabili dalla disciplina di cui agli artt. 84, 61, 62, 68 c.p.

A tal proposito, si osserva che la statuizione di cui all' art. 15 c.p. con l'inciso *"salvo che sia altrimenti stabilito"* legittima il ricorso ai criteri sussidiari, criteri cui la stessa

giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso in relazione al rapporto fra il delitto di incendio doloso e il delitto di crollo doloso (Cassazione sezione I penale Sentenza (ud. 24-01-2006) 02 marzo 2006, n. 7629).

La Corte ha infatti stabilito che quando i due delitti vengano ricollegati a un'identica condotta materiale, oltre che a un'identica offesa agli interessi tutelati dalla legge si impone il ricorso al criterio di sussidiarietà: *"A questo proposito ritiene il collegio che tra le due norme in questione debba riconoscersi esistente il cosiddetto rapporto di "sussidiarietà", ovvero di "consunzione", ispirato al principio del ne bis in idem sostanziale secondo il quale (anche fuori dei casi di vera e propria specialità) nessuno può essere punito più volte per lo stesso fatto (ovvero, più precisamente, per la medesima offesa ai beni tutelati dalla legge).*

In particolare, il rapporto di consunzione, secondo la più autorevole dottrina in argomento, è un rapporto di valore tra due norme incriminatrici, in base al quale l'apprezzamento negativo dell'accadere concreto riconducibile ad un'unica condotta (la dottrina parla di "identità normativa del fatto") appare tutto già compreso nella norma che prevede il reato più grave, di guisa che applicare anche la norma che prevede il reato meno grave condurrebbe ad un ingiusto moltiplicarsi della sanzione. In altri termini, il rapporto di consunzione comporta sempre la prevalenza della norma che prevede il reato più grave, ovvero, più precisamente, quella che prevede il trattamento penale più severo (anche quando il trattamento più severo si ricolleghi, come nel caso di specie, alla sussistenza di una circostanza aggravante specifica).

Pertanto, se il reato di crollo di costruzione previsto dal secondo comma dell'art. 434 c.p. (pena editata da tre a dodici anni di reclusione) sia commesso cagionando l'incendio della costruzione (art. 423 c.p.: pena editata da tre a sette anni di reclusione), dovrà trovare applicazione solo la norma che incrimina il crollo doloso (aggravato ex comma 2), in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati o gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: la pubblica incolumità), in quanto l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra (Cass. Sez. 6^a, 30 aprile 1999 n. 1531, dep. 16 giugno 1999, Sibio, CED-214741, che ha affermato l'assorbimento del reato di frode processuale nel più grave reato di falsa perizia contestato a colui che aveva indotto in errore il perito trasmettendogli un documento certificativo falso)".

Orbene, a giudizio del tribunale, in ipotesi di condotta di omessa comunicazione con mezzi fraudolenti di informazioni rilevanti all'autorità di vigilanza che abbia creato ostacolo alla vigilanza, in applicazione del principio di sussidiarietà, deve ritenersi configurabile unicamente l'ipotesi di cui al comma 2.

È di tutta evidenza, infatti, che la concretizzazione dell'evento di ostacolo prevista dal comma 2 dell'art 2638 c.c. esaurisce in sé il disvalore della condotta.

L'applicazione del concorso formale di reati, infatti, porta all'addebito plurimo di reati con riferimento ad un unico accadimento, risultato che appare in contrasto con il principio del *ne bis in idem* sostanziale che rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo e trova riconoscimento nell'art. 4 protocollo 7 Cedu e nell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'importanza del principio e le sue ricadute anche sul concorso di norme sono state rimarcate dalla nota sentenza Grande Stevens, con la quale la Corte EDU ha affermato che - per verificare la violazione del principio del *ne bis in idem* - occorre

valutare la coincidenza o meno dei fatti concreti imputati, a nulla rilevando la struttura astratta delle fattispecie.

In questo ambito tematico un ulteriore elemento di riferimento è costituito dalla sentenza n. 200/2016 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., per contrasto con l'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Nel caso esaminato dalla Consulta, i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Giudice remittente nascevano dalla nozione di medesimo fatto, come interpretato dal diritto vivente interno e dal contrasto prospettato con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, elaborata con riferimento all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, in base al quale *"Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato"*.

Nell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo aveva sostenuto che, in base alla citata disposizione europea, la medesimezza del fatto doveva evincersi considerando la sola condotta dell'agente.

In tal senso, la sentenza della Grande Camera 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, ha consolidato l'orientamento secondo cui la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio superando così la tesi, precedentemente sostenuta da una parte di giurisprudenza, che l'*infraction*, indicata dal testo normativo, sia da reputare la stessa solo se medesimo è il reato contestato nuovamente dopo un primo giudizio definitivo, ovvero sia il fatto nella qualificazione giuridica che ne dà l'ordinamento penale.

Il giudice costituzionale ha affermato che: *"il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario.*

Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'aggiunzione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi."

La tesi che configura - a fronte del medesimo accadimento materiale (occultamento con mezzi fraudolenti di informazioni rilevanti) produttivo dell'evento di ostacolo all'attività di vigilanza due ipotesi di reato, a giudizio del Tribunale si pone in contrasto con il divieto di *bis in idem* sostanziale come interpretato dalla ormai consolidata giurisprudenza EDU, soprattutto in considerazione della natura assolutamente peculiare dell'evento di ostacolo, definito da parte della dottrina "pseudo evento" perché concepibile come effetto della condotta ovvero come qualità intrinseca della stessa.

1.2 Le contestazioni di ostacolo elevate nel presente procedimento



Alla luce delle premesse in punto di diritto fatte nel paragrafo precedente, vanno esaminate le contestazioni di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia e B.C.E. elevate nel presente procedimento.

La contestazione sub B.1) fa riferimento a due condotte di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia realizzate in occasione dell'ispezione del 2012.

A differenza delle altre contestazioni di ostacolo che riguardano la vigilanza informativa, in tal caso, l'ostacolo concerne la vigilanza ispettiva (vedi *sub* cap. I, par. 7.7.2. della motivazione): si tratta sia delle condotte di occultamento con mezzi fraudolenti delle operazioni di capitale finanziato e delle lettere di impegno al riacquisto poste in essere al fine di ostacolare l'autorità vigilanza sia dell'omessa comunicazione alla squadra ispettiva delle suddette operazioni.

Nel caso di specie non si pone alcun problema di concorso di norme o concorso formale di reati, atteso che la contestazione fa riferimento a due condotte a sé stanti che configurano due autonomi reati:

1. l'attività di occultamento del capitale finanziato e delle lettere di impegno realizzata con mezzi fraudolenti descritti in imputazione (causale generica, mancata contabilizzazione delle operazioni finanziate materiale nascondimento delle lettere) posta in essere a monte, con la finalità specifica di ostacolare l'organo di vigilanza.
2. l'omessa comunicazione agli ispettori dell'anomala operatività collegata alle operazioni correlate che ha causato un ostacolo all'esercizio delle funzioni ispettive dell'organo di vigilanza.

L'art. 2638 c.c. è, per quanto detto nel paragrafo precedente, una disposizione a più norme (norma mista cumulativa), pertanto, in relazione al capo B.1) si configura:

1. una condotta sanzionabile ai sensi del comma 1 di falsificazione della realtà economico-patrimoniale causalmente connessa allo scopo di intralcio all'attività della vigilanza,
2. una diversa e ulteriore condotta di omessa comunicazione alla squadra ispettiva del capitale finanziato e delle lettere di impegno, omissione che ha determinato in concreto un ostacolo all'attività della vigilanza ispettiva.

Le contestazioni elevate ai capi C.1) D.1) E.1) G.1) H.1) attengono all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero in relazione alle segnalazioni ed alle interlocuzioni con la vigilanza intercorse negli anni 2012, 2013, 2014, 2015, condotte che - in ipotesi accusatoria - hanno ostacolato l'attività di Banca Italia e B.C.E., determinando l'adozione di provvedimenti non coerenti con la situazione patrimoniale dell'istituto.

Il capo F.1) è relativo all'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero in relazione alle informative del 2014 relative all'operazione di aumento di capitale ed al conseguente ostacolo alla vigilanza.

In relazione a ciascuna delle condotte di reato contestate ai capi C.1), D.1), E.1), F.1), G.1), H.1), il Tribunale ritiene configurabile - per le motivazioni dianzi esposte - l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c., siccome contestata in fatto e in diritto.

1.3. L'invocata esimente fondata sul principio del *nemo tenetur se detegere*

Le difese degli imputati hanno sostenuto l'insussistenza di responsabilità degli imputati in relazione alle condotte di ostacolo alla vigilanza cristallizzate nell'omesso disvelamento alla vigilanza delle operazioni correlate poste alla base della contestazione di aggio.

Si invoca - in buona sostanza - una circostanza esimente fondata sulla necessità di non autoincriminarsi per le condotte di aggio manipolativo e informativo, in quanto è di tutta evidenza che il disvelamento alla vigilanza della effettiva situazione patrimoniale dell'istituto bancario avrebbe comportato l'autoincriminazione per le preesistenti condotte di aggio.

La tesi difensiva è infondata per una pluralità di argomenti di ordine logico sistematico:

1. la causa di non punibilità fondata sul divieto di autoincriminazione è normativamente prevista e disciplinata nel nostro ordinamento negli ambiti delineati dall'art. 384 c.p. che è norma eccezionale derogatoria rispetto alla regola generale posta dall'art. 61 n. 2 c.p., pertanto, non può trovare applicazione al di fuori dei casi letteralmente previsti;

2. l'accoglimento della tesi difensiva determinerebbe l'effetto paradossale di assicurare un trattamento di maggior favore a chi ha già commesso un reato che intende occultare tramite una falsità od una omessa comunicazione rispetto a colui che realizza solo uno di tali ultimi reati;

3. assegnare rilevanza generale sul piano sostanziale al principio del *nemo tenetur* comporterebbe la pratica impossibilità di emersione di *notitiae criminis* per i reati criminologicamente "senza vittima." Secondo autorevole dottrina, "lungi dall'essere un principio di civiltà giuridica, l'ipotetica scusante generale del *nemo tenetur* se detegere darebbe luogo ad uno stravolgimento dell'ordine dei valori in gioco: la non punibilità sarebbe introdotta, in nome dall'inesigibilità, del comportamento che, sul piano obiettivo, presenta una accentuata carica lesiva per l'interesse protetto, e, sul piano soggettivo, una colpevolezza non minore".

L'infondatezza della tesi difensiva emerge anche dall'analisi della giurisprudenza delle corti europee sul divieto di autoincriminazione, da cui è dato desumere che il principio del *nemo tenetur se detegere* ha una valenza eminentemente processuale, circoscritta alle sole fattispecie che impongono un obbligo dichiarativo "a finalità processuale", volto ad agevolare l'attività accertativa-ispettiva della pubblica autorità, quando l'illecito sia già stato commesso e il procedimento accertativo avviato²⁶⁴.

Dal raggio d'azione del diritto al silenzio restano estranee le fattispecie impositive di obblighi di dire il vero che perseguono non una finalità interamente processuale-procedimentale, ma un'autentica finalità sostanziale, tutelando beni giuridici diversi dal mero interesse all'accertamento (e alla conseguente repressione) dell'illecito commesso, come le fattispecie che proteggono in via immediata il bene giuridico della

²⁶⁴ Si veda da ultima la sentenza del 2 febbraio 2021 con cui la Corte di giustizia si è pronunciata sui quesiti pregiudiziali che le erano stati rivolti dalla Corte costituzionale nel maggio 2019 riguardanti la compatibilità delle sanzioni amministrative pecuniarie - irrogate nei confronti di chi ometta di collaborare con le autorità amministrative indipendenti nel corso di un procedimento per l'accertamento di taluni illeciti in materia di abusi di mercato - con il principio *nemo tenetur se detegere*.

trasparenza, (si pensi agli obblighi di dichiarare il vero in ambito tributario finalizzati a garantire il regolare gettito fiscale o nelle comunicazioni sociali ai fini della corretta informazione dei soci e del pubblico degli investitori e dei creditori).

Rispetto a queste fattispecie — che perseguono una finalità squisitamente sostanziale — il diritto al silenzio non può essere invocato per legittimare comportamenti decettivi, per quanto posti in essere al fine di non rivelare l'illecito commesso²⁶⁵.

1.4. L'eccepita superfetazione delle contestazioni di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia

La difesa degli imputati ha eccepito - in relazione alle contestazioni dei reati di ostacolo alla vigilanza nei confronti di Banca d'Italia - una superfetazione dei capi di accusa, in particolare si è osservato che - a fronte dell'omessa segnalazione all'autorità di vigilanza dell'esistenza di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie dal 2012 al 2015 - sono state elevate otto contestazioni di reato.

Secondo la prospettazione difensiva, il dato fattuale degli addebiti mossi agli imputati è l'aver taciuto nel corso delle plurime comunicazioni/segnalazioni di vigilanza l'esistenza dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie che determinavano la necessità di scomputare dal patrimonio di vigilanza il relativo controvalore; conseguenzialmente, in ragione del carattere continuativo della funzione di vigilanza, l'omissione informativa sul capitale finanziato protrattasi per tre anni si dovrebbe configurare come un'unica ipotesi di reato di ostacolo alla vigilanza in ossequio al divieto di *bis in idem* sostanziale.

Il tribunale non concorda con la tesi difensiva.

Sul punto, osserva il collegio che la giurisprudenza di legittimità ha affermato in una recente pronuncia (Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015, n. 6884), la natura eventualmente permanente del reato di ostacolo alla vigilanza di cui all'art. 2638 comma 2 c.c..

La Suprema Corte ha statuito che *"proprio la natura di reato di danno a forma libera della fattispecie di cui all'art. 2638 c.c., comma 2, ne legittima la costruzione anche in termini di reato eventualmente permanente, di reato, cioè, che, nel concreto atteggiarsi della condotta criminosa, può assumere la forma tipica del reato permanente, in relazione al quale il soggetto agente ha il potere non soltanto di instaurare la situazione antigiuridica, ma anche di rimuoverla, determinando così la riespansione del bene compresso, sicché il protrarsi dell'offesa al bene protetto, che richiede il mantenimento dello stato antigiuridico per un apprezzabile lasso di tempo, dipende dalla volontà dell'autore del reato"*.

Il principio di diritto, tuttavia, deve essere analizzato alla luce della fattispecie concreta sottoposta all'esame della Corte di Cassazione; il reato contestato, infatti, era l'ipotesi di cui all'art. 2638, co. 2 c.c., per aver omesso di indicare nei bilanci societari una

²⁶⁵ Sull'esclusione dell'attività "generalmente" regolatoria della p.a. dal raggio d'azione del nemo tenetur se detegere rimane quindi attuale l'orientamento già in passato affermato dalla Corte Costituzionale, che in tale ambito ha negato l'operatività del diritto al silenzio mancando un rapporto diretto o di consequenzialità necessaria tra le informazioni richieste per legge e la conseguente incriminazione, v. sent. 30 luglio 1984, n. 236, sent. 23 aprile 1965, n. 32.

fidejussione rilasciata dalla società capogruppo in favore della controllata, omettendo di informare l'organo di revisione. Tale omissione aveva intralciato l'esercizio delle funzioni di verifica e di controllo degli organi preposti alla vigilanza sulla gestione economica della cooperativa, che ne venivano a conoscenza solo nel giugno del 2010, provvedendo, di conseguenza, a disporre il commissariamento solo nel settembre del 2010.

Orbene, i reati permanenti non sono categoria disciplinata dal legislatore; secondo la definizione dottrina essi si caratterizzano come reati unitari, in cui il fatto si protrae nel tempo finché perdura la situazione antigiusuridica dovuta alla condotta volontaria del reo e questi non la fa cessare.

La loro caratteristica fondamentale, pertanto, è un'offesa che si protrae nel tempo "a danno di beni indistruttibili ma comprimibili, per effetto di una condotta duratura, persistente e volontaria del soggetto, che potrebbe liberamente far cessare, a proprio piacimento, la situazione antigiusuridica. La permanenza descrive la durata della ribellione alla norma durante la quale il fatto è ininterrottamente tipico".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 520 del 26.11.1987, aveva osservato che la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da un'esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà.


Il legislatore, quindi, descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui egli prende atto.

Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha, pertanto, carattere permanente, ma non certamente in quanto lo voglia il legislatore, bensì semplicemente perché l'aspetto tipico della condotta è necessariamente perdurante nel tempo, per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antigiusuridica.

Altra categoria dogmatica è quella del reato eventualmente permanente che si configura allorché il soggetto faccia perdurare l'offesa, senza che ciò sia richiesto dalla legge per l'esistenza del reato, in tal caso vi è una scissione temporale fra perfezionamento e consumazione del reato.

Ulteriore categoria di creazione giurisprudenziale è quella dei reati a consumazione prolungata, in cui l'autore del reato pone in essere un unico comportamento illecito dal quale derivano più effetti dilazionati nel tempo senza che questi siano la conseguenza di nuove e ulteriori condotte criminose; ad esempio, la truffa laddove a fronte di un'unica condotta artificiosa vengono effettuati non uno, ma più atti di disposizione patrimoniale frazionati nel tempo.

In applicazione delle coordinate dogmatiche dianzi esposte, nel reato di cui all'art. 2638 c.c. è configurabile un'offesa permanente alle funzioni di vigilanza laddove - a fronte della condotta decettiva posta in essere dal reo - il potere di intervento non si sia interamente consumato ma risulti ancora esercitabile, ancorché con ritardo rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza della condotta illecita del vigilato.



È in relazione a questo *discrimen* che - a giudizio del Tribunale - deve essere analizzata la natura eventualmente permanente delle condotte contestate nelle singole imputazioni.

Pertanto, in relazione al capo B.1), l'evento del reato coincide con l'esito (falsato) dell'accertamento ispettivo condotto nel 2012.

Nel capo C.1) l'evento di ostacolo è indicato nell'esito (falsato) della decisione SREP con la quale furono fissati per il 2013 obiettivi patrimoniali non coerenti con la situazione effettiva della banca.

Il capo D.1) fa riferimento alla mancata adozione di provvedimenti coerenti con la situazione dell'ente relativamente alla lettera di intervento del 24.6.2013 per il superamento del limite legale del 5% del capitale per la detenzione di azioni proprie

Al capo E.1), G.1), H.1) si ipotizza che la natura deceriva delle segnalazioni e/o interlocuzioni di vigilanza relative al 2013, 2014 e 2015 abbia creato - di volta in volta - un concreto ostacolo all'attività di vigilanza, impendendo l'adozione di provvedimenti di vigilanza coerenti con la situazione patrimoniale effettiva in ragione della violazione dei requisiti *target* fissati per ciascuna annualità.

Il capo F.1) fa riferimento all'evento di ostacolo concretizzatosi in relazione al provvedimento autorizzativo adottato dalla vigilanza per l'operazione di aumento di capitale 2014; il capo M.1) ipotizza infine l'evento di ostacolo nell'esito falsato del *Comprehensive Assessment*.

E' evidente che, a differenza del caso sottoposto all'analisi della corte di legittimità nel 2015 con la sentenza dianzi citata, non è configurabile una condotta permanente in relazione alle contestazioni dei reati di ostacolo di vigilanza.

Infatti, a fronte delle condotte decerive ipotizzate in rubrica - il potere di intervento dell'autorità di vigilanza si è "esaurito" rispettivamente con il giudizio finale cristallizzato nel rapporto ispettivo 2012, nella determinazione dei coefficienti patrimoniali falsati fissati per ciascuna delle annualità in contestazione, nell'adozione del provvedimento autorizzativo per l'aumento di capitale 2014 e, infine, nell'esito fuorviato del *Comprehensive Assessment*.

Parimenti, deve escludersi la configurabilità di un unico reato ad esecuzione protratta e/o frazionata, atteso che è immediatamente percepibile dalla lettura delle contestazioni che non si è in presenza di un unico comportamento illecito che ha determinato i diversi eventi di ostacolo, bensì di diverse ed autonome interlocuzioni e/o segnalazioni intercorse con l'autorità di vigilanza.

Conseguenzialmente va disattesa la tesi difensiva.

2. L'ostacolo alla vigilanza durante l'ispezione di Banca di Italia 2012

Capo B.1

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

b.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amm.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi

aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1), e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPV;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PLAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti, e tenendo i rapporti con gli ispettori della Banca d'Italia durante la verifica ispettiva;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, durante l'attività ispettiva compiuta dalla stessa Autorità presso la sede sociale, occultavano con mezzi fraudolenti

» l'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPV sul mercato secondario, per un controvalore complessivo di circa € 250 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di oltre € 300 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);

» l'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPV e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento;

e, comunque, omettevano di dare comunicazione di tali circostanze, così determinando effettivamente, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, che, conseguentemente, non dava luogo ad approfondimenti conoscitivi in sede ispettiva ed alla quale, di fatto, era impedito di accertare l'esistenza della suddetta prassi.

Mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPV e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

In Vicenza, dal 28 maggio al 12 ottobre 2012

Come si è detto nel paragrafo precedente, il capo B.1) fa riferimento alle condotte di ostacolo alla vigilanza di Banca d'Italia realizzate in occasione dell'ispezione del 2012; si contestano le condotte di occultamento con mezzi fraudolenti delle operazioni di capitale finanziato e delle lettere di impegno al riacquisto poste in essere al fine di ostacolare l'autorità vigilanza (sanzionabili ai sensi del comma 1) e l'omessa comunicazione alla squadra ispettiva dell'illecita operatività che ha determinato un ostacolo all'attività ispettiva (comma 2).

L'ispezione mirata all'analisi del rischio di credito fu svolta dal 28.5.2012 e il 12.10.2012.

Il responsabile della squadra ispettiva, Giampaolo Scardone²⁶⁶, ha chiarito in dibattimento che l'accertamento ispettivo si concentrò su diversi aspetti del rischio di credito:

- la *governance*,
- gli standard creditizi (ossia le regole alle quali la banca si attiene per effettuare le operazioni di credito),
- i meccanismi di sorveglianza e di controllo delle singole posizioni,
- la correttezza dei criteri di classificazione all'interno delle regole di vigilanza,
- la corretta osservanza delle regole di *provisioning*, (l'attività di correzione del valore dei crediti con impatto sul conto economico della banca e sul bilancio).

3. Il rapporto ispettivo.

L'ispezione si concluse con un giudizio parzialmente sfavorevole, fondato sulla constatazione di un complessivo degrado del portafoglio (dato sistemico), accompagnato da plurime inefficienze nei processi allocativi e di gestione dell'erogato. Il rapporto ispettivo²⁶⁷ in atti attesta che il portafoglio crediti della banca era stato oggetto di una politica di forte sviluppo (incremento dell'erogato nell'ultimo biennio del 20%), tuttavia l'espansione non era stata supportata da una chiara visione di settori e controparti da sostenere e non era stata coerente con la capacità allocativa e la dinamica finanziaria del gruppo.

All'esito dell'accertamento si registrò una sensibile crescita delle posizioni creditorie deteriorate pari al 12,7% degli impieghi al 30.6.2012.

L'offerta di credito si era polarizzata sulla dimensione di impresa e all'opposto su famiglie, con una larga componente di erogazioni di credito a medio e lungo termine che implicavano costi gravosi rispetto al volume dei ricavi, modesti e poco diversificati.

Malgrado i consistenti insediamenti in Toscana, Sicilia e Calabria, Banca Popolare era un'azienda fortemente strutturata nel nord est, che misurava le sue performance prevalentemente nella zona d'origine.

La Popolare di Vicenza negli anni precedenti si era espansa velocemente, ma aveva mantenuto redditività solo nelle zone originarie, in particolare Vicenza e aree limitrofe; si era registrato uno sviluppo asimmetrico che aveva prodotto maggiori costi.

La rete si era sviluppata sulla base di "un modello maturo e di una visione di successo parametrata al numero degli sportelli, alle relazioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni imprenditoriali all'ampio consenso della base sociale (modello fortemente ispirato dal presidente Zonin)"²⁶⁸.

266 Udienza 17.12.2019

267 Doc 4 P.M.

268 *Ibidem* pag. 14 ss

L'espansione territoriale non aveva tuttavia generato profitti, appesantendo la struttura di costi aggiuntivi.

Nonostante il limite allo sviluppo territoriale imposto dalla vigilanza nel 2008, i crediti avevano continuato a crescere a ritmi sostenuti fino al primo semestre 2011.

In un contesto di complessiva crisi del mercato, il rapporto impegni/depositi superiore al 120% era diventato insostenibile per la banca, comportando una forzatura sui prezzi del risparmio che aveva indebolito ulteriormente il conto economico.

L'erogazione del credito era concentrata prevalentemente verso il settore della grande impresa; banca popolare aveva un portafoglio crediti caratterizzato da relazioni con "grandi clienti", che erano meno profittevoli e dunque meno capaci di contribuire alla redditività.

In relazione al capitale sociale, nel rapporto ispettivo si dà atto che la gestione dello stesso era collegata alle dinamiche allocative e di bilancio.

Quanto alla posizione dei soci, la liquidabilità dell'investimento in azioni popolare Vicenza era assicurata dalla disponibilità della banca di acquistare/rivendere i titoli nei limiti della riserva statutaria riacquisto azioni, che nonostante fosse stata portata negli ultimi due anni da 150 milioni di euro a 240 milioni di euro, presentava nel periodo analizzato un grado di utilizzo crescente, con picchi concentrati nella seconda parte dell'anno, legati alla monetizzazione delle azioni emesse a titolo di dividendo²⁶⁹.

Ulteriori pressioni sul capitale derivavano dalla prassi statutaria di compensare le azioni intestate ai debitori/soci insolventi con i crediti vantati dalla banca (pag. 17 parte riservata relazione ispettiva); il controvalore delle azioni estinte nel primo semestre 2012 ammontava a 12.000.000 di euro, a fronte di 23,7 milioni di euro nel 2011.

I correttivi alle problematiche emerse in relazione al rischio di credito erano stati affrontati dal piano strategico 2012/2014.

Il *management* - allo scopo di correggere gli squilibri strutturali e di rafforzare la redditività del gruppo - aveva puntato a riallocare gli impieghi, spostandoli dal segmento large corporate (poco redditizio) a segmenti di clientela medio piccoli, più profittevoli, con erogazioni creditizie di breve durata.

In attuazione di questa politica aziendale, era stato avviato il "*repricing*" di gruppi di relazioni rilevanti o con basso ritorno sul capitale regolamentare, si trattava iniziative che - secondo l'analisi ispettiva - imponevano "*cautela, tenuto conto della raccolta delle quote aziendali detenute da dette controparti*".

In attuazione di questa politica aziendale, la direzione Corporate aveva avviato riduzioni concordate sui fidi concessi ai primi cento clienti; si trattava di un'iniziativa potenzialmente suscettibile di impatti negativi sulla raccolta e sul rimborso di azioni, in quanto su 3 miliardi di impieghi, i primi cento clienti erano destinatari di volumi di raccolta per 180 milioni di euro ed 270 milioni di euro di azioni popolare Vicenza²⁷⁰.

In questo contesto, l'obiettivo di ricollocamento degli impieghi dal settore della grande impresa ai più redditizi segmenti medium e retail appariva - a giudizio della

²⁶⁹ *Ibidem* pag. 16.

²⁷⁰ Cfr rapporto ispettivo doc. 4 pag. 18 nota 14.

squadra ispettiva - difficilmente realizzabile, proprio in ragione della concentrazione di importanti pacchetti azionari in mano ai principali clienti della banca.

4. Le testimonianze degli ispettori.

Le problematiche emerse durante l'ispezione sul credito sono state illustrate in dibattimento dal responsabile della squadra ispettiva Giampaolo Scardone²⁷¹.

Il teste ha sottolineato che l'ispezione fu mirata all'analisi del rischio di credito che - per le banche italiane - rappresenta il fattore più rilevante nella determinazione del successo imprenditoriale.

In relazione al profilo strategico, nelle ispezioni sul credito si esamina l'andamento nel tempo delle variabili creditizie: crescita degli impieghi, produzione di partite anomale, analisi delle condizioni di profitabilità dei crediti.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, si procede ad una valutazione delle singole posizioni di rischio, con un'analisi a campione, condotta sulla base di una procedura denominata "Marc", che mescola diversi profili andamentali (le segnalazioni della Centrale dei rischi, gli archivi della Centrale dei Bilanci etc.).

All'esito dell'ispezione, le differenze accertate riguardarono sofferenze aggiuntive per circa 156 milioni di euro rispetto al campione esaminato (rilievo 9 in parte aperta) e 137 milioni di euro di maggiori incagli.

Sul campione esaminato furono rilevati 112 milioni di euro di esiti dubbio provvigioni mancanti per adeguare il valore dei crediti al loro effettivo realizzo.

Quanto alle caratteristiche strutturali della banca ispezionata, il testimone ha riferito che la Popolare di Vicenza si era espansa velocemente, mantenendo tuttavia redditività solo nelle zone originarie.

La politica di forte espansione era stata ispirata dal presidente Zonin che aveva un'idea di successo imprenditoriale commisurata al numero degli sportelli, all'ampiezza della rete, alla vastità delle relazioni con le comunità locali ed alla vastità del consenso della base sociale:

*"TESTIMONE SCARDONE - Me la ricordo e credo sia un ricordo affidabile questo, che in una delle tante conversazioni, delle tante, relativamente tante conversazioni che ho avuto col Presidente Zonin, lui mi rappresentava il fatto di quanto consenso ci fosse rispetto alla decisione di non quotare la banca; cioè, lui mi diceva: "La gente mi incontra per strada emi dice Mi raccomando, Presidente, non ci quoti". Ecco, questa è una delle cose che...È chiaro, si trattava di una conversazione informale, forse il Presidente non la metterebbe a verbale, ma io me lo ricordo perfettamente. Ed è proprio il segno di una visione di una banca cooperativa di quelle che stanno sparando, insomma, oggettivamente è così."*²⁷²

Sul punto, l'ispettore Scardone ha ricordato che - durante i colloqui avuti con il presidente - Zonin lamentò di non essere riuscito a portare a termine alcune operazioni di acquisizione che avrebbero ulteriormente ampliato la rete.

A giudizio dell'ispettore Scardone, la politica espansionistica ispirata dal presidente era priva di un'analisi critica delle conseguenze che potevano derivare da un'espansione

²⁷¹ Udienza 17.12.2019.

²⁷² *Ibidem* Ionoreg, pag. 97-98.

priva di gradualità e di attenzione rispetto alle prospettive della rete in relazione alle nuove tecnologie dell'attività bancaria.

La banca aveva subito uno sviluppo asimmetrico che comportava costi senza produrre benefici.

Nel biennio precedente si era registrato un incremento del 20% degli impieghi, una cifra abnorme conseguita in un contesto di recessione economica, realizzata in larga parte finanziando le grandi imprese e i mutui residenziali, ossia i segmenti meno redditizi; in questo contesto operativo, per trovare un equilibrio occorreva, a parità di mezzi patrimoniali, ridurre l'esposizione nei confronti del *large corporate*, limare l'esposizione sul Retail e concentrarsi sul più redditizio segmento di mezzo.

Dall'ispezione emerse infatti evidenza della scarsa efficacia della rete commerciale, soprattutto sul *large corporate*, segmento composto da imprese finanziate dalla Popolare di Vicenza che avevano un rapporto di stretto sodalizio con la banca perché detentrici di importanti pacchetti azionari.

In questo ambito, il Piano strategico 2012-2014 - per migliorare la performance economica - puntava a riallocare gli impieghi su segmenti di clientela più profitevole con forme di breve durata.

A tal proposito, il dott. Scardone ha chiarito che il giudizio parzialmente sfavorevole emesso all'esito dell'accertamento si fondò in larga parte sulla valutazione di difficile realizzabilità da parte dell'istituto del piano di riallocazione dell'accordato creditizio con lo spostamento degli impieghi dal segmento della grande impresa al settore medio piccolo²⁷³.

“TESTIMONE SCARDONE –.....Noi nel rapporto diciamo questo: la banca ha fatto il 20% di crescita degli impieghi negli ultimi due anni, una cifra abnorme, soprattutto in tempi di recessione, no? Il 20%, sono tantissimi. Come li ha fatti? Li ha fatti spingendo a valle sui mutui residenziali concessi, quindi concessi prevalentemente sul Retail ai clienti, dall'altro, sul Large Corporate. Adesso, per trovare un equilibrio, bisogna ridurre, a parità di mezzi patrimoniali, è chiaro, bisogna ridurre la mia esposizione nei confronti del Large Corporate, limare la mia esposizione sul Retail e concentrarmi nel segmento di mezzo, nel quale io non sono molto presente. Cosa osta a tutto questo? Che, diciamo, in astratto torna, cioè convince come ipotesi strategica.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Questo era il piano industriale?

TESTIMONE SCARDONE – Nel piano industriale. Come ipotesi di gestione del comparto, è una cosa che torna questa. Noi abbiamo individuato varie... diciamo, vari vincoli, sono tutti riportati

²⁷³ Cfr *ibidem* Ionoreg pag. 36 PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – È io, proprio su questo ultimo aspetto particolare, vole a dire l'identificazione di parte della clientela Large Corporate anche della qualità di azionista e depositante, quindi che garanzia raccolta alla banca: si ricorda che accertamenti sono stati fatti, signor Scardone?

TESTIMONE SCARDONE – Sì, mi ricordo che sono stati chiesti le masse al Controllo di Gestione della banca. Quello che mi interessava in quel momento non era matchare un nominativo con le sac azioni, sbiaro? Quello che mi interessava sapere, un parafoglio di nominativi appartenenti al Large Corporate, titolare di quante azioni nel suo complesso, dev'essere fatto oggetto di una clara manovra commerciale di riduzione della... Avete lo stomaco di fare una manovra di questo genere? Non sarà certamente facilissimo, dovrete cominciare a pagare di meno la rivaluta, dovete tagliargli i crediti perché li dovrete dirottare su segmenti più confortanti. Okay, l'idea tiene, però... Però, se lei vuol sapere se quella è stata un'occasione in cui matchare nomi con fidi, con affidamenti, no, non è stato fatto perché la finalità era un'altra

nel rapporto ispettivo, anche nella parte aperta. Tra questi vincoli c'era la scarsa efficacia della rete commerciale al tempo, il fatto, tra l'altro, che soprattutto sul Large Corporate quelle imprese finanziate dalla Vicenza avevano un rapporto di sodalizio nei confronti della banca, erano soci anche per pacchetti azionari importanti. E non sfugge che una cosa è se io devo andare da un cliente nei confronti del quale sono particolarmente esposto, che non è mio socio, a dire: guarda, ti taglio i fidi perché ho bisogno di quella liquidità per farmi altre cose; altra cosa è andare da un socio. Quindi noi rilevavamo il fatto che... Quindi questo dicevamo. A maggior ragione, se io a qualcuno di questi soci, ai quali ho intenzione di ridurre l'accordato, ho fatto una lettera, un patto di riacquisto di quelle azioni; la prima cosa che farà: mi riporterà indietro le azioni. Questo è assolutamente ovvio, è evidente ed è un ragionevole economico"²⁷⁴.

Gli ispettori Scardone, Testa, Sansone e Bregantin hanno spiegato che - nell'ambito dell'analisi di realizzabilità del piano industriale 2012/2014 - fu acquisita la lista dei primi cento soci della popolare (il dato è riportato nella relazione ispettiva al paragrafo 2: Piano strategico 2012/2014, in nota 16 a pag. 18, laddove è specificamente analizzato il rapporto tra raccolta e azioni Popolare Vicenza in relazione ai primi cento clienti della banca)²⁷⁵.

L'ispettore Vincenzo Testa ha peraltro sottolineato che la problematicità del recupero di posizioni creditizie nei confronti di affidati/soci della Popolare di Vicenza (fatto assolutamente fisiologico nelle banche popolari) era ulteriormente acuita dalla prassi dell'istituto di compensare le azioni intestate ai debitori insolventi con i crediti vantati dalla banca (il riscontro è a pag. 17 parte riservata della relazione ispettiva).

Il dott. Scardone, nel corso del suo esame dibattimentale, ha ribadito che - durante l'ispezione 2012 - nessuna evidenza emerse dell'esistenza di lettere d'impegno o di garanzia relative alle azioni detenute dai clienti e soci della banca e di forme di finanziamento da parte della banca all'acquisto di azioni proprie.

Si tratta di una circostanza confermata - senza esitazioni - da tutti i componenti della squadra ispettiva escussi in dibattimento: Gennaro Sansone (vedasi *infra*), Antonio Sica (durante l'ispezione si occupò di provisioning, udienza 16.1.2020), Roberto Troiani (effettuò l'analisi crediti ristrutturati, udienza 10.1.2020), i due ispettori in tirocinio Luca Bregantin (udienza 23.1.2020) e Francesco Ferraro (verbale sit 15.11.2018, acquisito ex art 493 comma 3 c.p.p. udienza 30.1.2020).

274 Testimonianza Giampaolo Scardone, udienza 17.12.2019, fonoreg. pag. 31.

275 *Ibidem* pag. 40: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Non si ricorda. Con riferimento ai primi 100 clienti della banca, lei, quando fu sentito il 3 febbraio 2016, disse una cosa in parte diversa, di cui da lettura della relativa parte del verbale a pagina 3, verbale, come detto, 3 febbraio 2016: "In merito all'asertamento della sovrapposizione tra alcuni grandi clienti e grandi soci della banca, preciso che è stato oggetto di nostra specifica richiesta l'elenco dei primi 100 clienti della banca, per monitoraggio degli affidamenti riservati con il controvalore delle azioni possedute da ciascuno. Non rammento se per NDG eventuale o di gruppo, al fine di valutare la concretezza e effettiva attuabilità del programma di riduzione dell'esposizione o di ripristino degli affidamenti nei confronti della clientela Large Corporate, che la banca nel budget dichiarava voler attuare nell'immediato futuro. A seguito della nostra richiesta, la banca ha esibito una tabella, poco più di un file Excel, senza allegare documenti di sorta. TESTIMONE SCARDONE - Sì, sì. Ripeto che in quella tabella non l'ho vista. PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI - Però si ricorda che quella richiesta, si fu una richiesta dei primi 100? TESTIMONE SCARDONE - Le prime 100 posizioni di rischio è una richiesta di routine, che viene fatta sempre, all'occorrenza delle ispezioni, specialmente sul rischio di credito."

Q K Q

5. L'occultamento delle lettere di impegno e del capitale finanziato.

Quanto alla mancata conoscenza delle lettere di impegno, Scardone ha chiarito che la rilevanza di tali documenti è indipendente dall'ispezione, in quanto si tratta di informazioni che, nell'ottica di un principio di leale collaborazione tra vigilato e autorità vigilante, devono essere rassegnate.

Con specifico riferimento all'ispezione sul rischio di credito, la conoscenza di lettere di impegno al riacquisto avrebbe svelato l'irrealizzabilità del piano industriale finalizzato a migliorare la gestione del credito, con la contrazione quantitativa dei finanziamenti al *large corporate*, per l'ovvio motivo che gli azionisti in possesso di impegni al riacquisto, a fronte delle riduzioni degli affidamenti, avrebbero certamente restituito i pacchetti azionari in loro possesso, pretendendo il riacquisto delle azioni da parte della banca.

Conseguenzialmente, se fosse emerso il fenomeno delle lettere di impegno, il giudizio finale dell'ispezione sarebbe stato ancor più negativo: *"avrei aggravato ancor di più la rappresentazione fornita nel rapporto ispettivo, se avessi avuto contezza del fatto che c'erano queste lettere, questi patti di riacquisto"*²⁷⁶.


Orbene, è documentalmente provato che la prassi del rilascio di lettere di impegno all'epoca dell'ispezione 2012 fosse già consolidata; dall'analisi dell'*internal audit* nel 2015 sono 14 le lettere di impegno al riacquisto risalenti al 2011/2012: Begagli Mario, Roma Gas, Begagli Alessandro, Consiag spa, Rigon Francesco, Balestra Mario, Baggio Alberta, Tamburino, Parigi, Palladio Finanziaria, Boer Lorenzo, Senigallia, Morato Luigi, Bufacchi Sandro.

In relazione al fenomeno del capitale finanziato, Giampaolo Scardone ha precisato che, ai fini di un'ispezione sul rischio di credito, la conoscenza del fenomeno sarebbe stata rilevante sotto tre aspetti fondamentali:

- la valutazione del merito creditizio degli affidati;
- l'analisi del giudizio di sostenibilità del piano di riallocazione del credito;
- l'incidenza del fenomeno sul patrimonio aziendale e conseguenzialmente sui volumi dell'erogato, ad esso collegato.

In relazione al primo aspetto, il fenomeno è stato spiegato efficacemente dall'ispettore Scardone: *"l'acquisto di un'azione, della banca si intende, mediante l'utilizzo di finanziamenti concessi dalla banca... impatta direttamente sul rischio di credito. Perché la domanda che ti devi fare è: quel fido sarebbe stato concesso, se non sulla base di un rapporto di scambio di questo genere? Il merito creditizio, o meglio, la valutazione del merito creditizio dell'affidato è fatta salva perché acquista azioni, indipendentemente dal suo stato reale? Quindi, diciamo, è una cosa che influenza il giudizio sull'erogazione del credito. Oltretutto, espone la banca al fatto che il patrimonio portato dal capitale sociale, che è quello di primissima qualità, nelle gerarchie dei mezzi patrimoniali il capitale viene prima di ogni altra cosa, possa essere in qualche modo intaccato dai default dei clienti, che tu hai finanziato..."*

²⁷⁶ Testimonianza Giampaolo Scardone, udienza 17.12.2019, fonoreg, pag. 29.ss.



È pertanto evidente che la conoscenza da parte degli ispettori del fenomeno capitale finanziato e delle sue dimensioni quantitative (all'epoca, l'importo dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni proprie era di 280.000.000 euro, come risulta dalla relazione presentata dai Consulenti Tecnici del P.M., pag. 26) avrebbe consentito di affermare la sicura inattuabilità del piano strategico di ricollocazione degli impieghi dal segmento della grande impresa al segmento medio-piccolo.

Quanto all'ultimo aspetto, il dott. Scardone ha spiegato che il capitale finanziato è un fattore di inquinamento del capitale sociale, pertanto, la conoscenza del fenomeno avrebbe imposto, previa estensione del mandato ispettivo, una verifica del suo impatto sui coefficienti patrimoniali della banca.

Il credito erogabile dalla banca è una variabile del suo capitale: gli impieghi sono un multiplo del patrimonio di vigilanza, conseguenzialmente, laddove il capitale non sia stato regolarmente costituito, gli impieghi devono essere ridotti in misura proporzionale:

"Se io devo avere 8 centesimi per ogni euro di impieghi, se faccio un finanziamento per la sottoscrizione di mie azioni pari a 100, mi entra capitale, e faccio un'operazione baciata per 100, è chiaro, io l'8% di questo 100 del capitale lo utilizzo per coprire quel finanziamento, ma mi rimane capitale in eccesso per poter fare leva su questo capitale e accrescere attività d'impiego. Nel momento in cui quelle azioni non vengono più riconosciute come legittimamente parte del capitale sociale, devo fare marcia indietro. Quindi devo tagliare i crediti, ma non soltanto quello specifico relativo all'operazione finanziata, ma, con ogni probabilità, anche parte del mio portafoglio" 277.

6. L'ipotizzata emersione del fenomeno durante l'ispezione: le testimonianze di Sansone ed Ambrosini.

Nel corso delle discussioni finali le difese degli imputati (e di alcune delle parti civili private) hanno più volte richiamato la testimonianza resa da Claudio Ambrosini al fine di dimostrare che - nel corso dell'ispezione 2012 - lo stesso Ambrosini parlò apertamente all'ispettore Gennaro Sansone della prassi in uso in Banca Popolare di finanziare i clienti per l'acquisto di azioni proprie.

Da tali colloqui e dalla mancanza di rilievi da parte della squadra ispettiva egli ne ricavò la convinzione della assoluta legittimità delle operazioni di finanziamento correlato.

In termini speculari si è articolata la difesa degli imputati (segnatamente di Marin, di Zonin e di Giustini) al fine di suffragare la convinzione della legittimità delle operazioni correlate.

Si tratta di una circostanza che è stata fermamente negata dall'ispettore Sansone e da tutti i componenti della squadra ispettiva.

6.1 La versione di Claudio Ambrosini.

Claudio Ambrosini, responsabile della divisione crediti ordinari, è stato escusso alle udienze dell'11 e 13 febbraio 2020.

277 *Ibidem* pag. 48-49.



In relazione ai suoi colloqui con Sansone sul capitale finanziato, egli ha ricordato che, il 3.7.2012, l'ispettore Sansone - che esaminava i crediti *in bonis* - gli chiese informazioni sulle movimentazioni finanziarie della posizione Cattaneo-Luisetto.

Il pomeriggio di quello stesso giorno, Ambrosini riferì all'ispettore Sansone ed al suo giovane collega (non ricorda se fosse Bregantini o Ferraro) che il C.d.A., in data 20.12.2011, aveva deliberato un affidamento per l'importo di 21 milioni di euro (con la motivazione di cogliere opportunità di investimento mobiliare ed immobiliare) ed il successivo 30.12.2011 vi era stato un acquisto di azioni BPVi per l'importo di euro 20.038.400²⁷⁸.

Ambrosini riferì all'ispettore che di solito la formula generica della P.E.F. era utilizzata per motivare l'acquisto di azioni della banca, Sansone chiese di capire la tempistica dell'ordine di acquisto di azioni.

Da Romio ottenne l'ordine di acquisto delle azioni Cattaneo/Loisetto datato 16.12.2011, antecedente di tre giorni l'apertura della pratica di fido (19.12), lo consegnò a Sansone, precisandogli che anche i primi trenta clienti della banca avevano ricevuto affidamenti utilizzati in toto o quasi per acquistare azioni.

La rivelazione fu motivata - a detta del teste - dall'esigenza di (pag.g.95-97 verb.ud.11.2.20) togliersi un "sartolino dalla scarpa" (pag.103 verb.ud.11.2.20 così la contestazione del P.M. che teste conferma) in quanto "... era indefinito questo ambito del 2358 codice civile (...) il sartolino era inteso di cercare di capire se si applicava o meno, se c'era qualche indicazione, questo intendere dire" (pag.79 verb.ud.13.2.20).

A seguito di contestazione (pag.103 verb.ud.11.2.20), il teste ha riferito che "probabilmente" parlò a Sansone delle altre operazioni finanziate (*Probabilmente, non l'avrò detto. "E come si fanno a vedere?", gli ho detto: "Basta vedere quelle di importo più grosso", questo glielo dissi a lui. Al dottor Sansone. Allora lo dissi al dottor Sansone, probabilmente non l'ho riferito ora*) (pag.103 verb.ud.11.2.20).

Il giorno dopo, fu convocato da Sorato (alla presenza di Giustini) che - in modo aggressivo - gli chiese conto delle rivelazioni fatte all'ispettore (*"che cosa ti hanno chiesto gli ispettori e che cosa hai detto?"*) (pag.97); ammise dapprima di aver fatto presente agli ispettori che, quanto alla posizione Cattaneo - Luisetto, l'intera provvista era stata usata per l'acquisto di azioni.

Sorato continuò ad accusarlo: "... mi disse: *"E che cos'altro sei andato a dire?"*. Allora... I modi con cui mi rivolgeva le domande erano un po' come...: *"Spia, dimmi cosa sei andato a dire!"*. A questo punto, però, io feci presente che avevo fatto, riferito agli ispettori che c'erano queste operazioni anche su altre operazioni, specialmente quelle di importo più elevato. Questo lo dissi in un secondo momento, lo dissi in un secondo momento, quando di fronte a lui, non sapendo chi gli avesse riferito che ero stato dagli ispettori la sera prima, pensai che probabilmente potessero averlo relazionato i colleghi o Sommella o Lio, che era un ex ispettore di Banca d'Italia. Sommella perché era molto amico del capo team dell'ispezione, il dottor Scardone, erano entrambi di Napoli, facevano i voli in

²⁷⁸Cfr testimonianza Claudio Ambrosini, udienza 11.2.2020 Ionoreg pag. 95. Sansone, prima ancora di avere la risposta, gli disse *"che cosa è questo?"* e lui rispose che non sapeva se si applicava o meno il 2358 cc: "... allora io dissi: *è che qua non so su questa operazione - riferivola a quanto mi disse anche il dott. Danetin nel passaggio di consegne - non so se a questa operazione si applica o meno il 2358*".

 455

aereo per venire e tornare da Napoli, ogni lunedì, ogni venerdì, e poi era molto vicino a Sorato perché ogni mattina andava a prendere il caffè con Sorato, e Sorato prendeva il caffè solo con Sommella, andava a pranzo solo con Sommella; piuttosto che poteva essere stato Lio, perché Lio mi disse che era molto amico di questo team ispettivo, che prima di essere assunto in Banca Nuova lui faceva parte di questo team ispettivo”²⁷⁹.

Dopo il colloquio con il direttore generale rientrato in ufficio, apprese dal suo collega Sandro Re che - su richiesta di Marin - stavano preparando le pratiche delle posizioni clienti dei primi 30 soci da consegnare al team ispettivo.

Marin relazionò agli ispettori sulla lista, successivamente su tre nominativi (Bragagnolo, Tesoro Savino, Elan), furono chiesti ulteriori approfondimenti.

La circostanza fa riferimento al doc.510 P.M., la mail del 4.7.12 ore 15:47 inviata da Sansone ad Ambrosini in cui l'ispettore scrive: *“con riferimento alla verifica sugli azionisti BPVI che allo stesso tempo sono affidati dalla banca. La chiedo cortesemente di verificare per i nominativi indicati in calce (Elan, Tesoro Savino, Bragagnolo), analogamente a quanto effettuato per i signori Cattaneo e Luisetto le date di acquisto delle azioni Pop Vuenza e il tipo di provvista utilizzata”*

La mail risulta inoltrata da Ambrosini a Marin e da quest'ultimo a Giustini e Turco; in quest'ultima si legge *“dei 30 primi soci presentati agli ispettori le richieste per ora di approfondimenti dopo che il sottoscritto ha illustrato con posizione fido cliente le controparti sono le tre sotto indicate ...”* posizioni Elan, Tesoro Savino, Bragagnolo).

Dopo aver relazionato agli ispettori, Marin gli disse di aver parlato di capitale finanziato (pag.101 verb.ud.11.2.20), di compensazione delle azioni (pag.102 verb.ud.11.2.20), Scardone lo aveva tranquillizzato in quanto era una prassi tipica nelle banche popolari e l'entità del fenomeno non destava preoccupazione (pag.101 verb.ud.11.2.20).

Successivamente Sansone chiese verifiche sugli ordini di acquisto anche per le posizioni Bufacchi e Torzilli che non erano nell'elenco dei primi 30 soci²⁸⁰.


Consegnò all'ispettore Sansone gli ordini di acquisto delle posizioni Elan, Bragagnolo Furio, Tesoro Savino, Bufacchi Sandro e Torzilli Mauro, oltre a quello iniziale di Cattaneo-Luisetto; confermandogli che si trattava di finanziamenti per acquisto azioni (pag.44 verb.ud.13.2.20).

Sansone gli disse che *“non era il massimo”* che ci fosse un ordine di acquisto titoli antecedente la delibera, prima ancora di avere la provvista per comprare azioni; Ambrosini riferì a Marin, questi a sua volta si riservò di parlarne con la Divisione Mercati (pag.101 verb.ud.11.2.20; 44 verb.ud.13.2.20).

Sulla posizione Elan, Ambrosini fece notare che, sul finanziamento di 17 milioni, l'unico asset erano le azioni, in quanto il fido fu erogato pochissimi giorni dopo la costituzione della società, Sansone ribattè che, in caso di insolvenza, la banca avrebbe potuto compensare il finanziamento annullando le azioni come previsto dallo

²⁷⁹ Ibidem, fonoreg. pag.97.

²⁸⁰ Cfr le mail di riferimento sono i doc.509, 511, 512 P.M. relative alle richieste degli ispettori e le interlocazioni con Romio.

436

statuto: "Che problemi si fa? Intanto, potete compensare ai sensi dello statuto" (pag.102 verb.ud.11.2.20).

Ambrosini ha precisato che riferì delle rivelazioni fatte a Sansone oltre che a Marin (pag.60 verb.ud.13.2.20):

al collega Sandro Re, il 4 luglio 2012, in particolare gli disse che stava parlando del capitale finanziato con gli ispettori e parlarono della posizione Elan,

al collega De Bortoli, cui mandò per conoscenza la mail con l'elenco dei primi 30 soci, il collega gli chiese se gli ispettori stessero guardando il capitale finanziato e Ambrosini confermò;

a Repetto, con cui parlò dell'applicabilità del 2358 ("perché con Repetto e Re si parlò anche del fatto: vediamo se verrà fatto qualche accenno sul 2358, se è applicabile o meno");

a Senigaglia, ma in modo più marginale (pag.g.108-109 verb.ud.11.2.20) e anche con Balboni, solo nel 2015 (pag.85 verb.ud.13.2.20).

6.2 La versione di Gennaro Sansone.

L'ispettore Gennaro Sansone²⁸¹ analizzò i crediti cd. *performing*, concentrandosi soprattutto sulle esposizioni che evidenziavano segnali di potenziale anomalia, per verificare la correttezza della classificazione *in bonis* effettuata dalla banca; nell'ambito della sua analisi esaminò personalmente 250/260 posizioni, oltre a quelle affidate al tirocinante Bregantin (circa 80).

Il teste ha ribadito nel corso della sua deposizione che, durante l'ispezione 2012, né lui né altri componenti del team ricevettero notizia dalla banca dell'esistenza di lettere di impegno, nessuna traccia delle stesse rinvenne nella documentazione esaminata.

Egli ha inoltre spiegato le motivazioni sottese alla richiesta effettuata il 4.7.2012 di acquisire la lista primi 30 soci BPVI (doc 508 P.M.); la lista fu richiesta nell'ambito dell'analisi del piano industriale 2012/2014 ("Scardone nel corso della interlocuzione disse: "facciamo la lista dei primi 30 soci" pag. 38) che prevedeva una manovra di riposizionamento del portafoglio crediti dal settore grande impresa a clientela Mid e Small Corporate (cfr pagina 17 rapporto ispettivo) allo scopo di migliorare la performance economica.

Scardone dubitava della buona riuscita della manovra di repricing di portafoglio nei confronti del large corporate, proprio perché si trattava di clienti che detenevano importanti pacchetti azionari della banca.

La riduzione concordata degli impieghi doveva confrontarsi anche con l'esigenza di evitare impatti sulla raccolta. ("il fatto che i clienti che, oltre a essere affidati, erano anche direttamente o indirettamente depositanti della banca, o detenevano, qui la raccolta chiaramente riguarda non soltanto la raccolta diretta, può riguardare anche la raccolta indiretta; quindi, se il cliente, oltre a essere direttamente o indirettamente affidato dalla banca, era anche titolare di dossier titoli, di investimenti finanziari presso la banca, avrebbe potuto reagire

alla riduzione più o meno concordata, la richiesta di ridurre in modo concordato i fidi, riducendo la raccolta e chiedendo il rimborso delle argenti" 282).

Il rischio per la banca era che questa iniziativa non andasse in porto o andasse in porto solo parzialmente.

Successivamente furono effettuate ulteriori richieste di acquisizione documentale per arrivare poi al dato riportato nella relazione ispettiva in rapporto dei primi cento clienti della banca.

Altro tema oggetto di verifica nel corso dell'ispezione era accertare l'esistenza di eventuali "trattamenti di favore" nei confronti di soci (a maggior ragione se titolari di pacchetti azionari importanti).

Nell'ambito di questa verifica fu fatta la richiesta di approfondimenti in relazione alla posizione Cattaneo - Luisetto (indicazione del tipo di provvista utilizzata per l'acquisto azioni) e successivamente per le posizioni Elan, Tesoro Savino e Bragagnolo Fulvio, (la mail 4.7.2012 doc 510 P.M.) e Torzilli Mauro e Bufacchi Sandro (mail del 5.7.2012 doc. 509 P.M.)

L'ispettore non è stato in grado di ricordare nel dettaglio gli elementi informativi che esaminò in relazione alle posizioni analizzate (non solo sui 30 della lista ma per tutte le posizioni di crediti *in bonis*), né di aver visto gli estratti conto di Elan, Tesoro, Bragagnolo, Cattaneo e Luisetto. (cfr. la contestazione a pag. 51: "*Con riferimento a questa analisi sono stati esaminati anche i movimenti finanziari delle varie posizioni esaminate tramite verifica degli estratti conti*".)

Egli ha spiegato che la richiesta di indicazione del tipo di provvista utilizzata per l'acquisto di azioni Popolare di Vicenza era un elemento importante per valutare la solvibilità degli affidati; nella stessa ottica, probabilmente fu estesa analoga richiesta anche ad altri nominativi.

Nell'ambito di un'ispezione sul credito, la circostanza che il cliente avesse acquistato le azioni con fondi propri o utilizzando, in parte o in tutto, le linee di credito della banca era rilevante per valutare la correttezza del collocamento del credito nel portafoglio *in bonis*, atteso che - in presenza di difficoltà nel rimborso - sarebbe stato necessario effettuare un'eventuale riclassificazione del cliente tra i crediti *non performing*.


Sansone ha puntualizzato che tutti i nominativi analizzati erano clienti con una solida situazione patrimoniale ed una buona capacità di rimborso: "*Erano clienti che, francamente, per quello che io ricordo, non avevano la necessità, se volevano fare l'acquisto delle azioni della Banca Popolare di Vicenza non avevano la necessità di richiedere un finanziamento. Queste operazioni ci sembravano un po', diciamo così, distoniche da questo punto di vista, però poi credo che nel rapporto non facemmo nessun tipo di osservazione di rilievo perché, alla fine, era gente che i soldi li aveva, era gente che pagava, era gente che da un punto di vista di merito creditizio, di classificazione del credito, non aveva problemi*" 283.

Ancora, non è stato in grado di ricordare se durante l'ispezione ebbe colloqui con Marin in relazione alle posizioni indicate nella mail; ha precisato tuttavia che

282 Ibidem Ionoreg, pag. 44

283 In senso conforme vedasi testimonianza Carmelo Barbagallo udienza 6.7.2020 pag. 85 ss.

284 Ibidem Ionoreg pag. 49



458

agli incontri con esponenti della banca in cui si trattava o della classificazione di una posizione o di problematiche di carattere generale partecipava quasi sempre Bregantin, e molto spesso anche Testa, che era nella stessa stanza.

L'ispettore ha in ogni caso escluso che nei colloqui con Marin si sia fatto riferimento all'esistenza di operazioni di finanziamento finalizzate all'acquisto di azioni (Cfr. la contestazione a pag. 54: *"Per le posizioni così individuate abbiamo compiuto una verifica al fine di accertare se l'erogazione del credito fosse stata funzionale all'acquisto di azioni BPV da parte dei medesimi soggetti"*). Non è stato in grado di confermare quello che risulta dal verbale di sit, perché verifiche sulla documentazione aziendale finalizzate a capire se la banca finanziasse i clienti per acquistare azioni non furono fatte nel 2012).

Ancora, il teste non è stato in grado di ricordare di aver esaminato pratiche da cui risultasse contestualità tra finanziamento e acquisto azioni o sentito parlare di operazioni del genere (*"il tema del fatto che la banca avesse l'esigenza, l'idea di finanziare dei propri clienti per acquistare azioni non l'abbiamo mai messo in campo, neanche come mera ipotesi di lavoro"* pag. 55)

7. La valutazione di attendibilità delle due testimonianze.

Le dichiarazioni di Claudio Ambrosini e Gennaro Sansone sono evidentemente inconciliabili.

Ambrosini ha riferito di aver parlato *apertis verbis* all'ispettore della prassi dei finanziamenti correlati, specificandogli che - nella lista dei primi trenta soci - gran parte dei clienti erano stati in tutto o in parte finanziati dalla banca per l'acquisto di azioni proprie; dopo la rivelazione, in mancanza di rilievi da parte della squadra ispettiva, egli avrebbe maturato la convinzione della legittimità dei finanziamenti correlati.

L'ispettore Sansone ha fermamente negato di essere venuto a conoscenza di detta circostanza da Ambrosini ovvero da Marin durante l'ispezione 2012.

Emergono, dunque, due fonti probatorie confliggenti fra loro, che impongono al tribunale un attento vaglio critico sulla complessiva attendibilità dei dichiaranti e sulla coerenza dei rispettivi narrati con gli altri elementi emergenti dalle risultanze processuali.

In limine, è necessario compiere una valutazione di attendibilità intrinseca delle due testimonianze, in base agli elementi sintomatici tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza: la spontaneità e la costanza delle dichiarazioni rese, la reiterazione senza contraddizioni, la logicità e l'articolazione del narrato.

Orbene, filtrando il dato testimoniale con i canoni interpretativi dianzi esposti, in relazione ad entrambe le testimonianze, si impone un giudizio di attendibilità "debole".

La testimonianza resa da Claudio Ambrosini è stata complessivamente tesa a minimizzare il coinvolgimento della divisione crediti nella operatività illecita della banca sul capitale finanziato; essa presenta numerosi profili di incertezza e contraddittorietà. Si riportano di seguito le più evidenti.

L'utilizzo della formula delle P.E.F. "cogliere opportunità mobiliari o immobiliari".

La versione di Ambrosini è vaga: egli dice dapprima che la formula serviva ad identificare l'operazione correlata, precisa tuttavia che, talvolta, nel corso delle riunioni del comitato crediti, i colleghi della divisione mercati (il responsabile della divisione mercati, retail, crediti o loro sostituti) esplicitavano che il cliente era "disponibile" ad utilizzare il fido per l'acquisto di azioni; in ogni caso la delibera di fido non era condizionata all'acquisto di azioni (in sede di s.i.t. aveva dichiarato: "Ammetto che, nel corso delle riunioni del Comitato Crediti, gli esponenti della Divisione Mercati presenti potevano essere Giustini, Giacom, Amata, Ballboni, Girardi e anche altri, rappresentavano espressamente che la proposta di affidamento riguardava operazioni che prevedevano l'acquisto di azioni da parte del cliente, e cioè: il fido sarebbe stato impiegato per l'acquisto di azioni BPV/i" e ancora "In questo senso confermo che ero a conoscenza delle cosiddette operazioni bacciate e che le cosiddette operazioni bacciate erano correlate all'acquisto di azioni BPV/i da parte del prenditore" contestazione fatta a pag. 77 e 79 verb.ud.11.2.20; a detta contestazione tergiversando, il teste ha ribadito che non partecipava alle trattative con il cliente e, quindi, non era a conoscenza degli accordi presi); ha infine affermato che capitava che i colleghi della divisione mercati presenti "esplicitassero" la quota di azioni che il cliente era intenzionato ad acquistare.


Ha inizialmente negato la circostanza riferita da Roberto Premi che vi fosse un foglietto scritto con le indicazioni del numero di azioni acquistabili, nel prosieguo della deposizione non ha escluso la veridicità della circostanza, precisando che non era sempre presente (pagg.51, 52 verb.ud.13.2.20).

Ha ricordato che furono deliberati finanziamenti con formula generica senza che venissero acquistate azioni, anche perché il Comitato deliberava ma non perfezionava l'operazione, in ogni caso lui non verificava se dopo l'erogazione del finanziamento fossero state acquistate azioni, il che non spiega in base a quali elementi egli abbia potuto affermare che alcuni finanziamenti con P.E.F. generica non furono utilizzati per l'acquisto di azioni (pag.76 verb.ud.11.2.20).

Ha ribadito più volte che l'acquisto delle azioni non era condizione del fido ed il cliente poteva disporre della somma come voleva (pag. 76 verb.ud.11.2.2020); la circostanza è contraddetta dalle emergenze istruttorie che hanno dimostrato che:

- la maggior parte delle operazioni erano concordate a monte come "bacciate",
- le operazioni di importo più significativo erano gestite direttamente dalla banca con conto finanziamento e conto titoli aperti *ad hoc*;
- nelle altre forme di correlazione, (ad es. pre deliberato) l'acquisto delle azioni condizionava il tasso di interesse del finanziamento, ne consegue il finanziamento a determinate condizioni favorevoli era necessariamente condizionato all'acquisto delle azioni.

Sulle motivazioni per cui Ambrosini non parlò a Bozeglav delle rivelazioni fatte agli ispettori nel 2012;

 460

Nell'audizione resa all'audit in data 3.8.2015^{ms} si legge " il sig. Ambrosini ricorda inoltre che nel corso della verifica ispettiva di Banca d'Italia del 2012 il Team Ispettivo analizzando la cointestazione Cattaneo Lorenzo e Livetto Roberta finanziata per 21 mln con acquisto di azioni per un cv di 20 mil ed attualmente estinta chiese al responsabile della Divisione Crediti come riferitogli dallo stesso sig Marin la situazione degli affidamenti dei primi 30 soci della Banca che tra gli altri ricomprendevano le posizioni storiche a memoria Ravazzolo Cattelan Dalla Rovere ecc Rammenta peraltro che su queste posizioni la Banca d'Italia non formulò alcun rilievo ispettivo".

Egli ha dapprima riferito che si trattò di un colloquio molto veloce, in cui Bozeglav gli aveva chiesto di descrivere l'origine del fenomeno (pag.114 verb.ud.11.2.20).

Cambiando versione ha riferito di averne "forse" parlato ma la circostanza non fu verbalizzata, in quanto Bozeglav era a conoscenza dei suoi rapporti con gli ispettori perché a settembre – un mese dopo l'intervista – gli chiese copia di tutte le mail scambiate con il team ispettivo che lui consegnò in chiavetta (pagg.115-116 verb.ud.11.2.20 e 87-88 verb.ud. 13.2.20).

Infine, ha asserito che "la cosa era scontata perché Elan aveva fatto il fido solo per l'acquisto di azioni"; pertanto aver parlato di questa operazione con Elan implicava ovviamente aver parlato della correlazione (pag.84 verb.ud.13.2.20), salvo poi dire di aver detto chiaramente a Bozeglav di aver parlato con gli ispettori.

Sull'utilizzo della formula generica della P.E.F. dopo l'ispezione del 2012

Il teste ha dato spiegazioni vaghe:

ha precisato che la causale generica dei finanziamenti usati per l'acquisto di azioni ("investimenti per operazioni mobiliari/immobiliari") continuò ad essere utilizzata anche dopo l'ispezione di Banca d'Italia del 2012; negli anni 2013 e 2014 vi fu un incremento di questo tipo di operazioni; chiese a Marin perché non si potesse esplicitare che il finanziamento era fatto per l'acquisto di azioni, Marin rispose che era per non subordinare il finanziamento all'acquisto, in ogni caso la valutazione era solo sul merito creditizio, quindi la dicitura generica serviva a far sì che restasse nella disponibilità del cliente decidere l'acquisto azioni ("Questa domanda la feci al dottor Marin, e la risposta fu: noi guardiamo solamente il merito di credito e non vincoliamo nessuno all'acquisto delle azioni, perché se andiamo a mettere che la finalità, che l'erogazione avveniva per acquistare le azioni, il finanziato poi doveva comperarle". "Il finanziato doveva comperarle, per utilizzare l'affidamento doveva comperarle perché c'era un subordine, diciamo. Mentre con questa dizione la somma era nella disponibilità del cliente per fare quello che ne riteneva opportuno, voglio dire, poteva usare la somma anche per fare dell'altro, poteva comprarsi le azioni delle Generali". "Se dico "investimenti mobiliari e immobiliari", può fare qualsiasi tipologia d'investimento; se dico "per comprare azioni della Banca Popolare di Vicenza", deve destinarla per comprare alla Banca Popolare di Vicenza, se è indicato") (pag.110 verb.ud.11.2.20).

In sede di s.i.t. aveva invece dichiarato: "Marin mi disse che... – il tema è quello della formula, mi pare – In questa occasione Marin mi disse che, posto che gli ispettori Banca d'Italia e l'Internal audit non avevano rilevato criticità in questo tipo di operazioni, in presenza di merito creditizio – quello che ha detto lei adesso – e di mancata esplicitazione della finalità del



Handwritten signature and initials, possibly "KA", with the number "461" written to the right.

finanziamento come acquisto azioni, la pratica di affidamento era deliberabile, meritevole di accoglimento" (contestazione pag.111 verb.ud.11.2.20).

Sul pre-deliberato - la telefonata con Seretti.

Quando la delibera sul pre- deliberato in data 14.10.14 fu sottoposta al C.D.A., egli ricevette una mail inoltrata da Giustini con due griglie di prezzi da praticare per i finanziamenti.

Chiamò il collega Ballarini per chiedere spiegazioni e apprese che - in caso di acquisto azioni della banca - sarebbero stati applicati prezzi di favore più bassi di quelli standard (pag.113 verb.ud.11.2.20; pagg.52, 53 verb.ud.13.2.20).

Seretti (pag.21 verb.ud.31.10.19) ha ricordato che la capogruppo impose l'iniziativa anche a Banca Nuova, suggerendo l'accompagnamento del fido ad un acquisto azionario per almeno il 10/15 %: *"non era mai successo negli anni della Vicensa di ricevere un'indicazione del genere, non tanto per le azioni ma per la modalità di affidamento; era una cosa nuova, che non mi piaceva, un po' mi indispettava e mi preoccupava, ma io trasalii quando vidi i nomi compresi in quell'elenco perché alcuni erano in procedura concorsuale.*

Tant'è vero che mi arrabbiai, chiamai veramente infastidito sempre Ambrosini, sempre perché era una persona che poi, quando mi rispondeva, mi diceva come stavano le cose, il quale mi disse: "Guarda, fammi parlare un attimo col dottor Marin"; mi richiamò dicendomi: "Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta".

E mi mise giù. A quel punto, io la presi, la diedi al capo del nostro Corporate, la dottoressa Silvana Parisi, e di quella roba, mi pare di ricordare, si fece poco e nulla, sicuramente non con soddisfazione di capogruppo, ma non era un'iniziativa che ci aveva convinto, né nei modi né nei fini"


Ambrosini racconta la telefonata in modo completamente diverso: *"E lui (nds. Seretti) mi disse: "Mah, sai, non è che mi piaccia molto. Non mi piace molto 'sta roba qua" e mi disse: "Vallo a dire a Marin, fai come tramite". Adesso vado sempre a memoria. E io vado da Marin, e gli dico: "Seretti dice che questa roba non gli piace molto" e Marin dice: "Che vada a dirglielo a Sorato, che vada a dirlo a Giustini, viene a dirlo a me?".*

Dopodiché, vado sempre a memoria, eravamo al venerdì, ed era tardi, e bisognava portare la nota autorizzativa entro le 17, mi sembra, in Segreteria Generale perché devono poi anticipare tutti i documenti ai consiglieri.

E Marin disse: "Se ha qualcosa da lamentarsi, che vada a dirlo a Sorato o a Giustini, queste son cose commerciali", e mi ricordo che alzò la voce dicendo: "Che si muova a mandare 'sta nota perché siamo già fuori tempo massimo", e poi arrivò la nota da parte di Banca Nuova, dopo le 19, proprio a serata fonda, noi eravamo là che aspettavamo... Io riferii - vado sempre a memoria - che Marin stava aspettando questa nota autorizzativa, e che se aveva delle lamentele che si rivolgesse - vado sempre a memoria, Presidente - a Sorato, a Giustini o ai colleghi del Commerciale" (pag. 81 verb.ud.13.2.20).

A proposito della frase: *"Guarda, il dottor Marin mi ha urlato e mi ha detto che questa cosa la dovete fare. Punto e basta"* - secondo la sua versione - la frase *"la dovete fare punto e basta"* si riferiva alla nota autorizzativa e non all'iniziativa predeliberato. (pagg. 81, 82 verb.ud.13.2.20).

Per quanto riguarda invece la testimonianza dell'ispettore Sansone, essa è stata costellata da un'articolata serie di contestazioni relative alle dichiarazioni rese in corso



Handwritten signature and initials, possibly "R. S.", with a circled number "463" to the right.

delle indagini, dichiarazioni che il teste non è stato in grado di confermare soprattutto in relazione alla documentazione bancaria analizzata durante l'ispezione relativamente agli acquisti finanziati (Cattaneo Luisetto, Elan, Tesoro Savino, Bufacchi, Torzilli) ed all'individuazione della correlazione tra i finanziamenti erogati dalla banca e gli acquisti di azioni.

In relazione alla richiesta inviata via mail ad Ambrosini di approfondimento per Cattaneo / Luisetto, il teste ha spiegato che essa era motivata dall'esigenza di verificare l'esatta classificazione del relativo credito da parte della banca "perché, avendo comunque in carico l'analisi sul rischio di credito, e trattando noi il portafoglio in bonis, affrontando il tema dell'eventuale riclassificazione di parte del portafoglio in bonis in portafoglio deteriorato, e nella fattispecie, eventualmente, o in crediti incagliati o in crediti scaduti; chiaramente, quella informazione (richiesta) ci corroborava insieme a tutto il resto del corredo documentale, cioè quella che è la capacità reddituale del soggetto. Se io non ricordo male, alcuni di questi soci, se non tutti, avevano anche altri investimenti, avevano già investito in obbligazioni bancarie, in azioni, cioè avevano un dossier titoli di tutto rispetto".²⁸⁶

Il teste non è stato in grado di confermare la circostanza riferita in corso di indagine relativa alla verifica dei movimenti finanziari delle posizioni esaminate:

"PUBBLICO MINISTERO - Nel verbale del 23 febbraio 2016, mi pare su questo, lei dice: "Con riferimento a questa analisi sono stati esaminati anche i movimenti finanziari delle varie posizioni esaminate tramite verifica degli estratti conti". Si ricorda se...?

TESTIMONE SANSONE - Guardi, non sono in grado di confermarle questa mia affermazione, nel senso che io non ricordo di aver visto gli estratti conto di Elan, Tesoro, Bragagnolo, Cattaneo e Luisetto, non ricordo di averli esaminati, di averli approfonditi ecc.

Ancora, l'ispettore non ha confermato la circostanza che la verifica ispettiva fosse tesa ad accertare la "funzionalità" del finanziamento erogato all'acquisto di azioni BPV, in ogni caso egli ha escluso di aver analizzato posizioni da cui fosse emersa contestualità tra finanziamento ed acquisto.

"PUBBLICO MINISTERO - Le leggo un pezzo del verbale, sempre quello del 23 febbraio. Il tema... Ecco: "Per le posizioni così individuate abbiamo compiuto una verifica al fine di accertare se l'erogazione del credito fosse stata funzionale all'acquisto di azioni BPV da parte dei medesimi soggetti"... No, vabbè, intanto questa, sì. Questa qua, cioè con "funzionale" cosa intende?

TESTIMONE SANSONE - Allora, in questo caso, io non sono in grado di confermare quello che risulta dalla SIT perché...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, prego.

TESTIMONE SANSONE - Perché verifiche sulla documentazione aziendale finalizzate a capire se la banca finanziava i clienti per acquistare azioni noi non ne abbiamo fatte.

PUBBLICO MINISTERO - Ma durante l'esame della documentazione, anche al di fuori di questo ambito, ci sono state delle situazioni documentali che evidenziavano una contestualità tra finanziamento e acquisto?

286 Cfr testimonianza Genaro Sansone udienza 21.1.2020 fonoreg. pag. 48.

287 Ibidem pag. 51.



TESTIMONE SANSONE – Guardi, a mia memoria, durante l'ispezione, sia per le pratiche viste da me sia per le pratiche viste dai colleghi, io non ricordo operazioni di credito in cui questa contestualità fosse emersa.

A mia memoria, non ne ricordo. Tant'è che – forse anticipo una sua domanda – quando nella SIT del marzo 2017 lei mi mostrò per alcune operazioni, che probabilmente coincidono con i nominativi, una serie di documenti dalla quale risultava una correlazione tra il finanziamento concesso e l'acquisto delle azioni, io sono un po', diciamo così, "cascato dal pero", nel senso che io non ricordavo di aver visto quella documentazione. E in più, le aggiungo che al tempo, cioè nel 2012, analisi di questo tipo, cioè volte a verificare che una banca finanziasse dei soci, finanziasse dei clienti per far acquistare, da parte di questi clienti, delle azioni, io, a mia memoria, quando ho fatto l'ispezione 2012, non avevo mai intercettato o sentito parlare di operazioni del genere.

Le dirò di più: durante quella ispezione, noi il tema del fatto che la banca avesse l'esigenza, l'idea di finanziare dei propri clienti per acquistare azioni non l'abbiamo mai messa in campo, neanche come mera ipotesi di lavoro; cioè io non ricordo una riunione, un incontro tra colleghi, neanche davanti a una tazza di caffè, o nei colloqui con le persone della banca, in cui noi abbiamo detto: ma forse questi stanno finanziando dei clienti per far comprare loro delle azioni. Questa è una cosa che a mia memoria non è avvenuta²⁸⁸.

Analoga contestazione – con gli stessi esiti - è stata mossa al teste dalla difesa Marin:
289

DIFESA, AVV. ROETTA – Con riferimento ai primi trenta soci, l'elenco che lei ha guardato, ha esaminato anche i movimenti finanziari?

TESTIMONE SANSONE – No.

DIFESA, AVV. ROETTA – Contestazione. Senza verbale del 23 febbraio 2016: "Con riferimento a questa analisi sono stati esaminati anche i movimenti finanziari delle varie posizioni esaminate tramite verifica degli estratti conto".

TESTIMONE SANSONE – È una delle parti della SIT che non sono in grado di confermare perché non... io non..

Ed ancora sempre sul tema degli approfondimenti ispettivi effettuati in relazione alla lista dei primi trenta soci per verificare la provvista con cui erano state acquistate azioni:²⁹⁰

DIFESA, AVV. ROETTA – Guardi, è una contestazione relativa al verbale che lei rende il 17 marzo 2017. Sul punto, smentendo, mi dispiace, Presidente, il focus della verifica, lei dice: "La verifica compiuta nel corso del 2012 sugli azionisti che allo stesso tempo sono affidati dalla banca era tesa a verificare se le azioni dei soci più importanti erano state acquistate con risorse proprie, ovvero utilizzando linee di credito concesse appositamente dalla banca.

TESTIMONE SANSONE – Posso? Posso? **DIFESA, AVV. ROETTA** – Poi avrei qualcosa da dire, ma...

TESTIMONE SANSONE – Mi sembra di averne parlato, adesso non ricordo se in risposta a una sua domanda o del P.M., cioè il fatto che il cliente utilizzasse dei fondi propri per acquistare le azioni era un elemento a favore della meritevolezza creditizia del cliente; nel caso in cui ci fosse stato

288 Cfr testimonianza Genaro Sansone udienza 21.1.2020 fonoreg. pag. 54-55.

289 Ibidem fonoreg. pag. 64.

290 Ibidem Pag. 68.

una parte dei soldi venivano utilizzati, utilizzando delle linee di credito che la banca aveva concesso, anche sei mesi prima, anche un anno prima, insomma, con soldi non del cliente, chiaramente, in punto di meritevolezza della... Quindi questo è l'approfondimento.

DIFESA, AVV. ROETTA - Ma io volevo capire: voi avete fatto o meno la verifica sulla provvista servita per acquistare le azioni, sì o no?

TESTIMONE SANSONE - L'abbiamo fatto in relazione all'esigenza di valutare la solvibilità del cliente.

DIFESA, AVV. ROETTA - Perché - valga come contestazione - sempre allo stesso interrogatorio: "Confermo, quindi, che abbiamo compiuto una verifica sulla provenienza dei soldi impiegati per l'acquisto di azioni". Allora può spiegare al Tribunale che tipo di verifica ha fatto per stabilire l'origine dei soldi - usando le parole sue - impiegati per l'acquisto delle azioni?

TESTIMONE SANSONE - Beh, avremmo... non lo so, avremmo verificato una parte dell'estratto conto, avremmo tenuto conto di alcune... del dossier di azioni del cliente, cioè quello che abbiamo verificato era comunque finalizzato a comprendere se il cliente poteva avere problemi sul credito o meno, cioè l'idea di correlare...

DIFESA, AVV. ROETTA - Ma, sensi, nella e-mail che le è stata mostrata prima, quando dice: "la provvista utilizzata", questo non c'entra nulla col discorso del merito, no?

TESTIMONE SANSONE - Per me c'entra, anzi Per una posizione... sì, arrivo, arrivo. Per vedere se una posizione è performing, poi dipende da posizione a posizione, ma non voglio dilungarmi per non apparire evasivo, innanzitutto, la Centrale dei Rischi: se dalla Centrale dei Rischi è un cliente che non ha sconfinamenti, non ha tensioni, non ha problemi né presso la banca ispezionata né presso altre banche, già questo è un segnale a favore. Un altro aspetto sono i dati di lavoro presso la banca: se nell'ultimo anno, negli ultimi due anni questo cliente non ha avuto sconfinamenti, non ha avuto assegni insoluti, l'insoluto di portafoglio è fisiologico, sta sul 4-5%, se il pagamento delle rate del mutuo è puntuale, per me questo... I flussi di cassa, che, insomma, sono tutto e niente, possono essere un elemento ulteriore, ma assolutamente non decisivo. Cioè, nella valutazione di una posizione, il set informativo a disposizione dell'ispettore - ahimè, perché significa lavorare tanto - è estremamente vasto, eterogeneo, è complesso.

DIFESA, AVV. ROETTA - Comprende tutto questo?

TESTIMONE SANSONE - Comprende anche questo".

8. I riscontri.

Come esposto nel paragrafo precedente, la testimonianza di Claudio Ambrosini è connotata da significativi profili di contraddittorietà intrinseca e di inconciliabilità con alcune convergenti risultanze istruttorie.

D'altro canto, la deposizione resa da Gennaro Sansone presenta evidenti aspetti di incertezza in relazione alla corretta individuazione dei documenti oggetto di analisi ispettiva sulle posizioni finanziate.

Si impone a questo punto la verifica di riscontri alle due antitetiche ricostruzioni.

Le dichiarazioni di Ambrosini in relazione alla presunta rivelazione del capitale finanziato alla squadra ispettiva non hanno trovato alcun riscontro nell'espletata istruttoria, anzi - in più aspetti - sono state smentite da plurimi e convergenti elementi di segno contrario.

Claudio Ambrosini ha asserito che durante il colloquio in cui riferì all'ispettore Sansone della natura finanziata dell'operazione Catteneo/Lusetto e della prassi della banca di finanziare i clienti per l'acquisto di azioni, Sansone era con un ispettore "più giovane", il teste non è stato in grado di ricordare se fosse Bregantin o Ferraro.

La circostanza è stata smentita da entrambi gli ispettori in tirocinio, oltre che da tutti i componenti del team ispettivo.

Luca Bregantin - dipendente di banca d'Italia attualmente distaccato a Bruxelles presso il Single Resolution Board - è stato escusso all'udienza del 23.1.2020, egli ha ricordato che durante l'ispezione 2012 affiancava Sansone nell'analisi dei crediti performing, lavoravano insieme, condividendo la stanza anche con l'ispettore Testa.

Bregantin era in genere presente ai colloqui tra Sansone ed il *management* aziendale e da questi, ai fini della sua formazione professionale, cercava di carpire quante più informazioni possibili, anche perché gli sarebbe stato difficile "isolarsi acusticamente".

Senza palesare alcuna incertezza, il teste ha escluso di aver assistito a colloqui con esponenti aziendali relativi al capitale finanziato²⁹¹:

PUBBLICO MINISTERO - *Lei si ricorda, invece, di una conversazione con un esponente della banca in cui il tema era quello, appunto, che le ho appena accennato, cioè quello diciamo così, acquisti di azioni da parte di soggetti con provvista attinta da finanziamenti?*

TESTIMONE BREGANTIN - *No, non ho memoria di questo, ma tendo a escludere. Ammesso anche che se ne sia discusso, non è stato oggetto - e anche su questo ho molti dubbi perché io non ho memoria - ammesso anche se ne sia discusso, non è minimamente stato oggetto di approfondimento. Non... Io non ho memoria che gli esponenti aziendali abbiano sollevato questo tema e non ho memoria che gli ispettori abbiano approfondito, e lo abbiano individuato autonomamente. Tenderei a escluderlo.*

Pienamente convergenti sono le dichiarazioni di Francesco Ferraro.

All'udienza del 30.1.2020 - ai sensi dell'art 493 co. 3 c.p.p. - è stato acquisito il verbale di s.i.t. rese dall'ispettore Francesco Ferraro in data 15.11.2018.

Ferraro, come Bregantin, era in tirocinio durante l'ispezione 2012 ed affiancò Testa e Sansone.

Alle domande sulle interlocuzioni asseritamente intrattenute da Ambrosini e Marin con Sansone e /o Testa sul tema del capitale finanziato, egli ha riferito di non ricordare alcun colloquio con il *management* aziendale in cui fu trattato l'argomento, ha inoltre precisato che le problematiche di capitale finanziato non furono oggetto di analisi o confronto tra i componenti della squadra ispettiva.

Ambrosini ha ricordato di aver detto delle rivelazioni agli ispettori sul capitale finanziato ai colleghi Re, de Bortoli, Repetto e Senigaglia; la circostanza è stata smentita dai colleghi.

Sandro Re, all'udienza del 12.1.2019, ha fermamente negato di aver ricevuto nel 2012 da Ambrosini confidenze sulla rivelazione della prassi capitale finanziato alla squadra ispettiva, ha invece ricordato che Ambrosini gli riferì di un colloquio con Marin sulle posizioni correlate e della problematica dell'applicabilità del 2358 cc (pagg. 40 e 47 verb.ud.12.12.19).

²⁹¹ Cfr testimonianza Luca Bregantin, udienza 23.1.2020 fonoreg. pag. 47.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Invece, prima di questo momento, che è quindi a distanza di un bel po' di tempo, si ricorda, in particolar modo durante l'ispezione 2012, di aver avuto altri colloqui con Ambrosini su questi argomenti di cui le ho già chiesto?

TESTIMONE RE – No.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – No?

TESTIMONE RE – No.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – In particolar modo, Ambrosini le disse le informazioni che su queste posizioni, su queste operazioni, erano state fornite agli ispettori? Le disse qualcosa a tale proposito?

TESTIMONE RE – No, ma il nostro colloquio fu proprio a monte, nella fase... no, dopo non ho avuto... non ho avuto...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Mai le dice niente Ambrosini sul punto?

TESTIMONE RE – No.

A Pag.47:

DIFESA, AVV. ROETTA – Si ricorda se il dottor Ambrosini, in occasione di questa ispezione, le ha riferito di un colloquio che ha avuto con Maria in relazione proprio ai finanziamenti destinati all'acquisto delle azioni? Se le ha detto qualcosa?

TESTIMONE RE – Sì, in merito all'elenco proprio dei primi 30 soci. Sì, se non ricordo male, mi disse che ne aveva parlato col dottor Marin, il quale lo rassicurava in un certo senso sul fatto dicendo: finalmente avremo la risposta se effettivamente il 2358...

DIFESA, AVV. ROETTA – Se si possono e non si possono...?

TESTIMONE RE – Esatto. Questo lo ricordo.

DIFESA, AVV. ROETTA – Cioè Ambrosini le disse questo?

TESTIMONE RE – Sì, sì. Mi riferì questo, cioè nel corso di un colloquio ricorda anche questo passaggio.

Ancora, Ambrosini ha ricordato di aver inviato al collega De Bortoli per conoscenza la mail con l'elenco dei primi 30 soci, questi gli chiese se gli ispettori stessero analizzando il capitale finanziato e lui confermò.

Massimo De Bortoli 292, responsabile della direzione crediti anomali, ha ricordato che - in corso d'ispezione - Ambrosini gli riferì che gli ispettori avevano richiesto dalla documentazione attinente ai principali affidati azionisti e di averla consegnata senza altro aggiungere, "successivamente all'ispezione 2012, lo stesso - in aggiunta - in più occasioni, mi ha fatto intendere che quanto consegnato agli ispettori di banca Italia avrebbe potuto consentire agli stessi di verificare che si trattava di operazioni bacciate senza però mai riferirmi che aveva palesato esplicitamente agli ispettori tale fenomeno"²⁹¹.

292 udienza del 19.12.2012

293 Ibidem fonoreg. pag. 61

Ha ribadito che Ambrosini non gli riferì il contenuto dell'interlocuzione che ebbe con gli ispettori banca Italia:

"PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Certo. E Ambrosini, invece, che cosa le disse? Solo questo che ci ha detto adesso?

TESTIMONE DE BORTOLI – Sì, sostanzialmente, che gli ispettori avevano chiesto le prime posizioni dei clienti soci affidati della banca, e quindi mi fece intendere che questa tematica era stata oggetto di un confronto col gli ispettori; poi, i contenuti del confronto, sinceramente, non li conosco, però la notizia che era passata è che gli ispettori avevano avuto contezza, parlando con le strutture preposte che c'erano anche questi nominativi affidati che erano soci della banca, ecco, poi...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Avevano avuto contezza parlando con le strutture preposte o con la documentazione che gli era stata data?

TESTIMONE DE BORTOLI – Con la documentazione che gli era stata data e con le interlocuzioni con le strutture preposte perché, di solito, funzionava così: si mandavano i documenti, poi, dopo l'inoltro dei documenti c'erano dei contatti con gli ispettori, dove si andava a declinare meglio il contenuto dei documenti; quindi, di solito, ma direi quasi sempre, insomma, gli ispettori prima ricevevano la documentazione, la guardavano, facevano le loro verifiche, teniamo presente che loro erano abilitati all'utilizzo di tutte le procedure della banca; dopodiché, una volta che avevano fatto le loro verifiche, chiamavano i referenti della struttura per approfondimenti, domande specifiche, per avere chiarimenti. Poi dipendeva dalla casistica, insomma. Questo era il normale svolgimento di un'attività ispettiva, ecco, nel mio ambito, nel momento in cui leggevano le pratiche, le guardavano e mi chiamavano, andavano anche in dettagli molto tecnici.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Ma Ambrosini le disse, le riportò il contenuto dei suoi colloqui sul punto con gli ispettori?

TESTIMONE DE BORTOLI – No, non in maniera dettagliata.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Nel verbale dell'8 novembre 2018 lei disse questo alla domanda, alla stessa domanda che le ho fatto io adesso, sostanzialmente, lei dice: "Confermo che nel 2012, in corso di ispezione, Ambrosini mi aveva riferito che gli ispettori avevano richiesto della documentazione attinente ai principali affidati azionisti e che lo stesso gliel'aveva consegnato senza altro aggiungere. Successivamente all'ispezione del 2012, lo stesso, in aggiunta, in più occasioni, mi ha fatto intendere che quanto consegnato agli ispettori della Banca d'Italia avrebbe potuto consentire agli stessi di verificare che si trattava di operazioni baciate, senza però mai riferirmi che aveva palesato esplicitamente agli ispettori tale fenomeno".

TESTIMONE DE BORTOLI – Sì, confermo.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – No, quest'ultima parte conferma. Io vedo una difformità, ma mi aiuti, sul fatto che Ambrosini, diciamo così, questa osservazione sul fatto che c'era questa documentazione da cui avrebbero potuto capire queste cose, glielo disse successivamente all'ispezione; mentre invece adesso mi pare che avesse detto che Ambrosini, anche in sostanza di ispezione, le aveva detto, le aveva fatto questo tipo di cosa. Mi aiuti un attimo.

TESTIMONE DE BORTOLI – Mah, francamente, non colgo, diciamo, la differenza nel senso che io...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Successivamente.

TESTIMONE DE BORTOLI – Io faccio fatica adesso a ricordarmi se è successo esattamente il giorno in cui è stata inoltrata la documentazione o la settimana successiva o il mese successivo, questo,

 468

francamente, non me lo ricordo. Io mi ricordo quello che ho dichiarato e lo confermo, probabilmente, cioè...

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Quindi Ambrosini, comunque, non le disse che cosa si dissero?

TESTIMONE DE BORTOLI – No.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. PIPESCHI – Se disse qualcosa di esplicito al team ispettivo?

TESTIMONE DE BORTOLI – No, no, lo confermo.”

Ambrosini ha ricordato di aver parlato anche con Repetto, con specifico riferimento all'applicabilità del 2358 (“perché con Repetto e Re si parlò anche del fatto: vediamo se verrà fatto qualche accenno sul 2358, se è applicabile o meno”)²⁹⁴.

All'udienza del 29.9.2020 è stato acquisito su consenso delle parti il verbale di s.i.t. rese da Antonio Repetto - addetto alla divisione crediti in data 15.9.2016 - che ha ricordato che Marin gli riferì della richiesta della squadra ispettiva di esaminare la lista dei primi trenta soci e della preoccupazione che percepì tra i suoi colleghi in relazione a eventuali rilievi sull'art 2358 cc.

Paolo Senigaglia²⁹⁵, responsabile crediti corporate e private, ha precisato che Ambrosini non gli ha mai riferito nulla di particolare relazione al contenuto di interlocazioni avute con gli ispettori di banca Italia; ha fermamente escluso che Ambrosini ebbe a dirgli di aver riferito agli ispettori di soci finanziati dalla banca per acquisto azioni. (cfr udienza 30-1-2020 pag. 65).

In relazione all'intervista all'audit resa da Ambrosini nell'agosto 2015, Massimo Bozeglav²⁹⁶, responsabile dell'internal audit, ha precisato che nel corso dell'ispezione B.C.E. del 2015 o probabilmente in occasione dell'intervista, Ambrosini gli riferì che, nel 2012, aveva avuto dei colloqui con gli ispettori in merito all'elenco dei primi trenta soci finanziati.

Ambrosini non entrò nei dettagli ma disse che non aveva ricevuto richieste particolari da parte degli ispettori.

Secondo Bozeglav, Ambrosini non riferì di aver informato gli ispettori della Banca d'Italia in merito all'esistenza di operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi, nessuno dei colleghi gli riferì di aver informato gli ispettori dell'esistenza delle operazioni correlate.

Durante una telefonata con Marin, nel 2012, parlarono della presentazione dell'elenco dei primi trenta soci finanziati “che c'erano stati alcuni approfondimenti con il team Ispettivo B.C.E., che però non erano state evidenziate particolari criticità su queste... no particolari, nessuna criticità perché, poi, nel rapporto ispettivo non veniva citato nulla su queste posizioni quid”²⁹⁷.

Quanto invece alle dichiarazioni dell'ispettore Gennaro Sansone, seppure connotate dai plurimi elementi di incertezza sopra evidenziati, esse hanno trovato una serie di convergenti riscontri diretti ed indiretti.

²⁹⁴ Ibidem pag. 60-61

²⁹⁵ Udienza 30.1.2020

²⁹⁶ Udienza 30.9.2019

²⁹⁷ Testimonianza Massimo Bozeglav, udienza 30.9.2019 fonoreg pag. 68

In primis, il nucleo essenziale del narrato dell'ispettore (circa l'assenza di rivelazioni da parte del *management* sul capitale finanziato, lo scopo della richiesta della lista dei primi trenta soci e l'assenza di riferimenti alle lettere di impegno nell'analisi ispettiva svolta) è rimasto sostanzialmente invariato nel corso delle dichiarazioni rese dal teste nell'arco dell'intero procedimento.

Le circostanze riferite hanno trovato pieno riscontro nella deposizione del responsabile della squadra ispettiva Scardone, degli altri componenti della squadra ispettiva e dell'allora responsabile del servizio di vigilanza ispettiva Carmelo Barbagallo.

Il teste è stato peraltro sottoposto ad attività di intercettazione telefonica nel corso delle indagini preliminari, durante le telefonate intercorse con i colleghi di banca d'Italia (tra cui il ct del P.M., dott. Gaetano Parisi), egli ha sempre fermamente ribadito le medesime circostanze riferite in dibattimento, evidenziando che - durante l'ispezione sul rischio di credito del 2012 - si concentrò unicamente sul profilo della corretta classificazione delle posizioni creditizie.

Sul punto si riportano le più significative conversazioni contenute nella perizia di trascrizione in atti:

progressivo n 107, del 20. 3. 2017 con Damiano Capolupo:

Gennaro: Eh, ma il problema qua, mo', non so, insomma, a Vicenza noi l'operazione l'abbiamo... l'ha..., non l'abbiamo..., non l'abbiamo intercettata, cioè facendo solo il credito quella operazione là, l'impatto sul capitale noi non l'abbiamo proprio calcolato.

Damiano: Eh, certo, vabbè, era 'out of scope', cioè...

Gennaro: Eh, speriamo che i magistrati la pensano così. Damiano: Mh, mh. Gennaro: Seno, m'arrestano".

Con Giampaolo Scardone progressivo n 276 del 19.3.2017

Gennaro: noi (inc.) sul credito, insomma, se il cliente andava bene tanti approfondimenti non è che...

Giampaolo No, assolutamente no.

Gennaro (Inc. voci sovrapposte).

Giampaolo; Assolutamente no. Ma poi credo che quel problema lì sia un problema che sia maturato prevalentemente dopo, cioè dopo le grandi... per effetto della grande ripatrimonializzazione, dopo la (inc.) e dopo... Cioè, non so neanche quanto fosse diffuso, perché non abbiamo fatto degli approfondimenti specifici su quel tema lì. Pronto?...

Con Gaetano Parisi, progressivo n 281 19/03/2017

V.M. Ah, io son stato... quando è stato? Venerdì mi hanno chiesto: c'erano un po' di operazioni che... di queste bacciate.

Gaetano Sì.

V.M. Però io francamente all'epoca non... Cioè, a parte che facendo... facendola sul credito, questi aspetti di capitali, di patrimonio, non li avevamo visti.

Gaetano Eh certo.

V.M. Cioè non li abbiamo proprio considerati. Ma io un po' non... veramente non mi ricordavo neanche i nomi... neanche i nomi dei... Gaetano (Inc. voci sovrapposte).

V.M. Eh?

Gaetano Vecchiarella ormai.

V.M. *Eh, son cinque anni, quattro anni, cioè nel 2012, francamente i nomi non me li ricordavo. Poi vedendo le carte effettivamente alcune operazioni lasciate c'erano, ma noi in quella fase lì... veramente avevamo visto solo il credito e basta. Gaetano No, lì... a noi non ci hanno chiesto niente, sinceramente. Ci hanno chiesto solo".*

Occorre inoltre sottolineare che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito alcun elemento di certezza in relazione all'individuazione della documentazione che la banca mise a disposizione della squadra ispettiva per la lista dei trenta soci; nessun riscontro è emerso in relazione a quanto riferito dall'imputato Marin secondo cui fu caricato nelle directory della squadra ispettiva un analitico dossier documentale relativo alla lista dei 30 soci corredato di tutte le informazioni sui finanziamenti correlati.

A giudizio del Tribunale, sono pienamente attendibili le dichiarazioni rese dal teste Bregantin che ha spiegato che - durante l'ispezione 2012 - l'analisi dei crediti *performing* (che svolse con Sansone) fu esclusivamente mirata a valutare il merito creditizio degli affidati per verificare la corretta classificazione dei crediti effettuata dalla banca vicentina.

Essa fu svolta consultando, all'interno delle pratiche elettroniche di fido, i documenti relativi all'istruttoria creditizia, mentre di regola non furono oggetto di analisi (se non in rarissimi casi) le movimentazioni di conto corrente.

Si tratta di una ricostruzione convergente con le dichiarazioni di Sansone che ha spiegato che l'esame analitico di una posizione, ad esempio la Elan (che è inserita in un gruppo societario forte) può anche limitarsi al fatto che è controllata al cento per cento di una società che ha un rating forte, che dalla Centrale Rischì sulla Elan e sulla controllante non emergono situazioni di tensione, dal fatto che dai dati andamentali della banca non emergono anomalie nell'utilizzo dei conti correnti.

Conclusivamente, appare pienamente plausibile la circostanza che - nell'ambito dell'analisi di circa 330 fascicoli relativi ai crediti cd. *performing* - l'ispettore Sansone si sia imbattuto in sei posizioni di finanziamenti correlati (Cattaneo/Luisetto, Elan, Tesoro Savino, Bragagnolo, Bufacchi, Torzilli) su cui chiese approfondimenti al fine di riscontrare che non fossero praticati trattamenti di favore per i soci della banca ovvero che le posizioni clienti non presentassero segnali di anomalia ai fini della classificazione; il teste ha candidamente ammesso che dette operazioni gli apparvero "disonomiche" nell'ambito della politica creditizia della banca, ma - nell'ottica dell'analisi sul rischio di credito - esse non presentavano profili di problematicità, essendo tutte riferite a clienti fortemente patrimonializzati, ("era gente che i soldi li aveva,

298 *Ibidem* pag. 49: L'idea che noi avevamo è che questa era una banca che, ripeto, con i limiti, con i pregi e con i difetti, su questo si può discutere a lungo, però era una banca che finanziava l'economia reale, che era cresciuta sostituendosi molto spesso alle banche più grandi che erano uscite dai clienti, ma per finanziare attività economiche. Quindi questo era. Però niente e nessuno impediva a una banca di finanziare, darvi 1.000 euro all'1% per investire in titolo, in obbligazioni, in fondi di quote d'investimento, perché questo fa parte poi dell'approccio al cliente, dell'approccio al rischio che ogni banca ha. Quindi non era un'operazione di per sé vietata. Queste operazioni ci sembravano un po', diciamo così, *disonomiche* da questo punto di vista, però poi credo che nel rapporto non facemmo nessun tipo di osservazione di rilievo perché, alla fine, era gente che i soldi li aveva, era gente che pagava, era gente che da un punto di vista di merito creditizio, di classificazione del credito, non aveva problemi.

era gente che pagava, era gente che da un punto di vista di merito creditizio, di classificazione del credito, non aveva problemi”), motivo per cui non si pose minimamente il problema (letteralmente “non gli passò neanche per l’antimera del cervello”) di effettuare una verifica dell’eventuale deduzione delle stesse dal patrimonio di vigilanza.

In senso conforme vanno lette anche le dichiarazioni di Carmelo Barbagallo, all’epoca dei fatti capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia; il teste nel rispondere alle domande dei difensori dell’imputato Zigliotto ha esplicitato le finalità per cui fu chiesto l’elenco dei principali soci e affidati (corretta valutazione del merito creditizio), escludendo con fermezza che la finalità della richiesta potesse essere sottesa ad indagare fenomeni di acquisti correlati.

‘DIFESA, AVV. MANFREDINI GIOVANNI – Quindi, non per vedere se sussistevano situazioni di posizioni correlate?

TESTIMONE BARBAGALLO – No, guardi, allora... L’oggetto non era il patrimonio. Se l’oggetto fosse stato il patrimonio, avrebbero dovuto chiedersi non solo se c’erano posizioni correlate e se erano effettivamente del tipo, tra virgolette, “bacciate”, ma soprattutto se erano dedotte dal patrimonio; cioè, questo è l’elemento fondamentale, non è l’altro. Quindi non è questo l’obiettivo.

Non avevano, evidentemente, ma io questo lo presumo, non ero lì in ispezione con i colleghi, ecco, io presumo che non avessero alcun sospetto sul fatto che ci fosse capitale finanziato: capitale finanziato nel senso non dedotto dal patrimonio, cioè finanziamenti non dedotti dal patrimonio”²⁹⁹.

Il teste ha peraltro chiarito che all’epoca l’attenzione della vigilanza era focalizzata principalmente sul rischio di credito e non sul capitale finanziato³⁰⁰.

A giudizio del Tribunale, la più efficace spiegazione delle motivazioni per cui - durante l’ispezione 2012 - non fu intercettato il fenomeno del capitale finanziato sono state fornite con impareggiabile chiarezza esplicativa dall’ispettore Gianluca Manni, che rispondendo alla domanda del P.M. sulla possibilità di accertare il fenomeno nell’ambito di un’ispezione mirata sul rischio di credito, ha riferito testualmente:

“quando io faccio ispezioni sul credito e sul portafoglio crediti io mi vado a prendere tendenzialmente, anzi mi vado a prendere, senza tendenzialmente, le sofferenze, perché devo valutare se la banca mi ha calcolato correttamente le perdite sulla base delle garanzie ricevute, mi vado a prendere gli incagli per vedere se quegli incagli in realtà non sono sofferenze mascherate, cioè nel senso che dietro a quell’incaglio c’è una sofferenza mascherata, e poi soprattutto, soprattutto mi vado a prendere quei clienti che pur essendo buoni, in bonis, scusi, denotano e hanno caratteristiche di anomalie evidenti, e cioè quei clienti che sono in bonis per la banca ma che potrebbero avere un piede nell’area del degrado: clienti che magari saltano il pagamento delle rate, clienti che in centrale rischi mi tirano tutto il fido, clienti che sono protestati e che la banca me li tiene in bonis, clienti a sofferenza da altre banche ma mantenuti in bonis dalla banca che sto ispezionando.

²⁹⁹ Cfr testimonianza Carmelo Barbagallo, udienza 7/7/2020, fonoreg. pag. 90.

³⁰⁰ Ibidem pag. 12-13 PARTE CIVILE, AVV. CECI – Ma in quel momento l’attenzione era sul credito, rischio, come in tutto il resto del sistema, ma c’era un’attenzione anche sulla problematica del capitale finanziario, allora... del capitale finanziato?

TESTIMONE BARBAGALLO – No, non c’era un’attenzione sulla problematica del capitale finanziato. PARTE CIVILE, AVV. CECI – Come mai? Perché? TESTIMONE BARBAGALLO – Ma semplicemente perché non erano emersi problemi da questo punto di vista. Ricordo che poi diversi di questi problemi sono legati al di là del caso in cui si costruisce capitale fittizio, finanziando gli azionisti, finanziando i soci, che è una cosa fuori dal mondo, ma al di là di questo, magari erano finanziamenti fatti a fronte di azioni che non erano liquide. Ora, il problema della liquidità, per molti anni, non c’è stato.

Sono questi i clienti che io vado ad esaminare principalmente, perché io li vado a far emergere una sottostima del rischio creditizio e una sottostima delle perdite, se ovviamente la banca mi sta sottostimando il rischio creditizio, mi sta sottostimando le perdite.

Difficile che io prenda - faccio qualche nome - un Ravazzolo, che stava bene, o un Morato, che aveva, sì, un accordato pari all'utilizzato, ma che non aveva praticamente segnali di anomalia, non aveva irregolarità. Lo posso prendere, ne posso prendere uno, due, tre, perché faccio un po' di volume e faccio vedere, insomma, che ho esaminato il 20, 30% del portafoglio crediti, ma il mio contributo ispettivo, dottore, in ispezione sul credito è quelle posizioni in bonis che ballano e che la banca mi mantiene in bonis, e io quindi con la mia analisi ispettiva terza me lo riclassifico a sofferenza o incagli, oppure gli incagli e le sofferenze per stimare da una parte le perdite o una sottostima, diciamo, dell'incaglio, cioè nel senso che sono sofferenze mascherate da UTP.

Sono sincero: Gianluca Manni in una ispezione sul credito non avrebbe saputo intercettare il fenomeno, anche perché per intercettare questo fenomeno devi fare un'operazione chirurgica, come l'abbiamo fatta noi, perché quello era il nostro compito.

PRESIDENTE - Sulla base di un mandato diverso, ovviamente?

TESTIMONE MANNI - Ovviamente sulla base di un mandato diverso. Questo, scusi, è il cappello. E poi non sempre, anzi, per i clienti in bonis, che stanno bene, il conto corrente posso anche esimermi dal vederlo, cioè la centrale rischi è regolare, il cliente non è protestato, il cliente paga, rimborsa, il mio contributo ispettivo è zero, cioè io torno a Roma e i colleghi mi rimandano a Vicenza a rifare l'ispezione³⁰.

Vi è poi un ulteriore significativo elemento che - sul piano della prova logica - smentisce l'assunto ricostruttivo proposto dalle difese degli imputati, esso riguarda l'analisi delle condotte successive all'ispezione 2012.

È significativo infatti che Ambrosini, Marin e Giustini - pur convinti della assoluta legittimità delle operazioni correlate a seguito della *discovery* fatta con la squadra ispettiva nel 2012 - non abbiano fatto il minimo accenno alle presunte interlocuzioni con gli ispettori del 2012 in occasione delle verifiche ispettive successive, segnatamente:

- durante l'A.Q.R., nell'ambito del quale furono sicuramente oggetto di esame da parte dell'ispettore Cantarella dieci posizioni di acquisti correlati (sul punto l'ispettore Cantarella ha precisato che in corso di verifica ispettiva non fu fatto da parte del *management* alcun riferimento alle operazioni correlate, in quanto "si sarebbero dati la zappa sui piedi.");
- in occasione dell'ispezione B.C.E. 2015 che era specificamente mirata all'accertamento relativo all'operatività in azioni proprie.

Nel 2015, a fronte dell'emersione del fenomeno, allorquando l'ispettore Manni chiese alla banca di fare "outing", instaurando il contraddittorio sulle prime 46 operazioni di

³⁰ Testimonianza Gianluca Manni, udienza 26 10 2019 fonoreg pag. 37.

capitale finanziato, furono predisposte proprio da Ambrosini le schede informative¹⁰⁷ in cui il *management* - negando pervicacemente la natura finanziata delle operazioni - cercò di giustificarle "creditizamente", sulla base delle argomentazioni (valorizzazione del merito creditizio) che avevano consentito di superare senza rilievi sul punto l'ispezione 2012.

Il riscontro documentale è dato dagli appunti contenuti nell'agenda sequestrata (allegato E) a Balboni redatti in prossimità del 23.4.2015, (probabilmente nel corso di una riunione della divisione mercati) in cui si legge: "*evitare di fare ammissioni. Giustificare creditizamente le operazioni*".

Ambrosini - in relazione ai criteri con cui furono redatte le schede - è stato evasivo, ha riferito di averle compilate secondo le istruzioni di Balboni, evidenziando che comunque l'importo era già emerso perché c'era stata la richiesta delle posizioni da parte del team ispettivo, quindi non c'era altro da aggiungere (pagg. 49,50, 116,117,118 verb.ud.11.2.20), né è stato in grado di spiegare per quale motivo per alcuni clienti (es. Dalla Rovere già compreso nella lista dei primi 30 soci del 2012) non fu specificato che erano già stati esaminati da Banca d'Italia nel 2012 senza rilievi.

Altro elemento significativo si ricava dalle dichiarazioni rese all'udienza del 13.12.2019 da Mario Lio, vicedirettore generale di Banca Nuova che partecipò alle riunioni interlocutorie per la costituzione della *task force* nell'aprile 2015, nel corso delle quali i vertici della banca si confrontarono per trovare una soluzione al problema del capitale finanziato in corso di accertamento da parte degli ispettori. Lio ha ricordato che durante le riunioni a cui partecipò nessuno fece presente che il tema del capitale finanziato era stato precedentemente affrontato dalle autorità di vigilanza e che la prassi delle operazioni baciate era stata considerata legittima dalla vigilanza (pag. 61).

Ancora, è sintomatica del carattere evidentemente postumo della tesi sostenuta da Ambrosini e da Marin la circostanza che alcun accenno all'ipotizzato disvelamento di questa operatività nel corso dell'ispezione 2012 è presente negli atti difensivi di Marin relativi all'impugnativa di licenziamento o all'azione di responsabilità (vedasi più approfonditamente infra sulla posizione soggettiva di Paolo Marin).

9. Sussistenza dei reati.

Per i motivi dianzi esposti la versione dei fatti narrata da Ambrosini in dibattimento non è credibile.

Può - dunque - ritenersi provata con tranquillante certezza la condotta di cui al comma I dell'art. 2638 c.c. relativa al fraudolento nascondimento dell'illecita operatività realizzata presso la Banca popolare di Vicenza nel contesto temporale in cui si svolse l'ispezione; dalla consulenza tecnica della pubblica accusa è dato inferire che, anche durante tutto l'arco temporale in cui si svolse l'accertamento ispettivo, furono realizzate operazioni di capitale finanziato quantomeno per l'importo di 12.668.487 euro (importo risultante dalla differenza tra l'ammontare di capitale

finanziato al 30.9.2012 pari a 280.943.768 euro e l'ammontare di capitale finanziato al 30.6.2012 pari a 268.275.581 euro.

Le operazioni correlate realizzate dagli imputati attraverso le fraudolente condotte esaminate nei capitoli III e IV (la causale generica, il distanziamento temporale tra il fido e l'acquisto di azioni, l'omessa contabilizzazione degli impegni al riacquisto) hanno determinato una rappresentazione artificiosa della consistenza del patrimonio di vigilanza, realizzata allo scopo di occultare al mercato ed alla vigilanza la effettiva crisi del mercato secondario e lo stato di illiquidità delle azioni.

In relazione alla condotta di cui al comma 2 dell'art. 2638 c.c., è altresì stato provato che gli imputati omisero deliberatamente di comunicare agli ispettori l'esistenza delle lettere di impegno al riacquisto rilasciate ai clienti della banca e delle operazioni di finanziamento correlate.

Si tratta di una condotta omissiva che ha creato un rilevante ostacolo all'esercizio della funzione ispettiva dell'autorità di vigilanza, falsando l'esito dell'accertamento ispettivo. Ove posti a conoscenza di questi elementi, gli ispettori avrebbero modificato *in peius* il giudizio finale dell'ispezione ("parzialmente sfavorevole") e avrebbero richiesto un ampliamento del mandato ispettivo per verificare l'incidenza del fenomeno capitale finanziato sul patrimonio di vigilanza e sui volumi dell'erogato ad esso collegati.

L'omesso disvelamento di dette operazioni ha pertanto impedito alla vigilanza di effettuare una corretta valutazione: (di irrealizzabilità) del piano strategico di ricollocazione degli impegni, dell'incidenza del fenomeno sul patrimonio aziendale e conseguenzialmente sui volumi del credito erogato ad esso collegato.



475

CAPITOLO IX LE CONDOTTE DI OSTACOLO ALLA VIGILANZA SUCCESSIVE ALL'ISPEZIONE 2012

Indice

1. Le comunicazioni di vigilanza dal 30.6.2012 al 31.3.2015
2. Gli interventi di vigilanza del 2012
3. Gli eventi di vigilanza del 2013
 - 3.1. Le segnalazioni di vigilanza 2013
 - 3.2. La comunicazione del 20.3.2013
 - 3.3. L'interlocuzione relativa all'aumento di capitale 2013
4. Capo E.1) - Le segnalazioni di vigilanza del secondo semestre 2013
5. Capo F.1) - Le condotte di ostacolo relative all'aucap 2014
6. La vigilanza prudenziale di Banca d'Italia nel 2014
 - 6.1. Le segnalazioni di vigilanza 2014
 - 6.2. La comunicazione datata 1.9.2014 relativa al mancato rispetto del *Capital Conservation Buffer*
 - 6.3. La causa del mancato rispetto del *Buffer*
 - 6.4. La lettera di intervento del 25.10.2014 e la risposta del 4.11.2014
7. Le condotte di ostacolo alla vigilanza nei confronti di B.C.E.
 - 7.1. Le segnalazioni di vigilanza inviate nel 2015
8. Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment*
 - 8.1. I risultati del *Comprehensive Assessment* per Banca Popolare Vicenza
 - 8.2. Il *Preliminary Capital Plan* del 20.6.2014
 - 8.3. Il *Capital Plan* del 10.11.2014

1. Le comunicazioni di vigilanza dal 30.6.2012 al 31.3.2015.

Come esposto nel capitolo II, il patrimonio di vigilanza, a differenza del capitale sociale, non consiste in una grandezza fissa, rappresentabile da una cifra che possa essere iscritta nel bilancio della banca; è un rapporto tra diverse poste dell'attivo e del passivo, suscettibile di continue fluttuazioni, dovute a fattori esogeni (ad es. la fluttuazione degli investimenti in titoli azionari scambiati su mercati regolamentati) o endogeni (l'attività di rettifica sui crediti) soggetti a costante mutazione.

Si tratta dunque di due entità del tutto distinte e non sovrapponibili: il capitale sociale, infatti, che pure costituisce uno degli elementi da considerare nel calcolo del patrimonio di vigilanza, rappresenta una grandezza standardizzata - quantomeno con riferimento al suo ammontare minimo - ed ha la caratteristica della stabilità.

Il patrimonio regolamentare, invece, è un rapporto tra diversi elementi del bilancio bancario, in costante e continuo mutamento, che viene in rilievo esclusivamente nella prospettiva della vigilanza bancaria, quale presidio a fronte dei rischi connessi all'attività di erogazione del credito e quale principale parametro di riferimento all'attività di vigilanza che Banca d'Italia è chiamata a svolgere in merito alla solidità delle banche.

L'acquisizione di elementi informativi da parte dell'Autorità di vigilanza costituisce pertanto un momento di particolare importanza nell'esercizio della sua attività tipica, poiché, solo per il tramite di quelle informazioni, l'autorità è in grado di verificare l'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte degli operatori bancari e di acquisire l'insieme delle conoscenze necessarie per la valutazione della complessiva situazione dell'intermediario bancario.

L'esercizio delle funzioni di vigilanza implica una collaborazione costante tra autorità e operatori con lo scopo di individuare possibili sviluppi problematici ed eventuali carenze della gestione.

L'individuazione dei problemi tecnici degli intermediari ed il mancato rispetto delle regole prudenziali determinano l'intervento della vigilanza che può articolarsi in diverse azioni volte a sollecitare l'impegno dei responsabili dei soggetti vigilati a risanare le gestioni aziendali problematiche, a prevenire determinati momenti tecnici, a garantire il rispetto della normativa bancaria.

L'intensità degli interventi correttivi e/o sanzionatori dipende dalla gravità delle anomalie e delle irregolarità riscontrate, oltre che dalla capacità dimostrata dagli esponenti aziendali di impostare ed attuare le azioni risanamento.

Posta questa premessa di carattere generale, nell'ambito della vicenda processuale che ci occupa, il dialogo di vigilanza tra l'istituto vicentino e l'autorità di vigilanza è stato univocamente ricostruito sia attraverso l'acquisizione documentale del flusso informativo inviato da BPVI nel corso delle annualità in contestazione, sia in base alla testimonianza resa da Mauro Parascandolo, dirigente in servizio presso il Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, nel corso dell'articolata deposizione assunta alle udienze del 28 e 29 novembre 2019.

Da questi dati probatori emerge in modo incontestato che i vertici della banca popolare di Vicenza - nel triennio 2012 -2015 - hanno sistematicamente indicato tra gli elementi positivi del patrimonio di vigilanza le azioni proprie, acquistate dai clienti con la provvista finanziaria fornita dalla banca, condotta che ha determinato un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza svolta da Banca di Italia e - a far data da novembre 2014 - da B.C.E., impedendo agli organi di vigilanza di assumere iniziative e provvedimenti coerenti con la situazione patrimoniale della banca.

In tal senso si è espressa univocamente la Corte di Cassazione nell'ambito della vicenda cautelare relativa a Veneto Banca affermando il principio che *"non appare revocabile in dubbio, dunque, che, attraverso l'artificiosa rappresentazione del patrimonio di vigilanza di elementi positivi che tali non erano, trattandosi di obbligazioni ed azioni acquistate da terzi con flussi di finanziamenti erogati in loro favore dalla stessa Veneto Banca, senza che tale circostanza venisse resa nota agli organi di vigilanza, sia stata occultata l'effettiva realtà economica (lato sensu intesa) dell'istituto di credito, che ha determinato un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza"*³⁰³.

L'occultamento della reale situazione patrimoniale del gruppo è stato assicurato da un complesso preordinato di azioni poste in essere dagli imputati in modo sistematico nel triennio contestato che saranno analizzate nei paragrafi seguenti.

³⁰³ Cass. Sez. 5, Sentenza n. 42778 del 26/05/2017 Cc. (dep. 19/09/2017) Rv. 271440 - 01.

In relazione alle segnalazioni di vigilanza, occorre premettere che esse gestiscono schemi di rilevazioni che le banche e altri intermediari finanziari - ai sensi dell'art. 107 T.U.B. - sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti.

La Circolare n. 155 (doc. 2 B.I.) statuisce che *"le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza"*.

Ai sensi della citata normativa interna il Presidente, Giovanni Zonin, il Presidente del Collegio sindacale, il Direttore Generale Samuele Sorato e il Dirigente preposto, Massimiliano Pellegrini hanno trasmesso alla Banca d'Italia un'apposita dichiarazione da loro personalmente sottoscritta (doc.6 B.I.) attestante la coerenza delle segnalazioni di vigilanza con i dati della contabilità e del sistema informativo di BPVi nonché con quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata.

Per quanto concerne le contestazioni mosse nell'ambito del presente procedimento, l'attenzione si concentra sulle informazioni contenute nella cd. "matrice dei conti", un documento articolato in sezioni informative contenenti sia dati analitici e dati consolidati di stato patrimoniale e di conto economico, informazioni relative al patrimonio di vigilanza, al coefficiente di solvibilità, ai grandi rischi, ai rischi di mercato e alla posizione patrimoniale.

Le segnalazioni di vigilanza permettono ai soggetti controllanti di istituzioni finanziarie di analizzare la situazione finanziaria delle istituzioni allo scopo di garantire - attraverso il controllo sui flussi informativi inviati periodicamente dai soggetti vigilati - che il livello di capitale delle istituzioni finanziarie copra il livello di rischio assunto, *"nelle segnalazioni c'è tutta la fotografia patrimoniale della banca"*³⁰⁴.

I consulenti tecnici del P.M. hanno analizzato l'incidenza del fenomeno del capitale finanziato sui coefficienti del patrimonio di vigilanza nel lasso temporale dal 30.6.2012 al 31.3.2015.

Nella tabella n 54 a pag. 151 - 152 della relazione di consulenza tecnica è riportata la reale entità del patrimonio di vigilanza e dei *ratios* patrimoniali determinati trimestralmente scomputando le quote di capitale finanziato.


Dal punto di vista metodologico i consulenti tecnici dell'accusa hanno prospettato due ipotesi ricostruttive: la prima, più rigorosa, prevede lo scomputo dal CET 1 delle sole quote di capitale finanziato, la seconda, più garantista, prevede la riduzione in misura corrispondente alle quote di capitale finanziato anche dell'ammontare degli RWA.

Tale opzione - *sine dubio* più favorevole agli imputati - è assolutamente preferibile in quanto evita il rischio di una duplice penalizzazione nella ricostruzione dei dati che si otterrebbe incrementando gli RWA dell'importo dei finanziamenti e diminuendo il CET 1 delle azioni finanziate³⁰⁵.

In estrema sintesi, per determinare l'effetto del fenomeno di assistenza finanziaria sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali, i consulenti tecnici dell'accusa

³⁰⁴ Cfr testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019 pag. 29.

³⁰⁵ Cfr CTPM pag. 150.



hanno decurtato dall'ammontare complessivo del patrimonio di vigilanza, gli acquisti di azioni BPVI considerati finanziati, conformemente alle previsioni della circolare Banca d'Italia n 263/2006 e degli articoli 28 e seguenti regolamento UE n 575/2013 che - come detto sopra - prevedono l'esclusione dal *CET 1* degli strumenti di capitale il cui acquisto sia finanziato dalla società emittente.

La lettura dei dati dimostra in modo evidente che l'omessa rappresentazione contabile degli importi di capitale finanziato ha avuto una diretta e negativa incidenza sulla corretta rappresentazione informativa dei livelli patrimoniali alla vigilanza sia con riferimento ai dati individuali riferiti alla sola BPVI, sia con riferimento ai dati del consolidato; a questi ultimi occorre far riferimento per la ricostruzione dei fatti contestati, atteso che - come spiegato dal teste Parascandolo - si tratta dei dati più significativi sui quali si incentra l'attenzione dell'autorità di vigilanza.

Orbene, scomputando dalle segnalazioni di vigilanza inviate, le quote di capitale finanziato, i CT del P.M. hanno accertato la violazione costante - nel lasso temporale contestato - dei requisiti patrimoniali regolamentari: per tutto l'esercizio 2012 si registra la violazione del requisito target richiesto da Banca d'Italia con lettera di intervento del 2 marzo 2012 in termini di *Tier 1 capital ratio*, pari all'8%.

Per il 2013 emerge la violazione per l'intero esercizio del requisito target richiesto da Banca d'Italia con lettera d'intervento del 5 marzo 2013 in termini di *Core Tier 1 capital ratio* dell'8%.

Analogamente nell'intero 2014 si registra la costante violazione del parametro Total Capital Ratio e del requisito minimo di *CET 1* a marzo e giugno 2014, infine, anche nel primo trimestre 2015 si registra la violazione del *Total Capital Ratio* regolamentare.

L'analisi dei dati patrimoniali rappresentati dai C.T. dell'accusa nella tabella n 54 dimostra due aspetti fortemente problematici:

- il costante deterioramento del patrimonio di vigilanza dovuto alle perdite di esercizio 2013 e 2014 (fanno eccezione i soli due trimestri di contabilizzazione degli aumenti di capitale 2013 e 2014);
- la crescente progressiva sproporzione tra il valore effettivo dei coefficienti patrimoniali e quelli oggetto di segnalazione alla vigilanza, evidente sintomo dell'esistenza di un flusso informativo progressivamente sempre più distorto in termini di corretta rappresentazione informativa dei livelli patrimoniali.


2. Gli interventi di vigilanza del 2012

Capo C.1)

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

c.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 61, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione corta am.m.va), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385, avendo avallato la



prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.9.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 268 mln

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2012), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 280 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia medesima, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2012, stabiliva, con Lettera di intervento datata 5.3.2013, un obiettivo patrimoniale (c.d. *Target ratio*, in termini di *Core Tier 1 capital ratio* pari o superiore all'8%) non coerente con la situazione patrimoniale della stessa BPVi e, comunque, ometteva di assumere ulteriori misure ed iniziative di vigilanza coerenti rispetto alla reale situazione patrimoniale della BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 5 marzo 2013

Le segnalazioni di vigilanza effettuate da Banca Popolare di Vicenza nel lasso temporale dal 2012 al 2015 sono riportate nella la tabella riassuntiva prodotta dai P.M. all'udienza del 21.11.2019⁴⁰⁶.

⁴⁰⁶ Doc 485 P.M.



Come detto sopra, tutte le segnalazioni relative alle annualità in contestazione nel presente procedimento sono state accompagnate dall'attestazione della banca che garantisce che *"le segnalazioni di vigilanza che questo capogruppo trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della propria contabilità e del proprio sistema informativo aziendale nonché su quelli forniti dalle società e dagli enti partecipati inclusi nella vigilanza consolidata. Le suddette segnalazioni che derivano dalla attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali di questo ente esprimono la situazione economica patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso e delle suoi componenti"*³⁰⁷; l'attestazione è a firma del Presidente del C.D.A., Zonin, del Presidente del Collegio sindacale Zamberlan, del D.G. Sorato e del dirigente preposto Pellegrini.

In relazione al reato sub C1) il capo di imputazione fa riferimento alle segnalazioni inviate alla vigilanza al 30.6.2012 ed al 30.9.2012.

Il contesto operativo è immediatamente successivo all'ispezione mirata condotta da Banca di Italia dal 28.5.2012 al 12.10.2012 sul rischio di credito; all'esito dell'accertamento fu formulato un giudizio complessivo "parzialmente sfavorevole": l'ispezione mise in evidenza un progressivo degrado del portafoglio creditizio e carenze in varie parti del processo creditizio.

Furono poi evidenziate esigenze di riclassificazione crediti: € 156 milioni di nuove sofferenze e € 137 milioni di nuovi incagli e maggiori previsioni di perdita per €112 milioni³⁰⁸.

In questo contesto di criticità si collocano le segnalazioni di vigilanza di cui all'imputazione.

La prima di esse è riferita al 30.6.2012, fu inviata in data 17 settembre 2012, mai rettificata successivamente.

In essa è indicato il valore di € 30 milioni di azioni proprie come elemento negativo del patrimonio di base, valore corrispondente al saldo del Fondo acquisto azioni proprie³⁰⁹.

La segnalazione al 30 settembre 2012 fu inviata in data 21 novembre 2012, mai rettificata.

Le azioni proprie indicate come elemento negativo del patrimonio di base ammontano a € 240 mln, dato coincidente con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

In entrambi i casi è stata consapevolmente omessa la rappresentazione contabile delle operazioni di capitale finanziato per il valore calcolato dai CCTT del P.M. ammontante ad € 268 milioni a fine giugno ed € 280 milioni circa a fine settembre 2012 (tabella n. 1 pag. 26 relazione CCTT P.M.).

Dalla tabella n. 54 riportata nella relazione scritta dei CCTT del P.M. a pag. 151 -152 è evidente l'effetto distortivo di tale omessa rappresentazione sulla corretta

³⁰⁷ Doc 6 prod. Banca Italia

³⁰⁸ Doc. 4 P.M. relazione ispettiva B.I.

³⁰⁹Secondo il principio IAS n.32 nello stato patrimoniale di una società soggetta ai principi contabili internazionali, quale un istituto di credito, la rappresentazione del possesso di azioni proprie prevede l'iscrizione dell'importo in una posta negativa di patrimonio netto denominata Fondo azioni proprie.

quantificazione dei coefficienti patrimoniali: a fine giugno 2012, il computo degli importi di capitale finanziato determina l'abbassamento del T1 ratio dall'8,20 al 7,34%, al 30.9.2012 si passa dal 7,38 % al 6,48 %.

Analogamente il T.C.R. si riduce dal valore di 11,33 % a quello di 10,50% al 30 giugno 2012 e dal 10,46% al 9,59 % nel settembre 2012.

Sulla base dei dati effettivamente comunicati alla vigilanza, all'esito della decisione SREP relativa all'anno 2012, le determinazioni assunte da Banca d'Italia, in punto di requisiti target sono sintetizzate nella nota del 5 marzo 2013³¹⁰: la vigilanza fissò un requisito target, in termini di Core Tier 1 pari all'8%³¹¹.

Il teste Parascandolo ha chiarito che la situazione patrimoniale falsata dalla omessa rappresentazione del capitale finanziato fu uno dei parametri di riferimento per il nuovo target patrimoniale deciso dalla Banca d'Italia.

Il testimone ha spiegato che la conoscenza dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato avrebbe sicuramente determinato da parte della vigilanza un innalzamento del livello di monitoraggio sull'intermediario e l'immediata attivazione dei poteri ex art. 53 T.U.B., con l'adozione di provvedimenti di natura restrittiva concernenti l'operatività, la distribuzione degli utili, la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nella banca.

A tal proposito, l'ispettore ha ricordato che - all'epoca - l'attenzione della vigilanza era focalizzata sulla necessità di garantire alle banche solidi livelli di patrimonializzazione in ragione del periodo di crisi economica congiunturale; in questo ambito, con la Comunicazione generale del 13.3.2013³¹², la Vigilanza aveva raccomandato alle banche l'adozione di politiche di distribuzione dei dividendi idonee a garantire condizioni di adeguatezza patrimoniale coerenti con il livello di rischi assunti; detta esigenza si imponeva in modo particolarmente pressante per la Popolare di Vicenza, in ragione della forte esposizione sul fronte dell'erogazione dei crediti (dalla relazione ispettiva 2012 e dalla testimonianza resa dall'ispettore Giampaolo Scardone è infatti emerso che - nel biennio 2010/2011- la crescita dell'erogato aveva complessivamente raggiunto il 20%.) esposizione sbilanciata verso il meno produttivo segmento large corporate.

Ne consegue che, in detto contesto economico congiunturale, la rappresentazione nelle segnalazioni di vigilanza del 2012 di *ratios* patrimoniali sovradimensionati in ragione dell'omessa deduzione delle quote di capitale finanziato ha in tutta evidenza determinato un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza di Banca di Italia, impedendo la concreta e immediata attivazione delle misure di intervento necessarie a raggiungere adeguati livelli di patrimonializzazione.

³¹⁰ doc 441 P.M.

³¹¹ Cfr doc 441 P.M. nota Banca Italia 5.3.2013 par. 4: "Pertanto, fermi restando i livelli dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori e considerato che il Core Tier 1 Ratio consolidato al 30 settembre 2012 è pari al 7,38%, la Banca d'Italia ritiene impegnati gli organi aziendali e fissato il nuovo target a livello dell'8% in termini di Core Tier 1 Ratio".

³¹² Doc 10 prod B.I.



3. Gli eventi di vigilanza del 2013.

Capo D.1)

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

d.l) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione corta am.m.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritto sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPV;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;


- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza.

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPV;

> (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 5.3.2013 - n. 228149, di fornire "dettagliate informazioni in ordine alle mosse/azioni sostanzianti l'incremento, sia a livello individuale che consolidato, delle 'azioni o quote proprie', riassumibili tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passate da € 30,48 mln a € 239,85 mln" nel periodo 30.6/30.9.2012), nella Comunicazione 20.3.2013, con la quale era rappresentato falsamente che "L'incremento ... registrato al 30 settembre 2012 rispetto al 30 giugno 2012 è da attribuire principalmente a fenomeni di civiltà legati alle procedure di gestione delle azioni proprie Le domande di acquisto di azioni della banca si sono invece concentrate nel II° trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere, da parte dei soci, all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno I dati al 31 dicembre 2012 evidenziano un Core Tier 1 ratio e un Total Capital ratio rispettivamente all'8,37% e all'11,40%, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50% dell'utile distribuibile, il Tier 1 ratio si porrebbe all'8,23%, comunque al di sopra del target minimo."

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.12.2012 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.3.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPV acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 545 mln;



> nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2013 (trasmissa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 544 mln;

ed inoltre,

> nella Informativa preventiva 23.4.2013 relativa alla imminente operazione di aumento di capitale (mediante emissione di azioni ordinarie e contestuale emissione di prestito obbligazionario convertibile, per l'importo complessivo di € 506 mln), nella quale non era indicato che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione di finanziamenti correlati alla sottoscrizione medesima ed era rappresentato, peraltro contrariamente al vero, che il relativo "impatto ... sul Tier 1 ratio" era stimato in un incremento complessivo di 175 punti base;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della BPVi, adottava la Lettera di intervento datata 24.6.2013 con la quale (rilevato che "alla data del 30 settembre 2012" BPVi deteneva azioni proprie per un controvalore complessivo superiore al limite del "5% del capitale" in assenza della necessaria autorizzazione) prescriveva a BPVi l'adozione di "ogni iniziativa sul piano procedurale e dei controlli al fine di assicurare una scrupolosa rispetto dei limiti previsti per il riacquisto o rimborso di proprie azioni" e di richiedere "la presenza autorizzatoria, "saldare ne ricorrano i presupposti", senza assumere ulteriori misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, in data 24 giugno 2013

Il capo D.1) fa riferimento alle condotte di ostacolo relative all'anno 2013, concretizzatesi - in ipotesi accusatoria - nella:

- falsa rappresentazione dei dati patrimoniali contenuta nelle segnalazioni di vigilanza relative al 31.12.2012 e al 31.03.2013.
- falsità della comunicazione inoltrata alla vigilanza in data 20 marzo 2013 relativa al superamento del limite del 5% dei riacquisti.
- falsità dell'informativa preventiva del 23 aprile 2013 relativa al programmato ed imminente aumento di capitale.

3.1. Le segnalazioni di vigilanza 2013.

La segnalazione al 31 dicembre 2012 fu inviata in data 18 marzo 2013, modificata il 21 marzo 2013 in relazione a voci marginali che non hanno avuto impatto sulle consistenze del patrimonio di vigilanza.

In essa non sono segnalate azioni proprie; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie pari a zero.

Anche in tal caso è omessa la rappresentazione contabile del fenomeno del capitale finanziato, quantificato dai consulenti nell'importo di €545 milioni a fine 2012.

L'omissione riscontrata ha avuto incidenza sulla corretta quantificazione dei coefficienti del patrimonio di vigilanza.

Secondo l'analisi svolta dai OCTT del P.M., la rappresentazione del fenomeno capitale finanziato a fine 2012 avrebbe comportato la flessione del Tier 1 ratio dall' 8,23% al dato rettificato del 6,46%, del Total Capital ratio dall'11,26% al 9,55%³¹³.

La segnalazione al 31 marzo 2013 è stata inviata in data 27 maggio 2013, mai modificata.

Non sono segnalate azioni proprie; tale dato coincide con il saldo del fondo acquisto azioni proprie, pari a zero.

La quantificazione del capitale finanziato effettuata dai consulenti del P.M. alla data del 31 marzo 2013, pari € 544 milioni, evidenzia anche in tal caso l'incidenza sui coefficienti patrimoniali considerato che il Tier 1 ratio passa dall'8,09% al dato rettificato di 6,33% e che il TCR scende dal 10,99% al 9,29%.

3.2 La comunicazione del 20.3.2013

A seguito dell'attività di controllo periodico, Banca d'Italia riscontrò dalla comunicazione di vigilanza al 30 settembre 2012 l'incremento delle azioni proprie: il fondo acquisto azioni proprie era passato dal valore di € 30 milioni a € 240 milioni provocando una flessione di 80 punti base del Tier 1 (passato dall'8,2% al 7,8%), i riacquisti di azioni proprie erano stati effettuati in misura eccedente il 5% del capitale sociale ed in difetto della prescritta autorizzazione della vigilanza, così come obbligatoriamente previsto dalla circolare n. 263/2006 di Banca d'Italia

Il mancato rispetto dei requisiti target indusse la vigilanza a chiedere informazioni alla banca con lettera d'intervento datata 5 marzo 2013, protocollo 228149³¹⁴.

La banca rispose con la lettera del 20 marzo 2013 a firma di Samuele Sorato³¹⁵; confermò la correttezza dei dati, spiegando che l'incremento di valore del fondo era stato causato da un fenomeno di ciclicità, legato alla gestione delle attività di compravendita con i soci delle azioni proprie.

Nello specifico, l'istituto sostenne che tra il 30 giugno e il 30 settembre 2012 vi era stata una vendita di azioni da parte di pochi clienti³¹⁶, cui aveva fatto seguito una successiva attività di ricollocamento di azioni presso i clienti soci che lo richiedevano³¹⁷.

Sostanzialmente il problema - nella risposta della banca - parve legato ad una contingenza temporale, l'incremento del fondo al 30 settembre fu spiegato con *"un fenomeno di ciclicità legato alle procedure di gestione delle azioni proprie"*, laddove invece, riferì

³¹³ Cfr. tabella 54 pagina 152 c.t. P.M.

³¹⁴ Cfr. doc. 405 P.M. *"Dall'esame delle segnalazioni statistiche di Vigilanza di codesta Banca Popolare di Vicenza riferite al 30 settembre 2012 è emerso, rispetto al trimestre precedente, un rilevante incremento sia a livello individuale che consolidato delle "azioni o quote proprie", riacquisite tra gli elementi negativi del patrimonio di base, passante da € 30,48 mln a € 239,85 mln"*.

³¹⁵ Cfr. doc. 406 P.M.

³¹⁶ Cfr. doc. 406 P.M. pag 2 *"l'incremento delle azioni proprie è in buona parte ascrivibile alla vendita effettuata da pochi clienti per un controvalore di circa 130 milioni"*.

³¹⁷ *Idem*: *"nel corso del terzo trimestre è stato privilegiato il soddisfacimento delle richieste di vendita pervenute prevalentemente entro i mesi di giugno e luglio, mentre le domande di acquisto si sono concentrate nel quarto trimestre, anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario all'acquisto nell'ultima parte dell'anno"*.



la banca "le domande di acquisto azioni si sono concentrate nel IV trimestre anche in relazione alla consueta maggiore propensione e convenienza sotto il profilo finanziario di procedere da parte dei soci all'acquisto nell'ultimo periodo dell'anno".

Sulla base di dette attestazioni si assicurò che "i dati al 31 dicembre evidenziano un Core Tier 1 e un Total rispettivamente dell'8,37 e dell'11,40, ipotizzando l'integrale capitalizzazione dell'utile. Nell'ipotesi di distribuire un dividendo pari al 50%, il Tier 1 si posizionerebbe all'8,23."

Banca popolare espose che l'incremento del fondo azioni proprie era un fenomeno fisiologicamente legato alla procedura di negoziazione del titolo, giacchè - terminato il blocking period - le domande di vendita medio tempore accumulatesi erano evase nei mesi successivi; il fenomeno era dovuto a cessioni concentrate in capo ad un ristretto numero di clienti, seppure di valore consistente.

Fu rimarcato che il discostamento dai requisiti target era frutto di una situazione del tutto estemporanea, prontamente riassorbita nell'arco di un trimestre, in un contesto operativo caratterizzato da una forte domanda di acquisto azioni.

Nella lettera di risposta del 20 marzo 2013, la banca inserì un ulteriore elemento di rassicurazione per la vigilanza, dichiarando che stava valutando un rafforzamento patrimoniale che avrebbe portato il Core Tier 1 al 9% già entro la fine del 2013, prospettò il raggiungimento del target del 10% nel biennio successivo per la conversione di un prestito obbligazionario.

Le valutazioni della Banca d'Italia della risposta datata 20 marzo di Banca Popolare si concretizzarono nell'appunto di proposta datato 24 giugno 2013 e nella successiva lettera di richiamo di Banca d'Italia 24 giugno 2013³¹⁸.

La lettera di richiamo valutò un aspetto normativo: la banca - effettuando riacquisti dal fondo azioni - aveva superato il limite del 5% del capitale sociale, limite al di sopra del quale era necessario chiedere l'autorizzazione alla Vigilanza.

Orbene, il teste Mauro Parascandolo ha chiarito che, nel momento in cui la banca rispose alla segnalazione di Vigilanza, il fenomeno appariva già riassorbito, in quanto il fondo era stato sostanzialmente azzerato alla data del 31 dicembre 2012; il superamento del limite del 5% e il mancato rispetto del requisito target si erano pertanto risolti nell'arco di un trimestre.

Con la lettera di intervento del 24 giugno 2013³¹⁹, Banca d'Italia richiamò l'istituto al rispetto delle norme, chiese la predisposizione di strumenti di controllo a livello procedurale e sottolineò la necessità di chiedere l'autorizzazione in ogni caso di riacquisti superiori al 5%.

Solo a seguito dell'accertamento ispettivo del 2015 è emersa la prova della falsità delle circostanze esposte nella missiva a firma di Sorato datata 20 marzo 2013.

L'azzeramento del fondo acquisto azioni proprie non dipese dall'impennata delle richieste di acquisto di azioni da parte della clientela concentrate nel IV trimestre dell'anno, bensì dalla sostanziale situazione di illiquidità del titolo azionario che, proprio

³¹⁸ Cfr doc 449 e 407 P.M.

³¹⁹ doc 407 P.M.

a partire dal 2012, determinò il ricorso sistematico alla prassi del capitale finanziato per azzerare il fondo acquisto azioni.

L'ispezione B.C.E. 2015 ha infatti accertato che a fine anno Banca Popolare di Vicenza fece ricorso alla pratica del capitale finanziato per ridurre l'importo del "Fondo acquisto azioni proprie" che impattava negativamente sul patrimonio di vigilanza e sul bilancio: si sviluppò così la prassi di coinvolgere clienti patrimonialmente dotati in operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni, strutturate come operazioni a termine generalmente sino all'assemblea che avrebbe determinato il prezzo delle azioni BPVi³²⁰.

Gli ispettori B.C.E., nella primavera del 2015, hanno ricostruito alcune delle operazioni finanziarie che hanno consentito l'azzeramento del fondo alla data del 31.12.2012.

Esse sono:

- 1) 60 milioni di euro di azioni BPVI comprate dai fondi lussemburghesi *Athena* ed *Optimum* a fine dicembre 2012;
- 2) il finanziamento correlato di 10 milioni di euro dalla Zeta s.r.l. a novembre-dicembre 2012;
- 3) 30 milioni di euro relativi alle tre operazioni compiute dalle "sorelle" Pelmo, Luna e Ginestra, in contropartita al fondo interno capitale finanziato effettuate tramite BPVI Finance dalle società estere Jupiter, Makalu, Brun.

Il rapporto ispettivo B.C.E. in relazione all'anomalo andamento del fondo acquisto azioni nell'allegato 2, punto 19, attesta che "L'andamento insolito descritto nel grafico non è stato guidato dal mercato... in sostituzione del mercato vi è stato "l'esercizio di una sorta di fine-tuning degli ordini pendenti, ritardando il più possibile l'iter delle richieste di vendita e soddisfacendo le richieste di acquisto il più rapidamente possibile"³²¹.

Ancora, un ulteriore aspetto di falsità informativa che ha fuorviato l'azione della vigilanza attiene all'indicazione dei ratios patrimoniali riportati nella lettera del 20 marzo, ratios evidentemente sovradimensionati, in ragione del mancato scomputo dell'ammontare del capitale finanziato pari ad € 545.000.000 al 31.12.2012.

³²⁰ Cfr testimonianza Emanuele Gatti, udienza 26.9.2019 fonoreg, pag 89 "il fondo mi impegna capitale e quindi devo cercare di mostrare di avere più capitale possibile perché la dotazione di capitale è ormai il primo requisito che viene guardato all'esterno per valutare la stabilità e la qualità di una banca. Quindi questo è il tema fondamentale. Poi più il fondo è pieno e più do io segnale al pubblico, al mercato di una qualche difficoltà nel rivoltare le azioni. Quindi devo dimostrare che io recolo il mercato è liquido. Su come alla fine rimane l'organo di vigilanza che ha le segnalazioni ogni trimestre, ma insomma il mercato guarda il bilancio. Siccome alla fine rimane l'organo di vigilanza che ha le segnalazioni ogni trimestre, ma insomma il mercato guarda il bilancio, devo arrivare al bilancio con un fondo azioni proprie pulito".

³²¹ Cfr testimonianza EMANUELE GATTI nd. 26.9.2019 fonoreg, pag 29: PUBBLICO MINISTERO, DOTT. S. ALVADORI - Sarebbe il primo profilo, vale a dire ritardando il più possibile l'iter delle richieste di vendita, che elementi anomali acquisito nel corso dell'ispezione, dottor Gatti, si ricorda in particolare? TESTIMONE GATTI - Mah, ricordo che, valutando con il dottor Manuli le evidenze che erano emerse dall'analisi degli ordini, del trattamento degli ordini di vendita, mi emerse una tendenza a rallentare la procedura amministrativa di risulta nell'ultima parte dell'esecuzione; nel senso che le richieste di vendita venivano trattate, però il passaggio della filiera tra la filiale e... veniva un po' rallentata, e l'analisi, per quanto non sicura al cento per cento, perché la procedura era manipolabile. L'analisi delle date di ricezione della richiesta in filiale e dell'arrivo della richiesta in direzione centrale; tendevano ad allungarsi. Ripeto, erano dati che ricorrevano dagli archivi azionari. Noi abbiamo segnalato che gli archivi azionari - credo l'abbia segnalato anche Corral - erano assolutamente inadeguati perché la procedura era manuale, gestita per Excel.

3.3. L'interlocuzione relativa all'aumento di capitale 2013

Il testimone Parascandolo ha puntualmente ricostruito l'interlocuzione tra i vertici di BPVi e la vigilanza relativamente alla programmazione delle operazioni sul capitale del 2013.

Il primo incontro si tenne a Roma il 27 marzo³²², fu richiesto dalla direzione generale della banca popolare per illustrare alla vigilanza gli interventi di rafforzamento patrimoniale.

Alla riunione parteciparono il Direttore Generale Sorato, il responsabile Bilancio e Pianificazione, Pellegrini, il responsabile Finanza, Piazzetta, per la vigilanza Parascandolo, Bellacci, Drago Bielli e Leone.

L'intervento di rafforzamento sarebbe stato articolato su tre operazioni: un aumento di capitale dell'importo di circa 250-300 milioni di euro per i soci, un prestito obbligazionario convertibile di circa 250-300 milioni e una campagna nuovi soci.

Le prime due operazioni avevano l'obiettivo di rafforzare il patrimonio della banca, la terza iniziativa (per un importo di 100 milioni di euro) mirava ad ampliare la base sociale, nell'ambito di quest'ultima si ipotizzò di concedere dei finanziamenti per l'acquisto del pacchetto minimo di azioni.

Nell'appunto per il capo del Servizio del 3 aprile 2013 relativo all'incontro del 27 marzo 2013, si legge: *"La Vigilanza, nel raccomandare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa civilistica, ha posto in luce che dal punto di vista prudenziale l'aumento di capitale di 100 milioni non può essere computato nel patrimonio di vigilanza in quanto finanziato dalla banca. Esso potrà essere computato nel patrimonio di base limitatamente alla quota parte dei finanziamenti via via rimborsati da soci. In relazione a ciò la Vigilanza ha raccomandato alla banca di dotarsi di meccanismi e procedure idonee a monitorare i rimborsi ai fini della computabilità"*.

Mauro Parascandolo ha ricordato che, nel corso dell'incontro, l'unico riferimento fatto ad operazioni di finanziamento, fu relativo alla campagna nuovi soci (il cd mini aucap).

Successivamente, fu inoltrata alla vigilanza l'informativa preventiva datata 23-4-2013³²³.

Il documento a firma del D.G. Samuele Sorato illustra gli effetti del rafforzamento patrimoniale, stimato in 87 punti base, destinati a diventare 175, considerando anche l'ipotesi della conversione del *soft mandatory*.

Dopo l'aumento di capitale per l'importo complessivo di € 506 milioni, il Tier 1 Ratio sarebbe passato dall'8,23% al 9,11%, poi al 9,98% a seguito della conversione del *soft mandatory*.

Anche nell'informativa fu ripreso il tema della impossibilità di computare il capitale finanziato: *"indipendentemente dalle modalità di rappresentazione contabile e di bilancio dell'operazione, va da sé che sotto il profilo della documentazione in esame potrà essere computato nel*

³²² Cfr doc. 442 P.M.

³²³ Doc 443 P.M.



488

patrimonio di base limitatamente alle somme effettivamente corrisposte dai soci e quindi della quota parte dei finanziamenti concessi ai soci ed effettivamente rimborsati dagli stessi³²⁴.

All' informativa preventiva fece seguito la lettera Banca d'Italia 24 aprile 2013³²⁴ che richiamò "l'attenzione del Consiglio di Amministrazione di codesta banca sull'esigenza di introdurre nello Statuto miglioramenti funzionali ad elevare la qualità di governo del Gruppo" e raccomandò l'adozione di "interventi finalizzati anche a migliorare la qualità e la dialettica consiliare, ad esempio mediante l'incremento del numero degli amministratori indipendenti".

A questa informativa seguirono – nel giugno e luglio 2013 - ulteriori incontri informativi con il D.G. Sorato ed altri alti dirigenti del gruppo.

In occasione dell'incontro del 28.6.2013 presso la Banca d'Italia con i rappresentanti della Vigilanza (presenti per Banca Italia: Barbagallo, Parascandolo, Bombetti), il direttore generale rappresentò "l'ambizioso obiettivo di arrivare a raggiungere un Core Tier 1 del 10%" mediante l'aucap 2014³²⁵, a fronte di un target ratio fissato dalla Vigilanza pari ad almeno l'8%.

Nel corso della riunione, Sorato illustrò un aggiornamento sulla situazione tecnica complessiva e, in particolare, sul profilo patrimoniale del Gruppo³²⁶.

Nel paragrafo relativo alle valutazioni della Vigilanza del resoconto della riunione datato 5.7.2013 si annota: "Nel prendere atto delle informazioni rese dall'azienda, la Vigilanza ha richiamato al secondo punto l'esigenza, con riferimento al significativo ammontare di operazioni di riacquisto di azioni proprie, di riconsiderare il rapporto con i soci al fine di accrescere il livello di consapevolezza degli azionisti in merito all'assunzione del rischio d'impresa. Non vanno ingenerate aspettative di sicura redditività e liquidabilità del titolo".

A giudizio del teste Parascandolo, i riacquisti effettuati erano sicuramente indice di aspettative dei soci sulla pronta liquidabilità del titolo, pertanto la vigilanza ritenne che la circostanza dovesse essere correttamente rappresentata soprattutto in corso di aumento di capitale.

Anche a fronte di questa specifica raccomandazione, Sorato non fece alcun riferimento al fenomeno del capitale correlato.

In data 22 e 25 luglio 2013³²⁷, si tennero a Roma due riunioni con i dirigenti di BPV, il 22 luglio con Marin e Sommella, il 25 luglio con il D.G. Sorato e Marin, in tale ultima occasione il direttore generale fornì informazioni rassicuranti relative all'operazione di aumento di capitale in corso per circa € 506 milioni, ne anticipò l'imminente chiusura con pieno successo³²⁸.

La previsione di completamento dell'operazione di aumento di capitale non fu ovviamente corredata dall'indicazione delle modalità operative per il completamento dell'aucap.

La rilevanza delle falsità e delle omissioni informative relative alle condotte descritte è stata illustrata dal dott. Parascandolo.

³²⁴ Doc 446 P.M.

³²⁵ doc. 450 P.M., appunto prot. 645872/13 del 5.7.2013

³²⁶ *ibidem*

³²⁷ Cf. doc 451- appunto per il capo del servizio del 2.8.2013

³²⁸ Testimonianza Mauro Parascandolo udienza 28.11.2019, fonoreg. pag 45



Il teste ha chiarito che, se il fenomeno del capitale finanziato fosse stato correttamente riferito alla vigilanza, in ragione della sua piena rilevanza a fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'istituto, Banca di Italia si sarebbe sicuramente attivata esercitando i propri poteri di controllo ed istruttori derivanti dalla legge.

Le informazioni decettive relative all'azzeramento del "Fondo azioni proprie" contenute nella missiva del 20.3.2013, nelle successive segnalazioni di vigilanza relative al 30.12.2012 e al 31.3.2013 e nella informativa preventiva all'aumento di capitale assunsero una valenza determinante nell'indirizzare l'azione della vigilanza.

Gli effetti discorsivi delle descritte condotte sono state illusurate dal teste Parascandolo.

In primis esse incisero sulla decisione di non avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di BPVi, nonostante il significativo superamento del limite di detenzione di azioni proprie stabilito.

Inoltre, la conoscenza del fenomeno capitale finanziato per importi tali da determinare la discesa sotto i requisiti target avrebbe nell'immediato impedito la distribuzione dei dividendi e imposto il decremento della parte variabile delle remunerazioni dei dirigenti come previsto dalla normativa Banca Italia e sarebbe stata valutata in modo sicuramente diverso la concreta praticabilità dell'operazione prospettata di aumento di capitale di 250 milioni.

'PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, rispetto alla lettera di richiamo, che abbiamo detto è del 24 giugno 2013, quindi a quella situazione patrimoniale oggetto dell'attenzione della Vigilanza che porta a questo tipo di intervento, l'esistenza di un fenomeno di operazioni correlate era rilevante e in che termini rispetto, eventualmente, all'azione di vigilanza?

TESTIMONE PARASCANDOLO – Sarebbe stato rilevante e la risposta, certamente non ci saremmo limitati a una lettera di intervento con richiamo e richiesta di provvedimenti di natura organizzativa.

La risposta, una prima risposta ce l'abbiamo già nella lettera a livello di sistema, dove sono previsti vincoli alle erogazioni, per esempio sui dividendi.

È evidente che in presenza di capitale finanziato che comportava la discesa sotto al target, poi bisognerebbe capire bene di quale entità, ma insomma, di una certa rilevanza, certamente ci sarebbero stati problemi quanto meno già nell'immediato nella distribuzione dei dividendi. Abbiamo visto il tono della richiesta a livello di sistema, "dovranno", quindi era una richiesta forte, dovuta anche a un'esigenza attuale, ma anche prospettica in chiave Basilea 3.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI – Senta, quindi se questo carattere temporaneo dell'entità delle azioni proprie, quindi violazione dei requisiti target della banca, in realtà non fosse stato corrispondente al vero, vi era la rilevanza rispetto alle scelte di vigilanza da parte di Banca d'Italia?

TESTIMONE PARASCANDOLO – Rispetto alle decisioni, alle valutazioni e alle decisioni che poi abbiamo dovuto prendere. Fra l'altro, insomma, ne parleremo più avanti, viene prospettato un aumento di capitale di 250 milioni. Qui si pone un tema, ma lo affrontiamo magari dopo, anche di valutazione di quell'operazione. Non è solo la rilevanza del fatto in sé,

ma anche in relazione a quelli che sono gli interventi che sono prospettati già in questa comunicazione del 20 marzo³²⁹.

Infine, la condotta ha avuto un più marcato effetto decettivo proprio in relazione alle operazioni di aumento di capitale atteso che – come efficacemente chiarito dal teste Parascandolo – il ricorso a capitale finanziato per azzerare le azioni proprie in portafoglio è indicativo di assenza di domanda da parte dei soci; in questo contesto, proporre un aumento di capitale con collocamento presso soci sarebbe apparso alla vigilanza come operazione dal grado di realizzabilità fortemente dubbia.

Il teste ha infatti chiarito che Banca di Italia, laddove posta nella condizione di farlo in ragione delle informazioni ricevute, avrebbe potuto compiutamente esercitare i propri poteri di vigilanza, richiedendo in primis lo scomputo dell'ammontare del capitale finanziato dal patrimonio di vigilanza ed imponendo l'adozione di misure di risanamento coerenti con l'effettivo assetto patrimoniale (programmi di ristrutturazione, cessione di assets, ricerca di supporto da parte di investitori istituzionali ecc.)³³⁰.

4. Capo E.1) - Le segnalazioni di vigilanza del secondo semestre 2013

Capo E.1)

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

e.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cona amm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni BPV;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle

³²⁹ Udienza 28.11.2019, testimonianza Mauro Parascandolo, fonoreg. pag. 35,36.

³³⁰ testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019, fonoreg. pag.65.



strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza; al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, espongono fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.9.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 555 mln;

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2013), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 626 mln;

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2013 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 15.3.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 700 mln;

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 15 settembre 2013, 25 ottobre 2013 e 15 marzo 2014

Il reato sub E.1) ipotizza la falsità delle segnalazioni di vigilanza relative al 30.6.2013, al 30.9.2013 e al 31.12.2013

Anche in relazione a dette segnalazioni è emersa l'omessa detrazione dai coefficienti patrimoniali della quota di capitale finanziato.


La segnalazione al 30 giugno 2013 è stata inviata in data 13 settembre 2013, non ha subito alcuna variazione successiva. In essa non sono segnalate azioni proprie, infatti, il saldo del Fondo acquisto azioni proprie, è pari a zero.

La segnalazione al 30 settembre 2013 è stata inviata in data 21 novembre 2013 e non ha subito alcuna variazione successiva.

Le azioni proprie indicate come elemento negativo del patrimonio di base ammontano a € 109 mln ossia il valore del Fondo acquisto azioni proprie.

L'aumento di capitale di circa € 253 mln realizzato nel periodo (la data di esecuzione delle sottoscrizioni era il 2 settembre 2013) è integralmente riportato fra capitale e sovrapprezzo azioni, pertanto il totale degli elementi positivi del patrimonio di base passa a € 3.638 mln rispetto a € 3.388 mln del giugno 2013 (+ € 250 mln).

La segnalazione al 31 dicembre 2013 è stata inviata in data 19 marzo 2014; il 31 marzo 2014 sono state comunicate variazioni marginali che non hanno avuto impatto sulle consistenze del patrimonio di vigilanza.

 492

Le azioni proprie indicate come elemento negativo del patrimonio di base ammontano a € 32 mln.

Il dato presenta una differenza con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie, pari a € 77 mln.

Nel periodo è sottoscritto integralmente il "mini aucap" da € 100 mln, di cui la parte non finanziata ammonta a circa €55 mln; solo questo importo è computato nel patrimonio, pertanto il totale degli elementi positivi del patrimonio di base passa a € 3.695.000, rispetto a € 3.638.000 del settembre 2013 (+ € 57 mln).

Coerentemente con questa impostazione, sia nella relazione semestrale 2013 sia nel bilancio 2013 BPVi si sottolineò che l'aumento di capitale era stato computato ai fini di vigilanza al 31 dicembre 2013 solo per la parte non finanziata (pari a circa 56 milioni di euro sui 100 milioni di euro complessivi sottoscritti), ovvero nel caso in cui fosse stato richiesto il finanziamento, per la parte dello stesso già rimborsata.³¹¹

Nei dati rappresentati alla vigilanza non è compreso l'ammontare delle operazioni di capitale finanziato, per gli importi calcolati dai CCTT di € 555 milioni a fine giugno ed € 626 milioni circa a fine settembre 2013 e ad € 700 milioni a fine dicembre 2013 (come risulta dalla tabella 1 relazione consulenza pag 26).

Dalla tabella n. 54 riportata nella relazione scritta dei CCTT del P.M. (pag 151 -152) è evidente l'effetto distorsivo di tale omessa rappresentazione sulla corretta quantificazione dei coefficienti patrimoniali: a fine giugno 2013, il computo degli importi di capitale finanziato determina l'abbassamento del T1 ratio dall'8,11 al 6,32%, al 30.9.2013 si passa dal 8,50 % al 6,50 %, al 31.12. dal 9,21% al 6,89%

Analogamente il TCR si riduce dal valore di 11,06 % al 9,32% al 30 giugno 2013, dal 11,41 % al 9,48 nel settembre 2013, infine al 31.12.2013 dall'11,81% al 9,55%.

È di tutta evidenza, pertanto, che la deduzione delle quote di capitale finanziato ha determinato - per tutto l'arco temporale compreso tra il 30.6.2012 e il 31.12.2013 - un valore di Tier 1 ratio ben inferiore alla soglia target dell'8%, fissata dall'autorità di vigilanza.

Conseguenzialmente, l'occultamento delle quote di capitale finanziato ha di fatto impedito all'autorità di vigilanza l'attivazione dei provvedimenti correttivi imposti dalla violazione di un requisito target: ad esempio interventi di rafforzamento dei processi di gestione dei rischi, dei meccanismi interni di controllo aziendale dei profili di adeguatezza patrimoniale, di divieto di effettuare determinate categorie di operazioni, divieto di distribuzione di utili ecc.

5. Capo F.1)- Le condotte di ostacolo relative all'aucap 2014

Capo F.1)

³¹¹testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 28.11.2019, fonoreg. pag.37.



GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

Ed reato previsto e punito dagli artt. 61, n.2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cotta anm.va), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385), avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> nella Informativa preventiva datata 5.3.2014 relativa alla imminente operazione di aumento di capitale mediante emissione di azioni ordinarie per l'importo complessivo massimo di € 700 mln, tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima e rappresentando, pertanto falsamente, che "nell'ipotesi di effettuazione dell'importo massimo", l'Aucap determinerebbe un livello del "Tier 1 capital ratio pro-forma" del 10,89% (rispetto a quello esistente dell'8,50%) e del "Total Capital ratio" del 13,85% (rispetto a quello esistente dell'11,41%) con un incremento "quantificabile in circa 239" punti base;

> nella Informativa integrativa datata 11.4.2014 relativa alla operazione di aumento di capitale sopra indicata (contenente la precisazione che la stessa sarebbe stata compiuta per un importo massimo di € 683.754 mln), tacendo che tale operazione sarebbe stata realizzata anche mediante la concessione a favore di terzi di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione medesima ed attestando, pertanto falsamente, che le azioni di nuova emissione soddisfano "tutte le condizioni previste dagli artt. 28 e 29 della C.R.R." e rappresentando, pertanto ancora falsamente, che la relativa "stima dell'impatto patrimoniale" evidenziava un livello del "Tier 1 capital ratio pro-forma post aucap" del 11,65% (rispetto a quello esistente del 9,21%) e del "Total Capital ratio pro-forma post aucap" del 14,25 (rispetto a quello esistente dell'11,81%);

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, la quale, a seguito della "istanza di autorizzazione a classificare gli strumenti di capitale come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013" (contenuta nella Informativa integrativa suddetta), sulla scorta della mendaci informazioni ricevute, adottava il provvedimento autorizzativo richiesto con atto del 15.4.2014, in difetto dei prescritti presupposti (trattandosi, in parte, di c.d. azioni finanziarie).



494

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.
In Vicenza, in data 15 aprile 2014

Il capo d'imputazione sub F.1) fa riferimento alle condotte di ostacolo relative all'operazione di aumento di capitale 2014.

Esse sono relative all'informativa preventiva del 5.3.2014 e all'informativa integrativa dell'11.4.2014, nella parte in cui risulta omessa la comunicazione della circostanza che l'operazione di aumento di capitale sarebbe stata portata a termine anche mediante la concessione di forme di assistenza finanziaria ai clienti e nella conseguente indicazione di *ratios* patrimoniali del tutto falsati post aucap.

BPVi con lettera datata 5 marzo 2014³³² inoltrò un'istanza di autorizzazione all'aumento di capitale, operazione per la quale era previsto il benestare dell'autorità di vigilanza per la computabilità delle azioni di nuova emissione nel capitale di classe 1, in base alla regolamentazione introdotta dal C.R.R.

Nell'istanza fu prospettata la sottoscrizione dell'aumento di capitale e l'offerta di obbligazioni non convertibili ad un tasso del 5%; con una clausola di rimborso anticipato.

Gli obiettivi dell'operazione illustrati dalla banca erano:

1. il raggiungimento di migliori standard di mercato in termini di patrimonializzazione
2. cogliere eventuali opportunità di sostenere l'attività d'impiego sul territorio.

I 700 milioni di aucap avrebbero determinato un incremento del *Tier 1 Ratio* di 239 punti base, il coefficiente sarebbe passato dall'8,50 al 10,89%.

Anche nel 2014 - fu riproposto un aumento di capitale destinato a nuovi soci (cd *miniaucap*), sostanzialmente con gli stessi obiettivi dell'anno precedente.

In relazione al *mini aucap* fu data l'indicazione alla vigilanza ed ai soci nella relazione del C.d.A. - ai sensi del 2358 cc - che le quote di capitale finanziato destinate ai nuovi soci non sarebbero state computate nel patrimonio di vigilanza³³³.

La banca - su esplicita richiesta della vigilanza - modificò il regolamento delle obbligazioni, eliminando la clausola di rimborso anticipato e modificando la durata dell'obbligazione e il tasso di interesse.

Nell'ambito della pianificazione dell'aumento di capitale 2014, vi fu un incontro in data 9 aprile 2014 tra la vigilanza e i vertici di banca Popolare, (Sorato, Pellegrini, Sommella e Papacchini) sul tema delle caratteristiche dell'operazione di aumento di capitale.

³³² Cfr.doc 458 P.M.

³³³ Cfr.doc 458 P.M. paragrafo 4, laddove in relazione all'aumento di capitale per i nuovi soci si attesta che "l'impatto positivo dell'aumento di capitale sul Tier 1 consolidato, sulla base dell'importo stimato di 300 milioni, una volta terminato l'ammortamento del finanziamento sarebbe pari a circa 100 bases point".



495

In data 11 aprile 2014, Banca Popolare presentò l'istanza di autorizzazione con l'integrazione e la modifica dei termini del prestito obbligazionario nei sensi richiesti dalla vigilanza.³³⁴

Nell'istanza attestò la conformità delle azioni di nuova emissione ai requisiti di cui agli artt. 28 e 29 C.R.R.

L'aumento di capitale dell'importo massimo di € 683,754 milioni avrebbe comportato - secondo la stima dell'istituto - un incremento del *T1 capital ratio* dal 9,21% all'11,65% e del TCR dall'11,81 % al 14,25%; quanto al mini aucap per l'importo massimo di € 300 milioni, fu ribadito l'impegno a computare nel patrimonio di vigilanza solo l'importo del finanziamento effettivamente rimborsato.

All'esito dell'istruttoria -sulla base delle informazioni ricevute - Banca d'Italia con lettera d'intervento datata 15.4.2014 autorizzò la classificazione patrimoniale richiesta³³⁵, ribadì il principio che le azioni "finanziate" ex art 2358 cc erano insuscettibili di computo prudenziale, come già affermato per il "miniaucap" del 2013. Anche in relazione all'aumento di capitale 2014, solo a seguito delle ispezioni avviate da B.C.E. e Consob nel 2015, è emersa evidenza della puntuale attività di pianificazione commerciale dell'operazione attuata con erogazione finanziamenti correlati che ha evidentemente falsato i risultati dell'aumento di capitale.

Gli ispettori B.C.E. -con la metodologia applicativa illustrata al paragrafo precedente - hanno accertato l'esistenza di finanziamenti correlati in relazione all'aucap per l'importo di € 146.451.259³³⁶.

Di poco inferiore è la quantificazione del capitale finanziato operata dai OCIT dei P.M., pari ad € 136.314.287 (22% dell'operazione).

Ne consegue che il provvedimento autorizzativo concesso da Banca d'Italia è stato sviato dalla falsa rappresentazione delle modalità di compimento dell'aumento di capitale 2014; l'istituto vicentino rappresentò infatti alla vigilanza che l'aumento di capitale sarebbe avvenuto senza alcun sostegno finanziario ai clienti, laddove - come si vedrà infra - già dal febbraio 2014, aveva pianificato una massiccia operazione commerciale per garantire il successo dell'operazione anche mediante il ricorso al capitale finanziato.

Il teste Parascandolo ha precisato che l'esistenza di finanziamenti a servizio delle sottoscrizioni è un elemento che, ove conosciuto, avrebbe in tutta evidenza orientato diversamente l'azione di Banca di Italia per l'ovvio rilievo che *"ciò che è finanziato non*

³³⁴ Cfr doc 462 P.M.

³³⁵ Cfr doc 464 : "Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria nel prendere atto delle operazioni prospettate si autorizza ai sensi dell'art26 par3 del Regolamento Ue n575 2013 a classificare nel capitale primario di classe1 individuale e consolidato della Banca Popolare di Vicenza le azioni emesse nell'ambito dell'operazione di aumento di capitale da 700 mln a partire dalla data in cui le stesse risulteranno integralmente versate le azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale da 300 mln finalizzato all'allargamento della base sociale, resta fermo in ottemperanza a quanto previsto dall'art 28 par1 lettera b del C.R.R. che dette azioni sono computabili nei fondi propri esclusivamente nel limite della quota delle stesse sottoscritta dai nuovi soci che non è stata finanziata"

³³⁶ Cfr relazione ispettiva B.C.E. allegato 2 tabella 4



può essere computato¹⁰³⁷; in altri termini la conoscenza del fenomeno dell'assistenza finanziaria in relazione all'aumento di capitale avrebbe impedito il rilascio dell'autorizzazione nei termini formulati nella richiesta inoltrata dalla banca; il fenomeno sarebbe stato un segnale delle evidenti difficoltà dell'istituto di collocare i titoli sul mercato che avrebbe orientato in modo del tutto diverso l'azione della vigilanza.

6. La vigilanza prudenziale di Banca d'Italia nel 2014

Capo G.1

GI. GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

g.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione con atto art.112), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);
- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI;
- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;
- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;
- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;
- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;
- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione dei adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

¹⁰³⁷Cfr udienza 28.11.2019 fonoreg. pag 49 "PUBBLICO MINISTERO, DOTT. SALVADORI -L'autorizzazione può essere concessa nei limiti del non finanziato, insomma? TESTIMONE PARASCANDOLO - Esattamente. Poi, certo, c'è da aggiungere la considerazione che abbiamo già fatto a proposito dell'aumento di capitale del 2013, che vale a maggiore ragione qui in considerazione degli importi finanziari, che probabilmente qui c'è una intera operazione che viene in qualche modo messa su con un meccanismo che ne minava fin dall'inizio la computabilità, visti gli importi in gioco del capitale all'epoca finanziato."



497

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia, esponentavano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.4.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 728 mln;

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.6.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in data 11.8.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 718 mln;

> nella Comunicazione 1.9.2014, nella quale era rappresentato falsamente che "con riferimento alla segnalazione di vigilanza prudenziale al 30 giugno 2014 ... si è ravvisata la mancata soddisfazione a livello consolidato del 'requisito combinato di riserva di capitale' ...", con "un deficit di euro 85 milioni rispetto al livello minimo previsto. ... l'ammontare di capitale di euro 607,8 milioni - già in corso alla data del 30 giugno, completato lo scorso 8 agosto con l'integrale sottoscrizione dello stesso ... consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato tenuto conto dell'aumento di capitale già regolato, la posizione patrimoniale del Gruppo risulta in surplus di euro 550,8 milioni ..." ed era attestato falsamente il livello dei "Fondi Propri" (indicato in € 2,989 mld e, quelli "pro-forma", in € 3,635 mld) e dei ratios patrimoniali (ovverossia, 8,55% CET 1 Ratio e 10,67% CET 1 Ratio pro-forma; 8,55% Tier 1 Ratio e 10,67% Tier 1 Ratio pro-forma; 10,21% Total Capital Ratio e 12,38% Total Capital Ratio pro-forma);

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 30.9.2014 (trasmessa alla Banca d'Italia in epoca anteriore e prossima al 25.10.2014), contenente l'indicazione di un ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;


> (a seguito della richiesta di Banca d'Italia, formulata con Nota datata 25.10.2014 - n. 1053731/14, nella quale, dato atto che "Banca Popolare di Livenza ha eseguito dall'inizio del 2014 operazioni di riacquisto di azioni proprie (buybacks) per un ammontare complessivo netto di € 195 mln. Le segnalazioni prudenziali di codesta banca confermano il progressivo aumento delle deduzioni per azioni proprie in portafoglio del common equity tier 1: € 32,3 mln a dicembre 2013; € 91,7 mln a marzo 2014; € 178,2 mln, di cui 52,4 mln dedotte indirettamente, a giugno 2014. ... [la BPVi] ha altresì provveduto al rimborso e successivo annullamento di azioni proprie per complessivi € 61,7 mln, a motivo di incertezze ed esitazioni per recupero crediti", era domandata "la puntuale verifica della correttezza dei dati segnalati ... tempistica e modalità di esecuzione dei buybacks; ... le informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base della detenzione indiretta di azioni proprie, precisando le controparti (società veicolo/OICR) presso le quali i titoli sono depositati; chiarimenti circa le coerenze dei riacquisti effettuati con le disposizioni della Capital Requirement Regulation e delle successive norme tecniche di attuazione") nella Comunicazione datata 4.11.2014, ove era rappresentato falsamente che "La Banca ... ha provveduto ai riacquisti da Sua e agli annullamenti delle azioni proprie nella consapevolezza che la riduzione di capitale connessa ai medesimi era più che compensata dalle sottoscrizioni degli aumenti di capitale in corso, le predette operazioni di riacquisto e annullamento di azioni proprie eseguite dalla banca dall'inizio del 2014 ... sono comunque avvenute nell'ambito di un complessivo rafforzamento patrimoniale del Gruppo Bancario, che ha visto il proprio Common Equity Tier 1 Ratio incrementarsi dal 1° gennaio 2014 di circa 141 bpv";

così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma, in epoca posteriore e prossima al 25 aprile 2014, in data 11 agosto 2014, in data 1 settembre 2014, in epoca anteriore e prossima al 25 ottobre 2014 e 4 novembre 2014

Il capo di imputazione sub G.1 fa riferimento alle condotte di ostacolo alla vigilanza di Banca di Italia relative alla:

 498

1. falsità delle segnalazioni di vigilanza inviate alla data del 31.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014 per omessa indicazione tra gli elementi negativi delle quote di capitale finanziato;
2. falsità della comunicazione datata 1.9.2014 nella parte in cui attesta il raggiungimento degli obiettivi di raccolta dell'aucap 2014 per l'importo di 607,8 milioni e conseguenzialmente il livello dei fondi propri e dei ratios patrimoniali;
3. falsità della comunicazione 4.11.2014 relativa alle giustificazioni fornite all'organo di vigilanza in relazione al fenomeno dei riacquisti azioni proprie per l'ammontare di 194 milioni nel primo semestre 2014.

6.1 Le segnalazioni di vigilanza 2014

Nei primi mesi del 2014 le autorità di vigilanza hanno consentito alle banche di posticipare l'invio delle segnalazioni riferite a questa data contabile per consentire l'adeguamento delle procedure di gestione delle segnalazioni alle innovazioni introdotte dal primo gennaio 2014 con il regolamento (UE) n. 575/2013 ("C.R.R.") e la direttiva 2013/36/UE ("CRD IV").

La segnalazione al 31 marzo 2014 è stata inviata in data 18 luglio 2014.

Nei giorni successivi ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 91 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

Orbene, alla data del 31 marzo 2014 i C.T. dell'accusa hanno stimato una quota di capitale finanziato del valore di € 728 milioni, valore non comunicato alla vigilanza.

L'omessa indicazione incide sulla corretta rappresentazione degli aggregati patrimoniali: il *CET 1* passa dal valore dichiarato € 2.601.136 a € 1.869.271, i coefficienti patrimoniali si riducono in modo proporzionale: il *CET 1 ratio* passa da 8,99% a 6,63%, il TCR da 10,83% a 8,51%.

La segnalazione al 30 giugno 2014 è stata inviata in data 21 agosto 2014; il 26 e 28 agosto 2014, l'1 e 26 settembre 2014, il 28 luglio 2015, ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 126 ml; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

Alla data del 30.6.2103 la quota parte di capitale finanziato è stata stimata dai CCTT in € 718 milioni, pertanto il *CET 1* si riduce dal valore dichiarato di € 2.502.981 a 1.781.547; il *CET 1 ratio* passa dall'8,55% al 6,24%, il TCR dal 10,21% al 7,94%.

La segnalazione al 30 settembre 2014 è stata inviata in data 11 novembre 2014; il 20 aprile 2015, il 22 giugno 2015, il 28 luglio 2015, ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 85 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.



499

Nel periodo è stato realizzato l'aumento di capitale di circa € 608 mln (la data di esecuzione delle adesioni era il 28 agosto 2014) che viene computato dalla banca per intero, nonostante sia in parte stato finanziato; viene inoltre sottoscritto parte (circa € 21 mln) del "mini aucap" da € 102 mln, di cui la componente non finanziata - e quindi computabile - ammonta a circa € 14 mln.

Le operazioni indicate determinano un incremento di capitale e riserva sovrapprezzo azioni, sicché il totale di queste voci passa da € 3.000 mln di giugno 2014 a € 3.610 mln di settembre 2014 (+ € 610 mln); l'incremento del capitale primario di classe 1 è invece maggiore - + € 694 milioni per effetto di variazioni di altre componenti non attinenti a operazioni di "capitale finanziato".

A fronte di dette attestazioni la quota di capitale finanziato non scomputata è stata indicata dai CCTT dell'accusa nell'importo di € 886 milioni; il *CET 1* passa pertanto dal valore dichiarato di € 3.197.017 a € 2.297.203, in misura corrispondente il *Cet 1* ratio si riduce da 10,80% a 8,01%, il TCR da 12,32% a 9,57%, con conseguenziale violazione del requisito regolamentare relativo al *Total Capital Ratio*.

6.2 la comunicazione datata 1.9.2014 relativa al mancato rispetto del *Capital Conservation Buffer*.

Il primo settembre 2014 Banca Popolare - con missiva a firma di Sorato³⁹⁸ - comunicò a Banca d'Italia mancato rispetto del *capital conservation buffer*, la riserva di conservazione del capitale obbligatoria pari al 2,5%.

Si trattava di una comunicazione obbligatoria ai sensi della circolare Banca di Italia n 285/2014.

La banca attestò di aver riscontrato un deficit di €85 milioni rispetto al livello minimo, rassicurando la vigilanza che - per effetto dell'aumento di capitale appena concluso - il coefficiente era già risalito oltre il valore prescritto e la posizione patrimoniale, rispetto a quella richiesta, era in surplus di circa 550 milioni.

Il valore di fondi propri fu indicato in euro 2,989 miliardi, con 8,55% *CET 1 ratio* e *Tier 1 ratio* 10,21%.

Con la missiva del 1° settembre la banca comunicò un mancato rispetto del buffer temporaneo, già risolto perché riassorbito con la chiusura dell'aumento di capitale.

La causa del mancato rispetto del buffer fu resa nota alla vigilanza solo successivamente nell'ambito delle verifiche sui risultati del *Comprehensive assessment*: si trattava dei riacquisti di azioni proprie per un importo di € 195 milioni effettuati in corso d'anno.

L'Autorità di vigilanza, ignorando la causa del mancato rispetto del buffer, non assunse iniziative in quanto la violazione del coefficiente patrimoniale era stata immediatamente riassorbita dall'aumento di capitale.

³⁹⁸ Doc 474 P.M.: "Tale avvenimento previsto nell'ambito del periodico processo di stima dei ratio patrimoniali prospettivi non ha tuttavia determinato l'attuazione di specifici interventi anteriori alla chiusura del semestre in quanto l'aumento di capitale di euro 607,8 milioni in corso alla data del 30 giugno completato lo scorso 8 agosto con l'integrale sottoscrizione dello stesso è oggetto di regolamento in data 27 agosto consentiva di coprire ampiamente il deficit registrato alla data del 30 giugno"



580

6.3 La causa del mancato rispetto del *Buffer*.

I testi Serata e Parascandolo hanno ricostruito in dibattimento le modalità con cui Banca d'Italia apprese che la violazione del parametro del *capital conservation buffer* era dovuta ai riacquisti di azioni proprie effettuati dalla Banca nei primi nove mesi del 2014.

Nella fase conclusiva del *Comprehensive Assessment* si inserì il *Supervisory Dialogue*, un incontro preliminare in cui fu fornito alle banche un primo resoconto del *Comprehensive Assessment*, in particolare dei risultati dello stress test.

Per la Popolare di Vicenza, il dialogo di vigilanza si svolse l'8 ottobre 2014, in quella sede fu chiarito ai funzionari della vigilanza De Polis e Fabrizi che la banca aveva riacquistato azioni (*buy-back*) per un importo di circa 195 milioni al 30 settembre 2014.

L'importo dei riacquisti neutralizzava per il valore corrispondente l'aumento di capitale recentemente realizzato.

I dati riferiti relativi ai riacquisti effettuati alla data del 30 giugno 2014 erano contenuti nel "*disclosure template*"³³⁹, un prospetto di rendicontazione periodica trasmesso da BPVI alle strutture di coordinamento delle attività stress test.

Le operazioni (riacquisti ed annullamenti) erano state effettuate in assenza di autorizzazione della Vigilanza, autorizzazione obbligatoria a far data dal primo gennaio 2014 in forza del Regolamento C.R.R. n. 575.

Si trattò a giudizio degli ispettori di un comportamento irresponsabile, posto in essere in corso di *Comprehensive Assessment*, con una situazione patrimoniale dell'istituto già non rassicurante; i riacquisti peraltro avrebbero sostanzialmente depotenziato per pari importo l'aumento di capitale in corso.


Significativa sul punto la ricostruzione dell'episodio fatta in dibattimento dal testimone Serata: "*Questo (i riacquisti nds), naturalmente, ci ha lasciato un certo sconcerto perché, in corso di Comprehensive Assessment, dove c'era la possibilità abbastanza concreta che la banca avesse dei risultati non particolarmente brillanti, anzi, negativi, insomma, riacquistare un ammontare così significativo di azioni, che avrebbero sostanzialmente depotenziato l'aumento di capitale in corso, quindi in deduzione dei 608 l'aumento di capitale sarebbe stato all'incirca di 400 milioni; questo, naturalmente, in corso di Comprehensive Assessment, l'avevamo giudicato come un comportamento irresponsabile*"³⁴⁰.

Il teste Serata ha chiarito che - all'epoca (ottobre 2014) - si stava definendo il piano ispettivo per l'anno successivo; per la banca popolare di Vicenza era già stato pianificato un accertamento ispettivo sulla negoziazione di titoli e sul rischio tasso di interesse, pertanto egli contattò il suo collega Giorgis a Francoforte, chiedendogli espressamente di inserire nel mandato ispettivo anche l'attività di negoziazione su azioni proprie della banca³⁴¹.

³³⁹ Doc. 61 Banca Italia.

³⁴⁰ Cfr udienza 23.1.2020 testimone Vincenzo Serata fonoreg. p. 15

³⁴¹ Cfr doc n 584 P.M. mail 9.10.2014 da Serata a Fabrizi "ho chiesto a Giorgis di inserire questo tema all'interno dell'ispezione che hanno pianificato sul portafoglio di proprietà, c'è qualcosa di molto poco chiaro, mi chiedo se non abbiano fatto quello che abbiamo cercato di impedire con Veneto Banca"



501

6.4 la lettera di intervento del 25.10.2014 e la risposta del 4.11.2014.

Con lettera di intervento del 25 ottobre 2014⁴² Banca d'Italia chiese conferma dei dati segnalati ed informazioni puntuali su tempi e modalità di esecuzione delle operazioni di riacquisto; in relazione ai € 52,4 milioni di azioni detenute indirettamente attraverso i fondi lussemburghesi a giugno 2014 furono richieste informazioni necessarie alla comprensione delle transazioni alla base delle stesse.

La banca rispose con una missiva datata 4 novembre 2014⁴³ in cui fornì informazioni sugli acquisti effettuati e confermò la correttezza dei dati contenuti nelle segnalazioni di vigilanza sulle operazioni svolte attraverso i fondi esteri.

Si affermò che i riacquisti erano stati imposti dalla necessità di evadere le domande di investimento dei clienti nella consapevolezza che il disavanzo sarebbe stato coperto dall'aumento di capitale in corso.

Si trattava - a giudizio della banca - di operazioni intervenute nell'ambito di un'iniziativa di rafforzamento patrimoniale del gruppo BPVi che dal 1.1.2014 aveva avuto un incremento del proprio *CET 1 ratio* di circa 141 bps.

Quanto all'assenza di autorizzazione, fu giustificata dalla mancata emanazione del regolamento delegato che doveva stabilire le modalità per la formalizzazione della stessa.

È evidente dunque che i vertici dell'istituto - anche a fine 2014 nell'imminenza dell'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza - fornirono alla banca di Italia un quadro informativo assolutamente distorto sui suoi livelli di patrimonializzazione e sugli esiti dell'aumento di capitale; alcun riferimento fu fatto nella risposta alla situazione di forte squilibrio del mercato secondario ed all'esistenza della prassi del capitale finanziato, le cui dimensioni assolutamente considerevoli sarebbero emerse di lì a poco con l'accertamento ispettivo effettuato da B.C.E..

Il testimone Serata ha chiarito che - in questo contesto operativo- la conoscenza da parte della vigilanza dell'esistenza di un fenomeno di capitale finanziato e di impegni al riacquisto da parte della banca "avrebbe cambiato radicalmente la situazione patrimoniale della banca."

PUBBLICO MINISTERO - *La conoscenza dell'esistenza di un fenomeno di finanziamento all'acquisto delle azioni, assistito in parte anche da impegni al riacquisto nei termini anche di un vero e proprio portage, avrebbe avuto una conseguenza sulla Vigilanza?*

TESTIMONE SERATA - *Beh, assolutamente, insomma, sia le azioni finanziate sia gli impegni di riacquisto, in base alla normativa, andavano dedotti dal patrimonio. Se, quindi, avessimo avuto contezza di queste operazioni, la situazione patrimoniale della banca cambiava radicalmente, e quindi lo scenario mutava in maniera decisiva, insomma, erano importi, se non ricordo male, alla luce all'ispezione Gatti, erano emerse più di 1 miliardo di azioni finanziate. Se avessimo avuto contezza di questi importi, il patrimonio della banca sarebbe stato decurtato in*

prima aumento di capitale a sconto e poi riacquisto totale o parziale a prezzo pieno, magari dagli stessi sottoscrittori)"

⁴² Doc 403 P.M.

⁴³ Doc 649 P.M.



502

maniera significativa, e quindi tutto l'esercizio del Comprehensive Assessment, ma la valutazione complessiva della banca sarebbe stata radicalmente diversa, insomma. Ricordo, a questo proposito, che nell'Ecofin dell'ottobre del 2013, che ho citato in precedenza, era stato deciso che le banche dovessero, in caso di shortfall dell'esercizio del Comprehensive Assessment, coprire questi deficit di capitali, innanzitutto, ovviamente, con operazioni proprie, operazioni sul mercato. Nel caso in cui la banca non fosse stata in grado di reperire capitali sul mercato, era prevista la possibilità di un backstop pubblico, quindi di un intervento pubblico, che andava ovviamente autorizzato dalla Commissione Europea in quanto si trattava di aiuto di Stato. E quindi un fenomeno di riacquisto di azioni di quel tipo dimostrava chiaramente che la banca non era in grado di effettuare ulteriori aumenti di capitale sul mercato, e quindi la storia della banca, da quel momento in poi, sarebbe stata completamente diversa".³⁴⁴

Le falsità informative contenute nella missiva del 4.11.2014 hanno prodotto l'effetto di differire gli interventi di vigilanza coerenti con la effettiva situazione dell'istituto bancario (*id est* quelli adottati da B.C.E. post ispezione 2015) di circa un anno, creando un indubbio evento di ostacolo all'azione della vigilanza, il cui criterio guida si ispira alla necessità di intercettare tempestivamente situazioni di criticità degli intermediari e adottare gli opportuni interventi correttivi e sanzionatori idonei ad evitare l'aggravamento e il deterioramento delle situazioni problematiche.

7. Le condotte di ostacolo alla vigilanza nei confronti di B.C.E.

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,

h.1) reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche con i capi che precedono e con quelli seguenti, in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione cona am.v.a), società capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie come descritta sub a.1);

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVI;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite della struttura alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle

³⁴⁴ Testimonianza Enzo Serrata, udienza 23.1.2020 fonoreg pag 20.21

strutture aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- **PELEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca Centrale Europea, esponevano fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.12.2014 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 15.3.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 955 mln;

> nella segnalazione di vigilanza periodica al 31.3.2015 (trasmessa in epoca anteriore e prossima al 25.4.2015), contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 963 mln;

> nella Informativa al Pubblico al 31.12.2014, contenente l'indicazione di un ammontare dei Fondi Propri superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, per un importo complessivo di circa € 955 mln e, di conseguenza, l'indicazione falsata dei requisiti patrimoniali prudenziali (CET 1 *ratio* pari al 10,44% e Total Capital *ratio* pari all'11,55%); così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca Centrale Europea che, conseguentemente, sulla scorta della descritta falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della Banca, ometteva di adottare misure ed interventi di vigilanza coerenti con la reale situazione patrimoniale della BPVi medesima.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con ruoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. Lvo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Roma e Francoforte, in epoca posteriore e prossima al 15 marzo 2014, al 25 aprile 2015 e nel primo trimestre 2015.

A far data dal 4 novembre 2014, è entrato in vigore il Sistema di vigilanza unico, conseguentemente sono state trasferite in capo alla Banca centrale europea, una serie di competenze primarie in materia di vigilanza.

Come già detto in precedenza, le attribuzioni di vigilanza sono state ripartite tra la B.C.E. e le autorità nazionali secondo un criterio dimensionale.

Il Regolamento S.S.M. attribuisce alla B.C.E. l'esercizio, in via diretta, di tutti i compiti di vigilanza prudenziale su tutte le «banche significative», ossia le banche con attività superiori a 30 miliardi di euro, le banche che abbiano un rapporto tra le attività e il PIL dello Stato in cui hanno sede maggiore del 20% (salvo che il valore delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro) e le banche che rivestano «un'importanza significativa con riguardo all'economia nazionale».

Peraltro, anche con riguardo alle banche significative, le autorità nazionali restano investite di importanti funzioni di partecipazione ai lavori della B.C.E. (la supervisione microprudenziale è affidata a gruppi di lavoro composti da funzionari della B.C.E. e delle banche nazionali).

Le banche «meno significative» sono sottoposte alla vigilanza diretta della Banca d'Italia. Di questo duplice livello dell'articolazione della vigilanza dà conto anche il diritto nazionale.

In particolare, l'art. 6-bis, comma 1°, t.u.b. chiarisce che i poteri di vigilanza sulle banche sono esercitati dalla Banca d'Italia nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del Regolamento SSM con «differenti modalità di cooperazione tra la B.C.E. e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi».

Dal punto di vista politico criminale occorre preliminarmente verificare se tra i destinatari della tutela prevista dall'art 2638 c.c. rientri anche la B.C.E.

A giudizio del Tribunale si impone la risposta affermativa.

L'art. 1 del Regolamento U.E. n. 1024/201369 assegna a B.C.E. «compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi», stabilisce che «il presente regolamento fa salve le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti, volte ad assolvere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla B.C.E. e i relativi poteri».

Il Regolamento ha quindi provveduto ad una piena ed effettiva equiparazione *ratione materiae* tra le Autorità nazionali e sovranazionale in materia di vigilanza prudenziale, pertanto ai fini della tutela penale, escludere la B.C.E. dalla qualifica di Autorità pubblica di vigilanza, apparirebbe una scelta del tutto irragionevole.

Ancora, il Regolamento prevede che i soggetti vigilati sono tenuti ad essere sottoposti alle indagini o ispezioni in loco proposte da B.C.E., qualsiasi ostacolo all'indagine o all'ispezione da parte della persona che vi è sottoposta costituisce una violazione della decisione della B.C.E., «fatto salvo il diritto nazionale», violazione che sarà sanzionata dalla stessa istituzione.

La fattispecie incriminatrice regolata dall'art 2638 c.c. garantisce la tutela del regolare svolgimento dell'attività di vigilanza svolta dell'autorità pubbliche, quale che sia il carattere - nazionale o sovranazionale - dell'ente vigilante; sostenere un'opposta opzione ermeneutica determinerebbe un'irragionevole torsione del sistema di tutela sanzionatoria; ed infatti, in base al MVU, la B.C.E. esercita la vigilanza prudenziale sugli enti significativi e le autorità nazionali vigilano sugli enti c.d. *less significant*, la tesi negativa porterebbe dunque all'illogico risultato di sanzionare penalmente le sole condotte di ostacolo alla vigilanza poste in essere da enti meno rilevanti, assicurando «una sacca di impunità» alle più gravi condotte di ostacolo da parte di enti creditizi maggiormente significativi all'interno del sistema bancario.

Neppure è ipotizzabile arrivare a negare la tutela penale alle condotte di ostacolo alla vigilanza di B.C.E. sostenendo che l'estensione di tutela all'ente sovranazionale configuri un'applicazione analogica *in malam partem*.

La condotta tipica ex art 2638 c.c. fa riferimento a:

- un rapporto di vigilanza istituito per legge («soggetti sottoposti per legge alle pubbliche di vigilanza»)
- falsità contenute in «comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge».



Nel caso di B.C.E., il rapporto di vigilanza è disciplinato da un Regolamento europeo, ossia un atto normativo dell'Unione con portata generale e carattere obbligatorio, di diretta applicabilità in tutti gli Stati membri ex art. 288 TFUE.

Il Regolamento riconosce tra l'altro alla B.C.E. funzioni di vigilanza in senso stretto, ossia quelle stesse funzioni precedentemente appartenenti in via esclusiva alla sola Banca d'Italia ed oggetto della tutela sanzionatoria della fattispecie di ostacolo alla vigilanza.

L'attribuzione a B.C.E. della tutela penale dell'art 2638 c.c. non trova preclusioni ermeneutiche neppure nel comma 3-bis dell'art 2638 c.c. che sancisce che "agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della Direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

Si tratta della *Bank Recovery and Resolution Directive* (B.R.R.D.) che ha introdotto nei Paesi membri dell'Unione regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento nell'ambito del Meccanismo Unico di Risoluzione (M.U.R. o S.R.M. - *Single Resolution Mechanism*).

Il nuovo comma estende lo status penale alle autorità e alle funzioni di vigilanza, assoggettandole alla tutela prevista dall'art. 2638 c.c.

In ambito di risoluzione di crisi bancarie, al livello nazionale la funzione di risoluzione è attribuita alla Banca d'Italia, mentre al livello europeo è stato istituito il Comitato di Risoluzione Unico, che è un sistema di cooperazione e di coordinamento molto simile a quello definito - in tema di vigilanza prudenziale - dal M.V.U.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni logico sistematiche svolte, non possono sorgere dubbi sul riconoscimento (anche) alla B.C.E. della tutela penale di cui all'art 2638 c.c.

Pertanto, dopo il 4.11.2014 con l'avvio del Meccanismo di vigilanza unico B.C.E. è stata investita, in via esclusiva, dei compiti e dei poteri di vigilanza micro-prudenziale nei confronti delle banche c.d. significative, tra cui BPV ex artt. 4 e 6 del regolamento UE n. 1024/2013.

In ogni caso l'attività di vigilanza del 2014 si è svolta nell'ambito di un'azione coordinata tra la Banca d'Italia e la B.C.E., in quanto dall'inizio del 2014 furono costituiti i *joint supervisory team*, gruppi di vigilanza congiunti incaricati di seguire il *Comprehensive Assessment*.

Anche dopo il 4 novembre 2014 l'azione di vigilanza da parte di B.C.E. si è svolta in modo coordinato con le autorità nazionali, depositarie della memoria storica degli interventi di vigilanza sui singoli istituti bancari entrati nel MVU⁴⁵.

7.1 Le segnalazioni di vigilanza inviate nel 2015

⁴⁵ Cfr testimonianza Vincenzo Serata, ud. 23.1.2020, fonoreg. pag. 28 "C'era un fase in cui abbiamo trasferito tutte le informazioni che avevamo sulla banca ai JST di Francoforte, quindi si è svolta sostanzialmente un'attività in parallelo. Dal 4 novembre la B.C.E. ha assunto formalmente i compiti di vigilanza, ma, ovviamente, abbiamo continuato a collaborare in maniera molto stretta, perché la memoria storica, gli skull, la conoscenza della banca era sostanzialmente in capo alla Banca d'Italia. E poi questa attività di collaborazione, ovviamente, continua anche oggi".

Il capo H1) fa riferimento alle segnalazioni di vigilanza al 31-12-2014, al 31-3-2015 e all'informativa al pubblico al 31/12/2014.

Si tratta delle segnalazioni trasmesse in epoca successiva all'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza (4.11.2014).

L'art. 140 del Regolamento B.C.E. n. 468/2014, pur attribuendo alla B.C.E. i poteri in materia di segnalazioni di vigilanza a carico delle banche *significant* (cfr. par. 2 dell'art. 140), stabilisce (par. 3) che ogni soggetto vigilato - quand'anche *significant* - comunichi all'ANC di riferimento le informazioni da segnalare periodicamente, in conformità al pertinente diritto dell'Unione, stabilisce che "tutte le informazioni segnalate dai soggetti vigilati sono destinate alle ANC", le quali "provvedono al controllo preliminare dei dati e rendono disponibili le informazioni alla B.C.E."

La segnalazione al 31.12. 2014 fu inviata in data 17 febbraio 2015; modificata il 9 marzo 2015 in alcune voci relative alle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 26 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

Nel periodo fu sottoscritta la parte residuale - circa € 81 mln - del "mini aucap" da € 102 mln, di cui la parte non finanziata ammonta a circa € 46 mln; solo questo importo è computato nel capitale e nella riserva sovrapprezzo azioni, sicché il totale di tali voci passa a € 3.655 mln rispetto a € 3.610 mln del settembre 2014 (+ € 45 mln).

L'ammontare dei fondi propri comunicato alla vigilanza è pari a € 3.442.054, il valore rettificato- previa detrazione della quota di capitale finanziato quantificato dai CCTT è pari ad € 2.465.217; pertanto il *CET 1 ratio* passa dall' 11,73% all' 8,04%, il TCR dal 12,98% al 9,30%.

La segnalazione al 31 marzo 2015 fu inviata in data 14 maggio 2015; il 21 maggio 2015, l'8 giugno 2015, il 28 luglio 2015, il 2 e il 3 novembre 2015 ci sono alcune variazioni che non hanno avuto impatto sulle consistenze dei fondi propri.

Le azioni proprie detenute direttamente, indicate come elemento negativo del *CET 1*, ammontano a € 25 mln; tale dato coincide con il saldo del Fondo acquisto azioni proprie.

L'ammontare dei fondi propri è indicato in 3.332.892 euro, il valore rettificato con lo scomputo della quota di capitale finanziato è di 2.348.409 euro con conseguente flessione del *CET 1 ratio* dal 10,67% al 7,49 e del TCR dal 11,66% all'8,51%.

Anche in tal caso la condotta decettiva degli imputati ha impedito alla vigilanza la tempestiva adozione dei provvedimenti di decurtazione dal patrimonio di vigilanza delle quote di capitale finanziato e di ogni altro intervento coerente con la situazione patrimoniale effettiva dell'istituto.

8. Le condotte di ostacolo relative al *Comprehensive Assessment*

GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PLAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni,
m.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110, 112, n. 1, c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in riferimento alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21, (allegata al presente Avviso) in concorso tra loro,

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. (adesso S.p.a. in liquidazione coatta amministrata), società a capo dell'omonimo Gruppo bancario, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi della L. 1 settembre 1993, n. 385, e della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, avendo avallato la prassi aziendale della concessione di numerosi finanziamenti finalizzati all'acquisto e/o sottoscrizione di azioni proprie (operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito, per talune operazioni formalizzato per iscritto), attuata al fine di rappresentare alle Autorità di Vigilanza, ai soci ed al mercato, una falsa situazione patrimoniale e di adeguatezza rispetto ai requisiti prudenziali di vigilanza della Banca stessa;

- ZIGLIOTTO Giuseppe, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale, ed avendo compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPVi;

- SORATO Samuele, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale;

- GIUSTINI Emanuele, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti;

- PIAZZETTA Andrea, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente alla attuazione della predetta prassi aziendale, anche per il tramite delle strutture alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti;

- MARIN Paolo, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti;

- PELLEGRINI Massimiliano, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, cooperando concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili, nella predisposizione dei bilanci d'esercizio, delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza;

al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea, nell'ambito dello svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita (c.d. "Comprehensive Assessment") previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 cit. ed oggetto della Decisione della Banca centrale Europea del 4 febbraio 2014.

i) durante l'attività ispettiva compiuta dalla Banca d'Italia presso la sede sociale nel periodo marzo/agosto 2014 (consistita nel c.d. "Asset Quality Review"), occultavano con mezzi fraudolenti e, comunque, omettevano di dare comunicazione,

> dell'esistenza di numerosi finanziamenti concessi a terzi soggetti, finalizzati all'acquisto di azioni BPVi sul mercato secondario e/o alla sottoscrizione delle medesime azioni in sede di operazioni di aumento di capitale, per un controvalore complessivo di circa € 728 mln (che, nel corso della medesima ispezione, aumentava sino al maggiore importo di circa € 886 mln, per effetto di nuove operazioni compiute durante il periodo di svolgimento della verifica), operazioni caratterizzate dall'impegno assunto per conto della Banca di riacquisto dei titoli medesimi entro un termine prestabilito e conseguente estinzione dell'affidamento (per talune operazioni formalizzato per iscritto);

> dell'esistenza di lettere rilasciate a favore di terzi soggetti, contenenti l'impegno da parte della Banca al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di un determinato rendimento dell'investimento; mezzi fraudolenti consistiti nel materiale nascondimento delle lettere contenenti l'impegno al riacquisto delle azioni BPVi e/o la garanzia di rendimento dell'investimento sopra indicati, nella indicazione nella documentazione interna relativa agli affidamenti correlati sopra indicati di una causale diversa da quella reale e nella mancata rilevazione nella contabilità aziendale sia della correlazione tra affidamenti ed acquisto delle azioni proprie, sia delle garanzie e/o impegni di cui alle lettere sopraindicate;

ii) espongono fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione patrimoniale della BPVi,

> (a seguito della richiesta della Banca d'Italia, formulata con Nota datata 9.6.2014 - n. 590133/14 di compilare un "questionario ... (Preliminary Capital Plan)" contenente "informazioni idonee a valutare, distaccatamente per i vari canali di raccolta (interni ed esterni), l'ammontare approssimativo di capitale e di strumenti di ATY che potrebbero essere ottenuti



in tempi rapidi (6 o 9 mesi) per fronteggiare eventuali shortfall" precisando "sia le operazioni già pianificate o in corso di attuazione, sia le misure aggiuntive che potrebbero essere perfezionate in caso di necessità entro i termini sopra indicati") nella Comunicazione datata 20.6.2014 ove erano indicati, quali interventi di rafforzamento patrimoniale realizzabili celermente, il "rimborso anticipato in azioni del prestito obbligazionario 2013-2018 convertibile di tipo soft mandatory . . . per un importo di euro 253 milioni"; e "l'incremento di CET1 per effetto degli aumenti di capitale attualmente in corso per un importo totale di euro 673 milioni, di cui euro 608 milioni di aumento in opzione di soci", omettendo di rappresentare che la sottoscrizione del suddetto prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra descritta;

> nelle comunicazioni trasmesse alle Autorità di vigilanza nell'ambito dell'esercizio di "stress test", contenenti l'indicazione, contrariamente al vero, di ratios patrimoniali e dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quelli reali, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln;

> nel *Capital Plan* comunicato in data 10.11.2014, relativo alle misure programmate per la copertura del deficit di capitale emerso all'esito dell'esercizio di "stress test" (nello scenario avverso, pari a € 223 mln), contenente l'indicazione, contrariamente al vero, dell'ammontare del patrimonio di vigilanza superiore a quello reale, a causa della mancata considerazione, quale elemento negativo, del controvalore delle azioni BPVi acquistate e/o sottoscritte da terzi soggetti tramite finanziamenti appositamente concessi, in attuazione della prassi sopra indicata, per un importo complessivo di circa € 886 mln, ed omettendo di precisare che la sottoscrizione del prestito obbligazionario 2013-2018 e delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'Aucap 2014 erano parzialmente avvenute mediante la concessione di finanziamenti correlati secondo la prassi sopra; così effettivamente determinando, in modo consapevole, un ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea medesime, le quali, conseguentemente, non davano luogo, neppure in sede ispettiva, ad approfondimenti conoscitivi, e la B.C.E. valutava idonee le misure di rafforzamento patrimoniale indicate da BPVi per fare fronte alla deficienza emersa all'esito del c.d. "Comprehensive Assessment" ed all'esito del Processo di revisione e valutazione prudenziale per l'anno 2014 stabiliva (con la relativa decisione SREP) requisiti prudenziali non coerenti con la reale situazione patrimoniale della stessa BPVi.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116, D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Vicenza, dal marzo ad agosto 2014 (con riferimento alla attività ispettiva) e nel mese di febbraio 2015 (con riferimento alla decisione SREP)

Il capo M.1 fa riferimento alle condotte di ostacolo realizzate nei confronti di Banca di Italia e B.C.E., - in ipotesi accusatoria - durante la fase di *comprehensive assessment*:

1. l'omessa comunicazione agli ispettori del fenomeno di assistenza finanziaria e delle lettere di impegno durante la verifica ispettiva A.Q.R.
2. nella esposizione di dati non veritieri sulla situazione patrimoniale del gruppo contenuta nella nota datata 20.6.2014 e nel capital plan inviato in data 10.11.2014.

8.1 I risultati del *Comprehensive Assessment* per Banca Popolare Vicenza.

I testimoni Vincenzo Cantarella, direttore senior della Banca d'Italia, ed Enzo Serata, direttore dell'unità di risoluzione della crisi bancaria, hanno illustrato gli esiti del *Comprehensive Assessment* per la Banca Popolare Vicenza.

Il teste Cantarella ha condotto da febbraio ad agosto 2014 un accesso ispettivo nell'ambito dell'A.Q.R. presso Banca Popolare di Vicenza.



L'A.Q.R. ha avuto ad oggetto la verifica dell'attivo dei bilanci bancari al 31 dicembre 2013; è consistito in una revisione della qualità degli attivi bancari allo scopo di verificare se il capitale c.d. «di migliore qualità» delle banche (Common Equity Tier 1, CET 1) fosse adeguato a fronteggiare la rischiosità dei vari attivi (prestiti, titoli, etc.).

La revisione ha fornito una valutazione circa l'accuratezza del valore contabile degli attivi delle banche, fungendo da punto di partenza per la prova di stress.

L'A.Q.R. si è svolta in tre fasi:

1. Selezione dei portafogli
2. Esecuzione, con esame dei fascicoli in loco, valutazione delle garanzie, ricalcolo degli accantonamenti e delle attività ponderate per il rischio
3. Raccolta, finalizzata a garantire che i risultati fossero coerenti e comparabili fra tutti i portafogli e per tutte le banche significative.

Il direttore Cantarella, nella veste di capo team, ha coordinato l'accesso ispettivo iniziato a febbraio 2014.

Egli ha spiegato in dibattimento di aver analizzato approfonditamente un campione preselezionato da B.C.E. di 997 posizioni (per un'esposizione pari ad € 3,5 miliardi, ossia l'11 % del portafoglio crediti)⁴⁶.

All'esito dell'accertamento furono individuate perdite per € 126 milioni all'interno del campione esaminato.

I risultati furono proiettati sulle posizioni analoghe al campione analizzato (*projection of findings*).

L'ispettore Cantarella ha ricordato che - nella fase iniziale dell'A.Q.R.- si incontrò con Sorato e in due occasioni con il Presidente Zorin.

Entrambi gli prospettarono una serie di operazioni in fieri (acquisizioni della banca di Ferrara, banca di Marostica e banca Etruria), operazioni che, secondo la prospettazione di Sorato, erano sollecitate da Banca Italia.

La cosa gli destò perplessità (testualmente: *"Mi sembrava una millanteria"*), in quanto le informazioni che aveva ricevuto dai colleghi della vigilanza cartolare erano di ben altro tenore; i colleghi gli avevano infatti prospettato che il punto debole della banca era proprio la patrimonializzazione dell'istituto ed anche la situazione dei crediti non era tranquillizzante⁴⁷.

A fine luglio prospettò a Sorato che i risultati dell'A.Q.R. sarebbero stati molto critici per la banca: la *projection of findings* aveva dato un valore di 400 milioni di costo, a cui si sarebbe aggiunto un costo sicuramente elevato delle svalutazioni collettive,

⁴⁶ Cfr doc. n. 583 portafoglio crediti esaminati durante A.Q.R.

⁴⁷ Cfr udienza 16.1.2020 testimone Vincenzo Cantarella fonoreg pag 46. P.M. Contestaz sit14,11.2017 : *"Debbe dire che sono stato disturbato dall'atteggiamento tenuto sia da Zorin che da Sorato durante lo svolgimento della verifica. Con ciò mi riferisco al fatto che entrambi mi hanno riferito, in più occasioni, che a loro dice Banca d'Italia premeva affinché Banca Popolare di Vicenza acquistasse alcune banche in difficoltà, di cui rammento - e i nomi non quelli - Etruria, Marostica e Ferrara. A dire di entrambi, Banca d'Italia aveva chiesto, pregava BPI di acquistare alcune banche in difficoltà, cioè il livello di quello che le riferivano arrivava a questo, nel senso parlavano proprio di una Banca d'Italia che premeva?"*

Testimone Cantarella: *si sì ... loro in modo molto asertivo dicevano queste cose, lo dicevano in modo, come se fosse assolutamente vero, e questa era una nota suonata perché non mi risultava dall'altra parte".*



pertanto l'aumento di capitale sarebbe stato destinato unicamente a colmare questo deficit.

Cantarella ha esposto che all'epoca nutrivà forti dubbi sulla concreta possibilità della banca di portare a buon fine l'aumento di capitale, ma Sorato e Giustini lo rassicurano, sostenendo di essere una "macchina da guerra", forti di un ottimo legame con il territorio³⁴⁹.

All'esito dell'A.Q.R., al lordo dell'effetto fiscale emersero: un'esigenza di €126 milioni di accantonamenti ulteriori sulle posizioni esaminate, € 246 milioni di accantonamenti commisurati in modo statistico nei medesimi portafogli, € 342 milioni di svalutazioni collettive.

In totale furono evidenziati aggiustamenti nella determinazione delle esposizioni creditizie pari a € 700 milioni lordi, il CET 1 Ratio diminuì al 7,58%, evidenziando un'insufficienza patrimoniale di circa 118 milioni.

Successivamente allo Stress Test, nello scenario avverso emersero ulteriori 500 milioni di accantonamenti necessari, il CET 1 Ratio passò dal 7,45% al 3,17% nello scenario avverso.

La carenza patrimoniale evidenziata dalla B.C.E. fu pari a circa €680 milioni³⁴⁹.

L'ispettore Cantarella ha ricordato che - nel corso dell'accertamento ispettivo - non ebbe alcun riscontro dell'esistenza del fenomeno del capitale finanziato, né rinvenne alcuna traccia documentale dell'esistenza di lettere di impegno al riacquisto da parte della banca, eppure nell'ambito del campione di posizioni esaminate durante l'accesso ispettivo vi erano sicuramente posizioni di azionisti finanziati dalla banca, (sono le posizioni Giorgio Maschio, Adamo Dalla Fontana, Donata Imeri, Tamburrino-Buongiorni, le società Rivoli, Sofigeco, Zaffiro Holding, Black Rock, Zappa e Zeta)³⁵⁰

PUBBLICO MINISTERO – Certo. Dottore, nelle interlocuzioni che lei ha avuto con la banca, che lei comunque ha riferito essere sia cordiali che efficienti, sotto questo profilo, ha mai avuto invece l'individuazione dell'esistenza, anche minimale, di un fenomeno di impegni al riacquisto?

TESTIMONE CANTARELLA – Ma assolutamente no.

PUBBLICO MINISTERO – Sia in termini informali sia in termini di lettere d'impegno al riacquisto.

TESTIMONE CANTARELLA – No, no. Non credo proprio che me l'avrebbero mai potuto dire.

PUBBLICO MINISTERO – Ecco, perché? Cioè, nel senso questo che impatto avrebbe avuto su un'ispezione?

³⁴⁹ *Ibidem* pag. 46: **TESTIMONE CANTARELLA** - Sì, sì, mi ricordo che feci anche un incontro con il dottor Giustini proprio per .. gli chiesi: ma ce la fate? E lui mi disse di sì. In effetti, come dire, poi, dopo che noi ad agosto ce ne siamo andati, hanno attuato l'aumento di capitale, addirittura, mi ricordo che c'era stato un comunicato stampa in cui avevano avuto adesioni addirittura superiori alla quota necessaria, quindi dovevano giungere a un riparto, quindi io a quel punto dissi: vedè, mi sono sbagliato? Io mi sono sbagliato che questo aumento di capitale potesse essere un flop, viceversa, lo hanno fatto, poi, purtroppo, si è capito come un pochettino avevano fatto».

³⁴⁹ Cfr testimonianza Vincenzo Cantarella, udienza 16.1.2020 fonoreg. pag. 38.

³⁵⁰ Cfr doc. 583 elenco posizioni esaminate durante A.Q.R.

TESTIMONE CANTARELLA – Beh, è chiaro che a questo punto l'avrei tranquillamente riferito, come dire, immediatamente alla Vigilanza cartolare una cosa di questo genere. Gli esiti del Comprehensive Assessment sarebbero stati sicuramente quantomeno quelli che poi sono stati. Si sarebbero dati la zappa sui piedi, se l'avessero fatto, insomma.

PUBBLICO MINISTERO – Se avessero fatto cosa?

TESTIMONE CANTARELLA – Se avessero riferito queste cose, no? Già l'esercizio non stava andando tanto bene³⁵¹.

8.2 Il Preliminary Capital Plan del 20.6.2014.

In previsione dell'entrata in vigore del meccanismo unico di vigilanza del novembre 2014, Banca d'Italia il 9 giugno 2014 chiese alla Popolare di Vicenza la redazione di un Preliminary capital plan.³⁵²

I testi Parascandolo e Serata hanno a tal proposito chiarito che l'Ecofin, nel novembre 2013, dopo aver definito le modalità per condurre il *Comprehensive assessment*, stabilì che - in caso di deficit patrimoniale ad esito dell'esercizio - le banche avrebbero dovuto coprirlo tempestivamente, in un lasso di tempo massimo di 6/9 mesi.

Le Autorità di vigilanza, d'intesa con B.C.E., richiesero alle banche un *preliminary capital plan*, un piano di capitale preliminare teso a verificare la capacità di pianificare per tempo eventuali interventi sul piano patrimoniale che fossero stati necessari all'esito del Comprehensive Assessment.

Si trattò di un documento con il quale fu chiesto a tutte le banche sottoposte al Comprehensive Assessment di indicare - attraverso la compilazione di un prospetto allegato alla richiesta - le possibili misure da attivare con la probabilità di attivazione delle stesse per coprire eventuali deficit emergenti dall'esercizio.

Alla richiesta del 9 giugno 2014, Banca popolare rispose con una lettera del 20 giugno 2014,³⁵³ approvata dal Consiglio di Amministrazione.

La prima misura indicata dalla banca nella risposta fu l'aumento di capitale in corso, quantificato in € 608 milioni, oltre 65 milioni derivanti dal mini aucap finanziato ex articolo 2358 c. c., misura indicata con probabilità alta di esecuzione.

La banca puntualizzò che nell'importo dell'aumento di capitale si teneva conto del divieto di computo prudenziale degli strumenti emittenti "finanziati" ai sensi dell'art. 2358 c.c., anche in questa circostanza nessun riferimento fu fatto all'intenzione di realizzare l'operazione anche finanziando i soci sul mercato primario, al di fuori di quanto previsto dalla delibera assembleare.

La seconda misura indicata fu la conversione del prestito subordinato *soft mandatory*, emesso in coincidenza con il precedente aumento di capitale 2013; anche essa indicata con una probabilità di esecuzione alta.

³⁵¹ Cfr udienza 16.1.2020 fonoreg. pag. 51-52

³⁵² Doc 468 P.M.

³⁵³ Doc 471 P.M.

Handwritten signature and initials, possibly 'K' and 'G', with a small '512' written next to them.

Fu poi indicata una possibile vendita di assets per € 250 milioni; misura destinata non ad incidere direttamente sul capitale ma a ridurre le attività di rischio, misura indicata con probabilità di esecuzione media.

Le misure indicate da BPVI apparvero alla vigilanza concretamente percorribili: la conversione era uno strumento già collocato, anche se a termini di regolamento, sarebbe avvenuta solo nei primi mesi del 2015; l'aumento di capitale era già in corso; la vigilanza - ignorando il fenomeno dell'assistenza finanziaria condivisa le valutazioni contenute nel *preliminary capital plan* ("Quindi condividiamo, come dire, non conoscendo, non avendo altre informazioni, il grado di... l'alto grado di realizzabilità")³⁵⁴.

Anche in tal caso è di tutta evidenza il carattere ampiamente fuorviante del quadro informativo fornito dalla banca alla vigilanza, laddove si attesta il raggiungimento di un obiettivo di patrimonializzazione di € 608 milioni dovuto all'aumento di capitale, omettendo dolosamente qualsivoglia riferimento al massiccio ricorso al capitale finanziato.

8.3 Il *Capital Plan* del 10.11.2014 .

Il 26 ottobre 2014 furono pubblicati i risultati del Comprehensive Assessment, da cui emerse per BPVI uno shortfall sullo stress test nell'ipotesi avversa di € 223 milioni.

Qualche giorno prima della pubblicazione, il 20 ottobre 2014 si tenne una riunione a Francoforte organizzata per individuare le misure di implementazione del capitale richieste ai Gruppi bancari che - come la Popolare Vicenza - presentavano una problematica potenziale dal punto di vista dei risultati finali.

Il testimone Serata vi partecipò insieme a Fabrizi per la vigilanza, per il Joint supervisory team fu presente Giorgis, per B.C.E. Muriel Tiesset e Santoni, la delegazione della Banca Popolare fu composta da Piazzetta, Pellegrini, Triban, Fagnani, Esposito, Marchesi.

La Vigilanza chiese l'immediata sospensione delle attività di riacquisto, per due motivi: 1) per l'impatto patrimoniale 2) per il problema autorizzativo; in quella sede si discusse inoltre dell'unica misura adatta nell'immediato a garantire un rafforzamento patrimoniale alla banca, la conversione del prestito obbligazionario emesso nel 2013.

Furono poste due condizioni indefettibili per l'approvazione della misura di risanamento patrimoniale:

1. avrebbe dovuto adottarsi un impegno irrevocabile alla conversione del prestito obbligazionario da parte del Consiglio di Amministrazione,
2. occorreva fornire una compiuta informazione al mercato.

Per questo motivo, il C.D.A. di Banca popolare, nel corso della seduta straordinaria del 25 ottobre 2014, convocata presso la tenuta Rocca di Montemassi³⁵⁵, (il giorno prima della pubblicazione dei risultati del CA) deliberò in maniera irrevocabile la conversione del prestito e pubblicò un comunicato stampa per informare il mercato di questa decisione.

³⁵⁴ Cfr testimonianza Mauro Parascandolo, udienza 26.22.2019 fonoreg, pag.52

³⁵⁵ Cfr doc 102 P.M.- verbale C.D.A. 25.10.2014

All'esito del Comprehensive Assessment, Banca Popolare di Vicenza presentò una carenza da A.Q.R. di € 119 milioni, una carenza nello scenario stress test base di €158 milioni e una carenza da scenario stress test avverso di € 682 milioni.

Si tratta di dati che non tengono conto dell'operazione di aumento di capitale 2014, computando l'aucap per l'importo di € 459 milioni, (al netto dei 195 milioni di riacquisti), residuava una carenza da stress test avverso di € 223 milioni; considerando le ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale, ossia la conversione di 253 milioni, si arrivava ad una eccedenza di 30 milioni³⁵⁶.

In sintesi, Banca Popolare riportò sia per l'A.Q.R., sia per gli *stress test* risultati patrimoniali negativi, parzialmente colmati solo a seguito dell'operazione di aumento del capitale, falsamente rappresentata agli organi di vigilanza.

Ne consegue l'ovvia osservazione che lo scomputo dal patrimonio di vigilanza delle quote di capitale finanziato per gli importi di € 728 milioni a gennaio 2014 e € 886 milioni a fine anno avrebbe impedito alla banca di superare il Comprehensive Assessment e di entrare nell'ambito del M.V.U.

Il quadro informativo distorto dall'omessa rappresentazione del capitale finanziato fu posto alla base della decisione S.R.E.P. del febbraio 2015.

In punto di diritto, occorre premettere che la Direttiva CRD IV (art. 97 ss.) ha previsto da parte di B.C.E. un processo periodico di revisione globale Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) condotto su base annuale.

Lo scopo dello SREP è assicurare che il capitale, la liquidità e la governance interna della banca siano idonei a garantire una sana gestione e la copertura dei rischi.

L'attività di SREP rientra nelle attribuzioni della B.C.E. ex art. 4, par. 1, lett. f, Regolamento M.V.U.

All'esito delle attività di SREP, la B.C.E. può chiedere agli enti creditizi l'adozione di diverse misure finalizzate a una gestione solida e alla copertura dei rischi dell'ente che possono incidere anche sulla governance e sulle strategie della banca (ex art. 16, Regolamento MVU).

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento MVU, la B.C.E. può, fra l'altro, imporre alle banche:

1. l'utilizzo dell'utile netto per rafforzare i fondi propri;
2. limitazioni o divieti alle distribuzioni di dividendi agli azionisti;
3. obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
4. requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
5. rimozione in qualsiasi momento di membri dell'organo di amministrazione della banca.

In considerazione dell'entrata in vigore del MVU e dell'attività di Comprehensive Assessment, nel corso del 2014 fu adottata una procedura straordinaria e una tantum di SREP al fine di favorire il trasferimento delle competenze dalle autorità nazionali alla B.C.E..

³⁵⁶ Cfr testimonianza Mauro Parascandolo udienza 28.11.2019 fonoreg. pag.63



Le decisioni SREP atinsero principalmente ai risultati quantitativi e qualitativi del Comprehensive Assessment e all'esame dei capital plans presentati dalle banche a seguito della comunicazione dei risultati del Comprehensive Assessment.

In questo contesto normativo si colloca il doc. n 666 ossia il Capital Plan redatto da Banca Popolare di Vicenza in data 10.11.2014; un piano che ogni banca in shortfall fu tenuta a presentare alla B.C.E. per identificare le misure idonee alla copertura del deficit patrimoniale.

A seguito del deficit da scenario avverso di 223 milioni derivante dallo Stress Test, la banca aveva previsto l'utilizzo dell'aumento di capitale già collocato e la conversione del soft mandatory per 253 milioni.

Sulla base dei dati contenuti nel Capital Plan, B.C.E. - in data 20.2.2015 - adottò la decisione SREP³⁵⁷ nei confronti del Gruppo BPVI fissando un requisito minimo relativo al CET 1 Ratio pari ad almeno il 10,25%, fu poi richiesto di presentare un piano di capitale da realizzarsi entro la fine di aprile 2016; rafforzare le strutture organizzative, i processi, le procedure e le strategie relative alle sue funzioni di controllo interno; porre in essere politiche conservative ed un contingency plan sul fronte della liquidità fino alla realizzazione del piano di capitalizzazione, per far fronte a possibili deflussi destinati a influire sulla posizione di liquidità del gruppo e rafforzare "il piano di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale".

Anche in tale ultimo episodio è di tutta evidenza l'effetto decettivo del flusso informativo trasmesso dalla banca vicentina alla vigilanza fino alla primavera 2015; con le comunicazioni contestate i vertici della banca hanno perseguito lo scopo di procrastinare l'emersione delle reale situazione di illiquidità del titolo e di sotto patrimonializzazione dell'istituto bancario e, quindi, in sostanza quello di ostacolare l'esercizio della vigilanza da parte della Banca d'Italia e B.C.E. che - come il mercato - dovevano essere tenute all'oscuro della reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

Il flusso informativo falsato ha determinato l'adozione di provvedimenti (da ultima la decisione SREP del febbraio 2015) non coerenti con la situazione patrimoniale del gruppo, ritardando con effetti dirompenti per le sorti dell'istituto - l'adozione di misure e rimedi altrimenti impellenti ed indifferibili.

Si tratta di un aspetto ben delineato in dibattimento dall'ispettore Serata:

"PUBBLICO MINISTERO - La conoscenza dell'esistenza di un fenomeno di finanziamento all'acquisto delle azioni, assistito in parte anche da impegni al riacquisto nei termini anche di un vero e proprio portage, avrebbe avuto una conseguenza sulla Vigilanza?"

TESTIMONE SERATA - Beh, assolutamente, insomma, sia le azioni finanziate sia gli impegni di riacquisto, in base alla normativa, andavano dedotti dal patrimonio. Sì, quindi, avessimo avuto contezza di queste operazioni, la situazione patrimoniale della banca cambiava radicalmente, e quindi lo scenario mutava in maniera decisiva, insomma, erano importi, se non ricordo male, alla luce all'ispezione Gatti, erano emerse più di 1 miliardo di azioni finanziate. Se avessimo avuto contezza di questi importi, il patrimonio della banca sarebbe stato decurtato in maniera significativa, e quindi

³⁵⁷ Cfr doc 25 prod. doc. Banca Italia

tutto l'esercizio del Comprehensive Assessment, ma la valutazione complessiva della banca sarebbe stata radicalmente diversa, insomma. Ricordo, a questo proposito, che nell'Ecofin dell'ottobre del 2013, che ho citato in precedenza, era stato deciso che le banche dovessero, in caso di shortfall dell'esercizio del Comprehensive Assessment, coprire questi deficit di capitali, innanzitutto, ovviamente, con operazioni proprie, operazioni sul mercato. Nel caso in cui la banca non fosse stata in grado di reperire capitali sul mercato, era prevista la possibilità di un backstop pubblico, quindi di un intervento pubblico, che andava ovviamente autorizzato dalla Commissione Europea in quanto si trattava di aiuto di Stato. E quindi un fenomeno di riacquisto di azioni di quel tipo dimostrava chiaramente che la banca non era in grado di effettuare ulteriori aumenti di capitale sul mercato, e quindi la storia della banca, da quel momento in poi, sarebbe stata completamente diversa"³⁸⁸ (Fonoregistrazione dell'udienza del 23.1.2020 pag.20).

In tale quadro di opacità informativa, l'ampliamento del tema del mandato ispettivo 2015 all'operatività in azioni proprie, lungi dal configurare un'evenienza priva di alcuna motivazione, rientrò - come spiegato dal teste Serata - nella necessità di fare chiarezza sulla reale situazione del gruppo alla luce delle inconsistenti giustificazioni fornite dalla banca nel secondo semestre 2014 sul tema dei riacquisti e dei fondi lussemburghesi.

Il teste Parascandolo ha spiegato molto efficacemente l'effetto malamente distorsivo che ha prodotto sull'azione di vigilanza la mancata disclosure sul capitale finanziato nel corso delle annualità in contestazione:

"...l'aver occultato queste informazioni non ha consentito di valutare in aderenza alla realtà l'effettiva situazione patrimoniale, di intervenire tempestivamente con misure più incisive per poter ripristinare un livello adeguato, un percorso adeguato di patrimonializzazione, di misure incisive; non è solo la richiesta di un maggiore grado di patrimonio, di un coefficiente più alto, è sicuramente la prima ma non è solo questo.

Il coefficiente si può aumentare anche riducendo il denominatore. Se non si può andare sul mercato e raccogliere presso i soci fondi, bisogna cedere assets, bisogna ridurre il business, l'attività di rischio, si varano programmi di ristrutturazione.

Se poi non riusciamo a raccogliere presso i soci, forse bisogna pensare magari a operatori di mercato, investitori istituzionali.

Voglio dire, intervengono a questo punto soggetti diversi dai soci, entrano nella governance, e questi eventi hanno una particolare importanza, perché investitori istituzionali, operatori di mercato che entrano in una banca vogliono avere parola sulla governance e le cose sono destinate a cambiare".

Quindi parliamo di impatti assolutamente rilevanti, parliamo dell'impossibilità di intervenire per tempo con misure più incisive, che avrebbero avuto effetti sicuramente particolarmente rilevanti. Non a caso per esempio l'Ecofin, nel richiamare quali possono essere le misure da intraprendere per fronteggiare uno shortfall, richiama gli aumenti di capitale sul mercato, la ritenzione di utili, vendite di asset destinati ad aumentare il capitale e ricorso comunque a fonti private; poi chiaramente in

³⁸⁸ Cfr testimonianza Vincenzo Serata udienza 23.1.2020, fonoreg. pag.20.

subordine, laddove tutto questo non è possibile, si prefigurava anche la possibilità di un sostegno pubblico.

Quindi questo per dire che sono informazioni di assoluto rilievo, che avrebbero sicuramente consentito di valutare interventi diversi e più incisivi nel tempo.

Informazioni tanto più rilevanti quanto più aumentava la differenza, il gap tra la situazione patrimoniale effettiva e quella, invece, rappresentata.³⁵⁹

La macroscopica divergenza tra i flussi informativi indirizzati alla vigilanza nel triennio in contestazione e la reale situazione patrimoniale dell'istituto fu accertata solo in occasione dell'ispezione B.C.E. 2015 e successivamente confermata dalle accurate indagini svolte dai consulenti tecnici della Pubblica Accusa.

Le comunicazioni di cui alle imputazioni, valutate nel contesto cronologico in cui si sono svolti i fatti, non si sono limitate a mettere in pericolo il regolare funzionamento dell'organo di vigilanza ma ne hanno senza dubbio ostacolato l'esplicazione delle funzioni, in quanto come detto sopra - sulla base di flussi informativi destituiti di valenza segnaletica - sono stati fissati con le decisioni SREP dal 2012 al 2015 target patrimoniali del tutto distonici rispetto alla effettiva situazione patrimoniale dell'istituto, è stata falsata la valutazione sulle operazioni di aumento di capitale del 2013 e 2014 e in ultimo sul comprehensive assessment, il cui esito ha consentito alla banca vicentina di entrare nel meccanismo unico di vigilanza.

Solo ad ispezione conclusa, sulla base dell'allarmante realtà fattuale accertata dagli ispettori, B.C.E. - nella seconda metà del 2015 - impose l'adozione di specifici interventi sul piano del rinnovo degli organi sociali, della decurtazione dal patrimonio di vigilanza della quota di capitale "finanziato", dell'appostazione di accantonamenti a copertura di rilevanti rischi legali e reputazionali e del miglioramento del sistema di governo societario e dei controlli interni³⁶⁰, avviò i procedimenti sanzionatori a carico degli organi di vertice³⁶¹ e chiese l'adozione di un piano di ricapitalizzazione.

A seguito del fallimento del piano di rilancio elaborato dalla banca, constatata l'impossibilità di realizzare interventi di ricapitalizzazione, come è noto, fu avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Conclusivamente è provato che l'occultamento della reale situazione patrimoniale della banca sia stato assicurato dall'insieme coordinato delle condotte sin qui analizzate, protrattesi dal 2012 al 2015 nel corso dell'interlocuzione istituzionale con l'autorità di vigilanza, alla quale sono stati comunicati dati non veritieri sulla composizione del patrimonio di vigilanza, per effetto della mancata deduzione delle quote di capitale finanziato.

Appare evidente, pertanto, come le comunicazioni inviate alla vigilanza fossero finalizzate ad occultare le falsità perpetrate e, al contempo, a commetterne di nuove.

Sussiste l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire ed occultare i reati di aggiotaggio e falso in prospetto, infatti, attraverso il flusso informativo dolosamente alterato nel triennio in contestazione sono state celate le falsità propalate al mercato e

³⁵⁹ Cfr *ibidem* fonoreg, pag. 64-65

³⁶⁰ Doc 40 prod Banca Italia

³⁶¹ Doc 28 prod Banca Italia



contestualmente si sono rese possibili le rappresentazioni di dati non genuini nei comunicati e nei prospetti informativi degli aumenti di capitale, perpetuando in tal modo un sistema di falsità rappresentativa su cui per anni si è retto l'istituto vicentino. Sussiste altresì l'aggravante a effetto speciale di cui al comma III dell'art 2638 c.c., atteso che Banca popolare di Vicenza era soggetto emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art 116 Dlv 24 febbraio 1998, come risulta documentalmente dai prospetti di offerta e dalla relazione ispettiva Consob.

I reati contestati vanno ascritti al Presidente Zonin che ha personalmente certificato la genuinità dei flussi informativi indirizzati alla vigilanza (cfr il doc 6 BI) nella piena consapevolezza del loro contenuto decettivo in ragione del mancato scomputo delle poste patrimoniali relative alle operazioni correlate e alle lettere di impegno.

La responsabilità per le condotte di ostacolo alla vigilanza analizzate va altresì ascritta a titolo di concorso agli imputati Giustini, Marin e Piazzetta che hanno - ciascuno nei limiti delle rispettive competenze funzionali e operative - sostenuto e realizzato l'operatività occulta della banca in azioni proprie, nella piena consapevolezza del carattere strumentale della stessa a fornire alla vigilanza una rappresentazione falsata e fuorviante degli aggregati patrimoniali della banca.



CAPITOLO X

L'OSTACOLO ALLA VIGILANZA NEI CONFRONTI DI CONSOB

Indice

1. La normativa in materia di trasparenza dei servizi finanziari
2. Le operazioni di aumento di capitale 2014
3. La richiesta dati da parte di CONSOB
4. I presidi organizzativi comunicati a CONSOB
5. Il quadro procedurale di BPVi per la prestazione dei servizi di consulenza
- 5.1 Il sistema di valutazione dell'adeguatezza
- 5.2. Il modello per l'operatività ordinaria
- 5.3. Il modello predisposto per aucap e mini aucap 2014
6. L'ispezione CONSOB 2015
7. L'aucap e il *budget* Mifid
8. Le risultanze ispettive sulla genuinità dell'iniziativa cliente
9. L'attività di pianificazione commerciale dell'aucap
10. La comunicazione degli obiettivi alla rete
11. Le pressioni commerciali sulla rete
12. Le iniziative di supporto commerciale a sostegno dell'aucap
- 12.1. I *time deposit*
- 12.2. I finanziamenti correlati
- 12.3. Le iniziative commerciali commesse all'erogazione di finanziamenti
13. Gli accertamenti ispettivi di CONSOB sul capitale finanziato
14. La quantificazione dei casi di consulenza surrettizia
15. La rilevanza delle condotte sull'attività di vigilanza della CONSOB
16. Il ruolo di Emanuele Giustini
17. La versione dell'imputato
18. Conclusioni

Capo N.1)

SORATO SAMUELE e GIUSTINI EMANUELE

n.1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 c.p. e 2638, co. II e III, c.c., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso rispetto al capo che precede ed alle imputazioni di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21 (allegata al presente Avviso),

SORATO SAMUELE in qualità di direttore generale,

GIUSTINI EMANUELE, in qualità di vice direttore generale responsabile della divisione mercati, della BANCA POPOLARE di VICENZA S.c.p.a. (adesso S.p.a.), società sottoposta alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58,

con riferimento alla operazione di aumento di capitale compiuta nel periodo 12.5/8.8.2014, avente in oggetto una offerta in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative (e anche una offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoperto), a seguito della richiesta di dati e notizie di CONSOB datata 16.5.2014, nella successiva interlocuzione con la medesima Autorità di Vigilanza, comunicavano, contrariamente al vero (condotta materiale di SORATO Samuele, quale firmatario delle missive, compiuta d'intesa con GIUSTINI Emanuele), nella Noea datata 23.5.2014,

 519

la decisione assunta dalla Banca "di astenersi, con riferimento all'Offerta in opzione, dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate all'investimento" e, pertanto, del "divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale a favore dei titolari del diritto di opzione";

l'adozione da parte della Banca "allo scopo di dare effettività alla menzionata prescrizione interna ed evitare forme inesatte di raccomandazione personalizzata all'investimento ..." di "modalità specifiche di adesione all'offerta idonee a contenere occasioni di contatto diretto tra gli adetti alla rete ed i titolari del diritto di opzione" (costituite, "a seguito della comunicazione informativa" neutra da parte della Banca contenente indicazione delle "caratteristiche principali dell'operazione e le modalità richieste per l'adesione", dalla preventiva manifestazione di interesse alla sottoscrizione da parte degli interessati "accedendo ad una apposita sezione del sito internet della Banca" oppure tramite l'invio per posta di un modulo prestampato, preventivamente trasmesso agli aventi diritto in allegato alla suddetta comunicazione informativa preliminare);

che la Banca si sarebbe astenuta dalla erogazione di finanziamenti finalizzati alla sottoscrizione di azioni BPVi, essendo questa possibilità limitata all'operazione di aumento di capitale riservato a nuovi soci e finalizzato all'ampliamento della base sociale (c.d. "miri Aucap");

nella Nota datata 4.7.2014, che

erano "inadatte le modalità di offerta in opzione, agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili ..." e, nel fornire i dati relativi all'andamento della operazione, che l'offerta in opzione aveva registrato adesioni da parte di 20.448 clienti, tutte perfezionate ad "iniziativa cliente", con valutazione positiva della appropriatezza nella misura del 83,9%;

nella Nota 15.10.2014,

che l'unica operatività effettuata nell'ambito dell'Offerta in opzione, era quella ad "iniziativa cliente";

che tutti i 29.364 sottoscrittori "aventi diritto" avevano aderito all'offerta previa valutazione di appropriatezza, il cui esito era stato positivo nella misura del 82% circa;

che (nella unita Nota di osservazioni della funzione di Compliance), "la Banca ha inteso presidiare il rischio di consulenza surrogata prevedendo un meccanismo volto a fare in modo che ... il contatto tra banca e clienti titolari del diritto di opzione si stabilisse solo in seguito ad una comunicazione preliminare";

e omettevano dunque, di rappresentare alla Commissione medesima, la realizzazione da parte della Banca, sino dal febbraio 2014 (e, dunque, prima dell'approvazione del prospetto previsto dall'art. 94, D. L.vo n. 58/98 cit.), di una strutturata azione commerciale finalizzata alla promozione della partecipazione all'aumento di capitale e concretizzarsi in consigli personalizzati di investimento,

così ostacolando consapevolmente le funzioni di vigilanza della CONSOB, cui era conseguentemente impedita l'emanazione degli opportuni provvedimenti e l'adozione delle pertinenti iniziative di Vigilanza.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in relazione a società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116, D. L.vo n. 58/98 cit. ed allo scopo di occultare i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio presentata nell'ambito del procedimento n. 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21 cit., e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Milano, in data 23 maggio, 4 luglio e 15 ottobre 2014

1. La normativa in materia di trasparenza dei servizi finanziari

La normativa sulla trasparenza delle operazioni dei servizi finanziari disciplina le relazioni fra gli intermediari finanziari e la clientela nella fase precontrattuale, al momento della conclusione del contratto e nel corso dello svolgimento del rapporto in un'ottica di tutela dell'investitore volta ad agevolare la comprensione delle caratteristiche, dei rischi, dei costi dei prodotti finanziari offerti in un mercato di libera concorrenza.

La fonte di riferimento è costituita dalla legge 24.2.1998 n. 58 - testo unico recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), dal successivo regolamento attuativo CONSOB approvato con delibera 1° luglio 1998 n° 11522, dall'attuazione della direttiva n. 2004/39/CE, c.d. «Mifid», dal regolamento CONSOB n. 16190 del 2007 che specifica le regole di condotta degli intermediari nella distribuzione dei prodotti finanziari e assicurativi (art. 83-88).



Nello specifico, per le operazioni di intermediazione finanziaria assume rilievo pregnante la disposizione di cui all'art. 21 T.U.F. che prescrive agli intermediari, nell'attività di servizi di investimenti ed accessori, una serie dettagliata di obblighi:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
- disporre di risorse e procedura, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
- svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

La finalità di tali doveri è la salvaguardia dell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato ovvero quello di assicurare correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione.

Il Regolamento Intermediari - approvato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 - ha dato esecuzione alla direttiva comunitaria Mifid, specifica gli adempimenti a carico degli intermediari relativi all'obbligo di valutazione delle operazioni di investimento, tenendo conto del servizio e della categoria di clienti.

Le procedure di valutazione delle operazioni degli investitori sono articolate sulla base dei concetti di adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini.

La direttiva MIFID prevede infatti una graduazione dell'impegno richiesto agli intermediari e della tutela degli investitori in funzione della tipologia del servizio prestato.

Per i servizi "ad alto valore aggiunto" (la consulenza e la gestione di portafogli) che maggiormente possono influire sulle scelte di investimento, il regolamento richiede una conoscenza più ampia del cliente e la valutazione dell'adeguatezza con conseguente maggior impegno per l'intermediario e un più elevato grado di tutela per l'investitore.

Sulla scorta delle informazioni ricevute, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio, gli intermediari valutano se l'operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, comporti rischi che egli possa sopportare compatibilmente con i suoi obiettivi, abbia natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi (art. 40).

Sulla base delle informazioni acquisite, l'intermediario procede alla valutazione dell'adeguatezza dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari rispetto al cliente o potenziale.

La finalità è raccomandare servizi di investimento e strumenti finanziari adatti al profilo del singolo investitore.

In mancanza di una base conoscitiva idonea a valutare l'adeguatezza, l'intermediario non potrà prestare servizi di consulenza o di gestione patrimoniale.

Gli artt. 41 e 42 del Reg. trattano della valutazione di appropriatezza: è relativa ai servizi di investimento per i quali l'intermediario si limita ad eseguire disposizioni del cliente.

L'art. 41 Reg. stabilisce che gli intermediari, nel caso di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, chiedono al cliente o potenziale cliente informazioni sulla conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.

Dette informazioni si riferiscono ai tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, alla natura, volume e frequenza delle operazioni e al periodo durante il quale sono state eseguite, al livello di istruzione, alla professione del cliente, se rilevante, anche precedente.

Sulla base delle informazioni acquisite, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

Quando ritengono che lo strumento o il servizio non sia appropriato, gli intermediari avvertono il cliente di tale situazione.

Ove questi non fornisca le informazioni richieste o se le informazioni non sono sufficienti, l'intermediario dà comunicazione al cliente di non essere in grado di valutare l'appropriatezza dell'operazione, prima di darne corso (art 42).

In sintesi, la valutazione di appropriatezza riguarda diversi servizi di investimento: la negoziazione per conto proprio (acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti), esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini, etc.

Essa impone la verifica di un livello di conoscenza ed esperienza in capo al cliente che permetta di comprendere i rischi connessi alla decisione di investimento da assumere.

Ove l'investitore non abbia fornito gli elementi necessari, si potrà procedere alla prestazione dei servizi, comunicando l'impossibilità di determinare l'appropriatezza delle decisioni di investimento.

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dagli artt. 39, 40, 41 e 42, ove non ricorrano le particolari condizioni di deroga di cui all'art. 43, determina da parte dell'intermediario la violazione dell'art. 21, co. 1 lett. a) e b) del D. Lgs. 58/98.

2. Le operazioni di aumento di capitale del 2014

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Vicenza nella riunione del 18 Febbraio 2014 (all. n .127 relazione Consob) ha pianificato due operazioni di aumento di capitale:

- un'offerta a pagamento mediante emissione di azioni ordinarie in opzione ai soci per un importo massimo di €700.000.000.
- un'operazione di aumento di capitale ordinario a pagamento mediante azioni ordinarie finalizzata all'ampliamento della base sociale da offrire esclusivamente ai non soci per un importo massimo di € 300.000.0000 in massimo tre anni con possibilità di finanziare le azioni (mini aucap 2014).



Nel corso della riunione consiliare del 4.3.2014 (all. n. 128 relazione Consob) il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio delle due operazioni sul capitale in relazione all'aumento di capitale 2014.

L'importo massimo è stato definito in € 700.000.000, con riconoscimento del diritto di opzione in rapporto di una azione ogni otto possedute e un premio di fedeltà pari a una nuova azione ogni cinque sottoscritte, trascorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Il prezzo di emissione delle nuove azioni sarebbe stato pari a quello approvato dalla prossima assemblea dei soci.

Per il mini aucap 2014 è stato determinato un controvalore dell'offerta per un importo massimo di € 300.000.000 con un prezzo di sottoscrizione determinato dall'assemblea dei soci.

L'offerta sarebbe stata riservata ai non soci, per un importo massimo di cento azioni sottoscrivibili, importo finanziato dalla banca fino al 100% del prezzo di sottoscrizione, con durata del finanziamento quinquennale a un tasso dell'1% per l'ammontare emesso nel 2014.

L'operazione di mini aucap, per le condizioni connesse all'assistenza finanziaria ex art 2358 c.c., sarebbe stata condizionata all'autorizzazione assembleare rilasciata al consiglio di amministrazione.

Nel corso della seduta del 15.4.2014 (all. n. 132 relazione Consob), il Consiglio di Amministrazione ha definitivamente approvato l'operazione di aumento capitale, deliberando un aumento scindibile di capitale sociale a pagamento fino a un controvalore massimo di € 608.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie.

Il rapporto di opzione è stato ridefinito sulla base del nuovo ammontare di emissione: è stata attribuita la nuova azione per ogni 9 possedute ed è stato modificato il rapporto di attribuzione del premio fedeltà (un'azione ogni quattro); le azioni eventualmente inoptate sarebbero state offerte al pubblico indistinto e assegnate a coloro che ne avessero fatto richiesta durante il periodo di offerta.

Le azioni sono state emesse al prezzo di 62,5 €, determinato sulla base della relazione estimativa dell'esperto indipendente.

Con riguardo al mini aucap, l'assemblea dei soci del 26.4.2014 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a concedere nuovi soci i finanziamenti correlati alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale finalizzato all'ampliamento della base del sociale.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.4.2014 (all. n. 134 relazione Consob) ha deliberato all'unanimità l'offerta riservata ai nuovi soci, con avvio contestuale all'inizio dell'offerta sull'aumento di capitale e con termine al 19-12-14.

L'8.5.2014 Consob ha approvato il prospetto relativo all'AUCAP 2014, quindi la banca con lettera 9 maggio 2014 ha dato tempestiva comunicazione agli azionisti sui dettagli delle operazioni informandoli della facoltà di esercitare per intero il diritto di opzione in relazione alle azioni eventualmente inoptate.

Il periodo di adesione alle offerte sull'aucap ha riguardato l'arco temporale tra il 12 maggio 2014/ 8 agosto 2014.

 523

Le adesioni al mini aucap sono state raccolte nel periodo tra il 12 maggio 2014 e il 19 dicembre del 2014.

La misura di rafforzamento patrimoniale è stata deliberata per raggiungere migliori standards di mercato in termini di ratios prudenziali, alla luce dell'approssimarsi della supervisione unica europea.

3. La richiesta dati da parte di Consob

L'8 maggio 2014 Consob ha comunicato a BPVi l'approvazione delle operazioni suddette e il giorno seguente BPVi ha depositato presso l'Autorità di Vigilanza la Nota Informativa e la Nota di Sintesi relative alle due operazioni sul capitale (doc. n. 618 e 619 P.M.).

Con nota del 16 maggio 2014 (doc n. 14 prod. Consob udienza 13 .12.2019) la Divisione Intermediari Ufficio Vigilanza Banche ed Imprese di Assicurazione di Milano di Consob ha richiesto a Banca Popolare di Vicenza - ai sensi dell'art.8 I co. D.L.vo. 58/98 - l'invio, nel termine di sette giorni dalla ricezione, di specifiche informazioni sulle modalità programmatiche ed operative di conduzione delle due distinte operazioni di aumento del capitale sociale, ossia relativamente:

- all'offerta in opzione agli azionisti e ai possessori di obbligazioni convertibili dei prestiti obbligazionari denominati "Banca Popolare di Vicenza 15. A Emissione Subordinato Convertibile codice ISIN IT 0004548258" e " Banca Popolare di Vicenza 5% 2013/2018 convertibile con facoltà di rimborso in azioni-codice ISIN IT 0004932031" di azioni ordinarie di nuova emissione e di obbligazioni nominative "Banca Popolare di Vicenza seconda emissione obbligazioni nominative codice ISIN IT 0005022048" e alla contestuale offerta al pubblico indistinto dell'eventuale inoptato ("Aucap 2014");

- all'operazione di aumento del capitale sociale ordinario, a pagamento, per un importo complessivo massimo di 300 milioni di euro di durata triennale con offerte annuali, finalizzata all'ampliamento della base sociale (mini aucap).

Nella nota 16 maggio Consob ha in primis sottolineato il dovere dell'intermediario di *"apprestare le opportune cautele a protezione dei clienti in sede di adesione all'offerta atte a garantire la correttezza dei comportamenti da porre in essere nella relazione con la clientela, nonché ad attivare adeguati strumenti di controllo, anche di tipo continuativo e in costanza del periodo di adesione all'offerta, volte ad intercettare eventuali anomalie e comportamenti non conformi da parte della struttura"*.

L'ufficio di vigilanza di Consob ha richiesto con riferimento all'Aucap di indicare le *"modalità operative adottate per l'adesione all'offerta precisando se ed in quali termini la banca intenda prestare il servizio di consulenza e svolgere i controlli di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni; al riguardo, andrà precisato il "trattamento" riservato alle operazioni risultate non adeguate all'esito dei pertinenti controlli;" e le "misure di gestione dei conflitti di interesse relativi all'offerta di cui trattasi. In tale ambito, andranno fornite indicazioni circa l'eventuale riconoscimento di forme di incentivazione al personale collegate ai risultati dell'operazione"*;



per il Mini Aucap di indicare "i presidi procedurali e/o le cautele adottate al fine di garantire, così come rappresentato nella documentazione d'offerta, la prestazione del servizio di consulenza in relazione agli ordini dei clienti".

Con riferimento ad entrambe le operazioni, Consob ha inoltre prescritto l'invio con cadenza mensile per tutto il periodo di apertura dell'offerta al pubblico (da giugno a dicembre) di un prospetto relativo a:

- "numero di operazioni risultate adeguate o appropriate e non adeguate o non appropriate al profilo del cliente con relativo controvalore, al riguardo andrà specificato il numero di operazioni eventualmente eseguite in regime di appropriatezza disposte nonostante un preventivo giudizio di non adeguatezza da parte dell'intermediario."

- "dettagli sulle operazioni di finanziamento finalizzato al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto di offerta concesso dalla banca agli aderenti all'operazione con indicazione del numero di clienti interessati da tale operatività nonché dell'ammontare medio finanziato e investito nell'operazione".

4. I presidi organizzativi comunicati a Consob.

Nella comunicazione formale (a firma del d.g. Samuele Sorato) fatta alla divisione intermediari in data 23 maggio 2014 (doc 595 P.M. e all. 15 prod. CONSOB 13.12.2019), la banca ha riscontrato la richiesta dell'organo di vigilanza datata 16.5.2014 e ha comunicato l'intenzione di:

"astenersi in relazione all'offerta in opzione dalla prestazione di raccomandazioni personalizzate all'investimento".

Ha pertanto escluso la applicabilità della valutazione di adeguatezza di cui all'articolo 40 regolamento intermediari, la cui efficacia necessariamente bloccante in caso di prestazione del servizio di consulenza avrebbe interferito con il libero esercizio del diritto di opzione (e della connessa prelazione).

Pertanto, è stato fatto divieto di prestare qualsivoglia attività consulenziale in favore dei titolari del diritto di opzione e in relazione all'adesione all'aumento di capitale.

Al fine di dare effettività alla menzionata prescrizione interna ed evitare forme surrettizie di raccomandazione personalizzata l'investimento la banca ha dichiarato di aver "implementato modalità specifiche di adesione all'offerta idonee a contenere le occasioni di contatto diretto tra gli addetti di rete i titolari del diritto di opzione."

La missiva prosegue con l'indicazione dei due presidi predisposti dall'istituto per garantire la genuinità dell'iniziativa del cliente titolare del diritto di opzione.

Il D.G. ha esposto che - dopo la pubblicazione della documentazione di offerta - è stata inviata agli azionisti una comunicazione informativa (datata 9 maggio 2014) che illustra le caratteristiche dell'operazione e le modalità di adesione.

I soci avrebbero potuto aderire all'aumento di capitale secondo due distinte modalità:

1. inviando per posta all'ufficio soci il modulo allegato all'informativa.
2. inserendo il proprio codice fiscale in un'apposita pagina web sul sito internet della Banca Popolare di Vicenza.

Nel documento indicato si attesta che -nel corso dell'operazione di aumento di capitale - l'intermediario avrebbe proceduto "nella normalità dei casi" alla

formalizzazione dell'adesione, solo dopo la manifestazione di interesse da parte dei clienti a mezzo delle due modalità.

Nell'allegato 3) alla nota del 23 maggio Giuseppe Ferrante, responsabile della funzione *compliance*, ha illustrato lo scopo delle operazioni, individuato negli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, in accordo alla normativa comunitaria e nazionale, e di allargamento della base sociale, rimarcando che eventuali operazioni di finanziamento risultano previste solo con riferimento all'operazione di Mini Aucap.

Parimenti, nella nota inviata a Consob in data 4 luglio 2014 (doc 596 P.M.), Banca Popolare - a mezzo del D.G. Sorato - ha confermato che le modalità di offerta in opzione agli azionisti e possessori di obbligazioni convertibili erano immutate, l'offerta in opzione aveva registrato 20.448 adesioni perfezionate tutte ad iniziativa cliente con valutazione positiva della appropriatezza nella misura dell'83,9%

Con la nota del 15 ottobre 2014 (doc 598 P.M.), Banca Popolare ha confermato che l'unica operatività nell'ambito dell'offerta opzione è ad iniziativa cliente, tutti i 29.364 sottoscrittori aventi diritto avevano aderito all'offerta previa valutazione di appropriatezza.

Conclusivamente - in relazione all'aumento di capitale 2014 in base alle informative fornite dall'istituto alla vigilanza (in conformità alla previsione della normativa interna e di settore) - la banca si sarebbe astenuta dalla prestazione di servizi di consulenza all'investimento in favore dei titolari del diritto di opzione o prelazione (potenziali sottoscrittori di una quota parte dell'aumento di capitale pari a quasi 500 mln/euro), mantenendo rispetto ad essi un ruolo "neutro".

5. Il quadro procedurale di BPVI per la prestazione dei servizi di consulenza

La delibera del Cd.A. del 26.02.13 (All. 1036 rel. Isp. Consob) "informativa precontrattuale per la clientela" dell'Ottobre 2013 per la prestazione del servizio di consulenza in relazione agli ordini azionari e, più in generale, alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e servizi accessori con riferimento all'anno 2014 definisce il modello procedurale del servizio di consulenza adottato dalla banca.


Il servizio è suddiviso in: consulenza a listino (relativa alla maggior parte dei consigli formulati dalla banca) e consulenza di portafoglio (diffusione molto più ridotta).

Il modello di servizio adottato da banca Popolare prevede una distinzione fondamentale tra prodotti che sono oggetto necessariamente dei consigli in fase di investimento e prodotti che possono essere esclusivamente oggetto di ordini di iniziativa del cliente.

I prodotti collocati dalla banca o comunque in conflitto di interessi rientrano nel perimetro della consulenza obbligatoria, per la quale è previsto il test di adeguatezza bloccante, senza possibilità di escludere lo stesso in caso di imputazione dell'iniziativa dell'ordine di acquisto o della sottoscrizione al cliente.

Per la collocazione di prodotti diversi, che non rientrano nel perimetro della consulenza obbligatoria si prevede:

1. l'iniziativa esclusiva del cliente
2. la sottoposizione dell'ordine ad un test di adeguatezza non bloccante;



526

3. in caso di giudizio di inadeguatezza, l'operatore segnala al cliente l'inadeguatezza ed effettua anche la valutazione di appropriatezza; in caso di ulteriore esito negativo, il cliente ha facoltà di procedere comunque con l'operazione, confermandola esplicitamente³⁶².

Il modello interno di BPVi prevede che siano sempre esclusi dal servizio di consulenza le operazioni aventi ad oggetto azioni (senza distinzione tra quelle emesse dalla Banca o da Terzi); conclusivamente, il titolo azionario BPVi è espressamente escluso dal servizio di consulenza dalla normativa interna che prevede, in via generale un divieto all'erogazione di consigli di investimento, con indicazione quale unico presidio al conflitto di interessi della "disclosure dell'interesse della Banca quale emittente del titolo"³⁶³.

La normativa interna di BPVi (v. in particolare il "Manuale Soci" aggiornato al marzo 2013 all. 653 pag.4 alla relazione ispettiva cit.) esclude, sia in caso di emissione di azioni che di vendita delle stesse sul mercato secondario, che il personale a contatto con la clientela possa consigliare l'investimento in azioni della Banca (il conflitto d'interesse in tal caso è oggetto di sola *disclosure*); tuttavia, il presidio di consulenza obbligatoria, con il connesso giudizio di adeguatezza bloccante, opera anche con riguardo a tali strumenti allorché sussistano profili di conflitto d'interesse derivanti da un'attività di collocamento in concreto svolta ad iniziativa della Banca.

In siffatto sistema, invero, il rischio della dissimulazione di consigli all'investimento con imputazione dell'iniziativa al cliente esiste per tutti i prodotti estranei alla consulenza obbligatoria; con la sensibile differenza che nella generalità dei casi non si riscontrano condotte opportunistiche da parte dell'intermediario, non sussistendo conflitti di interesse.

Per il titolo azionario BPVi, l'esclusione dell'obbligatorietà della consulenza (e del connesso giudizio di adeguatezza bloccante) si accompagna ad un evidente conflitto d'interessi tra l'obiettivo di collocamento della Banca e quello dei potenziali acquirenti. La consulenza su azioni proprie è stata formalmente prevista come obbligatoria solo nel corso dell'aucap 2014 per un limitato periodo di tempo in relazione all'offerta destinata al pubblico indistinto e ai nuovi soci relativamente alle "azioni inoptate"; essa è stata sottoposta ad un sistema di valutazione "depotenziato" rispetto ai criteri ordinariamente applicati a strumenti finanziari con caratteristiche analoghe (ossia senza verifica di compatibilità con l'obiettivo di investimento).

A far data dal 9.7.2014, la Divisione Intermediari Consob ha imposto il ripristino del test di adeguatezza "ordinaria", pertanto la consulenza è divenuta non più "obbligatoria" ed è stata prevista la possibilità di impartire ordini d'iniziativa cliente, con l'esecuzione di un test non bloccante.

5.1 Il sistema di valutazione dell'adeguatezza

³⁶² Cfr relazione Consob pag. 12453

³⁶³ Cfr relazione Consob pag. 127



Come dianzi esposto, l'azione popolare Vicenza è stata sottratta al sistema di valutazione dell'adeguatezza adottato per gli altri strumenti finanziari illiquidi.

Occorre preliminarmente chiarire che, nell'ambito del quadro procedurale predisposto dalla banca, è necessario distinguere il sistema di valutazione dell'adeguatezza adottato per l'operatività ordinaria da quello predisposto per le operazioni di aumento capitale.

5.2. Il modello per l'operatività ordinaria

Il modello di adeguatezza per la operatività ordinaria consente di distinguere la finalità dell'investimento nel proprio titolo azionario in mutualistica o speculativa, presuppone sempre l'iniziativa del cliente (sulle azioni proprie la banca non svolge servizi di consulenza attiva).

Per le operazioni poste in essere su iniziativa cliente con finalità mutualistica è previsto un controllo di mera appropriatezza per i nuovi soci che acquistano fino a 100 azioni (per i quali la finalità mutualistica è presunta) e un controllo di adeguatezza non bloccante e depotenziato per i vecchi soci o per i nuovi soci che acquistano più di 100 azioni con finalità mutualistica dichiarata nel modulo d'ordine.

Per le operazioni realizzate su iniziativa cliente con finalità speculativa è previsto invece un test di adeguatezza non bloccante.

Secondo il modello operativo comunicato alla vigilanza, una volta pervenuta la manifestazione di interesse da parte del cliente, l'operatore avrebbe così agito:

- in caso di ordine adeguato: avrebbe comunicato che "per il presente ordine il cliente non si avvale del servizio di consulenza ma agisce di propria iniziativa. L'operazione risulta adeguata" (cfr il formulario allegato 1200 relazione Consob);

- in caso di ordine inadeguato: avrebbe comunicato al cliente l'esito del test, con facoltà di quest'ultimo di confermare la propria volontà di eseguire l'ordine (all.1202); in tal caso sarebbe stato eseguito il test di appropriatezza, anch'esso naturalmente non bloccante (v. all.1203) e dato esecuzione all'ordine se il cliente avesse mantenuto l'intenzione di acquisto sottoscrivendo il relativo modulo³⁶⁴.

Con la nota autorizzativa del 2 maggio 2012 è stata approvata la policy sulla modalità di gestione a fini Mifid delle azioni emesse da Banca Popolare Vicenza, si è previsto l'attivazione del regime mitigato dei controlli solo nel caso in cui la richiesta di acquisto/sottoscrizione di azioni emesse dalla banca sia avvenuta su iniziativa del cliente.

5.3 Il modello predisposto per l'Aucap e il mini aucap 2014

Nel corso delle due operazioni di aumento di capitale la banca non ha fatto uso del sistema ordinario di valutazione dell'adeguatezza.

Per l'aumento di capitale, in relazione ai soci titolari del diritto di opzione/prelazione, la normativa interna ha stabilito che la banca non potesse prestare il servizio di consulenza, in quanto l'esecuzione di un test di adeguatezza bloccante avrebbe potuto comportare una preclusione all'esercizio dei diritti

³⁶⁴ Cfr relazione Consob pag. 134

di opzione (la circostanza è stata esplicitata dal DG Sorato nella comunicazione del 23.5.2014).

L'adesione da parte del pubblico indistinto è stata sottoposta alla valutazione di adeguatezza/appropriatezza con modalità diversificate nel tempo; il discrimine temporale è il 9.7.2014

Come esposto sopra, la consulenza su azioni proprie è stata formalmente prevista come obbligatoria solo nel corso dell' aucap 2014 per un limitato periodo di tempo in relazione all'offerta destinata al pubblico indistinto e ai nuovi soci relativamente alle "azioni inoptate"; essa è stata sottoposta ad un sistema di valutazione "depotenziato" rispetto ai criteri ordinariamente applicati a strumenti finanziari con caratteristiche analoghe (ossia senza verifica di compatibilità con l'obiettivo di investimento).

A far data dal 9.7.2014, la Divisione Intermediari Consob ha imposto il ripristino del test di adeguatezza "ordinaria", pertanto la consulenza è divenuta non più "obbligatoria" ed è stata prevista la possibilità di impartire ordini d'iniziativa cliente, con l'esecuzione di un test non bloccante³⁴⁹.

6. L'ispezione Consob 2015

Antonio Messineo - capo del team ispettivo Consob - esaminato all'udienza del 19.9.2019, ha riferito gli esiti dell'accertamento ispettivo effettuato con lettera di incarico del 21-4-2015 nei confronti della banca popolare di Vicenza.

L'ispezione ha avuto ad oggetto:

- l'articolazione del processo di budget
- la configurazione dei sistemi di incentivazione del personale
- i presidi sui conflitti di interesse
- il processo di definizione della proposta di aggiornamento di valore delle azioni
- il servizio di consulenza
- la valutazione dell'adeguatezza e le modalità di gestione degli ordini da parte della clientela.

L'attività ispettiva è stata finalizzata a indagare specificamente le modalità di definizione del prezzo dell'azione e la verifica della operatività sul titolo proprio da parte della banca nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2014 al Febbraio del 2015.

La verifica in loco – avviata in data 22.4.2015 – è terminata il 24.2.2016, nel corso della stessa si è proceduto all'acquisizione documentale, all'interlocuzione con gli esponenti della banca e all'estrazione delle caselle di posta elettronica degli esponenti di vertice del gruppo.

All'esito dell'accertamento, con le note del 29 marzo 2016 (doc n. 607 e 608 P.M.) è stato avviato nei confronti dei vertici aziendali e della stessa banca un procedimento sanzionatorio ex art 190 e 195 T.U.F. in relazione a molteplici violazioni dell'art 21 T.U.F. e dell'art 15 regolamento congiunto banca Italia Consob, violazioni riscontrate all'esito dell'accertamento ispettivo

³⁴⁹ Cfr testimonianza Messineo, udienza 19.9.2019 fonoreg. pag.45 ss



529

Dagli esiti dell'accertamenti ispettivi condotti nel 2015 è emersa evidenza di un quadro informativo falso e fuorviante fornito dall'istituto nel corso dell'interlocuzione cartolare con la vigilanza in relazione a specifici aspetti delle operazioni di aumento di capitale del 2014.

7. L'aucap e il budget Mifid

L'ispettore Messineo ha riferito in dibattimento che la decisione di avviare le operazioni straordinarie sul capitale nel 2014 è stata assunta successivamente all'approvazione dei documenti di pianificazione strategica ed operativa; le operazioni di aumento di capitale nel 2014 pertanto non trovano alcun riferimento nei documenti di pianificazione e principalmente nel budget Mifid.

Il Budget Mifid è il documento che definisce l'obiettivo di collocamento dei prodotti finanziari, con una grandezza denominata potenziale effettivo di budget; essa rappresenta il volume dei prodotti mifid che l'operatore può collocare presso i portafogli dei clienti rispettando i requisiti di adeguatezza.

L'aumento di capitale 2014 - pur trattando di un prodotto mifid - non è stato incluso nell'ambito degli obiettivi di collocamento della banca, pertanto il monitoraggio degli obiettivi commerciali riguardanti le operazioni di AUCAP è stato ricostruito in sede ispettiva attraverso l'analisi delle caselle di posta elettronica di Sorato, Giustini, Amato, Premi e altri esponenti di vertice della banca, le dichiarazioni rilasciate da alcuni dipendenti BPVI all'Audit e le note chiarimenti con la relativa documentazione accompagnatoria fornite dalla banca al team ispettivo.

8. Le risultanze ispettive sulla genuinità dell'iniziativa cliente

Gli accertamenti ispettivi hanno svelato il carattere non veritiero del quadro informativo fornito dalla banca alla vigilanza in relazione alle operazioni sul capitale 2014, teso a prospettare un ruolo neutro dell'istituto nel collocamento delle azioni di nuova emissione (come riportato nelle note informative sopra richiamate).

In particolare, l'ispezione del 2015 ha accertato l'assunzione da parte della banca di un ruolo proattivo nel collocamento delle azioni di nuova emissione, concretizzatosi nella messa a punto di un'accurata strategia commerciale tesa al collocamento dei titoli alla clientela, attività di cui non è stata fornita alcuna informazione alla vigilanza.

Quanto alla genuinità dell'iniziativa cliente in occasione dell'aumento di capitale 2014, da subito - in sede ispettiva - è emersa evidenza della natura meramente formale dei presidi organizzativi predisposti dalla banca (l'invio per posta all'ufficio soci della dichiarazione di adesione ovvero la compilazione del modulo sul sito web della banca), di fatto aggirati nella pratica commerciale.

La manifestazione di interesse poteva essere inserita sul sito internet della banca da chiunque fosse in possesso del codice fiscale dell'avente diritto (non erano richieste le credenziali di accesso), inoltre il 60% (652 di 1083) delle manifestazioni di interesse pervenute via web risultano immesse da indirizzi IP di personal computer in uso ai dipendenti della banca.



530

Quanto alle manifestazioni di interesse inviate per posta, il team ispettivo ha accertato che si è instaurata la prassi operativa "non quantificabile" dell'invio delle lettere contenenti le manifestazioni di interesse dalle filiali, previa consegna *brevis manu* da parte dei clienti.

Contrariamente a quanto esposto dalla banca all'autorità di vigilanza, nella maggioranza dei casi (26.000 su 29.000), le adesioni all'offerta da parte degli opzionisti si sono concretizzate al di fuori del sistema nella preventiva raccolta delle manifestazioni di interesse.

Mediante le modalità predisposte dalla banca hanno aderito all'invito solo 2.778 dei 29.360 NDG titolari del diritto di opzione e prelazione (9.4%), inviando 1.695 lettere e 1.083 manifestazioni di interesse via web³⁶⁶.

9. L'attività di pianificazione commerciale dell'aucap

Francesco Adria, dirigente Consob responsabile del servizio di vigilanza sulle banche, escusso in dibattimento all'udienza del 23.1.2020, ha ricostruito il processo di interlocuzione tra Popolare di Vicenza e Consob in relazione all'aumento di capitale del 2014, evidenziando che gli esiti dell'accertamento ispettivo del 2015 hanno dimostrato che i vertici di Popolare Vicenza - lungi dal contenere le occasioni di contatto con la clientela così come rappresentato alla vigilanza - hanno messo a punto un'articolata strategia commerciale finalizzata a sollecitare la rete a favorire la sottoscrizione dei titoli azionari da parte della clientela.

Dall'ispezione è emerso che dapprima è stato individuato un obiettivo di raccolta capitale (700 milioni di euro) sulla base delle sole esigenze di patrimonializzazione dell'istituto, successivamente, per garantire il successo dell'operazione - a partire da Marzo 2014 (prima della pubblicazione del prospetto informativo), è stata avviata un'intensa attività di contatto con la clientela concretizzatasi nella raccolta di manifestazioni di interesse, con l'attivazione di un applicativo informatico dedicato alla raccolta delle intenzioni di sottoscrizione degli investitori, infine si è previsto uno stringente sistema di monitoraggio delle adesioni pervenute con comunicazioni infra giornaliera dei risultati raggiunti dalla rete.

Sono state create liste dei clienti da contattare, individuati sulla base del solo criterio della disponibilità finanziaria, tralasciando qualsivoglia valutazione del profilo di adeguatezza.

Il teste ha chiarito che si è trattato di una prassi operativa contrastante con il modello di servizio e con la disciplina in materia di vigilanza, in pratica si è realizzata un'attività di consulenza surrettizia non accompagnata dai presidi previsti dalla disciplina Mifid e in assenza di qualsiasi tipo di comunicazione a Consob.

Di questa attività è stata sistematicamente tacita l'esistenza nel corso delle interlocuzioni con l'autorità di vigilanza³⁶⁷.

³⁶⁶ Cf. testimonianza Messina, udienza 19.9.2019 fonoreg. pag. 21 ss- relazione Consob pag. 138 ss.

³⁶⁷ Cf. testimonianza Adria udienza 23.1.2020 fonoreg. pag. 63 ss, relazione Consob pag.72 ss.

L'accurata pianificazione commerciale e la successiva attività di raccolta delle manifestazioni di interesse sono state ricostruite in dettaglio da Alberto Mossetti nel corso dell'udienza del 16.1.2020.

Il teste è stato a capo della Direzione Controllo di Gestione e Pianificazione ed ha coordinato l'Unità Organizzativa CRM -Customer Relationship Management-, ha spiegato in dibattimento che - in occasione dell'aumento di capitale 2013 e 2014 - fu incaricato da Sorato e Giustini di effettuare una valutazione iniziale del potenziale di collocamento dell'operazione di aumento di capitale, fondata sulla disponibilità finanziaria dei potenziali aderenti.

Dopo aver individuato il potenziale di collocamento (stimato in circa 700 milioni di euro) furono create tre liste clienti, differenziate per disponibilità finanziarie:

1. clienti soci con alto potenziale, circa 10.000 nominativi, ossia i soci che avevano disponibilità finanziarie in eccesso rispetto al loro diritto di opzione, con valori 20 volte superiori al diritto di opzione;
2. il pubblico indistinto con alto potenziale, stessa fattispecie riferita ai clienti non soci;
3. clienti soci con potenziale inferiore.

Le liste furono predisposte per supportare la rete di vendita nel contatto con i soci e i clienti.

Nel marzo 2014 le liste furono caricate sulla piattaforma intranet della banca e messe a disposizione della rete per l'inserimento in esse delle disponibilità all'adesione all'aumento di capitale manifestate dai clienti contattati dalle filiali.³⁶⁸

L'operatore inseriva nella piattaforma il codice del cliente ed il numero di azioni "prenotate" in modo da fornire un resoconto anticipato dell'andamento dell'operazione di aumento capitale.

La piattaforma in pratica fu utilizzata per una valutazione prognostica delle potenzialità di raccolta dell'aumento di capitale, "prima dell'inizio dell'offerta"³⁶⁹.

L'analisi delle caselle di posta elettronica dei dirigenti del gruppo svolta in sede ispettiva ha consentito di dare ampio riscontro documentale all'attività di pianificazione commerciale descritta da Mossetti.

Emanuele Giustini - con mail datata 19 Febbraio 2014 (doc n 156 prod. P.M.) - ha invitato le direzioni generali e le direzioni di segmento - in vista dell'aucap - a effettuare i seguenti adempimenti al fine di conseguire un obiettivo di raccolta per l'aucap di 700 milioni di euro:

**Cose da fare:*

A) tenere i clienti liquidi

³⁶⁸ Cfr testimonianza Mossetti 16.1.2020 fonoreg. Pag. 73 *“La finalità era quella di indicare chi contattare prioritariamente, in modo tale che gli sforzi di contatto della rete di vendita fossero indirizzati verso soci e clienti che avessero la possibilità di aderire all'aumento di capitale.”*

³⁶⁹ Ibidem pag. 74.

B) aggiornare i profili dei clienti entro aucap, come indicato da campagna in corso abbiamo i profili fermi da oltre due anni per la maggior parte della clientela, (infatti, la presenza di un questionario non aggiornato da un certo numero di anni non avrebbe consentito il superamento dei controlli di adeguatezza n.d.s.)

C) continuare nelle attività in corso,

D) spiegare ai nostri (compresi i cassieri) i motivi dell' aucap"

Il 27 febbraio 2014 (doc. n. 230 P.M.) Claudio Giacom (il cui referente diretto era Emanuele Giustini³⁷⁰)- responsabile della direzione generale Veneto Occidentale - ha comunicato alle aree territoriali le prime anticipazioni riservate sull'iniziativa, dando indicazioni alle aree territoriali di individuare il potenziale pubblico indistinto per verificarne la corretta profilatura e di far diventare soci con il numero minimo di azioni i nominativi target di cui alle liste clienti non soci atteso che in quel caso la profilatura Mifid sarebbe ininfluenta", allineare i collaboratori in rete a tenere liquide le posizioni in scadenza con eventuali "time deposit" fino a maggio.

La mail di Giacom costituisce una significativa prova documentale della strategia messa a punto dalla divisione mercati di frazionare la raccolta delle adesioni del pubblico indistinto in due fasi per precostituire i diritti di opzione e prelazione al fine di eludere il controllo di adeguatezza.

In pratica, il test di adeguatezza, previsto per le adesioni del pubblico indistinto fino al 9.7.2014, poteva essere evitato facendo acquistare sul secondario - prima dell'aucap - 100 azioni (operazione non sottoposta al test di adeguatezza perché lo scopo mutualistico era presunto); avviato l'aucap, il neo socio, titolare dei diritti di opzione e prelazione, partecipava all'aumento di capitale senza effettuare la valutazione di adeguatezza.

In sede ispettiva è stato accertato che 963 clienti che hanno acquistato 100 azioni nel febbraio e marzo 2014, hanno poi esercitato i diritti di prelazione e opzione durante l'aumento di capitale per acquistare circa 15 milioni di euro di azioni e 5 milioni di obbligazioni.³⁷¹

Significativa è la mail del 13.03.14 (doc n. 158 P.M.) con cui Mosserti invia a Giustini, Turco e Romano, Responsabile della Direzione Supporto Rete, il prospetto dei "potenziali rivisti" per l'Aucap 2014 suddivisi per Aree e Direzioni Regionali "come richiesto da Emanuele" (Giustini).


Lo schema contiene una ripartizione per singole aree territoriali degli obiettivi effettivi di collocamento delle azioni di nuova emissione, basato sulla somma dei tre distinti target di clientela (le liste eventi) dianzi descritte.

Complessivamente si stima un potenziale di collocamento di 755.000.000 euro.

Prima della pubblicazione del prospetto informativo, gli obiettivi di collocamento sono stati declinati per singole aree territoriali e comunicati via mail da Emanuele Giustini ai direttori regionali in data 19 Marzo 2014 (doc 240 P.M.).

³⁷⁰ Cfr testimonianza Giacom, udienza 13.6.2019.

³⁷¹ Cfr relazione Consob pag. 139.



Con mail 18 marzo del 2014, inviata dalla divisione mercati BPVi ai direttori regionali e capi area (doc 237 P.M.), i destinatari sono stati avvisati del caricamento in piattaforma delle liste dei clienti da contattare e i destinatari sono stati invitati a contattare la clientela presente nelle liste, "dando le priorità di contatto come sopra indicate".

Nella mail si legge che l'attività deve essere completata entro il 30 Aprile (prima dell'approvazione del prospetto pubblicato l'8 maggio 2014).

Si dà l'indicazione a ogni direttore di filiale di assegnare i nominativi ai propri collaboratori ("vi ricordiamo che ogni direttore di filiale deve da subito assegnare i nominativi ai propri collaboratori, coinvolgere i propri collaboratori a spiegare i contenuti delle liste e a dare gli obiettivi di contatto").

Si evidenzia infine che "la email non va inoltrata alle filiali ma è a uso esclusivamente vostro".

Il 20 marzo 2014 Mossetti comunica via mail a Giustini Romano, Turco, Amato e Zambotto- l'attivazione della piattaforma (doc. 246 P.M.), allega alla mail istruzioni operative per "permettere alla rete l'inserimento e il monitoraggio delle manifestazioni di interesse per l'acquisto di nuove azioni da parte di Soci e non".

Mossetti ha chiarito in dibattimento che le attività commerciali pianificate per l'aumento di capitale furono illustrate nel corso di riunioni mensili organizzate dalla divisione mercati e presiedute da Emanuele Giustini, riunioni cui partecipava "la prima linea della divisione mercati", i direttori regionali e i capi area.

Gli obiettivi di collocamento sono stati successivamente aggiornati e rivisti alla luce delle nuove delibere consiliari; infatti, nel corso della seduta del C.d.A. del 15 Aprile 2014 è stato deliberato in € 680.000.000 l'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale riservato ai soci contro la precedente indicazione del 18 febbraio di 700 milioni.

La prova documentale è costituita dalla email 22 aprile 2014 (doc 399 P.M.) inviata da Mossetti a Giustini, Amato, Balboni, Turco, Romano, Santilli, Vanetti e Vignoli avente ad oggetto "documento incontro capi area domani", in essa si individuano i nuovi obiettivi di collocamento dell'aucap quantificati in un totale complessivo di 677 milioni di euro distribuiti sulle tre categorie di clienti richiamate da Mossetti.

Nella mail si legge "come concordato non saranno stampate consegnate le pagine relative all'assemblea e all'aucap da pagina 17 a pagina 30".

Mossetti ha spiegato in dibattimento il riferimento alla necessità di non stampare le pagine contenute nella mail con la necessità di mantenere un profilo riservatezza per evitare problemi con Consob che non aveva autorizzato ancora il prospetto; inoltre, anche dal punto di vista sindacale, occorre limitare la divulgazione delle informazioni scritte in quanto vigeva il divieto ai sensi della normativa MIFID per i dipendenti della banca di sollecitare l'acquisto di azioni proprie⁵².

In senso conforme, Costante Turco (dirigente BPVi addetto allo staff divisione mercati) ha riferito che tutte le attività di promozione dell'aucap furono tenute

⁵² Cfr. testimonianza Mossetti, 16.1.2020 fonoreg, pag. 77-78



riservate, in quanto la banca non avrebbe potuto promuovere l'aumento di capitale e svolgere attività di consulenza³⁷³.

Gianmaria Amato, direttore commerciale e responsabile della direzione coordinamento commerciale, ha ricordato che la diffusione delle indicazioni scritte dell'operatività di promozione dell'aumento di capitale fu limitata alle direzioni regionali in quanto "si stava utilizzando uno strumento di raccolta adesioni prima che il prospetto informativo fosse autorizzato"³⁷⁴.

Significativa della preoccupazione del *management* di evitare di diffondere via mail le linee guida della pianificazione di questa attività è la mail del 18 marzo 2014 (doc 159 P.M.) inviata da Margherita Zambotto, vice responsabile dell'ufficio *retail* al suo superiore Amato.

La Zambotto manifesta preoccupazione per l'intenzione di Turco di inviare a tutte le filiali le liste dei clienti e l'applicativo per la raccolta delle manifestazioni di interesse e scrive:

"Oggi è venuto Turco da me, mi diceva di mandarla alla Divisione Mercati, e voleva mandarla a tutte le filiali. Gli ho fatto presente che non era il caso, visti i contenuti, ma ci riallineiamo domani, quindi tu, se vuoi fare un passaggio con lui".

Segue l'e-mail con la risposta di Amato alla Zambotto: *"Ieri sera da Giustini, presente Turco, abbiamo convenuto di mandarla solo a direttori regionali e capi area, per le e-mail usiamo quella Divisione Mercati"*.

Conclusivamente, dall'ispezione è emerso che - dalle liste degli investitori azionisti di Banca Popolare - risultano avere aderito effettivamente all'aucap 7.434 soci per un controvalore di circa 127 milioni azioni³⁷⁵; si tratta di investitori che avrebbero dovuto aderire all'offerta esclusivamente di propria iniziativa, con riguardo ai quali la banca non avrebbe potuto raccomandare o sollecitare alcuna formale adesione all'operazione.

Ancora, si è accertato che il 32% degli N.D.G. aderenti all'aucap censiti del database delle manifestazioni di interesse ha richiesto al momento dell'adesione un quantitativo di azioni esattamente corrispondente a quanto registrato nell'applicativo messo a punto da Mossetti nella fase di preadesione.

È evidente, dunque, che in un rilevante numero di casi - nel periodo di adesione all'offerta - la rete si è limitata a formalizzare un ordine di sottoscrizione raccolto antecedentemente all'approvazione del prospetto³⁷⁶.

L'estrazione e la trasmissione alla rete di liste di clienti da contattare contenenti soggetti titolari dei diritti di opzione e la circostanza che parte di questi soggetti abbia aderito all'aucap costituisce un significativo elemento di incongruenza tra il quadro informativo formalmente rappresentato e il reale contesto operativo in cui si è svolta la raccolta di adesioni all'aumento di capitale.

³⁷³ Cfr testimonianza Turco 4.7.2019 fonoreg. pag. 35

³⁷⁴ Cfr testimonianza Amato 11.10.2019 fonoreg. pag. 81

³⁷⁵ Cfr relazione Consob pag. 85-86

³⁷⁶ Cfr relazione Consob pag. 113



10. La comunicazione degli obiettivi alla rete

Nel corso della testimonianza resa all'udienza del 19.9.2019 Antonio Messineo – capo del team ispettivo Consob - ha ricordato che - a seguito dell'analisi delle caselle di posta elettronica effettuata in sede ispettiva - è stata rinvenuta la mail 2 Aprile 2014 (doc. 241 P.M.) indirizzata da Filippo Catturi - responsabile dell'ufficio studi - a Samuele Sorato.

L'oggetto della mail è "spunti per incontro con il presidente e la rete", allegati alla mail ci sono un documento e delle slides.

Il documento riporta i punti di interesse per l'incontro che Sorato tenne il giorno successivo con la rete; nel documento, il secondo capitolo è dedicato all'aumento di capitale, si legge *"non possiamo permetterci di trascurare lo sviluppo commerciale nel periodo dell'aumento di capitale, questo messaggio deve arrivare fino all'ultimo dei nostri colleghi, con una particolare attenzione da parte dei capi area che saranno chiamati a monitorare con estrema attenzione sia la sottoscrizione dell'aumento di capitale sia l'andamento commerciale"*

Al terzo punto si legge *"per questo motivo occorre partire immediatamente con la raccolta delle manifestazioni di interesse per l'aumento per non accavallare impegni degli ultimi giorni"*

Nel documento pertanto si fa un chiaro riferimento alla raccolta delle intenzioni di investimento da parte dei clienti (circostanza peraltro confermata univocamente dalle escussioni testimoniali di direttori regionali, capi area e funzionari in staff alla divisione mercati).

Si tratta della prova *per tabulas* di un'attività di programmazione della vendita, mediante lo strumento della raccolta di manifestazioni di interesse.

L'imputato Emanuele Giustini nel corso del suo esame ha ricordato che la riunione si tenne effettivamente il 3 aprile a palazzo Thiene ad essa parteciparono Sorato e Zonin che vollero parlare con la rete; fu comunicato ai capi area, ai direttori regionali, esattamente come doveva essere sviluppato l'aumento di capitale e Sorato ribadì che *"anche i cassieri devono sapere dell'aucap, perché poi il cassiere è il primo interlocutore con il cliente, e quindi arrivava un cliente, e il cassiere anche doveva saper parlare dell'aucap, ma dando delle motivazioni."*³⁷⁷, Sorato chiese *"di continuare con le manifestazioni d'interesse, ma eravamo presenti tutti, cioè tutti i capi area, i direttori regionali, tutti i dirigenti"*³⁷⁸

Durante la riunione furono proiettate le slide preparate da Catturi.

Orbene, nel corso dell'ispezione, dopo avere acquisito la mail del 2 aprile 2014, gli ispettori hanno richiesto alla banca (attraverso Giuseppe Ferrante) il documento in cui si fa riferimento ossia le slide proiettate nel corso della riunione.

Il documento fornito al team ispettivo dalla banca nel settembre 2015 è stato rimaneggiato nei contenuti rispetto a quello rinvenuto nella mail: in esso è omessa la frase *"per questo motivo occorre partire immediatamente con la raccolta delle manifestazioni di interesse"* (cfr allegato 2070 relazione Consob)³⁷⁹.

Estremamente significativa della efficacia della strategia della raccolta delle manifestazioni di interesse è la mail del 3.6.2014 (doc 248 P.M.) di Mossetti

³⁷⁷ esame Giustini udienza 30.6.2020 fono reg pag 56

³⁷⁸ ibidem pag 64

³⁷⁹ Cfr testimonianza Messineo, udienza 19.9.2019, fonoreg. pag.39 58

a Giustini, Turco e Romano in cui si attesta che il 43% di chi ha manifestato interesse preaupt ha poi realmente sottoscritto una quantità pari al 50% delle sottoscrizioni pervenute a quella data.

La mail è preceduta da una comunicazione del 21 maggio in cui si fa riferimento invece una percentuale diversa, si attesta infatti che il 23% di chi ha manifestato interesse ha realmente sottoscritto; dopo questa data, evidentemente, la rete è stata compulsata e la percentuale è salita dal 23 al 40 %.

In relazione a questa attività, il capo team ispettivo Consob Messineo ha spiegato in dibattito che ai sensi dell'art. 34 *decies* comma 1 regolamento Consob n 11971 del 14 maggio 1999, la diffusione di notizie al mercato e la raccolta di intenzioni di acquisto, prima della pubblicazione del prospetto, sarebbe stata tecnicamente possibile nel rispetto di una serie di precondizioni :

1. le informazioni diffuse siano coerenti con quelle contenute nel prospetto,
2. la documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione,
3. venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto,
4. venga precisato che le intenzioni di acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Nel caso di Popolare Vicenza, la circostanza che vi fosse la preoccupazione di creare una provvista destinata a finanziare l'adesione all'aumento di capitale è indicativa della natura "irregolare" della campagna di contatto strutturata in concreto nella forma di raccolta di pre -ordini, senza darne alcuna comunicazione alla vigilanza³⁸⁰.

11. Le pressioni commerciali sulla rete


L'attività di pianificazione commerciale dell'aumento di capitale è stata accompagnata da pressanti sollecitazioni rivolte alla rete per il raggiungimento degli obiettivi di collocamento delle azioni.

Gli obiettivi commerciali sono stati attribuiti fino dal marzo 2014, le direzioni regionali hanno svolto un ruolo determinante nella raccolta, come risulta dalle mail indirizzate alle aree territoriali, in cui viene sistematicamente sottolineata la necessità di mobilitare la rete per il raggiungimento e /o il superamento degli obiettivi assegnati anche mediante il ricorso a forme intimidatorie.

L'esistenza di forme indebita di pressione sulla rete è confermata dalla nota dell'*internal audit* del 21 agosto 2015 (doc n 22 P.M.) in cui si legge "*il personale intervistato ha riferito che nel corso degli ultimi due anni - in particolare nel 2014 - in tutte le riunioni della divisione mercati con le aree e i direttori regionali uno degli argomenti trattati prioritariamente era quello del capitale assunzione di specifici obiettivi e relativi tempi di raggiungimento*".

La circostanza ha trovato ampio riscontro in dibattito nelle dichiarazioni rese da numerosi dirigenti di BPVI che hanno riferito di pressioni continue provenienti

³⁸⁰ *Idem* pag. 59



dai vertici della divisione mercati per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta, convergenti in tal senso sono le testimonianze rese dai direttori regionali e capi area: Piermaria Casarotti³⁸¹, Marco Nichele³⁸², Luigi Veronese³⁸³, Roberto Premi³⁸⁴, Fulvio Bosso³⁸⁵.

Esemplificative le parole del capo area di Vicenza città, Fulvio Bosso: "Sì, sì, erano pressioni, pressioni nel senso che, come ho detto prima, dal 2012, ma soprattutto 2013-2014, anche in occasioni degli aumenti di capitale, le pressioni erano proprio per la ricerca continua di imprenditori, di già soci o di nuovi soci che potessero appunto acquistare azioni, proprio per alimentare in maniera adeguata il fondo riacquisto azioni in entrata, di poter adempiere ai collocamenti dei due aumenti di capitale"³⁸⁶

Premi, Nichele, Pisan, Baruffato e Casarotti hanno ricordato una riunione tenuta in sala consiglio a Vicenza a fine 2014 da Giustini con i direttori regionali capi area; in quella occasione Giustini sottolineò la necessità di continuare a fare capitale finanziato con le baciato e di andare avanti con il miniaucap, quando Nichele chiese una verifica degli obiettivi assegnati alle aree, Giustini reagì duramente intimandogli di star zitto, rappresentando che se ci fosse stato Sorato lo avrebbe licenziato in tronco.

Turco e Mossetti hanno ricordato che il monitoraggio sull'aumento di capitale veniva fatto tre volte al giorno, attraverso la piattaforma di sottoscrizione di capitale dell'ufficio soci che consentiva di quantificare in tempo reale l'incremento delle sottoscrizioni, il dato veniva poi messo a confronto con i "potenziali delle aree" per verificare il raggiungimento dell'obiettivo.

In senso convergente depono la mail del 16 maggio 2014 (doc 243 P.M.) inviata da Gianluca Girardi, direttore regionale di Lombardia, Liguria e Piemonte a una serie di colleghi in cui si legge " *mi arrivano questi report tre volte al giorno*".

12. Le iniziative di supporto commerciale a sostegno dell'aucap

In occasione delle operazioni di aumento capitale, la divisione mercati di Popolare Vicenza ha strutturato alcune iniziative commerciali per facilitare la sottoscrizione di azioni di nuova emissione³⁸⁷.

In questo ambito sono state predisposte specifiche campagne volte alla revisione/rilascio di affidamenti, mutui, fidejussioni ed in genere dei prodotti del credito, finalizzate sia ad indirizzare i clienti nell'acquisto di azioni della banca in determinate proporzioni a fronte dell'applicazione di tassi e condizioni di particolare

³⁸¹ Udienza 21.5.2019

³⁸² Udienza 27.9.2019

³⁸³ Udienza 21.5.2019

³⁸⁴ Udienza 3.10.2019

³⁸⁵ Udienza 10.7.2019

³⁸⁶ Cfr. udienza 10.7.2019, fonoreg. pag 71

³⁸⁷ cfr relazione Consob pag 86 ss

12.1. I time deposit

I direttori regionali e i capo area di Pop Vi escussi in dibattimento (Casarotti, Premi, Baruffato, Nichele) hanno concordemente riferito che Giustini - nell'ambito delle attività di pianificazione commerciale dell'aumento di capitale - diede istruzioni alla rete commerciale di far confluire la liquidità in scadenza dei clienti su time deposit pre -autorizzati a tassi vantaggiosi per creare una provvista utile alla successiva adesione all'offerta.

Il riscontro documentale a dette dichiarazioni è costituito dalla mail dianzi citata del 19 Febbraio 2014 di Giustini alle direzioni regionali in cui il direttore afferma di aver incaricato Costante Turco di esaminare un time deposit dedicato al capitale a scadenza fissa a tasso allertante 2/ 3 %, su cui far confluire da parte dei clienti interessati la liquidità necessaria (la circostanza è stata confermata da Costante Turco in dibattimento).

Anche nella mail del 28.02.14 (doc 236 P.M.) indirizzata da Giustini ad Amato, Balboni e altri si fa riferimento a TDK ossia ad un time deposit "dedicato al "K", a scadenza fissa (es.fine luglio), a tasso allertante 2/3%, su cui far confluire la liquidità necessaria".

Ancora, nella mail del 18 Marzo 2014 inviata da Giustini ai direttori regionali e ai capi area (doc 161 P.M.) si sottolinea la necessità di lavorare le scadenze future per creare la disponibilità delle somme, indicando la possibilità di utilizzare un time deposit K con scadenza al 31 maggio al tasso massimo del 2,50 pre autorizzato; Giustini puntualizza che la liquidità investita nel time deposit "deve essere solo quella che poi verrà destinata all'aumento di capitale".

Costante Turco e Giamaria Amato hanno riferito che l'iniziativa dei time deposit fu impartita da Giustini alla rete a partire dal mese di febbraio 2014 per vincolare le risorse disponibili della clientela alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, non appena la finestra si sarebbe aperta.

All'esito dell'accertamento ispettivo è emerso che 998 clienti (22 milioni di raccolta) censiti nel database hanno stipulato time deposit vincolati tra il 19 febbraio 2014 (la mail di Giustini dianzi indicata) e il 10 maggio 2014 (ultima data utile prima dell'avvio dell'offerta).

I time deposit sono stati liquidati entro il 27 agosto 2014; di questi, 664 posizioni nel programma di gestione dei depositi sono classificati con "provvista" o "TDK", termini utilizzati nella prassi bancaria per indicare la strumentalità con l'operazione di aumento capitale³⁸⁸.

12.2 I finanziamenti correlati.

Nell'ambito degli aumenti di capitale realizzati nel 2013 e 2014 è stata specificamente prevista l'erogazione di finanziamenti per l'acquisto di azioni proprie ex art. 2358 c. c.

³⁸⁸ cfr relazione Consob pag 109 ss e le tabelle esplicative a pag 111-112

Nella documentazione di offerta è indicata la possibilità di erogare finanziamenti per l'importo necessario alla sottoscrizione di 100 azioni da parte dei soggetti privi della qualità di socio o dipendente della banca.

La scheda di adesione contiene l'informativa della circostanza che il finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni di propria emissione dà luogo ad un'ipotesi di conflitto di interesse ulteriore e aggiuntiva.

A seguito della richiesta della divisione intermediari Consob, nella stessa scheda è stato specificato che l'erogazione del finanziamento - determinando una posizione aperta scoperta con passività potenziali - configura l'obbligo di comunicazione delle perdite rilevanti ai sensi dell'articolo 55 reg. intern.

Nel bilancio della Popolare al 31.12 2014 il controvalore dei finanziamenti di azioni proprie è stato indicato per euro 61,9 milioni³⁸⁹.

Con la nota della 16 maggio 2014 Consob ha richiesto specificamente alla Banca Popolare di fornire dettagli sulle operazioni di finanziamento finalizzato al pagamento del prezzo degli strumenti oggetto di offerta concesso dalla banca agli aderenti all'operazione con indicazione del numero di clienti interessati da questa operatività e dell'ammontare medio finanziato e investito nell'operazione.

Banca Popolare - nella nota del 23 maggio 2014 - ha attestato che l'eventuale concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni era stato previsto solo per il mini aucap.

Nella successiva nota datata 4 luglio 2014 l'istituto ha confermato che non erano state previste ulteriori fattispecie di finanziamento per l'acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari.

A fronte di tali attestazioni documentali, le ispezioni B.C.E. e Consob del 2015 hanno fornito la prova di una realtà operativa caratterizzata dalla presenza di massicci finanziamenti concessi - anche nell'ambito delle operazioni di aumento capitale - per la sottoscrizione di azioni BPVI.

Dall'ispezione B.C.E. è emerso che, negli anni 2013/ 2014, la prassi dei finanziamenti correlati è stata utilizzata oltre che per garantire l'azzeramento del fondo acquisto azioni anche per conseguire gli obiettivi degli aumenti di capitale.

I direttori regionali e i capi area escussi in dibattimento hanno riferito che, nel corso delle riunioni periodiche della divisione mercati, si rimarcava la necessità che tutti i clienti affidati acquisissero la qualità di soci.

Costante Turco, Gianluca Girardi, Luigi Veronese, Marco Nichele hanno ricordato che la strategia elaborata da Sorato era rendere ogni direzione regionale autosufficiente: ogni cliente finanziato doveva essere socio della banca in proporzione del 10% o 20%.

La circostanza è riscontrata dalla mail 5 febbraio 2014 di Giaccon (doc 202 P.M.) ai capi area in cui si legge *"come ripetutamente condiviso a tutti i livelli è tassativo pretendere che tutti i nostri clienti affidati debbano essere nostri soci, il momento della revisione dei fidi dovrà obbligare tutti gli organi deliberanti a verificarne il rispetto"*.

³⁸⁹ Cfr relazione Consob pag.283 ss



In data 11 febbraio 2014 (doc n 250 P.M.) Giustini scrive ai suoi collaboratori *"bisogna riuscire a bloccare le revisioni e i nuovi affidamenti ai non soci"*.

12.3 le iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti

Per raggiungere gli obiettivi di raccolta capitale, Banca Popolare ha messo a punto una serie di iniziative commerciali connesse all'erogazione di finanziamenti, iniziative di cui è stata taciuta l'esistenza a Consob.

1. La campagna riqualificazione impieghi o pre-deliberato: si è trattato di un'iniziativa che ha comportato l'applicazione di condizioni contrattuali differenziate in sede di rinnovo o revisione affidamenti in base al peso percentuale delle azioni popolare Vicenza detenute dal cliente.

I direttori regionali Gianmaria Casarotti³⁹⁰ e Diego Ipprio³⁹¹ hanno riferito in dibattimento che si trattava di una delle *campagne* indette dalla direzione generale - e presentata ai dirigenti come deliberata dal C.d.A. - in cui venivano indicati i nominativi dei clienti che potevano accedere a eventuali finanziamenti e che, come contropartita, dovevano essere convinti ad acquistare azioni della banca per un valore pari almeno all'8, 10% del valore del finanziamento, alla fine dell'anno, le percentuali aumentavano fino al 20, 30%.

Il capo area Maurizio Baruffato³⁹² ha precisato che la campagna fu presentata nel settembre / ottobre 2014, nel corso di riunione nell'aula del Consiglio alla presenza di tutti i capi area, i capi segmento e alti dirigenti (tra cui Marin, Giustini, Turco) e i direttori regionali.

I criteri con cui erano stati estratti i nominativi e la procedura per l'erogazione del finanziamento furono illustrati da Marin.

In particolare i finanziamenti potevano essere erogati se accompagnati anche da sottoscrizioni delle azioni della banca sia direttamente dal soggetto affidato sia dai componenti del gruppo economico riferimento (es. familiari) e sia con mezzi propri sia con il finanziamento.

Nell'ambito di questa iniziativa, su indicazione di Sorato, nell'anagrafica di ciascun cliente fu introdotto il campo "K" espressivo del peso azioni BPVI in portafoglio: si trattava di un indice utilizzato per differenziare le condizioni di pricing da applicare e per valutare gli spazi disponibili per il collocamento delle azioni.

In sede ispettiva sono state rinvenute le liste redatte nell'imminenza dell'aumento di capitale 2014 in cui per ciascun NDG è riportato il peso percentuale delle azioni BPVI in portafoglio rispetto al totale affidamento accordato e al potenziale azioni BPVI espresso come differenza tra controvalore azioni in portafoglio e il 10% dei finanziamenti accordati.³⁹³

³⁹⁰ Udienza 21.5.2019

³⁹¹ Udienza 11.7.2019

³⁹² Udienza 17.5.2019

³⁹³ Cfr relazione Consob pag. 286.



I riscontri documentali relativi a questa campagna commerciale sono costituiti da alcune mail acquisite dagli ispettori Consob:

la mail 13 ottobre 2014 (doc 761 P.M.) inviata da Giustini ai direttori delle aree regionali: *"svolta fondo devono farlo capi area e gestori corporate, supporti clienti sotto il 10% affidamento (avete lista), pre affidati avrete lista in giornata"*.

la mail 16 settembre 14 (doc 877 P.M.) con cui Turco invia a ciascun direttore regionale la lista clienti le cui posizioni presentano maggiore assorbimento patrimoniale per la banca in termini di affidamenti concessi.

2. La campagna capital time deposit 50/50 ha previsto la destinazione del finanziamento erogato per metà alla sottoscrizione di aumento di capitale e metà alla sottoscrizione di depositi bancari a vista denominati time deposit a condizioni favorevoli.

La sottoscrizione del *time deposit* aveva lo scopo di costituire un veicolo giustificativo dell'erogazione di un corrispettivo a fronte della disponibilità all'acquisto delle azioni.

I testimoni Baruffato, Casarotti ed Amato hanno tratteggiato le specificità della campagna; essa consisteva in un'operazione modulata secondo due canali: l'investimento veniva impiegato per il 50% in sottoscrizione di azioni della banca con rendimento limitato (cioè quello delle azioni in quel periodo) e per il 50% in un time deposit (cioè deposito liquidità) con remunerazione anche importante e che andava anche a mediare mancato rendimento delle azioni.

Baruffato ha precisato che si trattò di un'operazione proposta dalla Divisione Mercati per rendere appetibile l'investimento in azioni in un periodo in cui il rendimento delle azioni stesse era limitato.

Il riscontro documentale è costituito dalla mail 31 gennaio 2014 (all. 44 relazione Consob) indirizzata da Emanuele Giustini al direttore generale Sorato.

Giustini scrive: *"l'iniziativa prevede un'abbinata 50/50 con tasso finale per il cliente a 12 mesi del 2%, quindi, se comprano 10.000 potranno avere a disposizione un td per 10.000 a 4%, siccome però rischiamo di cannibalizzare l'indiretta, l'azione va equilibrata come dicevo con le revisioni."*

Si è trattato quindi di una proposta rivolta alla clientela di un investimento congiunto 50% in azioni BPVi e 50% in time deposit; con una remunerazione complessiva al 2% determinato l'applicazione di un tasso molto elevato sul time deposit.

13. Gli accertamenti ispettivi di Consob sul capitale finanziato

Il fenomeno del capitale finanziato - emerso durante l'ispezione B.C.E. - è stato approfondito anche dagli ispettori Consob al fine di accertare le sue ricadute nella prestazione dei servizi di investimento e nella gestione dei conflitti di interesse da parte dell'intermediario.

Le analisi ispettive hanno disvelato una realtà operativa - che a differenza da quanto prospettato ufficialmente - è stata connotata dal frequente ricorso della banca all'assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni anche sul mercato primario.

Si è trattato di operazioni concluse in assenza della doverosa informativa alla clientela sui riferimenti alla struttura dell'operazione ed al collegamento tra finanziamento ed acquisto azioni

Gli ispettori Adria e Messineo hanno osservato che la natura di finanziamento a leva degli acquisti azionari finanziati si è sostanziata in un incremento del rischio in capo ai clienti, successivamente gravati dall'obbligo di restituire capitale finanziato e interessi, nonostante la significativa perdita di valore delle azioni BPVi.

L'incremento di rischio è stato del tutto privo di presidi nei sistemi di verifica di adeguatezza degli investimenti.

Per la rilevazione quantitativa del fenomeno, il team ispettivo ha adottato una metodologia di analisi tesa alla ricerca dei casi in cui risultasse provata l'unitarietà economica dell'operazione di finanziamento e di quella di investimento.

A tale scopo, sono state selezionate le operazioni qualificate da: una ridotta distanza temporale fra l'approvazione della pratica di fido e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto azioni (massimo cinque giorni), storni di interesse di ammontare significativo, lettere di garanzia e reclami dei clienti³⁹⁴.

14. La quantificazione dei casi di consulenza surrettizia

Le verifiche sull'effettività dell'iniziativa del cliente hanno preso le mosse dall'analisi dei dati ufficiali forniti dalla banca da cui risulta che - nel 2014 - il 91,5% degli ordini di acquisto di azioni BPVi (complessivi del mercato secondario con rif. alla c.d. "Campagna Svuotafondo") risulta ad iniziativa cliente per un controvalore di 850,8 mln/€ su 930,3 mln/€ complessivi; di questi, il 100% dei titolari di diritti di opzione/prelazione aderenti all'Aucap 2014 per un controvalore di 497,98 mln/€ e il 19,1% del pubblico indistinto che ha aderito all'Aucap 2014 per 11,7 mln/€. ³⁹⁵

Gli ispettori - pertanto - hanno richiesto ed acquisito le liste clienti compilate dal 1° gennaio 2014 fornite alla rete commerciale attraverso l'applicativo CRM, messo a punto dall'ufficio di Mossetti per il contatto con la clientela nell'ambito delle campagne svuota fondo, au cap e mini aucap 2014 (si tratta delle liste eventi 431, 432 , 433).

Le liste sono state incrociate con gli ordini di acquisto e sottoscrizione azioni BPV di iniziativa cliente a partire dal primo gennaio 2014 per individuare i casi di consulenza surrettizia.

L'ispettore Messineo ha precisato che l'analisi è stata condotta con criteri prudenziali e conservativi e ha portato ad una quantificazione del fenomeno sicuramente sottostimata, infatti, la banca non ha fornito (perché irreperibili) alcune liste che hanno sicuramente supportato l'attività commerciale durante l'aumento di capitale (ad es. le liste depositi vincolati in scadenza titoli amministrato in scadenza

³⁹⁴ Cfr relazione Consob pag 309 "È stata così rilevata la presenza di finanziamenti riconducibili de plano all'acquisto di azioni, analisi che non è orientata alla quantificazione completa del capitale della banca sottoscritto con provvista fornita dalla stessa poiché a tale quantificazione non è possibile pervenire in esito all'applicazione di filtri logici così stringenti quali quelli applicati dai scriventi"

³⁹⁵ Cfr relazione Consob tabella pag. 141

titoli obbligazionari sopra la pari, liste che - dai messaggi di posta elettronica acquisiti in sede ispettiva - sono state utilizzate per selezionare i clienti con attivi liquidi o liquidabili in vista dell'aumento di capitale)³⁹⁶.

Inoltre, sono state analizzate le sole liste di clienti dichiaratamente contattati per le operazioni di aucap e all'interno delle stesse, è stata espunta tutta la categoria "pubblico indistinto", in quanto nell'ambito della campagna "Nuovi Soci" era previsto l'esercizio della consulenza.

Sono state considerate le manifestazioni di interesse raccolte ante 8.5.2014 (data di pubblicazione del prospetto ufficiale d'offerta) perché evidentemente frutto di attività di sollecitazione alla sottoscrizione attivata dalla rete verso la clientela che ancora ufficialmente non era stata informata delle operazioni di aumento di capitale.

Sono state escluse dal conteggio le manifestazioni di interesse registrate in data successiva all'8.5.2014 in quanto riconducibili anche ad una possibile iniziativa impropria del cliente.

Quanto alle manifestazioni di interesse inserite dopo la data di pubblicazione del prospetto, è stato considerato indice di una consulenza non dichiarata l'avvenuto l'inserimento delle stesse mediante l'uso di personal computer in uso ai dipendenti della Banca.

Sono stati espunti i nominativi in cui risultasse indicata nel campo relativo alla manifestazione d'interesse l'indicazione di "cancellata".

Nei casi in cui le liste sono state alimentate con informazioni relative all'esito del contatto con il cliente, sono stati prudenzialmente considerati solo i casi in cui tale esito è stato indicato come favorevole alla conclusione dell'investimento (con esclusione dei casi in cui il contatto non risultasse andato a buon fine perché vi è indicato "non è interessato", "nessun esito", "non raggiungibile", etc.), nei casi in cui non c'era l'indicazione del contatto sono stati presi in considerazione tutti i clienti presenti nella lista (con l'accorgimento di conteggiare comunque un'unica volta i clienti presenti in più liste).

Le manifestazioni di interesse registrate dall'applicativo CRM - raccolte prima della pubblicazione del prospetto - sono state poi incrociate con gli ordini relativi ad aucap e miniaucap 2014, in quanto evidentemente sintomatiche di un'attività di sollecitazione della rete verso la clientela.

L'attività di analisi su questi dati ha portato all'individuazione di consulenze surrettizie per almeno 10.645 NDG (pari a 143,17 milioni di euro di capitale) su 29.360 (pari a 497,98 milioni di euro complessivi) titolari del diritto di opzione e prelazione.³⁹⁷

³⁹⁶ Cfr testimonianza Messineo udienza 19.9.2019 fonoreg. pag.47 ss; relazione Consob pag 142 ss.

³⁹⁷ cfr relazione Consob pag 144 - tabella Aucap 2014, testimonianza Messineo udienza 19.9.19, fonoreg. pag.47 ss.



Su queste posizioni è stato replicato il test di adeguatezza standard, da cui è emerso che in almeno il 72% dei casi per un controvalore di circa 83 milioni di euro si sarebbe trattato di operazioni non adeguate che sarebbero state bloccate dalla procedura.³⁹⁸

Nello specifico sono emersi 7.658 NDG titolari del diritto di opzione e prelazione pari ad un controvalore di azioni sottoscritte di €82.350.563 e un controvalore di obbligazioni assegnate di €29.431.938 e 137 NDG appartenenti al pubblico indistinto pari ad un controvalore di azioni di €790.125 e un controvalore di obbligazioni assegnate pari a €12.250, così per complessivi €112.584.876, dei quali €111.782.501 relativi a titolari del diritto di opzione e prelazione.

L'importo di €111.782.501 è pertanto attribuibile alla quota di aumento di capitale derivante dall'esercizio di una consulenza surrettizia nei confronti di soci opzionisti, privi dei requisiti di adeguatezza.

Si tratta del profitto derivante dall'attività illecita posta in essere dalla banca attraverso la comunicazione alla vigilanza di dati non veritieri sull'iniziativa cliente.

Da questo importo vanno scorporate le sottoscrizioni finanziate dalla banca con provvista propria per l'ammontare di € 5.769.813,50³⁹⁹ così quantificato dalla società Ernest & Young nel 2015.

Il profitto del reato da individuarsi nelle operazioni di sottoscrizione azioni che sarebbero state bloccate dal sistema operativo per mancanza del requisito di adeguatezza è dunque pari a € 106.012.687,50.

15. La rilevanza delle condotte sull'attività di vigilanza della Consob.

In punto di diritto occorre premettere che l'art. 5 T.U.F. individua gli obiettivi dell'attività di vigilanza nella "salvaguardia della fiducia del sistema", nella "tutela degli investitori", nella "stabilità buon funzionamento del sistema finanziario", nella "competitività del sistema finanziario", nell' "osservanza delle disposizioni finanziarie", attribuendo alla Consob la competenza in tema di "trasparenza e correttezza dei comportamenti".

Nell'ambito più specifico - che rileva ai fini della condotta contestata - relativo allo svolgimento delle operazioni di offerta al pubblico di strumenti finanziari, Consob esercita poteri di tipo regolamentare (art. 95 T.U.F.), autorizzatorio (art. 94, comma I, T.U.F.) ed interdittivo (art. 99 T.U.F.) in relazione allo svolgimento delle operazioni di offerta al pubblico di strumenti finanziari nel primario interesse di tutela del pubblico risparmio.

È di tutta evidenza pertanto che, in questo contesto normativo, il legislatore abbia attribuito un valore fondamentale alla trasparenza e alla veridicità delle informazioni imposte ex lege a carico dei promotori dell'offerta.

³⁹⁸ Cfr. Messineo, *ibidem* pag.48: "Il ragionamento che abbiamo fatto è abbastanza semplice: se questi clienti sono stati consulenziosi, quindi se la banca ha proposto un investimento, avrebbe dovuto effettuare il test di adeguatezza per lui, altrimenti, non avrebbe potuto fare la consulenza: che cosa sarebbe successo se la banca avesse operato correttamente e avesse fatto il test di adeguatezza? Sarebbe successo che il 72% di questi clienti non avrebbe potuto fare l'operazione".

³⁹⁹ Cfr. sul punto testimonianza Graziosi udienza 17.1.2020, fonoreg. pag. 51 e il prospetto di sintesi doc. 252 P.M.

Ciò premesso in punto di diritto, occorre osservare in fatto che dall'istruttoria svolta è emerso che - nel corso degli interventi di vigilanza cartolare del 2014 - Banca Popolare ha fornito a Consob un quadro informativo falso e fuorviante relativo a due aspetti fondamentali delle operazioni sul capitale: il modello di servizio con la clientela e l'erogazione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni di nuova emissione.

La banca ha - infatti - falsamente e reiteratamente rappresentato un modello operativo fondato su un atteggiamento neutro nei confronti dei titolari del diritto di opzione, attestando di aver predisposto presidi procedurali tesi a garantire la genuinità dell'iniziativa cliente (di fatto inattuati).

L'istituto ha inoltre omesso di rappresentare le iniziative commerciali pianificate ed attuate per il buon esito dell'operazione, iniziative ovviamente incompatibili con il modello procedurale dichiarato, tra esse i finanziamenti correlati, fornendo in tal modo dati andamentali del tutto falsi e fuorvianti, sia in relazione alla quota di sottoscrizione ad iniziativa cliente sia in relazione alla quota di capitale finanziato.

Appare indubbia la rilevanza decettiva delle condotte contestate, atteso che - se la vigilanza avesse avuto contezza della pianificazione commerciale dell'aumento di capitale - avrebbe sicuramente esercitato in modo più pervasivo i propri poteri di controllo ed istruttori ex art. 94 T.U.F., imponendo il più rigoroso modello di operatività fondato sull'attività di consulenza e l'obbligo di somministrazione del test di adeguatezza bloccante.

Parimenti la corretta rappresentazione del dato informativo relativo ai finanziamenti correlati avrebbe comportato - quanto meno - un intervento integrativo della vigilanza nell'ottica di tutela degli investitori, con l'opportuno richiamo alla circostanza che l'operazione potesse essere rivolta a soggetti in grado di valutare in maniera appropriata il profilo di rischio connesso con tale investimento.

Conclusivamente la rappresentazione fedele delle modalità di conduzione dell'offerta e della pratica dei finanziamenti correlati avrebbe consentito alla Autorità di Vigilanza di utilizzare i poteri integrativi al fine di formare un quadro di rischiosità più aderente alla reale situazione dell'intermediario.

16. Il ruolo di Emanuele Giustini.

Le missive indicate in imputazione sono firmate da Samuele Sorato, direttore generale di BPVi, dall'istruttoria dibattimentale è emersa la prova che l'iniziativa commerciale tesa a garantire il buon esito dell'aumento di capitale è stata ideata ed organizzata dal direttore generale.

Samuele Sorato ha presieduto le riunioni di staff impartendo precise direttive alla prima linea dei dirigenti per garantire il buon esito della raccolta, ha monitorato quotidianamente gli esiti delle campagne di contatto, ha dato precise indicazioni sulla riservatezza delle comunicazioni relative alle operazioni sul capitale significative e convergenti in tal senso sono le dichiarazioni dei dirigenti e direttori regionali escussi in dibattimento tra cui Turco, Amato, Balboni, Mossetti, Premi, Nichele.

Un fondamentale ruolo di supporto e collaborazione al direttore generale è stato svolto da Emanuele Giustini, vicedirettore generale e responsabile della divisione mercati; le univoche risultanze probatorie sopra esposte dimostrano che egli ha puntualmente curato l'esecuzione e l'attuazione delle linee guida dettate dal suo diretto superiore Samuele Sorato, nell'ambito della pianificazione commerciale dell'aumento di capitale.

Giustini ha presieduto le riunioni della divisione mercati, impartendo ai direttori regionali e ai capi area "riservatamente" le istruzioni operative per il raggiungimento degli obiettivi di collocamento delle azioni di nuova emissione, ha sistematicamente compulsato la rete, proponendo specifiche campagne commerciali per il collocamento delle azioni di nuova emissione

Egli ha agito in totale condivisione degli obiettivi e delle modalità operative proposte dal direttore generale, nella piena consapevolezza di contribuire a realizzare un'operatività del tutto contrastante con le disposizioni normative che sanciscono gli obblighi informativi e le caratteristiche dei servizi di investimento.

17. La versione dell'imputato.

Emanuele Giustini, nel corso dell'esame reso alle udienze del 25, 26 e 30. 6. 2020 ha ammesso di aver svolto l'attività di promozione dell'aucap prima della pubblicazione del prospetto, dando disposizioni alla rete sulla gestione della liquidità della clientela; egli avrebbe agito in attuazione delle direttive impartitegli dal direttore generale Sorato e dal Cd.A.

L'imputato ha ricordato che durante il Cd.A. del 4 marzo 2014, Sorato illustrò al consiglio l'iniziativa volta a tenere liquidi i clienti, attraverso il time deposit a condizioni agevolate.

La circostanza risulta dalla scheda audio 9 file 18 Cd.A. 4 marzo 2014 ascoltata in dibattimento all'udienza del 26.6.2020 (fonoreg. pag 92) ".V.M1 (Sorato) - Perfetto. Ecco, per rispondere al consigliere Pavan, che indubbiamente dice il rischio di collocamento, e quindi che c'è ovviamente la difficoltà di poter collocare tutto, giustamente la rete si sta già attrezzando. E si sta già attrezzando, come? Abbiamo detto c'è un miliardo e sei che scade, qualcosa scade anche adesso, è già scaduto, qualcosa scade a maggio, qualcosa scade in aprile, qualcosa scade qui a marzo. Allora, tutto questo che scade non lo perdiamo. Non lo perdiamo, cosa vuol dire? Vuol dire che quel cliente, che gli scade un prestito obbligazionario, gli diciamo: rinnoveremo il tuo prestito obbligazionario, con un prestito obbligazionario per te sicuramente interessante; nel frattempo, ci lasci i soldini qua, perché ti facciamo un time deposit, che verrà poi convertito con un prestito obbligazionario".

L'imputato ha ricordato che Sorato lo aveva informato che l'iniziativa del time deposit era stata previamente concordata con il consiglio/Presidente. (NB nelle sedute consiliari precedenti il tema iniziativa time deposit non fu analizzato).

Nel corso di quella seduta, alla richiesta di informazioni sulle modalità di comunicazione dell'aumento di capitale, Zonin rispose: "Noi chiederemo alla Consob e alla Banca d'Italia di approvare, quando... un po' prima, intanto si fa formazione sulla rete, che non devono parlare, devono spiegare bene come...".



Secondo l'intervento (non verbalizzato del presidente), occorre "fare formazione sulla rete"; la rete avrebbe informato i soci, in modo meramente ufficioso, prima della pubblicazione del prospetto, attesa la necessità di rispettare (formalmente) il principio di effettività dell'iniziativa cliente.

Giustini ha pertanto sostenuto di essersi limitato a diramare alla rete le direttive impartitegli dal direttore generale e dal presidente Zonin, nella ferma convinzione si trattasse di un'operatività concordata con la Consob.

"Quindi io presi queste disposizioni e contemporaneamente, diciamo in questo consiglio di amministrazione, dove ero presente, sul tema del contatto dei clienti e poi... informazione alla rete, per poi contattare i clienti, fu un'indicazione precisa del presidente e del consiglio di amministrazione."

18. Conclusioni

La tesi difensiva volta a prospettare la convinzione di Giustini di una pianificazione commerciale concordata con la Vigilanza non è credibile ed è agevolmente smentita da una serie di convergenze istruttorie.

In primis, Banca Popolare ha sempre attestato alla vigilanza che le operazioni di sottoscrizione aucap erano avvenute "ad iniziativa cliente", elemento logicamente incompatibile con qualsivoglia campagna di pianificazione commerciale, circostanza ben nota all'imputato, vicedirettore generale e responsabile della divisione mercati.

Ancora, le mail indirizzate da Giustini ai direttori generali e ai capi area hanno un carattere riservato, così come le indicazioni operative impartite durante le riunioni della divisione mercati, conformemente a quanto riferito dai direttori generali e capi area in dibattimento.

Gli interventi di Sorato e di Zonin - nel corso della riunione consiliare del 4 marzo 2014 - in cui sono state presentate le attività di promozione dell'aumento capitale non risultano dalla verbalizzazione scritta, a dimostrazione della piena consapevolezza dei protagonisti della vicenda di strutturare un'attività di promozione commerciale al di fuori del perimetro di regolarità tracciato dalla normativa Mifid.

Neppure può condividersi la tesi difensiva volta a sostenere l'assenza di responsabilità dell'imputato per essersi limitato a dare attuazione alle direttive impartitegli dal direttore generale e dal Presidente.

Si è già detto al capitolo XIII che, in veste di dirigente apicale, responsabile della direzione commerciale dell'istituto, Giustini aveva la diretta responsabilità di osservare e far rispettare "i principi di correttezza eticità e ragionevolezza in relazione agli obiettivi prefissati nel promuovere e sviluppare la cultura economica e finanziaria della clientela"⁴⁰; responsabilità alle quali l'imputato si è consapevolmente sottratto.

È provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'incondizionato allineamento di Giustini alla illecita politica gestoria ideata dal direttore generale, cui ha materialmente contribuito con un fondamentale apporto partecipativo per l'attuazione delle campagne di contatto e la successiva collocazione delle azioni di nuova emissione attraverso le iniziative commerciali appositamente ideate in aperta

violazione del modello iniziativa cliente ufficialmente comunicato alla Consob, pertanto deve essere affermata la sua responsabilità anche in relazione al capo N1).

In relazione a questa contestazione, osserva il Tribunale che le emergenze istruttorie acquisite dimostrano il coinvolgimento del presidente Zonin nella condotta di ostracolo alla vigilanza della Consob.

Zonin partecipò alla riunione del 3 aprile 2014 nel corso della quale Sorato illustrò alla rete le modalità operative pianificate per l'aucap e la campagna di contatto della clientela.

La circostanza peraltro risulta documentalmente dall'allegato alla mail diramata il giorno prima dell'incontro (doc 241 P.M.) in cui si fa esplicitamente riferimento alla campagna di contatto ("per questo motivo occorre partire immediatamente con la raccolta delle manifestazioni di interesse per l'aumento per non accavallare impegni degli ultimi giorni", parte omessa nel documento consegnato agli ispettori Consob").

Ancora, il presidente Zonin, nel corso del C.d.A. del 4 marzo 2014, in un passaggio non riportato nel verbale ufficiale, ma registrato nella scheda audio ascoltata in dibattimento, fece esplicitamente riferimento - a proposito della programmazione dell'imminente aucap - alla necessità di "fare formazione sulla rete", chiarendo che "non devono parlare", si tratta di attività chiaramente propedeutiche a stimolare i clienti ad aderire all'aumento di capitale e alla necessità di occupare questa prassi operativa alla vigilanza.

A giudizio del tribunale, le circostanze citate impongono - in relazione al capo N.1) - la trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero in sede, per le opportune valutazioni in relazione al concorso nel reato contestato del presidente Giovanni Zonin.

CAPITOLO XI

I reati di falso in prospetto.

Indice

1. Imputazione sub capi I) e L).
2. Il quadro normativo di riferimento.
3. Elementi costitutivi della fattispecie del reato di falso in prospetto.
4. Il prospetto informativo: profili generali.
5. Delibera degli aumenti di capitale, autorizzazioni e pubblicazione del prospetto.
6. Analisi dei prospetti informativi e le condotte ascritte agli imputati.
 - 6.1. L'occultamento dell'esistenza, dell'entità e degli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi.
 - 6.2. L'esposizione di false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza.
 - 6.3. L'esposizione di false informazioni in merito ai volumi delle azioni BPVi realmente scambiate nell'ambito del mercato secondario, al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi, e l'occultamento dello squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo.
 - 6.4. L'occultamento della persistente situazione di significativo ritardo e di mancata evasione delle richieste di vendita di azioni BPVi provenienti dai soci.
 - 6.5. Considerazioni conclusive. Circostanza aggravante.
 - 6.6. Le posizioni di Zonin, Piazzetta, Giustini e Marin.

1. Imputazione sub capi I) e L).

Oggetto dei capi I) e L) dell'imputazione sono i prospetti informativi redatti dalla BPVi e depositati presso la CONSOB relativi alle offerte al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili per gli aumenti di capitale realizzati nel corso del 2013 e 2014.

Secondo l'ipotesi accusatoria, la condotta di falso, così come specificata nei capi d'imputazione - che si riportano di seguito - è consistita sia nell'occultamento al potenziale investitore di informazioni rilevanti in merito all'esistenza, all'entità e agli effetti del fenomeno dei finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPVi sia nella comunicazione di informazioni false e fuorvianti in merito all'andamento del mercato secondario delle azioni stesse.

Capo I) dell'imputazione

"GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

è) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, co. II, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro.

- ZONIN Giovanni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. avendo analizzato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie (come descritta sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;



- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della Z.ETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlato all'acquisto di azioni BPV's, e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di copertura alle variazioni patrimoniali

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione e di obbligazioni convertibili relative alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2013 (i.e. Aucap e Alini Aucap), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi,

> occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPV's (come descritto sub a.1), esponevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;

> esponevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPV's realmente scambiate nell'anno 2012 e nel primo quadrimestre 2013 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valore sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPV's in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata esecuzione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPV's provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquistare notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essi.

In Verona, in data 10 giugno 2013"

Capo I) dell'imputazione

"GIUSTINI Emanuele, MARIN Paolo, PELLEGRINI Massimiliano, PIAZZETTA Andrea, SORATO Samuele, ZIGLIOTTO Giuseppe e ZONIN Giovanni

1) in ordine al reato previsto e punito dagli artt. 61, n. 2, 81, n. 11, 110 e 112, n. 1, c.p., e 173-bis, D. L. n. 24 febbraio 1998, n. 58, preved. con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro.

 551

- **ZONIN Giovanni**, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza S.r.l., avendo avallato la prassi aziendale della concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie come descritto sub a.1), e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- **ZIGLIOTTO Giuseppe**, in qualità di membro del consiglio di amministrazione della medesima Banca, avendo avallato la predetta prassi aziendale e compiuto, per il tramite della ZETA S.r.l., operazioni di finanziamento correlate all'acquisto di azioni BPV/i e partecipando consapevolmente al processo deliberativo relativo al contenuto dei prospetti;

- **SORATO Samuele**, in qualità di direttore generale della medesima Banca, avendo diretto, coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, e partecipando consapevolmente alla predisposizione del contenuto dei prospetti;

- **GIUSTINI Emanuele**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Mercati della medesima Banca, avendo coordinato ed attuato concretamente la predetta prassi, anche per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione delle operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **PIAZZETTA Andrea**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Finanza della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, anche per il tramite della struttura aziendale alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di proposta, conclusione e gestione di alcune rilevanti operazioni con le controparti, e partecipando consapevolmente alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

- **MARIN Paolo**, in qualità di vice direttore generale responsabile della Divisione Crediti della medesima Banca, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella fase di istruttoria e deliberazione degli affidamenti correlati, attività condotta anche nella prospettiva della adozione di aumenti di capitale di supplire alle carenze patrimoniali;

- **PELLEGRINI Massimiliano**, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabile della società, avendo cooperato concretamente nella attuazione della predetta prassi, per il tramite delle strutture aziendali alle proprie dipendenze, particolarmente nella gestione degli adempimenti contabili e nella predisposizione delle segnalazioni e comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, e partecipando alla predisposizione dei prospetti, anche per il tramite delle proprie strutture;

allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per la Banca predetta, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di azioni di nuova emissione relativa alle operazioni di aumento di capitale realizzate nel corso del 2014 (c.d. Anup e Mini Anup), con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti medesimi.

> occultando la sussistenza, l'entità e gli effetti del fenomeno della concessione di finanziamenti correlati all'acquisto di azioni BPV/i meglio descritto sub a.1), esprimevano false informazioni sulla situazione patrimoniale della società, anche con riferimento ai requisiti prudenziali di vigilanza;

> esprimevano false informazioni circa i volumi (ed il relativo controvalore complessivo) delle azioni BPV/i realmente scambiati nell'anno 2013 e nel primo quadrimestre 2014 nell'ambito del mercato secondario (in contropartita diretta della Banca, ed a valore sull'apposito Fondo Acquisto Azioni Proprie) al netto delle operazioni di acquisto compiute tramite i finanziamenti appositamente concessi dalla stessa BPV/i in applicazione della prassi descritta sub a.1), ed occultavano lo squilibrio tra il controvalore complessivo delle domande di assegnazione e delle domande di cessione del medesimo titolo, la persistente situazione di significativo ritardo e di rilevante mancata evasione (per numero e controvalore) delle richieste di vendita di azioni BPV/i provenienti dai soci;

in modo idoneo a indurre in errore gli investitori, cui era impedito di acquistare notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive della stessa Banca, nonché sui prodotti finanziari oggetto di offerta.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto in concorso tra oltre cinque persone, ed allo scopo di occultare i reati precedenti e di garantirsi l'impunità rispetto ad essa.

In Vicenza, in data 9 maggio 2014'.

2. Il quadro normativo di riferimento.



Il reato di falso in prospetto è disciplinato dall'art. 173 *bis* D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 (T.U.F.), introdotto dalla legge n. 262/2005 (cd. di tutela del risparmio) che ha contestualmente abrogato il previgente reato di cui all'art. 2623 c.c. Oltre a tale articolo, le norme dell'ordinamento interno di riferimento per la disciplina di tale fattispecie sono gli artt. 94 e 94 bis del T.U.F..

Si riporta di seguito il testo dell'art. 173 *bis* nonché il testo degli artt. 94 e 94 bis del citato Decreto in vigore all'epoca dei fatti nonché, in nota, il testo dei medesimi articoli come sostituiti dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17:

- art. 173 *bis* D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 (T.U.F.) *Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

- art. 94 D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 (prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e, in seguito, dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17)⁴⁰⁰:

⁴⁰⁰ Si riporta di seguito il testo dell'art. 94 come sostituito dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17: "art. 94 *Offerta al pubblico di titoli.*

1. L'offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dalle disposizioni della presente sezione.

2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.

3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza.

4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonché l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

7. La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

8. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli.

9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione".



(Prospetto d'offerta)

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, per le offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari comunitari nelle quali l'Italia è Stato membro d'origine e per le offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari, ne danno preventiva comunicazione alla Consob allegando il prospetto destinato alla pubblicazione. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob.

2. Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

3. Il prospetto per l'offerta di strumenti finanziari comunitari è redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia.

4. ...omissis...

5. Se è necessario per la tutela degli investitori, la Consob può esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari.

6. ...omissis....

7. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento del prospetto.

8. ...omissis....

9. ...omissis....


10. ...omissis

11. ...omissis....

- art. 94-bis D.lgs. 24 febbraio 1998 nr. 58 (prima delle modifiche apportate dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 e, in seguito, dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17)⁴⁰¹;

⁴⁰¹ Si riporta di seguito il testo dell'art. 94 bis come sostituito dal D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17: art. 94-bis Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti.

1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono,



554

(Approvazione del prospetto)

1. Ai fini dell'approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite.
2. La Consob approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con regolamento conformemente alle disposizioni comunitarie. La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. ...omissis....

3. Elementi costitutivi della fattispecie del reato di falso in prospetto.

Il prospetto informativo è il documento la cui pubblicazione è imposta ai soggetti che intendano fare appello al pubblico risparmio al fine di fornire ai potenziali investitori le informazioni necessarie per la formulazione di fondati giudizi sulle caratteristiche degli strumenti finanziari, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione dell'attività dell'emittente e, in definitiva, sulla scelta dell'investimento.

Il bene giuridico tutelato dal delitto in esame si identifica con il risparmio nella sua accezione cosiddetta *dinamica*, protesa allo sviluppo e all'investimento.

unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

2. Se il prospetto dell'offerta non è disciplinato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1.

3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

4. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.

6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo o la quantità di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, né siano presenti il prezzo massimo o la quantità massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

7. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilità previsto dal comma 8 dell'articolo 24.



A differenza della pregressa disciplina di cui all'art. 2623 c.c., che assegnava rilevanza alla causazione di un danno patrimoniale, l'attuale struttura del delitto richiede esclusivamente l'idoneità delle falsità o reticenze ad indurre in inganno i destinatari del prospetto, così attuando un'anticipazione della tutela penale, che interviene in presenza del solo pericolo che i dati illecitamente comunicati possano falsare le dinamiche del mercato.

Il risparmiatore, infatti, investe nel mercato finanziario perché confida di entrare in un mercato trasparente, integro ed efficiente. Se è vero che l'investimento in strumenti finanziari espone inevitabilmente il patrimonio del risparmiatore all'alea implicita del mercato finanziario, la norma intende tutelare la formazione della scelta di affrontare tale rischio, mirando a ridurre al massimo le asimmetrie informative operanti nell'ambito dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari.

La fattispecie in analisi si apre con il termine "chiunque", presentandosi come un reato comune.

L'individuazione dei possibili soggetti nella posizione di poter commettere il reato si definisce dunque in riferimento all'oggetto materiale e alle condotte previste dall'art. 173 bis T.U.F. e non può prescindere dalla verifica di chi abbia il potere di redigere i documenti informativi relativi all'offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Si tratta, quindi, di una categoria aperta di soggetti, della quale fanno parte l'emittente dei prodotti finanziari, l'offerente, l'intermediario responsabile del collocamento, l'eventuale garante e, se previste, altre persone responsabili del contenuto informativo del documento.

La prima condotta penalmente rilevante ex art. 173 bis, di natura commissiva, è l'esposizione di false informazioni nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Il concetto di informazione può essere desunto dal contenuto del richiamato art. 94 co. 2 T.U.F. laddove stabilisce che *"il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulla prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto"*.

La disposizione traccia la nozione di informazione *necessaria* in relazione alla finalità del prospetto che è quella di consentire agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione, sui risultati e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il criterio per individuare le comunicazioni doverose è, dunque, finalistico: tali saranno quelle riguardanti informazioni che consentano al potenziale investitore di formarsi un convincimento adeguato sull'emittente e sui prodotti offerti.

In coerenza con tale prospettiva, è possibile includere nel raggio sanzionatorio dell'art. 173 bis T.U.F. le false informazioni non solo sui dati materiali, ma anche sulle notizie e valutazioni che fondano l'offerta.

 556

Laddove, infatti, si richiede che le informazioni debbano essere riferite anche all'evoluzione dell'attività dell'emittente nonché dei prodotti finanziari e dei relativi diritti, è implicito il richiamo ad un giudizio prognostico, completamente differente dal riportare meri fatti oggettivi non necessitanti alcuna elaborazione estimativa da parte dell'esponente.

In questo senso, quindi, anche le valutazioni possono rientrare nell'area di tutela pur se non si potrà parlare in questo caso di verità delle valutazioni, quanto, piuttosto, di genuinità ed imparzialità delle stesse. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, sarà necessario che la valutazione sia frutto di una dolosa elaborazione del dato che rappresenta il substrato della valutazione stessa, finalizzata ad ingannare i destinatari del prospetto nella valutazione del loro investimento⁴⁰².

La seconda condotta prevista è quella dell'occultamento di dati e notizie. Si tratta di quel comportamento attraverso il quale vengono sottratti alla conoscenza degli investitori dati o notizie utili per ponderare le proprie decisioni. L'attuale formulazione della fattispecie incriminatrice non specifica quali dati o notizie siano rilevanti ai fini della sussistenza del reato. Tuttavia, la fattispecie incriminatrice richiede il requisito

dell'idoneità della condotta ad indurre in errore i destinatari del prospetto.

L'occultamento di un dato è allora rilevante quando, sulla base di un criterio strettamente funzionale, la mancanza dello stesso rappresenta un *vulnus* alle legittime aspettative dei risparmiatori di essere correttamente informati.

Come si è anticipato, il reato è fattispecie di pericolo concreto. Requisito della condotta, in entrambe le sue forme penalmente rilevanti, è l'idoneità decettiva ad indurre in errore i destinatari dell'informazione.

È quindi, necessario valutare la qualità dell'informazione esposta e le caratteristiche dell'investitore in relazione alla sua capacità di apprezzare in maniera fondata il rischio connesso all'investimento, tenendo presente che la normativa inerente al prospetto informativo non riguarda né l'investitore professionale né tanto meno quello istituzionale bensì il piccolo/medio risparmiatore che generalmente si limita alla lettura della sola nota di sintesi, più breve e predisposta proprio con la finalità di renderlo edotto sul contenuto "concreto" della proposta di investimento.

Circa il profilo soggettivo, la norma è costruita sulla combinazione dolo intenzionale-dolo specifico: a fianco della volontà e rappresentazione del fatto tipico commesso con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, si aggiunge lo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. La richiesta di intenzionalità dell'azione esclude la rilevanza del dolo eventuale: il requisito esplicito impone, infatti, che il soggetto agente abbia esposto il falso ovvero occultato dati e notizie intenzionalmente e non si sia limitato ad accettare il rischio della non veridicità dei dati esposti.

Il delitto in esame rientra nel novero dei reati a consumazione istantanea, pur produttivi di effetti idonei a protrarsi nel tempo. Il reato si consuma nel momento in

⁴⁰² Cfr. Trin. Ferrara, sent. 09.07.2019 (processo CARIFE).

cui si verifica la conoscibilità delle informazioni mendaci da parte dei destinatari e, dunque, nel momento e nel luogo in cui avviene la pubblicazione dei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari.

Non rileva, invece, il momento in cui il prospetto viene inviato alla CONSOB poiché, secondo la sequenza prevista dall'art. 94 T.U.F., si tratta di una fase che precede la pubblicazione del prospetto e, quindi, la sua conoscibilità da parte dei potenziali investitori⁴⁰³.

4. Il prospetto informativo: profili generali.

Ai sensi dell'art. 94, co. 1, T.U.F., il soggetto che intende effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari deve preventivamente comunicare all'Autorità di Vigilanza e al mercato le caratteristiche dell'operazione che vuole realizzare.

Per adempiere a tale obbligo, costui deve predisporre un prospetto informativo, documento all'interno del quale sono indicate le informazioni che, a seconda della particolarità dei prodotti finanziari e dell'emittente, sono necessarie affinché gli investitori possano giungere ad un fondato giudizio sulla scelta di investimento.

I prospetti sono soggetti ad una previa comunicazione e a conseguente controllo da parte della CONSOB.

L'art. 94 co. 3 T.U.B. stabilisce che il prospetto sia *“redatto in conformità agli schemi previsti dai regolamenti comunitari che disciplinano la materia”*.

All'epoca dei fatti, la fonte comunitaria che disciplinava la materia era la Direttiva 2003/71/CE (*“Direttiva Prospetti”*) che fissava i principi per la redazione dei prospetti, integrata - per il contenuto informativo, il modello e le modalità di pubblicazione dei prospetti - dal Regolamento (CE) n. 809/2004 (abrogato nel 2017 dal Regolamento (UE) 2017/1129).


La normativa europea stabilisce quale debba essere la struttura tipica di un prospetto informativo e il livello minimo di contenuto informativo da inserire, secondo principi volti a rendere uniformi ed omogenei i criteri di redazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro dell'Unione europea.

Tale esigenza di uniformità non implica, tuttavia, che il contenuto informativo di un prospetto debba ritenersi standardizzato, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la sua funzione di consentire un investimento consapevole, il prospetto vada corredato da informazioni che, nel rispetto del minimo prescritto dalla normativa europea, si adattano alle circostanze del caso concreto.

Infatti, il Regolamento CE n. 809/2004, al secondo e al sesto Considerando, precisava⁴⁰⁴, che occorre fissare la tipologia di informazioni minime in funzione del tipo di emittente e di strumento finanziario e che, stante la varietà di emittenti, i tipi di strumenti finanziari, la partecipazione o meno di un terzo come garante, l'esistenza o meno di una quotazione, ecc., uno schema unico non fornisce tutte le informazioni di

⁴⁰³ Sul punto, cfr cap. I, par. 7 della motivazione.

⁴⁰⁴ Come tuttora precisa, al secondo Considerando, il Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.



cui gli investitori hanno bisogno per assumere le loro decisioni di investimento. Occorre, pertanto, elaborare una tabella di combinazione non esaustiva, che fissi le varie combinazioni di schemi e di moduli possibili per la maggior parte dei diversi tipi di strumenti finanziari e che sia di ausilio agli emittenti nella redazione dei loro prospetti⁴⁰⁵.

Ne discende che, da un lato, il Regolamento fornisce unicamente le informazioni minime, di carattere non esaustivo, che devono corredare i prospetti, dall'altro, "l'art. 94 T.U.F. contiene una previsione di carattere decisamente elastico e residuale, essendo ivi previsto che il prospetto debba comunque contenere tutte le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. L'ampiezza dell'art. 94 T.U.F. e, al contempo, il carattere non esaustivo di schemi e moduli allegati al Regolamento consentono, dunque, di escludere che le informazioni da inserire nei prospetti siano esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento medesimo, dovendosi anzi ritenere che, proprio per la loro funzione (i.e., consentire un investimento consapevole) i prospetti vadano corredati da informazioni da adattare, nel rispetto del minimo prescritto dalla normativa unionale, alle circostanze del caso concreto"⁴⁰⁶.

5. Delibera degli aumenti di capitale, autorizzazioni e pubblicazione dei prospetti.

Negli anni 2013 e 2014, BPVi ha realizzato due differenti operazioni di aumento di capitale.

In particolare, in data 16 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione deliberò di procedere:

1. ad un aumento di capitale (di seguito anche Aucap 2013) fino ad un controvalore massimo di euro 253 mln e alla contestuale emissione di un prestito obbligazionario convertibile della durata di 5 anni per un controvalore massimo di euro 253 mln, il cui periodo di offerta era compreso tra il 12 giugno 2013 ed il 9 agosto 2013.

2. un aumento di capitale fino ad un massimo di 100 mln, finalizzato all'ampliamento della base sociale (di seguito anche Mini Aucap 2013), da realizzarsi attraverso un'offerta che avesse consentito esclusivamente la sottoscrizione di 100 azioni della Banca, quantità prevista dallo Statuto sociale per richiedere l'ammissione a socio. Relativamente a tale aumento di capitale, fu prevista la possibilità per il nuovo socio di richiedere un finanziamento finalizzato alla sottoscrizione delle azioni. L'offerta relativa al Mini Aucap si svolse dal 15 luglio 2013 al 23 dicembre 2013 a seguito della chiusura anticipata rispetto al termine originario del 31 dicembre 2013.

⁴⁰⁵ Cfr Cassazione civ. sez. II, 10.04.2018 n. 8805: "Le informazioni da inserire nei prospetti informativi di cui all'art. 94 T.U.F. nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 84 del 2012, non sono esclusivamente quelle riconducibili al Regolamento (CE) n. 809/2004, dovendosi ritenere che il contenuto di detti prospetti, al fine di consentire un investimento consapevole, debba essere adattato alle circostanze del caso concreto, nel rispetto del "minimo" prescritto dalla normativa dell'Unione europea".

⁴⁰⁶ Cfr da ultimo, Cass. civ., sez. II, 16.04.2018 n. 9261.



559

In relazione alle citate offerte, in data 10 giugno 2013, BPVi depositò presso la CONSOB:

- il documento di registrazione⁴⁰⁷ a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota del 5 giugno 2012;
- la nota informativa⁴⁰⁸ a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota del 6 giugno 2013;
- la nota di sintesi⁴⁰⁹ a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota del 6 giugno 2013.

Il documento di registrazione, la nota informativa e le note di sintesi (di seguito anche denominati unitamente il "prospetto 2013") furono poste a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca, presso tutte le filiali nonché sul sito *internet* dell'Istituto⁴¹⁰.

Nel corso del 2014, la Banca realizzò due offerte relative alle operazioni sul capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2014, vale a dire:

1. un primo aumento di capitale (di seguito anche Aucap 2014) mediante emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro 607.786.750, il cui periodo di offerta era compreso tra il 12.5.2014 e l'8.8.2014;
2. un secondo aumento di capitale mediante emissione di azioni, finalizzato all'ampliamento della base sociale, da offrire quindi esclusivamente a non soci, fino a un importo massimo di euro 300 mln, nel corso di un triennio, il cui periodo di offerta era compreso tra il 12.5.2014 e il 19.12.2014⁴¹¹.

Nell'ambito della medesima offerta, fu prevista la possibilità di accedere ad un finanziamento per il pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni, previa autorizzazione assembleare.

In relazione a tali offerte, in data 9 maggio 2014 la Banca depositò presso la CONSOB:

- il documento di registrazione⁴¹², a seguito di approvazione comunicata dalla CONSOB con nota dell'8 maggio 2014;
- la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi⁴¹³ relative all'aumento indicato *sub* 1, a seguito dell'approvazione comunicata dalla Consob con nota n. dell'8 maggio 2014;
- la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi relative all'aumento indicato *sub* 2, la cui approvazione fu comunicata con nota dell'8 maggio 2014⁴¹⁴.

⁴⁰⁷ Doc. 613 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴⁰⁸ Doc. 615 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴⁰⁹ Doc. 614 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴¹⁰ Cfr anche l'"avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto", doc. 612 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴¹¹ Concluso il primo periodo di offerta nel dicembre 2014 la Banca decise di non procedere con le ulteriori offerte programmate nel triennio, cfr Relazione ispettiva CONSOB, pag. 47.

⁴¹² Doc. 617 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

⁴¹³ Doc. 618 e 620 della produzione documentale del Pubblico Ministero.

 560